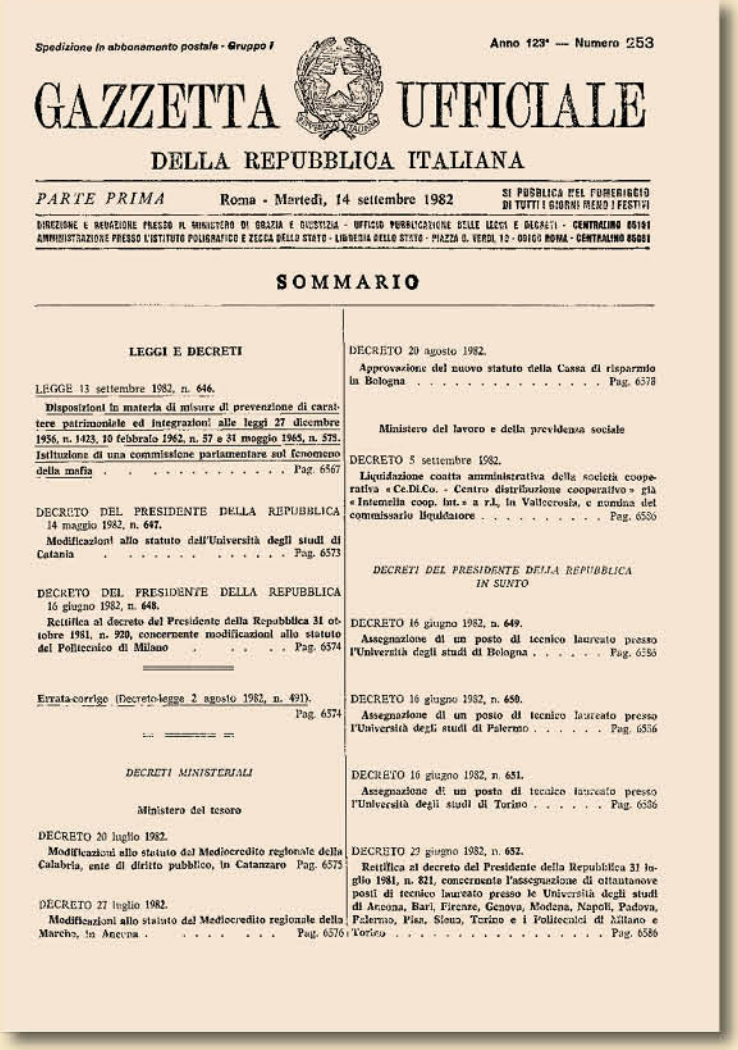

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85081
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 settembre 1982, n. 646.
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia . . . . . Pag. 6567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 647.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . . Pag. 6573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 648.
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, concernente modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano . . . . Pag. 6574

Errata-corrige (Decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491). Pag. 6574

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 20 luglio 1982.
Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, in Catanzaro Pag. 6575

DECRETO 27 luglio 1982.
Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona . . . . . Pag. 6576

DECRETO 20 agosto 1982.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna . . . . . Pag. 6578

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 settembre 1982.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ce.Di.Co. - Centro distribuzione cooperativo » già « Intemelia coop. int. » a r.l., in Vallecrosia, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 6586

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. 649.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna . . . . . Pag. 6586

DECRETO 16 giugno 1982, n. 650.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 6586

DECRETO 16 giugno 1982, n. 651.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino . . . . . Pag. 6586

DECRETO 29 giugno 1982, n. 652.
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, concernente l'assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino . . . . . Pag. 6586

Parlamento e lotta alla mafia

A quarant'anni dall'approvazione della Legge Rognoni - La Torre (1982 - 2022)

Camera dei deputati
Archivio storico

Parlamento e lotta alla mafia.

A quarant'anni dall'approvazione della Legge Rognoni - La Torre
(1982 - 2022)

Camera dei deputati
Archivio storico

In copertina: Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982

Indice

On. Francesco D'Uva, *Presentazione* V

Stefania Pellegrini, *Pio La Torre, una vita dedicata alla lotta per i diritti* XI

Giovan Battista Tona, *Dalla proposta di legge La Torre alla legge Rognoni-La Torre fino al codice antimafia: piccoli passi e fughe in avanti nel lungo cammino del contrasto all'accumulazione dei patrimoni illegali* XXI

Documentazione parlamentare

Camera dei deputati. Discussione su mozioni e interpellanze concernenti il fenomeno della mafia

Seduta del 26 febbraio 1980 5

Seduta del 6 marzo 1980 81

Proposte e disegni di legge

Proposta di Legge n. 1581, Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo, d'iniziativa del deputato Pio La Torre e altri (31 marzo 1980) 177

Disegno di Legge n. 2982, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, d'iniziativa del Ministro dell'interno Rognoni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia Darida e con il Ministro delle finanze Formica (20 novembre 1981) 195

Disegno di legge n. 3358, Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia, d'iniziativa del Ministro dell'interno Rognoni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia Darida (approvato dalle Commissione riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato nella seduta del 15 aprile 1982 e trasmesso alla Camera dei deputati il 22 aprile 1982) 205

Iter di approvazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Camera dei deputati

Commissioni riunite (II Interni e IV Giustizia), sede referente, seduta del 3 marzo 1982 209

Commissioni riunite (II Interni e IV Giustizia), sede referente, seduta del 10 marzo 1982 211

Commissioni riunite (II Interni e IV Giustizia), sede referente, seduta del 21 luglio 1982 221

Assemblea, annuncio del trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa, seduta del 2 agosto 1982 227

Commissioni riunite (II Interni e IV Giustizia), sede legislativa, seduta del 5 agosto 1982. 231

Commissioni riunite (II Interni e IV Giustizia), sede legislativa, seduta del 7 settembre 247

Senato della Repubblica

Assemblea, annuncio dell'assegnazione in sede deliberante, seduta del 10 settembre 1982 329

Commissioni riunite (I Affari costituzionali e II Giustizia), sede deliberante, seduta dell'11 settembre 1982 335

Legge 13 settembre 1982, n. 646
(testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982) . . . . . .

Appendice

Senato della Repubblica. Intervento di replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Spadolini alle interpellanze sull'uccisione del Prefetto di Palermo, Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, (Seduta del 5 settembre 1982) 415

Documentazione fotografica. . . . . .

Presentazione

Nel 2022 si sono susseguite una serie di ricorrenze molto importanti nella storia del contrasto alla criminalità mafiosa in Italia: il quarantesimo anniversario dell'omicidio dell'onorevole Pio La Torre (30 aprile), unico parlamentare in carica ucciso dalla mafia, e dell'omicidio del prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto dalla Chiesa (3 settembre). Ad essi si aggiunge il trentesimo anniversario delle terribili stragi mafiose di Capaci (23 maggio) e di via D'Amelio (19 luglio) nelle quali sono caduti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino[1].

Coltivare la memoria di queste figure fondanti della storia della Repubblica italiana che hanno pagato l'impegno antimafia con la propria vita in circostanze sulle quali, peraltro, ancora prosegue la ricerca della verità, risponde, a mio avviso, oltre che a un obbligo morale come cittadino a un preciso dovere istituzionale. Da qui origina l'idea della pubblicazione di questo volume *Parlamento e lotta alla mafia. A quarant'anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre*, di cui mi sono fatto promotore, quale Questore della Camera dei deputati, nell'intento di valorizzare il ruolo fondamentale che il Parlamento ha ricoperto e che tuttora ricopre nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Al riguardo, voglio rivolgere un sentito ringraziamento all'Archivio Storico della Camera dei deputati per la raccolta e l'organizzazione del materiale documentale e per la sensibilità dimostrata sulle tematiche oggetto del volume.

Il cuore della pubblicazione è rappresentato dai lavori preparatori della cosiddetta Legge Rognoni-La Torre (legge 13 settembre 1982, n. 646), che rimane ancora oggi l'architrave della legislazione antimafia italiana per aver introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie penale dell'associazione di tipo mafioso (articolo 416 *bis* del codice penale) e per aver valorizzato il lato economico della lotta alle mafie attraverso il potenziamento degli strumenti di aggressione ai patrimoni mafiosi illecitamente accumulati.

Prima di allora per perseguire un mafioso bisognava perseguire i singoli reati da esso commessi, con tutte le gravi difficoltà che questo comportava. L'essere mafioso non era

1 Nell'agguato all'on. La Torre fu ucciso anche il suo compagno di partito Rosario Di Salvo. Nell'attentato al generale dalla Chiesa persero la vita anche la moglie del generale, Emanuela Setti Carraro, e l'agente Domenico Russo. Nella strage di Capaci insieme a Giovanni Falcone morirono la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Nella strage di via D'Amelio, infine, furono uccisi anche cinque agenti di scorta di Paolo Borsellino: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi (la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio) e Claudio Traina.

un reato ed era possibile ostentarne l'appartenenza così come potevano essere esibite senza timore le ricchezze accumulate illecitamente, anche con l'intento di sfidare le autorità costituite, perché ciò era funzionale ai disegni criminali dell'organizzazione in modo da rafforzare ulteriormente la propria forza intimidatrice.

Con la legge Rognoni-La Torre, dunque, si inizia a superare la fase dei grandi insuccessi dello Stato a livello giudiziario contro gli esponenti delle organizzazioni criminali mafiose e si mettono a disposizione delle forze di polizia e della magistratura gli strumenti per una realmente efficace lotta alla mafia, la cui appartenenza diventa un disvalore non solo morale ma giuridico.

Allo stesso tempo, si trasforma in legge quella grande intuizione per cui l'obiettivo finale delle mafie è l'arricchimento e dunque esse vanno colpite nei patrimoni illecitamente accumulati, sia attraverso l'automatismo della confisca dei beni in caso di condanna penale per associazione mafiosa sia, all'esterno del processo penale, attraverso le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. È ormai un dato di esperienza il fatto che ai mafiosi fa più paura la confisca dei beni frutto dei reati commessi che non una condanna ad alcuni anni di reclusione in carcere.

L'iter della legge fu molto rapido, segnato dalle brutali uccisioni del deputato Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa, e, con l'accordo unanime di tutte le forze politiche, avvenne direttamente nelle Commissioni riunite, in sede legislativa alla Camera e in sede deliberante al Senato.

Le principali proposte confluite nella legge provenivano da molto lontano, in particolare dai documenti conclusivi (approvati e depositati nella seduta del 15 gennaio 1976) della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia[2].

Rivestono un ruolo centrale nel volume anche i resoconti parlamentari delle sedute del 26 febbraio e del 6 marzo 1980 nelle quali si svolse – seppur a distanza di quattro anni – il primo dibattito in Parlamento su quelle relazioni conclusive della prima Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia e sulle mozioni e interpellanze che nel frattempo erano state presentate per eventi o problematiche concernenti il fenomeno mafioso.

Fu un dibattito assai interessante in cui intervennero tutti i Gruppi dell'arco parla-

---

2 La Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia, la prima "Commissione antimafia", fu istituita con la legge 20 dicembre 1962, n. 1720, e operò dalla IV alla VI legislatura (dal 1963 al 1975). La Commissione, fu presieduta dall'on. Rossi, dal senatore Pafundi, dall'onorevole Cattanei e dal senatore Carraro e terminò i suoi lavori nel 1976 con la pubblicazione di quarantadue volumi di atti. La relazione conclusiva della Commissione fu approvata a maggioranza e furono depositate due relazioni di minoranza, quella del gruppo del Partito comunista a prima firma La Torre e quella del Movimento sociale, che era articolata in tre parti, redatte, rispettivamente, dal deputato Nicosia, dal senatore Pisanò e dal deputato Giuseppe Niccolai.

La relazione di minoranza depositata dall'on. La Torre ha assunto storicamente un notevole rilievo, anche simbolico, di denuncia dei rapporti di connivenza tra mafia e politica e la Commissione parlamentare antimafia della XVII Legislatura, presieduta dall'on. Bindi, ne ha approvato all'unanimità la ripubblicazione nella seduta del 27 aprile 2016. Tra i firmatari della relazione di minoranza La Torre c'era anche l'on. Cesare Terranova, ucciso il 25 settembre 1979 in un agguato mafioso, insieme all'agente di scorta Lenin Mancuso, pochi mesi dopo essere rientrato in magistratura.

mentare, che fecero uno sforzo corale – pur mantenendo le proprie diversità di opinioni e di sensibilità politiche – per giungere all'approvazione di una normativa più restrittiva di fronte a un fenomeno criminale che in quegli anni aveva subito una forte recrudescenza. Come si ricorda frequentemente nei vari interventi parlamentari, infatti, in quegli anni erano caduti per mano della mafia uomini delle istituzioni come il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, già comandante del nucleo investigativo di Palermo (20 agosto 1977), il segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana Michele Reina (9 marzo 1979), il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano (21 luglio 1979), il giudice Cesare Terranova, già componente della Commissione parlamentare antimafia (25 settembre 1979), il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) e subito dopo quel dibattito saranno uccisi il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile (4 maggio 1980) e il procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa (6 agosto 1980).

Gli interventi in Assemblea alla Camera delineavano un'analisi del fenomeno mafioso per i tempi assai moderna. La mafia è già descritta allora non come un fatto criminale siciliano, calabrese o campano, ma come un fenomeno che non ha confini geografici, che riguarda l'intero Paese, con proiezione e collegamenti nel mondo economico e finanziario a livello internazionale. È un fenomeno che non muta nella sostanza ma che è capace di adeguarsi con agilità alla realtà che cambia, tanto da proliferare nella società agricola come in quella urbana. Essa ha sfruttato l'arretratezza della società meridionale legata al latifondo, ma allo stesso tempo è stata capace di infiltrarsi nelle maglie delle società sviluppate, laddove c'è benessere economico, in particolare cercando l'incontro con il potere politico.

In quel dibattito parlamentare del 1980 si sottolinea, inoltre, la necessità di personale altamente specializzato per il contrasto alle organizzazioni mafiose, prefigurando di fatto le riforme dei primi anni Novanta che hanno portato alla creazione della Direzione nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

Un altro elemento da sottolineare è che tutte le forze politiche esprimono il profondo convincimento che si debbano finalmente attuare le conclusioni della Commissione antimafia e dunque emerge con evidenza la centralità della Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia (in quanto organo rappresentativo e anch'esso specializzato) nell'attività di analisi e di approfondimento del fenomeno mafioso e nell'attività di impulso e di proposta verso il Parlamento e il Governo[3]. A livello istituzionale tale ruolo centrale della Commissione, dopo oltre cinquant'anni di attività, è ormai un dato consolidato, ma è bene rilevare che il riconoscimento di tale ruolo – che come componente

3 L'articolo 32 della legge Rognoni-La Torre istituì la seconda Commissione Antimafia, per la durata di tre anni, che fu presieduta dal senatore Nicola Lapenta per la parte finale dell'VIII legislatura e poi dall'onorevole Abdon Alinovi nella IX. Essa non aveva poteri d'inchiesta e fu istituita allo scopo di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni. I suoi lavori terminarono nel 1987, al termine della IX legislatura, per effetto della proroga disposta dalla legge 31 gennaio 1986, n. 12.

della Commissione nella XVII legislatura, ho potuto riscontrare personalmente – raggiunge uno dei punti di massima espansione nella popolazione soprattutto attraverso le audizioni e i sopralluoghi a livello locale, perché la lotta alla mafia è fatta anche di simboli, di presenza, di supporto alle associazioni e di riconquista degli spazi di cittadinanza da parte dello Stato e dei suoi organi.

Al termine del dibattito parlamentare spicca per importanza l'approvazione per 163 voti a favore contro 160, con votazione segreta, di una delle risoluzioni presentate dall'opposizione, quella che ha come primo firmatario Pio La Torre, con il Governo, rappresentato dal Ministro dell'interno Virginio Rognoni, che si era rimesso prudentemente all'Aula.

Il testo della risoluzione, seguendo la traccia indicata all'epoca dalla Commissione antimafia, sostanzialmente anticipò per intero le linee direttrici della nuova legge che poi si concretò in un testo unificato delle proposte di legge del 31 marzo 1980 (*Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo*), primo firmatario La Torre, e dei disegni di legge governativi presentati dal Ministro dell'interno Virginio Rognoni n. 2982 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423*) e n. 3358 (*Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia*).

La risoluzione La Torre, in linea con le proposte conclusive della Commissione antimafia, aveva un approccio al fenomeno mafioso di tipo duale che conciliava le misure socio-economiche, miranti a rimuovere le cause che hanno portato a più bassi livelli di sviluppo economico e di benessere nei territori meridionali, con quello preventivo e repressivo delle attività delittuose. Dunque, da un lato si chiedeva l'attuazione delle proposte in tema di industrializzazione e sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno e dall'altro si richiedevano il potenziamento e la specializzazione degli uffici giudiziari e di polizia delle aree più colpite dal fenomeno mafioso, la previsione di nuove fattispecie criminose come quella dell'associazione mafiosa, una riforma del sistema delle misure di prevenzione con l'introduzione delle misure patrimoniali, gli accertamenti sui patrimoni mafiosi, l'azione penale per reati finanziari contro i mafiosi superando la pregiudiziale tributaria.

Pio La Torre – che dedicò la sua vita alla tutela dei diritti e a cui nel volume è riservato un ispirato saggio della professoressa Pellegrini – è stato un protagonista di quella fase politica: fu attivo nella prima Commissione parlamentare antimafia nonché promotore di quella corposa attività parlamentare del proprio Gruppo, il PCI, che, attraverso mozioni, interpellanze e proposte legislative, portò a incardinare alla Camera la discussione di questa fondamentale legge, di cui purtroppo La Torre non poté vedere l'apprvazione finale.

La legge che porta il suo nome e quello dell'onorevole Virginio Rognoni – che da Ministro dell'interno ebbe un importante ruolo nella costruzione delle nuove norme,

in particolare quelle sulle misure di prevenzione di carattere patrimoniale – è stata la prima e la più significativa tappa della costruzione di un compiuto sistema normativo per il contrasto delle ramificazioni economiche dei sodalizi criminali, ricostruito con grande efficacia dal dottor Tona nel secondo saggio contenuto nell'opera.

Il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita, infatti, hanno consentito, nel tempo, di strutturare una strategia di contrasto alle mafie che da un lato vuole sottrarre agli esponenti della criminalità una tossica forza economica che, unita alla capacità di intimidazione, li rende capaci di alterare la concorrenza e di inquinare il mercato e dall'altro attraverso la destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni confiscati, inserita nel nostro ordinamento con la legge n. 109 del 1996 e che meriterebbe ormai un rango costituzionale, rendere visibile alle comunità che hanno subìto nelle loro economie l'insediamento del potere economico criminale, la riaffermazione dei valori costituzionalmente protetti, convertendo le ricchezze illecite in benefici compensativi per la società e in occasioni di sviluppo economico, culturale e sociale.

Secondo l'auspicio espresso da Pio La Torre nella relazione alla sua proposta di legge del 1980, la legge n. 646 del 1982, all'esito di un rapido e intenso confronto tra le forze politiche di tutti gli schieramenti, fu "una prima concreta espressione di volontà politica per una lotta seria e rigorosa nei confronti di una criminalità associata che, insieme alla Calabria e alla Sicilia, colpisce tutto il Paese e attenta alla nostra democrazia". E ad esaltare il ruolo del Parlamento valga anche la considerazione che all'urgenza non si rispose con un provvedimento del Governo, ma con una risposta collettiva di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

La legge Rognoni-La Torre merita dunque di essere ricordata come un momento alto della vita parlamentare e istituzionale del Paese, in cui le forze politico parlamentari non hanno inseguito i momenti di divisione ma hanno ricercato quelli unificanti in nome della difesa della società democratica.

On. Francesco D'Uva
Questore della Camera dei deputati

Stefania Pellegrini*

Pio La Torre, una vita dedicata alla lotta per i diritti

Lo consideravano un visionario perché la mafia era al centro dei suoi pensieri.

Lasciò la sua Palermo e si trasferì nelle campagne del corleonese per poter contribuire personalmente alla presa di coscienza da parte dei contadini, rispetto allo sfruttamento messo in atto dalla mafia del latifondo.

Quando "cosa nostra" comprese che era giunto il tempo di estendere i propri affari nella gestione del porto di Palermo, entrò tra i vicoli della città, tra i muri dei palazzi e nelle stanze del potere. Continuò la sua lotta sostenendo le rivendicazioni dei lavoratori dei cantieri navali. Denunciò trame corruttive dai banchi del consiglio comunale. Così non perse mai di vista quella mano che, oltre a risucchiare il sangue dalla terra, si estese a impastare la polvere del cemento.

Non si arrese nemmeno quando comprese che il burattino tirava i fili dal "continente". Trasferendosi a Roma divenne deputato e nel 1976 sottoscrisse con altri sette deputati la Relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia nella quale si legge: «La mafia è quindi un fenomeno di classi dirigenti». In quel documento, di uno straordinario valore storico, aleggia lo spirito di quello che sarà lo strumento principe di lotta alla criminalità organizzata.

Il 13 settembre 1982, quando venne promulgata la legge che portava il suo nome, Pio La Torre non sedeva nelle aule del Parlamento. In quella data, la fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso e lo strumento di aggressione patrimoniale come arma di contrasto vennero introdotti nell'ordinamento italiano.

Solo un uomo che aveva seguito la mafia dal feudo sino ai palazzi romani poteva riuscire nel difficilissimo compito di descrivere un metodo e di renderlo perseguibile. Solo chi aveva visto la mafia in volto, poteva intuire che quel volto avrebbe continuato a infondere intimidazione e creare sudditanza anche da dietro le sbarre di un carcere. Solo lui poteva comprendere che la mafia andava colpita nel cuore: privandola di quei beni simbolo di potere e di dominio. Terre sterminate, ville faraoniche, aziende, macchine lussuosissime. Il re doveva essere messo a nudo per poter dimostrare che re non era. Sfatare il mito della sua invincibilità.

La mafia comprese quanto tutto questo fosse pericoloso e cercò di interrompere la sua battaglia il 30 aprile del 1982. Ma Pio La Torre non fu fermato, nonostante il suo

---

* Professoressa Ordinaria di Sociologia del diritto - Mafie e Antimafia – Etica Applicata, Etica delle Professioni e Direttrice del Master di II Livello in "Gestione e riutilizzo beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre" presso l'Università di Bologna.

corpo venne martoriato dai colpi di un kalashnikov.

Tutto il mondo ci invidierà la normativa antimafia che lui elaborò e che ancor oggi rimane un *unicum* a livello internazionale. I mafiosi sarebbero stati depauperati dalle loro ricchezze, dai simboli del loro potere. E così accade da ormai quarant'anni.

Nel 2022 si celebra un anniversario importante che può offrire un'occasione per comprendere lo spirito che pervase Pio La Torre sin da quando da giovanissimo sindacalista comprese la necessità di scardinare lo strapotere mafioso affrontandolo sul suo terreno, guardandolo negli occhi, a prescindere dal fatto che si mostrasse come un criminale assassino o vestisse la maschera dell'agrario, dell'imprenditore, del politico o del criminale assassino.

Nella legge n. 646 del 1982, ma, ancor prima, nella Relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia ritroviamo l'elaborazione di un percorso di vita che portò Pio La Torre a far tesoro di quel capitale di conoscenza che gli permise di comprendere le dinamiche della mafia al punto da riuscire a individuarne i caratteri distintivi e a tradurli in parametri sufficientemente caratterizzanti e obbiettivi, tanto da poter formulare un nuovo precetto penale.

Rileggendo i testi che vengono qui riprodotti possiamo ripercorrere le tappe essenziali della vita di un giovane sindacalista che divenne deputato nazionale nell'arco di una vita dedicata alla lotta per la tutela dei diritti. Nel latifondo, nei cantieri navali, in consiglio comunale affrontò quel potere subdolo e pervicace in grado di insinuarsi nei gangli del potere politico ed economico sino a diventarne strumento necessario e imprescindibile, e per questo irrinunciabile. Non si limitò alla lotta del cancro, così come lo definiva lui, si soffermò a comprenderne le dinamiche, le ragioni della sua pericolosità e i suoi punti di forza. E non solo. Nel tentativo di spiegare come la mafia fosse questione della democrazia italiana, figlia organica dei suoi limiti e dei suoi veleni, dovette scuotere condizioni, culture e coscienze. Superare pregiudizi, scardinare un consenso popolare di uno strato esteso della popolazione che si dichiarava riconoscente nei confronti di chi concedeva loro ciò che lo Stato avrebbe dovuto garantire come diritto.

La Torre può essere considerato non solo un legislatore innovativo, ma anche un innovatore politico a tutti gli effetti, il quale, pur non travolgendo la realtà che ben conosceva in tutte le sue manifestazioni[1], ebbe il merito di dare identità a un fenomeno che sino ad allora non era definito e che pertanto non esisteva.

Per meglio comprendere cosa animò il giovane Pio La Torre nel dedicare la propria vita al contrasto dell'arroganza mafiosa è necessario descrivere il contesto storico che lo vide scendere in campo da vero protagonista delle lotte contadine del secondo dopoguerra.

All'indomani dell'occupazione alleata della Sicilia, la gestione degli sterminati latifondi appartenenti a una classe borghese, nobiliare del tutto indifferente rispetto alla

1 N. dalla Chiesa, «Pio La Torre, un innovatore politico», *Questione Giustizia*, 8 giugno 2017.

condizione disperata in cui versavano migliaia di braccianti senza terra da poter lavorare, rappresentava il fulcro di un profondo disagio che portò i contadini a organizzarsi in una lotta finalizzata a ottenere qualche zolla di terra da coltivare.

Al fine di migliorare la condizione di vita di coloro che venivano schiacciati da uno sfruttamento paraschiavistico, nell'ottobre del 1944 il Ministro dell'Agricoltura Fausto Gullo emanò alcuni decreti che sancivano la ripartizione dei prodotti nei contratti di mezzadria (il 60 per cento ai contadini coltivatori, il 40 per cento ai proprietari) e la concessione delle terre incolte e mal coltivate ai contadini associati in cooperative.

I proprietari terrieri impegnarono le loro forze per boicottare l'applicazione di una legge nazionale, da loro tacciata d'essere una invenzione dei "comunisti". Utilizzando l'istituto autonomistico, rifiutarono di riconoscere efficacia legale al decreto Gullo, senza che vi fosse un apposito *placet* delle istanze regionali

Ai proprietari terrieri, spalleggiati dalle organizzazioni criminali, si contrapponevano i contadini, che cominciavano a costituire centinaia di cooperative sotto l'unica bandiera della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

La Torre, poco più che ventenne, è in prima linea come dirigente della Federterra e componente del direttivo della Federazione di Palermo del Partito Comunista ed è tra gli organizzatori delle manifestazioni di protesta che si tengono nel novembre del 1949 e nel marzo del 1950.

Svolgendo quegli incarichi ebbe l'opportunità di ben conoscere il doppio ruolo che, in quel contesto, stava assumendo la mafia: braccio armato e violento di una repressione contro i sindacalisti e capi bracciantili, in quegli anni ne vennero uccisi 54, e fine mediatore tra lo Stato e gli agrari.

Nel giugno del 1945 un accordo tra Federterra regionale e l'Unione regionale degli agricoltori vanificò in gran parte il decreto Gullo. Tuttavia, i mezzadri in lotta respinsero l'accordo giudicandolo una truffa. Con il motto di "la terra a tutti", il Partito Comunista era a fianco dei contadini per raggiungere l'obiettivo di occupare le terre incolte o mal coltivate e ridistribuirle in parti uguali ai braccianti. Tra i giovani dirigenti della Federterra, troviamo Pio La Torre, accanto agli ultimi. Sostenendoli nelle loro lotte. Fianco a fianco.

Pio La Torre era entrato giovanissimo nella Camera del Lavoro di Palermo a soli vent'anni e a causa del suo ruolo attivo nell'organizzazione dei comizi per le elezioni regionali e amministrative del 1946 e del 1947 subì le prime intimidazioni mafiose che portano il padre Filippo a far desistere Pio dal continuare la propria attività politica. Al fine di tutelare la propria famiglia già colpita da un attentato incendiario, lasciò la casa, abbandonò gli studi e si trasferì con un compagno di partito.

Quel clima politico e sociale permise a La Torre di acquisire una consapevolezza su come la mafia fosse protagonista della gestione dei latifondi. La stessa consapevolezza che riversò nella Relazione di minoranza del 1976: «Non vi è dubbio che il movimento contadino siciliano con la sua parola d'ordine, fuori il gabellotto dai feudi, abbia dato il

via ad uno scontro frontale con la mafia. [....] Era inevitabile che il gabellotto, messo con le spalle al muro dai contadini, reagisse con tutta la violenza di cui erano capaci le cosche mafiose delle quali egli era espressione. Da qui la lunga catena degli eccidi di dirigenti contadini commessi in quegli anni».

Nel corso delle rivolte i contadini esasperati si trovavano a reagire nei confronti delle forze di polizia inviate a placare i cortei anche attraverso l'uso della forza. In quelle occasioni si celebrava una guerra tra il popolo e lo Stato. Un conflitto eterodiretto dai potentati mafiosi.

Nell'occasione della rivolta di Bisacquino, La Torre, coinvolto in una rissa sfociata molto presto in una aggressione armata, tentò di placare gli animi, ma venne arrestato e condotto in carcere dal quale venne scarcerato dopo diciassette mesi e un processo che lo scagionò dalle accuse più gravi.

«Ho assistito a cose terribili. Ho impedito fisicamente ad un gruppo di contadini nascosti dentro un macigno di uccidere un carabiniere a colpi di zappa. Dietro un altro macigno un altro gruppo di contadini aveva catturato un maresciallo di pubblica sicurezza, e dopo averlo disarmato lo stava denudando. Convinsi quei contadini a restituire la divisa al maresciallo e a lasciarlo libero. Noi dicevamo infatti che i carabinieri e i poliziotti non erano i nostri nemici. Eravamo in lotta contro gli agrari per conquistare la terra. [...]»[2].

A La Torre era ben chiaro che quella repressione era ordinata da poteri istituzionali e, contestualmente, dalla mafia per volontà degli agrari. Così come comprese chiaramente quanto «la mafia [facesse] leva sull'odio popolare contro lo "Stato carabiniere", contro un potere statale estraneo, antidemocratico e ingiusto, che nulla offre al popolo e sa solo opprimerlo. La mafia compie così una grande mistificazione, utilizzando il malcontento popolare, per fini contrari agli interessi reali del popolo siciliano». È quanto si legge nella Relazione di minoranza del 1976.

Uscito dal carcere, diventa segretario della Camera del lavoro provinciale di Palermo. Impegnato a organizzare i braccianti, gli edili e gli operai per la difesa dei loro diritti sindacali e di libertà si trovò a scontrarsi, come nel feudo, con i nuovi padroni politici ed economici della città, sempre difesi dall'apparato illegale della mafia che si trattasse del "sacco edilizio", dei cantieri navali o dell'amministrazione cittadina.

Attraverso l'attività sindacale La Torre si scontrò contro il potere mafioso, che, in quegli anni monopolizzava l'economia della città, mediante un controllo pervasivo dell'attività del cantiere navale di Palermo che in virtù di un'occupazione media tra le 4 mila e le 6 mila unità rappresentava il maggiore stabilimento industriale siciliano per manodopera impiegata.

La direzione del cantiere, oltre ad aggirare le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali, con una conseguente sperequazione dei salari, ignorava le norme con-

2 P. La Torre, *"Comunisti e movimento contadino in Sicilia"*, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 63

trattuali relative alla sicurezza sul lavoro. Poiché molte lavorazioni erano pericolose o nocive, gli infortuni e le malattie professionali – soprattutto respiratorie – erano molto frequenti. Gli incidenti mortali erano frequentissimi: chi moriva intossicato nelle cisterne delle petroliere, chi fulminato a causa di impianti elettrici non a norma, chi precipitava da postazioni insicure.

A seguito dei lavori svolti dalla Commissione Alessi, incaricata di verificare la legalità delle condizioni di lavoro del cantiere, emerse come tutti i componenti della famiglia mafiosa dell'Acquasanta fossero a libro paga.

Anche in questo contesto Pio La Torre lottò per arginare l'arroganza mafiosa che, esattamente come accadeva nei feudi, monopolizzava il lavoro al fine di acquisire il consenso sociale da parte dei lavoratori.

La contrattazione della legalità, così la potremmo definire, portò l'attività di La Torre ad arginare il ricorso al subappalto dei lavori nel cantiere navale. Metodo che consentiva di aggirare facilmente le leggi sulle assunzioni: le ditte, infatti, assumevano normalmente i propri dipendenti eludendo gli uffici di collocamento, scegliendoli direttamente tra gli operai disoccupati che la mattina si affollavano davanti all'ingresso del cantiere, seguendo le disposizioni della direzione in stretta connessione con i potentati mafiosi. Il contratto di subappalto si presentava, dunque, come un mero espediente per mascherare – illegalmente – un contratto di fornitura abusiva di manodopera.

Dalle campagne del corleonese al porto di Palermo, La Torre assistette all'evolversi di quella azione che anni dopo lui stesso definì «acquisizione diretta o indiretta della gestione o del controllo» di attività economiche. Quella che venne conosciuta come la seconda finalità dell'associazione mafiosa, così come definita dall'articolo 416 *bis* del codice penale, rappresentava un monopolio di fatto che ampliando i margini di operatività del gruppo criminale produceva un danno assolutamente inaccettabile poiché tutto si verificava grazie all'impiego sistematico della violenza della intimidazione e della sopraffazione.

Stessa lotta, contesto diverso. Quando nel 1952 La Torre venne eletto a Sala d'Ercole continuò a monitorare le dinamiche mafiose anche quando si manifestavano attraverso accordi corruttivi-collusivi.

Ricostruire la sua attività in seno al Consiglio Comunale è difficile in quanto i suoi interventi, soprattutto quelli effettuati durante la prima legislatura, non vennero trascritti e quindi non sono presenti negli archivi del Comune[3]. Ma lo stesso La Torre, si soffermò sulle questioni trattate in Consiglio, ripubblicandole a più riprese sui giornali locali.

Appuntò ogni sua considerazione rispetto alla gestione della "cosa pubblica" in una amministrazione guidata da un sindaco come Salvo Lima e un assessore ai lavori pubbli-

3 Sul Portale del Centro Studi Pio La Torre è possibile reperire una raccolta di appunti personali riguardante l'attività di Pio La Torre in Consiglio Comunale (https://archiviopiolatorre.camera.it/attivita-politica/interventi-di-pio-la-torre-al-consiglio-comunale-di-palermo).

ci dal nome Vito Ciancimino.

Nelle elezioni del 1972 viene eletto alla Camera dei Deputati ed entra nella Commissione antimafia. Lavora con il magistrato Cesare Terranova alla Relazione di minoranza mettendo a frutto la sua conoscenza dei fatti e del contesto politico-sociale in cui erano maturati e capitalizzando la sua lotta in qualità di dirigente sindacale, amministratore locale e politico, contro corruzioni e clientelismo.

In quella Relazione di minoranza ritroviamo il disegno del quadro economico e politico connesso alla vicenda della politica siciliana che imbarcò le forze ex liberali e monarchico-qualunquiste legate ai boss mafiosi e si schierò dalla parte dei monopoli contro lo sviluppo autonomo dell'industria siciliana, impedendo così la crescita di una borghesia imprenditoriale locale. Nei panni di consigliere comunale denunciò l'espansione territoriale della mafia che aveva altresì ampliato i settori di attività tradizionali, divenendo una potenza finanziaria in grado di intrecciare attività tradizionali, come le estorsioni, alla speculazione edilizia, i traffici di tabacchi e di droga, alimentando così le connivenze fra potere mafioso, amministratori locali, funzionari pubblici e uomini politici.

Non solo controllo dell'attività economica, quindi, bensì anche l'intento di condizionare concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Pio La Torre comprese anche questo ulteriore interesse delle consorterie.

In un dossier pubblicato nel settembre del 1954 l'allora consigliere comunale scrisse sulla *Corruzione e disordine amministrativo al Comune di Palermo*, una documentata denuncia sulla dilagante corruzione nell'amministrazione del capoluogo siciliano[4].

Anni più tardi, nella più volte citata Relazione di minoranza, La Torre, memore di quanto aveva potuto osservare nel suo impegno da amministratore locale, denunciò come le cosche mafiose fossero portatrici della forza elettorale di certi partiti. Pur consapevole dei cambiamenti intervenuti nel modo di essere della mafia, ribadì la caratteristica originaria della incessante ricerca del collegamento con il potere politico.

Il tutto venne confermato dalle indagini della Commissione antimafia che rilevarono come i quarantadue stand dei mercati all'ingrosso di Palermo fossero stati assegnati a personaggi mafiosi o legati alla mafia e strettamente alle dipendenze del sindaco e dell'amministrazione comunale. Lo stesso Lima, in un'intervista rilasciata al settimanale *Oggi* nel febbraio del 1981 ammise candidamente la presenza di una protezione mafiosa nei mercati generali di Palermo, giustificata dalla volontà di regolare la concorrenza.

Tutti elementi di contesto che lo portarono a dichiarare nella Relazione: «Si cerca di dare veste di apparente modernità alla gestione dei vari enti. Ma, nella sostanza, il sistema di potere resta clientelare e mafioso». Da legislatore intuì la necessità di prevedere la punizione per la sistematica strumentalizzazione di atti amministrativi inficiati da vizi di merito e di legittimità, finalizzata a vantaggio del gruppo mafioso.

---

4 Si tratta di un dossier di quattro articoli pubblicato tra il 16 settembre e il 19 settembre del 1954 su *L'Unità della Sicilia*.

Il 26 febbraio del 1980 alla Camera dei Deputati si svolse per la prima volta un dibattito sul tema della mafia e sulle conclusioni alle quali era giunta la Commissione Antimafia quattro anni prima. La Torre fu primo firmatario di una mozione, che impegnò il Governo «a realizzare una più razionale e funzionale organizzazione dei servizi chiamati a prevenire e reprimere le attività criminali della mafia; ad adottare le misure opportune atte a impedire le connivenze, le debolezze e la inefficienza all'interno dei poteri pubblici nei confronti delle attività mafiose; a potenziare gli uffici giudiziari e di polizia, ove la presenza della mafia è più rilevante, creando nuclei regionali interforze di polizia giudiziaria, dotati di personale specializzato e coordinati a livello nazionale, anche al fine della raccolta e dello scambio delle informazioni, da un centro alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno»[5].

La richiesta veniva dopo un'attenta analisi dell'inasprimento delle manifestazioni delittuose della mafia, in Sicilia e in Calabria e dei collegamenti internazionali della criminalità organizzata. Nella mozione si rileva come «la gravità del fenomeno è in diretta correlazione con le caratteristiche da ultimo assunte dalla criminalità mafiosa, che mettono in evidenza l'intensificazione dei metodi di sopraffazione, la diffusione di sistemi di taglieggiamento ed estorsione che colpiscono commercianti, imprenditori, cittadini comunque titolari di attività economiche o di beni, l'allargamento delle aree di sfruttamento e una notevole espansione dei sequestri di persona e dei traffici illeciti, tra i quali in particolare quello degli stupefacenti. Tutto ciò è reso possibile da un rinnovato intreccio di rapporti con il potere politico e dall'esistenza di oscuri legami con personaggi del mondo economico e finanziario, come è dimostrato dalla vicenda Sindona, che rendono inefficace l'azione degli organi dello Stato a tutela delle attività e delle libertà dei cittadini»[6]. Riaffermando «l'esigenza che siano attuate le proposte conclusive formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e in particolare quelle che riguardano l'industrializzazione e lo sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno, la moralizzazione del settore del credito, degli appalti, dei mercati all'ingrosso, delle esattorie e delle agevolazioni e degli incentivi finanziari, anche attraverso nuove normative che rendano più trasparente l'attività della pubblica amministrazione»[7].

In coerenza con le direttive segnalate dalla Commissione antimafia, la proposta del Partito Comunista verteva sulla istituzione di «un organismo parlamentare di vigilanza sulle manifestazioni criminali mafiose e sulla capacità di risposta dei pubblici poteri, rafforzando gli uffici giudiziari e di polizia delle aree più colpite dal fenomeno mafioso, riformando il sistema delle misure di prevenzione secondo criteri che introdu-

5 Mozione n. 1-00026, Pio La Torre e altri (Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1908, p.10153).

6 Mozione n. 1-00026, Pio La Torre e altri (Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1980, p.10154).

7 Mozione n. 1-00026, Pio La Torre e altri (Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1980, p.10154).

cano forme di controllo sugli illeciti arricchimenti, escludendo l'operatività del segreto bancario; sull'eliminazione dell'istituto della diffida, «che spesso ha avuto conseguenze inutilmente vessatorie e si è comunque rivelato inefficace sul piano della prevenzione», assicurando «l'obbligo del soggiorno in località lontane dalle grandi aree metropolitane e tali da facilitare il controllo degli organi polizia»[8].

Per la prima volta venne proposto di adottare provvedimenti di natura patrimoniale, quali la cauzione di buona condotta, l'ipoteca legale o il sequestro dei beni, con la confisca della cauzione o dei beni medesimi qualora fossero violati gli obblighi imposti dal tribunale, nel corso del procedimento di prevenzione o con il decreto che dispone la sorveglianza speciale. Fu lo stesso La Torre a illustrare la necessità di attuare nuovi provvedimenti contro la criminalità mafiosa, resisi necessari a causa della sempre più pervasiva presenza della mafia all'interno del mercato economico della Sicilia, oltre alla sostanziale non applicazione delle misure proposte dalla Commissione parlamentare antimafia del 1976.

«La verità – dice Pio La Torre nell'illustrare la sua mozione nella seduta della Camera dei Deputati del 6 marzo del 1980 – è che la mafia ha ripreso fiato ed è diventata via via più tracotante negli anni successivi allo scioglimento della Commissione parlamentare di inchiesta, quando col passare del tempo, si è visto che non veniva prestata nessuna seria attenzione alle proposte conclusive della Commissione stessa, che pure erano state votate quasi all'unanimità, con l'esclusione dei rappresentanti del Movimento sociale italiano»[9].

Da qui la necessità di potenziare la lotta contro la mafia attraverso una nuova legge.

Il 31 marzo 1980 Pio La Torre presenta come primo firmatario la proposta di legge n. 1581, denominata "Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo".

La proposta costituisce una vera e propria innovazione nell'ordinamento giuridico italiano: vengono infatti introdotti il reato di associazione mafiosa (articolo 416 *bis* del codice penale) e il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 *bis*).

Si trattò di un vero capolavoro che non introdusse *ex novo* una definizione giuridica, ma elaborò sapientemente tutta la giurisprudenza dal 1965 al 1974 riferita all'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante il titolo "Disposizioni contro la mafia", che introdusse la categoria criminologica della associazione mafiosa, sia pure senza alcun tentativo di definirla.

Solo l'esperienza di Pio La Torre, la sua sensibilità e la sua sagacia poterono produrre un risultato di assoluta originalità che, partendo da un concetto metagiuridico (il concetto di mafia), poté giungere alla formulazione di una categoria giuridica, basandosi

8 Mozione n. 1-00026, Pio La Torre e altri (Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1980, p.10154).

9 Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 6 marzo 1980, p.10902.

anche sui tentativi di elaborazione di un modello messo in atto dagli interpreti della legge n. 575 del 1965.

Nella relazione alla proposta di legge emerge con chiarezza la consapevolezza della inadeguatezza della fattispecie di associazione criminale regolamentata dall'art. 416 del codice penale, per contrastare efficacemente la minaccia mafiosa. Nitida l'esigenza di introdurre «misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico-politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa».

Francesco Martorelli, relatore per la IV Commissione ebbe a precisare: «L'ottica deve essere quella di colpire i patrimoni ingiustificati, di colpire i redditi di cui si ignora la fonte. Già nel giudizio di prevenzione il procuratore della Repubblica deve fare indagini sul patrimonio della persona denunciata. [...] L'esercizio dell'azione penale per reati finanziari, in direzione di queste persone, sottoposte appunto agli obblighi di prevenzione, deve essere un fatto obbligatorio superando la pregiudiziale amministrativa. Un perseguimento sotto il profilo dei reati finanziari, ci sembra una misura tra le più opportune»[10].

E ancora il deputato Aldo Rizzo: «Ritengo che si debba colpire la mafia per quello che è e per lo scopo che si prefigge. E noi sappiamo quale sia questo scopo: trarre vantaggi e benefici valendosi della forza del vincolo mafioso. [...] E, proprio perché il fine ultimo della mafia è quello dell'arricchimento, bisogna colpire i mafiosi nel patrimonio: ecco perché riteniamo che a carico del mafioso si debba procedere ad accertamenti di carattere patrimoniale, che devono servire non soltanto per eventualmente procedere per i reati di carattere finanziario da questi commessi ma anche per servirsene in sede di procedimento di prevenzione»[11].

Un dibattito ricco di interventi, molti dei quali in perfetta armonia con la proposta di legge e con il convincimento sostenuto caparbiamente da La Torre, secondo il quale l'organizzazione mafiosa aveva grande interesse a infiltrarsi nel tessuto economico del Paese, sia per accedere alle risorse pubbliche sia per attuare una più sofisticata strategia di controllo del territorio attraverso la tessitura di una fitta trama di relazioni con i più vari ambienti economici, finanziari, politici e istituzionali.

Dal latifondo al porto, dai cantieri edili alle sale comunali, La Torre poté constatare come i patrimoni frutto dell'economia condizionata dalla mafia, determinassero forme di inquinamento socio-economico, alterando i meccanismi di funzionamento di un sistema concorrenziale. Proprio l'intensificazione del processo di controllo dell'economia e di accumulazione di capitale da parte delle mafie lo convinse a proporre l'introduzione di strumenti di aggressione patrimoniale specificatamente volti a contrastare l'allocazione delle risorse illecite, le molteplici forme di riciclaggio e l'espandersi della potenza economica dell'associazione criminale.

---

10 Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1980, p.10169.

11 Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 26 febbraio 1980, p.10201.

Nelle pagine della relazione contenente la proposta di legge è avvertibile la consapevolezza che l'inquinamento del mercato causato dall'infiltrazione mafiosa comportasse un serio e grave pericolo per la tenuta degli equilibri economici e finanziari, oltre al convincimento che la privazione del patrimonio mafioso rappresentasse uno strumento di contrasto delle organizzazioni mafiose, forse più della stessa detenzione degli affiliati facilmente sostituiti da un esercito di accoliti facilmente reclutabili nelle fila dell'organizzazione.

Il Parlamento stava confezionando l'arma più potente finalizzata a scardinare le associazioni mafiose offrendo uno strumento innovativo che le potesse tipicizzare nella loro caratteristica di prescindere da un programma criminoso, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale che raggiungeva i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza, negli elementi tipici che erano prefigurati del codice penale. Ma non solo. Per rendere efficace e duratura quella battaglia e per poter vincere la guerra si comprese la assoluta necessità di disarticolare le organizzazioni criminali; evitare il rafforzamento del potere economico, minare il mantenimento delle strutture logistiche, limitare gli approvvigionamenti di armi e stupefacenti e i traffici illeciti; ma soprattutto arginare l'infiltrazione nell'economia legale. Tutto era possibile solo sottraendo alla mafia la sua grande disponibilità economica.

La mafia lo comprese e intervenne il 30 aprile 1982 mettendo fine a una vita dedicata alla lotta per i diritti. Ma quella vita aleggia nei nostri codici. Nelle aule di giustizia. Tra i banchi delle Università.

Il 10 agosto 1982 Giorgio Bocca in un'intervista al prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, inviato a Palermo all'indomani dell'uccisione di Pio La Torre, pose la seguente domanda: «Generale, mi sbaglio o lei ha un'idea piuttosto estesa dei mandanti morali e dei complici indiretti? No, non si arrabbi, mi dica piuttosto perché fu ucciso il comunista Pio La Torre».

La risposta di dalla Chiesa fu emblematica: «Per tutta la sua vita. Ma, decisiva, per la sua proposta di legge di mettere accanto alla "associazione a delinquere" la "associazione mafiosa"»[12].

12 Carlo Alberto dalla Chiesa, *In nome del popolo italiano,* Autobiografia a cura di Nando dalla Chiesa, Rizzoli, Milano 1997, p. 361.

Giovanbattista Tona*

Dalla proposta di legge La Torre alla legge Rognoni-La Torre fino al codice antimafia: piccoli passi e fughe in avanti nel lungo cammino del contrasto all'accumulazione dei patrimoni illegali

Nel sistema della creazione legislativa, o della "legalità", tra la politica e il giudice c'è di mezzo la legge. Anche qui il diritto è un prodotto, depurato e per così dire cristallizzato, della politica; ma questo processo si svolge in due tempi: la prima fase è legislativa, poi viene quella giudiziaria. Le forze politiche sfociano tutte quante, come un torrente impetuoso che preme sulla ruota di un mulino, sugli ingranaggi degli organi legislativi; è nel Parlamento che l'urto della politica si acquieta in leggi. Il legislatore, in questo suo lavoro di trasformazione della politica in diritto, non prende in considerazione il caso singolo, la lite già sorta o già preannunciata, il conflitto interindividuale in atto: si mette su un piano più alto di quello degli episodi individuali, apprezza a distanza gli interessi collettivi, segue dall'alto, come in un panorama, la direzione e il moto progressivo delle correnti sociali.

E, traendo da questa diagnosi sociale, fatta non sul caso individuale ma sui grandi numeri, la previsione che nell'avvenire certi comportamenti tipici possono dar luogo a certi conflitti tra i consociati, stabilisce in anticipo, in maniera generale ed ipotetica, ciò che dovrà valere come giusto per tutti i casi che avranno in concreto i caratteri di quel tipo astrattamente considerato.

(Piero Calamandrei, *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico,* Padova, 1954, pp. 54-55)

Fu la pressione degli eventi delittuosi di quegli anni o "l'urto della politica che si acquieta" a produrre la legge n. 646 del 1982? Suggellate nella memoria collettiva dai nomi di Pio La Torre e di Virginio Rognoni, due esponenti autorevoli di due culture istituzionali, prima ancora (o oltre che) politiche, primi firmatari ciascuno di un diverso disegno di legge, l'uno dell'opposizione l'altro del Governo, le "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale" sono emerse dal crogiolo in cui si fusero quelle due proposte, di provenienza opposta e di intenti comuni, spinte verso una sintesi, a prezzo del sangue dello stesso La Torre e dello sgomento creato dall'uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, creando la prima piattaforma normativa dalla quale si sarebbe mossa nel tempo l'evoluzione della legislazione in materia di criminalità

* Consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta.

organizzata.

Un *corpus* nel tempo integrato e ampliato con interventi talvolta più raffinati talaltra più approssimativi, talvolta meditati talaltra estemporanei, in alcune occasioni più declamatori che efficaci ma in tante altre effettivamente utili e incisivi, non sempre coordinati tra loro e con il resto del sistema normativo, assai spesso oggetto di dibattito anche giurisprudenziale per la tensione che potevano creare con le garanzie per gli imputati, ma solo di rado caduti sotto la scure della dichiarazione di illegittimità costituzionale, perché assai frequentemente modellati dalla prassi applicativa alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di contrasto alla criminalità e le istanze di tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Ritenere la legge n. 646 del 1982 frutto solo dell'emergenza non rende giustizia al lavorio intellettuale e politico che l'ha preceduta e che ha consentito che, all'indomani di fatti gravissimi dai quali poteva scaturire un'iniziativa tecnicamente poco meditata, si è giunti all'approvazione di un testo capace di resistere nel tempo e orientare la legislazione successiva.

Quando l'11 settembre del 1982 le commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, riunite in seduta deliberante, si apprestavano ad approvare in via definitiva la legge Rognoni-La Torre aleggiavano ancora le perplessità e le resistenze che avevano frenato le iniziative parlamentari intraprese nel recente passato dai gruppi parlamentari e dal Governo per disciplinare strumenti più penetranti e moderni per colpire le mafie. Ma vi era la consapevolezza, sintetizzata nelle frasi del senatore Learco Saporito, relatore del disegno di legge, che esaminarlo e approvarlo, quella stessa mattina in cui tutta la stampa esigeva fosse approvato, sarebbe stata una risposta corale, unificante, di tutte le forze politiche all'eversione mafiosa.

Anche chi, come il senatore Claudio Vitalone, dichiarò di votare con meno entusiasmo di altri colleghi quel testo, disse che lo avrebbe fatto comunque con convinzione, aggiungendo che l'urgenza di reagire all'"insulto delittuoso di Palermo" (l'assassinio del generale Dalla Chiesa avvenuto appena otto giorni prima) non permetteva quella riflessione che pur gli sarebbe apparsa necessaria per evitare "alcune imperfezioni, diverse improprietà, talune trascuratezze" di "un buon disegno di legge, ma perfettibile".

Eppure in quello stesso intervento si sottolineava che il Parlamento aveva avuto a disposizione materiali, argomenti, strumenti e tempo per intervenire, per meditare e per affinare le tanto discusse misure di prevenzione, che dovevano limitare le libertà senza l'accertamento specifico di una condotta di reato ma in base ad un giudizio di pericolosità.

Veniva in particolare ricordato che la Commissione antimafia aveva proposto di elaborare un testo unico delle misure di prevenzione per avere una legislazione moderna di settore e prevenire disorientamenti interpretativi. La relazione della Commissione antimafia era stata approvata il 15 gennaio 1976, erano passati più di sei anni e qualcosa di analogo a quanto in essa auspicato vedrà la luce solo con il decreto legislativo del 6

settembre 2011, n. 159, meglio noto come codice antimafia.

Il disegno di legge presentato da Pio La Torre il 31 marzo 1980 faceva tesoro di quanto era emerso nel lungo lavoro della Commissione antimafia e quanto era stato scritto nella parte relativa alle proposte della relazione finale, che pure il Gruppo comunista con riguardo ad altre parti non aveva condiviso depositando una relazione di minoranza.

L'inerzia del Parlamento era stata sottolineata dalla presentazione verso la fine del 1979 di alcune mozioni e interpellanze, una delle quali con primo firmatario proprio La Torre, che in quell'occasione già preannunciava l'iniziativa legislativa del suo gruppo.

Nonostante non riuscissero a prendere delle decisioni, le Camere mostravano di saper discutere del fenomeno mafioso con una notevole capacità di analisi, mettendo a frutto le esperienze politiche sul territorio e gli esiti di inchieste parlamentari ampie, accurate e scrupolose.

Le elaborazioni tecnico giuridiche sfociate nel primo disegno di legge del 31 marzo 1980 riuscivano a dare consistenza agli strumenti di repressione e di prevenzione del crimine organizzato, cogliendo i tratti qualificanti nel flusso di continuità ed innovazione di cui il camaleonte mafioso è sempre capace.

Già facendo seguito a un primo impulso della Commissione antimafia giunta a delle prime conclusioni provvisorie, su proposta del Governo, il Parlamento aveva approvato la legge 31 maggio 1965, n. 575, che introduceva nell'ordinamento la figura degli "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose" e prevedeva l'applicazione delle misure di prevenzione a carico di costoro con eventuali conseguenze economiche derivanti da misure amministrative, come il divieto di rilascio di licenze e concessioni o la loro decadenza, o ancora la cancellazione da albi per l'esercizio di determinate attività.

Rimaneva inevasa la questione di come definire l'associazione mafiosa e l'appartenenza ad essa.

Leonardo Sciascia in un suo saggio del 1957 aveva scritto, per replicare a chi vedeva nella mafia "un'atmosfera", che "il fenomeno non è poi così sfuggente e indefinibile come a prima vista appare", perché "spara e per di più spara in determinate direzioni".

Ma la traccia della direzione degli spari cominciava a essere insufficiente dopo i primi anni di applicazione della legge del 1965.

Sentito dalla Commissione antimafia il 28 marzo 1969, Gaetano Costa, all'epoca procuratore di Caltanissetta e destinato poi a essere una delle più importanti vittime della mafia quando, procuratore di Palermo, fu ucciso impunemente il 6 agosto 1980), spiegava che "se per mafia intendiamo soprattutto sopraffazione – sopraffazione in spregio alla giustizia e alla legalità – se per delitti di mafia intendiamo quelli la cui componente principale è la violenza psichica, sia implicita sia aperta; se, ripeto, noi intendiamo per mafia tutto questo, debbo dire che ci sono dei sintomi preoccupanti che questo si stia verificando proprio nel campo della pubblica amministrazione". E illustrava una serie di episodi di favoritismi e sopraffazione che potevano essere espressione di ben altri

condizionamenti e interessi. Spiegando che contro quelli che oggi chiamiamo colletti bianchi non si poteva agire con gli strumenti della prevenzione, pensati per gli oziosi che frequentano bettole. "È come continuare a scavare col piccone dopo che si è arrivati alla roccia".

D'altro canto i rischi di una definizione della mafia e del mafioso erano stati ventilati alla Commissione dall'allora presidente del tribunale di Palermo, Angelo Piraino Leto, che temeva un inevitabile restringimento, tale da rendere più difficile l'applicazione delle misure di prevenzione e il perseguimento delle finalità alle quali la legge del 1965 era informata.

Le strette maglie della tipizzazione potevano essere, in effetti, un grande vantaggio per le capacità di adattamento, trasformazione e mimetizzazione della mafia.

La soluzione definitoria proposta nel disegno di legge di Pio La Torre riesce nell'impresa incoraggiata da Sciascia di individuare l'essenza di un fenomeno apparentemente sfuggente e indefinibile. E l'essenza è quel metodo dove il favoritismo trascolora nella sopraffazione, strutturandosi in precisi, per quanto segreti, organigrammi. Sciascia, da deputato, nel dibattito alla Camera del 6 marzo 1980 dirà della necessità di cambiare i punti di osservazione nella decodifica del fenomeno con il suo stile ficcante e spiazzante: «la maggioranza degli intervenuti sembra convenire con la tesi – vecchia tesi – secondo la quale la mafia insorge nel vuoto dello Stato; e invece insorge nel pieno dello Stato. [...] La mafia [...] è la sola possibile rivoluzione borghese che poteva avere la Sicilia. Allora prendiamo atto che questa rivoluzione è stata fatta e questa borghesia è al potere»1.

Il confine tra l'intuizione profonda e l'elaborazione raffinata dell'esperienza è difficile da individuare.

La scelta di prevedere nel reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale le molteplici finalità dell'associazione, anche quelle astrattamente lecite non consistenti nella commissione di delitti ma volte ad acquisire ricchezza e condizionare i pubblici poteri, è il frutto della consapevolezza delle caratteristiche di un fenomeno criminale, che non si può fronteggiare senza tenere conto del ruolo che i patrimoni assumono non solo come frutto dell'attività illecita ma anche come strumento di essa.

È per questo che nella formulazione della fattispecie di associazione mafiosa si vollero porre le basi perché l'indagine e la sanzione per l'adesione a una cosca si accompagnasse all'indagine e alla sanzione per l'arricchimento che ne era derivato.

Con un ultimo comma dell'articolo 416 bis si introduce l'ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che sono stati strumento o provento dell'associazione. Non solo una pistola può servire a una cosca per imporre il suo volere a una vittima; anche un'impresa può essere un'arma per condizionare un segmento di mercato o un servizio pubblico.

Tale intuizione di allora la spiega ancora meglio oggi la Corte di Cassazione, scrivendo nella sentenza n. 10983 del 27 settembre 2019 che un'impresa mafiosa in quanto

1 Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 6 marzo 1980, p.10915.

costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, deve considerarsi un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa. E così risulta pure "irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale inquinata in radice, dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa. L'impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita (disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazione esercitata sul territorio)".

A fronte di una regola generale che, all'epoca, per l'adozione di un provvedimento di confisca penale richiedeva la prova che il bene astrattamente lecito potesse essere utilizzato di nuovo dallo stesso soggetto per commettere altri reati, la disposizione che prevedeva l'obbligo per il giudice di disporre la confisca con la sola prova della relazione tra il bene del condannato e l'attività associativa dava veste giuridica alla necessità di bonificare le comunità dalle ricchezze tossiche.

E al contempo metteva al centro del lavoro dei magistrati la ricerca dei flussi di denaro e la necessità di orientare i processi verso i patrimoni e non solo verso le persone; intercambiabili erano spesso le persone nelle compagini delle associazioni criminali, ma irrinunciabili per esse erano le ricchezze che davano potere, forza di intimidazione e strumenti di corruzione.

Dirà Giovanni Falcone in un convegno a Brindisi nel maggio del 1983 che "non è possibile, ad esempio, orientare le indagini su un omicidio commesso nell'ambito di una rivalità tra cosche se, prima, non vengono individuati i traffici illeciti oggetto di contrasto, le organizzazioni coinvolte, i rapporti tra i vari membri di gruppi e fra ciascuno di essi e la vittima". E in questa visione "i reati primari" di organizzazioni criminali che perseguono il fine dell'arricchimento veloce, e se del caso con il mezzo della violenza, richiedono verifiche patrimoniali e accertamenti bancari, oltre che le consuete tradizionali indagini.

L'impostazione innovativa del primo disegno di legge La Torre sta proprio qui: non accertare l'associazione per cercare il patrimonio, ma guardare ai patrimoni per capire l'associazione.

E così la definizione normativa della fattispecie penale dovrà descrivere la forma societaria, ma il concreto oggetto sociale di ciascuna articolazione mafiosa la darà l'indagine patrimoniale.

Lo spirito, non sempre compreso, di quel testo di legge non era quello di dare strumenti allo Stato per colpire i mafiosi quando con i processi penali non si riusciva a condannarli per i reati che erano stati loro contestati, ma quello di apprestare procedimenti di indagine che potessero offrire elementi per accertare fatti che gli ordinari strumenti della cognizione penale non riuscivano a focalizzare.

L'indagine nel procedimento di prevenzione che consentiva verifiche sui flussi di

denaro sino ad allora condizionati dalle regole per gli accertamenti tributari costituisce il paradigma attorno al quale sarà costruito anche il disegno di legge presentato successivamente dal Ministro degli interni Virginio Rognoni il 20 novembre 1981, quest'ultimo concentrato in via pressoché esclusiva sulle misure di prevenzione patrimoniale.

Il cuore dell'accertamento diventa la "sperequazione" (o come si dirà nei testi definitivi, la "sproporzione") tra la ricchezza disponibile e i redditi leciti dei soggetti gravati da indizi di appartenere a sodalizi mafiosi.

Gli uffici requirenti o il Tribunale che procedeva d'ufficio alle indagini patrimoniali, erano chiamati a individuare i beni nella disponibilità dell'indiziato mafioso il cui acquisto non era giustificato dalle sue risorse finanziarie lecite, ma successivamente all'indiziato veniva data la possibilità di dimostrare l'origine "pulita" del suo arricchimento.

Il piccone non continuava a colpire inutilmente la roccia ma scavava ai fianchi di essa per verificare se poteva essere estratta dal territorio dove si era prepotentemente insediata senza lasciare spazio vitale agli altri.

Il modello della sproporzione/omessa giustificazione degli arricchimenti via via si sposterà dall'ambito degli indizi a quello della prova, dall'accertamento della pericolosità a quello delle singole condotte di reato dei tipici illeciti-fine dell'associazione mafiosa, dal giudizio di prevenzione a quello penale.

Dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, così come era avvenuto dopo l'agguato a Dalla Chiesa, la reazione dello Stato fu affidata a un intervento legislativo urgente con il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dopo la strage di via D'Amelio nella legge 7 agosto 1992, n. 356. Con interventi successivi, mentre continuavano gli attentati di "cosa nostra" allo Stato, saranno inserite disposizioni che puniscono l'interposizione fittizia, la condotta dei soggetti che simulano la titolarità di beni in realtà appartenenti ad altri che vogliono sottrarli ai sequestri e alla confisca secondo le regole del processo penale o del procedimento di prevenzione e consentono così un trasferimento fraudolento di valori.

È in particolare l'articolo 12 *quinquies*, introdotto dal decreto legge n. 369 del 1993, che ha previsto questa condotta, ma esso conteneva anche un'altra disposizione, caduta sotto la scure della Corte Costituzionale, con la quale si puniva la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta, ove di tale disponibilità non venisse giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui confronti "pendesse procedimento penale" per determinati reati o fosse in corso di applicazione una misura di prevenzione personale o si procedesse per l'applicazione di questa.

Il giudice delle leggi ritenne, con la cristallina sentenza n. 48 del 9 febbraio 1994, redatta da Giuliano Vassalli, che, mentre non poteva considerarsi in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di prevenzione, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività, lo stesso non poteva dirsi quando una situazione analoga diventava un reato da contestarsi a una persona che

in quanto solo indiziata doveva considerarsi assistita dalla presunzione di innocenza.

Rimeditando gli insegnamenti che derivavano dalla legge Rognoni-La Torre e confrontandoli con quelli della Corte Costituzionale, il legislatore allora trovò una soluzione tecnica più conforme ai principi costituzionali. Con il decreto legge 20 giugno 1994, n. 339, venne nuovamente disciplinata la materia della confisca di valori ingiustificati e in quell'originario decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che oramai costituiva un testo normativo di riferimento per la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata dopo le stragi di Palermo, venne introdotto l'articolo 12 sexies, che ha previsto "ipotesi particolari di confisca".

Il paradigma di riferimento è sempre la sproporzione ingiustificata di ricchezza ma stavolta è ancorato all'accertamento con sentenza di condanna della responsabilità penale per uno dei reati indicati in un elenco via via incrementato, e tutti comunque ritenuti correlati alle attività illecite della criminalità organizzata.

In caso di condanna o anche solo di patteggiamento per uno di questi reati il giudice deve sempre disporre "la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini elle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".

L'accertamento di una condotta che fa conseguire proventi illeciti giustifica la verifica sulla provenienza degli altri beni nella disponibilità del condannato e, se tale provenienza rimane incerta o non correlabile a redditi leciti, questi beni devono essere incamerati dallo Stato.

La prassi giurisprudenziale l'ha definita "confisca allargata" proprio perché può potenzialmente estendersi a tutto il patrimonio del condannato e colpire quindi quei cespiti che non hanno una diretta derivazione dalla condotta illecita accertata. E come ha spiegato, ad esempio, la Cassazione con la sentenza n. 3854 del 3 febbraio 2022, "a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cosiddetti reati spia, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata".

La sproporzione insieme alla condotta delittuosa creano una presunzione di origine illecita del bene, presunzione che può essere vinta dall'interessato, dimostrandone l'origine "sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato" (così si esprime la Cassazione nella sentenza n. 51331 del 12 novembre 2018).

È ciò che in parallelo accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, dove

altro presupposto, oltre alla sproporzione, è l'accertata pericolosità sociale nel periodo in cui il bene è stato acquistato. Anche se presupposto per la confisca di prevenzione è in alternativa all'accertata sproporzione anche la sussistenza di concreti elementi che facciano ritenere i beni frutto di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti.

L'eredità dell'elaborazione delle analisi e delle intuizioni condensate nella legge Rognoni-La Torre si misura se si guarda a come i cardini di quella disciplina sono diventati cardini del sistema penale italiano e non solo.

L'articolo 416 bis già originariamente collocato nel codice penale è oramai un avamposto nel contrasto alla criminalità, spesso ritoccato ma solo per estenderne la possibilità di applicazione ad altre "mafie". Nata dall'esperienza della mafia siciliana, in una fase in cui essa mostrava la sua capacità di evolvere dalle sue forme tradizionali verso modi di agire e traffici nuovi per proiettarsi nella modernità, la definizione dell'associazione mafiosa ha mostrato una versatilità sorprendente cogliendo gli elementi essenziali di tutte le organizzazioni criminali di ogni territorio e diventando parametro anche per i testi normativi sovranazionali in materia di criminalità organizzata.

Le misure di prevenzione patrimoniali sono state oggetto di una vera e propria codificazione. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meglio noto come codice antimafia, ha strutturato una disciplina organica del procedimento di prevenzione e in particolare delle disposizioni inerenti al contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, partendo dal testo della legge Rognoni-La Torre (in alcune parti letteralmente trascritto negli articoli del codice antimafia) e poi riportando a un quadro coerente e unitario le diverse disposizioni legislative che si erano nel tempo stratificate sulla materia, e in special modo quelle relative alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati.

La confisca allargata ha trovato posto nel codice penale come istituto di parte generale. Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che nell'ambito di un progetto complessivo di riforma si proponeva il compito di sfoltire la legislazione speciale e inserire nel codice penale le norme più rilevanti, ha collocato le ipotesi di confisca particolare, disciplinate nell'articolo 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in un nuovo articolo 240 bis, che segue l'articolo 240 del codice penale, quello che ne enuncia i principi generali in materia di confisca e così ne ha consacrato la funzione sistematica.

Inutile ulteriormente sottolineare come tutti questi interventi normativi hanno portato con loro un sempre maggiore affinamento degli strumenti investigativi e processuali riguardanti le indagini patrimoniali, consentendo l'elaborazione di tecniche e prassi sempre più innovative e sempre più rispondenti alle trasformazioni dei metodi criminali e delle loro forme di condizionamento delle economie.

«I soggetti vanno selezionati e dobbiamo concentrare la nostra attenzione sugli individui veramente pericolosi, guardando in alto e non in basso, per colpire con misure

adeguate e moderne, nel più pieno rispetto delle garanzie costituzionali»2.

Questo era il monito lanciato da Pio La Torre alla Camera dei deputati il 6 marzo 1980, mentre illustrava il suo progetto di legge, sottolineandolo come intendimento proprio di quella iniziativa legislativa e riconoscendo al ministro Rognoni di avere maturato la su stessa consapevolezza circa la pericolosità della mafia.

Il faticoso lavorio di applicazione e di adeguamento di quelle misure, pensate più di quarant'anni fa e conquistate con il sangue, deve continuare per non vanificarne lo spirito e per mantenerle sempre capaci di fronteggiare le vecchie e le nuove mafie.

> *Tutte le scorie della politica, tutto quello che la politica ha di immondo o di scottante, non arriva alla mano del giudice: egli trova sul suo banco queste piccole oreficerie di logica che sono le formulette delle leggi, ripulite e lustrate, e non sa quanto fango si è dovuto smuovere per trovare questo metallo e quanto fuoco ci è voluto per fonderlo nella caldaia.*
>
> *Questo è il sistema della legalità, il meccanismo perfetto costruito per i periodi felici della vita costituzionale.*
>
> (Piero Calamandrei, *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico,* Padova, 1954, p. 57)

2 Camera dei deputati, resoconti stenografici, seduta del 6 marzo 1980, p.10905.

Documentazione parlamentare

Camera dei deputati
Discussione su mozioni e interpellanze
concernenti il fenomeno della mafia

Seduta del 26 febbraio 1980

RESOCONTO STENOGRAFICO

114.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SCÀLFARO**

INDICE

PAG.

Missioni 10153

Disegni di legge:

(Assegnazione a Commissione in sede referente) 10224

(Trasmissione dal Senato) 10153

Proposte di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) 10224

Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio) 10224

Mozioni (Discussione) **e interpellanze** (Svolgimento) **concernenti il fenomeno della mafia:**

PRESIDENTE 10153, 10175, 10208, 10223

CASALINUOVO (*PSI*) 10217

FRANCHI (*MSI-DN*) 10169

MANNINO (*DC*) 10186

MARTORELLI (*PCI*) 10162, 10223

MELLINI (*PR*) 10190

RIZZO (*Misto-Indip. sinistra*) 10197

SALADINO (*PSI*) 10181

SANTAGATI (*MSI-DN*) 10203

SCIASCIA (*PR*) 10216

Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio e Giunta delle elezioni (Sostituzione di componenti) 10224

Ministro del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documenti) 10153

Ordine del giorno della seduta di domani 10224

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo 10227

La seduta comincia alle 11.

ROBALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 febbraio 1980.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cavaliere e Ruffini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 272. – « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 » (1429);

S. 342. – « Ratifica ed esecuzione dello accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975 » (1430);

S. 645. – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171 » (1431);

S. 646. – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI Spa » (1432).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 20 febbraio 1980, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 31 gennaio 1980, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Discussione delle mozioni e svolgimento delle interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti mozioni:

« La Camera,

dinanzi all'acuirsi delle manifestazioni delittuose della mafia che, partendo dalla Sicilia e dalla Calabria, hanno assunto ormai dimensioni nazionali con collega-

menti internazionali e riflessi particolarmente allarmanti per la sicurezza pubblica,

rileva:

che la gravità del fenomeno è in diretta correlazione con le caratteristiche da ultimo assunte dalla criminalità mafiosa, che mettono in evidenza l'intensificazione dei metodi di sopraffazione, la diffusione di sistemi di taglieggiamento ed estorsione che colpiscono commercianti, imprenditori, cittadini comunque titolari di attività economiche o di beni, l'allargamento delle aree di sfruttamento e una notevole espansione dei sequestri di persona e dei traffici illeciti, tra i quali in particolare quello degli stupefacenti. Tutto ciò è reso possibile da un rinnovato intreccio di rapporti con il potere politico e dall'esistenza di oscuri legami con personaggi del mondo economico e finanziario, come è dimostrato dalla vicenda Sindona, che rendono inefficace l'azione degli organi dello Stato a tutela delle attività e delle libertà dei cittadini. In questo quadro preoccupanti significati assume il ricorso sempre più frequente da parte della mafia all'assassinio, per eliminare coloro che, impegnati nella salvaguardia delle istituzioni democratiche, tentano di contrastarne lo strapotere e per seminare al contempo terrore nella popolazione;

che la nuova tracotante e sanguinaria esplosione della delinquenza mafiosa presenta oggi elementi di particolare pericolosità sociale anche in conseguenza delle convergenze obietive che la mafia ha realizzato con il terrorismo politico;

che la gravità della situazione impone che il Parlamento affronti con la massima urgenza il problema dei rimedi da apprestare, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e della nuova realtà emergente;

che nel quadro dei necessari interventi assume fondamentale rilievo la realizzazione di un'opera di risanamento e di rinnovamento della società e dello Stato – la cui crisi ha contribuito a rafforzare le organizzazioni mafiose – che si muova secondo precise direttive rivolte a risolvere i problemi del Mezzogiorno, primo fra tutti quello del lavoro e dell'occupazione, a garantire la efficienza e la correttezza delle strutture pubbliche ed a stroncare le infiltrazioni mafiose e le connivenze esistenti nell'ambito dei pubblici poteri, attraverso una decisa azione che, spezzando gli intrecci mafiosi con il potere politico e il sistema delle reti clientelari – da sempre abilmente sfruttati dalla mafia per realizzare le sue attività criminali –, possa restituire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche;

riafferma

l'esigenza che siano attuate le proposte conclusive formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e in particolare quelle che riguardano l'industrializzazione e lo sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno, la moralizzazione del settore del credito, degli appalti, dei mercati all'ingrosso, delle esattorie e delle agevolazioni e degli incentivi finanziari, anche attraverso nuove normative che rendano più trasparente la attività della pubblica amministrazione;

sottolinea

sul piano della prevenzione e della repressione della criminalità mafiosa il carattere prioritario di proposte di riforma che si muovano sulle linee già segnalate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, istituendo un organismo parlamentare di vigilanza sulle manifestazioni criminali mafiose e sulla capacità di risposta dei pubblici poteri, rafforzando gli uffici giudiziari e di polizia delle aree più colpite dal fenomeno mafioso, riformando il sistema delle misure di prevenzione secondo criteri che introducano forme di controllo sugli illeciti arricchimenti, escludendo l'operatività del segreto bancario, eliminino l'istituto della diffida, che spesso ha avuto conseguenze inutilmente vessatorie e si è comunque rivelato inefficace sul piano della prevenzione, assicurino lo obbligo del soggiorno in località lontane dalle grandi aree metropolitane e tali da facilitare il controllo degli organi di polizia.

« In particolare ritiene necessaria una riforma legislativa per la quale:

a) nel corso del procedimento di prevenzione o con il decreto che dispone la sorveglianza speciale vengano adottati provvedimenti di natura patrimoniale, quali la cauzione di buona condotta, l'ipoteca legale o il sequestro dei beni, con la confisca della cauzione o dei beni medesimi qualora siano violati gli obblighi imposti dal tribunale;

b) l'azione penale per i reati finanziari sia iniziata nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione senza che operi la pregiudiziale tributaria.

La Camera impegna il Governo

a realizzare una più razionale e funzionale organizzazione dei servizi chiamati a prevenire e reprimere le attività criminali della mafia; ad adottare le misure opportune atte ad impedire le connivenze, le debolezze e la inefficienza all'interno dei poteri pubblici nei confronti delle attività mafiose; a potenziare gli uffici giudiziari e di polizia ove la presenza della mafia è più rilevante, creando nuclei regionali interforze di polizia giudiziaria, dotati di personale specializzato e coordinati a livello nazionale – anche al fine della raccolta e dello scambio delle informazioni – da un centro alle dirette dipendenze del ministro dell'interno ».

(1-00026) « LA TORRE, OCCHETTO, AMBROGIO, ALINOVI, SPAGNOLI, RIZZO, MARTORELLI, VIGNOLA, AMARANTE, ARNONE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, GIUDICE, GUALANDI, MONTELEONE, PERNICE, PIERINO, POLITANO, RICCI, RINDONE, ROSSINO, SPATARO »;

« La Camera,

preso atto che tutta la storiografia della mafia è concorde sul fatto che questo fenomeno, a diversità della altre forme di delinquenza organizzata, è costantemente impegnato a catturare i favori del potere politico;

constatato come negli ultimi anni la mafia abbia fatto in Italia un netto salto di qualità, per cui è divenuta elemento portante del potere politico, tanto da penetrare essa stessa, e in prima persona, nei centri decisionali di tutti gli organismi sociali, non esclusi quelli "proletari", specie quando questi ultimi si fanno potere;

rilevato che gli accordi di vertice, i quali negli ultimi anni hanno caratterizzato in Sicilia la politica della cosiddetta "unità nazionale", vengono a negare l'accreditata tesi per cui il collegamento fra mafia e pubblici poteri avrebbe avuto luogo nella Sicilia occidentale solo perché in tale zona il "baronato" sarebbe stato alla base materiale del potere economico, sociale e politico;

considerato che i fatti dimostrano come la "mentalità baronale" venga fatta propria, e non solo in Sicilia, da tutti i partiti politici di potere qualunque siano le basi sociali che li compongono, tanto da diventare, pur essi, "baroni", talvolta feroci e tiranni, sostituendosi, in nome del popolo, alle vecchie classi proprietarie e nobiliari;

preso atto del fatto che la partitocrazia, clientelare e corruttrice, è stata ed è, non solo in Sicilia, veicolo di attività delinquenziali e, spesso, di morte e che i più drammatici episodi che hanno insanguinato l'isola sono riconducibili, in gran parte, alla feroce lotta partitocratica che al loro interno scuote i partiti politici, al punto che si sono visti uomini di Governo sostenere apertamente mafiosi di rispetto purché questi li appoggiassero nella loro ascesa al potere, il che fa dire e scrivere che vi sono ministri e sottosegretari diretti emissari della mafia;

considerato che oggi i "baroni", con i loro campieri, soprastanti e gabellotti, sono stati sostituiti, come classe di potere, dalle gerarchie partitiche e dai loro "signori";

che queste gerarchie sono capaci di distribuire, attraverso opere pubbliche, appalti, piani regolatori, piani pluriennali di attuazione, pareri di conformità e altro, ricchezza e, se del caso, morte ai riottosi e a coloro che, non essendo riusciti ad entrare nell'area delle concessioni e dei favori, si ribellano;

che tale gestione del potere è stata, ed è, il brodo di cottura della mafia che, nel disordine e nell'ingiustizia di uno Stato ormai sbriciolato e declassato, trova modo di apparire persino una sorta di giustizia riparatrice, al punto che non lo Stato ma la mafia trova obbedienza e rispetto nei cittadini messi allo sbaraglio dalla latitanza dei pubblici poteri;

che i nuovi "baroni" della politica e della partitocrazia possono disporre, per farsi eleggere, di cifre da capogiro, e che, per salire ai vertici della nuova distorta piramide sociale e politica, tutto è condizionato al fatto di poter contare nella partitocrazia, per gravare poi sull'intera società italiana, sino a tiranneggiarla;

che tali scalate sono caratterizzate dall'accaparramento di voti interni al partito, trasformandoli spesso in fonte di corruzione e di sangue, proprio per conseguire il possesso dell'apparato partitico;

constatato come tale stato di cose abbia portato ai vertici della vita pubblica nazionale, dove si prendono le decisioni interessanti la collettività, esponenti che sono emanazione diretta e indiretta della mafia, con tutte le conseguenze del caso e, prima fra tutte, che il fenomeno mafioso è venuto ad assumere dimensioni nazionali e internazionali, raffiguranti la mafia ormai come cardine di tutta la vita politica italiana;

conferma

la decisa volontà di ritenere la lotta alla mafia, per l'effetto devastante che essa ha, e non solo in Sicilia, su tutta la società italiana, e sui suoi fondamentali ed irrinunciabili princìpi, un dovere primario dello Stato, da attuarsi con tutti i mezzi possibili, anche di ordine straordinario, puntando, per prima cosa, alla moralizzazione del partito politico, della pubblica amministrazione e della vita politica in genere anche per l'emanazione di specifiche norme per dare attuazione al disposto costituzionale dell'articolo 49 circa il diritto del cittadino di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, dato che oggi la partitocrazia è retta e gestita con metodi tipicamente mafiosi, che non arretrano nememno dinanzi al crimine;

in particolare, tenendo conto di quanto è stato discusso dalla Commissione antimafia nella seduta antimeridiana del 13 novembre 1975:

di sanare con opportune riforme l'instabilità politica che, in Sicilia in modo particolare, sotto la forma di maggioranze spesso occasionali, è stata il veicolo di profonde infezioni mafiose del corpo sociale, con tutti i conseguenti fenomeni degenerativi del disordine amministrativo e della corruzione della pubblica amministrazione;

di accogliere, nell'intento di rafforzare l'esecutivo contro le crisi ricorrenti, la proposta che il presidente della giunta regionale, spesso esposto a manovre ricattatorie dentro e fuori il "Palazzo", possa scegliere gli assessori anche fra cittadini non deputati purché competenti; che i deputati regionali nominati assessori lascino il mandato di deputato regionale; che sia attuata una ristrutturazione, che punti al nodo del fenomeno mafioso, cioè la moralizzazione della vita pubblica.

« Premesso quanto sopra, e constatato che non è più possibile né tollerabile che nella lunga e sanguinosa vicenda della mafia siano chiamati a pagare solo coloro che stanno in basso, mentre i cervelli e i santuari veri continuano indisturbati il loro mestiere scalando i gradini più alti della vita pubblica, la Camera

impegna il Governo

a potenziare gli uffici giudiziari e di polizia con personale specializzato e coordinato, a livello nazionale, da un centro

analogo a quello istituito per combattere il terrorismo politico;

a rivedere l'istituto della diffida e del soggiorno obbligato;

ad adottare misure, anche di avvicendamento e di radiazione, nei confronti di coloro che, all'interno della struttura pubblica, dimostrino inefficienza o addirittura connivenza nei confronti delle attività mafiose;

ad operare, con personale specializzato, una indagine a tappeto sugli arricchimenti degli uomini politici, mettendo sotto controllo in particolare i patrimoni di quei personaggi, e loro congiunti, che dallo *status* di « nullatenenti », oggi, solo perché si occupano di politica, si trovano ad avere accumulato ricchezze tali da poter buttare, in campagna elettorale, oltre un miliardo di lire per la propria elezione ».

(1-00041) « FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA »;

« La Camera,

constatato che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720, ha esaurito i suoi lavori dopo lunghi anni di complesse e travagliate indagini e che alla Presidenza della Camera dei deputati è stata comunicata sin dal 24 febbraio 1976 la relazione conclusiva con le annesse relazioni riguardanti specificamente il traffico mafioso dei tabacchi, degli stupefacenti, e i rapporti intercorrenti tra la mafia nostrana ed il gangsterismo americano;

rilevato che gli atti della Commissione parlamentare antimafia danno utili indicazioni per una conoscenza approfondita della criminalità mafiosa;

che la situazione economica e sociale del Mezzogiorno ha subìto un ulteriore logoramento aggravando tutte le condizioni del sottosviluppo;

che di fronte ai fenomeni di disgregazione sociale in cui trova terreno favorevole di crescita il fenomeno del terrorismo mafioso risulta indebolita la capacità di tenuta delle istituzioni democratiche;

considerato che la mancanza di un organico progetto riformatore da una parte ed il diffondersi preoccupante di fenomeni di distorsione all'interno delle strutture statuali dall'altra esercitano un condizionamento negativo nei processi di trasformazione reale della società meridionale;

osservato che negli ultimissimi tempi ulteriori gravissimi fatti criminosi, delinquenziali, di ispirazione e di stampo mafioso hanno avuto una inaspettata recrudescenza non solo in Sicilia ma anche in altre regioni del nostro paese ed in particolare in Calabria, ultimi in ordine di tempo gli efferati assassinii del vicequestore Giuliano e del magistrato Terranova;

sottolineato che purtroppo a tutt'oggi le conclusioni della Commissione antimafia non hanno trovato applicazione;

impegna il Governo

ad assumere, d'intesa con le regioni interessate, le seguenti prioritarie iniziative:

a) rafforzare le autonomie locali dando concretezza e poteri al decentramento. In particolare, per quanto riguarda la regione siciliana, risolvere definitivamente le controversie tra Stato e regione in rapporto alla specialità dello statuto siciliano con la puntuale e sollecita emanazione di tutte le norme di attuazione, prime tra tutte quelle di carattere finanziario;

b) sviluppare in modo articolato ed adeguato iniziative capaci di fronteggiare

e superare i processi di disgregazione sociale, di incidere sulle strutture socio-economiche dei vari territori dove è nato e si è sviluppato il fenomeno mafioso;

c) potenziare adeguatamente le strutture giudiziarie delle regioni interessate e contemporaneamente rafforzare le forze di polizia coordinandole e dotandole di mezzi tecnicamente evoluti capaci di fronteggiare le nuove forme di criminalità mafiosa;

d) eliminare la diffida di polizia che si è dimostrata di scarsa efficacia e rendere, invece, più complete le altre norme di prevenzione e di repressione del fenomeno mafioso, da affidare alla esclusiva competenza della magistratura e con riferimento al comportamento oggettivo di coloro cui devono applicarsi, nei confronti dei quali deve essere disposta una indagine sulla situazione economica e patrimoniale ai fini dei conseguenti provvedimenti, in base alle proposte della Commissione antimafia ».

(1-00043) « BALZAMO, SALADINO, LABRIOLA, COLUCCI, SEPPIA, CAPRIA, LAGORIO, LAURICELLA, MANCINI GIACOMO, AMODEO, ANDÒ, CASALINUOVO, PRINCIPE, REINA »;

« La Camera,

vivamente preoccupata per la recrudescenza ed il diffondersi dell'attività criminosa della mafia, il cui fenomeno, non più circoscritto alla Sicilia od alla Calabria, ha realizzato intrecci e collegamenti non casuali od episodici con la delinquenza comune ed il terrorismo politico, che con impressionante progressione sconvolgono la civile convivenza, la sicurezza e lo stesso ordine democratico del paese;

ritenuto:

che il fenomeno, nelle sue origini storiche caratterizzato dal controllo del feudo e delle strutture agricole, soprattutto dal dopoguerra è andato via via aggredendo in termini sempre più profondi ed estesi i settori in espansione dell'economia, della produzione, del commercio e delle finanze, con particolare riferimento all'urbanistica, all'edilizia, ai mercati all'ingrosso, al credito, sino a qualificarsi e ad inserirsi in posizione preminente nel traffico della droga ed in ultimo nell'« industria » dei sequestri di persona, non solo valicando così i confini dell'isola o quelli nazionali, ma rafforzando gli stretti legami operativi, per altro storici, con analoghe organizzazioni di comune matrice, specie sotto il profilo delinquenziale, di altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti d'America ed il Canada;

che in questa sopraffattrice e sanguinaria attività, la mafia (che per sua natura ha sempre avuto come scopo il lucro) ha trovato fertile *humus* nel perdurante sottosviluppo delle comunità locali, da secoli soggiogate alla volontà del « potente », che si è sostituito ed ancora molto spesso si sostituisce all'autorità dello Stato, anche per l'esercizio più efficiente ed intimidatorio che detto « potere » illegalmente ed arbitrariamente pratica;

che la paura, le intimidazioni, i ricatti, la « giustizia » spietatamente amministrata dalla mafia, non più solo isolana, o per conto di essa, hanno impedito che si realizzasse pienamente una concreta fiducia nei poteri dello Stato, inducendo molti ambienti pur sensibili ed attenti della comunità all'apatia, alla rassegnazione, all'abbandono della lotta e di adeguate reazioni;

convinta che in questa pressoché invulnerata attività criminosa, la mafia, con i suoi collegamenti, le sue diramazioni, ha potuto ampliare una ramificazione di interessi, di controlli, di condizionamenti, di pressioni, di clientele, di favoritismi, di cui in taluni casi sono state vittime anche esponenti politici o rappresentanti della pubblica amministrazione, riuscendo così ad influenzare centri importanti della vita pubblica, finanziaria della regione e dello Stato, condizione questa – del resto – per la sua sopravvivenza e per il fiorire delle sue attività illecite e perverse;

richiama l'esigenza che le proposte e le indicazioni formulate dalle Commis-

sioni di inchiesta, nella V e nella VI legislatura, siano concretamente tradotte in efficaci iniziative amministrative o legislative, con particolare riguardo:

a) ad una più incisiva azione per affrontare e risolvere il problema del sottosviluppo economico e quindi del rinnovamento civile e culturale delle aree e delle regioni più contaminate dalla presenza mafiosa, per dare ai cittadini la consapevolezza della loro dignità e della loro partecipazione a pieno titolo alla comunità nazionale;

b) ad un reale rafforzamento della presenza dei pubblici poteri specie sotto il profilo dell'attività di polizia giudiziaria e del puntuale e tempestivo funzionamento della giustizia anche attraverso una più attenta utilizzazione dei magistrati nelle singole sedi al fine altresì di sottrarli al sospetto di contaminazioni con l'ambiente di origine, contaminazioni che, al di là della generale correttezza dei singoli, di fatto possono ingenerare dubbi od alimentare, sia pure strumentalmente, perplessità e sfiducia;

c) a potenziare ed ampliare i centri organizzativi e periferici delle forze dell'ordine e delle preture;

d) a stabilire, oltre alle misure di sorveglianza, norme severe e rigorose anche di ordine patrimoniale (confisca, sequestro dei beni, eccetera) nei confronti degli indiziati di appartenza o di connivenza con le organizzazioni mafiose, sospendendo conseguentemente nei confronti di essi il segreto bancario in Italia e, tramite specifiche convenzioni internazionali, all'estero e rivedendo l'istituto della diffida, rivelatosi per molti aspetti di scarsa rilevanza od addirittura controproducente;

e) ad aumentare congruamente le pene per gli appartenenti ad organizzazioni delinquenziali legati alla mafia, estendendo ad essi le norme penali previste per la lotta contro il terrorismo;

f) a realizzare un più efficace coordinamento nell'attività delle forze dell'ordine mediante la costituzione di un apposito organismo alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno di concerto con quello della difesa;

impegna il Governo

a recepire le indicazioni sopra segnalate e ad agire di conseguenza senza indugi; le iniziative e l'azione del Governo devono principalmente rivolgersi, anche attraverso precise proposte al Parlamento, alle forze politiche, alle istituzioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, nonché agli altri organismi competenti, affinché con fermezza e coerenza di comportamenti, si possa contribuire anche con una sollecita opera di sviluppo economico-sociale e di elevazione civile della Sicilia e delle altre aree in cui il fenomeno mafioso ha tratto origine od in cui tuttora rappresenta un aspetto tra i più gravi per la sicurezza e l'ordinato svolgimento della vita del paese ».

(1-00071) « BIANCO GERARDO, CATTANEI, GULLOTTI, CAPPELLI, CIRINO POMICINO, DE CINQUE, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI PUBLIO, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MASTELLA, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PADULA, PEZZATI, POSTAL, SEGNI, SILVESTRI, SPERANZA, VERNOLA, ZARRO, ASTONE, AUGELLO, FOTI, GIOIA, LA LOGGIA, LO BELLO, LOMBARDO, MATTA, PAVONE, PERRONE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, URSO SALVATORE »;

« La Camera,

rilevato che fin dalla prima legislatura la Camera ha ritenuto di occuparsi del fenomeno della mafia in Sicilia, addirittura istituendo nel corso della terza legislatura una Commissione di inchiesta, confermata nella quarta, quinta e sesta legislatura;

che l'attività criminosa della mafia si è in questi anni estesa ad altre regioni del nostro paese, contrassegnando i

più gravi delitti di questi ultimi tempi, ivi compresi i sequestri di persona a scopo di estorsione;

che vi è fondata ragione di ritenere che esistano collegamenti organici della mafia non solo con la criminalità comune, ma anche con organizzazioni terroristiche di natura politica;

constatato che il Governo non ha tenuto in alcun conto le proposte e le indicazioni formulate dalle Commissioni di inchiesta nella quinta e nella sesta legislatura;

impegna il Governo

ad attuare le proposte socio-economiche contenute nelle suddette conclusioni ».

(1-00072) « DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO »;

nonché delle seguenti interpellanze:

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali iniziative intendono intraprendere in ordine alla recrudescenza della criminalità in Calabria, in particolare della criminalità mafiosa, che recenti sentenze assolutorie hanno rinvigorito e reso più tracotante come dimostrano il sequestro del piccolo Fabio Sculli, avvenuto in Ferruzzano di Reggio Calabria, e l'assassinio dell'agricoltore Orlando Legname avvenuto, per la sua resistenza a richieste estorsive, in Limbadi della stessa provincia; e della quale si hanno espressioni allarmanti anche nella provincia di Cosenza ove, a Castrovillari, la mafia dell'edilizia, con gravi intimidazioni ai danni del sindaco, la cui casa è stata incendiata, tenta di bloccare l'attività della stessa amministrazione comunale;

per conoscere in che termini intendono riorganizzare i servizi di polizia, certamente carenti, e potenziare e rendere efficiente l'organizzazione giudiziaria, certamente inadeguata in Calabria, per far fronte al gravissimo fenomeno ».

(2-00048) « MARTORELLI, AMBROGIO, LA TORRE, MONTELEONE, PIERINO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere – premesso che:

l'assassinio del capo della squadra mobile di Palermo, dottor Giorgio Boris Giuliano, è l'ultimo di una allarmante serie di omicidi, perpetrati in Sicilia e nella zona di Palermo in particolare, che hanno avuto come vittime, per ricordare le più recenti, il colonnello dei carabinieri dottor Giuseppe Russo, già comandante del nucleo investigativo carabinieri di Palermo, il giornalista Mario Francese, il dottor Michele Reina, segretario provinciale della democrazia cristiana palermitana;

tali crimini, che hanno scosso profondamente l'opinione pubblica nazionale e quella siciliana in particolare, e sui quali ancor oggi non si è riusciti a far luce, rendono evidente che in Sicilia operano forme di criminalità estremamente pericolose, capaci di qualsiasi efferata azione criminosa per perseguire i loro oscuri obbiettivi a tutela di loschi interessi;

tali gravi fatti di sangue sono significativi di una realtà, quale quella siciliana, nella quale il fenomeno mafioso ha ripreso ad espandersi, con attività realizzate anche in altre zone d'Italia, senza che lo Stato abbia posto un valido argine al suo dilagare;

la gravità della situazione non ammette ulteriori ritardi nell'apprestamento dei rimedi necessari per ridare credibilità alle istituzioni e sicurezza e serenità ai cittadini e, in particolare, a coloro che svolgono funzioni di difesa dell'ordine democratico –

quali particolari iniziative sono state e saranno adottate dal Governo per far

chiarezza sui gravi fatti delittuosi sopra ricordati e per assicurare – come è stato esplicitamente richiesto dalla presidenza dell'assemblea regionale siciliana che ha offerto la sua collaborazione – una efficace lotta contro la mafia, un fenomeno sul quale il Parlamento ha indagato a lungo con un'apposita Commissione le cui proposte conclusive però sono state del tutto disattese ».

(2-00052) « RIZZO, LA TORRE, OCCHETTO, GIUDICE, ARNONE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, PERNICE, RINDONE, ROSSINO, SPATARO »;

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere – premesso che, a seguto della lunga catena di assassinii perpetrati a Palermo nell'ultimo periodo, tra cui quelli del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, del giornalista Mario Francese, del segretario provinciale della DC palermitana Michele Reina, del capo della squadra mobile Boris Giuliano, del giudice Cesare Terranova e della sua guardia del corpo Lenin Mancuso e del presidente della regione siciliana, onorevole Piersanti Mattarella, le indagini non hanno dato, allo stato, alcun esito fruttuoso in ordine alla individuazione degli esecutori materiali e dei mandanti, nonché delle eventuali connivenze e complicità, di tale efferata serie di delitti di chiara impronta terroristico-mafiosa perché diretti all'intimidazione al fine di bloccare, nella difesa d'interessi parassitari, ogni processo di rinnovamento democratico, di riscatto civile e morale e di vanificare le conquiste autonomistiche del popolo siciliano, nel tentativo d'insidiare le libertà civili e politiche nell'isola –:

1) quali sono le valutazioni del Governo sulla condizione dell'ordine pubblico in Sicilia, con particolare riferimento alla città di Palermo e alle zone più interessate dal fenomeno mafioso, e se non si ritiene che esistano collegamenti fra i delitti verificatisi, e ciò anche al fine dell'ulteriore sviluppo delle indagini;

2) quali provvedimenti si intendono adottare per rendere più incisiva l'azione dello Stato e quali concrete iniziative possono essere intraprese per rendere più efficiente l'azione delle forze di polizia e della magistratura anche attraverso un adeguato coordinamento delle rispettive attività ».

(2-00312) « LA TORRE, OCCHETTO, RIZZO, SPAGNOLI, SPATARO, ARNONE, PERNICE, GIUDICE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, RINDONE, ROSSINO »;

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle proposte e alle indicazioni formulate dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia nella V e VI legislatura e quali iniziative intenda intraprendere, al fine di garantire la concreta opera di risanamento economico e sociale della Sicilia e delle altre aree investite dal fenomeno mafioso e di attuare quelle misure che sono state individuate come necessarie per la riforma del sistema di prevenzione ».

(2-00340) « REGGIANI, CUOJATI, RIZZI ».

Poiché il Governo non è presente, sospendo la seduta fino alle 12.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

Se non vi sono obiezioni, le mozioni e le interpellanze all'ordine del giorno, che vertono sullo stesso argomento, formeranno oggetto di un solo dibattito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i gruppi parlamentari del partito radicale e del MSI-destra nazionale hanno chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Martorelli, che illustrerà anche la mozione La Torre n. 1-00026, di cui è cofirmatario.

MARTORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, discutiamo la mozione presentata dal gruppo comunista e quelle presentate dagli altri gruppi dopo quattro mesi dalla data della loro presentazione (almeno per quanto riguarda la nostra) e dopo quattro anni che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha consegnato le proprie conclusioni ai Presidenti delle Camere. Vi è dunque un ritardo sia nella discussione delle nostre mozioni, sia nella valutazione delle conclusioni e delle proposte della Commissione di inchiesta sulla mafia siciliana.

Nella nostra mozione noi abbiamo fatto riferimento alle conclusioni e alle proposte della Commissione d'inchiesta poiché riteniamo attuali alcune di tali proposte (e noi le ripresentiamo) ed anche perché è giusto che tutto il lavoro della Commissione parlamentare venga all'esame della nostra Assemblea. È giusto, infatti, che il Parlamento esamini quelle proposte e quelle conclusioni per trarre dalla ricchezza della documentazione raccolta dalla Commissione stessa un utile insegnamento per le cose che deve fare il Parlamento e, soprattutto, quelle che deve fare il Governo.

Il nostro giudizio, onorevoli colleghi, sul lavoro della Commissione parlamentare è sostanzialmente positivo. Certo lamentiamo limiti e contraddizioni nelle sue conclusioni, ma riteniamo che il lavoro compiuto sia stato utile, importante e riteniamo che ricca e significativa sia stata la documentazione raccolta.

Credo che questa novità del lavoro del Parlamento in questa materia debba essere apprezzata da parte di tutti, perché una novità esiste effettivamente nella sostanza; con il lavoro di quella Commissione il Parlamento è giunto ad una conclusione e ad un dato significativo: cioè il problema della mafia non è meramente un problema di polizia, ma è qualche cosa di più! È un problema che riguarda la nazione, lo Stato, il rapporto tra le classi e la formazione dei gruppi dirigenti politici, non soltanto a livello locale, ma anche nazionale.

Questo approdo della Commissione parlamentare di inchiesta è significativo; è la prima volta – ripeto – che il Parlamento italiano formula questa diagnosi del fenomeno, ne delimita i contorni, pur non essendo la prima volta che affronta il problema della mafia.

Nella storia italiana ci sono stati altri momenti in cui il Parlamento italiano si è occupato del fenomeno mafioso in Sicilia, anche se lo ha fatto direi malamente: l'inchiesta parlamentare del 1875 – certo molto lontana – concludeva rappresentando la mafia niente di più che come un mostro del sottofondo sociale, un fenomeno da assimilare quindi alla camorra napoletana, alla « cocca » di Torino, ai sicari di Roma, alle « squadracce » di Ravenna e di Bologna, punto e basta. Con questo non voglio dire che non ci siano stati nella nostra storia approcci significativi: ad esempio quello di Sonnino e Franchetti, in quello stesso periodo, attraverso il quale i due studiosi toscani arrivarono a conclusioni difformi da quelle del Parlamento dell'epoca, enunciando il concetto che, alla radice del fenomeno, c'era, tra l'altro, la mancata formazione di un ceto medio produttivo.

Desidero ricordare altresì l'inchiesta sulla condizione dei contadini nelle province meridionali ed in Sicilia, condotta nel 1907, che pervenne ad alcune definizioni certamente importanti. Tra tali definizioni vi era quella secondo la quale, per quanto riguarda la mafia siciliana, non c'era soltanto una responsabilità locale, ma anche quella dei dirigenti politici nazionali.

Poi, con il fascismo, si arrivò a definizioni del tutto abnormi; proprio il prefetto Mori disse che il proprietario terriero non poteva essere, per definizione, un mafioso, ritornando così al concetto che la mafia era il prodotto di un bassofondo sociale.

L'approdo della Commissione parlamentare è importante almeno per tre motivi fondamentali. Intanto la mafia non è più rappresentata come prodotto dei bassifondi sociali e delle classi subalterne, ma come prodotto di ceti dominanti; inoltre nella documentazione e nelle conclusioni della Commissione viene evidenziato l'incontro fra la mafia ed il potere politico, non solo come fenomeno locale, ma come fatto nazionale. Infine la Commissione coglie il rapporto fra le strutture economiche e sociali dell'isola, del Mezzogiorno, e in generale, del paese, ed il fenomeno del quale ci occupiamo.

In sintesi, per dare il senso del lavoro condotto dalla Commissione, cito queste poche parole, riportate a pagina 12 della relazione conclusiva: « Le azioni della mafia si risolsero in favore dei ceti dominanti, dei proprietari terrieri, che nei mafiosi ebbero gli alleati più convincenti nella lotta contro le rivendicazioni contadine. La mafia, d'altra parte, si esercitò nella ricerca di un decisivo collegamento con i pubblici poteri, rifiutando il ruolo di una semplice organizzazione criminale in rivolta contro lo Stato o magari soltanto interessata ad una funzione di supplenza del potere legittimo ».

Ecco, l'incontro della mafia con i pubblici poteri, con le forze politiche dirigenti non emerge dalle conclusioni della Commissione parlamentare. Essa non ci dice che questo incontro è stato voluto da tutte e due le parti, cioè dal potere dello Stato e dalle cosche mafiose, dal blocco agrario; ma il significato è certamente questo. È la tesi che la sinistra ha sempre sostenuto nel nostro paese, una tesi non nuova, direi tradizionale della sinistra: che il fenomeno, cioè, va visto, nella sua origine, nell'incontro, nel patto, tra la borghesia moderata di Cavour e la nobiltà feudale siciliana. È una tesi che trova conforto nella diagnosi, nelle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ma la ricostruzione del problema viene fatta dalla Commissione parlamentare sull'onda degli avvenimenti siciliani. E la Commissione parlamentare chiama costantemente in causa forze politiche, uomini politici, schieramenti di maggioranza e di minoranza. È la Commissione parlamentare, dunque, onorevoli colleghi, che ci riconduce alla democrazia cristiana e ad alcune forze sociali che la democrazia cristiana esprimevano. Ecco, volendo datare il processo del quale parliamo, rileviamo come vi sia un rapporto tra democrazia cristiana e blocco agrario, rapporto che si salda in Sicilia all'indomani della strage di Portella delle Ginestre. La strage di Portella delle Ginestre voleva significare proprio questo, mettere cioè comunque in crisi un rapporto tra democrazia cristiana e forze della sinistra, e sollecitare invece la costituzione di un rapporto con il blocco agrario. È una datazione sicura. Si costituisce, a questo punto, uno schieramento di potere mafioso sul quale si costruisce, poi, l'intero impianto della regione siciliana. Dunque, lo schieramento che preparò le elezioni del 1948 è quello di cui parliamo; lo stesso schieramento che ha impiantato la regione siciliana.

Seguono poi gli assassinii degli uomini politici di sinistra, dei sindacalisti, dei capilega. Certo, in materia la documentazione della Commissione è significativa ed abbondante. Essa, peraltro, onorevoli colleghi, non si ferma a quel lontano, ormai, periodo storico, ma va avanti, offrendoci elementi per ricostruire il nuovo rapporto che si crea tra la nuova mafia urbana e le nuove leve dei partiti governativi. Un rapporto che si salda con la crisi del blocco agrario, la caduta del governo Restivo nel 1956, l'inaugurazione di una nuova linea, che non è più quella soltanto di un rapporto tra democrazia cristiana, agrari e cosche mafiose – rapporto che comunque poneva all'esterno le cosche mafiose –, ma una linea che porta all'inglobamento di queste ultime e degli uomini della destra nell'ambito della de-

mocrazia cristiana. Questa è la linea che viene avanti dal 1956 in poi, quella linea per cui ritroviamo personaggi e *boss* mafiosi, che hanno riempito le cronache del nostro paese, non fuori ma dentro il partito della democrazia cristiana. È il periodo in cui i nipoti, i generi, i fratelli di grossi *boss* mafiosi, come Calogero Vizzini, Giuseppe Genco Russo, Michele Navarra, Vanni Sacco, entrano nella regione siciliana ed occupano posti chiave, posti di dirigenti. È ancora il momento nel quale, quando si levano voci democristiane – non abbiamo mai generalizzato, non lo abbiamo fatto ai tempi di Portella delle Ginestre, non lo facciamo certo oggi – voci coraggiose, che si opponevano a questo processo, le stesse venivano soppresse con la violenza, come il professor Almerigo, che a Camporeale si oppose a questa operazione, ma ci pensò Vanni Sacco a farlo tacere per sempre.

È il periodo in cui, allorché i *boss* mafiosi andavano in tribunale, vi si presentavano come perseguitati e calunniati dal partito comunista. I difensori degli stessi, onorevoli colleghi, erano rappresentanti esimi delle forze politiche di governo.

Storia di ieri, non c'è dubbio, ma in cui c'è anche la « sicilianità » che prorompe: dobbiamo ricordare – è un fatto storico, ma che mi sembra opportuno richiamare – una pastorale del 1964 del cardinale Ruffini, in cui si affermava che una grossa congiura era stata organizzata per disonorare la Sicilia, e che tre fattori vi avevano maggiormente contribuito: la lotta dei comunisti alla mafia, *Il Gattopardo*, Danilo Dolci. Questa « sicilianità » riaffiora anche oggi, ma c'è anche una « calabresità », c'è chi oggi, in Calabria, dice che la lotta alla mafia è un vilipendio degli autentici valori della gente di quella regione, oppure che la lotta alla mafia vuol nascondere la mancata industrializzazione, vuole essere un alibi perché non si faccia nulla. Questa rappresentazione della « calabresità » proviene, stavolta, non da una area cattolica, ma da un'area laica e socialista.

Non voglio fare un lungo *excursus* storico su queste vicende. Dirò soltanto che alcuni dati fondamentali del problema li dobbiamo cogliere per quanto riguarda la attualità. Credo che interessi a questa Camera valutare quale sia il fattore di aggregazione della nuova mafia al potere politico e quindi a certe forze della democrazia cristiana. Dopo la crisi del blocco agrario, cosa si propone la nuova mafia, sul piano del potere economico, come interviene la mafia nella formazione di nuovi gruppi dirigenti politici, quale è il ruolo nazionale attuale della mafia nel nostro paese, qual è il suo ruolo politico ? Sono temi di oggi ed argomenti che ci servono per definire le nostre proposte, ma anche per raccogliere alcune proposte significative ed importanti della Commissione parlamentare antimafia.

Ebbene, onorevoli colleghi, che cosa ha aggregato la nuova mafia alle nuove leve del potere politico ? Vi rinvio al documento n. 737, del colonnello Dalla Chiesa, che spiega la formazione dell'« impero » Vassallo. Come si è formato questo impero economico, che è un pilastro del sistema di potere mafioso ? Qual è stata la funzione dei gruppi dirigenti della democrazia cristiana nella costruzione dell'« impero » Vassallo ? Vi rimando a tutto quello che ha scritto ed ha documentato la Commissione antimafia per quanto riguarda l'assalto all'edilizia, il sistema del credito, il Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio delle province siciliane; vi rimando alla biografia di Vito Ciancimino, che è nella documentazione della Commissione antimafia. Ebbene, il cemento che ha unito le nuove leve della mafia urbana e le nuove espressioni politiche dei partiti governativi è l'intervento pubblico nell'economia. Esso ha avuto certamente questo valore di cemento, di raccolta di consenso attorno a certi gruppi di potere.

Oggi, onorevoli colleghi, la grande committenza della mafia è proprio l'intervento pubblico nell'economia. Cosa significa tutto ciò ? Forse che dobbiamo smetterla con questa forma di intervento, per poter condurre la lotta alla mafia ? Non abbiamo detto questo, né credo che vi sia qualcu-

no che si sogni di dirlo. Certamente, però, l'intervento pubblico deve essere qualcosa di diverso da quello che è stato finora, da quello che è, cioè da un intervento dispersivo, non programmato, clientelare, « a pioggia », schizofrenico (chiamatelo come volete). Questo tipo di intervento rappresenta, oggi, il terreno di coltura del fenomeno di cui ci stiamo occupando.

Voglio precisare che parlo di intervento pubblico non solo sul piano nazionale, ma anche su quello internazionale: consideriamo il caso dei contributi CEE per il FEOGA, cioè a favore dell'agricoltura, che sono anch'essi oggetto di spartizione tra cosche mafiose, tra gruppi di potere politico. Ecco, la storia dei rapporti pubblici nella Sicilia occidentale, in Sicilia, in Calabria, è storia di spartizioni; così, ogni intervento pubblico nell'industria, nel turismo, nell'agricoltura, è storia di aggregazione di gruppi politici e di gruppi mafiosi.

L'intervento pubblico è la più importante committenza, perché è il mercato dove opera e agisce il nuovo imprenditore mafioso. Poi vi sono altre fonti di finanziamento, rappresentate dai sequestri di persona, soprattutto in Calabria. Vi è il contrabbando, il traffico di gioielli e di armi, che costituiscono il momento di autofinanziamento di imprese, le quali hanno poi il privilegio di avere il mercato di committenza pubblica, sfavorendo i concorrenti in diverse maniere, ma soprattutto avvalendosi dell'appoggio di gruppi politici e del potere politico.

Questa è la storia della mafia siciliana, ma è anche quella della mafia calabrese; perché in Calabria vi è una mafia più « giovane », economicamente e politicamente, e quindi anche più selvaggia e più rozza. L'attività mafiosa in Calabria si esercita con le più odiose forme criminali, con i sequestri dei bambini, con le rapine più sanguinose, con assassinii barbari; però, tutto questo conduce in definitiva al grande mercato dell'intervento pubblico. Il denaro sporco della rapina o del sequestro di persona costituisce un momento di autofinanziamento dell'impresa mafiosa, la quale poi si avvale di situazioni di privilegio.

Sul piano del potere economico la mafia si configura oggi come impresa. Ecco perché non sono per niente convincenti, anzi sono mistificanti, quelle trasmissioni televisive che ci fanno vedere gli incappucciati o il mafioso zotico e selvaggio. Quello è il manovale, mentre il dirigente è una persona che frequenta i migliori salotti di Milano e di Roma; il dirigente è una persona che parla correttamente l'italiano, che è stato all'estero, che conosce le lingue straniere, che probabilmente è anche laureato, che siede nei consigli di amministrazione e forse anche li presiede.

Dobbiamo capire il fenomeno in tutto il suo processo di formazione. Cosa è avvenuto, dunque, all'interno di questo processo? L'autofinanziamento selvaggio, che conduce all'accumulazione del capitale, serve per l'ingresso nel mercato dell'intervento pubblico, che è la più importante committenza. La mafia passa da un ruolo semplice di mediazione ad un ruolo attivo di accumulazione, con funzioni importanti, anche legali.

Nella nostra mozione abbiamo nominato Sindona, proprio per indicare i collegamenti e l'ampiezza del fenomeno. A questo punto sarebbe ridicolo regionalizzare il fenomeno.

LA TORRE. Il giovane Sindona partecipò al vertice della mafia internazionale all'albergo Delle Palme, nel 1965!

MARTORELLI. L'onorevole La Torre conosce meglio di me quale sia la forza politica del finanziere Sindona, e come tutto rientri nel quadro di cui abbiamo parlato. Si pone anche un rapporto tra la grande impresa non mafiosa e l'impresa mafiosa, perché quest'ultima fornisce merci e servizi a prezzi più bassi ed insieme riescono a far salire i costi degli investimenti nel Mezzogiorno.

Non voglio parlare in termini storici, ma in termini di attualità; e, per essere più concreto, vi cito una sentenza del 4

gennaio 1979 del tribunale di Reggio Calabria.

È scritto in questa sentenza che a Gioia Tauro, alla vigilia dei lavori per il porto che doveva essere destinato al quinto centro siderurgico, che ora non c'è più, ci fu un *summit* di capi mafia per definire una linea di politica mafiosa nei confronti degli operatori economici. In questo *summit* si respinse la proposta degli operatori economici di dare un tre per cento per il *placet* su tutti i lavori; i mafiosi pretesero un diritto alla diretta gestione di alcuni settori lavorativi. Dissero: anche noi vogliamo fare gli imprenditori, anche noi siamo dei *manager*.

Ma in questa sentenza, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, c'è scritta anche un'altra cosa: l'attività di queste cosche trova il suo coronamento nei rapporti tra queste e gli esponenti di talune forze politiche, che talvolta hanno anche avuto responsabilità di Governo. Sto parlando di una sentenza emanata nel 1979.

1980: congresso della democrazia cristiana; onorevoli colleghi della democrazia cristiana, noi non generalizziamo affatto, però anche in quest'aula denunziamo che un componente della più grossa famiglia mafiosa della Calabria sia stato delegato al vostro congresso.

Non so come questo delegato abbia votato, se oggi si collochi nella maggioranza o nella minoranza, non so niente, so però che ha concorso comunque (*Commenti del deputato Mellini*) alla formazione degli indirizzi o della maggioranza o della minoranza. Sto parlando del 1980, non sto facendo la storia di Sonnino e Franchetti.

Bene, onorevoli colleghi, sul piano della formazione dei gruppi dirigenti politici ho portato un esempio da laboratorio, il delegato che fa parte di una delle più grosse famiglie mafiose, ma la Commissione parlamentare d'inchiesta già ci rese note cose importanti.

Nelle sue conclusioni rassegnate ai Presidenti delle Camere, la Commissione ci ha detto che nella regione, nei comuni e nella provincia entrarono individui certamente equivoci, i quali subito assursero a posti di grande responsabilità all'interno di questi organismi; poi costoro, forti della posizione acquisita, si sono inseriti nei corpi elettivi, cosicché abbiamo avuto un fenomeno di omogeneizzazione fra burocrazia e dirigenza politica, o quanto meno un tentativo di omogeneizzazione.

Gli studiosi di diritto pubblico – c'è qui l'onorevole Bozzi – sanno meglio di me che non si tratta di un fenomeno nuovo. Giolitti veniva dalla burocrazia. Questo fenomeno si verificò soprattutto in quel periodo; oggi il tentativo della omogeneizzazione è a questi livelli. Pensiamo, ad esempio, al nipote di Vanni Sacco che entra nel corpo elettivo. Ma in quale corpo elettivo? Diciamolo pure, in quello della democrazia cristiana o di qualche partito di Governo.

Ecco perché quando l'onorevole Gerardo Bianco scrive nella sua mozione – questa è una perla che voglio offrire a tutti i colleghi – che, in sostanza, gli uomini politici talvolta sono stati vittime della mafia...

LA TORRE. Poveretti!

MARTORELLI. ...perché è la mafia che ha creato la rete delle clientele e della intimidazione, di cui qualche volta l'uomo politico è stato vittima, contraddice tutto il lavoro della Commissione parlamentare, contraddice la storia e l'attualità.

All'onorevole Gerardo Bianco che ha sottoscritto questa mozione, non so se la abbia anche scritta, io comunista devo dire pure qualcosa di importante. Nel congresso della democrazia cristiana avete discusso di tante pregiudiziali nei confronti del partito comunista, alcune sono cadute, altre sono ancora in piedi, non voglio farne il conto; però, anche noi abbiamo delle pregiudiziali nei confronti del partito comunista: alcune sono una che non è caduta, questa del potere mafioso. Questo è un discrimine, questo è cioè per noi un limite assoluto per addivenire ad un rapporto di collaborazione, ad un rapporto di Governo. E noi

sappiamo come questo sia un processo anche in atto all'interno della democrazia cristiana, perché la prospettiva del potere locale e nazionale non sia più affidata agli schemi tradizionali. È per questo forse – anzi ne siamo convinti – che Mattarella è caduto a Palermo. Mattarella è stato assassinato probabilmente perché la sua prospettiva politica non si affidava più a quella della tradizione.

Ecco, il rapporto mafia-politica, mafia-potere politico, signor Presidente, onorevoli colleghi, si fa più stringente oggi, perché la mafia è interessata al mantenimento di una linea politica. Quale linea politica? Quella, appunto, di un certo tipo di spesa pubblica, la linea della non programmazione, la linea dell'intervento pubblico schizofrenico, la linea di un liberismo selvaggio. Perché la programmazione è un limite, certamente una condizione per il potere mafioso, per la mafia, sia sul piano del potere politico che sul piano del potere economico. Ha bisogno la mafia, onorevoli colleghi, dell'urbanizzazione selvaggia, dello spopolamento, delle zone interne, dell'aggressione selvaggia al territorio, della rapina nel Mezzogiorno da parte delle grandi forze economiche nazionali, ha bisogno di un esercito di disoccupati.

Ed oggi, nella bufera della crisi economica, proprio la Calabria, che è la regione più debole, esprime appunto le cosche più violente ed anche un imbarbarimento della sua società, che noi dobbiamo fermare, che dobbiamo impedire. Noi dobbiamo cercare di avviare una diversa tendenza. Voglio dire che l'economia sommersa in alcune regioni interne della Calabria è data dai sequestri di persona. Onorevole ministro dell'interno, un sequestro di persona in certe zone interne della provincia di Reggio Calabria serve per l'autofinanziamento delle imprese di cui abbiamo parlato e poi serve anche per dar da vivere ad una serie di famiglie, perché la famiglia che porta il quotidiano al sequestrato guadagna ventimila lire a copia, la famiglia che prepara il pasto guadagna il suo salario, la famiglia che lava la biancheria al sequestrato... Voglio dire che c'è tutto un tessuto di economia sommersa che è fatto in questo modo.

Ma le condizioni sono quelle di cui parlavamo: l'urbanizzazione selvaggia, lo spopolamento delle zone interne, l'esercito di disoccupati. Ma allora, onorevoli colleghi, c'è certo una linea di sviluppo nazionale che, se noi vogliamo portare avanti per risolvere i problemi della nazione, è in sé certamente una linea antimafia, una linea di lotta alla mafia. Voglio dire che la lotta alla mafia è per questo lotta politica e su questo terreno.

Ecco perché non comprendo certe volte gli stupori: ma perché la sentenza del tribunale di Locri è stata così indulgente verso quella cosca mafiosa, mentre la sentenza del tribunale di Reggio Calabria è stata più severa e più puntuale nell'individuare le responsabilità? Perché anche il magistrato si trova all'interno di un ordinamento più grande e lui sente che il problema è di lotta politica e le sue sentenze riflettono la sua collocazione ideale e politica. Ecco perché vi sono queste differenze. Ma poi sono differenze che si ripercuotono all'interno del corpo della magistratura calabrese. In questo momento, accanto a magistrati che fanno puntualmente il loro dovere, ce ne sono altri indulgenti.

E dobbiamo considerare tutto questo appunto alla luce di tale criterio e cioè che condannare un mafioso non è soltanto un momento di lotta alla mafia, ma è anche un momento di una lotta politica più generale. Così, quando la lotta politica ha i suoi momenti più alti, noi abbiamo le sentenze più giuste, quando la lotta politica ha i suoi momenti più bassi, abbiamo le sentenze più generose, più ingiuste, più tolleranti verso i delinquenti mafiosi.

Ecco, in questo quadro possiamo anche noi domandarci, ministro Rognoni, perché il giudice istruttore di Reggio Calabria abbia concesso la libertà provvisoria ad un feroce *boss* mafioso, parente di quel signore che è venuto a fare il delegato a Roma, parente del delegato al congresso della democrazia cristiana. Gli ha concesso la libertà provvisoria avverso una cauzione di cento milioni.

ALICI. Poi l'ha mandato in un piccolo centro sconosciuto, Rimini, dove si può controllare facilmente!

MARTORELLI. Ecco, questo magistrato non ha domandato al *boss* mafioso: « Come ti sei procurato questi cento milioni? Da dove sono venuti? Come li hai guadagnati? ». No, c'è stata la cauzione di cento milioni e il *boss* è uscito dal carcere.

Onorevoli colleghi, il punto è questo: se è vero che la lotta alla mafia si svolge sul piano politico, e se è vero che il limite che possiamo porre al potere mafioso è lo sviluppo del Mezzogiorno, l'allargamento degli investimenti in tutto il meridione e la programmazione democratica della nostra economia, noi ci rendiamo conto – come dicevo prima – che il conflitto è politico e si svolge tra diverse linee politiche. La mafia ha bisogno di tutto il contrario della programmazione e dell'ordine nella società e nell'economia.

La Commissione parlamentare ha elencato una serie di proposte per quanto riguarda l'industria, l'agricoltura, il rapporto Stato-regioni. Non voglio dilungarmi su di esse; dico soltanto che la Commissione ha ricondotto l'insieme di questi interventi nella logica della programmazione, che è poi il terreno dello scontro politico attuale.

Se si tratta di questo, noi comunisti siamo non solo una forza storicamente antitetica alla mafia, ma siamo, proprio per questi motivi, la forza che più logicamente porta avanti questa battaglia, perché la congiunge alla grande battaglia per risolvere i problemi complessivi della nazione. Non ci può essere una divaricazione tra linea di sviluppo nazionale e crescita del potere mafioso. Se la Sicilia e la Calabria sono così, onorevoli colleghi, è perché così soltanto possono assolvere ad una funzione di strategia politica nazionale. Se vogliamo che la Calabria e la Sicilia siano diverse, è questa strategia nazionale che noi dobbiamo cambiare. Ecco perché questo problema lo definiamo stat-nazionale, non essendo soltanto un problema locale.

Signor Presidente, nella nostra mozione abbiamo ricondotto il problema anche in termini di un più puntuale intervento delle forze di polizia e della magistratura. Infatti, c'è anzitutto da valutare le proposte della Commissione antimafia e c'è da valutare, nell'attuale momento, quali scelte occorra fare per una politica criminale che sia più attenta e più efficiente, con particolare riguardo a questo fenomeno.

Ebbene, noi siamo convinti che si debba istituire una Commissione parlamentare di vigilanza sull'adeguatezza degli organi dello Stato e sull'osservanza delle leggi proprio in rapporto al fenomeno mafioso.

MELLINI. Come per la RAI!

MARTORELLI. Posso anticiparvi che ci sarà tra breve una proposta comunista che chiederà, tra l'altro, l'istituzione appunto di una Commissione bicamerale permanente di vigilanza.

PRESIDENTE. Bisognerà cambiarle il nome per non confonderla con quella per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

TROMBADORI. Solo per la vigilanza, signor Presidente!

MELLINI. Così il Governo non risponderà più sulla mafia, perché il problema sarà di competenza della Commissione!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei è iscritto a parlare: avrà modo allora di fare le sue considerazioni!

MARTORELLI. Ma ci sono da valutare alcune misure di prevenzione e di polizia, onorevoli colleghi, sulle quali bisogna fare una riflessione più attenta: per esempio, la diffida di polizia. Di questa diffida si parla anche nelle altre mozioni.

Devo dire che nella Sicilia occidentale e nella Calabria meridionale questa diffida non ha dato grandi risultati; anzi, qualche volta è stata strumento di odiosa discriminazione o di odiosa persecuzione. A Palermo si contano 20 mila diffidati. a

Reggio Calabria 15 mila, ecco il significato di tutto questo! Proponiamo che la diffida venga abolita, onorevoli colleghi: è uno strumento che non serve a nessuno. Se proprio non lo si deve abolire perché in certe aree del paese può avere un suo significato, quanto meno in un certo momento lo si giurisdizionalizzi; sia cioè prevedibile il ricorso al tribunale avverso il provvedimento del questore. Riteniamo che di questo istituto si possa certo fare a meno.

Ma per quanto riguarda le misure di prevenzione e quelle nuove, penali, da adottare, nei confronti della mafia l'ottica deve essere quella di colpire i patrimoni ingiustificati, di colpire i redditi di cui si ignora la fonte. Già nel giudizio di prevenzione – ed annuncio una nostra specifica proposta in merito – il procuratore della Repubblica deve fare indagini sul patrimonio della persona denunciata, nonché del suo coniuge e dei suoi conviventi. Con la misura di prevenzione, il tribunale deve imporre o l'ipoteca legale sui beni del denunciato, oppure una cauzione nel caso di contravvenzione agli obblighi del provvedimento definitivo. L'esercizio dell'azione penale per reati finanziari, in direzione di queste persone, sottoposte appunto agli obblighi di prevenzione, deve essere un fatto obbligatorio superando la pregiudiziale amministrativa. Un perseguimento sotto il profilo dei reati finanziari, ci sembra una misura tra le più opportune.

Suggeriamo – e parliamone anche con l'onorevole ministro – di valutare l'opportunità di introdurre nuove fattispecie penali che più puntualmente definiscano alcuni comportamenti mafiosi: pensiamo per esempio ad un reato di associazione mafiosa, che sia separato e distinto da quello d'associazione per delinquere. Quest'ultima ha bisogno, quale elemento costitutivo della fattispecie, di un programma criminoso: l'associazione di mafiosi può anche non necessitare di un programma criminoso e valersi soltanto della forza intimidatrice del vincolo mafioso. Pensiamo alla costruzione di una fattispecie che ponga il vincolo mafioso, per la sua forza intimidatrice, come punto centrale di una nuova figura criminosa. È importante prevedere la confisca dei beni del condannato, insieme con la sentenza di condanna, e la decadenza delle licenze e delle concessioni da parte della pubblica amministrazione.

Suggeriamo anche l'ipotesi di un reato contro l'economia pubblica, per illecita concorrenza mediante violenza o minacce. Infatti, il tipico comportamento mafioso è quello di scoraggiare la concorrenza con violenza e minacce, scoraggiarla soprattutto quando si tratta di attività finanziaria, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici. La violenza privata prevista dal codice penale non copre tutte queste situazioni, onde l'opportunità di prevedere un reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, da collocare tra quelli contro l'economia pubblica.

Su questi nostri suggerimenti (che abbiamo già valutato in seno al nostro gruppo), auspichiamo un dibattito, almeno in questa occasione: ne abbiamo discusso anche con la collaborazione di indipendenti di sinistra, in particolare dell'onorevole Rizzo. Ripeto che presenteremo una nostra specifica proposta di legge.

Mi avvio a concludere auspicando l'adozione di queste misure e l'imbocco di una diversa strada per la disciplina della economia, per l'intervento pubblico, per la programmazione e lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno, per giovare non soltanto alle regioni meridionali e alla soluzione della questione mafiosa, ma al paese nel suo complesso.

Voglio dire che è un'opera, onorevoli colleghi, che ha bisogno però – è questo il punto – del concorso e della presenza, nella direzione politica del paese, delle forze che storicamente sono antagoniste alla mafia e che oggi sono impegnate per il nuovo risorgimento della nazione (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi, che ha facoltà di svolgere anche la sua mozione n. 1-00041.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel libro di Alberto Statera *Storia di preti e di palazzinari* c'è una pagina

che merita di essere ricordata: « Un malore dell'onorevole Giacomo Mancini portò all'onore delle cronache, nella primavera del 1977, un incontro conviviale svoltosi a Palermo al ristorante *Charleston*. Oltre all'ex segretario del partito socialista italiano, della tavolata facevano parte Gaetano Caltagirone, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Evangelisti, i magistrati romani Claudio Vitalone e Renato Squillante. Tutti erano sbarcati il giorno prima dal *Mystère* del palazzinaro, che fa continuamente la spola fra Parigi, la Costa azzurra, dove il palazzinato ha le sue residenze protette da alti muri e tiratori scelti, i cantieri in Italia o in nord Africa o i luoghi scelti per curare le relazioni politiche. Il viaggio pasquale a Palermo era di quest'ultimo tipo: si trattava di mettere in moto l'affare di molte centinaia di miliardi, che sarà il risanamento del centro storico di Palermo. Ma, nonostante la protezione di Andreotti e Mancini, si tratta di un affare troppo grosso perché a beneficiarne sia solo Caltagirone; in lizza ci sono tutti i gruppi finanziario-speculativi della Sicilia ». E continua: « Il meccanismo è troppo ben oliato perché s'inceppi: dopo il risanamento di Palermo, verrà quello di Roma, poi verranno i nuovi incentivi per l'edilizia e sempre nuovi appalti, lottizzazioni, restauri ». E la pagina interessante si conclude: « Non fa moralismo ma scienza politica Giorgio Galli quando dice che la corruzione ha messo in crisi l'economia e disgregato la società italiana. I corrotti e i corruttori sono ancora e saranno a lungo ai massimi vertici del sistema: non averli rimossi in tempo ha preparato le *P 38* ».

Ho pensato di dare questo esordio al mio modesto intervento, proprio per dire subito con un'immagine, che del resto non è mia, quello che secondo noi è il volto nuovo della mafia, o il volto della nuova mafia, uno dei grandi flagelli della nostra società insieme al terrorismo propriamente detto – ma anche la mafia è una forma di terrorismo – e alla droga. Sono tre flagelli che possono essere riassunti e che comunque possono rientrare in un flagello unico: la corruzione dei pubblici poteri.

Il mio sarà un intervento di apertura del dibattito a nome del mio gruppo, perché altri colleghi, molto più esperti di me, che vivono nelle regioni dove il fenomeno mafioso è più acuto, parleranno e tratteranno particolari problemi. Io mi limiterò alle grandi linee, per dire cosa pensiamo noi di questo fenomeno, senza esprimere giudizi sui lavori della Commissione; del resto mi sembra quasi ridicolo esprimere dei giudizi su atti depositati quattro anni fa e questo, veramente, mi sembra che faccia perdere di dignità al Parlamento. Non ricordo, inoltre, le decine di volte che anche personalmente ho avuto l'onore di sollecitare un dibattito in occasioni specifiche o in occasione dei nostri dibattiti sull'ordine pubblico, nonché di chiedere di rispolverare i vecchi atti della Commissione antimafia e di mettere finalmente le mani su di essi.

Non penso che si debba fare la storia della mafia. Del resto, c'è chi l'ha fatta, e l'ha fatta molto bene. Si fa ancora tanta confusione su questo tragico fenomeno, e spesso si descrive la mafia come « la mafia del nonno ». Ma oggi la mafia vola in *jet* e si serve del *telex*. Ecco perché abbiamo parlato del volto della nuova mafia; volto che è necessario capire per sarperlo combattere. Ed io mi auguro che anche questo dibattito non faccia la fine dei mille altri dibattiti, che servono a richiamare per un momento l'attenzione su un fenomeno, per poi restare nelle carte del Parlamento. C'era proprio bisogno di questo dibattito oggi, in questa forma, o non si sarebbe dovuto tenerlo prima e partendo da una diversa impostazione? Noi, ad esempio, signor ministro, pensiamo che il Governo, che conosce come noi e meglio di noi le conclusioni della Commissione antimafia, dovesse presentarsi al Parlamento con un programma.

Quella era una Commissione bicamerale, quindi il Parlamento si era pronunciato, aveva dato delle indicazioni precise. C'erano anche delle indicazioni di minoranza, disattese dalla Commissione, ma

portate alla ribalta e alla luce. Non soltanto se ne sarebbe dovuta occupare la magistratura, che non se ne è occupata molto per la verità, ma soprattutto se ne sarebbe dovuto occupare il Governo. In questo, a nostro modo di vedere, è la lacuna, la sterilità – vorrei dire – di questo dibattito: nella mancanza di una preventiva indicazione del Governo, sulla base delle indicazioni date dalla Commissione. Cosa ha fatto il Governo in questi anni, onorevole ministro? Purtroppo, dobbiamo dire la verità: tranne le risposte ad interrogazioni, quando fatti drammatici di sangue accadono, e che si limitano all'occasionalità, non c'è mai stata una visione organica, una strategia dello Stato, del Governo nell'affrontare questa grande battaglia, che bisogna pur decidersi ad affrontare.

Quando nei giornali leggiamo, purtroppo quasi ogni giorno, notizie sulle vittime del terrorismo, e ci riferiamo alle vittime del terrorismo politico, non siamo più molto attratti e l'attenzione dell'opinione pubblica non è sollecitata verso quella forma di terrorismo che è il terrorismo di mafia, che ogni giorno insanguina le strade delle regioni italiane, soprattutto della Sicilia e della Calabria. Qual è il volto di questo nuovo flagello? Sono andato a riguardare gli scritti che vengono dall'università, che vengono da quegli studiosi che si dedicano non occasionalmente ma profondamente allo studio del fenomeno. Non c'è uniformità di vedute: questo è un dato da prendere in considerazione. Però, in tutti si ritrova un denominatore comune: la visione di questa mafia nuova, che si identifica spesso con una mentalità mafiosa, che non è più un fenomeno tipicamente isolano o un fenomeno della Calabria, ma è un fenomeno esportato in ogni parte d'Italia, che investe tutta l'Italia attraverso i suoi canali, ma che ha le sue radici – bisogna riconoscerlo – soprattutto in quelle terre. Le conclusioni a volte sono diverse a seconda del metodo dell'indagine. Si può trattare di una indagine meramente storica, oppure di una indagine sociologica, ovvero di carattere giuridico-penale. Salvatore Romano che, a mio modesto avviso, è uno dei più grossi studiosi di questo fenomeno, cosa pensa della mafia nella sua *Storia*? A giudizio del Romano questo è « un tipo di attività extralegale permanente di violenza parassitaria che si individua in uno stato patologico endemico di una società in sviluppo. Essa non comprende qualsiasi forma di associazione delinquenziale per fini di lucro o di vendetta, ma quel tipo particolare storicamente caratterizzato di connessione e collusione fra gruppi dominanti e gruppi facinorosi, al fine di mantenere la propria egemonia. In realtà è proprio l'alleanza fra politica e delinquenza, in forma organica, che costituisce storicamente il tratto caratteristico della mafia ». E ancora il Romano: « Appare chiara qual è la funzione della mafia, una funzione di intermediaria tra le leggi dello Stato e la società reale ». Il punto di arrivo dell'analisi del Romano, commentato da un altro studioso, il Ferrarotti, il quale è al di sopra di ogni sospetto, come studioso, date le sue matrici, si trae dalla conclusione che « la mafia, nella società contemporanea, appare come un particolare gruppo di potere di cui si servono le forze politiche, economiche e sociali, che vogliono mantenere una egemonia o intendono acquistarla, anche con mezzi extralegali. I gruppi di potere non sono però più localizzati, ma si estendono a tutta la penisola ». In tal modo il Romano, commenta Ferrarotti, imposta il problema della mafia sul piano nazionale.

Le conclusioni del Romano ci trovano perfettamente d'accordo così come il suo metodo di indagine. Egli auspica una riforma generale della società; è interessante che sottolinei « della società », perché viene più spontaneo dire: una riforma generale dello Stato, delle istituzioni, come anch'io tra poco mi permetterò di fare.

È importante però sottolineare che non servirebbe a nulla una riforma dello Stato, se esso non costruisse una società diversa e in grado di battere la mafia non con le raffiche di mitra, bensì di svuotarla di contenuto, di renderla inutile, non più ascoltata, non più credibile e quindi di spegnere questo drammatico fenomeno. Il

Romano così conclude: « solo con una riforma generale della società sarà infatti possibile l'esaurirsi e lo scomparire del fenomeno di mafia ». Il Ferrarotti invece parte dal punto di vista dell'analisi sociologica che forse è più interessante. In un capitolo del suo libro, *Rapporto sulla mafia*, dice: « La mafia, come struttura di potere, è organizzazione sociale flessibile. Ci limitiamo a rilevare le tendenze evolutive della mafia che, negli ultimi decenni, si è trasformata in una vera e propria "multinazionale del delitto". Ciò che più colpisce è il carattere flessibile di questa organizzazione; costruita tradizionalmente secondo un modello modulare, benché coordinata al centro, non ha tuttavia una unica testa, tagliata la quale, l'organizzazione possa dirsi acefala, e nello stesso tempo le cosche di base, con la loro intercambiabilità, garantiscono il massimo di efficienza insieme con la massima mobilità e possibilità di manovra ». Anche questo è un discorso molto interessante e pone alla ribalta un aspetto importante della mafia: l'efficienza.

Il cittadino che inizialmente si trova di fronte a due poteri: lo Stato e la mafia, ricorre a quest'ultima perché essa dà l'efficienza. La mafia così gli dice: « Vedi chi è lo Stato nel quale tu credi, che non è in grado nemmeno di darti la pensione, quando hai diritto di averla, o la licenza di commercio ? Devi appoggiarti a me se vuoi giustizia e prosperità ». Questa è una nuova forma di una antica criminalità !

Un altro importante studioso, Gaetano Falzone, prende in considerazione il fenomeno sotto un altro punto di vista, quello del potere regionale. Noi oggi, onorevoli colleghi, non dovremmo fare solamente un processo alla mafia; il primo processo che dobbiamo fare è quello alla regione, dato per scontato che si deve fare il processo allo Stato, poiché la regione è parte dello Stato.

Ma vediamo, dunque, come la regione ha utilizzato (nella sua autonomia che preesiste rispetto alla Costituzione) questo stranissimo fenomeno di uno statuto di autonomia che nasce al di fuori, cioè addirittura prima che nasca la Costituzione dello Stato. In quel momento (ed anche questa deve essere la indagine) chi lavorò per costruire quel tipo di autonomia ? Se non sbaglio ci fu l'opposizione del vecchio Einaudi al quale non piaceva quello statuto di autonomia ! Chi si premurò di concentrare tutti i poteri dell'isola nelle mani della regione ? Chi ha fatto lo statuto di autonomia ? Come è stata usata tale autonomia ?

Il Falzone, nella sua *Storia della mafia* (Pan Editrice), dice: « Con la fine del bandito Giuliano, del separatismo e della fase virulenta di rilancio della mafia, la regione siciliana – istituita il 15 maggio 1946, con uno statuto speciale che ha la singolarità di essere nato cronologicamente prima della Costituzione della Repubblica italiana, di cui fa parte – poteva accingersi a creare i propri istituti autonomistici forte del significato politico di questa particolare posizione. Alla regione era stata attribuita la potestà di legislazione esclusiva su varie materie, fra cui quella dell'ordinamento degli enti locali. Il presidente della giunta di governo era chiamato a rappresentare nella regione il Governo della Repubblica e, come tale, a disporre delle forze di polizia » (particolare non insignificante, onorevole ministro dell'interno !).

« La neonata regione si sarebbe potuta giovare di un largo potere di iniziativa nel campo dell'ordine pubblico. Quale uso contro la mafia la regione ha saputo fare di tali poteri ? ». È sufficiente ascoltare la relazione del senatore Giuseppe Alessi che mi permetterò di citare più volte; abbiamo infatti noi il merito (e lo rivendico subito) con l'azione del deputato missino Giuseppe Niccolai, di aver salvato quella relazione che, altrimenti, sarebbe finita relegata negli archivi per cinquanta anni. La relazione di Giuseppe Alessi rappresenta il lavoro del comitato ristretto dell'antimafia in materia di enti locali.

Ebbene, l'onorevole Niccolai ha preso quella relazione facendola propria nella sua relazione di minoranza; noi, per questo, oggi siamo in grado di conoscerla, poiché altrimenti sarebbe coperta dal se-

greto e relegata in qualche archivio per oltre mezzo secolo.

Il Falzone continua parlando dell'Alessi: « Egli, dopo essere stato il primo presidente della giunta di governo della regione, venne chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, composta di trenta membri, ed istituita con la legge del 20 dicembre 1962 e a presiedere il comitato per le indagini sugli enti locali, insidiato nel 1967. Il senatore affermò nella sua relazione: " È opinione diffusa che attorno agli assessorati si sia formata una rete di trafficanti e che si sia creato un terreno fertile al consolidarsi di un costume fatto di malizia, di finzione, di illegittime influenze. I singoli, in qualche caso, vi aggiungono la sopraffazione ed il ricatto, cioè quel clima, appunto, che con il regime autonomistico si voleva stroncare. In tale stato di cose ", – continua Alessi – " prospera psicologicamente la mentalità mafiosa per l'accertata ed accettata prevalenza della ragion di fatto sulla ragione di diritto, dello scetticismo sul disinteresse, del paradosso sulla ragione, della morale del successo, che sana e ratifica l'insolente illegalità, sulla competizione legalitaria che, per voler praticare le regole democratiche, è sconfitta " ». La pagina del Falzone così conclude: « Si verificò cioè il più grosso assalto che mai forze politiche siciliane, in questo dopoguerra, abbiano condotto ai poteri ed alle casse della regione ». Anche questa mi sembra un'immagine, un filone da non perdere. Arriva l'autonomia, quella particolarissima forma di autonomia, ed ecco l'attacco della mafia alla conquista dell'autonomia. Conquistata l'autonomia si è conquistata tutta la vita dell'isola.

Citerò ora il noto Pantaleone, non tanto per *L'antimafia in tribunale*, bensì per il ricordo di quanto aveva scritto nel 1969 a conclusione del libro *Antimafia, occasione mancata*. Egli, in due sole pagine (che non leggerò per non tediare i colleghi), dice molte cose. Ad esempio: « Perché il potere esecutivo e la Commissione antimafia si mostrano esitanti, impacciati, a consegnare alla giustizia le persone per le quali esistono sufficienti indizi per l'incriminazione ? Perché i partiti politici lasciano in carica i pubblici amministratori, i dirigenti, i funzionari incriminati di peculato, di interesse privato in atti di ufficio, sottoposti ad istruttoria giudiziaria ? Perché la giustizia rimane sospesa sul capo di tanti dirigenti, additati, indiziati, accusati, incriminati di delitti contro le cose, contro le persone, a danno del pubblico erario ? Perché tutto rimane fermo, immutato, come se sulla Sicilia gravasse una sorta di congelamento morale dovuto a forze contro le quali ogni lotta è inutile ? ». Ed ancora: « Vi sono in Sicilia uomini politici, deputati nazionali e regionali, sindacati, assessori, dirigenti di partiti, di organismi economici, membri di consigli di amministrazione di enti pubblici, di società finanziarie, i cui nomi ritornano continuamente nei fascicoli della Commissione antimafia, nei rapporti dei carabinieri e della polizia, nei fascicoli della magistratura. Vi sono noti mafiosi diventati funzionari della regione con il comodo sistema della cessione delle loro dissestate aziende a istituti finanziati dalla regione; vi sono impiegati della regione assunti negli anni cinquanta senza concorso, i cui legami di parentela e amicizia (...) sono stati determinati ai fini dell'assoluzione. Sono parenti di Genco Russo, Calogero Vizzini, Vanni Sacco, Vincenzo Rimi, Michele Navarra ed altri notissimi nomi della mafia ». Questo esordio nell'ultimo libro di Pantaleone conclude: « La pubblicità degli atti servirebbe ad avviare il processo di rottura fra mafia e potere politico ». Ho citato di proposito queste parole per far rilevare la contaddizione. Ha ragione Pantaleone quando si chiede tutti quei perché (sono moltissimi ed io ne ho letto qualcuno a caso), ma gli atti, ormai, sono stati pubblicati, anche se non tutti. Sappiamo tutti e lo sa soprattutto chi ha avuto l'onore di far parte di quella Commissione che moltissime carte non sono state rese pubbliche; tuttavia quelle pubblicate sarebbero state sufficienti a far muovere le cose.

In quattro anni la pubblicazione della relazione Carraro, che costituiva la sintesi di tutte le proposte della maggioranza, non ha sortito alcun effetto. Non lo hanno sortito nemmeno le relazioni, pur apprezzate, della minoranza. Sono anzi costretto – e lo faccio molto volentieri – a citare ancora il nostro relatore di minoranza, Niccolai, perché recentissimamente l'onorevole Sciascia, in Francia, ha dichiarato che di tutte le relazioni quella del missino Niccolai, cioè la nostra, più si avvicina alla realtà. Ed io domando all'onorevole Sciascia perché non le dica in Italia queste cose e magari perché non ce le confermi...

BIONDI. Per la media inglese. In trasferta contano doppio (*Si ride*).

FRANCHI. ...in questo dibattito. È la occasione da cogliere. Se è vero che lo ha detto, ed è verissimo che lo abbia fatto – tanto che la televisione francese si è precipitata ad intervistare a Roma il nostro deputato di allora, dopo aver sentito dire, appunto, che è titolare della relazione che più si avvicina alla realtà, da un uomo, da un personaggio, che è nostro collega ed il cui valore nel mondo della cultura è da tutti conosciuto –; ci auguriamo che l'onorevole Sciascia trovi la forza di ripeterlo qui, il « piccolo » coraggio (ci vuole un coraggio da niente, in sostanza) di ripetere in questa sede, magari con abbondanza di particolari, le cose giuste che ha detto e che noi abbiamo molto, molto apprezzato.

Ecco l'immagine della mafia che abbiamo cercato, con qualche pennellata, di far vedere per sradicare immediatamente, almeno per quanto ci riguarda, il dibattito dalla vecchia matrice del vecchio tipo di mafia che probabilmente esiste solo nella letteratura, o in qualche ricordo, o nelle lapidi di molti mafiosi. Ne ho lette molte – sono spesso riportate nei libri – con grande interesse; ho potuto constatare come venga nobilitata l'azione mafiosa attraverso la perpetuazione del ricordo dei vecchi « padrini ». Questa necessità di sradicare immediatamente qualsiasi forma di romanticismo che potrebbe ancora aleggiare attorno ad un originario tipo di mafia, deve essere da tutti sentita.

Per carità! Siamo di fronte ad un tipo di mafia che è crudele, cinica, che non esita ad uccidere, che emana sentenze di morte e le esegue! Cosa che il nostro Stato non è in grado di fare... Non lo è, intanto perché non ha la pena di morte ed in secondo luogo perché, anche se l'avesse, non avrebbe il coraggio di applicarla. Perché i governi, tutti i governi, non sono in alcun modo riusciti ad indicare neppure un modo, una misura tipica per combattere sul serio la mafia, fuori dagli schemi tradizionali falliti, come sono quelli della diffida, del soggiorno obbligato, che hanno esportato anche territorialmente il fenomeno galvanizzando in zone del nord che non conoscevano il tipico fenomeno mafioso, la delinquenza comune attorno al personaggio, al grande padrino, al capomafia. La delinquenza comune si mette agli ordini della mafia!

Perché dunque nessun governo si è mosso? Perché sono governi democristiani? Anche per questo. Si sa, la DC – mi permetterò qualche rapido ricordo – è legata, con molti suoi personaggi, al fenomeno mafioso. Ma per carità, il partito comunista, nonostante tenti invano, attraverso proposte o attraverso discorsi, di rimanerne fuori, c'è dentro fino al collo! Anche il signor partito comunista, che non è il partito del vecchio Li Causi! Il vecchio comunista Li Causi, che non avrebbe firmato mai la relazione compiacente e all'acqua di rose che il partito comunista ha allegato alle conclusioni degli atti dell'antimafia. E mi piace ricordarlo. Avevo molta stima e ammirazione per quel vecchissimo combattente, che credeva nella battaglia contro la mafia e probabilmente credeva che il suo partito la volesse combattere!

LA TORRE. Che cosa ne sai tu di quello che pensava Li Causi!

FRANCHI. Mi piace ricordarlo...

LA TORRE. Che ne sai tu, buffoncello di paese!

PRESIDENTE. Onorevole La Torre, non interrompa!

FRANCHI. Lo so che tutta la vostra battaglia... Siete potere...

LA TORRE. Siccome la relazione l'ho scritta io, so di averne discusso con Li Causi e con gli altri! Tu vuoi fare una speculazione di paese.

FRANCHI. Onorevole La Torre, cittadino, mi rendo conto di aver toccato uno dei tasti cui lei è sensibile. Se lei avrà la bontà di rimanere qui, vedrà che gliene toccherò anche qualche altro, che la farà scattare! Lo so che ciò vi dà fastidio, ma resta un fatto storico che voi programmaste la non rielezione di Li Causi quando nella nuova legislatura si dovevano concludere i lavori della Commissione antimafia.

LA TORRE. Miserabile!

FRANCHI. Miserabile sei tu! E deficiente!

PRESIDENTE. Onorevole La Torre, non interrompa dal banco della Presidenza! La richiamo all'ordine. Scenda subito! Se vuol stare in aula stia in aula, ma non vada passeggiando e lanciando, da una finestra o dall'altra, epiteti poco parlamentari! Non può del resto pretendere che da quella parte si dicano cose alle quali lei possa applaudire (*Vive proteste del deputato La Torre*). Stia calmo, si sieda su un banco, ascolti; quando sarà il suo turno di parlare potrà dire quello che ritiene di dire!

FRANCHI. Sei proprio un povero deficiente!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, non dia contributi non richiesti!

FRANCHI. Per carità, signor Presidente!

PRESIDENTE. Prosegua pure, onorevole Franchi.

FRANCHI. Per riguardo a lei, signor Presidente, ritiro persino le parole poco parlamentari che ho pronunziato, come ritorsione all'ingiuria che il collega mi ha arrecato; ma lo faccio per un riguardo verso di lei, non verso il collega, al quale stanno bene addosso.

BIONDI. Ma allora...!

FRANCHI. Il partito comunista è potere nell'isola, è governo, anche se non ha i ministri; e il potere è mafia. La mafia non ha bisogno di conquistare il sistema (ecco il punto) perché il sistema è già mafioso. Non c'è, nel sistema, lotta tra mafia e antimafia, ma lotta tra cosche mafiose. La Sicilia c'entra, ma non del tutto. Guai a cedere alla tentazione di criminalizzare quel popolo meraviglioso, che subisce da troppo tempo questa mannaia. La Sicilia c'entra, ma la mafia investe lo Stato intero, in tutto il suo territorio. Il Belice, purtroppo, lo ritroviamo sotto altra forma (ma non tanto) nel Friuli-Venezia Giulia. Ecco le dimensioni del fenomeno: il sistema ha esportato la mafia. Abbiamo accennato ai poteri della regione: chi formulò lo statuto concesse tutti i poteri.

Ed era logico che il siciliano vedesse in quella forma di autonomia una forma di riscatto della propria terra. Quanto deve essere stata dura ed amara la delusione, quando si è visto che quell'autonomia diventava sempre più strumento e veicolo di oppressione. Tutto dunque confluisce nella regione, non c'è spazio e slancio per l'iniziativa privata. Per ottenere potere bisogna penetrare nella galassia « regione ». Sul piano finanziario, dipendono dalla regione le nomine relative, ad esempio, al Banco di Sicilia, alla cassa di risparmio tra le province siciliane, all'IRFIS, ai comitati per il credito industriale, fondiario, minerario, al fondo di promozione meridionale; dipende dalla regione l'istruttoria e in molti casi l'autorizzazione ad aprire sportelli bancari (e si

sa cosa significhi la lotta per l'apertura di uno sportello!); dipende dalla regione la decisione sulle fideiussioni ed i prefinanziamenti ai comuni, la conversione dei titoli nominativi in titoli al portatore. Sul piano economico dipendono dalla regione le nomine degli amministratori dell'ESPI e di tutte le sue collegate, la concessione delle delegazioni esattoriali, la corresponsione dei contributi in conto capitale ed interessi ed i mutui privilegiati alle cooperative edilizie, sulle case per gli impiegati della regione stessa, a favore delle nuove imprese industriali, l'acquisto degli immobili vari per la costituzione del patrimonio della regione, la municipalizzazione dei trasporti pubblici, la nomina degli amministratori degli enti agricoli, a cominciare dall'ERA. Dipende sempre dalla regione la nomina dei membri delle commissioni di controllo, dei membri del consiglio di giustizia amministrativa, dei commissari agli enti locali, alle cooperative agricole di lavoro, di produzione e di consumo.

Il potere regionale si è rivelato così esteso e intenso che la conquista del governo o la partecipazione ad esso costituisce per i partiti e per i gruppi di persone e di interessi il momento decisivo per il loro dominio o il loro declino nell'isola. La mafia da questo poteva restare fuori? Evidentemente no; e la lotta, una volta entrati nella « galassia », si è trasformata in lotta tra le cosche mafiose.

Vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi la relazione Alessi alla Commissione antimafia, perché in materia costituisce la sintesi del lavoro di un intero comitato. Nella relazione Alessi si legge che si è riprodotto il regime borbonico, cioè quello dell'accaparramento della personalità dei funzionari da parte del *ras* politico. Questo è uno dei punti principali della nostra accusa. Una volta che tale accaparramento è avvenuto, quell'uomo è finito, non esiste più come tale, e non riesce più a liberarsi, una volta entrato in quell'orbita. Questo è uno dei più grandi momenti della tragedia di un uomo.

Ho letto con interesse sull'ultimo numero di *Rinascita* uno studio dell'onorevole Violante, in cui si sottolinea la necessità di potenziare polizia e magistratura; ma per esempio all'onorevole Violante è sfuggito completamente questo aspetto, per il quale vi sono uomini che a un certo punto cessano di vivere in autonomia, perché sono completamente legati al *ras* che li domina e li ha in pugno. Di questa tragedia pochi si sono fatti carico. E non è solo un problema di polizia.

Sia la relazione Alessi sia l'ottima relazione del nostro senatore Pisanò documentano non solo la collusione tra mafia e potere politico, ma l'« identificazione » tra mafia e potere politico. Ed il pericolo che porta a tale identificazione è il partito politico.

Onorevole ministro, immagino cosa voglia dire per un ministro dell'interno affrontare il fenomeno della mafia e doverlo combattere. Lei potrebbe preparare anche gli strumenti più efficienti, ma con questa partitocrazia della quale lei pur fa parte, non è possibile combattere il fenomeno mafioso, che non è solo una questione di repressione.

Non ho pronunciato a caso la parola « identificazione », perché nell'immediato dopoguerra tale identificazione emerse. Ho sottolineato la relazione Alessi perché questa documenta la restaurazione mafiosa ad opera delle truppe alleate. Prima di essa, possiamo tornare a Salvatore Francesco Romano e alla sua *Storia della mafia* dove tutto ciò è ampiamente documentato con tanto di nomi per quanto riguarda il rapporto mafia-partito politico. Fu Charles Poletti, poi capo del governo militare in Sicilia, che si circondò subito dei più grandi mafiosi che le truppe alleate si erano portate al loro seguito e che utilizzarono restaurandoli e reintegrandoli o reintegrando i loro amici o i loro nipoti nel potere locale, poi in quello regionale, fino a portarli al potere a Roma.

Sta di fatto – dice Romano – che « in numerosi paesi gli ufficiali comandanti le

truppe di invasione designarono come sindaci e tutori dell'ordine » – sindaci e, onorevole ministro, tutori dell'ordine! – « persone notoriamente mafiose o legate alla mafia. Don Calogero Vizzini, don Calò, fu nominato sindaco di Villalba e per la verità alla cerimonia del suo insediamento partecipò l'inviato del vescovo di Caltanissetta, cioè un rappresentante dell'altra colonna che insieme alla mafia doveva garantire l'ordine agli alleati ».

Furono reintegrati in queste posizioni tipi come Damiano Lumia, nipote di don Calogero, in Sicilia, Vito Genovese a Nola, sempre nell'ufficio personale dei Poletti. È interessante. « È sempre nel periodo della occupazione alleata che ha inizio infatti l'insediamento strutturale della mafia gangesteristica in Italia con i suoi capi, come Lucky Luciano residente a Napoli, Joe Adonis a Milano con gregari disseminati a Genova, Trieste, Napoli, Anzio, Capri, in Germania a Monaco, Francoforte ed Amburgo ». Quanto a Lucky Luciano ricordiamo l'immagine, che credo sia nella memoria di tutti, del famoso *foulard* giallo con la lettera « L » che doveva servire per farsi riconoscere dagli ufficiali alleati.

« In questa così ricca cornice di mafia penetrata in Italia, attraverso l'intermedio degli uffici segreti e del comando militare americano si può comprendere meglio l'elemento di novità, di rottura e di sviluppo introdotto nella storia della vecchia mafia ».

« Ha osservato opportunamente il giornalista Gaia: "Fino allora la mafia si era limitata a ricercare l'alleanza col potere costituito, poi si identificò con il potere" ». Non è, quindi, solo un'osservazione nostra questa della identificazione mafia-potere politico; non aveva bisogno di seguire le vecchie strade perché bastava conquistare quello per esercitare tutto.

Pensiamo ancora a Genco Russo, sindaco di Mussomeli e all'intervento di quel personaggio che Romano chiama il « grande zio » che ad un certo punto offerse ad un esponente della federazione del partito comunista di Caltanissetta la possibilità di aprire una sezione comunista anche a Villalba, dove già esisteva un circolo socialista; era questa una manifestazione del tentativo di reciproco condizionamento fra mafia e partito comunista iniziato molti anni prima nelle carceri e nei luoghi di confino sotto la dittatura fascista? ». Sono interessanti questi richiami e a questo punto mi si consenta di leggere due righe che non sminuiscono minimamente quello che ha scritto e fatto dopo l'onorevole Alessi, di cui ho stima, perché la sua relazione mi ha veramente aperto la strada per capire tante cose di questo fenomeno. Anche lui c'era cascato all'inizio; riferisce Romano: « Parlando a Villalba il 18 aprile 1947, durante la campagna elettorale per l'assemblea regionale, l'avvocato Giuseppe Alessi, superando antiche repulsioni, giungeva ad affermare "Dietro l'illustre e onesto casato della famiglia Vizzini vi era tutta la democrazia cristiana". Hanno scritto i giornalisti Sansone e Ingrasci a questo proposito: "Non può stabilirsi fino a qual grado di consapevolezza fosse l'onorevole Alessi: fu il cavallo da tiro di una macabra carrozza che imbarcò le vecchie forze mafiose del feudo di certi partiti?" ».

Ecco, questo punto interrogativo resta. Evidentemente, in quel momento anche l'onorevole Alessi, che successivamente, quando ha scritto la sua relazione (venti anni dopo) sarà stato il più deluso di tutti perché si sarà ricordato della situazione che ha vissuto personalmente (è stato il primo presidente della regione). Ci era caduto; in quel momento fu affascinato dalla identificazione: la nobile famiglia dei Vizzini, dietro la quale vi era tutta la democrazia cristiana (mafia e potere politico), in quel momento aveva trascinato anche lui!

Qual è il male che si scorge leggendo la relazione Alessi e le nostre? Il male fondamentale che deriva da questo gigantesco potere, che non è nelle mani del presidente della regione, ma delle singole cosche, che stanno poi negli assessorati. La situazione degli assessorati è tale poi che un assessorato non sa

quello che fa un altro assessorato, a cominciare dalle assunzioni del personale. I grossi gruppi mafiosi sono negli assessorati, sono nel cuore delle istituzioni.

Accanto a questo c'è il male dell'assemblearismo, per dare via libera agli assessorati. Per esercitare il loro potere-mafia bisognava che non ci fossero maggioranze stabili, in grado di stabilizzare il governo e di dare una politica all'esecutivo; bisognava che esistesse il regime assembleare, con maggioranze occasionali, fittizie, quelle che hanno dato vita ai fenomeni più incredibili, compreso quello del « milazzismo »: fenomeni che derivavano da questa occasionalità, che nasceva e si sviluppava intorno ad interessi da difendere o da conquistare. Il male dell'assemblearismo è uno dei grandi mali che hanno favorito la proliferazione mafiosa. Quando cessa il gioco dell'alternanza tra maggioranza e minoranza, gli esecutivi esistono non come istituzioni, ma come persone che hanno soltanto i loro interessi e i loro amici da tutelare.

La conclusione amara è che la storia non viene fatta dalle istituzioni, ma dalla mafia, che « è » l'istituzione, ma che si presenta con il suo volto e insegna a chi ci si deve appoggiare per poter ottenere.

Questi assessorati sono come i ministeri, senza per altro quel temperamento che i ministeri trovano nel consiglio dei ministri. Essi sono praticamente autonomi, isolati e liberi di sviluppare la loro azione.

Un altro fenomeno tipico dell'autonomia è la volontà accentratrice e la negazione di qualsiasi forma di delega: guai a sbriciolarlo il potere, bisogna controllarlo tutto! E per controllarlo c'è la « multinazionale ». Perché si cerca la grande dimensione? Perché, quando si frammenta questo potere e si dà una delega agli enti locali, può anche trovare spazio una ribellione al potere mafioso o possono emergere le virtù e l'incoraggiamento ai cittadini a seguire l'esempio di un altro cittadino che abbia il coraggio di opporsi all'attività mafiosa. Invece, assolutamente no, non esiste possibilità di delega. Organismo accentratore? Sì, questo è un male di tutte le regioni d'Italia, ma è lì che è nato, in Sicilia, perché il sistema ha voluto che fosse così.

Di conseguenza, il cittadino che, avendo conquistato l'autonomia, riteneva di avere l'ente pubblico davanti alla porta di casa si è trovato ad essere ancora più distante, perché se una volta lo Stato « abitava » a Roma, ora abita a Palermo: per qualsiasi cosa, bisogna andare a Palermo, nulla si risolve se non a Palermo. E naturalmente « Palermo » è « Palermo e Roma ».

Quali proposte, onorevoli colleghi, si possono fare di fronte ad una situazione di questo genere? Mi accorgo che profilare un fenomeno come questo e poi avanzare proposte modeste può sembrare inadeguato e certo su questo bisogna tutti meditare. Però questo rende ancor più valido il rimprovero a quei governi che, in quattro anni, non si sono premurati di studiare e di darsi gli strumenti più adatti per arrestare e contenere prima e debellare poi il fenomeno.

Le proposte, comunque, possono essere di diversi ordini: di carattere istituzionale, amministrativo, giuridico-penale o politico.

In primo luogo, vogliamo o no convincerci che è l'instabilità uno delle cause principali? È vero, l'instabilità è una tragedia di tutta l'Italia, ma è soprattutto in Sicilia (perché la Sicilia anticipa tutte le esperienze) che bisognava compiere esperienze di tipo diverso, bisognava pensare, cioè, a dare all'isola una stabilità politica.

Quali proposte concrete? Prima di parlare di quelle istituzionali, vorrei, signor ministro, dirle che intanto noi proponiamo la costituzione di un sottosegretariato incaricato di seguire esclusivamente il fenomeno della mafia, un sottosegretariato per la lotta contro la mafia, naturalmente nell'ambito del Ministero dell'interno. Sarebbe un nuovo strumento di lotta, perché non possiamo attendere la riforma delle istituzioni (che pure proporremo), non possiamo attendere la trasformazione della società, perché la mafia continua spietatamente ad uccidere ed è arrivata alla gran-

de sfida contro lo Stato: fino al 1943, la mafia non aveva mai osato ammazzare un procuratore della Repubblica. Quando è arrivata a questo, si è giunti alla sfida contro lo Stato.

Dicevo che non possiamo aspettare di cambiare la società, dobbiamo batterci sul serio, con misure adeguate, con forze in grado di contrastare il fenomeno, di far pagare lo scotto (sul piano della repressione, visto che non siamo in grado di attuare misure di prevenzione) a chi imbocca questa strada che, più che essere una strada contro lo Stato, è veramente una strada contro la società, contro la libertà dell'individuo, contro la personalità umana. È inoltre necessario istituire uno speciale comando generale operativo antimafia, da affidare ad un valentissimo comandante, magari un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da scegliere tra i più esperti. Questo può ricordare il prefetto Mori e quella fu un'idea. Non dico che il prefetto Mori vinse la guerra contro la mafia, ma sicuramente la mafia un duro colpo lo ebbe, perché quello Stato aveva, a nostro avviso, creato nella società siciliana l'immagine di un'altra autorità, quella dello Stato, che poteva non solo contrastare, ma anche debellare la mafia. E solo restaurando l'autorità dello Stato, facendo aumentare il peso della sua presenza, si possono risollevare le speranze dei cittadini. Questo maggior peso dello Stato lo si realizza, certo, modificando le istituzioni, ma intanto, in questo momento, si può ottenere qualche risultato garantendo una presenza più incisiva e più giusta, una presenza più estesa delle forze dell'ordine su tutto il territorio, in Calabria e in Sicilia, visto che la mafia opera sia in città che in campagna e che parte del territorio è coperta da una presenza non capillare delle forze dell'ordine.

So che si cita frequentemente la forte consistenza delle forze dell'ordine (con numeri d'organico) in Sicilia: evidentemente, bisognerà ridisegnarla, perché il problema è di aumentarle nel numero, ma soprattutto nella qualità. È di utilizzarla meglio. La presenza fisica del tutore dell'ordine rappresenta almeno un primo passo, pur non essendo molto. Proponiamo pertanto un comando generale antimafia ed unità altamente specializzate; un comando dotato di potere e soprattutto di strumenti finanziari. È indispensabile che siano specializzati anche i servizi di sicurezza, perché soprattutto da essi potrà derivare il valido strumento per combattere la mafia, se i mezzi sono predisposti! Soprattutto con le soffiate, le infiltrazioni, le denunce, si ottengono risultati contro il terrorismo propriamente detto, così come contro la mafia: siano quindi specializzati i servizi di sicurezza, il loro personale sia specializzatissimo e disponga di mezzi adeguati per prevedere, prevenire e provvedere, affinché sia in grado anche di garantire la sicurezza (cioè, l'impunità contro la mafia) dei cittadini che cominciassero a collaborare con lo Stato!

Nell'immediato, bisogna promuovere le azioni giudiziarie, ed è sbalorditivo, signor ministro, l'elenco dei nomi che sono già noti e che restano indisturbati. Siamo vissuti con sottosegretari i cui nomi (anche l'Europa ne conosce qualcuno) figuravano agli atti della Commissione antimafia, per centinaia di volte, in quei voluminosi documenti! Vogliamo cominciare a porvi mano?

Quindi, la riforma istituzionale. Il partito politico ha espropriato lo Stato, l'autorità e deve essere ridimensionato, ricondotto alla sua funzione. Il partito politico non può essere lo Stato; esso non può essere la regione, in Sicilia: si deve riscoprire l'uomo con le sue virtù, qualità, coraggio, onestà, rettitudine, forza e volontà di combattere! La riscoperta dell'uomo deve sovrastare al partito! La popolazione siciliana, calabrese, italiana deve essere liberata dal giogo della partitocrazia che ha introdotto la mafia nelle istituzioni! Da qui prende lo spunto e le mosse la nostra proposta concreta, intanto (in attesa delle grandi riforme, soprattutto di quella dello Stato), per riportare l'uomo alla ribalta, cominciando con una diversa elezione degli organi preposti agli enti!

Nella nostra mozione proponiamo una sorta di regione presidenziale, con precisi poteri attribuiti al presidente eletto dal

popolo. Questo nuovo sistema affievolisce (pur senza cancellarlo) lo strapotere del partito politico, quando quest'ultimo è costretto a mettere in vetrina le qualità dell'uomo, verso il quale si chiede all'elettorato la fiducia. E l'uomo eletto dal popolo deve poter scegliere i suoi collaboratori, l'esecutivo; deve poter scegliere gli assessori al di fuori del consiglio regionale; deve tirar fuori le competenze perché al vertice bisogna inserire le competenze: anche questo è un modo di difenderci dal fenomeno della mafia! L'efficienza dello Stato, dell'ente locale è strumento contro il potere mafioso.

Naturalmente, il discorso concerne poi la riforma degli enti locali. Non si possono mantenere ai comuni le funzioni che hanno e non soltanto in Sicilia ed in Calabria, bensì nell'Italia intera. Piccoli enti dalle dimensioni assurde, non rappresentano più nulla né sono in grado di gestire il territorio: vanno allora soppressi, per crearne altri dalle dimensioni ideali, che consentano la maggiore partecipazione possibile ed il miglior risparmio di gestione. È necessario quindi uno speciale nuovo ordinamento degli enti locali, con una revisione, anche territoriale, della provincia, alla quale dovrebbero essere date funzioni diverse e nuove, soprattutto in Sicilia, per farla diventare un ente intermedio fra il comune e la regione. Infatti, la necessità della nascita di un ente intermedio è documentata dagli sforzi che tutte le forze politiche compiono per scoprirlo nel comprensorio, che non è riuscito ad approdare a niente.

Abbiamo bisogno, naturalmente, di una magistratura superprotetta, che possa tranquillamente, e all'insegna dell'efficienza e della snellezza, svolgere i processi; qui si pone perciò il problema della dotazione degli organici, ma anche quello della scelta dei magistrati in grado di costituire una magistratura specializzata, capace di contrastare sul serio il fenomeno del terrorismo mafioso.

Non dico nulla sulla diffida e sul soggiorno obbligato, perché tanto si è detto e si è scritto che nessuno crede più alla validità di queste misure per combattere la mafia.

A conclusione di questo mio intervento, desidero però rivolgere una domanda: questo quadro politico è in grado di combattere una battaglia di questo genere e questa classe dirigente ha la volontà di farlo? È una domanda retorica, perché questa classe dirigente, che addirittura si identifica con il fenomeno mafioso, non può combattere se stessa: non è possibile! Né il quadro politico lo consente! Cambiare le istituzioni in Sicilia e dare una nuova forma di autonomia? Certo, ma a che vale se non si cambiano le istituzioni dello Stato? Bisogna perciò ricostruire lo Stato; e solo una nuova Repubblica può stroncare il fenomeno mafioso, non con la forza o con la violenza – questo è uno dei modi per combatterlo, ma non il principale –, ma rendendolo vano, svuotandolo di contenuti. Il ripristino dell'autorità, della coscienza del cittadino, e della forza della legge sono cose che si ottengono soltanto con una grande tensione ideale, che oggi non esiste, che questa classe dirigente e questo quadro politico non hanno né voglia, né sono in grado di poter creare. È inutile che ci facciamo e soprattutto che creiamo illusioni che con qualche modifica del codice o inventando nuove ipotesi delittuose possiamo vincere questo fenomeno. Stiamo attenti a continuare nell'invenzione di nuove ipotesi delittuose, perché altrimenti noi vi ripetiamo il discorso del codice Rocco, repressivo perché fascista, che però serviva a reprimere il fenomeno mafioso. Ma allora se era repressivo perché fascista, per quale motivo non si è adoperato e non si adopera il codice Rocco? Non continuiamo con la forzatura dell'invenzione di nuove fattispecie delittuose che non vanno al cuore del problema, e che ledono l'organicità di quel codice.

Solo un nuovo Stato dunque ed una nuova Repubblica, con una nuova classe dirigente – nuova perché diversa per mentalità e per capacità – potranno creare le condizioni perché la mafia possa diventare solo un ricordo letterario e perché l'Italia intera e più in particolare le re-

gioni che più ne subiscono lo scotto possano essere finalmente liberate da questo tragico fenomeno (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Saladino, che ha facoltà di illustrare la mozione Balzamo n. 1-00043, di cui è cofirmatario.

SALADINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che l'attualità e l'estrema gravità del problema di cui ci occupiamo oggi sia nella piena consapevolezza di ogni cittadino, oltre che di tutte le forze politiche. Non sfugge ad alcuno che gli episodi di violenza mafiosa, che si sono susseguiti con un ritmo incalzante ed allucinante in Sicilia, producendo dolore, paura e sgomento, ma anche rabbia, mettono in chiaro che siamo di fronte ad una fase dello sviluppo del fenomeno mafioso, non soltanto fra le più virulente, ma anche fra le più complesse, ed in cui si esprimono livelli più alti di organizzazione e campi di iniziativa più vasti e più penetranti.

La storia passata e recente di questo fenomeno, onorevoli colleghi, ci insegna che l'attività mafiosa urta contro le spinte delle forze popolari verso conquiste sociali più avanzate e contro ogni iniziativa delle forze democratiche, per sviluppare e rafforzare le istituzioni e garantire il libero e democratico sviluppo della vita economica e sociale.

La lunga schiera di sindacalisti e dirigenti di cooperative – lo ricordava questa mattina l'onorevole Martorelli – uccisi dalla mafia (da Carnevale a Ricciotto, da Cangelosi a Miraglia, da Lipuma a Battaglia) nella lotta contro il feudo, per modificare assurdi rapporti sociali ed economici nelle campagne, ne è la tremenda e dolorosa prova per un verso, come, per altro verso, gli assassinii di Francese, di Giuliano, di Terranova e di Mattarella rappresentano l'aggressione alle istituzioni, quando esse reagiscono, non si piegano ai disegni inquinanti di espansione della loro presenza e del loro potere nella vita economica della regione. Ci è chiaro, dunque, cosa si intenda dire quando si parla oggi di processo di trasformazione del fenomeno mafioso: si parla di ragionata determinazione dell'organizzazione mafiosa, che sviluppa collegamenti intensi con vaste ed importanti aree del nostro paese, oltre che con altri paesi ormai, di darsi strutture finanziarie sempre più potenti e sempre più sofisticate, per svolgere azioni di più ampi coinvolgimenti e di opportune mimetizzazioni, pronta ad eliminare ogni serio punto di resistenza (Francese la stampa, Giuliano la polizia, Terranova la magistratura, Mattarella il potere politico).

Io credo che ogni proposta che dovrà essere avanzata in ordine alla lotta al fenomeno mafioso non possa prescindere da una valutazione globale del fenomeno stesso. Ed esso non va visto soltanto – come spesso dalla classe dirigente si è fatto – come un insieme di gruppi delinquenziali, di bande, di cosche da combattere in termini militari o polizieschi. Proprio l'esperienza del periodo fascista ha dimostrato che questo tipo di intervento non elimina il fenomeno, come non lo hanno eliminato il prefetto Mori e tutti gli altri. La mafia è, innanzitutto, una ideologia diffusa e partecipata, purtroppo, ai diversi livelli dell'universo sociale siciliano, e non soltanto siciliano; un'ideologia con un sistema di regole, con autonomi valori e perfino con un proprio linguaggio. In altri termini, è una cultura, che è diversa da quella dello Stato, in cui si riconosce la società civile. È uno Stato nello Stato, tanto più forte quanto più debole è il secondo. La cultura mafiosa, all'interno della quale esistono le cosche, non è stata e non continua ad esistere a caso, per volontà di un destino ignoto ed ostile alle popolazioni meridionali. Essa ha profonde radici storiche, e si fonda su processi e rapporti di produzione precisi. Solo per fare un esempio, già Pasquale Villari nelle sue *Lettere meridionali* aveva compreso, alla fine del secolo scorso, che la mafia era particolarmente forte nella provincia di Palermo per le particolari caratteristiche strutturali dell'economia agraria del territorio.

Tutto ciò significa, ci sembra chiaro, che l'unica maniera efficace e risolutiva per eliminare, in modo radicale e definitivo, il fenomeno mafioso sia quello di eliminare le cause che ne consentono la vita e lo sviluppo. Non dimentichiamo tutto ciò facendoci prendere la mano da un modernismo di interpretazione del fenomeno mafioso, perché queste sono le sue radici, la storia è quella che è e nessuna umana volontà può cancellarla. Dai processi e dai rapporti di produzione che si sviluppano, dalla conseguente struttura sociale che ne deriva e dalla storia discendono, e continuano a sopravvivere nelle nostre città, i fatti e le realtà di fronte ai quali ci troviamo.

Intanto, se la mafia è uno Stato nello Stato, il primo problema da affrontare e risolvere è quello di rafforzare la struttura statuale ufficiale in modo da ridurre, progressivamente, lo spazio economico e politico occupato dalla mafia. Naturalmente, far funzionare lo Stato significa anche affrontare e risolvere i nodi centrali del mancato sviluppo della società meridionale, di cui la mafia è una delle cause, ma anche la conseguenza. Deve essere chiaro che i problemi sociali – e la mafia è innanzitutto un problema sociale – debbono essere risolti sul piano sociale.

Il problema della mafia resta legato principalmente alla volontà di determinare una radicale trasformazione dell'assetto economico, sociale e culturale del sud. La lunga indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che i socialisti chiesero per primi e che fu istituita nel lontano 1962, dopo un complesso, travagliato e lungo lavoro, ha presentato alla Camera proposte conclusive che sono frutto di riflessioni, di documentazioni, di testimonianze e di elementi raccolti.

Si è discusso molto attorno al modo in cui sono stati organizzati i lavori di questa Commissione e soprattutto in relazione ai lunghi tempi di lavoro della stessa. Non credo che oggi serva avviare un dibattito su queste condizioni, che pure sono importanti e interessanti perché dimostrano, fra l'altro, che sul fenomeno mafioso vi sono stati contrastanti orientamenti e giudizi da parte delle diverse forze politiche. Quello che oggi si chiede è che lo Stato, di fronte a fatti gravi e drammatici, che dimostrano una sconcertante aggressività ed una crescente espansione del potere mafioso, dia dimostrazione chiara ed inequivocabile che intende subito intraprendere un'iniziativa organica e di fondo che rassicuri la Sicilia e l'intero paese.

Per fare ciò, sia ben chiaro, occorre innanzitutto fare un esame critico di come fino ad ora il fenomeno mafioso è stato affrontato; occorre perciò convenire, alla luce della documentazione e del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, che vi è stata una sottovalutazione storica del fenomeno mafioso, che in certi momenti è stata colpevole, in quanto coincidente con l'azione frenante svolta dalle forze politiche e sociali che via via si sono inserite nell'area di potere della democrazia cristiana, del più grosso partito del nostro potere, in vari modi e per varie ragioni collegate ad esso.

Ho detto di queste forze retrive che si collocano in questa area di potere, perché il potere si concilia con l'azione e gli interessi della mafia. Bisogna ammettere che le valutazioni conclusive della Commissione parlamentare di inchiesta e le conseguenti proposte denunziano gravi insufficienze e vuoti paurosi nella organizzazione delle strutture statuali cui spetta di combattere questo fenomeno. In sostanza, emerge l'esigenza di rendersi pienamente consapevoli della necessità di imboccare decisamente una strada nuova che si lasci rapidamente dietro le spalle i vecchi schemi, i vecchi metodi ed i vecchi comportamenti per creare fiducia ed unità nelle popolazioni siciliane, così provate e sconvolte nel sentirsi isolate ed abbandonate a se stesse.

Intanto, all'imbocco di questa nuova strada che dobbiamo percorrere, si presenta un problema antico che nasce con l'unità d'Italia: la situazione economico-sociale della Sicilia, come del resto quella del Mezzogiorno, anziché tendere verso l'obiettivo del riequilibrio, subisce ulterio-

ri logoramenti, aggravando tutte le condizioni del sottosviluppo.

Onorevoli colleghi, quando si lasciano vasti territori del paese privi di sufficienti risorse, senza che lo Stato si preoccupi a fondo di darsi un disegno chiaro, di sviluppare un programma organico ed incisivo capace di mettere in movimento energie umane, disponibili per elevare costantemente i livelli dello sviluppo, è inevitabile che i fatti di disgregazione sociale si estendano, le istituzioni si indeboliscano ed il potere della mafia si renda maggiormente capace di insinuarsi ovunque per aumentare di peso e di prestigio. Ancora oggi si continua a guardare ai problemi del Mezzogiorno in termini tradizionali: pochi interventi frammentari e scoordinati nella linea del tamponamento e, ancora e sempre, nel settore dei lavori pubblici, nell'assenza di una strategia capace di far crescere adeguatamente e progressivamente la sua esile base produttiva e nella impotenza, di fronte alla crisi in cui sono precipitate alcune tra le unità produttive esistenti.

Già in questi giorni i lavoratori della Mediterranea di Milazzo, dell'IMSA di Messina, della SIACE di Fiumefreddo, dell'ALAS di Licata ed altri ancora che si vanno aggiungendo, lottano disperatamente per impedire la chiusura degli stabilimenti e la difesa dei loro posti di lavoro. Conseguenza di tutto ciò è che, ancora oggi, il sistema economico siciliano si rivela estremamente debole, con un grado di capitalizzazione molto basso, proprio delle aree depresse. L'arretratezza delle sue strutture è peraltro dimostrata dal fatto che ancora oggi il rapporto tra popolazione residente ed occupati è del 29 per cento, cioè sette punti sotto la media nazionale, tenuto conto che, all'interno di questo stesso dato, di per sé negativo, il 25 per cento si riferisce al settore agricolo, cioè il 10 per cento in più rispetto alla media nazionale.

Ove si tenga presente la massiccia emigrazione registratasi verso il nord del nostro paese e verso l'estero e taluni, seppure limitati, processi di innovazione e di imprenditorialità, ci si rende conto del forte squilibrio che tuttora esiste in questo settore. Il dato del 27 per cento nel settore industriale, rispetto al 37 per cento della media nazionale, spiega l'esilità del suo apparato produttivo.

Ma ecco, onorevoli colleghi, un altro dato che forse può rappresentarci meglio di ogni altro la condizione di vita civile in cui versa l'isola: in Sicilia, il consumo d'acqua è pari al 50 per cento di quello del nord del paese.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ci vengono in mente certe delibere del CIPE del 1971, 1972 e 1974, che prevedevani i « pacchetti » di investimento per la Sicilia e per la Calabria, e decine di migliaia di posti di lavoro per combattere il sottosviluppo e la mala pianta della mafia.

Nessuna sanzione è prevista – che io sappia – per la mancata attuazione delle delibere del CIPE, né noi oggi vogliamo o intendiamo proporne alcuna. Resta, tuttavia, il fatto che la mancata attuazione di quelle delibere ha prodotto lesioni gravi nel tessuto democratico di quella regione, generando frustrazione e sfiducia nello Stato, il che significa possibilità di maggiore propagazione e crescita del fenomeno mafioso. D'altra parte, onorevoli colleghi, si sono trascinate a lungo le controversie tra Stato e regione in rapporto all'emanazione delle norme di attuazione dello statuto, con la conseguenza che, dopo più di trent'anni dalla sua promulgazione, restano ancora aperti problemi in ordine a materie importanti, e in primo luogo in quella finanziaria.

Anche queste chiusure, che rivelano pervicaci volontà accentratrici e centralistiche, hanno inceppato meccanismi vitali della regione, che avrebbe potuto svolgere meglio il suo ruolo e la sua funzione. Una regione che ha accusato ritardi, debolezze, carenze, ma che ha anche dimostrato, quando si è riusciti a far prevalere le ragioni dell'unità e del collegamento con le forze reali dell'isola, lungo una linea di profondo rinnovamento, di essere una realtà istituzionale in grado di contribuire a far prevalere le volontà di difesa degli interessi collettivi sui particolarismi e sui

giochi di potere, avviando un processo di cui Mattarella aveva colto gli elementi positivi di fondo, processo che perciò deve essere portato avanti con coerenza, con tenacia e con ferma determinazione.

ROCCELLA. Quando mai è successo tutto questo! Faccia gli esempi! Quando mai si è verificata questa iniziativa di riforma!

SALADINO. Sono stati impostati i problemi della programmazione, della riforma amministrativa, sono state modificate le leggi sugli appalti, si sono aperte possibilità che già individuavano prospettive diverse, anche nella nostra regione. Il che, evidentemente, costituisce un segnale che, a chi vuole che la regione rimanga debole, a chi vuole una regione incapace di reagire a certe pressioni, a chi vuole portare avanti certi disegni, crea indubbiamente dei problemi.

Noi siamo profondamente convinti che sia possibile una iniziativa politica che, partendo in maniera rigorosa dalla regione, possa saldarsi con quella di tutte le forze democratiche, per consentire al paese una svolta politica che crei le condizioni perché nell'opera di risanamento necessaria il problema mafia non costituisca più per la Sicilia una piaga purulenta, ma un fatto che riguarda tutto il paese e la sua credibilità come paese civile e moderno.

L'assemblea regionale siciliana, dopo l'uccisione del giudice Terranova, aveva affrontato problemi che investono non soltanto responsabilità ed impegni del Parlamento e del Governo nazionale, ma anche e direttamente questioni proprie della regione. L'ordine del giorno sottoscritto da rappresentanti della DC, del PSI, del PRI, del PCI e del PSDI impegna il governo della regione a combattere ogni forma di clientelismo nella pratica amministrativa, a favorire il più ampio decentramento delle comunità locali, ad assicurare la tempestività della spesa pubblica e la piena regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a perseguire una politica di programmazione economica regionale che si basi sulla partecipazione e sul controllo di un ricco ed articolato tessuto democratico e che tenda a rimuovere lo stato di arretratezza economica e sociale di vaste zone della regione, che obiettivamente favorisce l'azione di penetrazione della mafia.

Le forze democratiche siciliane sanno che attuare questi impegni significa recuperare ritardi che si sono accumulati negli anni e che ciò è possibile se mireranno a convergenze unitarie sempre più ampie e sempre più significative e a definire linee politiche coerenti ed incisive.

Onorevoli colleghi, nelle proposte conclusive della Commissione parlamentare di inchiesta sono messi in luce altri aspetti che riteniamo, come quelli di cui abbiamo parlato, di importanza fondamentale per spiegarci le cause che hanno finora impedito una forte iniziativa antimafia. Le condizioni in cui si trovano le strutture giudiziarie delle zone interessate al fenomeno mafioso sono gravi, e ciò è riconosciuto da tutti: insufficienza di mezzi, di uomini, di strumenti, con tutte le conseguenze negative che una tale situazione comporta, cioè lentezze e carenze nelle indagini, accavallamento di processi e difficoltà di coordinamento, tempi lunghi per pervenire alle sentenze.

Un discorso ugualmente preoccupato non può non farsi circa le attuali condizioni degli apparati delle forze di polizia e della guardia di finanza destinati alla lotta contro la mafia. In questo settore, così delicato e nevralgico, si pongono in tutta evidenza due problemi di enorme rilevanza, che per altro sono in stretta connessione tra di loro: il primo riguarda la difficoltà di coordinamento tra le forze di polizia. È appena il caso di ribadire quali effetti negativi produca una tale assurda situazione sull'efficacia dell'azione preventiva e repressiva da svolgere: carabinieri e pubblica sicurezza organizzano, ognuno per proprio conto, la rispettiva attività, svolgono indagini ciascuno secondo valutazioni proprie, ognuno segue la sua pista, spesso con dispersione di energie e di

mezzi, e non sono rari i casi in cui su uno stesso fatto pervengono a valutazioni contrastanti.

Il superamento di una tale situazione è urgente e indilazionabile e diventa presupposto indispensabile per affrontare il secondo problema, la cui soluzione riveste carattere decisivo, al fine di verificare se si vuole veramente intraprendere la strada giusta o continuare a segnare il passo. Se il cosiddetto salto di qualità nella organizzazione mafiosa è, come tutti convengono, un dato di fatto reale, se le sue strutture finanziarie hanno raggiunto così alti livelli di sofisticazione, lo *slogan* che si sente ripetere e che giunge anche dall'interno dei corpi di polizia – « meno gazzelle e più cervelli » (cervelli capaci di seguire i delicati e complicati meccanismi messi insieme accuratamente e meticolosamente dalla mafia, per individuare i punti in cui tali meccanismi sono sostenuti ed alimentati dalla violenza mafiosa) – ci sembra chiarisca bene in quale direzione si debbano compiere gli sforzi per ottenere i risultati auspicati. Probabilmente, saranno necessarie anche più « gazzelle », ma è certo che dotare le forze di polizia di una tale attrezzatura composta di uomini con alta ed integrata professionalità, oltre che degli altri mezzi tecnicamente evoluti, è indispensabile.

Ed è proprio in coerenza con queste valutazioni che anche noi conveniamo sulla opportunità di eliminare la diffida, cui si è fatto ricorso in modo ampio. Si è parlato di ventimila diffide nella provincia di Palermo. È, dunque, uno strumento che comporta un dispendio di uomini, di mezzi e di attività delle forze di polizia, che è fortemente sproporzionato rispetto ai risultati che, come l'esperienza ci conferma, tale provvedimento di prevenzione riesce a raggiungere. Così, sulla base di queste stesse valutazioni, sembra opportuno limitare l'altra misura riguardante il soggiorno obbligato ai casi più gravi e significativi.

Il punto vero, decisivo, resta invece, a nostro avviso, quello di definire meglio e completare le altre norme di prevenzione e di repressione, di natura economica e finanziaria, la cui applicazione dovrà essere affidata all'esclusiva competenza della magistratura e con riferimento, come affermiamo nella nostra mozione, al comportamento oggettivo di coloro cui devono applicarsi.

Ma nuove norme che creano nuove condizioni di efficacia operativa non risolvono il problema essenziale, che consiste nella reale volontà del Governo di renderne possibile l'applicazione predisponendo quanto è necessario per costituire una struttura operativa qualificata e tecnicamente adeguata a quell'evolversi crescente del fenomeno su cui abbiamo avuto occasione di soffermarci precedentemente. Ma su questo problema tornerà – specificandolo ed approfondendolo – il collega del mio gruppo Casalinuovo. Su questa linea, comunque, si pone la mozione presentata dal gruppo socialista.

Ci auguriamo che il dibattito odierno e le sue conclusioni possano condurre ad operare scelte unitarie e chiare della Camera e ad impegni precisi da parte del Governo. Tra i problemi che travagliano il paese, quello in discussione si pone di diritto fra quelli prioritari ed urgenti. La mafia corrode le istituzioni e logora la vita democratica; il terrorismo non si ferma, la crisi economica si acuisce, la situazione internazionale rimane pesante e gravida di pericoli per la pace, in Europa e nel mondo. Tutto ciò determina quella situazione di emergenza con la quale le forze democratiche si trovano a fare i conti ed alla quale noi socialisti ci richiamiamo con insistenza, per sottolineare l'esigenza di fornire risposte politiche adeguate. Da questo punto di vista non riteniamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dire cose che non hanno attinenza con questo dibattito se affermiamo che, se non si realizzano grandi intese, grandi alleanze riformatrici, più lunga e più dura sarà la lotta per sconfiggere la mafia (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mannino, che ha facoltà al-

tresì di illustrare la mozione Bianco Gerardo n. 1-00071, di cui è cofirmatario.

MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'*escalation* della criminalità mafiosa, durante l'ultimo anno, pone il Governo, il Parlamento e l'intera società nazionale di fronte all'indeclinabile esigenza di assumere una consapevolezza nuova, un impegno ed una determinazione più compiuti per la soluzione di una questione antica e, purtroppo, mai definitivamente affrontata e risolta. Occorre, infatti, prendere anzitutto coscienza del fatto che la questione viene ad assumere oggi termini e forme nuovi, ancora più gravi e preoccupanti, non solo per la turbativa che arreca all'ordine pubblico, ma per le ormai sempre più chiare ed evidenti forme di parallelo collegamento tra criminalità e terrorismo, certamente, tra mafia e terrorismo, probabilmente, così da rappresentare un più consistente fattore di minaccia e di eversione nei confronti degli stessi ordinamenti democratici. Dalle conclusioni dell'inchiesta, condotta dal Parlamento nella quinta e nella sesta legislatura, ad oggi, cioè a quattro anni di distanza, si deve constatare che la questione della mafia ha assunto proporzioni ancora più gravi ed inquietanti per la vita civile e democratica del paese. Si potrebbe dire che in questi anni la mafia ha compiuto un salto di qualità: da fenomeno strettamente legato ad un'area precisa, quella della Sicilia occidentale e della Calabria (anche se è giusto operare una distinzione concettuale, che pone in rilievo la differenza non soltanto nella genesi storica e nelle caratteristiche, ma anche nei modelli, e quindi nelle regole di comportamento, tra mafia siciliana e mafia calabrese), da fenomeno – dicevo – con prevalenti caratteristiche rurali, legate cioè al feudo ed alla vita, al costume, all'economia da esso determinati, la mafia è divenuta un fenomeno che investe non solo la Sicilia e la Calabria, ma l'intero paese. È uscita dalle campagne, ha attraversato le città del sud, si è insediata anche in alcune aree metropolitane del settentrione. Così, da problema e costume locale geograficamente circoscritto, la mafia è divenuto un problema nazionale.

Autentica struttura di potere e di interessi ha smarrito ogni originaria connotazione legata a ragioni storiche che riguardavano il processo di formazione e sviluppo dell'unità nazionale, il dispiegarsi ed il collocarsi delle classi e dei ceti al suo interno. Ha perduto ogni richiamo ad un codice, che pure nella leggenda romantica era ispirato ad alcuni valori: il rispetto della donna, il rispetto del bambino, il rispetto del galantuomo.

ROCCELLA. Il rispetto del « galantuomo », dell'amico degli amici!

MANNINO. Dal feudo allo sviluppo urbano della città ed oltre, perché anche questa dimensione è superata, la mafia ha compiuto un tragitto verso una sua trasformazione ed espansione, che la porta ad interessarsi di tutte le attività economiche che offrano occasioni e spazio di intermediazione parassitaria, sino al tragitto finale del contrabbando, del commercio della droga e del sequestro di persona. Fino a vent'anni fa, per esempio, il sequestro di persona non era praticato dalla mafia siciliana; oggi non soltanto il sequestro di persona, ma quello dei bambini e delle donne si ripete, almeno in Calabria, e per opera della mafia calabrese.

I modelli della criminalità peggiore, o sardi o calabresi o siciliani, sono stati assunti ed omologati in un repertorio che fa della criminalità presente in Italia un fenomeno a volte più grave di ogni precedente di Chicago o di New York. Anzi, l'omologazione del repertorio criminale è l'effetto dell'intensificarsi dei rapporti tra la criminalità italiana e quella straniera, o francese o americana o canadese.

Perciò come struttura di potere e di interesse economico, che si pone fuori e contro la legge, la mafia diviene un grave ed insopportabile problema per la comunità democratica; un collo di bottiglia di estrema pericolosità sulla strada dello sviluppo civile.

Credo che oggi non sia più sufficiente muoversi sul terreno della spiegazione in termini psicologici di esperienza esistenziale o sul terreno sociologico delle ragioni sociali ed economiche, per comprenderla e, quindi, affrontarla e vincerla.

La mafia non si sviluppa e non si afferma putroppo soltanto là dove esiste sottosviluppo, ma si afferma quando arriva lo sviluppo; osservazione che potrà dispiacere, estremamente inquietante, ma constatazione da tener presente. Se è vero che non basta la pura azione repressiva, che oltretutto nella sua esperienza storica ha dimostrato la sua inefficacia, richiamerei il deputato Franchi ad una riconsiderazione più attenta delle esperienze di lotta del fascismo alla mafia e dei limiti della vicenda Mori, rileggendola più attentamente e criticamente. Il fascismo combatté la mafia fino a quando fu un potere che si contrapponeva al fascismo. Quando il potere mafia si associò al potere fascismo, la lotta fu sospesa e Mori dovette andar via dalla Sicilia.

Tuttavia quella stessa esperienza nella parte positiva della vicenda Mori ci dimostra che la pura azione repressiva non è mai o non è stata mai sufficiente. Di conseguenza è vero che ogni serio e concreto discorso o iniziativa che Governo e Parlamento, istituzioni e società, vogliono e devono affrontare per lottare efficacemente la mafia, parte dall'apprestamento di una valida, coerente ed efficiente azione dell'apparato di repressione e di prevenzione dello Stato.

Va rifiutato però – e questo deve essere estremamente chiaro – ogni discorso di pura generalizzazione, del tipo di quello svolto dalla televisione italiana che si diverte a presentare sempre la immagine della Sicilia e dei siciliani come quella della mafia, senza nessuna capacità di andare mai a fondo, oltre l'episodico ed il fenomenologico.

Va esclusa ogni generalizzazione che determina equivoci nella conoscenza e nella lotta al fenomeno; ogni generalizzazione a livello di estensione su ogni dimensione della vita della Sicilia e della stessa Calabria dell'attributo mafioso. Occorre innanzi tutto saper distinguere e comprendere, penetrare fino in fondo le ragioni del fenomeno che tutte le forze democratiche sono chiamate ad affrontare.

Nel corso di un qualificato dibattito svoltosi nello scorso mese di novembre all'assemblea regionale siciliana, istituzione che nella lotta alla mafia ha conseguito dei meriti oggettivi,...

ROCCELLA. Quali ?

MANNINO. ...soprattutto nell'ultima fase, negli ultimi dieci anni in cui oggettivamente da parte della regione – e guai a non dare questo riconoscimento ! – e da parte della classe politica siciliana è stacompiuto un serio sforzo... (*Commenti del deputato Roccella*). Non sto dicendo che questo sforzo sia approdato a tutti i risultati che si volevano perseguire o che siano stati conseguiti tutti gli obiettivi che si proponeva, ma la regione e la classe politica siciliana hanno portato avanti un serio sforzo di rinnovamento delle istituzioni e delle strutture regionali (*Commenti del deputato Mellini*), introducendo delle novità anche nella organizzazione del potere regionale, mediante misure di decentramento; decentramento che, se vogliamo, non ha sempre funzionato nella direzione giusta, ma che è sempre positivo, almeno nella misura in cui provoca un più largo controllo e partecipazione della società nei confronti del funzionamento dei pubblici poteri.

Nel corso di questo dibattito l'allora presidente della regione siciliana, onorevole Mattarella, ebbe a dire: la Sicilia è certamente ancora divisa tra rinnovamento e conservazione, ma è ampiamente protesa al rinnovamento. Esiste oggi in Sicilia un fronte contro la mafia forte anche politicamente, che appare vincente e che, per la sua consistenza e per la sua capacità di indicare soluzioni, dà alla società siciliana e alle nuove generazioni il convincimento che questa è una battaglia che può e deve essere vinta (*Commenti del deputato Roccella*).

Ancora oggi – ma non vedo il ministro – non sappiamo chi ha ucciso o chi

ha fatto uccidere Mattarella. Forse le parole che ho appena ricordato potrebbero farci capire qualcosa, qualcosa in più almeno di quello che abbiamo potuto capire fino ad oggi. Quel che può sembrare certo è che in Sicilia, per esempio, dicono alcuni, non potrebbe essere consumato un delitto come quello Mattarella nella semplice ignoranza della mafia. Ciò potrebbe portare alla considerazione che – non ho elementi per affermarlo, non ho elementi per non pormi il dubbio e il sospetto – un qualche collegamento tra terrorismo e criminalità ordinaria ed anche tra terrorismo e mafia possa andare stabilendosi.

Su questo delitto, come sulla catena di delitti che ha insanguinato la città di Palermo nel corso del 1979, da Francese a Reina, da Giuliano a Terranova, occorre pervenire ad un punto di chiarezza, che sarà possibile se l'apparato della giustizia nel suo insieme, dall'apparato delle forze dell'ordine all'apparato della magistratura, saprà compiere quel passo in avanti in ordine alla più chiara delineazione di una strategia di lotta preventiva e di lotta repressiva che lo porti ad innalzarsi a strumento efficiente, e perciò vincente, della lotta contro la mafia e la criminalità.

Va dato atto a polizia, carabinieri e magistratura di avere profuso fino ad oggi in Sicilia ogni migliore impegno nella lotta alla mafia e alla criminalità. E però, se oggi il fenomeno ha questa così grave recrudescenza, occorre riconoscere che si interpongono ostacoli, difficoltà e impedimenti che, di qualunque genere siano, vanno rimossi per dare alla giustizia e alla legalità la possibilità di affermazione. Per questo è necessario non fermarsi ad una pura analisi di carattere sociologico del fenomeno « mafia », o ad una indagine di vario genere, letterario, giornalistico: ve ne sono tante, alcune estremamente pregevoli. Vorrei ricordare un saggio che può essere considerato come base, decisivo, nella storiografia della mafia, quello pubblicato da Laterza, scritto da Hesse e curato anche dal collega Sciascia, come pure la recente pubblicazione di Alfonso Amadeo. Ora qui non si tratta più di promuovere studi, ricerche di questo genere, pur utili per una conoscenza e per una misurazione puntuale dei modi di evoluzione e di sviluppo di questo triste fenomeno. Si tratta invece più direttamente di chiamare le istituzioni da una parte e la società dall'altra ad un rigoroso compito e ad un severo impegno di lotta.

Non è più sufficiente una ricostruzione del fenomeno mafioso nel suo andamento evolutivo nel tempo, da una generazione all'altra, dalla vecchia mafia del feudo alla nuova della edilizia, poi del commercio e quindi del contrabbando, del traffico di droga, dei sequestri di persona. Non basta neppure seguire le linee di contatto, tante volte affidate più al sospetto e alla immaginazione che ad una reale constatazione e quindi ad un reale accertamento di responsabilità, alla ricostruzione di prove precise, con il potere amministrativo, con il potere politico, con il potere giudiziario, che avrebbe accompagnato la trasformazione del fenomeno mafioso sino a portarlo alle attuali dimensioni; e non basta neppure limitarsi a segnalare l'impreparazione, a volte, delle forze di polizia, dando loro atto di un meritorio impegno, ma riconoscendo i limiti di efficacia del loro funzionamento, i conflitti di competenza, l'ambiguità giurisdizionale, le carenze di efficaci strumenti investigativi. È stato detto poc'anzi dal collega Saladino « meno gazzelle e più cervelli ».

Io vorrei riprendere questa osservazione, che non è una battuta, che non è uno *slogan*. Occorre però partire da questa constatazione per esprimere una nuova, diversa e più efficace iniziativa dello Stato e della società, per riportare una vittoria, ormai necessaria, su questa terribile sfida della criminalità. In questo senso occorre una vasta mobilitazione della coscienza democratica. Ho detto prima che bisogna evitare generalizzazioni, sospetti ingiusti e immotivati, strumentalizzazioni per ragioni di parte, ricostruzione anche della storia di questi anni *ad usum Delphini;* tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra; la identificazione della lotta alla mafia con lo schema della lotta tra le

classi. Sono tutte cose che non si sono sviluppate oggettivamente in questi termini.

Occorre invece instaurare un forte senso morale, innanzi tutto, nelle forze politiche che sono presenti non soltanto in Sicilia e in Calabria, ma nell'intera società nazionale. Ed è dalla loro presenza che deriva – io direi, innanzi tutto – un esempio, un costume, che rappresenta sempre la base di quella tensione morale e ideale che con un forte senso dello Stato può impegnare seriamente le istituzioni e la società, a vincere una delle più grandi battaglie politiche della nostra storia.

La mozione che il gruppo parlamentare democristiano ha presentato si riferisce alle conclusioni della Commissione d'inchiesta. Enuclea alcune proposte che, insieme ad altre che, analoghe, o più specifiche sono state avanzate da altri partiti o gruppi parlamentari, possono delineare il ventaglio di una completa strategia di lotta alla mafia e alla criminalità.

In questo senso, viene sollecitato il Governo ad assumere concrete iniziative di attuazione delle conclusioni delle indagini compiute nel corso della quinta e della sesta legislatura del Parlamento repubblicano. E tra queste io vorrei molto brevemente soffermarmi su alcune.

In primo luogo, occorre un reale rafforzamento, non soltanto sul piano quantitativo, ma su quello più decisivo e importante della qualità e del livello di organizzazione, delle forze di polizia, assicurando il loro coordinamento e una più razionale utilizzazione dei mezzi e delle energie in vista di un'azione complessiva di repressione e prevenzione del crimine, sempre entro i limiti della legalità.

Occorre che il rafforzamento proceda con criteri di organizzazione diversi rispetto ai modi sin qui praticati, che hanno dimostrato di essere inadeguati e inefficaci. La struttura della presenza delle forze di polizia in Sicilia è ancora affidata soltanto alla presenza del maresciallo dei carabinieri, competente entro l'ambito comunale, quando la mafia ha dimensioni che certamente sconvolgono e superano oggi la dimensione comunale e addirittura quella regionale. Sotto questo aspetto sarebbe utile la costituzione di un organismo unico alle dipendenze del ministro dell'interno, che, ricomprendendo le forze di polizia, i carabinieri e la stessa guardia di finanza, impieghi queste forze in modo unitario e convergente all'accertamento e alla repressione dei crimini.

Occorre poi rafforzare l'apparato giudiziario con una attenta utilizzazione del personale, in modo da assicurare sempre la cristallina e trasparente posizione degli uomini della magistratura e, al tempo stesso, un funzionamento della giustizia più rapido, tempestivo ed efficiente, che, oltre tutto, sia la testimonianza di come la giustizia dello Stato funzioni ed esista e, quindi, di come lo Stato esista, perché la mafia è un contropotere che si inserisce nel vuoto di potere dello Stato. Non bisogna mai, infatti, dimenticare questo aspetto.

Certamente mancherei di tributare il giusto riconoscimento agli uomini della magistratura che operano in Sicilia se non ricordassi, a me stesso prima che agli altri, che molte volte alcune sedi giudiziarie fuori della Sicilia, nei confronti di imputati di stampo mafioso, hanno emesso decisioni finali e sentenze più favorevoli di quelle emesse da altre della stessa Sicilia. Vorrei, per esempio, ricordare che una recrudescenza drammatica della criminalità mafiosa in Sicilia si è avuta dopo lo « sentenza sui 114 », sentenza data da una corte non operante in Sicilia.

Occorre poi rivedere la disciplina delle misure di sorveglianza. È emerso qui, ed è stato ribadito, un orientamento contrario all'istituto della diffida, che, proprio per la sua generalizzazione, ha effetti deleteri: ha concorso a formare l'esercito e la base di riferimento della mafia al di là delle dimensioni che questo fenomeno aveva. Se ne è fatto un uso decisamente « abusato » in molte circostanze. Ma occorre anche rivedere la disciplina di tutte le misure di sorveglianza. L'istituto, per esempio, del domicilio obbligatorio quale effetto ha avuto se non quello di esportare più facilmente il mafioso e la mano-

valanza mafiosa da certe zone della Sicilia alla Brianza, a Milano e così via di seguito ?

Occorre invece introdurre misure di carattere patrimoniale, stabilire la possibilità (e delineare concretamente i mezzi per concretizzarla) di accertamenti diretti alla formazione di certi patrimoni, prevedendo anche, se necessario, l'abolizione del segreto bancario, non soltanto in Sicilia ma anche, mediante convenzioni, all'estero, in riferimento a personaggi che siano imputati per delitti di stampo mafioso.

Occorre poi estendere le norme penali per il territorio a tutti i reati di natura mafiosa e promuovere un'azione diretta dello Stato per spezzare e intercettare tutti i possibili legami che la complessa struttura dell'amministrazione pubblica (dello Stato, della regione, degli enti locali) può avere sopportato con elementi e gruppi mafiosi.

Occorre cioè un'azione severa e rigorosa, che soprattutto in alcuni ambienti della pubblica amministrazione, riporti il tutto al più assoluto rispetto della legge, alla sua imparzialità, alla giustizia, al rifiuto di ogni forma di privilegio, che sempre è stato parte del fenomeno mafioso.

Occorre uno sforzo delle forze politiche e sociali perché, lungi dal provocare processi generalizzati e indiscriminati, lungi da utilizzazioni strumentali per azioni di propaganda politica, sappiano rendersi strumenti del rinnovamento culturale e civile e di un ordinato sviluppo e sociale della Sicilia. Quel rinnovamento economico e civile al quale si appellava Mattarella e che rimane lo sfondo essenziale sul quale svolgere un'azione che, pur muovendo (e guai a smarrirne la nozione, in questo momento !) dal livello repressivo, debba sempre puntare alla convergenza della comunità isolana – come di quella calabrese e di tutta quella nazionale – su un obiettivo che non riguarda soltanto una parte ma tutta la società nazionale e, con essa, le istituzioni, nella loro capacità di credibilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini, il quale illustrerà anche la mozione De Cataldo n. 1-00072, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, scarsissimi colleghi (che proprio per questo ringrazio di essere presenti), credo che, se dobbiamo prendere atto che negli ultimi tempi la mafia, con dei crimini particolarmente efferati e clamorosi, ha sottolineato la propria presenza, ricordandola a quanti sono disposti a dimenticarne l'entità, dobbiamo anche tener presente (e il punto cui sono giunte le cose dovrebbe essere un ammonimento in questo senso) che fenomeni come quello della mafia non sempre hanno una particolare rilevanza e godono (se così si può dire) dei loro momenti migliori quando hanno manifestazioni di questo tipo, e comunque non soltanto quando hanno manifestazioni di questo tipo. La « pace mafiosa », che talvolta sembra regnare nelle zone in cui questa situazione detiene il potere e sparge il terrore, molto spesso significa che proprio in quel momento (i momenti in cui la mafia non ha bisogno di manifestazioni clamorose, dei delitti più efferati), proprio in quel momento la mafia si espande, ha più poteri. Ha un potere che non è quello dell'assassinio ma, attraverso l'assassinio ed altre manifestazioni, si giova di violenze e minacce imperniate sulla quotidianità d'espressioni del potere, che finisce con l'identificarsi con lo stesso potere politico. Poi, risulta difficile e strano parlare di strumentalizzazione del potere mafioso da parte della politica o viceversa, perché si giunge ad una vera e propria identificazione.

I colleghi hanno parlato spesso di dati di rinnovamento, del timore di un arrestarsi di fatti che vengono assunti come situazioni di rinnovamento nella Sicilia e nella Calabria, come momenti che potrebbero determinare, ed hanno determinato, anche reazioni della mafia: vogliamo ricordare che se il fenomeno mafioso arriva a punte clamorose nei confronti dei poteri dello Stato, della legge e della giustizia, ha potuto farlo proprio nei periodi in cui le sue manifestazioni criminose sono risultate meno eclatanti e più sotterranee.

Le cosiddette situazioni di rinnovamento, proprie della Sicilia, della Calabria e forse dell'intero paese, sono in realtà risultate parentesi in cui la mafia non ha avuto motivo di preoccuparsi, di rammaricarsi o di temere. Essa è giunta a condizioni di potere come quelle attuali, malgrado situazioni presentate proprio come dati di rinnovamento!

Le cose sono cambiate nelle sigle del potere, in Sicilia; e così nelle correnti democristiane, e la democrazia cristiana è il partito più vicino ed integrato rispetto alla mafia; le cose sono cambiate nell'organizzazione mafiosa, rispetto alle condizioni sociologiche indicate come quelle che dovrebbero rappresentare l'*humus* proprio dello sviluppo del potere mafioso. Certo, la mafia è passata da una condizione di organizzazione, di gestione del potere nelle campagne, a livelli e condizioni diverse; si è rapidamente adeguata ai dati di sviluppo, di progresso quanto meno dal punto di vista economico, strettamente relativo alle forme di cambiamento della società siciliana.

Per quanto concerne i mutamenti di strutture del potere in Sicilia od altrove, la mafia è passata da un'organizzazione del mondo rurale, ad organizzazione di un altro mondo ormai – anche lì, certo – cittadino: ha cambiato sede ed interessi. Ha esteso questi ultimi esportandoli fuori dalle organizzazioni in cui era nata, vissuta e prosperata; è diventata un'organizzazione che oggi si avvale, più che delle pressioni sull'ambiente rurale, sullo sfruttamento dei fondi e dei giardini, anche delle interferenze non soltanto nello sfruttamento dell'edilizia, ma anche nello sviluppo selvaggio delle città e, più in generale, in ogni forma di intervento pubblico. Sono diventati mafiosi gli appalti e i subappalti.

La mafia condiziona anche le più grosse attività imprenditoriali nelle regioni in cui essa regna. È diventata la mafia del credito che opera e condiziona questo settore, è diventata la mafia della sanità che opera attraverso l'organizzazione sanitaria con grossi addentellati nell'ambiente sanitario e negli ospedali, attraverso le organizzazioni mutualistiche e quelle assistenziali; è diventata l'organizzazione capillare che controlla – e ciò, a questo punto, è potere politico – in maniera mafiosa la concessione delle attività assistenziali – e dico intenzionalmente la « concessione » delle attività assistenziali e non la « prestazione » –, le pensioni, nonché gli uffici di collocamento. Quanti uffici di collocamento sono stati rinnovati e quanti non lo sono stati!

Ecco perché la mafia diventa l'organismo che non è più soltanto, a questo punto, contrapposto al potere dello Stato, o che in qualche modo integra o fa da supporto al suo potere, ma è in realtà un potere che si identifica con quello dello Stato, così come è concepito, con una visione che non è solo mafiosa nelle zone di mafia, che non è mafiosa solo per l'esportazione della mafia, ma che è propria di questo regime, e che è tale – forse certo, con minori esperienze e con minori manifestazioni collaterali più violente e delinquenziali – anche in altre zone del paese.

Questa mafia opera oggi anche nel settore della scuola, perché la mafia in Sicilia domina anche i trasferimenti degli insegnanti, domina i concorsi nella scuola, domina il mercato di questa manodopera intellettuale, che è rappresentata dal gran numero di insegnanti, fra i quali recluta poi la manodopera per l'attività più propriamente politica al servizio non delle cosche mafiose, ma delle cosche politiche che con le altre si integrano.

A questo punto si dice che la regione, il nuovo potere politico, le nuove correnti, e diciamo pure le correnti della democrazia cristiana – se la democrazia cristiana è stata sempre, per riconoscimenti che arrivano in ritardo, perché quando si guarda indietro, oggi si ammette che la democrazia cristiana era, negli anni '50 o '60, legata alla mafia, il partito della mafia – nonché le nuove leve e il volto di questo partito sono cambiate, per cui oggi non vi è più questa integrazione e vi è anzi una contrapposizione e – come ha detto il collega che mi ha preceduto – nuove cose sono venute nella regione e

nel mondo politico e si è arrivati, forse, al crimine perché questa diversa determinazione nei confronti della mafia ha creato allarme in quella organizzazione.

Ebbene guardiamo in faccia la situazione: noi parliamo ancora di Ciancimino come espressione del mondo politico mafioso della democrazia cristiana in Sicilia e parliamo di altri nomi che – per carità – non sto ad elencare, perché sarebbe troppo lungo. Forse sarebbe addirittura ingeneroso elencarli, visto che l'allentarsi dei legami e il mettersi da parte di certi personaggi ha coinciso con un cambiamento di strutture e di attività e con una espansione della mafia.

Dovremmo allora ritenere che l'allentamento di questi legami politici e lo scadimento di quegli uomini politici, che per riconoscimento ormai praticamente unanime nell'ambiente politico e nella pubblicistica sono stati identificati come gli uomini politici della mafia, avrebbero coinciso con la dilatazione del potere mafioso. Questo potere mafioso che si è sempre manifestato ed è sempre cresciuto stringendo i legami con il mondo politico, in questo caso sarebbe diventato più pericoloso e più allarmante, al punto di determinare una situazione di emergenza nazionale, costituendo uno degli elementi della necessità di nuove formazioni, di nuove strutture politiche, di nuove alleanze politiche, proprio in una condizione in cui questa combinazione sarebbe venuta meno. La realtà è certamente un'altra: la realtà è che al cambiamento delle strutture mafiose ha fatto da contrappeso anche il cambiamento di certi volti della politica in Sicilia ed altrove, in Calabria ed altrove. Al cambiamento di certi personaggi dell'ambiente politico ha fatto da contrappeso anche il cambiamento di certi altri personaggi dell'ambiente politico. Il potere della mafia non è certamente diminuito; la presa della mafia non è diminuita, e la presenza di una classe politica che si assume oggi diversa e lontana da certe propensioni e da certi legami con la mafia non può che coprire la diversità e certo anche la crisi.

Purtroppo si tratta di una crisi di crescenza, di dilatazione, di modificazione della struttura mafiosa. Elementi gravi sono intervenuti in Sicilia, come segni di questa situazione: gesti clamorosi, ma non soltanto questi. Anche in epoca recente si sono avute altre manifestazioni di forza della mafia. Anche in quest'aula, abbiamo a suo tempo parlato di quella grande manifestazione politica della mafia che fu rappresentata dai funerali di Di Cristina, quando il viceprovveditore agli studi, socialista, si presentò ai funerali – che certo erano una manifestazione non di pietà, ma di potere politico, con tutto lo schieramento della classe politica, delle istituzioni politiche, e addirittura con la manifestazione ufficiale di cordoglio del comune – sfidando anche le reazioni a questa sua partecipazione, con le scuole presenti al funerale, esempio di educazione civica, esempio dell'ufficialità del potere che anche nei momenti del compianto ritrova le ragioni d'essere di questa ufficialità, che è segno di potere. Segno di potere della mafia, certo! Era intervenuto, all'interno del potere mafioso, il regolamento dei conti e, se la lotta per la successione, se la lotta di palazzo all'interno della mafia aveva ucciso Di Cristina, la mafia in quella occasione compiva questa imponente manifestazione.

Di fronte a tale manifestazione, quali sono state le reazioni? Come ha reagito questo nuovo mondo politico democristiano, presente a quei funerali, con le sue manifestazioni ufficiali di cordoglio? Come ha reagito questo nuovo mondo, come hanno reagito queste nuove correnti, cosa hanno fatto?

Nomi tramontano, altri vengono alla ribalta, cambia la mafia, e noi siamo qui a discutere e ad usare come strumento di quella che dovrebbe essere l'azione politica contro la mafia, una relazione che, provenendo da una Commissione che ha operato per 12 anni, certo potrebbe essere manifestazione di una attività storiografica anche rilevante ed interessante. Una Commissione di studi che per 12 anni si dedica al fenomeno della mafia è una Commissione che. come fatto sto-

rico, ha avuto molto tempo. Ma, nei confronti della mafia, che ha questa agilità riconosciuta da tutti, strutture nuove, aree nuove, uomini nuovi, correnti nuove, politica nuova, rapporti nuovi con l'ambiente politico, delegati nuovi al congresso della democrazia cristiana, ci troviamo ad agire con gli strumenti dati da una Commissione che ha impiegato 12 anni per svolgere il suo lavoro. E, dopo 12 anni di lavoro, sono venute le conclusioni, stilate 4 anni fa. Certo, si tratta di un lavoro monumentale, ma i monumenti appartengono alla storia, e qui non dobbiamo fare gli storiografi del presente. Se vogliamo agire nel presente, certamente dobbiamo sapere cosa abbiamo alle spalle, ma soprattutto dobbiamo sapere che cosa avviene ai nostri giorni. Non dobbiamo lasciarci prendere dalla convenienza di rovesciare solo sui dati del passato responsabilità di carattere politico e quindi, quando si tratta del presente, considerare che al momento dell'unità d'Italia le responsabilità politiche furono quelle che furono: ad esempio Bixio, Bronte. Quando si tratta di guardare alla responsabilità degli uomini politici di oggi, dobbiamo però dire che occorre muoversi con particolare moderazione nei confronti delle connivenze tra politica e mafia.

Siamo convinti che la mafia non possa essere combattuta soltanto con i mezzi di polizia, attraverso cioè l'applicazione della giustizia e della legge. Certo, occorre un'azione di politica efficace soprattutto se – come è certo – mafia è posizione e situazione politica, attività che si integra con quella politica. Dobbiamo altresì tener presente che se crediamo nelle lotte politiche, se crediamo nella dialettica politica, nella democrazia, è inutile parlare di connivenze tra mafia e politica, se non se ne trae la conseguenza che a queste situazioni bisogna contrapporre lotte politiche che non possono essere lotte unitarie. Unitarie con chi ? Unitarie con il partito che integra, nella sua organizzazione e come suo elemento costitutivo, la mafia ?

La mafia è fenomeno di arretratezza del nostro paese, della Sicilia. Le lotte di Li Causi contro la mafia, ferme e chiare, che non tendevano certamente alla determinazione di unità nazionali o insulari nei confronti delle forze che pur venivano riconosciute integrate con la mafia, sono stati momenti che hanno prodotto, nella coscienza della Sicilia e del paese, dei risultati politici che hanno lasciato il segno. Compagni comunisti, se voi foste ora in quest'aula, dovremmo dire che in fondo vivete e viviamo della rendita e delle battaglie che sono state combattute allora.

Quando è cresciuta la mafia ? All'epoca di Milazzo. Se oggi solleviamo grida di allarme e diciamo che occorrono situazioni nuove per combattere questo fenomeno, situazioni che si possono realizzare solo attraverso l'unità nazionale, allora dobbiamo domandarci in quale atmosfera si è sviluppata ed è cresciuta la mafia se non in quella dell'unità nazionale. Non è stata forse, in quell'atmosfera di unità nazionale, che sono stati dimenticati i nomi dei complici politici della mafia, a livello di governo, di regione, di Parlamento ? Non è stata nell'atmosfera dell'unità nazionale che forse si è dimenticato di guardare all'interno di forze politiche, e della stessa democrazia cristiana... La momentanea assenza del Governo, signor Presidente...

PRESIDENTE. Le momentanee assenze bisogna pur accettarle.

MELLINI. Signor Presidente, non vorrei che questa fosse un'astensione determinata da uno dei casi previsti dal codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Lei ha una visione troppo processuale.

MELLINI. I processi qualche volta vanno fatti, direi anche alle intenzioni quando si tratta di far politica.

ROCCELLA. È una necessità fisiologica !

MELLINI. Signor Presidente, questa atmosfera politica ha determinato le condizioni di sviluppo della mafia; a questo

punto non possiamo essere contraddittorî al punto da ritenere che la mafia sia cresciuta in una situazione di... (*Entra in aula il Sottosegretario di Stato per l'interno Corder*).

PRESIDENTE. La sua indispensabilità, onorevole sottosegretario, è sottolineata dall'onorevole Mellini!

MELLINI. Qualche volta bisogna anche sottolineare l'indispensabilità, senza preclusioni di sorta.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho anch'io i miei problemi da risolvere!

MELLINI. Ecco, questo credo che sia uno dei punti fondamentali che dobbiamo tenere presente. E oggi che cosa riemerge? Nel momento in cui questa unità nazionale viene ad incrinarsi, per lo meno nella contingenza e nelle attese che coinvolgono tutto il mondo politico, oggi si discutono le mozioni sulla mafia; risentiamo di nuovo i colleghi del gruppo comunista far rivivere le voci che in altri periodi hanno rappresentato qualcosa che appartiene al nostro patrimonio, cioè al patrimonio di tutta la sinistra, del partito comunista e al patrimonio della lotta politica contro la mafia che si è avuta nella storia della Repubblica e del paese.

Ma, attenzione! Non bisogna segnare questo momento con il mito di cambiamenti che attendono di essere verificati e non bisogna ricadere, contemporaneamente, in quelle interpretazioni sociologiche (cui io sono sempre stato contrario) di fenomeni delinquenziali – mafiosi e non – secondo cui il cambiamento di certi aspetti della vita economica di determinati paesi porta necessariamente, alla fine, certe manifestazioni criminali. Questa capacità di adattamento ci è dimostrata proprio dalla mafia che si è adeguata con una celerità impressionante alle situazioni più diverse.

La mafia oggi vive soprattutto di interventi pubblici, proprio come dato parassitario di tale tipo di interventi. Certo, altri mezzi sono stati qui evocati: ad esempio, il collegamento con la situazione regionale. Da una parte alcuni colleghi del partito comunista (soprattutto con quanto è scritto nella loro mozione) hanno indicato nella mafia il fenomeno da combattere sviluppando l'autonomia; secondo loro è proprio la mancata conclusione del processo di autonomia della regione siciliana ciò che ha determinato lo sviluppo ed il permanere del fenomeno mafioso. Dall'altra parte, il collega Franchi ha affermato che è il fenomeno dell'autonomia quello che ha rafforzato e quasi generato la mafia, nella sua fase attuale e moderna.

Sono convinto che questo collegamento con l'autonomia sia meno elementare di come è stato prospettato nell'una e nell'altra versione. Credo che il fenomeno della mafia debba essere ricondotto alla sitazione della classe dirigente siciliana, calabrese e nazionale, cioè alle strutture politiche ed amministrative regionali, ma non soltanto regionali, antecedenti anche alla attuale struttura regionale. Comunque è certo che lo sfascio delle strutture amministrative del paese favorisce lo sviluppo del fenomeno mafioso. Non so se il problema sia quello della autonomia, ma tutte le regioni italiane stanno diventando un covo di mafia; tutte le regioni stanno strutturando l'autonomia regionale lontano dal disegno costituzionale e dagli statuti speciali della Sicilia (ma non soltanto della Sicilia); si sta inventando un nuovo tipo di regione che non assomiglia nemmeno un po' a quella prevista dalla Costituzione.

Queste regioni non hanno le competenze stabilite dalla Costituzione, perché sono competenti in tutto e in niente. L'invenzione delle competenze integrate, contrapposte a quelle ripartite, sembra fatta apposta per lo sfruttamento mafioso del potere ed è concepita in funzione del decentramento, che non è autonomia, perché l'autonomia, fatta anche da decentramento, deve essere soprattutto accompagnata da chiarezza di rapporti costituzionali, politici, amministrativi, nonché da responsabilità. Questa, invece, sembra essere un dato completamente eluso, sia sul piano politico, sia su quello amministrativo, per

certe manifestazioni nell'attuazione dello ordinamento regionale o meglio nello snaturamento, nel travisamento, nella cancellazione dell'ordinamento regionale quale previsto dalla Costituzione. Certo è che anche in Sicilia questo fatto si è verificato e, probabilmente, su questa base sono fioriti alcuni aspetti dell'attività amministrativa e mafiosa che caratterizza la vita pubblica dell'isola e di gran parte del nostro paese.

Abbiamo inteso ricordare in quest'aula anche altri aspetti, altre proposte; abbiamo inteso, con i colleghi del gruppo comunista, riproporre strumenti di prevenzione, interventi e norme speciali. A questo proposito dobbiamo dire che, per quanto ci riguarda, siamo assolutamente contrari a certi strumenti che sempre hanno dimostrato la debolezza dello Stato, la sua incapacità di fare giustizia. Ma, insomma, non si riesce a colpire gli assassini, non si riesce a colpire i responsabili di determinati reati e si immagina di poter colpire il sospetto in quanto tale ?

Ma il sospetto nei confronti di chi, amministrato da chi ? Questa giustizia che non riesce a colpire il crimine singolo dovrebbe essere capace di colpire la situazione criminale ?

La mafia, ormai, ha imparato benissimo i sistemi delle interposizioni non solo di persone, ma delle società all'estero. E non è soltanto per il petrolio che si inventano Panama, la Svizzera, la SOPHILAU... E a questo punto voi inventate i grandi sistemi di prevenzione, quelli che forse potevano andar bene nel 1890 o nel 1929 ! Oggi, se non si riesce a far luce nemmeno sui delitti, figuriamoci se si riesce a far luce su situazioni patrimoniali ! Mi sembra che in queste condizioni sia ben difficile raggiungere tale scopo, a meno che non si voglia ricorrere a sistemi di giustizia sommaria. C'è da domandarsi allora, a questo punto, nei confronti di chi dovrebbero essere posti in atto tali sistemi e se essi non servano, come è stato riconosciuto, per la diffida e non soltanto per essa. Ci si sta comportando come per il terrorismo, attorno al quale si stanno creando aree di incertezze che, invece che all'eliminazione, all'isolamento del criminale terrorista o mafioso, portano a fornire quegli alibi, quelle connivenze di cui queste forme di criminalità hanno certamente bisogno.

Dobbiamo dire e ripetere con chiarezza queste cose, perché a questo punto riteniamo che vada fatto lo sforzo di non trincerarsi dietro dati del passato, certo anche folcloristici, riguardanti la mafia, senza eccessivi ottimismi o pessimismi. Bisogna saper guardare ad una realtà in cui la mafia è certamente titolare di potere politico, è potere e perciò ha legami con il potere, così come oggi esso si manifesta. Dobbiamo riaffermare la necessità di una dialettica politica in cui la responsabilità del Governo di fronte al Parlamento trovi piena forma di controllo attraverso una dialettica parlamentare che non sia quella dell'unanimismo, ma di una vita parlamentare effettiva, con contrapposizione di maggioranze e di opposizioni.

Ed abbiamo inteso anche dare una versione istituzionale, come sempre. Qui, ormai, il processo istituzionale è quello delle forme politiche che si integrano sempre, in ogni occasione, anche in quella cui ci riferiamo. Anche in detta occasione si manifesta tale difetto di capacità di vedere nella dialettica parlamentare e nelle funzioni del Parlamento un certo tipo di realtà; funzioni del Parlamento che sono imperniate su una chiarezza di contrapposizione. Dal trincerarsi e dal rifugiarsi sempre nel mito dell'unanimità, come mito della forza delle istituzioni parlamentari (mentre quello della unanimità è certamente il momento della decadenza e dello scadimento delle funzioni parlamentari), discende una determinata realtà.

Abbiamo ascoltato la proposta, formulata dal collega che è intervenuto, del gruppo comunista in ordine ad una Commissione interparlamentare di vigilanza sulla mafia... (stavo per dire di vigilanza e di indirizzo...). Il Presidente ha detto che occorre cambiare il nome, ignoro se di questa o di altra Commissione. L'altra, oltre che di vigilanza, è anche di indirizzo. Non so se, a questo punto, dobbiamo anche arrivare ai fenomeni collaterali del-

la lottizzazione, propria di tali Commissioni. Non vorrei che si potesse sperare in una lottizzazione...

Bando alle battute, riconosciamo che tale proposta corrisponde ad una precisa visione delle funzioni del Parlamento, che è quella che si gabella come centralità dello stesso, con l'attribuzione a quest'ultimo di sempre nuove funzioni, più penetranti. Il Parlamento, addirittura, controllerebbe permanentemente... Il Parlamento, in queste condizioni, verrebbe ad essere spogliato della sua funzione di controllo dell'esecutivo! Si dirà che non è molto rilevante, ma rispondo che in tal modo il Parlamento verrebbe spogliato anche formalmente della funzione cui mi riferisco.

Si guardi alle nostre interrogazioni, in quest'aula, sui furti della RAI, sui bilanci falsi della RAI, sulle malefatte della RAI. A queste interrogazioni si risponde: c'è la Commissione di vigilanza, che cosa volete? Ed allora, queste Commissioni, a che cosa debbono servire? Il ministro dell'interno potrebbe dire: avete la Commissione di vigilanza – e non dirò di indirizzo – sulla mafia, chiedete ad essa. È il Parlamento che deve rispondere. Certo, mi auguro che non si arrivi fino a questo punto, anche nella deprecata ipotesi che dovesse passare una proposta di tal genere. In ogni caso, il Parlamento, quando viene investito da funzioni che sono sostanzialmente ausiliarie rispetto a quelle della pubblica amministrazione, cessa di avere quel rapporto dialettico con il Governo, nella sua interezza, che è basato sulla responsabilità politica, la quale costituisce la base di ogni vita democratica e parlamentare. Quella che ho indicato è la natura delle trasformazioni cui mi riferisco, a parte i problemi del « terzo ramo » del Parlamento, rappresentato dalle Commissioni bicamerali. Vi è bisogno di ristabilire, nel paese, nel Parlamento, nelle istituzioni, fuori delle istituzioni, una dialettica politica anche rispetto a problemi come quello del quale discutiamo. Non ci lasciamo prendere da certe manie di unanimismo, che sembrano alimentate e forse alimentano anche fatti gravi e pesanti. Terrorismo e mafia...

Noi vediamo, senza alcun dubbio gli abbinamenti tra il fenomeno terroristico e quello mafioso. Ma in che funzione? La mafia scopre i metodi ed i sistemi anche terroristici, indubbiamente, ed in tale situazione sa come muoversi. Ma questo è terrorismo che dura da Portella della Ginestra! È inutile andare a cercare oggi i legami con il terrorismo! I legami con il terrorismo sono stati scoperti già, sono stati scoperti dai compagni comunisti, sono stati scoperti e pagati con la vita dai sindacalisti uccisi, dalle vittime della mafia! È un terrorismo antico, ed è inutile scoprire che forse esiste un legame tra il terrorismo e la mafia. È quello di sempre: non andiamo a gettare oggi il nero di seppia su tali situazioni. Quel che conosciamo è affidato alla storia ed il dato presente non ci dice che sia cessato: è lo stesso, malgrado la diversità delle formule, i volti che cambiano. Cambiano gli uomini, certo, ma determinate situazioni perdurano. Quello che credo debba rimanere, nel nostro convincimento politico, è la necessità della chiarezza, la necessità di una battaglia politica che non sia fatta né di coperture né di compromessi, perché è proprio nelle situazioni di compromesso che la mafia ha trovato il terreno migliore per prosperare: compromesso politico è infatti necessariamente, in queste situazioni, anche compromesso con la mafia, ed è questo il fattore contro il quale bisogna battersi.

Questo dunque è il significato della nostra mozione e della risoluzione che presenteremo, a conclusione del dibattito che stiamo svolgendo. Questa è la posizione che sarà poi espressa anche da molti altri colleghi che avranno modo di intervenire dopo di me. Ho cercato di affrontare questi temi; certo, la tentazione di scendere in una serie di particolari, non soltanto relativi all'analisi della situazione criminale, del passato e del presente politico della mafia, è molto forte, ma credo che queste semplici considerazioni valgano a delineare una nostra posizione, alla quale non

rivendico il dato dell'originalità, ma almeno quello della chiarezza.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Ambrogio, cofirmatario dell'interpellanza Martorelli n. 2-00048, e La Torre, presentatore dell'interpellanza n. 2-00312, hanno comunicato alla Presidenza che rinunziano ad intervenire nella discussione.

È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo, il quale svolgerà anche la sua interpellanza n. 2-00052. Ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sento anch'io di dover manifestare la mia profonda amarezza per il ritardo con il quale il Parlamento affronta il dibattito sulla mafia e sui rimedi da apprestare per rendere più efficace e più incisiva l'azione dello Stato contro questo gravissimo fenomeno criminale. Lo dico perché il dibattito sulla mafia avrebbe dovuto già tenersi in Parlamento ben quattro anni fa, nel lontano 1976, allorché la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ultimò i suoi lavori, formulando chiare e precise proposte operative. Noi affrontiamo invece il problema della mafia soltanto oggi, con grave ritardo anche nei confronti della stessa presentazione della nostra mozione, che risale al 15 ottobre 1979, quando il problema è imposto alla attenzione nostra e dell'opinione pubblica dalla lunga ed allucinante catena di omicidi che hanno insanguinato Palermo in quest'ultimo anno e che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla pericolosità del fenomeno.

È un ritardo che certamente non trova giustificazione alcuna. La Commissione d'inchiesta sulla mafia ebbe modo infatti di segnalare la pericolosa evoluzione ed espansione della mafia nell'ambito del territorio nazionale, sottolineando i nuovi e più rilevanti interessi assunti dalle cosche mafiose e gli allarmanti elementi di novità che la situazione presentava e indicando i rimedi da adottare ed i rischi legati ad eventuali ritardi. Malgrado la responsabile posizione assunta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, nulla è stato fatto dai governi che si sono succeduti in questi anni. È infatti accaduto che le proposte della Commissione sono ben presto cadute nel dimenticatoio, che la « santabarbara » di cui ebbe a parlare a suo tempo il presidente di turno di quella Commissione non è mai esplosa, che non sono stati recisi i legami e gli intrecci, pur accertati dalla Commissione stessa, tra mafiosi, uomini politici e rappresentanti dei pubblici poteri. La conseguenza dell'inerzia e dell'inefficienza del Governo nell'affrontare il problema della lotta alla mafia è stata il rafforzamento del potere di quest'ultima. La debolezza e l'incapacità dimostrate dallo Stato hanno permesso, in buona sostanza, alla mafia di intensificare l'applicazione dei suoi metodi di sopraffazione, di estendere le aree di sfruttamento, di rinnovare gli intrecci ed i rapporti con il potere politico.

Tutto ciò ha anche comportato un aumento della sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, ingenerando la convinzione, purtroppo molto diffusa nelle popolazioni della Sicilia e della Calabria, che la mafia è così potente da poter addirittura condizionare l'attività dei pubblici poteri, per cui è del tutto inutile, oltre che pericoloso, cercare di sbarrarle il passo.

Gli effetti di questo atteggiamento psicologico delle popolazioni siciliane e calabresi si è fatto sentire allorché si è operato nel tentativo di reprimere le manifestazioni criminali della mafia. Bisogna, infatti, dire a chiare lettere che a livello giudiziario noi registriamo il totale insuccesso dello Stato nella lotta contro la mafia. La maggior parte dei processi contro mafiosi sono finiti con assoluzione e soltanto raramente abbiamo avuto qualche condanna.

Certo, possiamo dire che a monte c'è un problema di carenza di strutture, di carenza di organici sia per quanto concerne la polizia e i carabinieri, sia per quanto concerne la magistratura. E chi vi parla può portare la sua personale esperienza, in quanto già giudice istruttore a Palermo, e dire per esempio che in quell'ufficio di istruzione si è costretti ad affrontare i numerosi processi di mafia

per omicidii, rapine, sequestri, contando soltanto sulla presenza di 10 magistrati.

Indubbiamente vi sono a monte anche delle carenze normative. Le disposizioni legislative certamente non sono adeguate ad una efficace lotta alla mafia, tenendo presenti soprattutto gli elementi di novità che la mafia stessa presenta. Del resto basta pensare a quel che è accaduto con le misure di prevenzione: il soggiorno obbligato doveva essere un istituto che doveva servire per cercare di raffrenare la pericolosità della mafia; e noi sappiamo che in concreto spesso si è trasformato in uno strumento che ha permesso l'esportazione della mafia fuori della Sicilia, con la creazione di cellule mafiose attive in altre zone del nostro paese.

Ritengo però che alla base degli insuccessi, che si devono registrare a livello giudiziario, vi è soprattutto l'estrema difficoltà che gli investigatori riscontrano, allorché si tratta di raccogliere prove di accusa contro i mafiosi. Perché dinnanzi alle forze di polizia, dinnanzi ai magistrati, si erge un muro di silenzio, che spesso è eretto anche dalle stesse vittime della mafia. E il motivo è sempre lo stesso, cioè la paura, il terrore di subire eventuali rappresaglie, di subire la vendetta della mafia.

Dobbiamo anche dire che la non collaborazione, che purtroppo caratterizza il comportamento di numerosi cittadini della Sicilia e della Calabria, è una non collaborazione certamente non dovuta ad omertà, a connivenza, a compiacenza o a benevolenza nei confronti del fenomeno mafioso. È una non collaborazione che trova la sua causa soltanto ed esclusivamente nel timore di subire atti di vendetta da parte delle organizzazioni mafiose. Accade cioè con la mafia quello che accade con il terrorismo; e tutto ciò ovviamente non può meravigliare, perché dinnanzi ad organizzazioni criminali agguerrite, che seminano il terrore, che infestano impunemente il nostro paese, ritengo sia più che giustificato che da parte dei cittadini vi sia un rifiuto a dare un contributo per rendere più incisiva l'azione dello Stato.

La conseguenza è stata che la mafia, sfruttando le inerzie dello Stato, sfruttando la paura che è riuscita a seminare nella popolazione, ha potuto sviluppare tranquillamente le sue attività, rafforzare la sua capacità operativa, aumentando conseguentemente la sua pericolosità sociale.

Sappiamo che alla base dell'indifferenza, che si è registrata in passato nei confronti del fenomeno mafioso, vi è anche la convinzione che in buona sostanza si tratta di un fenomeno delinquenziale soltanto siciliano o calabrese. È questa certamente una convinzione errata e pericolosa. La mafia non è più un fatto criminale siciliano, ma un fenomeno che riguarda l'intero paese. Già nel 1970 potemmo accertare che la mafia era presente in diverse regioni d'Italia; cellule di mafia erano presenti in Lombardia, in Liguria, in Toscana, nel Lazio e nella Campania, dedite a traffici di varia natura, al contrabbando, al traffico della droga, al contrabbando e al traffico delle armi, al taglieggiamento, alle rapine e ai sequestri di persona.

Non vi è dubbio che la evoluzione assunta dalla mafia in Calabria sia particolarmente allarmante; nelle altre regioni la mafia, pur essendosi abilmente inserita in rilevanti settori economici, pur sfruttando canali che le permettono ingenti guadagni, rimane comunque un corpo isolato dal contesto sociale e, in definitiva, opera come qualsiasi altra organizzazione criminale. In Calabria, invece, come in Sicilia, la mafia è riuscita ad infiltrarsi in larghe fasce della popolazione, a penetrare alcuni strati sociali, sfruttando le condizioni di miseria che caratterizzano quelle zone.

Il consenso alla mafia viene da parte di numerosi cittadini perché spesso il mafioso è l'unico tramite per ottenere il lavoro, un contributo o un finanziamento. Tutto ciò ovviamente è la conseguenza dei profondi legami che si sono realizzati tra mafia ed amministratori pubblici in un rapporto di *do ut des*: da una parte il mafioso promette, ed è in grado di dare voti, dall'altra il pubblico amministratore elargisce al mafioso dei favori.

Si è venuta così a creare una situazione particolarmente allarmante, che poi è testimoniata dalle numerose estorsioni che caratterizzano anche la Calabria, dai numerosi sequestri di persona e da inserimenti della mafia nel campo delle commesse pubbliche.

Ritengo però che quello che preoccupa particolarmente delle manifestazioni della mafia sia il salto di qualità che essa in questi ultimi anni ha operato sia con riferimento alle aree di sfruttamento, sia con riferimento alle sue gesta criminali.

È certo che la mafia non è più o quanto meno non è soltanto la mafia dei campi, della speculazione edilizia, della imposizione del pizzo o della guardiania. Gli ingenti guadagni, dell'ordine di miliardi di lire, provenienti dall'industria dei sequestri e dal traffico della droga – ricordiamoci che l'Italia non è più soltanto un punto di passaggio per la droga, ma un paese consumatore – sono stati riciclati in attività formalmente lecite.

La conseguenza è stato un massiccio inserimento della mafia anche nel mondo economico e finanziario, tanto che si può affermare che essa oggi opera nel campo dell'alta finanza, controlla banche, *holdings* finanziarie e società che svolgono rilevanti attività industriali e commerciali, come è del resto testimoniato dalla complessa vicenda di Michele Sindona.

La mafia oggi non sfrutta soltanto l'impresa, ma è diventata essa stessa attività imprenditoriale. Come ha ben detto l'onorevole Martorelli, non si contenta più delle tangenti, ma vuole una gestione diretta di attività finanziarie, commerciali o industriali.

Riscontriamo il salto di qualità della mafia anche a livello di gesta criminali. Ricordo che quando venne ucciso il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, e quando venne sequestrato il giornalista Mauro De Mauro, si parlò di delitti atipici di mafia; si parlava di atipicità perché in precedenza la mafia non aveva mai alzato il tiro contro uomini che rappresentavano le istituzioni dello Stato o contro giornalisti. Certamente si trattava di delitti atipici anche perché, anche se non nel lontano passato, la mafia aveva sempre evitato azioni particolarmente eclatanti, che potessero destare clamore o allarme sociale. Le attività criminali tradizionali della mafia devono svolgersi nel completo silenzio, riuscendo addirittura ad avere anche il consenso spontaneo o estorto delle stesse vittime: non è un caso che le peculiari attività criminali della mafia siano il traffico della droga, il contrabbando di tabacco e la estorsione.

Ma io ritengo che dopo la lunga catena di assassinii che si sono verificati quest'anno a Palermo, sarebbe assurdo continuare a parlare di atipicità. È accaduto che, come il terrorismo ha mutuato dalla mafia le tecniche operative, i modelli organizzativi, con la formazione di nuclei operativi autonomi e però in collegamento tra di loro, così la mafia ha mutuato dalla eversione la finalità, la componente terroristica.

Certo, anche in passato la mafia aveva fatto del terrorismo e, come è stato ricordato in quest'aula, basta pensare all'assassinio di sindacalisti, all'assassinio di capilega, alla strage di Portella delle Ginestre. Ma si trattò, in buona sostanza, di fatti direi quasi eccezionali e che in ogni caso risalgono a molti e molti anni fa, perché di norma la mafia, se porta avanti la intimidazione, la porta nei confronti del singolo.

Oggi invece noi assistiamo ad un atto di intimidazione della mafia che è diretto verso le istituzioni: la mafia oggi mira ad intimidire gli organi dello Stato, quegli organi dello Stato che hanno il compito di combatterla, mira ad intimidire i rappresentanti delle istituzioni democratiche per difendere i suoi interessi parassitari. Ed infatti che cosa è accaduto in quest'ultimo anno a Palermo? È stato ucciso il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, un valorosissimo ufficiale il quale aveva svolto numerose indagini per processi di mafia, nel corso di lunghi e lunghi anni di attività; è stato ucciso il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, che era un esperto in problemi riguardanti la mafia, tanto esperto che l'anno scorso il Consiglio superiore

della magistratura lo volle come relatore in un seminario di studi aventi per oggetto la mafia, tenuto a Grottaferrata; è stato ucciso il magistrato, il giudice Cesare Terranova, già componente di questo Parlamento, che per la sua precedente attività di magistrato addirittura della lotta alla mafia era diventato il simbolo; sono stati uccisi Michele Reina, segretario provinciale della democrazia cristiana a Palermo, Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana.

Ed io ritengo che soprattutto quest'ultimo delitto, forse il delitto più grave commesso dalla mafia, sia particolarmente allarmante, perché penso che con l'uccisione di Mattarella la mafia ha dimostrato di voler incidere sulle scelte politiche delle nostre istituzioni democratiche, non esitando ad eliminare chi porta avanti un disegno di rinnovamento e di trasformazione idoneo a colpire gli interessi mafiosi. Ed è questo salto di qualità operato dalla mafia che rende evidente quanto sia stato grave non accogliere le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

La verità è che le inerzie nei confronti della lotta alla mafia che abbiamo avuto da parte dei governi finora succedutisi sono quelle stesse inerzie che da sempre dobbiamo registrare da parte del Governo verso i problemi del Mezzogiorno. E del resto non sarebbe possibile affrontare il problema della lotta alla mafia senza al contempo affrontare il problema del riscatto civile ed economico delle popolazioni meridionali. Non a caso, infatti, la mafia prospera ed alligna, con profonde reti di connivenze e di protezioni, in quelle regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, dove la miseria e la disoccupazione sono fortemente presenti.

E c'è da chiedersi che cosa sia stato fatto per il Mezzogiorno, quali insediamenti industriali siano stati realizzati in Sicilia e in Calabria, quale politica degli investimenti sia stata seguita, quale funzione abbia esercitato nelle regioni meridionali il sistema delle partecipazioni statali. Sappiamo che la Cassa per il Mezzogiorno è stata soltanto una fonte di reti clientelari, che in Sicilia e in Calabria l'intervento dello Stato si è tradotto in una politica dell'assistenzialismo. Ed è proprio il modo come è stato concepito ed utilizzato l'intervento pubblico che questo stesso, cioè l'intervento pubblico, il finanziamento pubblico, è diventato il più importante terreno di coltura della mafia.

Non dico che lo stato di abbandono nel quale sono state relegate le regioni meridionali, e la Sicilia e la Calabria in particolare, sia stato causato da un basso calcolo elettorale. Però ritengo che, del pari, debba essere messo in evidenza che il problema del Mezzogiorno non è stato mai seriamente affrontato, così come ritengo non si possa affermare che in Sicilia e in Calabria – come si sostiene nella mozione della democrazia cristiana – gli uomini politici e i pubblici amministratori siano stati soltanto vittime della mafia. Vittime sono stati certamente Reina e Mattarella; non dobbiamo però dimenticare i numerosi casi di collusione tra mafiosi e uomini politici, accertati in numerosi processi e in anni di lavoro della Commissione antimafia. Alcuni di questi casi oggi sono stati ricordati in questa aula.

Certo, non voglio affermare che la democrazia cristiana nel suo complesso abbia colluso con la mafia, ma è certo che la democrazia cristiana non ha avuto e non ha la forza di procedere al suo interno a quell'opera necessaria di pulizia e di rinnovamento, isolando e allontanando tutti coloro che si sono compromessi con la mafia. Questa incapacità e debolezza della democrazia cristiana ha aumentato il potere e la forza delle organizzazioni criminali mafiose, e la stessa democrazia cristiana, da trenta anni al governo del paese e al governo in Sicilia, è oggi vittima della mafia, come l'assassinio di Mattarella purtroppo dimostra.

Ma sarebbe erroneo ritenere che l'omicidio del presidente della regione siciliana riguardi soltanto la democrazia cristiana. L'uccisione di Mattarella ha giustamente trovato sensibili tutte le forze democratiche, perché essa rappresenta un attacco alle libertà politiche e alle istituzioni de-

mocratiche del nostro paese. Ed essa certamente costituisce un preoccupante segnale del quale noi dobbiamo cogliere tutto il sinistro significato.

Ciò comporta che il problema della lotta alla mafia va affrontato senza indugi e con impegno da parte di tutte le forze politiche e democratiche. Quali siano le cose da fare è stato già chiarimente detto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ed è stato ribadito nel corso di un convegno sulla mafia che di recente è stato organizzato a Palermo a cura del partito comunista italiano.

Occorre innanzitutto affrontare i problemi che stanno a monte, cioè affrontare con serietà il problema fondamentale dello sviluppo economico, con una programmata politica degli investimenti che abbia come fine l'industrializzazione e lo sviluppo dell'agricoltura. Occorre portare avanti una efficace lotta alla disoccupazione, e a quella giovanile in particolare. È questo, io ritengo, il campo nel quale nel prossimo futuro si giocherà la credibilità delle nostre istituzioni democratiche. E io credo che sia denso di significato che oggi le forze democratiche e i sindacati abbiano indicato come punto prioritario della politica economica nazionale, appunto, il problema del Mezzogiorno.

Si richiede anche una necessaria riforma e il risanamento dello Stato, soprattutto nelle sue articolazioni locali. Ciò comporta la massima valorizzazione delle autonomie locali – come è detto nella mozione del gruppo socialista –, la massima efficienza e correttezza delle strutture pubbliche e una necessaria politica di risanamento, soprattutto di quei settori che si sono dimostrati particolarmente sensibili, particolarmente permeabili all'infiltrazione mafiosa, quali quelli del credito, dei mercati, degli appalti, delle esattorie, del finanziamento.

Certo è anche necessario un adeguato intervento nel settore penale giudiziario, sul piano della prevenzione e repressione delle manifestazioni criminali della mafia. Ritengo che qui sia da sottolineare come sia necessario potenziare anzitutto gli organici delle forze di polizia e della magistratura nelle zone che sono particolarmente colpite dalla presenza mafiosa. Ma non basta potenziare soltanto gli organici. È necessario – come è stato qui già detto nel corso di altri interventi – un adeguato addestramento professionale ed è necessaria una migliore distribuzione ed organizzazione del personale stesso.

Si richiede, altresì, il coordinamento delle diverse forze di polizia. È questa, tra l'altro, un'esigenza fortemente sentita e che è stata giustamente enunciata in sede di riforma della polizia. Bisogna cioè evitare quel che è accaduto in passato, che ad esempio contemporaneamente si svolgano indagini a carico di uno stesso mafioso a Milano, a Roma, a Palermo, senza però che ciascuna delle tre forze sappia quello che fanno e quali elementi hanno raccolto le altre. È quindi necessario un coordinamento sia a livello locale sia a livello nazionale, attraverso l'istituzione (finalmente!) della cosiddetta banca dei dati che permetta lo scambio di utili informazioni tra le diverse forze di polizia e tra queste e la magistratura.

Sul piano normativo, riteniamo – come ha già ricordato l'onorevole Martorelli questa mattina – che si debba prevedere l'autonoma fattispecie dell'associazione mafiosa, perché l'esperienza giudiziaria ci dice che è estremamente difficile, allorché si procede contro mafiosi per il delitto di associazione per delinquere, riuscire a raccogliere la prova in ordine al dolo specifico, cioè in ordine allo scopo degli associati di voler commettere più delitti.

Ritengo che si debba colpire la mafia per quello che è e per lo scopo che essa si prefigge. E noi sappiamo quale sia questo scopo: trarre vantaggi e benefici valendosi della forza del vincolo mafioso. Una forza che – credo sia il caso di sottolinearlo – non è soltanto intimidazione (perché la mafia riesce spesso ad ottenere quello che vuole anche con un sorriso), ma anche forza di persuasione e forza elettorale. E proprio perché il fine ultimo della mafia è quello dell'arricchimento, bisogna colpire i mafiosi nel patrimonio: ecco perché riteniamo che a carico del mafioso si debba procedere ad accerta-

menti di carattere patrimoniale, che devono servire non soltanto per poter eventualmente procedere per i reati di carattere finanziario da questo commessi (e, a tale riguardo, va sottolineata l'esigenza di abolire la pregiudiziale amministrativa), ma anche per servirsene in sede di procedimento di prevenzione. Riteniamo infatti che a carico di chi sia indiziato di appartenere alla mafia debbano essere adottate misure patrimoniali in funzione cautelare, quali la cauzione, l'ipoteca sui beni immobili e il sequestro dei beni mobili. Questo, a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni che vengono imposte al mafioso, con la conseguenza che, nel caso in cui l'indiziato di appartenere alla mafia violi quelle prescrizioni, si proceda alla confisca della cauzione già versata e dei beni immobili oggetto dell'ipoteca, nonché di quelli mobili oggetto del sequestro.

Sempre nel campo delle misure di prevenzione, riteniamo che si debba limitare il soggiorno obbligatorio ai soli casi di grave pericolosità sociale e soltanto quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee al fine di garantire la sicurezza pubblica; questo per evitare l'elemento negativo che ho già messo in evidenza e cioè che i mafiosi possano creare in altre parti d'Italia valide ed attive cellule mafiose.

Occorre inoltre che in ogni caso il soggiorno obbligatorio sia disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, come una frazione, e comunque in località che siano lontane dalle grandi aree urbane e che quindi consentano un adeguato controllo da parte degli organi di polizia.

Per quanto concerne la diffida, noi riteniamo che sia un istituto da sopprimere, in quanto si è rivelato inefficace e nel concreto inutile. Non solo, ma non sempre è stato applicato in perfetta aderenza con i suoi presupposti, non tanto – io ritengo – per un comportamento addebitabile alle questure, quanto piuttosto in conseguenza dell'estrema genericità dei casi che ne giustificano l'applicazione.

So bene che qualcuno è contrario alla soppressione di tale istituto, ma ritengo che, qualora lo si volesse conservare, in ogni caso sarebbe necessario che esso avesse una durata limitata nel tempo, chiaramente precisata e non superiore in ogni caso, a mio parere, a tre anni. È altresì necessario stabilire che, scaduto il termine, cessino gli effetti della diffida e che essa non possa essere utilizzata ad altri fini se non per l'applicazione di altre misure di prevenzione. Riteniamo inoltre che al diffidato debba essere data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria, in maniera tale che vi sia un controllo sull'operato delle forze di polizia.

Sempre sul piano normativo, bisogna anche prevedere specifici reati a carico di pubblici amministratori e funzionari che rilascino licenze e concessioni a mafiosi, o non ritirino quelle eventualmente rilasciate in precedenza. Deve essere anche previsto un reato a carico delle ditte, per casi di concessioni di appalto o subappalto a mafiosi di lavori riguardanti la pubblica amministrazione.

In conclusione, è doveroso evidenziare che siamo perfettamente consapevoli che la lotta alla mafia non è facile, né breve, soprattutto per le nuove, più preoccupanti e complesse dimensioni assunte dal fenomeno ultimamente. Proprio queste caratteristiche assunte dalla mafia rendono più opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza: stamane ho sentito esprimere riserve, un giudizio negativo su questa proposta. Non si tratta certo di riesumare la vecchia Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, ma di assicurare che il Parlamento sia costantemente informato dell'evoluzione del fenomeno mafioso e sul tipo di risposta data dai pubblici poteri, anche al fine di adeguare meglio la vigente legislazione.

Tra l'altro, è il caso di salvare un aspetto che caratterizzava la vecchia Commissione parlamentare di inchiesta: essa costituiva una remora per eventuali cedimenti nei confronti della mafia da parte di pubblici amministratori e certamente costituiva un sostegno adeguato per tutti coloro che, in prima linea, combattono la mafia. Ritengo quindi che la Commissio-

ne parlamentare di vigilanza dovrebbe essere istituita.

Mi auguro che il Governo ed il Parlamento diano finalmente una risposta alle pressanti richieste delle popolazioni siciliane, calabresi e dell'intero paese; ma deve essere ben chiaro che il problema della lotta alla mafia non è soltanto questione di riforme: è soprattutto un problema politico. Se è vero che la mafia – quella che conta – si muove ormai a livelli insospettabili nel mondo economico e finanziario; se la sua invadenza è diretta verso delicati settori non soltanto economici nella vita del nostro paese, la risposta dello Stato non può limitarsi a meri aggiustamenti normativi. Per colpire la mafia ed i suoi cervelli, anche lo Stato deve operare un salto di qualità nella sua azione di controllo, di vigilanza e di preevnzione: per questa operazione, per garantire il nostro sistema democratico dai pericoli di ulteriori infiltrazioni più preoccupanti della mafia in vitali settori del nostro paese, è fondamentale e necessario l'impegno e l'apporto di tutte le forze sinceramente democratiche.

Di fronte a questa grave realtà, considerando altri gravi problemi del nostro paese come il terrorismo e la crisi economica, bisogna registrare come dato preoccupante e negativo quanto accaduto al congresso democristiano, che sembra essersi svolto fuori del tempo, senza alcun aggancio ai dati della realtà sociopolitica del paese: quel congresso ha eluso tutti i problemi che travagliano la nostra collettività e da esso non è uscita alcuna proposta politica ed ha visto la maggioranza arroccata nella strenua, anacronistica difesa di barriere e steccati, nei confronti di altre forze politiche.

La gravità del problema, la serie continua di assassinii che, per mano del terrorismo e della mafia, sono realizzati ormai quotidianamente, sono talmente allarmanti che non è più possibile illudersi di portare avanti la politica del muro contro muro, la politica delle discriminazioni per respingere il contributo delle sinistre, delle grandi masse popolari, di tutti i lavoratori senza, nel contempo, entrare in stridente contrasto con i primari interssi della comunità nazionale e con la fondamentale esigenza di assicurare al paese la pacifica convivenza civile e lo sviluppo nell'ordine, nella libertà e nella democrazia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Reggiani, che svolgerà anche la sua interpellanza n. 2-00340. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, quasi sedici anni or sono, esattamente il 10 giugno 1964, pronunziai in quest'aula un lungo e circostanziato discorso nel corso del quale denunziai talune macroscopiche, e forse anche di per sé stesse assurde, vicende che legavano in un filo sottile il potere della regione siciliana con poteri occulti di stampo in gran parte mafioso.

Quel che allora già sembrava l'acme di un'*escalation* senza pari, che aveva fatto un po' della Sicilia la cavia di una partitocrazia sempre più disposta anche alla violazione delle regole di convivenza ed all'accordo, sotterraneo, ma talvolta addirittura solare e palese, con il fenomeno mafioso e con aspetti inquietanti di delinquenza a tutti i livelli, oggi quasi sembra un timido esperimento, perché in questi sedici anni le vicende connesse al fenomeno della disgregazione della vita pubblica italiana in genere, ed isolana – intendo in special modo la Sicilia – in particolare, hanno dato ormai la misura dell'incontenibilità e dell'indomabilità del fenomeno stesso.

Sarebbe un facile *escamotage* ricorrere ad una letteratura sempre più nutrita, che ha costellato in questo quasi quarantennio le vicende tribolate della mia isola e poi, via via, di altre regioni, della Sardegna, della Calabria, per non parlare delle connessioni con tutta l'area nazionale. Io, più che rifarmi a citazioni e a testimonianze, sia letterarie che giornalistiche e di costu-

me, di per se stesse suggestive e qualche volta educative, preferisco dare uno sguardo al tempo, all'aspetto storico del fenomeno mafioso e un po' anche, mi si consenta, alla vicenda più grave che colpì il nostro paese quando, perduta la guerra, cominciammo a sentire i morsi dell'invasione e dell'occupazione. Io svolsi una parte sia pur modesta in quei lontani eventi, non in forma di spettatore ma – mi si consenta la presunzione – in forma di attore, di partecipante, in quanto sia il sottoscritto, sia un numeroso gruppo di suoi conterranei non riuscirono a digerire, ad assimilare l'entrata delle truppe alleate nel territorio siciliano come un fenomeno di liberazione, ma considerarono quelle truppe quello che in effetti erano, e cioè truppe di nemici che avevano occupato la propria terra. Reagimmo nella maniera in cui allora ci fu consentito di reagire, e cioè lottando contro questi alleati, che per noi non erano per nulla dei liberatori, e lottando contro un fenomemo apparentemente autonomo (ma che tale non era, come dimostrerò tra poco), il fenomeno del separatismo. Avvertimmo che, al seguito dei carri armati nemici, in Sicilia erano arrivati i delatori, i traditori della propria patria, non certo quelli che molti avevano sentito da « radio Londra », famoso fra tutti il colonnello Stevens, quanto invece delle figure ignote, sotterranee, delle oscure talpe espulse dal consorzio sociale molti anni prima, quando il prefetto Mori aveva potuto, disponendo di uno Stato non so se autoritario ma certamente autorevole, avere dei mezzi utili ed indispensabili per stroncare un fenomeno tanto grave quale era ormai diventato quello mafioso nella Sicilia del cosiddetto ventennio. Ci fu la possibilità di espungere dal corpo sociale le forze perturbatrici, che non venivano certo ad innestarsi nel tessuto connettivo dell'autentico popolo siciliano, che fu felice, collaborando con le forze costituite, di contribuire in modo notevole alla liquidazione del fenomeno; sennonché, taluni di quci personaggi che erano prosperati, quando era stato loro consentito di potersi sostituire all'autorità dello Stato, sotto l'orpello di una presuntiva e mai dimostrata giustizia sociale, sostitutiva della carenza dei poteri costituiti, avevano potuto, in maniera sia pure marginale e comunque non connaturata alla tradizione storica e sociale del popolo siciliano, conseguire una certa dimestichezza e una certa assuefazione in chi spesso vedeva nel *boss* il protettore delle ingiustizie, il difensore di certi diritti conculcati soprattutto in un ambiente sociale più depresso che, non avendo altri punti di riferimento cui collegarsi, accettava questo tipo di protezione. Ebbene, stroncato il fenomeno alle radici dall'opera di bonifica del prefetto Mori, quasi tutti i caporioni, gli esponenti di questo fenomeno atipico, asociale, astratto e avulso dalla tradizione storica del nostro paese, emigrarono negli Stati Uniti d'America. In questo paese, in un ambienti più favorevole per le loro vicende, in quanto questa società spesso era affidata alle protezioni dei potenti, agli intrallazzi, ai favoritismi, al gioco dei favori politici, al controllo dei voti, poterono rialzare la testa. Essi ottennero una posizione di rispetto – erano uomini di rispetto – nella cosiddetta « onorata società », in quella « cosa nostra » che già nella sua sigla stava a rappresentare un vincolo assoluto, quasi di *camarilla*, di ambiente ristretto ed esclusivo.

Molti di questi avventurosi emigrati tornarono in Sicilia al seguito delle truppe alleate. Ci furono anche fenomeni marginali di altri personaggi che erano stati paracadutati in anticipo. Dei paracadutisti facevano parte non solo americani – ebbi un'esperienza personale in tal senso in un campo di concentramento –, ma anche, per esempio, maltesi. I mafiosi, prima ancora dell'arrivo delle truppe alleate, all'ombra di compiacenti tolleranze, riuscirono ad intrufolarsi in una situazione che, sul piano militare, stava perdendo vigore. Cosicché, sommando quelli giunti prima con quelli arrivati al seguito delle truppe di occupazione, si poté restaurare una certa catena di interessi che gli anglo-americani favorivano in maniera massiccia, servendosi di liste di proscrizione predisposte da queste numerose avanguardie di ex italiani, o addirittura di traditori dell'Italia, in-

sediando personaggi, da loro segnalati e raccomandati, ai vertici del potere locale. Abolito l'istituto del podestà, furono immediatamente nominati dei commissari comunali, cioè dei sindaci graditi agli alleati; furono nominati i prefetti agli ordini dei vincitori e furono, addirittura, nominati dei professori a livello accademico, i cosiddetti AMGOT *professors*, che finirono con l'assumere, sempre sotto il controllo dei vincitori, certe leve di comando. Il loro primo imperativo consisteva nella caccia all'italiano; era facile gridare: « Dagli all'untore ! », purché quello fosse fascista, filofascista o presunto tale. In tal modo anche il sottoscritto, avendo fondato il MUI (Movimento unitario italiano), un movimento antiangloamericano ed antiseparatista – non potendo essere colpito in quanto giovanissimo, per cui non poteva avere responsabilità fasciste –, venne accusato con alcuni amici e commilitoni di aver voluto arrestare l'avanzata delle truppe alleate. Con questa accusa il sottoscritto venne passato in tre carceri prima e in due campi di concentramento dopo.

In quell'epoca si irrobustì questa mala pianta che, all'ombra delle baionette nemiche, poteva imperversare godendo di protezioni e collusioni; riprendendo vecchi e non sopiti legami a livelli importanti e, soprattutto, iniziando ad imbastire le fila della cosiddetta rinnovata democrazia, quella mala pianta si insinuò in tutti i partiti, in modo particolare nell'organizzazione separatista, che divenne una specie di *humus* fecondatore di tipici atteggiamenti di stampo mafioso, con la costituzione di un esercito vero e proprio, con l'EVIS, con Giuliano e con qualche personaggio che non esitava a difendere la cosiddetta autonomia della Sicilia, facendo in modo che essa diventasse la quarantanovesima stella della bandiera americana.

In questo intreccio di fenomeni legati alla sconfitta militare, al decadimento dell'autorità dei poteri costituiti, alla prospettiva di facili carriere (gli arrampicatori sono esistiti in tutte le poche e sono prosperati soprattutto in quelle di decadenza) fu facile per la mafia trovare il terreno fertile per la propria ricostituzione prima e prosperità dopo.

In tutto questo si innestò subito la creazione della regione autonoma siciliana, che venne a rappresentare il punto di coagulo di tutte queste aspirazioni, di queste forme di inserimento nei pubblici poteri, in maniera diretta o indiretta, di favoreggiamento e di assistenza ad una miriade di aspiranti deputati. Non dimentichiamo che il parlamento siciliano nacque subito dopo la Costituente e prima di quello repubblicano; si era esattamente nel maggio del 1947. E non a caso, tra i novanta deputati regionali di quella prima legislatura, una quota pari ad un terzo era costituita da esponenti del separatismo i quali, fruendo di collusioni, favoritismi, appoggi poterono inserirsi subito nella « stanza dei bottoni » del parlamento siciliano.

Un episodio che molti hanno ricordato nel dibattito odierno è quello della strage di Portella della Ginestra: secondo noi, non si è trattato di un accidente o di un incidente, bensì della prova, se non diretta per lo meno indiretta, del nascere di quella tattica, di quel comportamento, che nell'odio, nel sangue, nella morte trovarono l'ingrediente essenziale per distruggere l'autorità ed il prestigio dello Stato o, come si direbbe oggi con linguaggio terroristico, per debellare, per destabilizzare lo Stato. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque; quello che oggi avviene, sia pure adeguato all'evoluzione dei tempi, già fin dal lontano 1947 aveva in Sicilia la sua indimenticabile matrice di sangue.

Successivamente, questo intreccio venne sempre di più ad assumere contorni meno nebulosi, meno occasionali, meno deboli, meno fragili: si andò sempre di più sviluppando un processo osmotico in virtù del quale la mafia alimentava la partitocrazia e, in particolare, il partito del potere – la democrazia cristiana – ed il partito comunista che, come il rovescio della medaglia, è sempre stato nel crogiuolo del potere. Di ciò daremo più ampia ed analitica dimostrazione di qui a poco. Io, infatti, mi limito a guardare

il fenomeno siciliano; sarà il collega Valensise ad occuparsi della Calabria. Inoltre, il collega Lo Porto, dal suo più diretto angolo visuale (io guardo al complesso di questi fatti sotto il profilo storico), vi fornirà altri elementi di giudizio, mentre stamane, in una panoramica suggestiva e soprattutto rigorosamente documentata, l'onorevole Franchi vi ha dato la misura della gravità del fenomeno, indicando i possibili rimedi, soprattutto quelli indilazionabili che occorre applicare se non vogliamo che tutto vada allo sfascio.

In questa analisi storica cerco di cogliere un filo conduttore, che purtroppo esiste (e come esiste!), un filo conduttore che ha consentito di progredire alla mafia, prima in combutta con le truppe alleate di occupazione, poi in palese ed aperta connivenza con le forze di potere, alle quali facevano capo aspetti meramenti elettoralistici, di puro potere, di favori personali. Per quel che sappiamo, occorre ricordare che giocava in quella situazione il congegno delle preferenze. Come loro sanno, sia al parlamento regionale che a quello nazionale, è sempre prevalsa l'elezione dei deputati con il criterio delle preferenze, il che ha creato anche la possibilità, nella lotta interna ed intestina fra i partiti, di vedere trionfare i più suffragati da protezioni mafiose, coloro che ricevevano i mezzi e le munizioni (munizioni non solo simboliche, ma anche materiali), per far fuori il « caro » amico-nemico della stessa lista politica.

Tutto questo coinvolge in misura sempre più diretta e la democrazia cristiana ed il partito comunista, allorché alla seconda legislatura, nel corso della quale ebbi la possibilità di accedere al parlamento regionale, assunse una fisionomia un po' diversa dalla prima legislatura. Nel 1951, infatti, il fenomeno separatista, dopo le note vicende anche nazionali che videro Finocchiaro Aprile in difficoltà, addirittura sottoposto a detenzione fisica, iniziò a declinare e si irrobustì sempre di più l'apparato dei partiti, la partitocrazia, a tutti i livelli, che consentirono alla democrazia cristiana, in primo luogo, ed al partito comunista, in seconda ma non ultima istanza, di poter continuare a recitare il gioco delle parti. Il partito comunista, che si era allora mimetizzato sotto la barba di Garibaldi, con il « blocco del popolo », vide un terzo dei novanta deputati siciliani eletti sotto quel simbolo; né erano solo i comunisti, bensì anche i socialisti, che notoriamente hanno sentito sempre il richiamo della foresta marxista. In quella non dimenticabile circostanza, si cominciò a profilare una situazione che per la prima volta diede forza di rappresentanza al Movimento sociale italiano, che entrò nel parlamento siciliano con ben undici deputati su novanta (nella precedente legislatura non ne aveva avuto alcuno, tranne due deputati eletti nel blocco liberal-qualunquista, che tornarono nella seconda legislatura sotto le insegne del MSI). Nacque il governo Restivo, governo che io definii, appunto perché provvisorio, il più duraturo dei governi. In Italia, come si sa, nulla vi è di più stabile di ciò che è instabile... Restivo, infatti, rimase in carica per l'intera legislatura. Se invece che di quattro anni, secondo quella che era allora la durata della legislatura, questa fosse stata di cinque anni, Restivo, pur nella sua permanente instabilità, sarebbe rimasto in carica per tutta la legislatura, quale presidente della regione.

In quel momento e in quella circostanza si verificò una certa zona d'ombra per coloro che della mafia avevano fatto la ragione della loro carriera e del loro successo politico. In seno, cioè, alla stessa democrazia cominciarono ad emergere forze non eccessivamente disponibili alla totale resa senza condizioni ai *boss* mafiosi. Nel partito comunista il fenomeno comincia a diventare sempre più evidente, anche se più ambiguo. La riprova ci viene offerta da un personaggio come l'onorevole Montalbano, che nel 1951 fu il capogruppo del partito comunista all'assemblea regionale e poi si rivoltò contro il suo stesso partito, puntandogli contro l'indice accusatore per certe non obliabili collusioni con il potere mafioso. Sono cose che bisogna

ricordare, non soltanto per non seppellire del tutto i ricordi storici o comunque la cronaca politica di quel tempo, ma per individuare, attraverso una diagnosi rigorosa e puntigliosa, le terapie.

Non voglio andare oltre perché un'analitica esposizione comporterebbe un intervento che potrebbe assumere il sapore dell'ostruzionismo, che è lungi da me e dal mio gruppo voler riesumare in questa occasione. Procederò dunque, come si suol dire, a volo d'uccello. Se ho cominciato con questo esame degli anni più lontani è proprio perché da allora, da quei primi anni, riprese vigore, tanto da potersi poi purtroppo espandere in misura incontenibile, il fenomeno mafioso, a tutti i livelli, da quello del potere politico a quelli del potere economico e sindacale, dal terreno sociale alle banche, agli appalti, alle nomine, a tutto ciò che costituisce ciò che si esprime con un unico infinito sostantivato, cioè il potere, senza aggettivazioni di alcun genere. Già nel lontano 1964, quando ebbi occasione di parlare di questi problemi in quest'aula, tale tendenza sembrava aver raggiunto il *non plus ultra* della sua vigoria. Dobbiamo oggi amaramente riconoscere che la situazione attuale non è certo migliore di quella di allora, rispetto alla quale denunziavamo in quest'aula fenomeni veramente inconcepibili, quali quelli connessi alle deviazioni del potere, al cosiddetto sottogoverno, agli enti parassitari, dall'ente minerario all'ente per la riforma agraria, a quello per la costruzione di case (il cosiddetto ESCAL) e via di seguito, che sembravano rappresentare fenomeni veramente scandalosi, che io sottolineai, facendo anche nomi e cognomi, consacrando negli *Atti parlamentari*, con quel mio discorso del 10 giugno 1964, le gravissime e pericolosissime deviazioni del potere, che culminavano in vere e proprie violazioni della legge penale, che avrebbero comportato l'emissione di mandati di cattura obbligatori, ma che poi in gran parte finirono in bolle di sapone. Ma che dire, allora, di quel che è successo in questi ultimi anni, di una mafia che ha superato i confini indicati da una letteratura piuttosto ricca, dalle interpretazioni e divulgazioni giornalistiche o cinematografiche (ricordo il film *Il sasso in bocca*), dai romanzi, dalle monografie e dalle esegesi ? Non si sa cosa dire, oggi, di un fenomeno che ormai si è compenetrato con i più alti poteri delle autorità.

Limito la mia indagine alla Sicilia, anche se so che questo fenomeno si è ormai espanso e diffuso in tutto il territorio nazionale, in misura più o meno grave, a seconda della reazione, della tolleranza o della ricettività dell'ambiente. Si tratta di un fenomeno che registra una enorme sfilza di « cadaveri eccellenti », una lunga catena di cui non si sa quando vedremo l'ultimo anello. Ricordo uno dei più eccellenti fra gli uomini brutalmente soppressi, proprio il presidente della regione Mattarella, che non è possibile considerare vittima soltanto di una lotta politica: ho buoni motivi per credere che egli sia stato vittima soprattutto della vendetta mafiosa. Fenomeni del genere, ad ogni modo, non hanno ormai più un netto confine; non è più possibile distinguere dove finisca il delitto politico e dove cominci quello terroristico o quello mafioso: è un intrecciarsi, un intersecarsi, un confondersi, un congiungersi di fenomeni diversi e convergenti, che assurgono ad una sola significazione: all'impoverimento, al depauperamento, al sempre maggiore avvilimento dello Stato ed all'aumento di arroganza, di prepotenza, di violenza di una attività che non merita aggettivi, perché è solo ed esclusivamente delinquenza.

Anche in questo senso io dico che questo dibattito – anche perché registra l'assenza della quasi totalità dei colleghi – mi sembra del tutto inutile. Se un significato gli si può ancora attribuire, è solo quello della sottolineatura del fatto che il fenomeno si è sempre più aggravato in questi anni. Se, a quattro anni dalla conclusione dei lavori della Commissione antimafia e a quattro mesi della presentazione di varie mozioni sull'argomento, oggi se ne riparla, non è nella speranza che da questo dibattito emergano i rimedi acconci, anche se noi ne suggeriamo alcu-

ni (il collega Franchi li ha già fedelmente e felicemente indicati). Siamo convinti, tuttavia, che questo non servirà a niente, o tutt'al più a dimostrare che la malattia è sempre più grave.

A questo punto, vorrei incentrare la seconda parte del mio intervento soprattutto su una tesi particolare, anche se tale tesi non è sempre acquisita o condivisa: che cioè il partito comunista sarebbe da considerare un'organizzazione politica capace di lottare contro il fenomeno mafioso. Abbiamo ricordato l'ex deputato del partito comunista italiano, Montalbano, che mosse delle circostanziate accuse nei confronti del partito comunista, ed era stato il capogruppo all'assemblea regionale siciliana del partito comunista; partito che egli accusò del delitto del sindacalista Miraglia di Sciacca.

Potremmo ricordare un fatto più recente, altrettanto significativo, a seguito del quale il vicepresidente del Senato e segretario della Commissione antimafia, Simone Gatto, eletto nelle liste del PCI, ebbe a ricevere, al tempo della fuga di Liggio, nelle aule del Senato addirittura Giuseppe Mangiapane. Se questo lo verrà a sapere l'onorevole Mancini, si sentirà defraudato, perché lui si è limitato ad andare a visitare in un carcere un brigatista.

PINTO. Presunto!

SANTAGATI. Comunque, presunto.

PINTO. Ci sono presunzioni che valgono per tutti!

SANTAGATI. È chiaro, io sono un avvocato e so che le presunzioni sono un istituto giuridico rispettabilissimo, che non intendo per niente contestare.

PRESIDENTE. La presunzione è anche un peccato!

SANTAGATI. Questo in senso morale...

LA TORRE. Però l'onorevole che parla non è persona rispettabile, perché dice bugie grossolane, anche infangando la memoria di un defunto!

PRESIDENTE. Senta, onorevole La Torre, quando lei parlerà potrà mettere insieme queste cose.

LA TORRE. Si figuri se io mi occupo delle latrine!

PRESIDENTE. Onorevole La Torre, io la richiamo all'ordine, e non vorrei essere costretto a rivolgerle un terzo richiamo, perché lei sa poi che cosa capita!

LA TORRE. Comunque...

PRESIDENTE. Non c'è « comunque »! Onorevole La Torre, si accomodi, lei non è una persona costumata in aula! Lei non si comporta da persona costumata, quindi si accomodi e taccia! Io non sono solito fare richiami così duri, ma sono costretto a farlo, perché lei sta dalla parte del torto, comunque sia! Prosegua, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Ripeto: Simone Gatto, eletto nelle liste del partito comunista, riceveva al tempo della fuga di Liggio nelle aule del Senato il signor Giuseppe Mangiapane, un personaggio di rispetto nel Go*tha* mafioso del traffico di droga. La droga anche nelle latrine ha molta presenza.

LA TORRE. Signor Presidente, posso fare un'interruzione?

PRESIDENTE. No!

SANTAGATI. Per quanto riguarda altre intermediazioni parassitarie sul piano economico – edilizia, enti economici, appalti, droga – possiamo dire che, essendo questo un *humus* sul quale la mafia vive e prospera, non si può dire che la partitocrazia si sia tirata indietro e che il partito comunista sia stato la « rosellina di campo » immune da qualsiasi menda. Il partito comunista è sempre stato un gruppo di potere, fin dallo sbarco degli alleati. Non dimentichiamo che tutti i comunisti di allora si

misero al servizio delle truppe alleate; non ebbero ritegno, pur di poter sbandierare un antifascismo molto fresco e di maniera, di mettersi al servizio, spesso anche come delatori, delle truppe nemiche.

Non si può capire bene qualche episodio di vita politica siciliana, se non si tiene in mente questo filo conduttore. Onorevoli colleghi, vi siete chiesti perché la Sicilia è sempre stata all'avanguardia degli esperimenti di apertura a sinistra? Vi siete chiesti mai perché il primo esperimento di apertura a sinistra ebbe luogo in Sicilia? Perché il primo esperimento di inserimento nella maggioranza, anche se non nel Governo, ebbe luogo in Sicilia e perché mai si stava arrivando – ora è qualche settimana – alla alleanza organica nel governo siciliano tra democrazia cristiana e partito comunista, con le mosche cocchiere dei partiti minori?

Tutto questo non è casuale, tanto è vero che nella Commissione antimafia il partito comunista elaborò una relazione all'acqua di rose, dove espresse un giudizio manicheo sui democristiani, considerando buoni quelli in odore di santità marxista e cattivi quelli che ancora di Carlo Marx non avevano fatto un'ottima digestione e considerando poi mafiosi quelli che non erano d'accordo con il partito comunista. Quasi un'inversione di ruoli; e questa è la tesi comoda al partito comunista per cui coloro che venivano accusati di connivenza con la mafia non lo erano più se avevano avuto l'accortezza di dichiarare che, per risolvere i problemi della società italiana, occorreva chiamare i comunisti al governo. Una volta battezzati e cresimati con la falce e il martello, potevano ottenere l'ingresso nel paradiso sovietico che, come tutti sanno, è molto più scomodo di quello autentico.

Questa è una tesi che l'onorevole Li Causi probabilmente non avrebbe accettato e proprio per questo fu escluso dal Parlamento: proprio perché, con metodi che somigliano molto a quelli mafiosi, il 4 febbraio 1976, quando vennero consegnate alle Camere le relazioni conclusive della Commissione antimafia, non si trovò in calce alla relazione comunista la firma dell'onorevole Girolamo Li Causi; il vecchio che aveva avuto parecchi screzi con la mafia era stato allontanato perché scomodo, perché in quel momento in Sicilia doveva farsi strada il pentapartito e quindi era giusto che si rinnovasse la verginità tra il potere democristiano ed il nuovo potere comunista.

Lo stesso potremmo dire per quanto riguarda gli enti economici. Non dimentichiamo che Enrico Mattei, il prestigioso presidente dell'ENI, muore in un incidente aereo vicino a Milano di ritorno dalla Sicilia. Non vogliamo certo imbastire delle tesi romanzate, vogliamo solo ricordare che Mattei anziché partire la mattina di quel 27 ottobre 1962 in cui doveva poi trovare la morte, partì la sera in quanto si inventò un comizio per cui dovette ritardare il suo ritorno in alta Italia.

Non so se sia il caso di ricordare anche che proprio il 27 ottobre 1962 Mattei aveva ribadito che l'ENI non avrebbe mai rilevato le vecchie miniere siciliane, a proposito delle quali c'è una storia fantomatica di miliardi buttati al vento e di qualche amministratore per fortuna buttato in galera. È una storia emblematica del malcostume dell'autonomia siciliana; si tratta di miniere intorno alle quali purtroppo poi vennero ad ammucchiarsi cadaveri eccellenti.

Chi non ricorda la tragica scomparsa, mai chiarita nella sua origine e nella sua causale, del giornalista Mauro De Mauro? È dal settembre 1970 che non si sa più nulla di lui; si sa però che egli scomparve dopo aver licenziato alla stampa un servizio in cui raccontava diffusamente come era stato assunto il mafioso Giuseppe Di Cristina alla SOCHIMISI, una collegata dell'Ente minerario siciliano (EMS), della quale era consigliere delegato l'onorevole – sempre qui ritornante e vincitore – Aristide Gunnella. Il Di Cristina figura tra le persone ultimamente assassinate a Palermo e fra le sue carte risulta il passaggio di somme notevolissime, riciclate da rapimenti ed utilizzate nel traffico della droga. E qui si chiude la catena: dro-

ga, estorsioni, rapine ed uccisioni soprattutto.

Ma nella relazione del partito comunista italiano nulla di tutto questo. E già, perché nel 1976 al partito comunista italiano poteva far comodo una certa linea di apertura da parte di partiti minori, compreso il partito repubblicano, e quindi non bisognava disturbare il manovratore. Così il partito comunista italiano stava zitto, faceva « zitti e mosca », mafiosamente forse, anche perché l'appoggio elettorale dato al partito repubblicano non veniva soltanto da Giuseppe Di Cristina, ma anche dal suocero, da suo cognato, rispettivamente sindaco comunista di Riesi e responsabile in loco della CGIL.

Certamente ci sono personaggi ben più emblematici e credo che uno di questi non possa essere pretermesso. Intendo riferirmi all'ex senatore Graziano Verzotto, presidente dell'ente minerario per volontà democristiana. Si è scritto di lui che è stato un tipico personaggio dei nostri tempi. Cominciò da partigiano, finì ricercato. Ed ancora lo si ricerca e sono soprattutto i carabinieri che conducono invano queste ricerche. Egli è latitante per avere insieme ai dirigenti dell'ente minerario, con tessera del partito socialista italiano, depositato i fondi dell'ente nelle banche di Sindona. Vedete come si intreccia tutto, come si ritorna in America: l'America viene in Sicilia, la Sicilia ritorna in America. Sindona, siciliano americano ne è un po' il punto massimo ed è il fiore all'occhiello di questo gemellaggio.

Ma la vicenda delle banche di Sindona è contornata anche di lucrosi interessi neri, e l'aspetto particolare emerge allorché si vede come era composta la finanziaria GEFI, che nel febbraio del 1972 diviene proprietaria della banca Loria, poi Banco di Milano di Michele Sindona. Non occorre essere degli Sherlock Holmes per collegare tutti gli anelli di questa catena mafiosa. Chi troviamo nel Consiglio di amministrazione della GEFI ? L'avvocato Calogero Cipolla, fratello del beneamato senatore del partito comunista italiano, Nicola Cipolla, quello che poi firmò la famosa legge Cipolla-De Marzi, che rappresentò il primo compromesso agricolo, se non storico, fra la democrazia cristiana e il partito comunista. Vedete come tutto si ricollega, come tutto assume poi contorni meno sfumati...

LO PORTO. Come tutto si amalgama.

SANTAGATI. ...e come tutto si amalgama. Chi è l'avvocato Calogero Cipolla, oltre che essere fratello di cotanto senatore ? Bisogna anche ricordare che Calogero Cipolla fu presidente del consiglio di amministrazione del giornale *L'Ora*, giornale notoriamente sbilanciato a sinistra, uomo di fiducia di Amerigo Terenzi – non Vespucci, Amerigo Terenzi – che, a sua volta, è il primo e più diretto amministratore di tutta la stampa del partito comunista italiano. E poi chi troviamo ancora nel consiglio di amministrazione del Banco di Milano ? Troviamo Graziano Verzotto, troviamo Calogero Cipolla e poi, da santo protettore, Michele Sindona, l'arcangelo Michele. Nulla di nuovo, quindi, sotto il sole. L'intermediazione parassitaria dell'economia siciliana passa tra le mani della democrazia cristiana e del partito comunista italiano.

Lo scrittore ed oggi collega nostro, Leonardo Sciascia, ha scritto che finché non faremo luce su come sono state pubblicizzate le antiche miniere baronali, non riusciremo mai ad individuare la mafia, e quindi anche per le miniere c'è tutto un capitolo da approfondire. Sono delle miniere che sono costate al pubblico erario centinaia di miliardi: si è fatto il conto che, se si fosse distribuita la decima parte dei miliardi buttati nel pozzo delle miniere a tutti i minatori siciliani, costoro sarebbero oggi degli ottimi operatori economici con un comodo conto in banca, perché avrebbero potuto risolvere tutti i loro problemi quotidiani.

Chi è che si occupa delle miniere, e in modo particolare della vicenda della miniera Cozzodisi ? Chi è il grande consulente, la *mens* giuridica di tutta l'operazione ? Ecco un altro nome mai abbastanza lodato: Vito Guarasi ! Colui che, dinanzi alla ricostruzione che la TV aveva

trasmesso sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, ha dichiarato che quella era la versione che si poteva leggere nella relazione missina di minoranza, dell'onorevole Niccolai, che ha detto pane al pane e vino al vino, che è l'unica relazione che credo abbia buttato una vivida luce in mezzo a tanta oscurità. Si sentiva, d'altra parte, onorato del fatto – dice Vito Guarasi – che egli non era mentovato (l'onorata società: ecco uno dei requisiti essenziali!) né nella relazione di maggioranza, né in quella di minoranza, o diversa, del partito comunista. Così si potrebbe dire che accanto al Guarasi ritornano uomini rispettabilissimi, come i già citati Graziano Verzotto e Aristide Gunnella.

Sarebbe bene sapere come mai anche Enrico Mattei, che aveva dichiarato la sua netta contrarietà a che l'ENI rilevasse le miniere siciliane, doveva poi rilevare un consulente come Vito Guarasi, che si era fatto portatore di questo connubio.

Quindi, questa costellazione di sangue e di morte ha una matrice, una origine: Mauro De Mauro, Enrico Mattei, Pietro Scaglione e adesso l'ultima vittima già ricordata, l'ultimo presidente della regione. Tutto ciò perché accanto a questo sangue scorrono fiumi di oro. Una prova: se ci intratteniamo ancora un po' ad esaminare le vicende concernenti l'ente siciliano minerario, vediamo come a Mondello sia sorta la villa principesca del direttore generale (con tessera del PSI) dell'ente minerario siciliano, Pietro Giordano. È una villa favolosa; dicono che sia costata un miliardo; facciamo anche la tara: sarà costata la metà, non tanto però quanto un modesto funzionario del partito socialista potesse permettersi il lusso di costruirsi, senza illecite collusioni.

Possiamo anche andare avanti. Chi non dimentica, ad esempio, l'uccisione di stampo mafioso del giornalista Mario Francese, che tra l'altro nel 1960 era stato candidato del Movimento sociale? La sua colpa è di essere stato un giornalista troppo ben informato, coraggioso, capace di scrivere sui giornali quello di cui era a conoscenza.

Possiamo anche parlare degli appalti, delle opere pubbliche, dei progetti; possiamo parlare, ad esempio, di una diga ancora da realizzare. Nel 1969 doveva sorgere un invaso su terre che venivano vendute a 400 mila lire l'ettaro (notate: nel 1969!). Stranamente, chi compra, invece di abbandonare alla loro sorte quelle terre, le coltiva a vigneti; e quello che più meraviglia è che la regione siciliana si dimostri generosa nel concedere contributi per le vigne che vengono impiantate su terreni che, sempre per volontà della stessa regione, sono destinati ad essere invasi poi dalle acque. Come vedete, un ottimo impiego del pubblico denaro!

E arriviamo anche all'esproprio delle terre. La regione siciliana paga 13 milioni l'ettaro i terreni che furono acquistati a 400 mila lire l'ettaro: per certi aspetti, ci sono somiglianze con quanto è successo a Gioia Tauro, ma su questo parlerà poi l'onorevole Valensise, che è ben più esperto di me sui fatti della sua terra.

Dicevo che quei terreni furono pagati dalla regione 13 milioni l'ettaro, più altri 13 milioni se vi era il mezzadro, più un 30 per cento se rinunciava a fare causa: il risultato è una cifra decisamente allettante, che difficilmente si potrebbe immaginare.

E chi sono i compratori, i personaggi che affiorano in questa autentica opera da capimafia? Sono tutti seduti nelle sedi del potere, da dove gestiscono lavori pubblici, appalti, gare varie, edilizia; sono insomma l'espressione autentica dell'intermediazione mafiosa nel campo economico.

Abbiamo anche avuto occasione di leggere nella relazione di maggioranza che il presidente della Commissione di inchiesta, senatore Carraro, ebbe a dire (capitolo III, « Mafia urbana », pagina 263-*bis*), a proposito della politica del credito (un altro centro di potere mafioso): « Di norma le banche siciliane si mostrano molto caute nell'erogazione del credito ed è stata una triste esperienza della Commissione accertare come la povera gente, e soprattutto i contadini, sia spesso costretta a ricorrere, per far fronte ad esigenze elementari di vita, a prestiti esigui, di 2 mila, 5 mila

lire – parliamo di molti anni fa, perché oggi queste somme non servirebbero neppure a comprare qualche pacchetto di sigarette – sottomettendosi a condizioni talora esose per la restituzione del denaro ».

Vorrei aggiungere qualcosa a proposito dello statuto siciliano, che ha portata amplissima. I colleghi che hanno vissuto le vicende dell'Assemblea Costituente possono ricordare che lo statuto siciliano fu elaborato con una netta impronta separatista, più che autonomista, che preludeva ad un tipo di stato federale estraneo alla nostra tradizione risorgimentale e storica, che addirittura, nelle intenzioni dei separatisti, prefigurava un distacco della Sicilia dalla madre patria ed il suo aggregamento agli Stati Uniti d'America. Ebbene, questo statuto, che fu approvato in appendice alla Costituzione italiana, della quale fu considerato parte integrante, era il veicolo attraverso cui l'infezione contraria all'autorità dello Stato doveva poi espandersi a macchia d'olio su tutta la Sicilia.

Vi cito qualche « perla giapponese » di questo Statuto. Il presidente della regione può sostituirsi al ministro dell'interno e quindi dare ordini alla polizia del tutto autonomamente. Al tempo del fenomeno milazziano si stava per arrivare proprio a questo e fu poi solo per l'equilibrio di certi uomini protagonisti della stessa avventura milazziana che il presidente della regione non diede alle forze di polizia l'ordine di disobbedire al prefetto, al capo della polizia, al questore, e, in genere, alle autorità costituite dello Stato centrale.

Fra le tante « perle giapponesi » dello statuto siciliano vi è poi anche quella dell'autonomia del credito. Per la Sicilia era anche prevista la cassa di compensazione, una specie di zecca che doveva dare quasi la possibilità alla Sicilia di battere moneta. Per fortuna, questa norma non è mai stata applicata, ma nello Statuto esiste e un giorno un presidente comunista, o presunto tale, potrebbe avvalersene nel nome certo di quel pluralismo tanto caro ai comunisti, se fatto sulla pelle altrui!

Vi è una norma, l'articolo 36 dello statuto, per cui la regione Sicilia è autonoma finanziariamente. La regione dispone di entrate tributarie; dispone delle spese e soprattutto dell'apertura di sportelli bancari: non vi dico quali intrallazzi siano fioriti per tale autonoma possibilità (diciamo così) di aprire sportelli! Si è avuta una fenomenale apertura di sportelli con interessi colossali che, ripeto, in quella relazione sono in parte emersi.

È emerso un personaggio di altissima statuta politica che, purtroppo, per ora è costretto (onde evitare di vedere il sole « a scacchi ») a starsene lontano dalle nostre contrade: parlo dell'onorevole Salvino Fagone. Si legge nella relazione che egli, a differenza di tanti poveri cittadini, nel 1970 aveva un patrimonio valutato oltre il miliardo, ma è dubbio che all'epoca del primo mutuo, per 260 milioni, egli disponesse già di un patrimonio sufficiente a garantirlo. Aveva acquistato terre, proveniva dall'ERAS, era un funzionario dell'agricoltura siciliana, dell'ente agricolo regionale: aveva coltivato tale vocazione tanto bene che era diventato proprietario di terre estesissime. Quel signore nel 1970 aveva accumulato un patrimonio di circa un miliarduccio dell'epoca! Se fosse rimasto semplice dipendente dell'ERAS, egli non avrebbe ottenuto tanti crediti e neppure la possibilità di costruirsi una fortuna tanto imponente. Chi è Salvino Fagone? È proprio l'espressione ortodossa di questo andazzo: entrò nel citato ente come semplice impiegato da 45 mila lire al mese; che bravo! Da tale livello è giunto ai miliardi!

ROMUALDI. Uomo di buona volontà!

SANTAGATI. Diventa miliardario in pochi anni e percorre una veloce carriera nel partito socialista italiano, ottimo partito. Egli andò a buon partito, insomma! Le sue tappe sono abbastanza luminose: assessore regionale all'agricoltura (data la sua provenienza, la competenza era indiscussa); passò all'industria, dove seppe industriarsi benissimo; divenne poi deputato nel Parlamento nazionale ma, purtroppo, non giunse ad essere nominato ministro o sottosegretario. Oggi è un ricercato dei

carabinieri: purtroppo, sono cose che capitano, ma egli può consolarsi: anche Napoleone finì all'isola d'Elba! Sono cose che capitano a grandi personaggi destinati a rimanere nella storia (qui, magari, nella cronaca nera!).

Socialisti e comunisti pretesero che il senatore democristiano Carraro, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, depennasse dalla relazione il caso Fagone: quindi, un « fregone » sul caso Fagone, altrimenti avrebbero messo in crisi non solo tale Commissione, ma addirittura i rapporti con il Governo! Non hanno voluto che se ne scrivesse e, addirittura, si deve tener conto che questo povero miliardario non è potuto sfuggire alla crudeltà della legge italiana, per il semplice fatto di essere incappato in un magistrato catanese molto severo, pettegolo, curioso, il quale ha voluto vedere tra le carte di tutte le sue colossali speculazioni, soprattutto in campo assicurativo, le quali non lo hanno assicurato quanto ad immunità nella libertà. Adesso si sono avuti i rinvii a giudizio, ma l'onorevole Fagone si guarda bene dal presentarsi ai suoi giudici naturali; credo che attenda tempi migliori in cui una prossima Repubblica (per lui provvidenziale) possa farne magari un eroe: non la nostra nuova Repubblica, ma un'altra la quale possa offrirgli (ma non credo che gliela offrirà facilmente) un'occasione siffatta.

Con tutti questi precedenti si potrebbe andare avanti ed affrontare altri argomenti abbastanza delicati ed interessanti, come ad esempio la vicenda del rapimento, nel luglio 1975, dell'anziano Luigi Corleo, che rientra nel campo del *clan* dei personaggi di spicco del mondo esattoriale e in modo particolare della DC trapanese, di cui poi ha fatto le spese il povero defunto, morto ammazzato, presidente della regione.

La mafia controlla tutto attraverso una serie ben congegnata di punti di pressione con cui non si riscuotono solo le imposte, ma anche i voti e le preferenze.

A questo punto abbiamo potuto vedere che le leggi italiane hanno cercato di collegarsi, in una certa qual misura, a pressioni che da varie parti provenivano, specialmente dall'assemblea regionale siciliana, a vantaggio non certo della pubblica amministrazione, ma di interessi tipicamente privati.

Senza perderci ulteriormente in tempi anche se non lontani, comunque neppure troppo vicini, cerchiamo di guardare le ultime implicazioni relative alla fine del 1979 ed agli inizi del 1980, dopo di che, signor Presidente, mi avvierò alla conclusione.

Su *l'Unità* del 25 novembre 1979 abbiamo letto: « La mafia ha accelerato le ramificazioni di piccole banche locali, così per giunta riesce a rastrellare tutto il liquido che le occorre per le sue manovre di corruzione ». Questo concetto è esatto; infatti, la banca popolare di Palermo ha un degnissimo componente del suo consiglio di amministrazione nella persona dell'eurodeputato Salvo Lima. L'onorevole Romualdi conoscerà cotanto personaggio e lo incontrerà spesso a Strasburgo, a Bruxelles e nelle altre sedi europee.

ROMUALDI. Lo conosco bene.

SANTAGATI. È un uomo che – non lo dico io – secondo Scelba ha speso un miliardo per farsi eleggere deputato. È, quindi, un deputato che vale tanto oro quanto pesa.

BIONDI. È d'oro!

SANTAGATI. Effettivamente, oggi il prezzo dell'oro è aumentato, per cui Lima è cresciuto ugualmente ed ha « limato » bene questo rapporto fra oro e carica di deputato.

Nel consiglio di amministrazione della banca popolare di Palermo, secondo un rapporto della questura di Palermo (documento 737, allegato 5, del *dossier* sull'antimafia), insieme a Salvo Lima figurano mafiosi e pregiudicati. Lo stesso rapporto parla di contrabbando dietro gli sportelli della banca. Mi sembra che più chiari di così non si possa essere! Sicché Salvo Lima, che come tutti sapete è un caro sostenitore di Giulio Andreotti – è

chiaro che queste cose avvengono ad altolivello per cui un uomo che vale un miliardo può benissimo stare a fianco di Giulio Andreotti, che varrà molti miliardi, penso, per la sua indiscutibile abilità e sopratutto per il fatto che si è discusso di un affare colossale, quello dell'ENI, in cui la tangente era di oltre cento miliardi: è vero che la moneta è svalutata, ma ormai questi miliardi diventano sempre più numerosi! –, fu chiamato a ricoprire la carica di sottosegretario di Stato per le finanze, prima di fare il deputato europeo, e così si trovò ad essere il tutore della guardia di finanza ed anche il protettore dei contrabbandieri! È una simbiosi altamente istruttiva.

Da questo Salvo Lima si può anche apprendere che è nata l'intesa di governo con il PCI – che sembra, per il momento, essere stata messa a « bagnomaria » dal congresso democristiano, magari in attesa che prima si celebrino le elezioni amministrative per poi ritornare al tanto desiato « amplesso » –, per cui i comunisti, da quando si è profilata l'intesa della caduta della pregiudiziale – questo è sintomatico –, soprattutto da parte degli andreottiani e degli altri componenti dell'« area Zac », subito, con un netto colpo – Zac! –, hanno cessato di attaccare l'ex sindaco di Palermo, l'uomo accusato di essere responsabile, oltre che dello scempio urbanistico di Palermo, anche dei fatti di sangue legati alle aree fabbricabili.

Il 25 novembre 1979 il PCI organizza a Palermo un convegno – ne hanno parlato anche altri oratori poc'anzi – sul tema *La mafia oggi: potere e criminalità*. Luigi Colajanni, rivolto alla DC, dice in quel convegno: « Sono apprendisti stregoni coloro che si sono resi responsabili di interessi mafiosi all'interno dei meccanismi economici ». A questo punto, sorge spontanea una domanda: il PCI è proprio immune da comportamenti mafiosi all'interno dei fatti economici, dopo tutto quello che abbiamo rilevato e che è soltanto una crestomazia, una semplice sintesi, un semplice centone di quello che è il vero volto del partito comunista in tutta questa vicenda di mafia economica? Ebbene, subito dopo il delitto Mattarella, l'8 gennaio 1980, sul *Secolo XIX* di Genova chiunque abbia vaghezza di consultarlo può leggere queste parole: « Denuncio il tragico modo che alcuni gruppi hanno scelto per fare politica in Sicilia, a colpi di assassinio. Accuso la DC di non voler capire che i suoi gruppi più retrivi stanno compiendo un massacro degli esponenti del partito che voglion tagliare con il sistema di potere mafioso, e massacrano, sterminano chi cerca di portare in Sicilia un'aria più pulita ». Queste parole sono state dette dall'onorevole Pio La Torre. Non sono parole mie, sono un po' il baluardo, la torre di questa nostra argomentazione. E allora, è chiaro che nel voler indicare l'assassinio Mattarella come un assassinio di stampo mafioso si apre un abisso, si apre una voragine intorno a certi metodi, a certi sistemi, a certi collegamenti, che purtroppo non sono più soltanto occasionali e marginali, ma investono perfino il vertice dei poteri pubblici siciliani.

Se tutto questo è stato già messo in risalto, se sulla scia dei « cadaveri eccellenti », oltre il povero Piersanti Mattarella, possiamo annoverare Michele Reina, Cesare Terranova, il capo della mobile Giuliano, il già citato giornalista Francese, per non parlare degli altri dei quali abbiamo già fatto cenno, è chiaro ed evidente che in tutta questa materia quel che più emerge è soprattutto l'interesse economico. Per il binomio inscindibile morte-appalti abbiamo un ultimo illustre ospite delle carceri italiane: l'ex presidente dell'amministrazione provinciale di Palermo Gaspare Giganti, insieme all'assessore Salvatore Castro. E potrei ancora continuare in questo florilegio, ma voglio ormai allontanarmene, perché credo che, attraverso tutto ciò, emerga in modo irrefutabile il filo conduttore di questo mio discorso. Quello che il prefetto Mori era riuscito ad estirpare, cioè la mala pianta della mafia, non si può distruggere, non si può eliminare soltanto con i badili e con le zappe, ma occorrono le mine, i *bulldozer*, i poteri costituiti, quei rimedi che abbiamo indicato nella nostra mozione, che il collega Franchi ha ampiamente

illustrato e che io non starò a ripetere. Voglio soltanto ribadire la necessità di adottare subito questi rimedi, di provvedere con una energica opera di repressione, visto che non si è stati capaci di avviare un'opera di prevenzione, visto che un fenomeno che ormai era stato eliminato dal tessuto connettivo sociale è riapparso in tutta la sua virulenza, in tutta la sua micidiale vigoria, proprio per fenomeni ben radicati, ben denunziati, ben individuati e non per caso. Sì, ci fu l'interesse delle truppe di occupazione a servirsi di questi personaggi, ci fu l'interesse dei partiti a farsi dare appoggi e protezione, soprattutto elettorali, per poi restituirli in intrallazzi, ci fu l'estendersi di tutte le branche della mafia nella pubblica amministrazione, si è creato questo intreccio, non più solubile fra tante cose che sono alla base della nostra vita pubblica, ma se queste nostre denunzie fossero state prese in esame fin dal primo momento, ora certamente non ci troveremmo in questa situazione. Ho voluto ricordarvi il mio lontano discorso del 1964, ma potrei ricordare tutti gli interventi svolti dai nostri colleghi, potrei soprattutto ricordare la puntuale opera del collega Niccolai, che fu il portavoce nel nostro partito, potrei ricordare tutte le prese di posizione assunte, presso l'assemblea regionale, dai nostri deputati regionali. In tutte le vicende siciliane, dal 1951, da quando cioè ebbi lo onore di entrare a far parte dell'assemblea siciliana, quale componente di quegli undici deputati missini che dettero il primo scossone a queste collusioni, a questi interessi precostituiti e portati fino alle estreme conseguenze, abbiamo continuato ad operare su questa strada. Se molti dei personaggi che vi ho citato sono finiti in galera, e qualche altro sta per finirci, molto lo si deve anche all'opera dei nostri deputati regionali, che sono riusciti, mediante denunzie alla procura della Repubblica, ad individuare i colpevoli, alle volte anche con i loro connotati fisici. Se tutto questo è avvenuto, significa allora che se invece di esser soli a compiere questa opera di bonifica e di moralizzazione fossimo stati in compagnia di altre forze politiche, se veramente vi fosse stato nel Parlamento, nel Governo – non in questo, che è destinato a cadere tra qualche giorno –, in un esecutivo che è capace di lottare contro le cause dirette ed indirette, remote e prospettiche, la volontà di recidere i tendini alla mafia, e di tener conto che ormai il viluppo è inestricabile, certamente non verseremmo in queste condizioni. Quando si dice mafia si dice delinquenza ai più volgari livelli, quando si dice mafia si parla di collegamenti con il terrorismo, con la droga, con l'estorsione, con le rapine, con i sequestri di persona, cioè con tutti gli aspetti più deteriori della delinquenza, quando si dice mafia si dice corruzione, decadimento della pubblica autorità, per cui la magistratura viene spessa resa impotente, le forze dell'ordine non sono più in grado di reprimere il fenomeno. Ebbene, se noi, individuate le cause ed effettuata la diagnosi, non ci affretteremo a prescrivere le medicine adatte con la giusta terapia, probabilmente anche questo dibattito non avrà avuto alcun significato, sarà stato un *flatus vocis*. Tutto ciò è ancora più grave se si pensa che esso avviene dopo quattro anni che la Commissione antimafia, che in più lustri aveva condotto la sua ponderosa inchiesta, ha visto vanificare nel nulla le richieste avanzate in questo Parlamento, che dovrebbe esprimere la volontà del popolo italiano, ma che finisce soltanto col rappresentare, se non la complicità, quanto meno la soggezione ad un potere ormai del tutto improvvido ed intriso solo di sangue, di violenza, di corruzione, di prepotenza, di arroganza e di intimidazioni, che squalificano qualsiasi regime politico, soprattutto quel regime che in questi trent'anni ha avuto il monopolio del potere e che, pur di non cedere un briciolo di esso, ha dimostrato di essere disposto ai più volgari compromessi.

Noi siamo a posto con il nostro passato, con il nostro presente – possiamo dirlo – anche con il nostro avvenire; noi siamo al servizio del popolo italiano, perché un fenomeno così grave e così irrefrenabile possa essere stroncato nell'inte-

resse supremo dello stesso popolo italiano (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sciascia. Ne ha facoltà.

SCIASCIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori deputati, vorrei innanzitutto dire qualcosa al collega che mi ha preceduto. Poco fa vi è stato un incidente piuttosto vivace sul nome di Simone Gatto. Molto serenamente e senza polemica, facendo appello alla sua umanità ed alla sua intelligenza, debbo dirgli che egli si è sbagliato e spero che si ricreda nel tempo, accertandosi meglio sulle cose che ha detto. Simone Gatto era un uomo intelligente, colto, onesto e soprattutto aveva un'idea precisa della mafia. Ecco, vorrei che il collega che mi ha preceduto stesse attento a questo; lo dico senza polemica, per l'amicizia e l'affetto che ho nutrito per Simone Gatto.

Quanto al tema in discussione, debbo chiedere scusa, ma non posso non ricordare che nell'altra mia attività, che poi è quella che mi ha portato incidentalmente qui, proprio sul nascere della Commissione antimafia, ho scritto e pubblicato un racconto intitolato *Filologia*, nel quale si descrive un dialogo tra un mafioso colto ed uno rozzo sull'etimologia e le implicazioni storiche della parola mafia.

Il mafioso colto, cioè, istruiva quello ignorante su ciò che avrebbe dovuto dire alla Commissione antimafia e su ciò che la Commissione antimafia gli avrebbe chiesto. Era un racconto, quasi uno scherzo un po' paradossale, ma in effetti è un po' quello che è accaduto. Siamo rimasti alla filologia, alla sociologia e, dopo diciotto anni, siamo qui a parlare ancora di un fenomeno che, invece di diminuire, abbiamo visto crescere.

Non voglio dire con questo che i lavori della Commissione antimafia siano del tutto inutili; anzi, poco fa mi è stato chiesto di riconoscere quello che avevo detto alla televisione francese, cioè che la relazione di minoranza dell'onorevole Niccolai è una cosa molto seria; l'ho detto alla televisione francese – a Palermo, non a Parigi – perché me lo hanno chiesto. Se me lo avesse chiesto la televisione italiana lo avrei detto ugualmente: non esito a ribadirlo qui.

Ci sono delle cose utili; si evince, per esempio, chiaramente che i marescialli dei carabinieri ed i marescialli di pubblica sicurezza quasi sempre hanno fatto il loro dovere, ma è più in alto che non si è fatto quello che si doveva fare. E voglio parlare di queste cose semplicemente, magari aneddoticamente. Sono stato molto vicino al povero commissario Giuliano quando indagava sul caso De Mauro; l'ho seguito osservandolo, perché era un uomo discretissimo, non parlava di nulla che avesse attinenza con il suo ufficio. Ho notato però una sorta di diagramma nel suo comportamento: era partito con una certa euforia, credeva ad un certo punto di essere giunto alla meta, poi l'ho visto ricadere, l'ho visto afflosciarsi, l'ho visto deluso. Una sola volta mi ha detto una frase rivelatrice: « Mi creda, il ministro dell'interno dovrebbe essere altoatesino » ! Ora, io non credo che i ministri dell'interno debbano essere altoatesini, ritengo anzi che la lotta contro la mafia si debba ascrivere a molti siciliani, non da ultimo a Simone Gatto; ricordo anzi una sua pagina molto interessante, tradotta in un film di Germi. Non credo, dunque, che i ministri dell'interno debbano essere altoatesini, credo però che debbano comportarsi come tali.

Anni fa ho tentato, il più sinteticamente possibile, di dare una definizione della mafia; ho detto che essa era una associazione a delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si poneva come intermediazione parassitaria imposta con mezzi di violenza fra la proprietà ed il lavoro, tra la produzione ed il consumo, tra il cittadino e lo Stato. Credo che tale definizione sia ancora valida, malgrado siano cambiate tante forme, malgrado sia aumentato il volume delle cose. Si tratta di un fenomeno senza dubbio in espansione: la democrazia non ha molti mezzi per combatterlo, ma uno è essenziale, importante, vi si può ricor-

rere senza venir meno ai princìpi stessi della democrazia.

Nella mozione comunista è detto, ad un certo punto, che il fenomeno mafioso si può combattere « riformando il sistema delle misure di prevenzione secondo criteri che introducano forme di controllo sugli illeciti arricchimenti ». Secondo me, è questo il punto: l'illecito arricchimento. Questa proposta va benissimo, ma bisogna allargarla, estenderla; il controllo, cioè, deve estendersi anche a noi, che sediamo su questi banchi, a coloro che siedono sui banchi del Senato, a coloro che siedono nelle assemblee regionali e nei consigli municipali, non trascurando nemmeno certi funzionari e certi ufficiali che hanno il compito di prevenire e reprimere appunto il fenomeno mafioso (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casalinuovo. Ne ha facoltà. Dovendo l'Ufficio di Presidenza procedere ad un adempimento, mi affido alla sua paziente generosità riguardo alla durata del suo intervento.

CASALINUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo la consapevolezza, e se mi consente anche l'orgoglio, delle lotte che in ogni tempo i socialisti hanno condotto contro la mafia. In esse abbiamo avuto i nostri morti. Li ricordava questa mattina, illustrando la mozione socialista, il compagno e collega Saladino. Alla memoria dei sindacalisti, dei dirigenti di partito, dei lavoratori che persero la loro vita combattendo per una società più giusta, per il riscatto dei lavoratori della terra, per la liberazione dalle forze occulte e palesi della violenza, della prepotenza, del parassitismo, noi rivolgiamo il nostro commosso e grato pensiero.

Ora, certo, non è più tempo di analisi. Gli anni passano e la violenza in ogni campo aumenta. I dibattiti, ormai, non si contano più; anche in quest'aula si sono fatti, purtroppo, sempre più incalzanti. In pochi mesi dell'ottava legislatura, ve ne sono stati tanti e tanti e spesso, o sempre, hanno tratto origine dai molti avvenimenti che hanno colpito e vanno colpendo ogni giorno di più il nostro paese, le nostre popolazioni, le istituzioni democratiche. Il problema dell'ordine pubblico è certo il più pauroso e assillante tra quelli dei nostri tempi. La vita delle nostre città, delle nostre campagne, delle nostre contrade è sconvolta.

Ma alle analisi, evidentemente, non sono seguiti i provvedimenti giusti; a volte non ne sono seguiti affatto. Di analisi, dunque, non è più tempo. La letteratura di sempre ha dato un ampio e approfondito quadro della mafia, dei suoi poteri, dei suoi collegamenti, del suo modo di vedere, di sentire, di intendere, di agire per penetrare sempre di più e sempre meglio nella società, nei centri di direzione politica, nelle banche, dovunque vi sia il terreno adatto per una speculazione da compiere, al fine di accrescere la sua potenza economica.

Il materiale raccolto dalla Commissione antimafia è immenso e non rimane che utilizzarlo ai fini della scelta dei rimedi da adottare per una lotta più efficace e più realistica al potere mafioso.

Il collega Leonardo Sciascia ha parlato poc'anzi ed ha fatto bene a ricordare quella incisiva sua definizione della mafia, che non è stata né superata né travolta dai tempi: « La mafia è una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria imposta con mezzi di violenza tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato ».

Non vado ad altre citazioni, perché mi sembra che questa abbia colto realmente nel segno, vuoi sotto il profilo strettamente penalistico, vuoi, altresì, ed è quello che più interessa, sotto il profilo sociale. Certo, siamo in grande ritardo. Vi è un attacco concentrico contro lo Stato da parte della delinquenza associata, da parte del terrorismo e da parte della mafia. Spesso vi cogliamo una comune caratteristica: la violenza. Ecco la ragione di certi collegamenti mafia-terrorismo, provati da alcuni recenti episodi.

Non è così, sempre per la mafia; cioè, la mafia non è sempre violenza. Violenti sono gli omicidi, gli attentati, le rapine, i sequestri di persona a scopo di estorsione, ma vi è anche la mafia della corruzione e della frode, più raffinata e forse più pericolosa, perché maggiormente colpisce la collettività. È quella che passa attraverso le maglie del potere, intrecciando rapporti con la classe dominante a fini illeciti, per servirsi così degli organi istituzionali, tentando di determinarne e spesso determinandone indirizzi e decisioni. Sicché possiamo dire, onorevoli colleghi, che i fini del terrorismo e della mafia sono diversi: il terrorismo mira ad abbattere le istituzioni; la mafia, invece, penetra nelle istituzioni stesse, al fine di corromperle, per piegarle ai propri poteri, per controllarle, per dirigerle, per servirsene a fini illeciti e delittuosi. Ecco perché la società deve trovare i modi ed i mezzi per difendersi.

Da quale mafia, oggi, la società deve difendersi ? Ella, ministro Rognoni, dopo il barbaro omicidio dell'onorevole Terranova, disse in questa sede che la mafia « è un fenomeno che resta immutato nella sostanza, ma capace di adeguarsi alla società che cambia ». L'onorevole Terranova, dal canto suo, aveva detto – lei lo ha pure ricordato – che la mafia, « come fenomeno delinquenziale », come costume non muta: quello che cambia sono i metodi di inserimento in una certa realtà sociale ed economica. Non vale, quindi, tentare di operare la distinzione tra la vecchia e la nuova mafia: sarebbe cosa in fondo irrilevante. È certo che la delinquenza associata si adegua alla mutata realtà dei tempi, avvalendosi quindi di una grande mobilità, di collegamenti effettuati anche a distanza, mediante l'impiego di moderni strumenti tecnici, di ingenti mezzi finanziari, di nuove possibilità di penetrazione e di collegamento nelle strutture dello Stato moderno. Oggi, quindi, bisogna attrezzarsi, onorevole ministro, per combattere la mafia nelle sue nuove e moderne manifestazioni. Ritengo però che vi sia un dato certo: la mafia ha ormai varcato i suoi limiti e confini tradizionali. La sua espansione, in rapporto ai nuovi campi di azione, dalle campagne, dai mercati, dagli appalti, è passata all'industria dei sequestri ed al traffico della droga, accumulando così immensi mezzi finanziari. Giustamente, quindi, si è detto che la mafia è divenuta oggi un problema nazionale.

In questa situazione, le conclusioni della Commissione antimafia avrebbero dovuto sollecitamente tradursi in provvedimenti legislativi, come la stessa Commissione aveva sottolineato e richiesto. Ed allora, soffermarsi sulle conclusioni della Commissione, che riguardano, da una parte, le misure di prevenzione e di repressione e, dall'altra, gli investimenti di tipo socioeconomico per l'assetto agricolo ed industriale, per i mercati, per il credito, per le esattorie, per l'urbanistica e per la scuola, e specificamente soffermarsi sulle misure di prevenzione appare doveroso, per ricordare la normativa vigente, che certamente non consente trionfalismi, dal momento che le sue applicazioni concrete non hanno inciso, se non superficialmente, sul tessuto della mafia.

C'è tuttavia da dire che la prevenzione è l'arma che deve essere utilizzata contro l'organizzazione mafiosa, perché con essa si agisce nei confronti di persone soltanto indiziate di appartenere alla mafia, senza che sia quindi necessaria la preventiva attribuzione ad esse di un crimine. Applicarla significa dunque evitare quella tremenda *impasse* in cui i giudici si trovano ogni volta che debbono raccogliere prove di accusa nei processi per delitti di mafia che, come è risaputo, spesso o sempre si concludono con assoluzioni per insufficienza di prove.

Ciò posto, sembra palese la necessità di mantenere l'attuale sistema di prevenzione, purché corretto e rinforzato nei termini indicati espressamente dalla Commissione antimafia, e quindi necessità di precisare il concetto di indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, previsto all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965. Questo per consentire sia una collocazione più corretta della normativa nell'ambito della legittimità costituziona-

le, sia, da parte degli operatori, l'utilizzazione concreta di parametri chiari e quanto più possibile calati nella realtà sociale. Sotto il primo profilo, dal momento che le misure di prevenzione incidono certamente su diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, occorre che sia rispettato il principio della tassatività, messo in forse dalla genericità delle forme adottate dal legislatore nel suddetto articolo 1; sotto il secondo, è ovvio che questa genericità nuoce notevolmente ad una individuazione corretta della persona da colpire, specie poi in tema di mafia, la cui capacità di copertura e ramificazione è tale da creare un vero e proprio muro di fronte all'autorità di polizia o al giudice, forniti di strumenti adatti appena a scalfirlo.

Occorre dunque determinare esattamente quali sono i soggetti destinatari delle misure di prevenzione antimafia. Occorre in sostanza che questa determinazione sia operata a mezzo di indizi logici e concordanti, relativi cioè a fatti, circostanze, comportamente concreti, suscettibili di contestazione e dimostrazione, come questa mattina ricordava anche il collega Saladino, puntualizzando una parte della nostra mozione.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, noi riteniamo che sia necessaria e si imponga la completa giurisdizionalizzazione di esse; così come riteniamo che la diffida si sia rivelata quasi del tutto inutile, se non in diversi casi addirittura dannosa, perché questa semplice e generica prescrizione di comportamento se colpisce giusto, cioè se applicata al mafioso, non può che lasciarlo indifferente; se colpisce male, se cioè è irrogata a persone estranee all'ambiente mafioso, diventa per questo un marchio di infamia assolutamente ingiustificato. Si può quindi, in definitiva, abolirla, come noi proponiamo nella nostra mozione.

I problemi maggiori sono collegati ovviamente all'obbligo di soggiorno, che meriterà particolare approfondimento per renderlo più efficace, e nello stesso tempo più aderente ai giusti princìpi umani e giuridici.

In ordine alle misure di prevenzione, quindi, noi riteniamo che vadano mantenute, corrette e rafforzate. Ma noi riteniamo soprattutto che sia necessario insistere sulle norme patrimoniali. Giustamente si propone, nelle conclusioni della Commissione antimafia, che tutte le volte che si promuove l'azione penale per reati di origine mafiosa, o si propone l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di attività mafiose, sia disposta un'indagine a mezzo della guardia di finanza sulla situazione economica e patrimoniale del prevenuto e dei suoi familiari; e che all'esito dell'inchiesta si proceda immediatamente per i reati fiscali eventualmente accertati.

Sono anche da prevedere nuove disposizioni legislative. Mi riferisco alle altre misure proposte, come la cauzione di buona condotta, confiscabile in caso di violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione; il sequestro conservativo dei beni dell'indiziato di attività mafiosa; la confisca ed il sequestro conservativo anche per i beni dei familiari e dei conviventi, quando esistano indizi gravi che si tratti in realtà di beni della persona indiziata di mafia.

Le misure di carattere patrimoniale proposte dalla Commissione antimafia sono state anche condivise dal ministro Rognoni, che in questo momento non vedo in aula, nelle sue comunicazioni in occasione dell'omicidio dell'onorevole Terranova. Il ministro ha detto: « Sembra fuori di dubbio che tale complesso di misure a carattere patrimoniale possa avere un considerevole potere dissuasivo valido anche per altre forme di criminalità organizzata, diverse da quella mafiosa ». Quella sera il ministro Rognoni annunziava la definizione di uno schema di disegno di legge, che doveva essere emanato quanto prima dal Governo. Noi siamo qui ad attenderlo, ed è necessario che sia emanato al più presto, proprio per le considerazioni che sono state fatte oggi in quest'aula. Ma, oltre alle misure di prevenzione, occorrono più mezzi per rafforzare la polizia e l'amministrazione della giustizia. Ce ne siamo lungamente occupati di recente,

quando abbiamo discusso i decreti antiterrorismo, e non è il caso di tornarvi sopra in maniera analitica.

È necessario un coordinamento serio ed effettivo tra carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza, nell'ambito del Ministero dell'interno, con nuclei regionali in piena efficienza specialmente nelle regioni colpite dal fenomeno della mafia. I problemi della crisi della giustizia sono quelli che maggiormente affliggono le nostre coscienze, perché, a nostro giudizio, potrebbero essere di non difficile soluzione. Bisogna rafforzare gli organici, bisogna procedere alla riforma dell'ordinamento giudiziario, alla riforma delle circoscrizioni, alla riforma dei codici. Non aprirò una parentesi sulla riforma del codice di procedura penale, perché altrimenti il discorso mi porterebbe assai lontano.

In definitiva, sono problemi sui quali non si può più indugiare. Ogni ritardo compromette sempre di più la possibilità di combattere efficacemente, anche sul piano giudiziario, ogni forma di eversione e di violenza.

Nella seconda parte del mio intervento dovrò puntualizzare la situazione della Calabria, che è la mia regione. Stamane il collega Saladino ha parlato della Sicilia; ora lasciate che mi soffermi sulla Calabria, dove purtroppo l'evoluzione della mafia corrisponde alla generalizzata evoluzione che si è riscontrata in Sicilia, ma anche nelle altre regioni del paese. Tale diffusione è la conseguenza della evoluzione che nella prima parte del mio intervento ho sottolineato, ricordando le caratteristiche della nuova mafia. Tale diffusione è valsa a far spostare la mafia, prima concentrata nell'estremo lembo della nostra Calabria, verso il nord, verso la provincia di Cosenza, dove alcuni episodi recenti ci hanno profondamente impressionato e turbato, ed anche in zone limitrofe della provincia di Catanzaro, che per la verità erano state già prima toccate dal triste e delittuoso fenomeno.

Qual è la situazione in Calabria oggi, con riferimento ai dati dell'ultimo anno? Ecco alcune cifre: 127 omicidii, di cui 84 nella provincia di Reggio Calabria; 142 tentati omicidii; 168 rapine, di cui 115 nella provincia di Reggio Calabria; 10 i sequestri di persona; 558 i danneggiamenti. Le estorsioni di cui si ha notizia sono 27, ma certo sono una piccolissima parte di quelle realmente perpetrate.

Gli omicidii spesso hanno rappresentato la sanguinosa conclusione di regolamenti di conti fra cosche mafiose. Da sottolineare particolarmente la gravità dei sequestri di persona, in particolare quelli commessi in alcune zone, che sono esattamente quelle di più completo sottosviluppo della regione calabrese: i sequestri di bambini, di Francesco Cribari, di Fabio Sculli, di Andrea Forgione, fortunatamente rientrati nelle loro famiglie, hanno suscitato lo sdegno più profondo; il sequestro di Anna Rita Materazzi, giovanetta rapita addirittura in pieno agosto mentre di sera passeggiava sul lungomare di Siderno, del tredicenne Antonio Battaglia, rapito a Bovalino il 30 ottobre e restituito alla famiglia solo sabato scorso, 23 febbraio; di lui, come è noto, si è occupato anche il Papa.

Sono attualmente nelle mani dei sequestratori il dottor Giuseppe Gulli, farmacista di 62 anni di Montebello Ionico, rapito recentemente, il 21 febbraio, un imprenditore reggino, Antonio Rullo di 49 anni, rapito il 30 ottobre 1977 ad Arangea, il dottor Domenico Frascà, di 58 anni, farmacista, rapito il 16 novembre 1979 a Locri, Giovanni Furci, un bambino di nove anni, rapito il 20 gennaio del 1980 sempre a Locri, Enrico Zappino, uno studente in medicina di 20 anni, rapito il 22 dicembre 1979 a Mileto.

Alcune recenti operazioni di polizia hanno trovato giusto apprezzamento, ma si attendono conferme e verifiche. Certo, qualcosa si muove e noi obiettivamente vogliamo darne atto; ma evidentemente è ancora troppo poco.

Mi siano consentiti ora tre riferimenti, uno sul piano giudiziario, uno sul piano istituzionale e il terzo sul piano politico, per precisare come meglio sarà possibile l'entità del fenomeno mafioso

in Calabria, per indagarne le cause specifiche e per poter formulare quindi specifiche proposte.

Il tribunale di Reggio Calabria, di cui questa mattina il collega Martorelli ricordava la sentenza, ha definito recentemente un quadro complessivo delle origini, delle attività e dell'evoluzione della mafia calabrese. Mi sembra che lo specifico richiamo servirà ad acquisire alcune parti importanti di quella sentenza ai nostri *Atti parlamentari.*

« In questi ultimi anni » – ha affermato il tribunale di Reggio Calabria – « la provincia di Reggio Calabria ha assistito ad una inquietante recrudescenza criminosa di quella che viene qualificata l'organizzazione mafiosa. L'attività di polizia giudiziaria e della magistratura, nonostante il notevole impegno profuso, non si può affermare abbia conseguito dei risultati soddisfacenti sul piano della repressione, ma, ove ciò fosse accaduto, saremmo certamente molto lontani dal poter affermare che la mafia in Calabria è stata liquidata. Questo perché, ancora nella provincia di Reggio Calabria, non si è mai cercato di individuare le cause reali che sono all'origine di questo fenomeno, ma ci si è limitati a colpire, e neanche sempre tempestivamente ed in profondità, l'organizzazione mafiosa laddove questo si presentava.

« Le cause di questo fenomeno vanno di solito ricercate nella miseria della Calabria, nella carenza di valide strutture democratiche, nella utilizzazione da parte di alcuni esponenti politici della parte peggiore della organizzazione delinquenziale ai fini elettorali.

« Questi precedenti, antichi quanto la miseria del sud, trovano invero una configurazione politica e sociale durante i periodi antecedenti al fascismo. La mafia in Calabria è stata un costume, un modo di vivere, un portato di un determinato ambiente economico e sociale che trovava la sua genesi più remota nella estrema arretratezza dell'ambiente, nella carenza dei poteri dello Stato.

« Nella situazione attuale, accanto ai vecchi fenomeni, altri però se ne sono creati, determinando un processo evolutivo che è vario e differenziato ». La sentenza prosegue dimostrando come la diffusione e la evoluzione della mafia abbia portato il fenomeno dalla campagna alla città, come il *boom* edilizio, ad esempio, abbia determinato la presenza di cosche mafiose legate all'attività edilizia sia pubblica che privata.

Ma la sentenza in altra parte si domanda se esiste un ideale politico della mafia. « Genericamente si può rispondere che il suo confuso programma postula come meta conclusiva una condizione politica in cui il più forte abbia sempre ragione, in cui il reato sia misurato con il metro di una proporzione inversa dell'audacia impiegata a commetterlo, fino a portare ai posti di responsabilità nell'organizzazione solo chi abbia data sicura e valida presenza di sé come uomo capace di non minacciare invano. La vecchia struttura agricola è saltata per lo spezzettamento del latifondo. Le attività economiche – aggiunge la sentenza – e la popolazione si sono concentrate nei centri urbani. Si è avuta, quindi, una modernizzazione della mafia. La mafia è l'ombra che segue il potere economico e politico dovunque esso stabilisca la sua residenza. Erroneamente si era sperato che nuovo personale amministrativo avrebbe chiuso in faccia al prestigio mafioso la porta degli uffici pubblici. La mafia non ha preconcetti di persone e di idee, si limita a fiutare il vero gerente del potere economico. È nata dunque una nuova mafia, nuova nelle tecniche, nuova negli insediamenti, nuova nei contenuti economici ».

Il secondo riferimento – concludo, signor Presidente – è alle istituzioni. Al consiglio regionale della Calabria si sono svolti lunghi, approfonditi ed appassionati dibattiti sul fenomeno della mafia. Il primo ebbe luogo nella prima legislatura, nel 1971, nel momento in cui il consiglio regionale fu chiamato ad esprimere il suo parere sulla proposta di legge del compagno Frasca per la estensione alla Calabria della Commissione di inchiesta parlamentare sulla mafia in Sicilia. Il parere fu favorevole e gli atti consiliari vennero in-

tegralmente trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ora la proposta di legge Frasca, nel testo unificato approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato, è stata ora ripresentata dai compagni senatori Cipellini, Petronio e Zito; è il disegno di legge n. 383 degli atti del Senato.

Negli importanti dibattiti svoltisi nel consiglio regionale della Calabria, vuoi nella prima legislatura vuoi nella seconda legislatura, nella quale ancora approfondimmo il problema e arrivammo a determinate conclusioni, il consiglio regionale ebbe la possibilità di affermare testualmente: « Il fenomeno della criminalità mafiosa in Calabria trova le sue cause nella situazione socio-economica della regione, nella decomposizione del suo tessuto sociale, nei profondi squilibri territoriali e sociali del paese, nella struttura del potere, in sostanza nelle conseguenze cui ha dato luogo la disarmonìa dello sviluppo, del processo di sviluppo. Il fenomeno di questa criminalità, anche nelle sue attuali manifestazioni e con i collegamenti che riesce a trovare anche in altre regioni del paese e a livello internazionale, non è una espressione naturale della regione, ma appunto uno degli effetti del modello di sviluppo che si è realizzato nel paese. In questo quadro va colta la specificità della mafia calabrese, che consiste in un peculiare rapporto con l'economia, la società, il potere e nel porsi come una imponente struttura parassitaria. Il consiglio regionale, pertanto, ritiene che il problema vada inserito nel più ampio quadro della riforma della società e dello Stato ».

Il terzo riferimento è ad un'altra presa di posizione del comitato regionale del partito socialista italiano, il quale si riunì proprio a Siderno, in una delle zone più « calde » dell'attività mafiosa della Calabria. Il comitato regionale socialista calabrese finì con il condividere i documenti che erano stati approvati dal consiglio regionale e si associò all'appello, che il consiglio regionale aveva lanciato alle popolazioni calabresi, per una più attenta vigilanza e una più compatta mobilitazione ai fini della difesa del nostro ordinamento democratico contro la violenza mafiosa.

Recentemente si è parlato del « rischio-Calabria »: il rischio che correrebbero le imprese concorrenti agli appalti pubblici nella regione calabrese. Secondo l'onorevole Catanzariti, un parlamentare comunista delle passate legislature, esso sarebbe rappresentato da quel tanto per cento in più che le ditte richiederebbero all'ente pubblico per assumere gli appalti al fine di tacitare la mafia. L'onorevole Catanzariti si è riferito specificamente alla costruzione delle Officine grandi riparazioni delle ferrovie dello Stato a Saline Joniche ed ha scritto una lettera all'onorevole Preti, ministro dei trasporti. L'onorevole Preti ha risposto: « Non so; a me non risulta; il compito semmai spetta alla magistratura ».

Ma non è questo che noi vogliamo particolarmente sottolineare. Vogliamo sottolineare invece, come per altro ha fatto un acuto giornalista calabrese, che in fondo il « rischio-Calabria » è il rischio della democrazia: infatti, di fronte alla mancata realizzazione dei programmi per la Calabria, cresce la sfiducia verso le istituzioni, cresce il qualunquismo e cresce, quindi, la disperazione delle popolazioni calabresi.

Ecco perché il vero « rischio-Calabria » è il rischio della democrazia, e riguarda tutto il paese. Ecco perché il Governo dovrebbe porre finalmente mente alla soluzione dei problemi calabresi. Diciamo la sacrosanta verità, quando affermiamo che purtroppo tutti gli impegni del passato sono rimasti allo stato di promesse, cioè non hanno trovato realizzazione e sono stati disattesi. Il « pacchetto » Colombo è noto; così anche tutte le polemiche sul quinto centro siderurgico, sulla SIR di Lamezia, sulla Liquichimica a Saline, sui tessili di Castrovillari, di Praia a Mare e di Reggio. Ora è spuntato il « minipacchetto » del ministro Di Giesi, come abbiamo avuto modo di definirlo nel momento in cui il ministro Di Giesi è venuto ad annunziarlo in quest'aula alcuni mesi orsono. Ed è continuata in questi giorni la calata dei ministri in Calabria, ma senza preci-

so costrutto. Le popolazioni calabresi non credono più a questi interventi.

Addirittura si è verificato domenica scorsa che nella mia città, Catanzaro, tre ministri, onorevole Rognoni, avevano assicurato la loro presenza (gli onorevoli Lombardini, Andreatta e Di Giesi) con inviti diramati anche ai parlamentari da una – dico io, e mi scusi – società-sistemi organizzativa, e poi i tre ministri non sono arrivati. È arrivato però puntualmente – ecco la nostra consolazione; io però non c'ero – come sempre l'onorevole Belluscio, caro e valoroso amico, a sostituire i tre ministri assenti.

Per concludere: il problema della mafia è, quindi, problema prettamente politico. Un trentennio di egemonia della democrazia cristiana non soltanto non ha giovato, ma ha consentito che le deviazioni, le infiltrazioni e le corruzioni venissero elevate a sistema di vita. La Commissione antimafia ha indicato i mezzi di cui l'organizzazione mafiosa si avvale per difendere le sue posizioni, per rafforzarle e per allargarle: il clientelismo come metodo politico, il parassitismo come strumento economico, la corruzione come tecnica di infiltrazione e di aggressione.

Vi è quindi bisogno di una politica di risanamento e di bonifica che sappia incidere profondamente nel tessuto sociale e recidere i nodi che condizionano il corretto e democratico sviluppo della società. È ora di affrontare decisamente il problema, senza tentennamenti e senza remore: anche la lotta alla mafia è battaglia per la difesa delle istituzioni repubblicane e della democrazia del nostro paese. Le conclusioni del lungo lavoro della Commissione antimafia, con gli opportuni aggiornamenti dettati dalla esperienza di questi ultimi anni, devono essere al più presto trasformati in puntuali provvedimenti legislativi. E per far questo occorre certamente un quadro politico nuovo e avanzato, che, nell'ambito della riforma della società e dello Stato, possa vincere per sempre le trame tristissime e delittuose dell'ingiustizia, delle sopraffazioni e della inciviltà.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

MARTORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Martorelli.

MARTORELLI. Signor Presidente, questa discussione sulle mozioni relative al problema della mafia non si conclude oggi, perché il Governo ha manifestato la sua indisponibilità a rispondere questa sera.

Noi riteniamo però che debba essere fissata una data precisa per la conclusione del dibattito. Non ci sembra, in altre parole, che questa sera si possa concludere questa prima parte di dibattito senza sapere con precisione quando il dibattito stesso proseguirà e si concluderà.

Secondo la mia parte politica, la Camera è in grado già ora di precisare questa data: noi riteniamo che il seguito e la conclusione del dibattito possano essere fissate per martedì prossimo, giorno in cui sappiamo già che l'onorevole ministro è disponibile. La sollecito quindi, signor Presidente, a voler fissare fin d'ora la prosecuzione del dibattito per martedì (o al massimo mercoledì) della prossima settimana. In caso non vi sia accordo su tale proposta, chiedo che la Camera si pronunzi con un voto.

PRESIDENTE. Onorevole Martorelli, comprendo benissimo le motivazioni di questa richiesta, che per altro è del tutto logica, perché, quando si apre un dibattito, è meglio concluderlo prima possibile. Lei sa però, per la sua esperienza parlamentare, che questo è argomento di Conferenza dei capigruppo. Qualora la Conferenza dei capigruppo (che il Presidente convoca sempre in tempo utile) dovesse prendere decisioni che non la soddisfacessero, o in caso comunque di mancato accordo, resta la facoltà dell'Assemblea di discutere e valutare proposte al riguardo. Io però mancherei di riguardo nei confronti del Presidente della Camera e della Conferenza dei capigruppo, se facessi ora decidere una cosa che sarà certamente oggetto di discussione in quella sede.

Questa mia risposta non toglie assolutamente nulla alla sua richiesta e il suo gruppo conserva pienamente la possibilità di riproporla in un secondo momento, rispettando però le competenze alle quali ho fatto cenno.

Camera dei deputati
Discussione su mozioni e interpellanze
concernenti il fenomeno della mafia

Seduta del 6 marzo 1980

RESOCONTO STENOGRAFICO

122.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ROMITA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MARIA ELETTA MARTINI**

INDICE

PAG.

Missioni 10849

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa . . 10849

Disegni di legge:

(Annunzio della cancellazione dall'ordine del giorno per scadenza dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione) 10849

(Approvazione in Commissione) . . . 10947

(Assegnazione a Commissione in sede referente) 10947

(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) 10870

(Trasmissione dal Senato) 10870

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

S. 645. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (approvato dal Senato) (1431) 10941

PRESIDENTE 10941, 10942, 10947

ALBORGHETTI (*PCI*) 10942

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 10941, 10942

LA LOGGIA (*DC*) 10947

SULLO (*PSDI*), *Presidente della Commissione* 10941

Proposte di legge:

(Annunzio) 10849, 10870

(Approvazione in Commissione) . . . 10947

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 10947

(Trasmissione dal Senato) 10849

PAG.

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) 10948

Mozioni (Seguito della discussione) **e interpellanze** (Seguito dello svolgimento) **concernenti il fenomeno della mafia:**

PRESIDENTE 10850, 10916, 10919, 10923, 10924, 10925, 10931, 10936

BANDIERA (*PRI*) 10861, 10916

BIANCO GERARDO (*DC*) 10924

BIONDI (*PLI*) 10851, 10922

CATTANEI (*DC*) 10912

CASALINUOVO (*PSI*) 10909

GALLI MARIA LUISA (*PR*) 10869

GIANNI (*PDUP*) 10884

LOMBARDO (*DC*) 10864

LA TORRE (*PCI*) 10902

LIGATO (*DC*) 10877

MARTORELLI (*PCI*) 10858, 10924

PAZZAGLIA (*MSI-DN*) 10908, 10923, 10924, 10931

PINTO (*PR*) 10925

RIZZO (*Misto-Ind. Sinistra*) 10918

ROGNONI, *Ministro dell'interno* . 10887, 10922, 10923, 10931, 10936

SCIASCIA (*PR*) 10915

SULLO (*PSDI*) 10925

VALENSISE (*MSI-DN*) 10871

PAG.

Risoluzione (Annunzio) 10948

Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 . . . 10948

Votazioni segrete 10931, 10936

Votazioni segrete di disegni di legge:

S. 645 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (approvato dal Senato) (1431) 10942

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 (614) 10942

Ordine del giorno della seduta di domani 10948

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo 10950

golamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza » (1461) (*con il parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione di mozioni e di interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni e interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

Rammento alla Camera che è iscritta all'ordine del giorno la seguente altra mozione:

« La Camera,

constatato che il fenomeno mafioso, particolarmente in Sicilia e in Calabria, dopo le conclusioni della Commissione antimafia, anziché attenuarsi ha assunto maggiore virulenza e più ampie dimensioni, sia nei campi dell'attività criminosa, sia nella diffusione territoriale del fenomeno stesso, che colpisce anche le regioni settentrionali, a più diffuso sviluppo economico;

che questo fatto consente di constatare la insufficienza delle analisi sin qui condotte e la necessità di fronteggiare queste insorgenze di violenza criminale con mezzi e strumenti adeguati ma soprattutto con risposte di carattere politico ed istituzionale, nel senso di rafforzare la presenza e l'autorità dello Stato, come insormontabile baluardo al potere criminale della mafia;

che tra i nuovi aspetti del fenomeno – che pur con maggiore virulenza incide nei processi evolutivi della società della Sicilia e di altre regioni meridionali, per la maggiore accentuazione delinquenziale – bisogna anche porre la maggiore capacità di resistenza e di reazione del corpo sociale che rende la mafia un fatto sempre più isolato dal contesto sociale, circoscrivibile e che può essere quindi vittoriosamente combattuto;

che in questo contesto si può rilevare che, pur nella giustificata sfiducia dei cittadini verso le istituzioni per le carenze nell'affrontare e risolvere i problemi di fondo della società siciliana, calabrese e meridionale in generale, per la discontinuità e insufficienza di interventi in campo economico, sociale e civile, i cittadini di queste regioni reagiscono con maturità alla offensiva delinquenziale mafiosa;

che non si può non rilevare anche che la carenza dello Stato è divenuta quasi strutturale, in tutte le sue articolazioni sia istituzionali che burocratiche: e questo si riflette anche nell'azione repressiva condotta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, che pur assolvono ai loro compiti con dedizione, inceppata però dalla insufficienza di mezzi legislativi per combattere il crimine organizzato e dalla carenza di strutture organizzative e di mezzi tecnici;

che la lotta alla mafia va condotta su più piani ed in tempi differenti: scolarizzazione, socialità più accentuata, miglior funzionamento delle pubbliche istituzioni, soprattutto negli enti locali, diffusione della cultura, insieme ad uno sviluppo economico e ad una organizzazione della economia sottratta, per la parte pubblica, ad atti di amministrazione discrezionale, insieme ad una incidente azione di bonifica sociale delle grandi città meridionali, focolai di insoddisfazione sociale e di degradazione morale; ma che è anche necessaria una azione di polizia rigida e penetrante, pienamente legittimata con legge, con iniziative che vadano al di là della normale lotta ai fenomeni delinquenziali;

rileva

che le conclusioni della Commissione antimafia, pur esse non pienamente sufficienti ed in qualche parte già superate dalla diffusione e dalle nuove forme organizzative del fenomeno mafioso, tuttavia non hanno trovato seguito di applicazione con i provvedimenti richiesti e, dove applicate, come nel caso della diffida, si sono dimostrate prive di effetto o addirittura controproducenti. Non si può non rilevare altresì che alcuni suggerimenti, riferiti alla vecchia mafia, non sono adatti alla nuova fisionomia mafiosa, che si esprime nelle città e che si estende in tutto il paese, differentemente che nel passato, in cui la localizzazione ne favoriva la individuazione.

Appare ora evidente che il fenomeno mafioso, come fatto endemico della società italiana, ha il terreno di coltura nella disgregazione sociale e nell'affievolimento del potere pubblico al quale la mafia, con la ragnatela di rapporti, con la commistione fra pubblico e privato, con la strumentalizzazione di centri di potere, riesce a sostituirsi.

La Camera, convinta che solo una globale azione di rafforzamento delle istituzioni, di bonifica sociale e di inflessibile lotta può debellare la mafia,

impegna il Governo

ad una azione di politica economica nel Mezzogiorno che possa intaccare le vecchie strutture e modificarle, particolarmente in Sicilia e in Calabria, con stanziamenti aggiuntivi, con procedure di spesa snellite, sburocratizzate e trasparenti, con un programma di investimenti industriali e agricoli ridisegnati e orientati a spezzare il fenomeno mafioso, con disposizioni particolari per gli enti locali, ai fini soprattutto del risanamento edilizio, e con la predisposizione, per la rigida applicazione da parte delle amministrazioni, delle disposizioni in materia urbanistica per quanto riguarda piani regolatori in tutti i comuni e in tutti i comprensori, con la moltiplicazione delle istituzioni culturali, sportive e ricreative, con provvedimenti particolari per l'occupazione dei giovani, oltre le attuali disposizioni. Per quanto riguarda l'opera di prevenzione e repressione, sono indispensabili una nuova organizzazione delle forze dell'ordine e la creazione nel loro seno di particolari gruppi di studio e di azione; è opportuna altresì la responsabilizzazione di gruppi di magistrati in collaborazione con le strutture elettive locali. Vanno anche studiati e rigorosamente attuati provvedimenti di carattere finanziario ai fini degli accertamenti patrimoniali e della confisca dei patrimoni derivanti da attività eversive. Va prevista anche l'abolizione della diffida con una nuova visione dell'allontanamento di persone effettivamente pericolose per la società, al fine di evitare gli errori fino ad oggi commessi in tema di soggiorno obbligato: una prevenzione più agile e diretta a disgregare il tessuto di complicità, con un funzionamento adeguato della struttura politica ed istituzionale.

La Camera, nell'impegnare il Governo, riafferma la decisa volontà di piegare la violenza mafiosa ovunque si manifesti in uno con la violenza politica ».

(1-00073) « MAMMÌ, GUNNELLA, BANDIERA, DEL PENNINO, ROBALDO, COMPAGNA, DUTTO ».

È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro dell'interno, la ripresa di questo dibattito, che era iniziato lo scorso 26 febbraio, mi ha spinto a rileggere ciò che i colleghi avevano scritto nelle loro mozioni e anche a rivedere i loro interessanti interventi, sia quelli che avevo già ascoltato, sia quelli che non mi era stato possibile seguire direttamente.

Devo dire che, con singolarità, ma non tanto, gli interventi dai vari settori e dai vari versanti d'opinione portano, nell'esaminare questa triste e reiterata realtà, alla nostra attenzione condizioni apparentemente contrapposte, ma che hanno diagnosi sconcertanti comuni.

Per esempio, il collega Martorelli, che ha fatto un interessantissimo discorso, molto motivato e sereno, anche se documentato e duro, come è giusto che sia quando si dice con fermezza la propria opinione, ha ad un certo punto detto quasi che il partito comunista si costituisce esso stesso in Commissione antimafia. Ha detto in sostanza: « Se ci fossimo noi, se gli accordi fossero con noi, se si verificassero nuovi rapporti politici, se tutto questo si verificasse, quello che sinora è avvenuto, quello che costituisce una realtà sulla quale ognuno esprime diagnosi, ma non riesce talvolta a manifestare con la stessa fermezza adeguate terapie, sarebbe risolto ».

D'altra partre, se si legge il discorso dell'onorevole Franchi, e anche l'altro più lungo – come spesso capita – dell'onorevole Santagati, si sente dall'altro punto di vista (non dico dall'altro versante, perché non è la stessa cosa) che il sistema è mafioso, e quindi determina, come realtà conflittuale e contrastante, una realtà mafiosa che entra in concorrenza o, quando non è in concorrenza, in rapporto o in posizione di mediazione nei rapporti, nei valori e nelle situazioni conflittuali, nell'intento di trarne tutti i profitti. Sicché bisognerebbe cambiare sistema, perché il sistema democratico è un sistema che si presta, in questa realtà e in questo contrasto, a far crescere il sistema mafioso.

Vorrei partire da queste due posizioni per dire con chiarezza e con fermezza che il problema è certamente politico, istituzionale, ha soprattutto un carattere socioeconomico e, se si vuole, anche ambientale, ma che non è con formula di carattere esclusivamente riduttivo o sillogistico che si può risolvere questo problema. Non è questa la via: è più giusto, secondo me, fare il punto attuale della situazione della mafia, non solo in Sicilia, ma anche in Calabria e nel resto del paese (ed aspetto con interesse, a questo proposito, l'intervento del rappresentante del Governo).

Stamattina, prima di venire qui, sono andato a leggere la definizione che della mafia dà il dizionario Zingarelli. Dopo averne fornito l'etimologia dalla lingua araba, ne dà questa esplicazione: « adunanza, associazione di prepotenti e delinquenti una volta infestante la Sicilia ».

Non so se con la dizione « una volta infestante la Sicilia » lo Zingarelli intendesse dire che, nel momento in cui scriveva, non c'era più alcuna infestazione o se invece il fenomeno si fosse esteso anche al di fuori della Sicilia, al di là delle zone in precedenza affette, verso situazioni diverse.

Per quanto mi riguarda, devo dire che il fenomeno della mafia è ormai uscito dalla realtà insulare, come ha giustamente detto nel suo intervento Sciascia, con una felice sintesi, che io ammiro, invidio e non so imitare. Sciascia ha dato questa definizione, esemplare dal punto di vista della identificazione del tema, forse meno dal punto di vista del suo ulteriore svolgimento e della sua soluzione: « Anni fa, ho tentato il più sinteticamente possibile di dare una definizione della mafia. Ho detto che essa era una associazione a delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si poneva come intermediazione parassitaria, imposta con mezzi di violenza, fra la proprietà e il lavoro, fra la produzione e il consumo, fra il cittadino e lo Stato ».

È in questa posizione intermedia, falsamente mediatrice, un tempo anche risolutrice di situazioni che lo Stato non riusciva ad interpretare nella loro giusta dimensione per fornire ad esse adeguate soluzioni, che si colloca il rapporto squilibrato e squilibrante con i cittadini, nel quale la mafia svolge il suo ruolo.

Ma che cos'è poi questa mafia? Un cittadino, che sapeva di questo dibattito, mi ha scritto una lettera, quasi una curiosa comparsa di risposta in ordine ai temi della mafia. Scrive questo cittadino: « È fuorviante, demagogico, oltre che falso, ritenere che esista la mafia come associazione a forma piramidale ». Si riferiva al fatto che tempo fa il *Corriere della Sera* ha delineato nella mafia una specie di « amministrazione », con quella visione tecnocratica che a volte lo contraddistingue, parlando di capi, sottocapi, sopra-

stanti, sottostanti e così via. Questo signore scrive invece che « una siffatta mafia sarebbe vulnerabilissima, perché burocratizzata e perciò pletorica ed inefficiente. La vulnerabilità sarebbe proprio nella pratica impossibilità di mantenersi segreta, stante l'enorme numero di partecipanti, dal vertice alla base ».

C'è quindi anche il problema di questo concetto di segretezza della mafia: l'organizzazione mafiosa è segreta o no? L'altro giorno Martorelli ha formulato addirittura un'accusa specifica, indicando un rappresentante dell'onorata società (non ne ha fatto il nome, ma tutti hanno alzato gli occhi, facendo chiaramente intendere che avevano capito di chi si trattasse), dicendo che avrebbe ottenuto la libertà provvisoria dietro una cauzione di cento milioni e che un suo parente sarebbe stato delegato al congresso democristiano: niente di male, perché la legge del sospetto non esiste ancora nel nostro paese; però si tratta di episodi indicativi di situazioni particolari di carattere familiare ed economico. Giustamente Martorelli si chiedeva dove quella persona avesse trovato i cento milioni e aggiungeva che, in questi casi, è proprio nel momento in cui il giudice si vede versare l'alta cauzione richiesta che dovrebbe cominciare a indagare per stabilire donde vengano i soldi.

Si dice dunque che la mafia è una società segreta, ma poi basta leggere, anche in fretta, i risultati delle varie commissioni, per ritrovarci nomi, cognomi, paternità, indirizzi, luoghi di nascita.

E allora, in cosa consiste questo segreto? Nella procedura di comportamento, nelle modalità di attuazione, nelle « camere di consiglio » in cui si prendono certe decisioni e dalle quali sicuramente (da quelle no!) non filtrano notizie? Consiste nella non emissione di avvisi giudiziari di procedimento, in modo che l'imputato sia contemporaneamente avvisato della condanna ed ucciso, con una procedura immediatamente esecutiva, che sottoporrei ad alcuni magistrati dal mandato di cattura facile?

Questa situazione attiene alla realtà « strutturale » od a quella « procedurale »? È un problema che riguarda anche il modo in cui operano l'autorità di polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in campi che sono fumosi per sospetti ed indicazioni nonché, lasciatemelo dire, per calunnie, in certi casi; non verificare i sospetti e mantenerli in vita significa rendere inoperante nella realtà, prima che nei testi, il principio di presunzione, se non di innocenza, almeno di non colpevolezza, che la Costituzione sancisce. Oppure, è un continente inesplorato da cui chi ha operato indagini non ha più fatto ritorno se non per dire che non si è potuto indagare, né raccogliere dati; oppure che si è potuto provvedere soltanto con iniziative di diffida, talvolta sproporzionate quantitativamente, come mi scrive il personaggio di cui vi ho detto, il quale ha ritenuto di inviarmi qualche suo lume sull'argomento, essendone evidentemente interessato. Egli si lamenta del fatto che nella sola Palermo i diffidati raggiungono le 20 mila unità, ed il problema riguarda intere categorie, direi anzi interi gruppi della popolazione; provvedimenti di soggiorno obbligato o di trasferimento hanno prodotto fenomeni di rigetto oppure di accoglimento, di radicamento in zone diverse da quelle di origine, con la creazione di un rapporto che ha squilibrato l'intera realtà socio-economica e comportamentale di chi non era abituato a certi rapporti. Si sono creati problemi che lei ben conosce, signor ministro, come quello della Brianza: centrali mobili, di commissionari, di gruppi che operano in collegamento con altri in Calabria, od in Sicilia, con una sorta di rapporto di « piccola vedetta lombarda » (o piemontese o ligure) nella scelta delle persone adatte per attività di autofinanziamento di famiglie, gruppi e cosche mafiose non meglio identificate. Realtà pluralistiche – quelle sì! – nel senso che ritengo non esista una sola mafia, bensì molteplici mafie, quantità indifferenziate dal punto di vista delle variabili dei comportamenti personali, diffuse in funzione di particolari interessi, differenziati a seconda dei settori che costituiscono la lucrosa, nuova atti-

vità delle grandi centrali di azione criminosa e criminogena. Mi riferisco alla droga, al contrabbando, ai diversi traffici, agli appalti inquinati da rapporti di prevalenza ed inserimento. Forse ciò ha suggerito all'onorevole collega Martorelli di ipotizzare con un certo ottimismo una sorta di nuova figura giuridica, quella di una concorrenza sleale per pressione, im pressione od oppressione mafiosa, da qualificare giuridicamente; e tale delitto dovrebbe essere diversamente sanzionato rispetto ad altri tipi previsti dal codice penale.

Non è possibile una realtà così riduttiva, anche se riconosco che qualcosa bisogna pur fare anche sotto il profilo dell'applicazione della legge: voglio aggiun gere una cosa che penso debba essere esplicitata di fronte al fenomeno criminoso, come di fronte a quello terroristico. Il primo è un fenomeno di delinquenza politica speciale; il secondo, quello terroristico, è un fenomeno di delinquenza politica specifica. Il primo agisce in una realtà più collegata con fenomeni socio-economici e quindi con implicazioni di forse maggiore pericolosità per la tranquillità operativa antecedente e per la decisione (quindi da un certo punto di vista anche più grave), che si assume dopo tutta una serie di reati; esiste poi l'acme del reato, la punizione del delitto, lo « sgarro » mafioso, l'eliminazione del concorrente, quando si tratta di attività economica. Il secondo, invece, consiste in un'aggressione alla società, essendo un partito armato che agisce in un certo modo e realizza con obiettivi specifici, ma più sporadici forse, un'iniziativa che ha una finalità di vario genere.

Ma per tutti e due questi fenomeni ritengo sarebbe sbagliato – e comunque si è dimostrato non utile, o per lo meno non strategico nei tempi lunghi – il ricorso a norme straordinarie. Ormai possiamo dircelo fra noi: ho letto quella sua intervista, signor ministro, resa a *il Giornale nuovo,* in cui lei ha detto che stiamo « grattando » il fondo del barile; quando si « gratta » il fondo del barile e poi si fa il buco, dopo non si sa se si vede il buio dell'abisso o (se si alza lo sguardo) l'azzurro del cielo; non si sa se si deve sperare nel peggio, guardando in giù, o nel meglio, guardando in su. Sono convinto – e lo dico con sincerità, pur avendo approvato, come partito e come uomo, i provvedimenti che sono stati presi nella necessità di rafforzare psicologicamente e operativamente chi doveva agire – che la via dell'ulteriore inasprimento non servirebbe, nemmeno contro la mafia. Ritengo invece che servirebbe un'organizzazione, un migliore utilizzo delle forze, una più efficace scelta degli uomini, una diversa valutazione del ruolo dei magistrati. Non do ragione a Sciascia quando dice, forse per una battuta, che dovremmo scegliere il ministro dell'interno fra gli altoatesini, oppure che si dovrebbe pensare da altoatesini; l'altro giorno li ho sentiti ed ho qualche rispettosa riserva sul modo in cui delle volte pensano, non dico sulla facoltà e sull'intensità del pensiero, quanto sulla capacità di dare a questa facoltà ed intensità anche direzioni che possono trovarci critici nella loro unilateralità; ritengo che un rapporto di conoscenza e di maggiore cultura, non solo di carattere ambientale, ma anche di carattere storico, di carattere economico, di chi agisce come magistrato in certe zone, deve essere ritenuto importante e valido. Credo che l'utilizzazione di uomini adatti, la loro rotazione, condizioni di lavoro e di azione diverse da quelle odierne, un loro rapporto più diretto con la polizia giudiziaria – un rapporto più confidenziale, nel senso buono del termine, basato sulla reciproca fiducia e sulla tranquillità di comportamento, senza timore di coperture o di « scoperture » a seconda dei casi – dovrebbero costituire un fatto importante, forse più importante della creazione di una Commissione di vigilanza bicamerale, così come è stato richiesto.

Ritengo, signor ministro, anche rispetto al problema della vigilanza specifica e funzionale che ha il Governo, che in questo caso o si correrebbe il rischio di coprire un'iniziativa politica ed un raccordo politico, nonché una verifica di iniziative

(che competono costituzionalmente al Governo, non solo al suo vertice, ma anche a livello dei ministri competenti) creando così un diaframma ulteriore, o anche un paravento, dietro il quale si può nascondere l'inerzia di chi, avendo il dovere di decidere e di coordinare, non lo fa, oppure si possono creare, in chi svolge questi compiti con tranquillità, con serenità e con assunzione di responsabilità, devianze e sovrapposizioni, determinando perciò un ulteriore limite – diciamolo francamente – all'attività dell'esecutivo, al quale si chiede molto, ma al quale siamo disposti a concedere poco in linea di fiducia.

Per questo ritengo che una Commissione in più nel paese, che ne è asfissiato, non sia di per sé né necessaria, né – starei per dire – sufficiente ai fini che vengono indicati. Ha ragione infatti l'onorevole Franchi nel dire che il volto nuovo della mafia o la mafia dal volto nuovo, che poi è lo stesso, è diverso da quello della mafia agro-pastorale, da quello della mafia sotto il fico – d'India o no –, che prima si è sviluppata in Sicilia e poi in Calabria, con criteri più *naïfs*, più virulenti, come si è detto, più imbarbariti, non si sa se per una *vis* iniziale o per un recupero – *motus in fine velocior* – più rapido di vitalità ed anche di iniziative; non si sa se questa diversità della mafia, vecchia in Sicilia e nuova in Calabria, debba essere considerata quella che ci preoccupa di più. Il modo di pensare e di agire mafioso ormai è una realtà d'esportazione ed anche di reimportazione, perché ritorna dall'estero, da un tipo di rapporto « all'americana », ritorna in un modo tale che nella nostra società un certo tipo di azione e di comportamento mafioso, per motivi di autotutela, di « padrinaggio », di subordinazione, ma anche di raccordo fiduciario, trova fertile terreno. Nelle condizioni in cui ci troviamo oggi, il fenomeno mafioso non è più locale, la nuova mafia si arricchisce di occasioni nuove e diverse rispetto alla realtà tradizionale, quella della sottomissione e della speranza che qualcuno risolva i problemi che lo Stato non è in grado di affrontare. Esiste quindi una miscela di connivenza, di complicità e di vantaggio che le popolazioni meridionali sperano di trarne. Si sono realizzate nuove occasioni derivanti da un autonomismo isolano, prefabbricato rispetto alla Costituzione repubblicana, e alle leggi che ne sono seguite, che hanno offerto spazio a nuovi tipi di baronie, non più dinastiche, bensì economiche, politiche, legate allo strapotere di partiti, di forze che hanno avuto la possibilità di diventare dispensatrici di favori, ma anche ammonitrici sulla possibilità che i favori concessi potessero essere revocati. Tali centri di potere hanno indirizzato con la lusinga le popolazioni alla sottomissione, che non è, badate bene, dovuta alla paura, bensì alla speranza di veder risolti gran parte dei loro problemi.

Siamo passati da un rapporto di « pascolo abusivo », nell'ambito dell'attività politico-amministrativa, ad una iniziativa più specifica, ad una sorta di previsione di spartizione politico-amministrativa nell'ambito degli appalti. Ho letto, nella mozione presentata dalla democrazia cristiana, una diagnosi che può essere largamente condivisa; però, alla fine di questo documento, si afferma – e questa è una visione un po' evangelica – che i politici sono delle vittime. Forse si voleva intendere la parola vittima nel senso greco del termine, il martire inteso come il testimone il quale in Italia, lo sappiamo, corre tutti i rischi possibili. In questo senso essere testimoni di una realtà può significare esserne martiri; certo si ha l'obbligo di impedire un evento perché, giuridicamente parlando, non ottemperando a ciò, implicitamente lo si cagiona.

Quando si esercitano funzioni pubbliche e si accettano necessariamente alcuni rischi, ci si può considerare una vittima; è invece più giusto dire che certi rapporti portano ad essere vittime, come è successo anche recentemente. Può essere che questo tipo di « politico assoggettato », di « politico vittima », come è stato scritto nella mozione democristiana, sia un politico che, per essersi opposto, per aver gestito il potere in maniera giusta ed equa, sia vittima di se stesso, dei rapporti che

ha saputo intrattenere con gli altri. Questo non è un discorso moralistico, è una realtà nella quale si opera e in cui ci si trova coinvolti. Tutto ciò è più difficile in una zona rispetto ad un'altra, anche se l'estensione del fenomeno mafioso è ormai tale da superare l'ambito ottimistico della definizione contenuta nel dizionario Zingarelli.

Ritengo si possa dire che, nel documento della democrazia cristiana, la frase del « politico vittima » sia un po' evangelica, più che sostanzialmente adeguata alla realtà critica che, in una situazione come questa, potrebbe essere individuata. Certo, con l'aggregazione politica ed elettorale sulla base del *do ut des* e più spesso del *do ut facias,* si instaura un rapporto di tipo squilibrato e squilibrante nel quale poi si innestano i delitti lucrosi, come quelli derivanti dai sequestri, dal contrabbando, dal traffico di preziosi e della droga. Tali delitti vengono usati come strumento di autofinanziamento delle famiglie mafiose e dell'intera struttura della mafia, che passa dalla fase autogestionale a quella capitalistica, con la possibilità di essere dispensatrice e imprenditrice di altri rapporti.

Condivido l'impostazione del collega Martorelli, quando dice che ormai non vi è più un rapporto creato sulla minaccia e sul timore, ma un altro basato sul cointeresse, una comunanza di valutazioni e di prospettive che crea un rapporto che non può più essere risolto con i metodi ordinari. Infatti, dalla fase delittuosa, sulla quale non si è potuti intervenire, si passa ad una fase gestionale, in cui anche l'intervento della polizia e della magistratura diventa impossibile ed anche pericoloso. Esso può colpire, infatti, la parte malata, ma anche la parte non più malata, determinando possibili errori con incidenze molto gravi sotto il profilo economico e del decollo del Mezzogiorno. Questo – a mio avviso – è il vero problema; una volta che esso sia stato risolto, sarà anche possibile stabilire una dimensione nuova dei fenomeni criminali, che allora troverebbero un terreno molto meno fertile per attecchire e crescere.

Su *la Repubblica* del 9 gennaio ho letto questo titolo: « Rognoni: c'è alleanza tra mafia e terrorismo! ». Sembrerebbe una affermazione; ma, leggendo il testo, mi sono accorto che l'affermazione era molto meno perentoria. Ebbene: c'è alleanza tra mafia e terrorismo? Lei, poi, risponderà con la competenza e la serietà delle quali non discuto; chiedo invece se episodi recenti non abbiano reso più esplicito un eventuale rapporto tra mafia e terrorismo. Questo gemellaggio di interessi forse non è ancora arrivato nell'isola perché, oltre lo stretto, vi è una forza della mafia stanziale tanto rilevante da far ritenere negativa e dannosa l'inserzione del fenomeno terroristico *tout court,* quale elemento ulteriore del conflitto (mi auguro con la vittoria delle forze dello Stato) già esistente *in loco.*

Quando morì Piersanti Mattarella ci siamo tutti commossi, poiché si trattava di un galantuomo; è meglio essere vittima di un terrorista che scientificamente, venendo chissà da dove, uccide per fini specifici, piuttosto che essere vittima di un meccanismo in cui, oltre al *killer,* alla delinquenza ed alla aggressione dell'onesto, vi è anche purtroppo una realtà oltre la quale le indagini si fermano.

Mattarella era un uomo che voleva cose nuove: è giusto che un politico voglia cose nuove e non ripeta gli errori o le cose che non si sono dimostrate produttive; egli non si deve pentire delle cose fatte giustamente, ma deve anche andare oltre. Non sarò certo io, nella mia qualità di liberale, a dire che ci si deve fermare a conservare il bene ed il male insieme: si tratta di distinguere, conservando quello che è giusto ed eventualmente modificando. Quindi, se Mattarella è stato punito perché voleva il nuovo, il delitto è ancora più grave; lo stesso vale se è stato ucciso per le sue radici umane, poiché in questo caso è una specie di strage degli innocenti. Cosa sappiamo di questo delitto? Non lo chiedo a lei, perché non è il ministro dell'interno che può rispondermi, giacché le indagini sono ancora in corso; si passa però dalle proclamazioni, dalle lacrimazioni più o meno autorevoli

ad una fase di silenzio, nella quale sembra non si possa supporre più di quanto sia lecito rispetto all'inizio.

Ho letto su l'*Unità* alcuni articoli del collega Pio La Torre; leggo poi sullo stesso giornale cose diversamente impostate: non chiedo, naturalmente, al partito comunista di compiere indagini di polizia giudiziaria, né di essere sempre sullo stesso versante dall'inizio alla fine. Vi sono tuttavia posizioni qualitative e riguardanti competenze specifiche che costituiscono un vanto per il partito comunista: sarebbe, a mio avviso, opportuno che, nella valutazione degli avvenimenti, vi fosse, anche sotto il profilo dello svolgimento, dello sviluppo, della coerente azione politica, una certa linea di tendenza, non questo « zigzagare » tra terrorismo, mafia e vendetta (privata o quasi privata) nell'ambito di un rapporto molto oscuro, che non oscura l'uomo, bensì la capacità dello Stato di essere all'altezza dei propri compiti anche di fronte a situazioni del genere.

Esiste dunque il problema di una soluzione, starei per dire generale, al problema del rapporto fra la polizia e la sua azione in Sicilia, problema molto grave. L'impostazione che il Governo ha dato alla riforma della polizia mi trova consenziente; così come una concentrazione di responsabilità e di iniziative, un'unicità di disegni, di programmi, quindi di valutazioni selettive affinché l'azione di prevenzione, prima ancora dell'azione di repressione, sia efficace, mi trova consenziente.

Mi pare tuttavia di aver letto, in un rapporto del ministro Rognoni concernente il barbaro omicidio di Mattarella, che non è l'entità degli uomini a difettare, nell'isola o altrove. Eppure, ciò nonostante, proprio nel corso della visita del Presidente della Repubblica ad un casello dell'autostrada, si verificò una strage, nella quale furono coinvolti gli occupanti di un'automobile che trasportava un detenuto. Ebbene, di questo avvenimento non si è saputo più nulla. Occorre allora appurare se, per caso, nell'ambito di questa entità numerica considerata sufficiente ed individualmente capace, gli uomini siano da considerare affidabili, come si dice oggi e come si diceva anche nella relazione di minoranza del « missino » Niccolai, che è stata apprezzata da Sciascia (non credo ci sia nulla di male in questo).

Dov'è allora il male, più in alto? È in chi comanda? È in chi comanda, ma non abbastanza per non essere comandato da altri? Bisogna stabilire allora le effettive responsabilità, l'autonomia di chi non interviene, di chi non fa o di chi lascia fare. Questo è un valore che non può soltanto essere messo a verbale, per memoria, futura o passata, come è avvenuto troppe volte.

Mi pronuncio quindi per l'applicazione delle norme esistenti con criteri di razionalità e di maggiore responsabilità politica, a livello provinciale, regionale e nazionale, affinché non « saltino » solo i questori ed i prefetti, ma anche coloro che non hanno saputo compiere il loro dovere. È parimenti necessario un efficace intervento del Governo ed anche un rapporto meno insulare con la regione siciliana. Noi non siamo contro le autonomie; se in passato lo siamo stati, ora abbiamo rettificato la nostra opinione. Riteniamo, infatti, come liberali, che i problemi debbano essere visti in un determinato modo. Se in passato, per motivi di impostazione che ritenevamo, come l'esperienza ci ha anche consentito di sostenere, piuttosto validi, in prospettiva, per mancanza di leggi-quadro, per mancanza di programmazione (come diceva Martorelli, la programmazione non è solo di carattere economico; se ci fosse almeno quest'ultima, saremmo già in possesso di uno strumento efficace; comunque essa può avere anche carattere legislativo), per mancanza di un disegno generale di sviluppo e di coordinamento delle varie attività. Se in passato – dicevo – la nostra posizione è stata quella che ho descritto, vi è da dire che ora ci troviamo di fronte ad iniziative legittime dal punto di vista – come dire? – della formazione della volontà dell'ente, ma che sono talvolta assolutamente divaricate dalla decenza comportamentale del resto del paese.

I rapporti con i quali talvolta l'autorità regionale stabilisce l'acquisizione di

determinati titoli per dispensarli nei vari settori in cui ha competenza e dei quali fa un uso qualche volta troppo largo, altra volta troppo parsimonioso, grazie a simpatie politiche e dispensando favori e vantaggi anche a coloro che non li meritano, non sono davvero fatti che si possano passare sotto il silenzio in nome dell'autonomia. Nel nome dell'autonomia, infatti, si sono commessi in Sicilia troppi delitti.

Occorre, quindi, un rapporto più organico e raccordato con la realtà da parte del Governo. Ed io non credo, Martorelli - lo dico proprio da collega a collega, non solo in quest'aula ma anche fuori di qui, in altre aule - che il problema sia di enucleazione, sul piano giuridico, di una figura diversa, una di più, di associazione criminosa. Tu affermi che tale figura dovrebbe essere qualificata esclusivamente dal vincolo mafioso. Ma com'è il vincolo mafioso? Qual è la sua definizione? E poi, l'esistenza di questo vincolo mafioso è qualcosa di più o qualcosa di meno con riferimento al progetto di commissione di reati, il quale esiste, nel reato di associazione, in funzione di pericolo, in funzione di possibile « produttività » criminosa? Non lo so. Lo domando perché ho l'impressione che potremmo complicare non poco le cose. Anche nel campo del terrorismo, quando comincia o quando finisce l'associazione a fini terroristici? È un problema che crea, nelle fattispecie concrete, situazioni di imbarazzo molto gravi, come tutti sappiamo. Non critico certo l'intenzione, ma dal punto di vista strutturale ho l'impressione che l'identificazione di una tale figura criminosa, l'indicazione di una realtà esclusiva e difficilmente provabile, come quella del vincolo mafioso, potrebbero costituire un modo per eludere le responsabilità. Forse è meglio specificare, in certi casi, sotto il profilo comune, previsto dal codice con riferimento all'associazione per delinquere, un rapporto nel quale associandosi per commettere più delitti si fissi un elemento più chiaro. Fare riferimento al vincolo mafioso può, invece, creare una situazione nella quale la certezza del diritto...

MARTORELLI. Ha il significato di una norma aperta! Il giudice riceve dalla realtà esterna i contenuti dell'elemento specifico... È come per il buon costume. Cos'è il buon costume? Il giudice lo sa attraverso la sua cultura e la sua esperienza.

BIONDI. Le norme che fanno riferimento a concetti come buon costume, ordine pubblico, e così via, sono definibili anche attraverso il momento storico nel quale determinati eventi si compiono. Quante volte - poiché di buon costume si parla - in nome dello stesso non si sono commesse scostumatezze, sul piano giuridico, sul piano dei comportamenti, sul piano delle decisioni? Si sono condannati fidanzati che si baciavano, o per atti di questo genere; cose per le quali si potrebbe dare anche la vita, oltre che la libertà.

Comunque, questi sono problemi di un certo tipo. Io ho tutto il rispetto per la magistratura, ma la possibilità che si verifichi, in un caso concreto, in una regione piuttosto che in un'altra, con una interpretazione piuttosto che un'altra, una discrezionalità che potrebbe diventare arbitrio, è qualcosa che, dal punto di vista della certezza del diritto, a me sembra pericolosa.

Comunque ascolterò con molto interesse, o le leggerò, eventuali proposte in materia. Se esse mi convinceranno, farò subito marcia indietro. Per carità, non è che abbia in mano le tavole della legge! Ho qualche appunto che non riesco nemmeno a riorganizzare... Questo concetto tradizionale, dunque, ci porterebbe un po' indietro. Quando si parla di vincolo mafioso - ecco quello che volevo dirti, Martorelli -, si rischia di dare a tale concetto o una qualificazione troppo estensiva, o una qualificazione troppo riduttiva, ritornando appunto a quell'idea originaria della mafia, un po' nostalgica e romantica, che poteva dar luogo non certamente ad una giustificazione, ma ad una qualche

spiegazione, ma che è ormai superata da una nuova impostazione accumulativa, esistenziale, volta ad assicurare la sua esistenza e ad andare oltre.

Quel vincolo associativo sarebbe allora difficilmente collegabile a questa nuova realtà, non più tradizionale, a questa mafia più sofisticata ed elaborata di fronte alla quale ci troviamo. E lo stesso vale – l'avevo già accennato prima – per la proposta di una diversa qualificazione dell'articolo 610 del codice penale, in tema di violenza privata: una specie di concorrenza sleale, sofferta ed imposta, volta – mi pare che tu abbia detto così, collega Martorelli – allo scoraggiamento dell'attività mafiosa. Ora, io credo che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una figura giuridica molto interessante, degna dell'intelligenza di chi la propone, ma forse più facilmente definibile a parole che individuabile sul piano concreto. Lo dico perché, quando una persona partecipa ad un dibattito, a meno che non si tratti di un succube, è tenuta ad esprimere le sue opinioni, in modo che si possa poi giungere a qualche risultato significativo. Ho già fatto presente, dunque, che non ritengo, sul piano generale, utile e funzionale, in questo campo come, mi sembra, in quello del terrorismo, il discorso della novità legislativa. Bisogna tenere presente che il discorso riguarda zone dove il fenomeno è antico ed altre zone, dove ormai si è creata una mentalità mafiosa. Cristo si è mosso, da Eboli ha fatto molta strada verso il nord. Possiamo renderci conto di quale sia la realtà quando leggiamo notizia come quelle sui casi di Parma, quelle su cointeressenze a vari livelli, su elargizioni e munificienze, su cuori nobili che in trasferta, anziché in casa, manifestano impeti di generosità e danno luogo, nei rapporti umani, a manifestazioni così imponenti, sorta di fondazioni in vita; c'è allora quasi la certezza che questa mentalità, caratterizzata dal « padrinaggio » e dalla sottomissione non sia più, purtroppo, come diceva lo Zingarelli, un fatto infestante la Sicilia, ma sia ormai un fatto che infesta, ahimè!, anche altre regioni. Da questo punto di vista, la realtà presa in considerazione dal diritto dovrebbe essere la realtà nazionale. Capisco bene che non si tratta di norme speciali, ma, secondo me, occorre tornare all'applicazione generale di norme che esistono, che magari possono essere migliorate, ma che devono operare con carattere di vincolo nei confronti di tutti. E, se possibile, senza retate, a differenza di quanto avviene in questo periodo: si verifica, infatti, nel nostro paese anche un simile fenomeno, per cui, dopo un letargo di tanti anni, in cui si consente la lentezza delle procedure, all'improvviso poi « fischia il sasso », viene fuori il nome che squilla, anzi tanti nomi che squillano tutti insieme e, squillando, attutiscono magari il rumore che avrebbe provocato un colpo solo, assestato bene ed al momento opportuno, creano una grande cortina (un tempo si diceva: *todos caballeros*; oggi si direbbe: tutti imputati!, e magari, tra un po': tutti in libertà), con una visione della giustizia episodica, frammentata o, comunque, impostata in modo da dare la sensazione di un rigore troppo tardivo per essere efficace, e quindi troppo generalizzante e generalizzato per essere veramente legato a figure criminose precise, come quelle figure concorsuali che, anche al di là delle associazioni, possiedono una propria funzionalità. Questa posizione, che prevede il « padrinaggio » e la superiorità, la « soprastanza » e la « sottostanza », non è più un fenomeno locale. Occorre, quindi, rafforzare e moralizzare lo Stato, attraverso l'iniziativa del Governo, attraverso l'iniziativa del Parlamento, attraverso la rivalutazione di valori che non sono legati a certe epoche, ma sono i valori dell'uomo, i valori della probità, dell'onestà, della fiducia, della scelta politica e quindi anche delle formazioni politiche che da questa scelta derivano.

Non credo, Martorelli, che un rapporto generalizzato, sia pure rafforzato, se si vuole, da quantità nuove e diverse che convergano nella stessa linea di governo regionale e locale, sia di per sè sufficiente a risolvere il problema. Una corresponsabilità su temi specifici, su temi qualificanti è certo importante, ma è altrettan-

to importante una diversificazione di compiti, di ruoli che dia nuovamente a chi governa il senso della propria responsabilità, sotto il controllo di un'opposizione forte che controlla davvero e non a mezzo servizio, e che in Commissione fa una cosa e in Assemblea e per l'esterno un'altra; un'opposizione vera, che ridia vigore alla dialettica, che stabilisca nella critica costante, quotidiana, dura, nella diversità delle posizioni, alla forza di chi governa la qualità dell'impegno politico sulla base di un disegno preciso, nel quale chi è d'accordo si ritrovi e chi si oppone lo possa fare non in una posizione di minorata qualità.

C'è la strana idea nel nostro paese che chi svolge la funzione di opposizione debba essere considerato come un qualcosa di minore importanza, tanto che si usa il termine di « cacciare all'opposizione ». Come se stare al Governo fosse un merito; è un merito, esistendo le qualità necessarie; mentre può essere un demerito se si resta in carica, nonostante queste qualità non si abbiano. La stessa cosa può dirsi per l'opposizione, in quanto è un titolo che deve essere rivendicato; lasciatevelo dire da un appartenente al partito liberale, che è stato all'opposizione per dodici anni e che forse ha perso in voti perché c'è qualcuno in Italia che sostiene – fino ad ora gli è andata bene – che il Governo logora coloro che non ne fanno parte. Infatti, a cosa serve il potere se non se ne abusa ? Torniamo allora all'uso del potere e, nel potere, all'uso di quella quota di potere che compete all'opposizione, ristabilendo questo rapporto di controllo, di fiducia ed anche di sfiducia, quando è necessario. Si può dare di nuovo alla lotta dialettica, prima di tutto nell'ambito delle istituzioni del nostro paese, e poi nei riflessi che le istituzioni hanno nella fiducia e nei comportamenti dei cittadini, quei valori naturali che non soffrono l'usura del tempo, anzi l'hanno sofferta, perché il tempo ha accumulato polvere e ragnatele che bisogna togliere perché le cose ridiventino chiare.

Siccome ho spulciato qualche libro, volevo offrire la prova della mia cultura: ma, dal momento che nessuno ci crede, mi servo degli appunti, come fanno tanti, i quali così si avvantaggiano dal punto di vista della sintesi; io esprimo i miei pensieri senza rete e delle volte faccio male a me stesso ed anche agli altri, e me ne scuso.

Signor Presidente, ho consultato un libro che traduce Teofrasto – quindi siamo a tre o quattro secoli prima di Cristo –, nel quale è già presente il concetto mafioso, che contraddice persino l'anziano Manzini, il quale nel suo manuale di diritto penale fa risalire la mafia, come figura criminosa, all'epoca del primo e secondo medioevo.

Ebbene, Teofrasto così si esprime: « Mafioso, per noi, è colui che si stringe in lega coi ribaldi in un patto di omertà e di reciproco sostegno per spadroneggiare e fare fortuna; le radici della "mafia" si perdono nella notte dei tempi. È la mafia desiderio di ribalderia e il mafioso cotal uomo che accosta i vinti e i condannati nei processi politici e che immagina di diventar più esperto e più temuto se li frequenta; e dei galantuomini dice che nessuno lo diventa, e proclama che nessuno è galantuomo ma che tutti sono eguali ».

Credo che dovremmo cominciare a decidere noi, a cominciare da quest'aula, chi è galantuomo e chi ribaldo. In fondo, diceva Robespierre, che era un rivoluzionario un po' più forte di qualche professorino di Padova, esistono nel mondo due grandi partiti: quello dei buoni e quello dei cattivi cittadini; e, quando si incontra un buon cittadino, a qualunque partito appartenga, occorre dargli la mano e stringerlo al cuore. Io credo che dovremo ristabilire anche tra noi questi princìpi, che sono antichi, e violando i quali chi ne abusa diventa mafioso e chi consente che se ne abusi diventa complice (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Bandiera, che illustrerà anche la mozione Mammì n. 1-00073. Ne ha facoltà.

BANDIERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò necessariamente breve, perché i postumi di una influenza mi consentono di parlare poco; e, d'altra parte, ho il precedente autorevole del collega Sciascia, che in poche battute ha saputo offrire un inquadramento assai preciso del problema che oggi siamo discutendo. Sciascia ha ricordato un suo racconto, *Filologia*, facendoci comprendere che anche noi possiamo cadere in questo vizio, ed ha ricordato la sua definizione di mafia, che d'altra parte – mi consenta, l'onorevole collega – non è molto originale.

Ed allora, senza voler essere superbo, ritengo di dover anche ricordare che nel gennaio 1946, iniziando le pubblicazioni di un mio quotidiano a Palermo, nel fondo di apertura ricordavo che il compito essenziale di una forza democratica e di uomini liberi, operando in Sicilia, è quello di combattere la mafia, di snidarla, di eliminare le condizioni che ne rendono facile la diffusione; al primo posto ponevo il problema delle istituzioni (eravamo alla vigilia del *referendum* istituzionale), come struttura necessaria per dare certezza nei rapporti sociali e nei rapporti tra il cittadino e lo Stato.

Mi soccorreva in questo un dibattito, onorevole ministro – perché il dibattito sulla mafia è ricorrente nel tempo e nell'aula di Montecitorio –, e l'intervento di Napoleone Colajanni dopo il delitto Notarbartolo, il quale ricordava che le sconfitte, nelle battaglie contro la mafia, erano essenzialmente dovute all'incapacità di analisi del fenomeno, all'incapacità o alla mancata volontà di comprendere i motivi che rendevano possibile questa organizzazione delinquenziale e le sue attività. Ed in primo luogo, diceva Napoleone Colajanni, vi era la struttura del potere entro il quale la mafia riusciva a muoversi, con tutte le connivenze possibili con il potere politico, con il potere amministrativo, con il potere giudiziario. Vi era la possibilità di accedere con facilità alla banca; la possibilità di concedere protezioni, ma anche l'altrettanto tremenda possibilità di dare punizioni. Ed era quello che si era verificato quando il direttore generale del Banco di Sicilia era stato assassinato in un vagone letto, proprio perché aveva cercato di impedire che alcune operazioni mafiose, che avevano come motivo l'attività del Banco, venissero condotte in porto.

Napoleone Colajanni – i colleghi vorranno scusarmi per questo ricordo, che mi sembra però di estrema attualità – affermava che la soluzione del problema era, sì, quella della lotta e della repressione, ma anche quella della creazione delle istituzioni, che fossero capaci appunto di dare certezza al rapporto tra il cittadino e lo Stato, uno Stato lontano, uno Stato incapace di essere presente o, quando presente, non certo amato. Naturalmente, con la ingenuinità del vecchio repubblicano, Napoleone Colajanni pensava che l'avvento della Repubblica avrebbe sanato questi mali, portando immediatamente lo Stato a contatto con il cittadino, e consentendo quindi che questa intermediazione parassitaria non si rendesse più necessaria.

Orbene, in verità il fenomeno – e la conclusione di Biondi mi pare estremamente pertinente – è legato ai processi di trasformazione e di sviluppo delle società. Ed è evidente che, quando tali processi di trasformazione non vengono incanalati in assetti istituzionali, vi sono fatti degenerativi di cui la mafia è la espressione più evidente.

E questo ci consente di trarre due considerazioni. La prima è che la mafia riesce ad essere potere alternativo. Qui è stato ricordato dagli oratori « missini » l'analisi di Santi Romano, dimenticando una delle affermazioni fondamentali del Romano, cioè che la mafia è essa stessa una fonte del diritto e contribuisce alla formazione del diritto. La mafia, in quelle condizioni, dicevo, diventa un potere alternativo che si sostituisce allo Stato.

La seconda considerazione è che, verificandosi questi fenomeni, la mafia non ha confini geografici, ma riesce ad operare in diverse situazioni ambientali ed in diverse condizioni di rapporti economici e sociali. Ecco, onorevoli colleghi, la realtà che abbiamo oggi di fronte! Se noi volessimo soltanto soffermarci a con-

siderare il fenomeno della mafia siciliana o della mafia calabrese, ora diventata assai più virulenta negli aspetti delittuosi, indubbiamente faremmo opera assai meritoria ed importante, ma sicuramente compiremmo analisi assai parziale. Perché commetteremmo l'errore di considerare come fatto mafioso dei fenomeni delinquenziali che appartengono a tutti i tempi e a tutte le società; e commetteremmo altresì l'errore di non identificare la vera matrice e la vera ragione della mafia, che sono nel fenomeno della disgregazione di vecchi tessuti sociali e nella esistenza di un potere alternativo.

Riflettevo proprio l'altro ieri su questo fenomeno, quando la Corte costituzionale ha accettato il ricorso della regione siciliana in merito al provvedimento relativo all'abusivismo edilizio. Ebbene, onorevoli colleghi, dobbiamo tener conto che uno degli aspetti salienti e particolari dell'attività mafiosa in Sicilia è stato quello relativo, appunto, all'abusivismo edilizio e a tutte le operazioni immobiliari che sono state condotte contro la legge. Occorre che noi, analizzando il fenomeno in questa sua particolarità, suggeriamo al Governo non i provvedimenti ordinari che, sinora, adottati non hanno dato alcun risultato. Dobbiamo considerare che, quando venne istituita la Commissione antimafa, molti di noi affermarono che l'esistenza stessa della Commissione diventava un deterrente rispetto all'attività mafiosa. Questo non è stato; pensavamo che alcuni provvedimenti adottati potessero servire a bloccare le attività mafiose, ma così non è stato.

Commetteremmo, quindi, un errore gravissimo, se continuassimo a pensare e a considerare che provvedimenti diretti contro attività criminose particolari, come possono essere quelli della mafia, possano sradicare il fenomeno, che non è più soltanto siciliano, ma che si è diffuso, come tutti hanno messo in evidenza, in tutto il paese, colpendo le aree di disgregazione della società, particolarmente nelle grandi zone metropolitane.

La mafia si è posta in questi ultimi tempi come struttura legata a condizioni di potere e come organizzazione capace di condurre iniziative economiche in settori particolarmente redditizi, soprattutto se per portare avanti quelle iniziative è necessario muoversi nella illegalità e con violenza: ecco il contrabbando, il commercio della droga, lo spaccio degli stupefacenti e via via la protezione, più che l'esercizio, alle varie attività criminali, in particolare ai rapimenti, ai sequestri di persona e agli attentati contro il patrimonio.

Non possiamo pensare che, colpendo quella che comunemente viene definita la manovalanza, si possa estirpare il fenomeno; non possiamo pensare di risolvere questo problema guardando agli aspetti più marcatamente criminali e colpendo, quindi, gli esecutori di questi delitti. Possiamo estirpare tutte le anonime sequestri, combattere il controbbando, scoprire i corrieri della droga, ma il fenomeno sicuramente resterà in piedi.

È stata giustamente qui ricordata l'analisi di questo fenomeno compiuta dal Ferrarotti, che costituisce poi una versione moderna di quella di Napoleone Colajanni, che ha formato argomento anche di altri interventi. Uno degli altri errori che possiamo commettere, infatti, è quello di vedere l'organizzazione mafiosa così come è stata vista in certe oleografie, come una sorta di società o setta segreta, con gli incappucciati, i giuramenti di sangue, i capi indiscussi con potere di vita e di morte, i processi di affiliazione, eccetera.

L'organizzazione mafiosa è assai più complessa e diffusa, e giustamente è stata ricordata l'analisi del Ferrarotti circa la struttura modulare di questa organizzazione; sono state ricordate l'interconnessione delle sue varie attività, la capacità di coordinamento, perché la mafia è un modo di essere, di pensare e di esistere nella società; la inesistenza, quindi, di una organizzazione centrale capace di dirigere tutte le attività, la impossibilità di colpire al cuore questa organizzazione e di estirparla. È necessario, invece, colpire il fenomeno nelle sue radici sociali e nella sua capacità di esistenza nella società italiana.

Ecco qual è il problema, estremamente difficile, che abbiamo di fronte. Se avessimo dinanzi una potentissima organizzazione, sarebbe forse facile ad un certo momento colpire il capo o i capi e riuscire a schiacciarne la testa e a modificare, quindi, la presenza della mafia nella società siciliana e, in generale, nella società italiana. Questo non è stato e non è possibile, perché si tratta di modificare comportamenti sociali; si tratta di impedire che decisioni di carattere politico, di carattere economico, decisioni che riguardano i rapporti sociali, vengano adottate soltanto in ragione di un rapporto di violenza e non di un rapporto civile; si tratta di far sì che queste condizioni non vengano subìte dal cittadino; si tratta di avere nella società delle grandi strutture civili e politiche capaci di dare certezza, come dicevo prima al cittadino nel rapporto con lo Stato. Un lavoro, quindi, innanzitutto di bonifica sociale, che riguarda essenzialmente, onorevoli colleghi, i corpi della società, in primo luogo i partiti che, operando nelle zone più infestate dalla mafia, debbono avere la responsabilità di creare le condizioni perché essa possa essere battuta, e non, al contrario, di creare le condizioni perché essa possa ulteriormente diffondersi.

Consentitemi una parentesi. In questo dibattito si è spesso parlato della situazione siciliana, della responsabilità della regione o delle sue benemerenze, naturalmente a seconda dei punti di vista; ma si è sempre trattato di analisi assai parziali, perché è difficile pensare che la regione Sicilia abbia avuto la possibilità di incrementare le attività mafiose, che erano già fiorenti prima della sua istituzione, o che potesse, al contrario, stroncarlo in qualche modo. Tutto ciò che c'è da dire è che era la struttura sociale retrostante a creare queste situazioni. Ora noi dobbiamo compiere quest'opera, onorevoli colleghi, di creazione di nuovi assetti istituzionali, questa opera di bonifica della società. Ma questo naturalmente non ci deve impedire – perché commetteremmo allora un errore gravissimo, saremmo soltanto degli illuministi privi di capacità pratica – di combattere nel modo più deciso le forme delinquenziali della mafia o anche le forme mafiose che, anche se non apparentemente delinquenziali, contribuiscono tuttavia a determinare quelle situazioni. I provvedimenti che sono stati qui suggeriti – mi pare che su questo vi sia quasi l'unanimità – sono riscontrabili nelle enunciazioni che venivano dalla Commissione antimafia, il cui metodo di analisi forse non era stato corretto e le cui conclusioni forse sono già state superate, ma che tuttavia ci ha fornito indicazioni assai importanti; ebbene, è su di esse, come emerse nei vari interventi, che noi dobbiamo costruire e suggerire al Governo i provvedimenti necessari; e sono appunto i provvedimenti intesi a ristabilire la presenza e l'autorità dello Stato.

In primo luogo, quello del potenziamento e della migliore attrezzatura delle forze di polizia, che debbono avere, appunto, la capacità di fronteggiare un fenomeno così complesso. Ho letto spesso, in alcuni processi di mafia, rapporti, ad esempio, dei carabinieri, che avevano portato ad alcune incriminazioni che poi non hanno avuto seguito o che sono sfociate in assoluzioni. Ho visto che la capacità di indagine delle forze di polizia era notevole e, se vi fosse stata una struttura giudiziaria e leggi adeguate, forse la mafia avrebbe ricevuto in molti casi un colpo mortale. Ma questo non è avvenuto e ci dice appunto che, accanto al potenziamento delle forze dell'ordine, bisogna anche attrezzare meglio gli uffici giudiziari, potenziarli, dare speditezza ai processi, dare una maggiore capacità di intervento alla magistratura e soprattutto elaborare alcune nuove fattispecie di reato. È stato qui suggerito dal collega Martorelli la fattispecie del delitto di associazione mafiosa: è evidente che bisognerà prevedere qualcosa del genere, tenendo presente che ogni ipotesi delittuosa deve essere circondata da molta cautela, e bisognerà vedere in quali condizioni potrà essere individuato tale delitto. Ma non vi è dubbio che, laddove noi possiamo raffigurare una associazione che, attraverso forme di violenza, riesca ad ottenere decisioni che al-

trimenti dovrebbero essere ottenute secondo le procedure democratiche, tutto ciò dovrebbe rappresentare un atteggiarsi possibile della fattispecie del delitto di associazione mafiosa.

Bisognerà anche colpire, sempre con tutte le cautele e guarentigie, attraverso i provvedimenti che sono già stati elaborati, i colpevoli o i sospetti di delitto mafioso; ma è essenziale – in questo sono d'accordo con tutti coloro che si sono soffermati su questo aspetto – che la mafia venga colpita nel suo movente principale, cioè quello dell'arricchimento. Ebbene, l'esproprio dei patrimoni creati con attività mafiose, o comunque con attività illecite, la fissazione del pagamento di cauzioni anche nel caso di domicilio coatto, l'indagine fiscale su tutti coloro che sono sospetti di attività mafiose, una più penetrante iniziativa da parte sia degli organi di polizia sia della magistratura, volta a colpire il mafioso nelle sue attività patrimoniali, mi sembrano, onorevoli colleghi, alcune tra le iniziative che dobbiamo sollecitare da parte del Governo. Per questo occorrerà sicuramente elaborare provvedimenti legislativi sui quali, mi pare, non potrà mancare il consenso di tutte le forze democratiche.

Tornando, onorevoli colleghi, a quanto dicevo all'inizio del mio intervento, vorrei ricordare, che accanto a queste iniziative di repressione, è essenziale, se vogliamo stroncare il fenomeno della mafia in Sicilia e in Calabria e impedirne la diffusione su tutto il territorio nazionale, che tutte le grandi forze politiche abbiano la capacità di organizzare i cittadini, di organizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di violenza e di prevaricazione.

È questa la responsabilità del nostro ordinamento democratico, è questa la responsabilità che i partiti devono assumere, ed è questo l'elemento di novità che possiamo introdurre in un dibattito che si ripete ritualmente in quest'aula: la responsabilità delle forze politiche nella lotta ad un fenomeno che ha, sì, aspetti criminali, ma che trova un retroterra notevole nella condizione sociale e di cultura politica del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, partecipo anch'io a questo dibattito, più che altro per un adempimento e un dovere personale e politico, senza tuttavia tralasciare di segnalare la pesantezza del dibattito stesso e di considerare che mi sembra che esso si svolga in maniera piuttosto stanca e forse privo di interesse da parte dell'opinione pubblica nazionale, che invece dovrebbe seguirlo con attenzione.

Del resto, come ha ricordato il collega Martorelli, non è senza significato che questo dibattito inizi dopo quattro anni dalle conclusioni della Commissione antimafia e dopo sei mesi dalla presentazione della mozione del gruppo comunista. Dobbiamo dare atto, con molta onestà intellettuale, ai colleghi del partito comunista di questo loro impegno, anche se non possiamo non dire che il ritardo che si è accumulato in attesa delle conclusioni della Commissione antimafia riguarda tutti noi, tutte le forze politiche.

Al di là della problematica che ciascuno di noi può sviluppare in un intervento breve, credo che proprio questo sia il punto nodale, il motivo di fondo che dobbiamo sottolineare e sviluppare per creare le premesse serie per una lotta positiva contro il fenomeno mafioso.

I fatti che ho ricordato dimostrano, infatti, chiaramente che su questo fenomeno non vi è, nel Governo e nelle forze politiche (se si escludono alcuni grandi momenti di tensione), quell'interesse e quell'impegno che obiettivamente il fenomeno stesso dovrebbe determinare.

In fondo, è anche per questo – oltre che per la logica presente in alcuni fenomeni di organizzazione della mafia – che la mafia è andata avanti, ha progredito, si è sviluppata, fino a pervenire al momento più alto della sua efficacia destabilizzante della vita politica del nostro paese e, in modo particolare, della regione siciliana.

È inutile definire o tentare di definire la mafia, magari con l'ausilio di vocabolari della lingua italiana o di autori specializzati nella materia, usando poche battute o poche parole. Bisogna piuttosto prendere atto, sul piano storico e sociologico, di che cosa fosse la mafia fino a pochi anni fa e di che cosa sia diventata oggi.

Il collega Sciascia, in un articolo pubblicato su *il Corriere della Sera*, si è richiamato ad una definizione data dallo studioso Erner Hess ed ha descritto il fenomeno della mafia in una luce un po' diversa dal normale, come è nella sua abituale sensibilità e acutezza di scrittore, parlando della mafia dal punto di vista del mafioso, descrivendo gli stati d'animo e i punti di vista di un mafioso confinato, un certo Sirchia; utilizzando questa definizione dell'autore citato, dice che la mafia è uno Stato in cui si vive come nella propria pelle, senza sapere che è uno Stato, ed essendone - senza saperlo - perfetti cittadini! Sciascia descrive il tentativo di Sirchia forse di liberarsi da questa scomoda posizione di cittadino, ma il fenomeno della mafia, dall'esterno punto di vista delle sue strutture sociali ed economiche, al di là della definizioni riassunte in poche battute, è certamente delinquenziale da tutti i punti di vista; è un fenomeno delinquenziale che si serve soprattutto delle intimidazioni, dei delitti, degli allettamenti, degli approcci criminali nei rapporti con il potere, per raggiungere i suoi obbiettivi di carattere sociale, organizzativo e soprattutto di carattere imprenditoriale, economico e lucrativo nel senso più lato del termine!

Ecco perché la mafia è uno Stato nello Stato; è un'istituzione delinquenziale nell'ambito di quella più vasta rappresentata dallo Stato e dalle altre entità pubbliche minori. Ecco perché, onorevoli colleghi, dobbiamo fare i conti con questa struttura organizzativa: più che la definizione succinta di questo fenomeno, vale quindi saper prendere coscienza di ciò di cui si occupa la mafia, soprattutto con questa progressione, questa espansione di attività che, da alcuni anni a questa parte. è sfociata nella situazione attuale. È stato ricordato che la mafia è uscita dalla campagna per andare in città, senza tuttavia abbandonare del tutto la prima. Questa è una generalizzazione non corretta: esiste ancora una vecchia mafia nelle campagne, che vive di piccole cose; vi è poi l'altra mafia con strutture, caratteri e mentalità diversi, che da anni si è inserita in città raggiungendo una dimensione non più regionale, bensì nazionale ed internazionale. La droga, i sequestri, gli appalti, i grandi processi di trasformazione della vita economica e delle stesse strutture del meridione, della Sicilia e della Calabria, mi hanno molto impressionato, come del resto l'episodio raccontato dal collega Martorelli ricavato dalla sentenza di un tribunale, se non erro, di Reggio Calabria: è il racconto di quel *summit* della mafia calabrese che ha studiato l'alternativa se accontentarsi, rispetto agli appalti che si realizzavano, di una percentuale oppure scendere in concorrenza assumendo direttamente il carattere imprenditoriale con la costruzione delle nuove infrastrutture per gli interventi dello Stato. È chiaro che la mafia sceglie la seconda strada, si fa imprenditrice come gli imprenditori ordinari, utilizzando ovviamente intimidazioni, ricatti e delitti come strumenti di contrattazione per ottenere i nuovi favori.

Un tempo si pensava - questa tesi non può essere del tutto, ancora oggi, pretermessa e la stessa Commissione antimafia, peraltro, lo ha riconosciuto nelle sue proposte conclusive - che, laddove vi è il sottosviluppo civile ed economico, lì alligna la mafia. Ma la mafia, nonostante che questa vecchia tesi, ripeto, sia ancora giusta, utilizza anche i nuovi strumenti dell'intervento straordinario dello Stato nelle regioni, per fare di questi interventi una nuova materia di intervento mafioso e quindi di prevaricazione.

A questo punto credo che la disattenzione delle forze politiche circa il fenomeno della mafia, soprattutto tenuto conto di queste ultime implicazioni, sia veramente di eccezionale colpevolezza, perché le forze politiche non si stanno forse rendendo conto sufficientemente di che cosa

sia diventata e possa diventare la mafia in conseguenza della nostra disattenzione e della sua naturale, spontanea e libera espansione.

Ma voglio aggiungere un'altra ipotesi, inquietante ed angosciosa, che a mio avviso non è stata ripresa convenientemente dai colleghi che mi hanno preceduto. Intendo parlare del delitto Mattarella, non soltanto per ripetere gli odii e gli apprezzamenti verso l'uomo politico nuovo, che aveva portato in Sicilia una ventata ed un'impostazione nuova nell'esercizio del potere e nell'azione politica. Credo che non si possa dire con sicurezza se nel delitto Mattarella entri il terrorismo in esclusiva, o la mafia in esclusiva, o entrino l'uno e l'altra, in questa commistione che si è realizzata e che presenta, credo, in taluni aspetti alcune prove convincenti.

Ma, a parte questo, vorrei sottolineare l'effetto destabilizzante che il delitto Mattarella ha provocato e provoca in Sicilia; e lo provoca in questi giorni, onorevoli colleghi, mentre siamo alla vigilia della formazione di una nuova giunta regionale. Posso testimoniare, proprio per fatti che mi risultano personalmente, della forza intimidatrice e della paura che ha diffuso il delitto Mattarella nell'ambito delle forze democratiche e, soprattutto, vorrei dire, di quelle forze che, dovendo esercitare un potere nella regione siciliana, sono più direttamente interessate, sotto questo punto di vista, a conoscere la verità sul delitto Mattarella.

Questo è ancora più grave, soprattutto se si pensa, almeno come ipotesi, al fatto che il delitto può avere anche una matrice mafiosa, perché a questo punto è fin troppo chiaro il disegno della mafia: essa non va più a colpire, ad intimidire, ad allettare gli aspetti marginali, anche se importanti, dei detentori del potere, ma commette il delitto più alto, quasi a dimostrare a tutte le forze politiche che la continuazione lungo quella strada porta alla soppressione fisica di Terranova, per certi aspetti non del potere politico ma del potere giudiziario, come ha portato alla soppressione di Giuliano, per certi aspetti del potere di pubblica sicurezza, di Francese, per certi aspetti del potere e della capacità di indagine e di verità del mondo giornalistico. È una specie di ventaglio di delitti che costituiscono avvisi a tutti coloro che nella società civile sono titolari di un potere di proposta, di sorveglianza e di verità nei diversi settori della struttura civile. Se si va avanti con una certa impostazione, senza tener conto della mafia e dei suoi interessi, si muore. La mafia può colpire, e può colpire nel mistero e nel silenzio.

MARTORELLI. La mafia si dà obiettivi politici, che coincidono però con certe linee politiche portate avanti da certe forze sul piano nazionale.

LOMBARDO. È anche possibile che si configuri questa ipotesi, ma voglio dire, caro Martorelli, che questa tua ipotesi – ne parleremo di qui a qualche minuto – è più congeniale a voi del partito comunista, che avete, a mio avviso, dei giudizi sbagliati ed anche un pochino faziosi nei confronti della democrazia cristiana, come partito nel suo complesso. Possono essere vere alcune cose, ma certo non può essere vera la tesi...

MARTORELLI. Non generalizziamo.

LOMBARDO. A parte il fatto che voi non generalizzate, non può essere certamente vera la tesi che ancora oggi, anche senza generalizzare, voi portate avanti, relativa ad un coinvolgimento quasi globale del partito della democrazia cristiana in fatti mafiosi, quando la democrazia cristiana paga un prezzo così alto come quello costituito dalla fine di Mattarella. Ripeto: non si può dire con certezza perché sia stato ucciso Mattarella; ma è significativo che proprio nel momento in cui questi portava avanti – questa è la mia tesi personale – un processo di razionalizzazione del potere e dell'attività politica e governativa nella regione Sicilia, proprio allora egli sia stato colpito; non vedo perciò come onestamente si possa affermare che la democrazia cri-

stiana sia complessivamente coinvolta in processi storici di collegamento con la mafia.

Voglio anche aggiungere che, prima di Mattarella, c'era stato un altro grande presidente della regione siciliana, purtroppo dimenticato nel dibattito regionale, ma anche nel dibattito in corso. Mi riferisco al presidente D'Angelo, che presentò il progetto di legge per l'istituzione della Commissione antimafia a livello nazionale. Si trattò di una proposta-voto dell'assemblea regionale siciliana, che venne discussa e divenne la legge istitutiva della Commissione antimafia. In altri termini, voglio dire che c'è una certa coerenza, una certa continuità, una certa presa di coscienza, in quella che possiamo dire essere la parte più avveduta e più moderna – ma non la più limitata – della democrazia cristiana, nell'affrontare questo problema, pagando prezzi personali certamente non indifferenti sul piano della politica generale ed anche sul piano degli equilibri interni del partito.

Onorevoli colleghi, se questa è la mafia al di là delle sue definizioni, io credo che con questo tipo di mafia dobbiamo fare i conti, e dobbiamo vedere che cosa occorra fare per combatterla e, possibilmente, per batterla. Ritengo che la prima cosa da sottolineare sia appunto la nuova presa di coscienza delle forze politiche sul fenomeno della mafia. Caro Martorelli, non si vince il fenomeno della mafia con un ordine del giorno, unitario o meno; non si vince con una nuova strutturazione del delitto di associazione mafiosa; non si vince con gli altri strumenti proposti dalla stessa Commissione antimafia. Si vince, in primo luogo, superando e vincendo dentro noi stessi e dentro le forze politiche questa apatia nei confronti del fenomeno della mafia, che rischia di far fare ad essa ulteriori passi in avanti nella *escalation* di destabilizzazione del potere politico nel nostro paese e, in modo particolare, nella Sicilia e nella Calabria, che sono regioni deboli dal punto di vista politico.

Onorevoli colleghi, proprio per questo motivo, passando concretamente alle proposte che sono contenute nelle varie mozioni presentate, vogliamo sottolineare uno dei punti sostanziali, che è contenuto nella nostra mozione, cioè la necessità e l'esigenza di concentrare, in un solo organismo a livello nazionale, presso il Ministero dell'interno – e noi diciamo in collegamento anche con quello della difesa –, tutta l'azione preventiva e repressiva nei confronti della mafia. Non pensiamo a questo istituto come ad una sintesi di carattere esclusivamente amministrativo e di coordinamento delle forze dell'ordine, ma pensiamo ad un organismo moderno, attrezzato, con personale specializzato che, avendo una concezione ed una immagine precisa di quello che è la mafia, non dal punto di vista della definizione o dal punto di vista sociologico, bensì dal punto di vista delle sue strutture delinquenziali, consenta allo Stato un'azione costante, senza respiro, nei confronti del fenomeno mafioso.

A nostro avviso, il problema non è quello di aumentare il numero dei pretori o rafforzare le strutture della pubblica sicurezza, dei carabinieri e della finanza. Ormai la mafia non opera più in un determinato ambiente territoriale, la mafia ha certo le sue basi soprattutto in Sicilia e in Calabria, ma opera in tutto il territorio nazionale, ha collegamenti a livello internazionale, certamente con la malavita americana. È allora evidente che questo organismo deve operare a livello nazionale e sotto le dipendenze del ministro dell'interno.

Nella lotta contro il fenomeno mafioso occorre che i servizi di sicurezza siano posti nella giusta luce perché mentre nel terrorismo la clandestinità è un fatto fisiologico, è difficile per i mafiosi svolgere la loro attività economica in maniera clandestina; vi deve essere, sul piano esterno, una materializzazione dei loro interessi, delle loro attività, soprattutto se tali interessi si concretizzano in alcuni centri nevralgici, quali la regione, le province e gli enti locali in generale. È chiaro che si dovrà procedere ad una riorganizzazione di questi enti, anche a livello legislativo, al fine di operare in maniera

diversa la concessione degli appalti che si devono conciliare con le nuove infrastrutture che vanno sorgendo in Sicilia ed in Calabria.

Ci sembra che la proposta della concentrazione, a livello nazionale, presso il Ministero dell'interno, di tutte le attività contro la mafia – e, ripeto, non sul piano del semplice coordinamento delle varie forze di polizia, bensì sul piano di un nuovo organismo che abbia mezzi efficaci, collaboratori capaci ad impostare, in termini moderni ed efficaci, la lotta contro la mafia – sia opportuna.

Un altro elemento, che è presente in tutte le mozioni presentate, e che fa parte del « pacchetto » delle proposte della Commissione antimafia, è quello delle misure di carattere economico e fiscale per quanto riguarda i mafiosi. È stato detto che questo indagare sulle fortune economiche e finanziarie dei soggetti mafiosi, anche all'estero (ricordiamo per tutti l'esperienza nordamericana), ha avuto risultati molto positivi e presenta ancora oggi una grande efficacia. Le ricchezze acquisite difficilmente si possono nascondere. È proprio nella natura dell'uomo acquisire nuove ricchezze per utilizzarle; sarebbe assurdo e ridicolo che il mafioso lavori e si impegni, commettendo anche delitti per diventare ricco, per poi nascondere le proprie ricchezze. L'indagine sulle cause della ricchezza potrebbe sortire risultati estremamente positivi sul piano della lotta contro la mafia. Tuttavia, questa ricerca non può essere fatta a livello sporadico o discontinuo: ecco la necessità dell'organo nazionale che coordini tutte queste attività. A quel livello potrebbe nascere una anagrafe di grande importanza organizzativa, proprio per seguire le ricchezze dei sospettati di appartenere alla mafia. Per essi, più che la diffida, vale proprio l'indagine costante sul loro tenore di vita, che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l'attività legale che essi esternamente fanno apparire.

Possiamo essere d'accordo con alcune ipotesi formulate all'inizio del dibattito dal collega Martorelli, anche se a mio avviso – proprio sul piano della tecnica giuridica e dal punto di vista teorico – quello che egli ha detto vale la pena di essere approfondito ulteriormente L'associazione a delinquere, che diventerebbe una associazione mafiosa con connotati molto diversi e molto particolari e che fa affidamento sulla capacità intimidatrice dell'associazione per se stessa, credo che potrebbe essere oggetto, in sede legislativa, di una nuova figura di reato. Tuttavia il problema può essere ulteriormente approfondito nella sede opportuna. In questa sede dobbiamo solamente dare un assenso di massima a questa nuova elaborazione teorica; quando staremo per varare la legge, un approfondimento sul piano tecnico sarà molto utile.

Altre proposte fatte dalla Commissione e recepite da varie mozioni possono essere prese in considerazione; indubbiamente si impone anche una revisione dell'istituto della diffida: o la si abolisce, per i gravi abusi che ha determinato nella sua pratica attuazione, oppure la si sottopone ad una verifica molto intensa. Una ipotesi può essere rappresentata dalla possibilità di impugnativa del provvedimento di diffida davanti all'autorità giudiziaria: ciò darebbe la possibilità di una valutazione più attenta e meno soggetta agli interessi particolari e locali che per il passato.

Riteniamo, altresì, che anche altre proposte avanzate dalla Commissione e contenute nelle varie mozioni possano essere riviste e coordinate in un documento unico da sottoporre alla Camera al termine di questa discussione.

Vorrei, infine, soffermarmi sul punto politico costituito dallo sbocco che può avere la presente discussione. Già abbiamo sottolineato il disinteresse che si è registrato in questi anni, dopo le conclusioni della Commissione antimafia, circa il problema della mafia. Vogliamo dire con chiarezza che riteniamo sia un gravissimo errore politico chiudere questa discussione senza pervenire ad un documento, diciamo, unitario, che sottolinei la volontà unanime della Camera di attuare le proposte che emergeranno dal dibattito.

Esaminando le varie mozioni, non riteniamo che tra esse vi siano disparità co-

sì forti ed accentuate da non consentire la presentazione di un documento unitario finale che tenga conto delle diverse posizioni dei vari gruppi politici. Mi rifiuto di pensare, collega Martorelli (anche se mi è sembrato che questa impressione sia emersa nella discussione svoltasi la settimana scorsa), che ci siano delle pregiudiziali politiche in ordine alla presentazione ed alla votazione di un documento unitario. Lei, del resto, ha parlato espressamente, circa il rapporto tra DC e PCI, di una pregiudiziale della DC nei vostri confronti, ma anche di una vostra pregiudiziale nei confronti della DC, che passa attraverso l'atteggiamento complessivo di questo partito in ordine al fenomeno della mafia.

Ebbene, credo che voi non dobbiate commettere questo gravissimo errore. Penso, infatti, che una posizione unitaria circa i problemi che comporta la lotta alla mafia già costituisca una risposta positiva in proposito. La mafia ha bisogno delle nostre divisioni, della nostra disattenzione, per andare avanti indisturbata. Spero perciò che le forze politiche non diano alla mafia questa possibilità e, unite, con una nuova tensione, da estendersi anche al Governo, vadano invece avanti per combattere un fenomeno tanto grave che sta destabilizzando le istituzioni democratiche del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maria Luisa Galli. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Nel rapporto della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia non ho letto nulla – e non penso che mi sia sfuggito – che riguardasse i rapporti della mafia con la Chiesa in Calabria. Staiano, nel suo libro *Africo*, non ha parlato solo della mafia, ma anche della situazione di Africo, questo paese calabrese distrutto dall'alluvione e poi ricostruito, con il nome di Africo Nuovo. Vi troviamo un certo don Stilo, che non è nuovo alla storia della chiesa in Calabria, anche se per tanti può costituire un fatto nuovo quello di un sacerdote che interviene nelle vicende del paese di Africo Nuovo. Ma a me non è nuovo e non lo è ai credenti di Gioiosa Jonica, non lo è ad un altro sacerdote, don Natale Bianchi, il quale coraggiosamente, con la sua comunità di base, con la comunità parrocchiale di Gioiosa Jonica, sfida la mafia. Sfidano, lui e la sua comunità, la mafia, ma ne debbono pagare le conseguenze; si vedono bruciato un camioncino, subiscono minacce di morte. Una mafia che trova alleati in don Stilo e nel vescovo di Locri.

Non mi dilungo ad esporre altri fatti. Desidero però dire che, se in Calabria la Chiesa ha rapporti con la mafia, ciò discende dal fatto che la Chiesa è in ciò favorita da un sistema concordatario che ha dato, appunto, a don Stilo, ad Africo Nuovo, la possibilità di costruire la mostruosa scuola che vi ha costruito. Questa ultima è ritenuta, proprio per quel sistema concordatario cui ho accennato, un ente ecclesiastico che, come tale, gode di esenzioni fiscali ed usufruisce di contributi, nell'ordine di milioni ogni anno, dallo Stato. Si tratta di una scuola che assorbe tutto il fabbisogno della zona.

Vi è da rilevare che nella zona, ancora una volta, lo Stato e gli enti locali rinunziano al loro diritto-dovere di istituire scuole pubbliche. Quindi, è uno Stato che rinunzia ad essere laico, a rivendicare i suoi diritti di laico. Comunque, se vogliamo parlare di pluralismo, non possiamo certo farlo in Calabria, in questa zona. Non se ne può parlare, dal momento che vi è il monopolio della mafia ed una Chiesa che si è resa connivente con questa ultima.

Nel momento in cui stiamo per concludere il nostro dibattito sulla mafia, prima che il Governo replichi, chiedo se, in sede di decisioni in ordine a quello che occorre fare contro la mafia e a seguito delle indicazioni che emergono dal dibattito e dalla relazione (nella quale peraltro di rapporti tra mafia e Chiesa non si parla), non sia giunto il momento che il Governo denunzi il Concordato, proprio per le violazioni patenti da parte della Chiesa e di molti sacerdoti e vescovi. In tal modo, il

Governo, che deve garantire uno Stato laico e valori laici, darebbe non solo un contributo alla lotta contro la mafia, ma anche in altra direzione. Fornirebbe, cioè, un contributo notevole affinché la Chiesa, la chiesa vaticana, la chiesa capitalista, che tanto tiene ai suoi privilegi e nella quale la maggior parte dei credenti più non si riconosce, torni ad essere quale avrebbe sempre dovuto essere; una Chiesa che sta dalla parte dei poveri, degli emarginati, di coloro che non hanno voce, che non hanno parola; una Chiesa che chiede giustizia sociale e che non sta dalla parte dei potenti e di coloro che fanno una politica di sopruso. Dunque una Chiesa, quella del Concilio Vaticano II, che in un certo capitolo, sottoscritto da tutti i vescovi, quindi anche da quello di Locri, viene descritta in una certa maniera. In tale capitolo viene detto che la chiesa rinuncerà ai privilegi legittimamente acquisiti – ci si riferisce, appunto, al Concordato – qualora tali privilegi la rendessero meno credibile al mondo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunziato.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 13,5, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA ELETTA MARTINI

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BANDIERA: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale unico dell'esercito e revisione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1476);

LO BELLO ed altri: « Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (1477);

TEODORI ed altri: « Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari » (1478);

CONTU e GARZIA: « Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati » (1479).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella II Commissione permanente:

S. 562. — « Adeguamento delle indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio » (1475).

Sarà stampato e distribuito.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla II Commissione (Interni):

« Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche » (1415) (*con il parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

S. 663. – « Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (*già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (930-*B*) (*con parere della V Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in quest'aula sulle mozioni presentate da tutte le parti politiche sul problema della mafia ha messo in evidenza ancora una volta il carattere sostanzialmente politico del problema che ci è di fronte, che è innegabile e che va considerato in tutti i suoi aspetti.

È stato giustamente detto che il problema della mafia è un problema politico nazionale sia per l'estensione nazionale del fenomeno sia per l'importanza nazionale delle regioni che sono afflitte da questa tipicizzazione criminale, quanto mai intollerabile.

A nostro giudizio sono indispensabili le analisi, le inchieste, ma accanto a queste assume rilievo politico la loro utilizzazione; ci troviamo di fronte – il collega Franchi ne ha fatto ampia e documentata denunzia, seguìto e integrato dal collega Santagati – ad una macroscopica mancanza di utilizzazione di tutto il materiale raccolto dalla Commissione antimafia in relazione alla Sicilia. Noi stessi abbiamo sollecitato anche per la Calabria una inchiesta parlamentare, e a questo proposito vorrei ricordare la nostra proposta di legge presentata anche nella scorsa legislatura per la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità in Calabria e sull'incidenza mafiosa nelle attività economiche private e pubbliche e nell'attribuzione dei posti di lavoro. Comunque, osserviamo che, ferma la nostra fiducia nella fecondità delle inchieste, il dibattito – come quello in corso in questo momento – dovrebbe e deve approdare alla indicazione e alla identificazione, in tempi brevissimi, di scelte che siano le più rapide e le più incisive possibili, scelte che i cittadini attendono. Infatti i cittadini attendono che il Governo si muova e che i pubblici poteri facciano valere l'autorità dello Stato, in quanto desiderano poter vivere in tranquillità nelle proprie case ed auspicano che il Governo e i pubblici poteri paghino il debito peculiare dello Stato nei confronti della collettività, che è quello relativo all'ordine pubblico e alle tranquille condizioni della convivenza civile. Le inchieste a nulla valgono se la classe politica si ostina ad ignorare i risultati; infatti, a nulla valgono i documenti, i preziosi documenti che sono collezionati e raccolti in occasione di inchieste. A questo proposito, mi sia consentito, in via incidentale, ricordare il prezioso lavoro che stanno svolgendo il dottor Giannuzzi, funzionario del Senato, e il capitano De Bonis, ufficiale di polizia giudiziaria, con i loro collaboratori, per la classificazione e la stampa degli atti della Commissione antimafia. Un lavoro prezioso che dà alla classe politica un materiale immenso per avanzare proposte e che classifica puntualmente quanto la Commissione antimafia nella sua lunga vita ha potuto raccogliere. Si tratta di un lavoro che se non è utilizzato, come ha detto giustamente l'onorevole Franchi e come ha ribadito l'onorevole Santagati, sarà di fondamentale importanza per lo storico di domani, mentre oggi costituisce la prova di una clamorosa inadempienza da parte del Governo e della classe dirigente al potere.

Mi permetto di intervenire in questo dibattito come rappresentante politico della Calabria; e quindi non mi occuperò degli aspetti del fenomeno della mafia in Sicilia, ma della situazione drammatica esistente in Calabria, a proposito della recrudescenza dell'attività criminale e dell'esaltazione del fenomeno mafioso, av-

venuta particolarmente in questi anni. Sono stati ricordati alcuni dati drammatici, che devono essere presenti alla nostra coscienza: in Calabria nel 1979 si sono avuti 127 omicidi, di cui 84 nella provincia di Reggio Calabria; 142 tentati omicidi; 168 rapine, di cui 115 nella provincia di Reggio Calabria; e ben 10 sequestri di persona.

In questo momento, nelle mani dei sequestratori vi sono ancora un bambino di 9 anni, Giovanni Furci di Locri; un giovane di 20 anni, Enrico Zoppino di Mileto; un imprenditore di Reggio Calabria, Antonio Rullo; e il farmacista di Montebello Jonico, dottor Giuseppe Gulì. Sono nelle mani dei sequestratori, mentre uno dei sequestrati il 28 febbraio scorso, il dottor Frascà, è stato liberato. In quali condizioni è stato liberato il dottor Frascà? Val la pena rileggere quello che la stampa ha scritto al riguardo, quando è apparso sulla strada della cresta che divide lo Jonio dal Tirreno: « Una larva d'uomo, dopo 106 giorni di dura prigionia, trascorsi sotto una tenda e legato ad una mano e ad un piede con una robusta catena di ferro, regolabile a misura d'uomo. Una vita d'inferno, paragonabile a quella di una bestia in cattività ».

Mentre il dottor Frascà veniva ridotto in queste condizioni, il piccolo Giovanni Furci, rapito nel primo pomeriggio del 15 gennaio quando era al doposcuola, è malato. Si registra una telefonata dei rapitori, la quale annuncia qualche sera fa ai genitori che il piccolo Giovanni soffre di crisi convulsive e ha la febbre alta; ed i rapitori chiedevano addirittura prescrizioni mediche.

Il cronista registra con obiettività questi dati di fatto, che io desidero consegnare agli atti della Camera per sottolineare la drammaticità di certe situazioni umane e civili, che esigono giustizia ed interventi massicci ed organici da parte dello Stato, quegli interventi che o non ci sono o abbiamo sempre denunciato come carenti.

Nota il giornalista Antonio Delfino, a commento delle notizie drammatiche che dà circa le condizioni del sequestrato liberato e circa le condizioni del bambino Giovanni Furci, ancora in catene presso i sequestratori: « Da anni ci affanniamo in prediche inutili sulla necessità di controllare la strada della cresta che da Montalto attraverso piste e strade asfaltate disegna tutta l'orografia dei piani dell'Appennino. È inconcepibile che un rapito passi una notte all'addiaccio in un castello diroccato, e soltanto alle 7 incontri due operai! ». Questo è successo al dottor Frascà, il quale ha vagato tutta la notte, senza incontrare nessuno. E aggiunge il giornalista Delfino: « L'elicottero non è per l'Aspromonte ma per le praterie ».

E noi aggiungiamo per esperienza personale che le misure urgenti sono indispensabili; la zona di cui ci occupiamo non è una zona enorme. La provincia di Reggio Calabria è una provincia piccola; sembra una bomboniera: la si percorre in due ore in automobile da una parte all'altra. E l'Aspromonte non è il massiccio dell'Himalaya: è un massiccio montagnoso, impervio ma praticabile, una volta meta di scampagnate bonarie e di cacciatori; ma adesso è deserto. Qualche domenica fa, ho avuto occasione alle 12,30 di mattina di percorrere in automobile la dorsale appenninica che da Gioiosa arriva fino a Mammola, e poi oltrepassa l'Appennino: ebbene, in tre quarti d'ora di automobile non ho incontrato nessuno. Non ho incontrato cittadini, ma non ho incontrato neppure rappresentanti delle forze dell'ordine; non ho incontrato alcuno, era il deserto, ed è notorio che quella è una strada di particolare interesse per i movimenti di quanti si dedicano ad attività criminose.

Noi affermiamo la necessità di urgenti misure operative e le indichiamo in concreto. Non proponiamo un programma di cose impossibili, non si tratta, onorevole rappresentante del Governo, di scomodare leggi eccezionali o speciali, ma di fare semplicemente quello che la popolazione chiede da tempo e da tempo si chiede perché ancora non sia stato fatto.

Chiediamo che le stazioni dei carabinieri di tutti i paesi della Calabria, in particolare della provincia di Reggio Ca-

labria e della fascia pedemontana dello Aspromonte e della montagna dell'Aspromonte stesso, siano rafforzate quanto ad organici. Vale più, infatti, una stazione di carabinieri che abbia un organico di quindici o venti unità, invece che cinque, che possano svolgere istituzionalmente il loro compito, effettuando il loro servizio conoscendo la zona, i sentieri più impervi, lo ambiente, le persone, essendo in grado di notare gli arrivi e le partenze, più che l'impiego più o meno valido di elicotteri o di compagnie speciali che si agitano senza obiettivi precisi, perché gli obiettivi sono quelli sfuggenti che soltanto la prudenza, la pazienza e l'attitudine istituzionale dei carabinieri possono raggiungere. Attraverso il rafforzamento, il raddoppio o anche la triplicazione degli organici delle stazioni dei carabinieri che ho indicato deve porsi termine e può porsi termine, onorevole rappresentante del Governo, in tempi brevissimi al fenomeno criminogeno, che concorre fortemente all'incremento del numero dei sequestri in Calabria, in particolare nella provincia di Reggio Calabria. Mi riferisco alla piaga dei latitanti.

Non è possibile che nell'Aspromonte continuino a vivere in libertà latitanti pericolosi, che si sottraggono non a mandati di cattura della giustizia inquirente o requirente, ma ad ordini di carcerazione per sentenze passate in giudicato; sentenze che recano condanne all'ergastolo o a più ergastoli.

Si tratta di latitanti che, avendo un bagaglio di pene di questo tipo, naturalmente non solo non rifuggono di fronte al compimento di reati che, dal loro punto di vista, sono reati minori, come il sequestro di persona, ma direi che hanno necessità, per assicurare la loro stessa impunità, di consentire, quanto meno, se non di promuovere, imprese criminose come i sequestri di persona, le estorsioni, le rapine, eccetera.

È veramente impensabile che lo Stato possa rinunziare alla sua funzione ponendo i magistrati in condizione di celebrare i processi e di arrivare alle sentenze per poi disinteressarsi, lo Stato, di eseguire le sentenze dei suoi giudici.

Il fatto che nella provincia di Reggio Calabria in particolare vi siano numerosissimi latitanti rifugiati nell'Aspromonte crea le premesse perché la mafia e le altre manifestazioni criminali abbiano manovalanza facile e, direi, necessitata, per le loro imprese.

Altra misura che noi chiediamo e pretendiamo dal Governo – iniziativa che spetta al Governo – riguarda gli organici degli uffici giudiziari.

L'onorevole sottosegretario per la giustizia sa che per gli organici degli uffici giudiziari della Calabria vi è un lungo elenco di doglianze, un *cahier des doléances* che non finisce mai.

Sono anni ed anni che noi interroghiamo, interpelliamo il Governo per conoscere per quale ragione punti focali della lotta contro la criminalità, come per esempio la procura di Locri, debbano avere un organico di due persone applicate all'ufficio del pubblico ministero. E in questo momento il procuratore della Repubblica di Locri è completamente solo, non ha neppure l'altro collega che possa collaborare con lui, e Locri è sede, è epicentro di situazioni mafiose, di situazioni criminali pesanti e gravi. Locri è quella città nella quale è stato sequestrato il piccolo Giovanni Furci nel pomeriggio del 15 gennaio, verso le 15, mentre era al doposcuola. Questa è Locri, e Locri è senza magistrati. Mancano i magistrati, tant'è che qualche settimana fa c'è stato un convegno di avvocati a Castrovillari, vi ha preso parte il foro di Cosenza, vi ha preso parte il presidente del consiglio nazionale forense, avvocato Casalinuovo, e da parte di tutti quanti si è protestato per questa situazione, che è assolutamente intollerabile e che è, devo dire, indegna di un paese civile. Infatti non è possibile privare una regione come la Calabria degli strumenti e delle strutture giudiziare che sono necessarie, che devono essere completate. Si dice: « Ma ci sono molti magistrati che non gradiscono la assegnazione in Calabria ». Ma l'onorevole sottosegretario sa benissimo che ci sono i rimedi nella legge, anche nella normativa attuale dell'ordinamento giudiziario,

perché possono essere fatte applicazioni di taluni giudici, di taluni giovani giudici. In ogni caso, in qualsiasi modo gli organici vanno completati, vanno integrati e vanno tenuti sempre al completo.

Ma dirò di più. Adesso abbiamo a Palmi un carcere speciale: con quale conseguenza? Con la conseguenza che i magistrati, i pochi magistrati della procura di Palmi o i pochi magistrati dell'ufficio del giudice di sorveglianza hanno un superlavoro, perché è evidente che la presenza di un carcere di massima sicurezza, con un particolare tipo di detenuti, comporta un aggravio di lavoro per quei magistrati. Ma voglio aggiungere che la corte d'appello di Reggio Calabria ha un organico al limite, proprio al livello minimo della sua funzionalità, di talché basta un raffreddore a un consigliere e saltano decine di processi.

Ed ancora: le preture. L'onorevole rappresentante del Governo, che è sottosegretario al Ministero di grazia e giustizia, mi auguro conosca quante sono le preture della Calabria che non hanno titolari. Si dirà: « Ma noi siamo in attesa della riforma, siamo in attesa della riforma della pianta organica, siamo in attesa della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, vogliamo concentrare le preture ». Questi sono discorsi che non accettiamo sul piano operativo, perché fino a quando nell'ordinamento italiano ci sono le preture, devono funzionare, anche attraverso la presenza di magistrati. Noi consideriamo, soprattutto nei centri nei quali la criminalità e la mafia imperversano, le preture, soprattutto le lontane preture come autentici avamposti dello Stato. La presenza del pretore in un comune sperduto, addentrato nelle zone pedemontane, è una garanzia, dà ai cittadini la sensazione che lo Stato è presente, dà ai cittadini la garanzia che esiste la volontà da parte dello Stato di amministrare la giustizia, dà ai cittadini la possibilità di un punto di riferimento, che è rappresentato appunto dal pretore. In certe zone della Calabria viene da ricordare il famoso libro del magistrato Lo Schiavo, *Piccola pretura*, che descrive appunto la missione di un pretore che costituiva un punto di riferimento positivo in un paese all'interno della Sicilia di tanti e tanti anni or sono. Siamo regrediti a condizioni che sono quelle di epoche trascorse, senza alcuna preoccupazione, da parte del Governo, di sanare situazioni mantenute nelle condizioni precarie che ho denunciato, in attesa di mirabolanti riforme che non ci arrivano mai.

Onorevole sottosegretario, ai cittadini calabresi, di qualsiasi parte politica, non interessa sapere se la democrazia cristiana, il partito socialista e il partito comunista hanno raggiunto o meno l'accordo circa il giudice di pace o il giudice elettivo; ai cittadini di queste doloranti contrade interessa unicamente che vi sia un punto di riferimento, un pretore che sappia amministrare giustizia in materia di lavoro. Ma lei sa quanti sono i processi in materia di lavoro che pendono presso le preture della circoscrizione dei tribunali di Locri, di Palmi, di Reggio Calabria? Sono migliaia i processi di lavoro che non vengono definiti, perché il pretore non c'è, perché c'è una crisi assoluta di questa struttura importante del nostro ordinamento giudiziario!

Vi è poi un'altra proposta che avanziamo al Governo, e che potrebbe avere attuazione in tempi brevi. Si dice che la criminalità e la criminalità mafiosa vanno combattute sul terreno patrimoniale. Questa è una affermazione che deve e può tradursi in pratica, se c'è una autentica volontà da parte del Governo di combattere i fenomeni mafiosi, attraverso un rafforzamento degli organici della guardia di finanza. Infatti, non è possibile che ricchezze inopinate prendano corpo da un mese all'altro o da un anno all'altro senza che la guardia di finanza si preoccupi di svolgere indagini penetranti e di vedere fino a che punto la formazione di queste ricchezze sia legittima.

La guardia di finanza è implicata con organici ridottissimi, svolge il suo benemerito lavoro presso i piccoli e pochi opifici che esistono in Calabria; ma una organica azione di controllo, di vigilanza, di repressione circa improvvise fortune patri-

moniali che si manifestano attraverso le condizioni di vita, non viene effettuata da nessuno. La guardia di finanza è indispensabile anche per avviare il processo di bonifica del mondo degli appalti. Il matrimonio tra fenomeni mafiosi e criminali e appalti dello Stato è un fenomeno che sembra classico. Questi fenomeni dovrebbero essere controllati e bonificati, per lo meno come tentativo, da indagini della guardia di finanza e della polizia tributaria.

I giornali calabresi hanno a più riprese denunziato – se ne è parlato anche in quest'aula – il cosiddetto « rischio Calabria », cioè una sorta di rischio aggiuntivo che gli imprenditori chiedono sia riconosciuto in sede di aste, con la necessità di pagare pedaggi e tangenti a organizzazioni mafiose. Si portano esempi concreti, che riguardano il Ministero dei trasporti, che avrebbe dovuto dare in appalto nelle vicinanze di Reggio Calabria la Officina meccanica di grandi riparazioni: l'asta è andata deserta, alcuni imprenditori hanno fatto capire che non avevano partecipato perché i prezzi posti a base dell'asta non contenevano il « rischio Calabria », cioè quel 25 per cento di aumento che sarebbe necessario per le tangenti, mentre gli stessi lavori per le stesse strutture in altre zone d'Italia hanno addirittura in sede di asta riduzioni del 25 per cento. Quindi, un'opera pubblica in Calabria arriva a costare il 50 per cento in più di quello che effettivamente costa allo Stato in un'altra parte del territorio nazionale.

Sono cose, queste, che avrebbero dovuto produrre immediate indagini da parte del Ministero dei trasporti e del Ministero delle finanze o una azione coordinata da parte del Ministero dell'interno, o della Presidenza del Consiglio, o suscitare l'interesse del Ministero di grazia e giustizia, in modo da accertare la situazione di coloro che partecipano e di quelli che invece non partecipano a queste aste, e di tutto il mondo che gravita attorno a queste aste.

Sempre a proposito di aste, di tangenti, di « mazzette », come si dice in gergo, corrono notizie estremamente allarmanti. A parte quanto è stato accertato nel corso del processo che si è concluso nel gennaio 1979 a Reggio Calabria, con una sentenza del tribunale chiamato a pronunciarsi su accuse di associazione per delinquere, non vorremmo credere che addirittura vi sia, da parte di rappresentanti dei pubblici poteri, il suggerimento sottobanco a sopportare e a far vivere tutti... Sono cose alle quali non vogliamo credere, ma si tratta comunque di materie e di ambienti nei confronti dei quali è necessaria e indispensabile l'azione incisiva di una guardia di finanza potenziata e rafforzata

Come vedete, le nostre sono modeste proposte operative, che però possono essere immediatamente attuate: se non si procedesse subito al rafforzamento degli organici delle caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché al completamento degli organici degli uffici giudiziari, si avrebbe la ennesima dimostrazione di mancanza assoluta di volontà del Governo di provvedere quanto meno ad iniziare un'azione diretta a restituire ai cittadini quella fiducia cui hanno diritto nelle possibilità minime di un ordinato vivere civile.

Dopo aver accennato a questi provvedimenti, devo richiamare l'attenzione del Governo sulla vita negli enti locali, che va considerata ponendo mente al modo in cui si formano determinate maggioranze e le persone che di queste maggioranze entrano a far parte. Non si tratta di conculcare alcuna libertà, ma di guardare agli enti locali che creano attorno a sé un sottobosco nel quale molto spesso proliferano le prepotenze e le arroganze mafiose.

Altro argomento è la lottizzazione dei posti compiuta dagli enti locali e, attraverso questi, negli ospedali e in tutti gli altri enti amministrati. Questo fenomeno di lottizzazione assume in Calabria, più che in ogni altra parte d'Italia, aspetti selvaggi: ha mai sentito il Governo che attorno al posto di presidente o primario di questo o quell'altro ospedale si accendono risse che molte volte sconfi-

nano nell'illecito e addirittura portano a manifestazioni violente, che lì per lì non trovano spiegazione apparente, ma delle quali poi le indagini rivelano le lontane origini ?

La lottizzazione dei posti è lo scandalo di tutto il Mezzogiorno e della Calabria in particolare. Le forze politiche che conquistano un ente locale procedono, come primo rimedio, a dividersi i posti: tu all'ospedale, io alla presidenza, l'altro alla vicepresidenza; tu all'assessorato, tu a quell'altro ente, tu a questa scuola, tu a quell'altra struttura pubblica. E così chiudono un cerchio che è oggettivamente mafioso, escludendo gli altri cittadini e procedendo poi (come si direbbe dal punto di vista tecnico-giuridico) per cooptazione. E si tratta di cooptazioni che sono soltanto apparentemente politiche, mentre in realtà sono politico-mafiose ed estremamente inquinanti.

E i concorsi ? Vorrei che il Governo sapesse (e noi lo diciamo qui) che i concorsi che si svolgono nell'ambito degli enti locali, sull'onda dei nuovi poteri, diretti e delegati ai comuni e alle province, sono cose in cui non crede nessuno: si tratta di concorsi prefabbricati, preventivamente addomesticati, ben orientati, con i candidati che già hanno una classifica con nome e cognome. E il candidato che viene a disturbare viene dissuaso o inesorabilmente bocciato.

PAZZAGLIA. Come lo dissuadono ?

VALENSISE. Viene dissuaso con opportuni ragionamenti oppure bocciato: non c'è niente da fare. Per i concorsi forse presenteremo una proposta di legge formale: se devono essere seri, devono essere veramente pubblici concorsi ! I concorsi devono essere veramente pubblici, nel senso che le prove devono svolgersi pubblicamente, soprattutto quelle orali. Il concorrente che non è in lista di attesa, che non è gradito, avrà almeno il vantaggio della pubblicità; i giovani avranno la possibilità di esibirsi, in maniera che i raccomandati, gli « ammanigliati », gli imposti da determinate consorterie, subiranno la mortificazione di mostrare in pubblico la loro impreparazione ed il carattere favoristico che assume la rituale vittoria nei concorsi.

I concorsi addomesticati producono non soltanto un dramma nei giovani disoccupati, ma anche quella frustrazione che genera i peggiori sentimenti negli stessi giovani, con una catena di risentimenti che a sua volta diffonde il disinteresse giovanile a qualsiasi partecipazione, per una sorta di rassegnazione. Per la Calabria i giovani lamentano che non vale più la pena di impegnarsi: o sei raccomandato, o imposto o collegato a questa o quella consorteria o mafia di potere, oppure non esiste spazio per te ! Di qui la tentazione per i giovani di farsi consorziare, sponsorizzare da questa o quella consorteria che non è di carattere politico, bensì mafioso: essa usa la politica e le occasioni della politica per i suoi fini. Sono cose vere, sotto gli occhi di tutti, ma non tanto piccole come sembrano: vanno affrontate per stroncare ogni possibilità di arruolamenti su cui vivono i fenomeni criminali e le degenerazioni di carattere mafioso.

Dalle misure urgenti arriviamo fatalmente a dati di politica generale e socio-economica, alle responsabilità dei partiti di potere, le quali sono ineludibili; su di esse non ci sembra il caso di diffondersi in questa sede. Quanto successo da tanti anni a questa parte nella degenerazione del tessuto sociale del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria, non può essere ascritto a fatalità, bensì va attribuito alla responsabilità di coloro che hanno avuto il governo del paese e degli enti locali e hanno causato le situazioni da noi denunciate. Voglio che questo resti agli atti della Camera. Qui non c'è nessuno, tra i partiti che direttamente o indirettamente hanno gestito il potere, che possa scagliare la prima pietra ! Da qualche anno il partito comunista ha scoperto i fenomeni della criminalità e della mafia in Calabria; e, dopo essere stato molto restìo nei confronti delle nostre iniziative, per combatterli quanto meno attraverso severi accertamenti di una Com-

missione parlamentare di inchiesta, ha ritenuto ineludibile un impegno maggiore contro la criminalità; spinto anche dalla opinione pubblica, che non ne poteva più e si orientava positivamente nei nostri confronti, ha fatto mostra di sposare una causa anticriminale ed antimafiosa. È di qualche anno fa la storia emblematica di Francesco Modafferi, sindaco comunista di Gioiosa Jonica, esaltato dalla sinistra come vertice esemplare nella lotta contro gli inquinamenti mafiosi di quella cittadina. Quel sindaco era sorretto da una maggioranza di socialisti e comunisti.

Da *l'Unità* del 17 ottobre 1979 rileviamo notizie che già conoscevamo: inaspettatamente, quella maggioranza comprendente comunisti e socialisti, dalla quale era stato espresso quel sindaco, va in crisi. « Come e dove nasce la crisi della maggioranza di sinistra » – così si legge su *l'Unità* – « è difficile a dirsi. Nel documento che segna l'uscita dalla maggioranza la sezione socialista di Gioiosa arriva a parlare di "clientelismo" a proposito del sindaco e degli assessori comunisti. Il vero motivo, però, preparato da una spregiudicata campagna di stampa del *Giornale di Calabria*, lo si ritrova nella battaglia alla mafia. Le accuse a Modafferi di avere condotto una battaglia per fini strumentali di partito e per "farsi propaganda" si sono sprecate lungo gli ultimi quindici giorni, riagganciandosi ad una polemica, si può dire quotidiana, degli ambienti manciniani contro i "sindaci-sceriffo", i "militanti poliziotto", la "criminalizzazione" della Calabria. Sì, perché l'accusa rivolta a Modafferi e ai militanti comunisti » – si legge sempre su *l'Unità* – « è quella di essere sceriffi e poliziotti, che avrebbero condotto la battaglia contro le cosche in maniera non unitaria ». E conclude *l'Unità*: « Non si va lontano dal vero se si ricercano » (le ragioni per le quali la maggioranza costituita da comunisti e socialisti si è rotta) « nella svolta che la corrente che fa capo allo onorevole Giacomo Mancini tende a determinare nella situazione calabrese, nella quale, in contrasto con l'impegno unitario che si manifesta a livello nazionale..., si tenta di introdurre un elemento di artificiosa divisione nello schieramento di sinistra ».

A giudicare dalla prosa de *l'Unità*, della quale non possiamo mettere in dubbio l'esattezza dell'informazione per quello che riguarda le crisi delle maggioranze di sinistra, abbiamo la prova che anche all'interno della sinistra la battaglia contro la mafia va a farsi benedire, appena prevalgono o devono prevalere le svolte di corrente, di questo o di quell'altro deputato o, nella specie, dell'onorevole Mancini, che direttamente e per nome viene chiamato in causa.

E allora qual è la nostra conclusione, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo? Nella sentenza istruttoria che il giudice istruttore Cordova scrisse come premessa a quello che fu poi il processo di Reggio, conclusosi con la sentenza del tribunale del 4 gennaio 1979, ad un certo punto si legge: « In Calabria il mafioso è una autorità più importante di quella pubblica ». Noi diciamo che, fino a quando questo dato di fatto non verrà capovolto da una classe dirigente, avremo il diritto di considerare fallimentare la gestione del potere che voi state conducendo da trent'anni a questa parte, voi tutti: democristiani, socialisti, comunisti e partiti minori che, di volta in volta, vi hanno appoggiato. Avremo il diritto – oserei dire il dovere – di considerare fallimentare la vostra gestione di potere, fino a quando questo dato di fatto non sarà rovesciato, e l'ansia di uno Stato nuovo e rigenerato, l'ansia di quella che noi definiamo una nuova Repubblica non sarà, onorevoli colleghi, soltanto un'ansia nostra, del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ma sarà semplicemente interpretata da noi, perché sarà ansia di tutti i cittadini italiani e, in particolare, dei cittadini del Mezzogiorno e della mia Calabria (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ligato. Ne ha facoltà.

LIGATO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli col-

leghi, ho seguito con molto interesse il dibattito che su queste mozioni si è andato articolando in queste settimane, anche in riferimento – vorrei dire in parallelo – ad una esperienza di vita che quotidianamente, come cittadino di una regione che certamente conosce le forme anche più aberranti di questo fenomeno, la Calabria, e come uomo politico, vado vivendo. Credo quindi di non poter dare rilevanti contributi di novità rispetto a quanto è stato detto sia sotto il profilo dell'analisi storica, sociale e culturale, sia sotto il profilo delle proposte di carattere operativo che in questi giorni abbiamo ascoltato. Tuttavia, mi sono sufficienti alcune impressioni ed alcune sensazioni che vivo più da vicino, sia nell'impegno pubblico sia nell'impegno professionale. Devo dire che, se c'è una cosa che non mi sento di condividere o di approvare, quindi tanto meno di apprezzare, è che da circostanze di carattere particolare, estremamente limitate, o addirittura individuali, si traggano giudizi di ordine generale sulle forze politiche, qualunque sia la forza politica di cui si discute.

Tutti avremmo la possibilità e l'occasione di trarre dalla lettura dei giornali, dalle sentenze della magistratura, spesso anche contraddittorie, dalle dichiarazioni dei magistrati, motivi di polemica strumentale o, addirittura, di ricostruzione fantasiosa ed artificiosa. Il punto fondamentale di una analisi, ma soprattutto di una proposta e di un comportamento è la serietà del giudizio rispetto alle linee generali.

Direi che in questa fase di impegno, che è appunto politico, al Parlamento italiano, alla regione ed alle autonomie locali non giova tanto soffermarsi sulle circostanze di ordine particolare, poiché esse sono di competenza della polizia giudiziaria e della magistratura, quanto sulle indicazioni di carattere generale, sulle cause di fondo e sulla ricerca di rimedi adeguati nel tempo e tali da consentire prospettive nuove.

Parlamento e Governo sono profondamente in ritardo ed in una situazione di torto nei confronti della regione calabrese. Fu nel 1971 che il consiglio regionale della Calabria, esprimendosi su una proposta di iniziativa parlamentare del deputato Frasca, anch'egli calabrese, espresse parere favorevole ad una indagine sul fenomeno mafioso in Calabria. La espresse con alcune aggiunte e motivazioni: un'aggiunta si riferiva al ruolo nuovo che l'istituto regionale non poteva non avere nella ricerca di cause e di circostanze specifiche del fenomeno calabrese; un'altra si riferiva al ruolo che la stessa regione avrebbe potuto svolgere d'intesa con le autonomie locali non soltanto nell'approfondire un'analisi culturale e politica, ma soprattutto nel determinare movimenti di impegno generale che servono spesso più di un'iniziativa di polizia per combattere il fenomeno della mafia. Tale iniziativa non è venuta; e, in proposito, va sottolineata e messa in evidenza un'altra valutazione che il consiglio regionale ritenne di fare nella propria autonomia: cioè che l'indagine, così come era stata condotta dalla Commissione antimafia in Sicilia, pur avendo acquisito documenti, dati e circostanze specifiche e pur avendo contribuito ad un approfondimento dell'analisi, non prospettava in termini di ipotesi, per l'avvenire, motivi di interesse nel lavoro e nella prospettiva dello sviluppo, così come invece emergeva dall'altra indagine, condotta sul banditismo sardo dalla « Commissione Medici ».

La regione ha tentato – sia pure con qualche incertezza – di andare a fondo in questo fenomeno; certo non ha compiti, funzioni e poteri come quelli del Parlamento e del Governo. Essa ha tentato, attraverso l'indagine di una commissione consiliare, di dare contorni più precisi al fenomeno mafioso, accertandolo con una identità più specifica e diretta, e cercando di proporre, con la collaborazione delle autonomie locali, degli amministratori, della classe dirigente, dei sindacati e degli imprenditori una prospettiva di lavoro comune e quindi un programma di arresto e di battaglia nei confronti del fenomeno mafioso.

La regione Calabria, cioè, ha adempiuto ad un impegno di civiltà, di lavoro, di senso civico e di responsabilità politica; so-

prattutto ha contribuito a far superare quella che era una pregiudiziale psicologicamente difficile per una regione meridionale, cioè che indagine conoscitiva significasse già condanna e sentenza passata in giudicato; cioè a far accettare la presenza delle forze politiche, delle istituzioni democratiche e repubblicane come un rilevante contributo ed un aiuto determinante ad un momento di battaglia e di evoluzione economica, sociale e democratica della regione.

Credo che il Parlamento possa trovare il modo di andare incontro a questa regione ed alla Sicilia, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del fenomeno, così come esso si presenta in Sicilia ed in Calabria e come esso va diffondendosi, purtroppo, sempre più nel territorio nazionale attraverso vari elementi e varie forze. Voglio dire, cioè, che il mondo mafioso ha da tempo abbandonato l'ambito rurale e contadino, che i guardiani degli agrumeti sono diventati operatori economici, scegliendo la via del *management* privato, ed hanno raggiunto grossi collegamenti di carattere nazionale ed internazionale, che hanno trasformato il loro volto di organizzazione criminale. Costoro ricercano quindi spazi operativi e di lucro più ampi, che superino i confini regionali.

Certo, nelle singole regioni – in Calabria ed in Sicilia – si manifestano peculiarità particolari, ci sono condizioni di ambiente che hanno determinato la crescita di questo fenomeno ed il suo sviluppo. Tali condizioni, forse, danno ancora linfa all'organizzazione mafiosa, che si va articolando nel territorio nazionale e va stabilendo collegamenti internazionali. Ma guai a noi se non prendessimo atto delle dimensioni che il fenomeno ha già assunto sul territorio nazionale, delle implicazioni di ordine politico e sociale che esso comporta per i collegamenti di carattere internazionale. Tutto questo ci porterebbe a non considerare che oggi – come diceva un collega qualche giorno fa – l'attività economica collegata alla mafia costituisce la vera economia sommersa del Mezzogiorno d'Italia, della Calabria e della Sicilia in particolare.

Ha fatto bene il collega Valensise ad addentrarsi in quelli che sono gli aspetti tecnici e di potenziamento degli uffici; io sarò estremamente breve su questo punto, perché credo poco al tecnicismo burocratico ed alle indagini di polizia su questo fenomeno. Credo di più ad una convinzione di ordine politico, ad una capacità di mobilitazione dell'opinione pubblica; credo di più ad un senso marcato del dovere che il Parlamento ed il Governo hanno nei confronti di queste nostre regioni del Mezzogiorno. Mi riferisco alla ricerca dei valori positivi del sud, per dare una dimensione finalmente nuova, forse meno letteraria ma più operativa e produttiva, alla questione meridionale, in termini ché noi vorremmo fossero moderni e non ottocenteschi, vorrei dire politici e di grande impegno civile. In caso contrario, il divario fra nord e sud andrà sempre più accentuandosi e dalle sacche della miseria del nostro Mezzogiorno, onorevole ministro Rognoni, verranno forse anche iniziative di tutela, come il supercarcere di Palmi, ma anche la prospettiva – che io ritengo assai vicina in termini di responsabilità – di un eventuale collegamento tra l'organizzazione mafiosa ed il terrorismo politico.

Quanti di noi hanno pensato a questo dramma? Quanti di noi hanno pensato alla gravità di questa prospettiva per il mezzogiorno d'Italia? Non so se sia stata una scelta tecnica indovinata sotto il profilo della funzionalità quella di costruire il supercarcere a Palmi; credo piuttosto che sul piano politico sia stata una scelta sbagliata, perché, fra l'altro, essa ha avuto il significato di essere l'unica risposta alle vicende della Calabria, l'unica attuazione rispetto agli intenti che Parlamento e Governo assunsero negli anni caldi 1970-1971, quando sembrò che la contestazione non dovesse travolgere soltanto i limiti delle posizioni individuali della classe politica ma anche momenti istituzionali, riducendo comunque i termini e gli spazi di un confronto e di un collegamento tra le forze democratiche del Mezzogiorno e, soprattutto, della regione Calabria.

In questo senso una generalizzazione della ricerca attraverso un ritaglio di giornale che racconta di una vicenda che può anche essere vera ma che appartiene, comunque, ad un momento estremamente polemico e riduttivo della vicenda medesima, una trasformazione in termini generali che coinvolga questa o quella forza politica, secondo me è un errore fondamentale, non di metodo, ma di capacità di intendere, in termini politici, la gravità del fenomeno. È un errore ricorrere permanentemente alla strumentalizzazione politica mentre Calabria e Sicilia, Mezzogiorno e paese attendono soltanto un atto di responsabilità e di consapevolezza su quello che è stato e, soprattutto, su quello che potrebbe essere delle regioni meridionali.

Non porremo freno al fenomeno della mafia con il folclore giornalistico che frequentemente abbiamo occasione di rilevare; non vi porremo freno con l'aneddotica e nemmeno scrivendo sui giornali di grande serietà che la « 'ndrina » si caratterizza perché gli uomini portano le scarpe con la punta bianca. Mi ha fatto sorridere e piangere questo inviato di giornale che ha dato tale dimensione della « 'ndrina » calabrese o della « 'ndrangheta », secondo le definizioni alternative cui si fa frequentamente ricorso. Credo che sarebbe stato più giusto prendere atto della gravità del fenomeno, non soltanto in termini aritmetici. Certo, questi sono un sintomo estremamente grave; ma, se è vero che nel 1979 abbiamo toccato, come ha detto il collega Valensise, un dato estremamente preoccupante, è altrettanto vero che nel 1975-1976 – e ci si è dimenticati di dirlo – siamo andati ancora oltre, attraverso una guerra tremenda tra bande e cosche mafiose, le quali hanno invece accomunato in questo momento l'esercizio dei loro poteri contro le istituzioni e, nella ricerca di ampi spazi di movimento, hanno messo insieme la tecnica del banditismo, il perfezionismo del gangsterismo americano degli anni 1935 e, certo, anche l'omertà di carattere tradizionale, mafioso, del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare.

Le forze di polizia fanno quello che possono, in questa situazione. Certo, se gli organici della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, fossero aumentati, se a questi Corpi fossero forniti strumenti nuovi, oltre a capacità di collegamento e piani operativi diversi, certo faremmo un grosso passo in avanti. E, qui nell'aula di Montecitorio, voglio levare un plauso, un riconoscimento, al ruolo ed alla funzione delle forze di polizia, a tutela della nostra tranquillità. Ma debbo anche prendere atto di quanto sia modesto, modestissimo, il risultato di questo lavoro e di questo impegno. Vi sono istituti e misure adottati in passato, di carattere preventivo. È stato già detto della diffida di polizia, in questa Camera. Ed io condivido pienamente quello che è stato rilevato. Non è possibile che una provincia (la provincia di Reggio Calabria) abbia 15 mila diffidati! Ma dico di più: anche sulla misura del soggiorno obbligato occorre porsi taluni quesiti. Qual è la logica di portare un mafioso del mondo rurale nell'area urbana di Milano? Perché abbiamo dovuto consegnare alla tranquilla Brianza tanta gente, attraverso il soggiorno obbligato, e poi assistere allo sviluppo del fenomeno mafioso in quella zona? Perché abbiamo dovuto portare in giro, per regioni tranquille, che non conoscevano questo fenomeno, i mafiosi della Calabria e della Sicilia? Ritengo, personalmente, che sia più facile una vigilanza sui posti in cui il delinquente è conosciuto. E comunque, se esso deve essere allontanato da quell'ambiente, non può né deve essere destinato ad un mondo così diverso, come quello della grande metropoli, in cui abbandona l'agrumeto, certamente abbandona la « guardianìa », ma conosce il *racket* della prostituzione, il contrabbando della droga, il contrabbando dei diamanti, delle armi, della speculazione delle aree immobiliari, e tante altre cose che non conosceva nel mondo rurale. Fa questo salto di qualità, dopo il quale viene il perfezionismo tecnico da *gangster*, più che da mafioso, al quale si accomunano, come ho detto, la solidarietà e l'omertà

del rapporto tra forze mafiose, che ben conosciamo.

Credo, dunque, che tali misure debbano essere riviste, alcune cancellate, ma con grande sollecitudine, per evitare il via vai continuo, su e giù per la penisola, di questa gente che va avanti e indietro, in treno, in aereo, in auto, sottraendosi ad ogni forma di controllo. Non è possibile che si mantenga questo stato di fatto, nel rapporto con il sud! Vorrei che camminassero, onorevole Rognoni, più imprenditori economici, dal nord verso il sud, più dirigenti di azienda, più tecnici, in una regione in cui siamo riusciti a fare un'università come quella che vi esiste, fatta tanto male per motivi che lei certamente conosce meglio di me. Una regione nella quale non siamo ancora riusciti a creare le condizioni di sufficienza, le condizioni minime di un rapporto civile. Certo, vi è una grossa responsabilità della classe politica dirigente. Ed io me ne faccio carico, in termini di rappresentatività generale, perché è giusto che non vi sia una soluzione di continuità tra passato, presente ed avvenire, nella responsabilità di una classe politica, e non perché questo dia luogo a facili strumentalizzazioni e ad altrettanto superficiali polemiche, da parte di altri amici o di contraddittori politici. È giusto che ognuno di noi abbia tale consapevolezza della gravità del fenomeno, e quindi operi conseguentemente. Ritengo che, di fronte a questo fenomeno, la prima risposta da dare non sia al Parlamento e al ministro, ma all'opinione pubblica. Credo che tale risposta ognuno debba darla anzitutto a se stesso. Certo, non potremo attenderci che essa venga da coloro che hanno compiuto la scelta definitiva di passare il Rubicone e andare ad ingrossare le organizzazioni mafiose. Ma non dobbiamo neanche prestarci a strumentalizzazioni, come dicevo prima. Quanto rumore si è fatto, anche in quest'aula, nella scorsa legislatura, sulla sparizione dei fascicoli del tribunale di Reggio Calabria, per poi giungere alla conclusione che i fascicoli scomparsi non erano più di due o tre, uno dei quali relativo ad un morto, quindi non più imputabile, mentre altri riguardavano casi di lesioni o minacce, che nulla avevano a che fare con la mafia! Come è stato grave quel momento, momento di lacerazione del rapporto tra classe politica e magistratura! Non dobbiamo inseguire i momenti di lacerazione, bensì quelli di saldatura, ricercarli e ricrearli nell'ambito dei poteri dello Stato, se vogliamo combattere l'organizzazione criminale e mafiosa. E come è stata facile – dicevo – la polemica contro questo o quel magistrato, riferita non tanto ai fatti, ai comportamenti o alle decisioni, quanto al colore politico del magistrato stesso, evidenziato nell'espressione di certe idee, nella presenza a certe manifestazioni!

Concorrono, quindi, esigenze quali quelle connesse al rafforzamento degli uffici giudiziari ed alla ricerca dei magistrati adatti a dirigere gli uffici di coordinamento della polizia giudiziaria, ciò che costituisce un compito molto delicato. Vi sono magistrati che hanno condotto lunghe battaglie, senza però veder riconosciuto, in termini operativi, ciò che il codice di procedura penale prescrive, cioè che la polizia giudiziaria sia coordinata dal procuratore della Repubblica. Dobbiamo quindi impegnarci anche in questa direzione, in modo che, quanto meno, ciò che è scritto nelle nostre leggi si attui.

Dobbiamo anche renderci conto di alcune condizioni oggettive di ordine orografico, presenti nella nostra regione. Non è possibile che certi valichi siano ormai diventati zona di libera caccia e proprietà privata delle organizzazioni mafiose e degli autori dei sequestri. Ma sappiamo tutti cosa c'è sullo Zomaro, sulla Limina, cosa si muova alle pendici dell'Aspromonte mediorientale. Ma perché non si realizza in quelle zone una struttura, anche mobile, di polizia, che precluda la possibilità di passare con facilità da un versante all'altro di questa maledetta provincia in poco meno di venti minuti? Perché le vie del contrabbando debbono passare per l'Appennino calabrese? Perché tutti debbono saperlo e nessuno deve operare perché un blocco venga posto e quella zona, che è diventata covo e rifugio di mal-

viventi provenienti da tutta l'Italia, che vivono ora a pensione in Calabria, sia bonificata ? Quello è il vero turismo che c'è nelle nostre zone: perché queste pensioni dell'Aspromonte, dello Zomaro, della Limina e di Canolo, non debbono essere chiuse, con un'operazione di bonifica della polizia ? Perché non si è mai ritenuto che, in alcune circostanze, potesse essere applicato l'articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativo alla bonifica di abitati e di zone, quando le circostanze lo richiedano, anche con l'impiego di mezzi e strutture eccezionali ?

Noi dobbiamo, onorevole ministro, cercare di non perdere di vista un fatto fondamentale: il pericolo di determinare un tale scollamento, tra noi e l'opinione pubblica, da creare un momento di non reattività dell'opinione pubblica stessa, e quindi delle autonomie locali, di fronte a questo problema. Se ciò si verificasse, il fenomeno non avrebbe più limitazioni nel suo sviluppo, anche perché la mafia non si attiene alle leggi di contabilità generale dello Stato, non fa bilanci di previsione, di competenza e di cassa, non fa programmi pluriennali, ma si muove con agilità di fronte alle nuove occasioni che lo sviluppo offre alla criminalità organizzata per impinguare le proprie casse. Di questo ci dobbiamo rendere conto: è accaduto che l'organizzazione mafiosa abbia messo le mani sui cottimi delle grandi imprese; ma lo Stato non può pretendere che il cittadino si faccia interamente carico dell'eroismo connesso alla denuncia ed allo scontro con l'organizzazione delinquenziale. Dobbiamo capire che è inutile mandare in galera, per reticenza o falsa testimonianza, l'imprenditore che non vuol deporre, di fronte al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore, su alcune circostanze; perché, chi difende l'autonomia, la libertà e la sicurezza di questo cittadino in un clima così incerto ed insicuro ? Sarebbe eroico, oltre che responsabile, sul piano dell'impegno civico l'imprenditore che facesse ciò, ma come si fa a chiedere che questo eroismo arrivi sino al punto di sfidare le organizzazioni mafiose e andare forse incontro a morte certa ? Si sono verificate alcune circostanze in cui la mafia ha messo le proprie mani sui cottimi, non tanto sui subappalti, che sono diversi anche in termini giuridici; però tutto ciò che noi sappiamo ed intuiamo non può portare a quello che è accaduto negli ultimi anni. Condivido le posizioni che parlamentari della mia regione, molto più autorevoli di me, hanno espresso di fronte all'opinione pubblica e alla Camera; non può accadere che ciò determini un giudizio aberrante, nel senso che, poiché esiste un tentativo permanente dell'organizzazione mafiosa di dettar legge sui cottimi, e quindi di impinguare le proprie casse attraverso il denaro destinato alle infrastrutture e agli investimenti in Calabria, non si devono più effettuare investimenti e realizzare infrastrutture. Se questo principio fosse accolto in termini politici, noi non condanneremmo soltanto le regioni del Mezzogiorno, e la Sicilia e la Calabria in particolare, alla fame, ma avremmo dato veramente via libera, attraverso la subordinazione e il sottosviluppo, alla mafia e forse anche, purtroppo, al terrorismo.

Queste cose vanno fatte abbastanza celermente: c'è stato un ministro del suo governo, onorevole Rognoni, che, giungendo in Calabria, ha detto che la sua unità di misura era la settimana, di fronte allo scetticismo di uno come me, che nel 1970, operando una scelta, affrontò l'impopolarità e fu fieramente contestato nella sua città di origine, e di fronte allo scetticismo di gente che aveva esperienza delle regioni e quindi sapeva quanto fosse difficile portare avanti lo sviluppo ed ottenere il rispetto di impegni assunti dal Governo; ebbene, di fronte a questo scetticismo, che si leggeva chiaramente negli occhi e nelle espressioni, il ministro disse: « Se avete capito male e pensate che la mia unità di misura sia l'anno o il mese, vi confermo che è la settimana »; era il 16 o 17 ottobre 1979, e mi pare che siano passate parecchie settimane. E non soltanto non abbiamo visto nulla, ma abbiamo letto che qualche direttore ha dovuto rinunciare al suo posto. Purtroppo non abbiamo visto non solo le realizzazio-

ni, che cerchiamo dal 1970, ma neppure un impegno, una testimonianza operativa a livello di scelta politica e tecnica di quello che in Calabria e in Sicilia si deve fare.

Ritengo che si debba ottenere, dal Governo e dal Parlamento, soprattutto il riconoscimento del diritto alla vita delle regioni meridionali, nei nuovi termini della questione meridionale, una capacità operativa che la faccia finita anche con i piagnistei della gente del sud, ma anche con la falsa letteratura della gente del centro e del nord: si passi ai momenti operativi e si delineino quindi la strategia e le fasi della realizzazione!

Evidentemente deve venire una risposta dalla classe politica e devo dire che la mia regione non si distingue per brillantezza nelle realizzazioni, con oltre mille miliardi di residui passivi; ma devo anche dire che questa cifra non deve trarre in inganno, perché il residuo passivo è una somma già destinata, i tempi di spesa sono difficili e l'inflazione (e forse anche la mafia) incidono su questi ritardi.

Però dobbiamo dare una mano a queste regioni, realizzando nei confronti del fenomeno mafioso il comitato di controllo nazionale o la indagine conoscitiva (per me vanno bene l'una o l'altra, anche contemporaneamente), nel senso che occorre ricercare la verità vera di questo fenomeno e penso di poter chiedere al Parlamento, a nome delle popolazioni calabresi, un impegno operativo in proposito.

Concludendo rapidamente questo discorso, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, è stato fatto cenno più volte all'infame binomio, come è stato definito, di mafia e politica, e non mi sottrarrò a questa analisi, a conclusione del discorso. Dico che è estremamente preoccupante la situazione che si va determinando nella regione Calabria, come in Sicilia. Fino a qualche anno fa, intervenendo come relatore della proposta di estendere l'attività della Commissione di indagine antimafia in Calabria, ed esprimendo su di essa parere favorevole, ritenevo tutto sommato di esprimere ottimismo sulla capacità di reazione delle forze politiche e sociali. Oggi questo ottimismo si è attenuato notevolmente, di fronte alle preoccupazioni che la situazione attuale impone.

Credo che dobbiamo dare un riconoscimento a Sciascia, quando ha scritto, all'indomani della morte di Piersanti Mattarella, in un breve articolo, che il fatto più significativo era la lettera « emme » maiuscola, con la quale inizia la parola mafia. Non credo che fosse un'esigenza di interpretazione grammaticale quella « emme », ma che indicasse un impegno civile e politico rispetto alla gravità del fenomeno. Io credo che quella « emme » si sia trasferita al di qua dello stretto di Messina, purtroppo; e credo che abbia nei suoi programmi un momento di organizzazione, che tenda a determinare la subordinazione delle forze politiche, delle istituzioni e delle forze sociali, rispetto all'organizzazione delinquenziale stessa.

Noi dobbiamo reagire attraverso quell'analisi onesta ed attenta di cui parlavo prima. Non andrò ad indagare quale consigliere comunale sia stato arrestato e quale tessera di partito avesse in tasca; quale sindaco sia stato accusato di un grave misfatto, e quale tessera avesse in tasca. Non mi interessa, perché, se dovessi scoprire che è del mio partito, non trarrei la conclusione che tutta la democrazia cristiana è colpevole; se invece dovessi accorgermi che è iscritto ad un partito di sinistra, non direi che tutto il movimento operaio è coinvolto in questa vicenda, né che tutto il partito è responsabile.

Dico che purtroppo queste cose accadono; e, se non accadessero, non saremmo qui a discuterne. Dobbiamo prenderne atto e lavorare con grande concordia e grande coerenza rispetto a queste situazioni. Dobbiamo affrontare questo « rischio Calabria », ma non nei termini enfatici in cui è stato enunciato poco fa. Esiste questa presenza, questa organizzazione mafiosa in Calabria, così come si è andata articolando in questi anni e come credo di aver richiamato esaurientemente nel mio discorso oggi; e non in quei termini estremamente polemici, con i qua-

li si è discusso nelle settimane passate, in ordine alla realizzazione dell'impianto di Saline Joniche delle ferrovie dello Stato. Dico anche che circa gli stabilimenti di Saline, Reggio Calabria, Gioia Tauro – questi impegni, di cui ho sentito discorrere spesso in passato, come momenti addirittura di scelta dell'organizzazione mafiosa rispetto ad una regione come la Calabria –, non si possono dimenticare gli anni 1970 e 1971, allorquando sono nate queste scelte.

La regione Calabria ha dovuto dare una copertura a queste scelte, accelerando un processo terribile di lacerazione all'interno del proprio tessuto, perché non si contestasse ulteriormente l'istituzione del Governo e quella ancora più autorevole del Parlamento italiano, durante i terribili fatti del 1970 e del 1971, che sconvolsero una città tradizionalmente tranquilla e pacifica, relegandola oggi non alle prospettive di sviluppo sulle quali il Governo si era impegnato, ma ad un agnosticismo che giudico, in termini culturali e politici, grave e pericoloso quanto il fenomeno della mafia, del quale stiamo discutendo.

Mi aspetto una risposta, che sia di ordine tecnico per i problemi emersi in questo dibattito, onorevole Rognoni; mi aspetto altresì un impegno del Parlamento italiano e del Governo italiano sui problemi dello sviluppo, sulle esigenze e sulle ansie di una regione, alla quale dobbiamo dare una prospettiva di certezza, di lavoro e di serenità, come premessa indispensabile per il futuro. Questa è una faccia della medaglia; dall'altra, deve esservi il nostro impegno civile e politico della lotta alla mafia e alla delinquenza organizzata (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

GIANNI. Signor Presidente, onorevole ministro e colleghi, poiché casualmente ho l'onore di concludere questa prima fase del dibattito, mi sia permesso non certo di trarre un bilancio, perché non mi compete, ma quanto meno alcune linee interpretative di bilancio, prendendo anche spunto da alcuni accenni contenuti negli ultimi interventi che ho potuto ascoltare.

Io non credo che il Parlamento, su iniziativa in particolare di alcune forze e non di altre, si sia trovato a discutere oggi del problema della mafia perché si è così voluto aggredire per altre vie un tema di contrasto e di dibattito tra le forze politiche, che non si voleva assumere per le sue linee principali e per le sue strade maestre, creando quindi quasi una sorta di pretesto.

Credo, invece, che il problema della mafia sia in grado di far riflettere il Parlamento, ed ovviamente non solo esso, su una questione di rilevanza politica nazionale, su una questione di ordine sociale, economico e politico, su una questione che riguarda la storia e la sorte di blocchi di potere, un problema di trasformazione della vita politica, sociale, economica e culturale del nostro paese, uno dei nodi programmatici essenziali su cui tutte le forze politiche debbono prestare particolarmente attenzione, soprattutto in un momento politico nel quale ormai la crisi di Governo può definirsi dichiarata, ma non ancora consumata.

Sul fatto che il fenomeno abbia una rilevanza particolarmente grave e di carattere nazionale non vi può essere dubbio, se non altro per una considerazione puramente empirica, prima ancora che di analisi delle origini, della natura e delle linee evolutive del fenomeno stesso. Non vi è dubbio, infatti, che ci troviamo di fronte ad un appesantimento dei fenomeni delittuosi di chiara origine e marca mafiosa, ad una loro estensione su scala nazionale e, nello stesso tempo, ad una loro intensificazione in alcune regioni tradizionalmente colpite.

Esiste anche, forse, una maggiore gravità qualitativa, oltre che quantitativa, di questi fenomeni, come da più parti politiche è stato recentemente affermato, ed io direi anche dimostrato, quando, a seguito delle analisi alla Camera di tali assassini, è emersa in questi fatti una logica che è di violenta, asperrima reazione a quei settori dello Stato, a quelle forze, a quegli uomini, quindi, che con più co-

raggio, con maggiore determinazione hanno da tempo condotto una lotta contro la mafia. E dunque non vi è semplicemente un tentativo di utilizzazione delle istituzioni statuali da parte della mafia o una pretesa di copertura dei suoi atti, ma vi è l'intenzione di paralizzare ogni forma di reazione positiva che dagli organi stessi del potere statuale può giungere (non sempre è giunta e non sempre, purtroppo, giunge). Anche da altri delitti ed avvenimenti si evince l'immagine di un sistema mafioso che non agisce più solamente come forma di oppressione allo sviluppo delle forme di vita economica in alcune regioni meridionali, ma si snoda quasi a prefigurare una sorta di proprio sistema economico e di propria pianificazione e visione, più o meno organica, della conduzione delle cose economiche, non solo all'interno di quelle regioni, ma, si può dire, nel paese. Quindi inasprimento e aggravamento del fenomeno sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo, con la prefigurazione anche della assunzione di forme in parte nuove e comunque certamente più gravi.

Quali sono allora – già se ne è parlato a lungo nel corso di questo dibattito, e molte cose precise ed opportune sono state dette, che ovviamente qui io non ripeto – le cause di questo inasprimento? Sono, cioè, casuali o derivano invece dal non aver mai tenuto fede a quegli impegni, pur solennemente conclusivi, della Commissione antimafia, cui più o meno tutte le mozioni fin qui presentate fanno riferimento? Certo, anche da ciò, perché il non avere operato quelle contromisure, che lì a chiare lettere venivano indicate, ha avuto la conseguenza di lasciare mano libera al riaccendersi in forme ancora più gravi del fenomeno. Ma forse questa chiave interpretativa è insufficiente, di fronte alla portata del fenomeno. Allora vi sono altre considerazioni da fare, e considerazioni generali che abbiamo fatto più volte anche qui, e che non possono non essere, seppure molto sommariamente, ricordate, quando si parla di un fenomeno come la mafia, che ormai da molti decenni accompagna in modo negativo la storia della vita politica, sociale ed economica del nostro paese. Allora non possiamo non riconnettere, ad esempio, se non altro sotto forma di ipotesi, questo rincrudimento del fenomeno mafioso ad un processo di crisi dello Stato. Ma, quando parlo di ciò, non intendo tanto riferirmi ad una generica crisi di credibilità delle istituzioni, perché forse per questa via non si arriva a spiegare nulla proprio per la genericità della espressione e del concetto che in essa figura. Ciò che a me pare è che è entrata in crisi una funzione dello Stato nella società meridionale, come si è manifestato in modo evidente e circostanziato dal dopoguerra in poi; sicché si è rivelata elemento di aggregazione di un blocco di potere che, collegandosi con le vecchie forme di dominio, ha potuto perseverare nel tempo e riprodursi, attraverso gli strumenti in parte nuovi del clientelismo e dell'assistenzialismo, nelle varie forme di controllo e di drenaggio del denaro pubblico.

È attorno a questa funzione dello Stato, quale elemento unificante di un blocco di potere delle classi dominanti nel meridione, che è venuta crescendo l'iniziativa mafiosa, che ha goduto lungo il tempo di coperture e connivenze dello Stato.

Ma anche queste forme di potere oggi conoscono un momento di crisi, un momento di *impasse;* non vi è dubbio che anche le forme di clientelismo e di assistenzialismo, in un periodo di appesantimento delle condizioni di crisi economica a livello nazionale e internazionale, vedono ridotte le proprie capacità concrete di applicazione. Allora, in relazione ad una situazione in cui si vede la grandezza della torta diminuire, o rischiare di diminuire, la lotta per la spartizione diventa più cruda e più acuta, e si rivolge, in modo anche apertamente ostile, contro settori che una volta partecipavano ad essa.

Questo è uno dei motivi per cui anche noi assistiamo a quello che da più parti è riconosciuto come un nuovo fenomeno, e cioè a questa figura del mafioso-*manager* industriale, a questa entrata in prima fila nel mondo industriale e finanziario degli esponenti della mafia, non più con

le loro forme di copertura, ma quasi, direi, direttamente.

Certo, questo non potrebbe avvenire, e si produrrebbe una crisi di rigetto, se il mondo finanziario, il mondo politico e certo mondo industriale fossero puliti. Ma poiché così non è, questa crisi di rigetto è assai lontana, e la nuova tipologia del mafioso può facilmente prosperare, e con successo.

Allora, l'alleanza fra mafia e un certo ceto burocratico, inserito nelle strutture statali per il controllo del flusso di denaro pubblico, assume oggi anche altre forme più scoperte e paradossalmente addirittura più aperte.

Vi è da domandarsi, allora – e chiudo queste osservazioni di carattere generale –, se sia utile riflettere proprio su tutta l'esperienza di invio e utilizzo del denaro pubblico al meridione; se non sia forse opportuno analizzare quali siano stati l'effetto e la destinazione, ad esempio, di quei 32 miliardi che, dal 1950 ad oggi, sono affluiti, sotto forma di intervento straordinario dello Stato, nel meridione; se non è forse necessario riconnettere il dibattito che stiamo compiendo sul fenomeno della mafia a considerazioni di carattere più generale e che riguardano l'intera dimensione della questione meridionale, e in particolare il problema dell'intervento nei suoi confronti, e dunque quello dell'intervento straordinario, della esistenza della Cassa per il mezzogiorno, di come essa sia stata organizzata, diretta e fatta funzionare, di quale sia la storia dei suoi cosiddetti progetti e le sorti future che questo Parlamento vorrà riservarle alla scadenza del mandato.

È francamente difficile espungere totalmente questi altri temi (perché sono « altri » temi) da un dibattito come questo, quando si riconoscono, nella storia del fenomeno mafioso, collegamenti tra di esso e le altre cose che prima citavo.

Alla base del ragionamento delle forze politiche che sostengono la necessità di una prosecuzione, sia pure in forme diverse, o addirittura di un incremento della logica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno vi è il fatto che, non esistendo nel meridione una possibilità di accumulazione, di sviluppo economico autonomo, è necessario proseguire in grande stile sulla strada della logica assistenziale.

Dobbiamo però francamente domandarci: non è forse vero, dimostrato in documenti anche internazionali e ripetuto nel corso di questo dibattito, che la mafia accumula ricchezza nella situazione meridionale? Ma allora, non è forse anche vero che il problema di una accumulazione e dell'innesto di un processo di sviluppo del meridione differente (capace di liberarlo dalla condizione semicoloniale di dipendenza) diventa un tutt'uno con la lotta alla mafia? E, viceversa, non è forse vero che la lotta contro la mafia è condizione indispensabile per dare soluzione alla condizione meridionale?

È stato qui detto e ripetuto che l'accumulazione e l'acquisizione di potere economico da parte del sistema mafioso avviene distorcendo con la propria presenza e con la propria iniziativa il lecito, per poi investire nell'illecito; o anche il contrario: agire nell'illecito (traffico di droga e di armi a livello internazionale) per investire nel cosiddetto lecito. Ecco allora le grandi operazioni finanziarie, i grandi gruppi finanziari di quella estrazione, che si lanciano sui mercati nazionali e internazionali, rendendosi addirittura protagonisti del cosiddetto salvataggio di alcune unità produttive in crisi, come è accaduto nella storia italiana di pochi mesi fa.

Anche nel corso di questo dibattito sono state indicate in modo molto preciso le responsabilità politiche del partito di maggioranza relativa in merito al fenomeno della mafia. Quando si dice questo, non si intende evidentemente dire che il partito della democrazia cristiana sia un partito mafioso, il partito della mafia, il difensore estremo della mafia. Sappiamo che autorevoli esponenti di quel partito sono stati di recente colpiti dal terrorismo mafioso. Si tratta di uomini che nella loro attività politica hanno dimostrato sempre, con coerenza, di voler affrontare il problema della lotta alla ma-

fia come problema politico centrale della loro azione.

Però, al di là di questo, non mi pare ci possano essere dubbi circa l'esistenza di responsabilità politiche che, oltre ad individuarsi in un lungo elenco di personaggi tuttora operanti e con posizioni di responsabilità all'interno del partito democristiano e non solo del suo corpo elettorale, i cui legami con il fenomeno mafioso sono francamente fuori di dubbio, sono sotto gli occhi di ognuno.

Oltre a ciò, quel che va rimproverato è che ogni connivenza con il settore mafioso, ogni tolleranza nei suoi confronti, ogni copertura di singoli atti o personaggi, rappresenta non un errore, una parentesi buia di un sistema di potere sostanzialmente sano; rappresenta invece (oggi forse più di ieri) un delitto contro l'intero paese e le sue possibilità di sviluppo economico, politico e civile. Sono queste le responsabilità politiche cui, senza volontà di far processi, intendiamo chiamare il partito di maggioranza relativa ed ovviamente ogni altra forza politica. In questo dibattito abbiamo scelto di non presentare come gruppo una nostra mozione, ma abbiamo cercato di recare il nostro modestissimo contributo affinché si addivenisse, sul problema della mafia, ad una risoluzione comune tra le forze della sinistra rappresentate in Parlamento. Abbiamo fatto ciò nella convinzione che la lotta alla mafia rappresenti uno degli elementi essenziali per la trasformazione generale della società, dello Stato e specialmente della condizione meridionale. Questa lotta spetta in primo luogo (anche se certamente non soltanto) alle forze che da sempre si sono battute sul terreno del progresso, della trasformazione profondamente democratica del tessuto sociale e civile del nostro paese!

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno, per rispondere anche alle interpellanze Martorelli n. 2-00048, Rizzo n. 2-00052, La Torre n. 2-00312 e Reggiani n. 2-00340.

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la discussione delle mozioni all'ordine del giorno, presentate dai vari gruppi parlamentari, vengono affrontati per la prima volta, in Parlamento, i problemi legati al fenomeno della mafia, dopo le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta. In precedenti dibattiti, anche recenti, il Governo ha avuto modo di riferire su gravissimi fatti di presunta e probabile matrice mafiosa, avvenuti a Palermo. In tali dibattiti, dedicati ad argomenti specifici, non si erano potuti esaminare, tuttavia, nella loro complessità, tutti quei mutevoli, preoccupanti aspetti del fenomeno che il confronto odierno ci consente di affrontare.

Come la Commissione parlamentare di inchiesta ha indicato nella sua relazione conclusiva, la mafia rappresenta una delle forme più complesse e sfuggenti di organizzazione per delinquere: essa affonda le sue radici in situazioni ambientali specifiche, che le hanno consentito di sorgere, affermarsi, ramificarsi con caratteristiche proprie, mediante comportamenti e in virtù di strutture e di connotazioni del tutto peculiari e diverse dalle altre forme di criminalità organizzata. Non mette conto di indugiare ora su alcuni aspetti del fenomeno, già individuati ed ampiamente trattati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, nei lunghi anni impegnati nell'approfondimento della materia. Mi riferisco, in particolare, all'origine della mafia, al primo sviluppo strettamente legato a schemi di vita rurale, al suo lento processo di trasformazione verso forme organizzate e complesse, in relazione ai mutamenti verificatisi nel contesto sociale in seguito ad una urbanizzazione tumultuosa, ad una disorganica industrializzazione, all'aumento dei traffici commerciali.

È opportuno, piuttosto, sottolineare che tale fenomeno, immutato nella sua sostanza, muta – come ci ricordava l'indimenticabile collega Terranova – nella forma più idonea per adattarsi ad una so-

cietà in evoluzione. Cambiando la società, cambiano i metodi e forse anche le motivazioni dell'inserimento della mafia nella realtà sociale ed economica, le sue dimensioni, il carattere delle sue azioni ed i settori di intervento. E cambiano queste motivazioni a tal punto che sembrano ormai assai sfumate le cause remote alle quali il fenomeno mafioso si soleva ricondurre. Alludo a quella causa di fondo che è la sfiducia, la sfiducia storica verso lo Stato, non ritenuto in grado di soddisfare le molteplici contraddizioni ed esigenze della gente; alludo a quella sorta di delega alla struttura mafiosa per l'appagamento di domande di servizi sociali. Sta di fatto che oggi la mafia ha accentuato sempre di più il carattere di difesa violenta di interessi e privilegi circoscritti a determinate consorterie oppure a ristretti circoli di potere.

Nella sua evoluzione, l'organizzazione mafiosa appare oggi destinata a perseguire l'intento precipuo dell'illecito arricchimento, del privilegio, del controllo degli strumenti di modificazione economica e sociale mediante la violenza e le forme criminali più allarmanti e clamorose.

In tale contesto, il sistema mafioso dimostra una notevole capacità di adeguamento alle nuove situazioni ambientali, praticando, insieme ai comportamenti delittuosi tradizionali - come le « guardianìe », il ricatto, l'estorsione, il contrabbando di tabacco -, altre forme di delitto, quali lo sfruttamento della prostituzione, il sequestro di persona, l'illecita gestione della manodopera, degli appalti, dei mercati, il traffico degli stupefacenti, le scommesse clandestine e il « riciclaggio » di denaro sporco. Queste attività richiedono notevoli capacità organizzative, ramificazioni a livello anche internazionale, elevata disponibilità finanziaria, intersecazione tra vari settori di attività criminose spesso celate da coperture apparentemente lecite e pertanto non facilmente individuabili.

Quest'ultimo settore di attività, che riguarda essenzialmente le speculazioni edilizie, il controllo delle concessioni di acque pubbliche, i mercati all'ingrosso, gli appalti e i subappalti di opere pubbliche, le licenze commerciali, deve essere perseguito e combattuto non meno di quello criminale vero e proprio, perché inquina il sistema, corrompe le coscienze, ingenera nell'opinione pubblica sospetti generalizzati, è fonte di prevaricazione, di arbitrio, di ingiustizia.

È questo, infatti, il campo che più si presta all'inserimento insidioso dell'organizzazione nel settore dei servizi pubblici, alle collusioni di interesse, e quindi a disparate forme associative di natura illecita, fondate essenzialmente sull'intimidazione, sulla ritorsione e sul diffuso senso di minaccia che sempre alimenta le ramificazioni mafiose.

Se tutto ciò rientra in un quadro necessariamente sintetico del fenomeno, è bene chiedersi ora quali siano le sue nuove dimensioni. Dopo una riflessione dell'attività criminosa della mafia, registrata negli anni dal 1972 al 1977, la situazione delle zone interessate è andata progressivamente peggiorando. In Sicilia, negli ultimi anni, sono stati colpiti dalla violenza mafiosa anche esponenti di pubblici poteri e della stampa, quasi in una linea di sfida violenta alle istituzioni ed alle strutture pubbliche e di servizio ai cittadini.

In questa strategia vanno inquadrati gli omicidi del tenente colonnello dei carabinieri Russo, del giornalista Mario Francese, dell'imprenditore Reina, del vice questore Boris Giuliano, del giudice Terranova e, da ultimo, per alcuni segni non irrilevanti, dello stesso presidente della giunta regionale, onorevole Mattarella.

A questo elenco di vittime, uccise con metodo e motivazione mafiosa anche a prova non casuale della consapevolezza che ha il Governo di quanto e di come la mafia si organizzi e si attivi anche a livello nazionale e fuori, non posso non aggiungere il nome di un professionista valoroso caduto a Milano per aver compiuto fino in fondo il proprio dovere: l'avvocato Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca privata italiana. Senza voler interferire nelle indagini condotte dalla magistratura milanese, ritengo di poter dire che esistono validi elementi

per affermare che anche questo grave delitto può e deve essere inquadrato nelle attività delittuose del crimine organizzato e mafioso.

Anche in Calabria si è dovuta registrare di recente una preoccupante intensificazione dell'attività criminosa di una organizzazione, per tanti versi analoga alla mafia siciliana. In Calabria, la strategia del crimine si manifesta soprattutto con i sequestri di persona, le estorsioni ai danni di commercianti e di proprietari terrieri e, nell'ambito delle gare degli appalti pubblici (particolarmente nel settore edilizia), mediante azioni intimidatorie volte a favorire l'assegnazione dei lavori a persone gradite all'organizzazione.

Altri dati emergono nella valtuazione del fenomeno quale si presenta in questi ultimi anni: l'incremento dei collegamenti internazionali, i legami con la delinquenza comune, i possibili intrecci tra cosche mafiose e terrorismo.

Il legame con la criminalità organizzata straniera, soprattutto con quella d'oltre oceano e quella corso-marsigliese, con le quali la mafia mantiene senza dubbio notevoli collegamenti di uomini e di interessi, è diventato più intenso negli ultimi tempi in rapporto con l'espansione del traffico internazionale degli stupefacenti che vede la Sicilia ormai zona di « approdo » e di smistamento della droga.

Della delinquenza comune, spesso rappresentata da elementi giovani, la mafia si serve come « manovalanza » per portare a termine alcuni particolari crimini, soprattutto nelle regioni del nord. Mi riferisco in particolare al sequestro di persona, che per la sua riuscita richiede un ingente impiego di uomini sia per l'effettuazione dell'azione delittuosa, sia per la custodia delle vittime. Sono sintomatici in proposito i sequestri Torielli, Baroni, Raimondi, Capua e Malabarba, delitti nei quali sono risultati coinvolti oltre a delinquenti comuni anche elementi di cui è stata accertata l'appartenenza alla mafia siciliana.

È stato, poi, notato che la criminalità mafiosa va adottando sistemi operativi propri delle imprese terroristiche, il che potrebbe far supporre che si siano verificate, attraverso scambi di esperienze operative e di manovalanza gregaria, anche collusioni tra ambienti mafiosi e gruppi eversivi.

Se è possibile che si verifichino casi in cui l'organizzazione mafiosa ed il terrorismo si alleino tatticamente per fini limitatamente concorrenti; se è possibile – come ho già detto in altre occasioni in quest'aula – che, pur agendo separatamente, l'esito intimidatorio e disgregante dei loro crimini risulti talvolta obiettivamente coincidente, dobbiamo però tener conto che il fine della mafia – a differenza del terrorismo politico – non sembra quello di abbattere il sistema, ma quello di inserirsi nei suoi centri decisionali e di piegarlo ai propri interessi, corrompendo i corruttibili ed eliminando, o cercando di eliminare, coloro che non lo sono e che la corruzione intendono combattere.

Altra peculiarità degli ultimi anni è rintracciabile nel fatto che la mafia, pur mantenendo in Sicilia i principali centri di potere tradizionali, ha esteso le sue propaggini in altre regioni italiane, alimentando attività quali il controllo dei locali notturni e delle bische clandestine.

In ciò è stata certamente facilitata dalla possibilità di impiego, nelle varie forme di crimine, di elementi emigrati nelle aree industriali del nord.

Per esporre ora, onorevoli colleghi, la posizione del Governo rispetto alle richieste di intervento contenute nelle mozioni in discussione, è necessario richiamare sinteticamente le proposte formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, a conclusione della sua indagine, proposte che, almeno in parte, sono da ritenere valide anche nei confronti dell'analoga situazione in Calabria. Tali proposte si riferiscono, da un lato, ad interventi nel campo socio-economico e, dall'altro, a misure di prevenzione e di repressione dell'attività delittuosa.

Dalla relazione conclusiva della Commissione si ricavano le seguenti indicazioni principali: potenziamento dell'autono-

mia regionale siciliana mediante la revisione, attraverso una rilettura dello statuto speciale, dei rappotri fra Stato e regione; ristrutturazione degli organi del governo regionale, nel senso di un maggiore decentramento verso gli uffici periferici e gli enti locali; revisione di meccanismi degli interventi finanziari dello Stato nei confronti della regione; accelerazione del processo di industrializzazione e di sviluppo delle strutture agrarie; ristrutturazione globale dei mercati all'ingrosso; eliminazione delle disfunzioni rilevate nel settore del credito e delle gestioni esattoriali; riforma della legislazione nel campo degli strumenti urbanistici; riforma del sistema delle misure di prevenzione; riorganizzazione e potenziamento degli organi di polizia e degli uffici giudiziari; istituzione di un centro di coordinamento dell'attività di polizia. Basterebbero queste conclusioni a dimostrare la complessità di un fenomeno che deve essere aggredito su fronti diversi.

Per incidervi a fondo ed estirparne le radici è senz'altro necessario operare sul tessuto socio-economico delle zone in cui la mafia si manifesta, con interventi destinati a migliorarne la situazione economica, a favorire l'occupazione, a incidere sui costumi, ad alimentare la cultura, a stimolare le coscienze, ad accrescere la fiducia nello Stato attraverso una più concreta ed immediata funzionalità di tutti gli organismi istituzionalmente preposti alla cura dei vari settori pubblici.

Il problema non è solo di polizia, dunque, ma è certo anche di polizia: ciò richiama in causa l'impegno del Ministero dell'interno il quale – devo subito ribadirlo – ha da tempo impiegato nella lotta alla mafia tutti i mezzi compatibili con la necessità di fronteggiare altre situazioni, di non minore gravità, in altre direzioni.

L'attività delle forze dell'ordine e gli interventi dell'autorità giudiziaria sono peraltro particolarmente difficili. I seguenti dati statistici sull'andamento della criminalità negli anni dal 1977 al 1979, sugli uomini sui mezzi impiegati dalle forze dell'ordine e sui risultati da essi conseguiti, offrono un quadro eloquente della difficile situazione nelle regioni interessate e dello sforzo organizzativo che è stato compiuto per contrastare, sul piano repressivo, il fenomeno.

Sono costretto, onorevoli colleghi, a darvi alcune cifre che mi sembrano importanti. Omicidi dolosi consumati: nel 1977, in Calabria 100, in Sicilia 140; nel 1978, in Calabria 98, in Sicilia 172; nel 1979, in Calabria 127, in Sicilia 157. Per quanto riguarda le due province dove si manifesta con maggiore intensità il fenomeno mafioso, i dati, sempre relativi agli omicidi dolosi, sono questi: Reggio Calabria: 58 nel 1977, 67 nel 1978, 81 nel 1979; Palermo: 43 nel 1977, 64 nel 1978 e 57 nel 1979.

Per quanto riguarda i sequestri di persona, notiamo che nell'arco di tempo dal 1977 al 1979, nella provincia di Reggio Calabria, se ne sono verificati 17, rispetto ai 7 verificatisi nelle altre province della Calabria, dove il fenomeno non assume particolare rilievo. In Sicilia, invece, questo tipo di reato, in seguito alla tendenza della mafia a ricorrervi in regioni lontane, non assume particolare gravità: dei 7 sequestri verificatisi nella regione dal 1977 al 1979, nessuno è stato consumato nella provincia di Palermo.

Rapine gravi effettuate o tentate: nel 1977, in Calabria 105 e in Sicilia 490; nel 1978, in Calabria 125 e in Sicilia 567; nel 1979, in Calabria 164 e in Sicilia 408.

Al mantenimento dell'ordine pubblico ed all'attività preventiva e repressiva provvedono, solo in Calabria, 1176 militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, così ripartiti: questura di Catanzaro 336; questura di Cosenza 291; questura di Reggio Calabria 549. Ad essi si aggiungono 163 effettivi del reparto celere di stanza a Vibo Valentia, 264 militari addetti ai servizi di polizia stradale, 181 militari addetti ai servizi di polizia ferroviaria e 79 militari componenti il nucleo di polizia giudiziaria di Reggio Calabria. È da notare che il numero degli uomini addetti alle questure dei tre capoluoghi di provincia è superiore agli organici previsti.

A disposizione del personale militare è funzionante un sistema radiotelegrafonico, il quale è stato di recente integrato con l'invio di 555 apparati radio di diversa natura e con l'ampliamento della rete telefonica. Anche il parco macchine, al quale sono state attribuite dal 1977 al 1979, in via sostitutiva, 162 autoveicoli (104 alle questure, 41 alla polizia stradale, 17 al reparto celere di Vibo Valentia), viene ulteriormente potenziato, mediante l'assegnazione di 22 autoveicoli. Anche nel settore dell'armamento, si sta provvedendo a dotare i reparti di armi più moderne e più efficienti.

Nella stessa regione Calabria la forza organica dei vari reparti dell'Arma dei carabinieri è di 3.525 unità. Inoltre, a decorrere dal 1975, sono state inviate consistenti aliquote di rinforzo provenienti da battaglioni carabinieri dislocati in altre regioni: tale contributo di personale viene utilizzato soprattutto per combattere la recrudescenza dei fenomeni mafiosi nella provincia di Reggio Calabria, in particolare.

Sono stati istituiti reparti speciali di pronto impiego con sede a Rosarno e Vibo Valentia, con possibilità di rapidi spostamenti in elicotteri; si sta infine ristrutturando il gruppo carabinieri di Cosenza, con l'istituzione di una nuova tenenza a Scalea.

In Sicilia, operano complessivamente 5.851 militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, così ripartiti: questure, 4.062; polizia stradale, 766; polizia ferroviaria, 322; polizia di frontiera, 213; reparti celeri di Palermo e Catania, 379. Gli altri contingenti sono ripartiti tra i centri interprovinciali e gli ispettorati di zona di Palermo e di Catania. Recentemente, inoltre, sono stati assegnati alla questura di Palermo nuovi elementi, parte dei quali provenienti dalla scuola di Brescia e specializzati in attività di polizia giudiziaria, messi a disposizione della squadra mobile e impiegati nelle indagini sulla criminalità organizzata. Nel settore delle telecomunicazioni, è in corso il raddoppio dei terminali elettronici presso i centri operativi delle prefetture e delle questure dell'isola, in coincidenza con l'entrata in funzione del nuovo centro di commutazione dati, che ha sede a Napoli. Si sta provvedendo, inoltre, al graduale potenziamento delle apparecchiature televisive a circuito chiuso, per il controllo delle aree urbane.

Nel settore dell'equipaggiamento, anche in Sicilia è in corso la graduale sostituzione delle armi in dotazione con un armamento più moderno. Per quanto riguarda gli organici dell'Arma dei carabinieri presenti nell'isola, preciso che attualmente operano circa 7 mila militari. A Palermo, in particolare, oltre ai reparti territoriali, sono di stanza un battaglione e un reparto operativo antidroga, con un distaccamento a Catania.

Nelle due regioni interessate è comunque in atto una revisione degli organici dei singoli reparti per una migliore distribuzione di personale e di mezzi, per adeguarli alle nuove esigenze operative, e rendere la loro azione più rispondente alle situazione ambientali locali.

Per il potenziamento dei reparti operativi dei carabinieri è stato predisposto un disegno di legge, approvato di recente dal Consiglio dei ministri, per l'aumento dell'organico dell'Arma di 2 mila sottufficiali e 3 mila militari, parte dei quali saranno impegati, appunto, nelle due regioni. Negli ultimi tre anni sono stati conseguiti, nell'azione repressiva e preventiva, risultanti non trascurabili. Sono state rinvenute e sequestrate nelle province della Calabria 2.469 armi leggere (mitragliatrici, fucili automatici da guerra e da caccia, rivoltelle) e 88.351 munizioni varie. Negli stessi anni sono state denunciate, per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, circa 2 mila persone.

In Sicilia, solo nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 1979, sono state rinvenute e sequestrate 1.468 armi leggere, 406.649 pezzi di munizioni varie, nonché 20 chilogrammi di materiale esplosivo. Nello stesso periodo sono state denunciate all'autorità giudiziaria, per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, 593 persone.

Notevoli anche i risultati raggiunti nella lotta contro il traffico degli stupefacenti,

fenomeno che in Sicilia assume dimensioni assai estese. Nell'isola, infatti, nel 1979, sono state denunciate 248 persone, rispetto alle 41 del 1977 e alle 112 del 1978, e sono stati sequestrati circa 71 chilogrammi di sostanze stupefacenti, rispetto ai 3 del 1977 ed ai 20 del 1978. Il problema della droga non desta, invece, particolare preoccupazione in Calabria, dove risulta abbastanza contenuto.

Fruttuose operazioni nei confronti di appartenenti a « cosche » o gruppi mafiosi sono state inoltre effettuate nelle due regioni dalle forze di polizia. È questo il punto che desidero sottolineare in modo particolare, sottoponendolo all'attenzione dei colleghi. Recentemente, nella provincia di Reggio Calabria, in seguito ad indagini complesse, rastrellamenti e posti di blocco e di controllo nella zona della Locride, si è pervenuti alla denuncia all'autorità giudiziaria di 120 persone appartenenti a dieci cosche mafiose operanti nella zona ionica e con diramazioni nel centro-nord d'Italia. L'autorità giudiziaria, il 28 dicembre scorso, ha emesso, nei confronti delle persone denunciate, ordine di cattura per il reato di associazione per delinquere. L'ordine è stato eseguito a carico di 54 persone e notificato ad altri 21 individui, già detenuti per cause diverse. Gli altri imputati, tuttora irreperibili, sono attivamente ricercati.

Nel mese di gennaio e nei primi giorni di febbraio di quest'anno, inoltre, sono state tratte in arresto dalle forze dell'ordine altre 58 persone, di cui 31 in esecuzione di decreti di custodia preventiva per il reato di associazione per delinquere.

Accanto alle attività repressive vanno considerate quelle, altrettanto importanti, forse addirittura assai più importanti, di prevenzione. Il nostro sistema normativo in materia è, come noto, principalmente rappresentato dalla legge n. 1423 del 1956 (misure nei confronti di persone socialmente pericolose), dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cosiddetta « legge Reale »). Tale normativa è stata sottoposta a valutazione critica da parte della Commissione antimafia, che ha suggerito alcune linee di riforma. In particolare la Commissione, dopo aver confermato la compatibilità di tale legislazione con i princìpi costituzionali e sottolineata la convenienza e l'utilità del suo mantenimento, ha proposto la introduzione di alcuni criteri correttivi. Essi riguardano, specificamente, la garanzia di un reale isolamento dei mafiosi dal loro ambiente, l'impedimento di rapporti con la delinquenza dei luoghi di soggiorno obbligato, l'affidamento all'autorità giudiziaria in via esclusiva di ogni fase del procedimento d'inflazione delle misure di prevenzione e, infine, una migliore definizione delle fattispecie per le quali si applicano le misure medesime.

Proprio in conformità a questi indirizzi, in sede di applicazione della misura della sorveglianza speciale, nelle sue diverse forme, una più oculata scelta delle località di soggiorno obbligato ed un più stretto controllo rappresentano già da tempo un preciso impegno del Ministero dell'interno, attuato in diretta collaborazione con l'autorità giudiziaria, anche per evitare il diffondersi della delinquenza in territori relativamente immuni da attività delittuose di particolare rilevanza.

In tema di modifiche da apportare alla normativa vigente, la Commissione ha ritenuto che vada sostituita la dizione di « indiziati di appartenere ad associazioni mafiose », contenuta nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con un'altra dizione che sancisca l'applicabilità delle misure di prevenzione a coloro nei cui confronti si ritengano sussistenti « gravi, precisi e concordanti indizi di svolgere o comunque favorire, in qualunque parte del territorio nazionale, attività di tipo mafioso ».

Tale formulazione, in realtà, pur dettata dalla preoccupazione di realizzare più compiutamente i profili garantisti del sistema normativo, non è parsa praticabile, nell'attuale congiuntura, e in rapporto ai conseguenti indirizzi di politica legislativa, in quanto restringerebbe in misura rilevante le possibilità di intervento degli organi preposti alla polizia di sicurezza

e giudiziaria nel campo della prevenzione. La stessa formulazione risulterebbe anche in contrasto con quanto delineato dalla Commissione circa la necessità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha poi proposto la soppressione della diffida, ritenendola inutile (come qui più volte è stato ricordato da diversi colleghi): tale suggerimento non è stato accolto giacché si è dell'avviso che l'istituto della diffida possa costituire tuttora una valida remora per coloro che sono sospettati di essere conniventi con organizzazioni mafiose o simili. La diffida, infatti, fornisce agli organi di polizia una più vasta gamma di possibili interventi preventivi, e consente una maggiore incidenza, sia pure in diretta, sulle concrete capacità di delinquere dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose.

Tale istituto, inoltre, impone limitazioni soggettive che si configurano come un ulteriore sbarramento giuridico sulla strada dell'illecito mafioso; le violazioni di tale sbarramento sono oggettivamente più agevoli da individuare e perseguire ed arricchiscono il quadro sintomatico complessivo di cui dispongono gli organi dello Stato per ricostruire, con consistenza probatoria, la figura del mafioso.

La Commissione ritiene, inoltre, che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza vada mantenuta; precisa, però, che essa dovrebbe essere applicata in ipotesi di manifesta eccezionale pericolosità dei soggetti che possono fondatamente ritenersi capi, oppure gregari con mansioni di rilievo, nell'ambito di associazioni delinquenziali.

Non si ritiene che l'introduzione di un tale criterio limitativo possa comunque rivelarsi proficuo; basta considerare che la sorveglianza speciale è prevista ed applicata in gradi e con intensità diversa, in rapporto ai vari ruoli dei prevenuti nell'ambito dell'organizzazione mafiosa; ciò garantisce un'equa proporzione nell'irrogazione della misura e consente al sistema di prevenzione di coprire l'intero ventaglio dei comportamenti soggettivi, in cui concretamente si esprime la pericolosità dei soggetti.

È stato anche suggerito che il controllo delle persone sottoposte a misure di sorveglianza sia integrato con l'imposizione, nel quadro delle prescrizioni, di visti di controllo sulla corrispondenza dei prevenuti e di particolari modalità per le loro conversazioni telefoniche.

Ricordo, a questo proposito, che in un recente disegno di legge governativo, predisposto dal Ministero dell'interno, d'intesa con quello di grazia e giustizia, è già previsto un più incisivo controllo delle comunicazioni delle persone sottoposte alla misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno in un determinato comune.

In materia di processo di prevenzione, la Commissione, inoltre, ravvisando disarmonie in merito alla titolarità del potere di iniziativa per l'applicazione delle misure di sorveglianza, spettante sia al questore che al procuratore della Repubblica, auspica l'esclusiva competenza del pubblico ministero a promuovere l'irrogazione da parte del tribunale.

La soluzione normativa suggerita sembra tendere ad assimilare il processo di prevenzione a quello penale. È bene precisare, a questo riguardo, che, se da un lato tale assimilazione non appare necessaria sul piano teorico, data la netta autonomia concettuale e funzionale delle due forme processuali, dall'altro non sembra neppure conseguire alcuna reale utilità, in quanto verrebbe a contrarre il campo d'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, che in definitiva è responsabile della polizia di prevenzione, e a ridurre i centri di iniziativa in materia, mentre è evidente, al contrario, l'opportunità di garantirne la articolazione.

In tema di misure di prevenzione, ritengo opportuno fornire un quadro sintetico di quelle adottate dal 1977 al 1979 nelle due regioni.

In Sicilia sono state comminati, negli anni 1977 e 1978, oltre 2.600 diffide e 239 rimpatri, mentre sono state inoltrate alla autorità giudiziaria 1.279 proposte di sorveglianza speciale, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 1243 del 1956.

Nell'anno 1979 le diffide sono state 1.161, i rimpatri 81, le proposte di sorveglianza speciale 557.

In Calabria, negli anni 1977 e 1978, le diffide sono state 901, i rimpatri 237 e 430 le proposte di sorveglianza speciale. Nel 1979 le diffide sono state 362, i rimpatri 111, le proposte di sorveglianza speciale 167.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte e le proposte avanzate dalla Commissione in tema di misure di carattere patrimoniale, ritengo che esse siano, senza dubbio, di notevole interesse.

Giustamente la Commissione attribuisce una notevole forza dissuasiva a tali misure, giudicate adatte al fine di rendere vano il risultato ultimo – il lucro e il profitto – perseguito dalla criminalità mafiosa e organizzata in genere. Un primo intervento contro gli arricchimenti di non giustificata o illecita origine è stato concluso dal legislatore con le disposizioni degli articoli 22 e seguenti della legge 22 marzo 1975, n. 152, che prevedono, ad integrazione delle misure di prevenzione già allora esistenti, quella della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali.

Proseguendo proprio nella direzione indicata dalla Commissione, il Ministero dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia, ha approntato, come aveva già preannunciato, un disegno di legge che, approvato dal Consiglio dei ministri, è stato presentato al Senato il 27 dicembre 1979; in esso si prevedono nuove misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge n. 1423 del 1966, che mirano a fornire strumenti normativi che incidono sulle illecite disponibilità patrimoniali delle persone ritenute responsabili di attività mafiosa. È previsto, infatti, che, in pendenza del procedimento di prevenzione, si possa imporre un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Vengono inoltre contemplate una speciale ipotesi di sequestro conservativo, nonché la confisca dei beni dei quali il prevenuto non dimostri la provenienza legittima ovvero la loro lecita destinazione.

Infine, è prevista l'efficacia di tali misure anche nei confronti di terzi: ciò è stato suggerito dalla esigenza di neutralizzare gli effetti dell'intestazione fittizia di beni a prestanomi, largamente praticata negli ambienti in questione.

Accanto a queste disposizioni si aggiunge, su un piano più generale, seguendo in ciò le indicazioni fornite dalla stessa Commissione parlamentare, la possibilità per l'autorità giudiziaria di valersi dei nuclei della polizia tributaria della guardia di finanza, per il compimento di indagini tendenti ad accertare la situazione economica e patrimoniale delle persone nei cui confronti sia stata o possa essere applicata una misura di prevenzione.

Ancora in tema di azione preventiva, e sempre sulla scorta dei suggerimenti della Commissione antimafia, il Ministero dell'interno ha posto allo studio una revisione di quella parte della disciplina normativa degli appalti e subappalti pubblici che già prevede limitazioni a carico dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, e ciò al fine di impedire in misura più incisiva ogni infiltrazione di tali soggetti negli specifici settori. Voglio qui ricordare anche le recenti iniziative adottate dal Governo e ratificate dal Parlamento, nel contesto della legge 6 febbraio 1980, n. 15, concernenti le misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Si tratta, come è noto, di misure volte a rendere più efficace la lotta al terrorismo e, più in generale, a prevenire e reprimere la criminalità organizzata. Tali norme, per la loro portata generale, possono avere un effetto positivo anche nella lotta contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, la nozione di associazione mafiosa deve essere riferita ad « ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive, attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri, in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossi-

bili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato ».

Sono particolarmente significativi al riguardo gli articoli 6, 7, 13 e 14 della legge del 6 febbraio scorso: i primi due riguardano rispettivamente il fermo di polizia e quello giudiziario; l'articolo 13 è inquadrabile tra le misure preventive di carattere patrimoniale e detta particolari perscrizioni per chi effettua operazioni finanziarie superiori ad un certo ammontare, presso uffici della pubblica amministrazione, aziende ed istituti di credito; l'articolo 14, infine, la cui logica si combina con quella dell'articolo precedente, consente al giudice di delegare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a compiere i sequestri di cui all'articolo 340 del codice di procedura penale.

Ulteriori mezzi di lotta contro l'attività criminale organizzata sono stabiliti dagli articoli 8 e 10, i quali, nei casi di reato di associazione per delinquere, prevedono la restrizione della concessione della libertà provvisoria ed il prolungamento dei termini di durata massima della custodia preventiva.

Sempre sul piano legislativo, per quanto riguarda l'inasprimento delle pene per gli appartenenti ad organizzazioni delinquenziali legate alla mafia, ricordo che con il disegno di legge contenente misure per la lotta alla criminalità terroristica ed organizzata, già approvato dal Senato ed ora all'esame di questo ramo del Parlamento, sono state sensibilmente inasprite le pene per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

Infine, devo rilevare che un utile strumento per migliorare l'efficacia delle forze di polizia è dato anche del comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, istituito recentemente con la legge 14 febbraio 1980, n. 23.

Il comitato, presieduto dal ministro dell'interno, è inteso a realizzare l'unità di direzione e il coordinamento delle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Altrettanto utile appare la potestà attribuita al ministro dell'interno di emanare direttive e stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e di istituire, in casi di necessità, sale operative comuni.

Quanto all'auspicato rafforzamento delle autonomie locali – ricordo, a questo proposito, un passo della mozione socialista – ritengo che, in effetti, un'adeguata risposta alle tensioni e ai conflitti presenti nella società di oggi non possa che passare attraverso un rilancio delle istituzioni e, in modo particolare, delle istituzioni del governo locale, che costituiscono un centro di riferimento certo e primario, in grado di ampliare e irrobustire la partecipazione democratica, assicurando un migliore governo, una maggiore occupazione ed una maggiore giustizia sociale.

La riforma delle autonomie locali, in corso di esame presso il Senato, si muove appunto nella direzione di un rafforzamento delle istituzioni locali, mediante il collegamento delle autonomie e l'estensione delle loro possibilità d'azione nei settori economico e sociale.

La regione siciliana, che in materia di ordinamento delle autonomie locali gode di potestà legislativa primaria, potrà giovarsi del nuovo modello organizzatorio che uscirà dalla riforma in corso, nella misura in cui, nell'esercizio di tale potestà, ne recepirà, come è auspicabile, gli essenziali criteri informatori.

Intanto è all'esame del Governo uno schema di decreto presidenziale contenente norme per l'estensione alla Sicilia delle disposizioni di cui al noto decreto 24 luglio 1977, n. 616, e sono stati recentemente approvati dal Consiglio dei ministri due schemi di decreti presidenziali, di cui uno che anticipa l'estensione del citato decreto nella materia delle comunicazioni e dei trasporti, l'altro, attuativo dell'articolo 20 dello statuto, per l'attribuzione al presidente della regione, nel territorio regionale e nell'ambito della competenza regionale, dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato.

Inoltre, è in corso di predisposizione un provvedimento, che costituisce un secondo stralcio delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, per conferire alla regione ulteriori

funzioni amministrative in tema di usi civici, di utenza dei motori agricoli e di alimentazione, che gli articoli 66, 76 e 77 dello stesso decreto hanno già trasferito o delegato alle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda, infine, la prospettata esigenza di un nuovo ordinamento finanziario della regione siciliana, credo che non debba essere ritardata un'aggiornata regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, in rapporto anche alle nuove attribuzioni di questa.

Sono in corso, perciò, le necessarie intese per la definizione di uno schema di norme di attuazione, destinate a modificare il vigente ordinamento finanziario per adeguarlo alla intervenuta riforma dell'ordinamento tributario dello Stato.

L'emanazione di queste norme contribuirà, certamente in misura determinante, ad eliminare il contenzioso tra lo Stato e la regione siciliana e, nello stesso tempo, attraverso evidenti benefici economico-sociali, potrà assicurare meglio gli obiettivi di pacifica convivenza sociale e di rafforzamento delle istituzioni, perseguiti dalla riforma delle autonomie locali.

Devo rendere conto, onorevoli colleghi, anche di ciò che in altri settori della pubblica amministrazione è stato fatto e sarà fatto per un puntuale riscontro alle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, cui i firmatari delle mozioni si sono riferiti.

Per quanto concerne la situazione degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria, posso assicurare che essa è sempre stata al centro dell'attenzione del Ministero di grazia e giustizia, proprio in relazione all'aumento dei fenomeni di criminalità mafiosa.

Si è provveduto, innanzitutto, al rafforzamento degli organici degli uffici giudiziari delle due regioni che al momento, in rapporto alla media nazionale, risultano, salvo eccezioni molto rare, piuttosto equilibrati ed in alcuni casi addirittura eccedenti.

Proprio al fine di permettere il superamento delle situazioni di disagio riscontrate particolarmente in ordine agli organici dei magistrati, un comitato ristretto, composto da membri del Consiglio superiore della magistratura e da magistrati di quel Ministero, ha proposto aumenti per alcuni uffici della Calabria e della Sicilia. Il problema più immediato è rappresentato, tuttavia, dai posti vacanti lamentati nei vari organici.

Analoga condizione di carenze esiste per le varie categorie del personale ausiliario ed anche qui si impone, pertanto, una valutazione comparativa delle diverse necessità degli uffici.

Questa situazione potrà certamente migliorare quando saranno esaurite le procedure dei vari concorsi in atto, e, soprattutto, quando potranno verificarsi i benefici di alcune iniziative legislative, già avviate, che hanno appunto lo scopo di ridurre la notevole percentuale di posti scoperti. Ricordo, in particolare, il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e già presentanto alle Camere, riguardante l'aumento del contingente degli uditori giudiziari e le nuove disposizioni per il concorso per lo accesso alla magistratura.

Per quanto concerne il settore, molto importante, della agricoltura, su cui si è soffermata a lungo l'indagine della Commissione antimafia, è noto che nella seduta del 14 dicembre 1979 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri, ed è quindi entrato nella fase operativa, il piano agricolo nazionale pluriennale, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 584.

Gli indirizzi, gli obiettivi e le linee d'intervento di tale piano individuano, sia sotto l'aspetto economico-strutturale generale, sia sotto quello più propriamente produttivo, il meccanismo d'azione più appropriato per incidere, a livello di territorio e a livello sociale, sulle cause di depressione del Mezzogiorno, contribuendo, in tal modo, alla soluzione dei fenomeni di involuzione socio-economica, prospettati nelle mozioni in discussione.

Le azioni previste dal piano sono intese a ridurre gradualmente le condizioni di svantaggio e di emarginazione del Mezzogiorno e, in particolare, della Calabria e della Sicilia.

A tal fine, nelle prospettive sia generali che di settore, vengono indicate iniziative di questo tipo: *a*) per intervenire nell'assetto agricolo, promuovendo il recupero delle terre abbandonate o mal coltivate, il riordino fondiario e agrario, lo sviluppo della cooperazione ed assetti produttivi più aderenti alle vocazioni del territorio, specie nel settore zootecnico, della foraggicoltura, delle colture mediterranee; *b*) per migliorare le condizioni di vita, e delle strutture ed infrastrutture civili: acquedotti rurali, elettrodotti, opere varie, secondo le esigenze del territorio; *c*) per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'occupazione. Una delle opzioni fondamentali del piano agricolo nazionale pluriennale concerne, infatti, la predisposizione di incisivi interventi di politica attiva del lavoro, specie giovanile.

Si tratta, in sostanza, di dar luogo, nelle stesse zone di produzione, ad opportuni processi di integrazione produttiva fra agricoltura, industria e commercio, provvedendo alla necessaria occupazione e qualificazione professionale della manodopera. In questo senso, particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle forme associative.

Per corrispondere a tali obiettivi, il piano agricolo nazionale pluriennale ha previsto l'attivazione di tutte le fonti di finanziamento, nazionali e comunitarie, comunque finalizzate agli scopi prefissi. Di tali finanziamenti il 60 per cento è destinato al Mezzogiorno ed andrà ad integrare in un unico contesto quelli dei progetti speciali della Cassa per il mezzogiorno.

Per quanto riguarda, in particolare, la Calabria e la Sicilia, si precisa che, sui fondi recati dalla citata legge n. 984 del 1977, il piano agricolo nazionale stralcio, per il 1978, ha assegnato la somma complessiva di circa 30 miliardi alla Calabria e di 36 miliardi alla Sicilia.

Sui fondi assegnati alla competenza nazionale il Ministero dell'agricoltura ha destinato alle due regioni le seguenti somme: 2 miliardi e 500 milioni alla Calabria e un miliardo e 276 milioni alla Sicilia per la selezione del bestiame; 260 milioni alla Calabria e 427 alla Sicilia per combattere le ipofecondità del bestiame; 150 milioni alla Calabria e 300 milioni alla Sicilia per l'approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna.

RINDONE. Il moderno Mori è questo Marcora!

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Per gli anni successivi al 1978, il piano agricolo nazionale pluriennale prevede di assegnare fondi per 371 miliardi e 897 milioni alla Calabria e per 394 miliardi e 989 milioni alla Sicilia. Inoltre, il piano agricolo nazionale pluriennale prevede di destinare alle due regioni altri fondi provenienti dalle assegnazioni alla competenza nazionale, dei quali sono stati al momento determinati quelli per l'irrigazione, come ho detto, pari per la Sicilia a un miliardo e 634 milioni e, per la Calabria, pari a 12 miliardi e 758 milioni.

Complessivamente, sulla base delle ripartizioni già effettuate all'interno del piano agricolo nazionale pluriennale, e che riguardano le leggi nazionali e i regolamenti comunitari già richiamati, alle regioni Calabria e Sicilia saranno assegnati fondi, rispettivamente, per 550 miliardi e per 704 miliardi.

Per quanto riguarda l'azione della Cassa per il mezzogiorno in Sicilia, attraverso i progetti speciali che interessano la regione, si fa presente che il programma annuale per il 1979 ha previsto questi interventi: progetto speciale area metropolitana di Palermo (148 miliardi); progetto speciale schemi idrici (254 miliardi); progetto speciale irrigazione (115 miliardi); progetto speciale infrastrutture nella Sicilia sud-orientale (188 miliardi).

Di recente si è anche svolto un incontro tra rappresentanti della Cassa per il mezzogiorno e della regione Sicilia, al quale ne seguiranno altri per concordare le ipotesi del programma annuale per il 1980.

In merito, poi, al problema dell'industrializzazione della piana di Gioia Tauro, non posso che rifarmi a quanto già riferito dai rappresentanti del Governo in

occasione di recenti dibattiti sull'argomento, svolti sia in quest'aula sia al Senato.

In materia di esazioni tributarie, e in rapporto all'esigenza, da più parti sottolineata, di moralizzare il settore delle esattorie, pur risultando – come precisa la amministrazione finanziaria – che l'operato degli esattori è stato sempre conforme alle direttive emanate dal Governo, si deve ricordare che è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge recante una nuova disciplina nei servizi di riscossione delle imposte. È previsto, cioè, il subentro, dal 1° aprile 1984, dell'amministrazione finanziaria dello Stato alle esattorie, analogamente a quanto avviene nella maggior parte dei paesi occidentali.

Anche per tale via si ritiene, nello spirito delle indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare, di poter utilmente incidere in un altro dei settori nei quali è ipotizzabile l'interferenza mafiosa.

È noto, inoltre, che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 13 febbraio scorso, ha approvato un disegno di legge contenente norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte dirette e di IVA, nel quale è previsto, in presenza di individuate gravi fattispecie delittuose, il promuovimento immediato dell'esercizio dell'azione penale senza attendere l'esito definitivo dell'accertamento tributario (così come mi pare sia auspicato nella mozione comunista). Anche quest'ultima innovazione è tra quelle raccomandate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Per ciò che riguarda gli interventi, programmati dai ministeri competenti, per l'industrializzazione della Sicilia, è necessario precisare che se è vero che alcuni progetti di investimenti da effettuare dopo il 1975 sono decaduti, è anche certo che le relative motivazioni sono ben chiare ed esplicite.

In particolare, l'iniziativa della Consortile Etilene a Licata è decaduta per la presenza di obiettivi condizionamenti, che rendevano antieconomica la realizzazione del progetto.

Il fabbisogno di etilene, che giustificava la costruzione del complesso di Licata, è stato però coperto con il raddoppio dello stabilimento di Priolo, cui sono stati concessi gli incentivi previsti dalla normativa allora vigente in materia nel Mezzogiorno, con la legge n. 855.

Circa i programmi degli enti a partecipazione statale per il periodo 1978-1983, l'area siciliana è stata individuata per la localizzazione di vari investimenti.

L'IRI ha progettato nel settore dell'elettronica, nell'area di Catania, investimenti ammontanti a 110 miliardi per ristrutturazioni e a 90 miliardi per ricerche, nel settore della cantieristica, nell'area di Palermo, investimenti di 23 miliardi per le ristrutturazioni. Correlativamente, è prevista la creazione di 600 nuovi posti di lavoro.

RUBINO. L'eliminazione dei disoccupati!

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. L'ENI ha progettato nel settore della raffinazione la costruzione di un impianto di conversione per residuo atmosferico e l'attuazione di lavori di integrazione nel ciclo di raffinazione esistente; nel campo dell'attività mineraria, l'acquisizione di nuovi permessi per l'esecuzione di prospezioni e pozzi esplorativi.

Gli investimenti dell'ENEL nella regione Sicilia riguardano il completamento della centrale idroelettrica di Solarino, presso Siracusa, e delle centrali termoelettriche di Melilli e Termini Imerese.

Altri investimenti, di circa 379 miliardi, sono previsti per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia per il periodo 1980-1983.

Un investimento qualificante per la regione è costituito, inoltre, dalla realizzazione del gasdotto proveniente dall'Algeria. Il tratto italiano inizierà da Mazara del Vallo e attraverserà la Sicilia fino a Messina, per una lunghezza di 350 chilometri. La dorsale e i collegamenti con i grandi centri verranno realizzati dalla SNAM, mentre la regione Sicilia provve-

derà alla creazione della rete interna di distribuzione.

Attualmente è in corso di costruzione il primo tronco di dorsale, che collega Messina con Galliano, mentre sono appena iniziati i lavori per il secondo tronco, fino a Mazara del Vallo.

Onorevoli colleghi, accanto alle mozioni sulle quali mi sono finora soffermato, trattando dal punto di vista del Governo i temi in esse indicati, figurano all'ordine del giorno alcune interpellanze, sempre riguardanti il fenomeno mafioso.

Nel rispondere all'interpellanza Martorelli n. 2-00048, rilevo innanzitutto che gli episodi cui essa fa riferimento sono sintomatici della recrudescenza della criminalità, specialmente di quella di stampo mafioso, verificatasi, come ho già detto, negli ultimi tempi in Calabria, dopo un periodo in cui l'assenza di sequestri di persona ed una sensibile diminuzione del numero degli omicidi avevano fatto sperare in una attenuazione del fenomeno mafioso.

Riferendomi più particolarmente agli episodi accennati dagli interpellanti, devo precisare che il sequestro del minore Fabio Sculli è stato consumato il 28 luglio 1979, verso le 23,30, a Ferrazzano, in provincia di Reggio Calabria. Tre individui, travestiti ed armati, dopo aver fatto irruzione nella villa del farmacista Giovanni Sculli tenendo sotto la minaccia delle armi le persone presenti, sequestravano il piccolo Fabio, di otto anni, figlio del professionista, fuggendo su un'auto risultata rubata e guidata da un complice. Il bambino è stato rilasciato dai delinquenti il 15 ottobre successivo. Le indagini, avviate subito dopo il rapimento, proseguono tuttora con il massimo impegno per giungere all'identificazione dei responsabili.

L'omicidio del giovane Orlando Legname è avvenuto la scorsa estate a Limbadi, in provincia di Catanzaro. La vittima ed un fratello, richiamati da alcuni rumori all'esterno dell'ovile, in cui dormivano, sono stati fatti segno a colpi di arma da fuoco da quattro individui, fuggiti subito dopo l'agguato. Le indagini, immediatamente avviate per far luce sul delitto, sono ancora in corso. Non sembra comunque che il movente dell'omicidio sia da individuare in un tentativo di estorsione al quale la vittima avrebbe resistito. Sul fatto è stato inoltrato rapporto giudiziario alla competente procura della Repubblica, che sta esaminando gli elementi finora raccolti.

Anche nella provincia di Cosenza, che può ritenersi finora scarsamente interessata da manifestazioni delinquenziali di natura propriamente mafiosa, le trasformazioni economiche intervenute in questi ultimi anni hanno creato, particolarmente nelle zone più progredite, obiettive condizioni per una infiltrazione della criminalità organizzata.

In tale contesto si possono collocare gli episodi, riferiti nell'interpellanza, degli attentati ai danni dello studio privato e dell'abitazione del sindaco di Castrovillari e dell'abitazione del vice sindaco, avvenuti tra il gennaio e il luglio dello scorso anno. È convincimento degli organi inquirenti, sulla base delle risultanze delle indagini, che tali episodi siano da mettere in relazione con la decisa azione che l'amministrazione comunale di Castrovillari ha da qualche tempo intrapreso per reprimere l'abusivismo edilizio.

Sembra anche avvalorata l'ipotesi che gli attentati possano essere originati dai risentimenti maturati nell'ambiente degli uffici comunali per alcune disposizioni di servizio evidentemente non gradite ad alcuni dipendenti.

Le indagini condotte dall'Arma dei carabinieri, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, hanno portato finora alla denuncia di un dipendente comunale alla competente autorità giudiziaria.

Le interpellanze Rizzo n. 2-00052 e La Torre n. 2-00312 riguardano in particolare la situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Palermo in cui, nell'ultimo periodo, si è registrata, con una frequenza impressionante, una serie di delitti, le cui vittime, come è noto, sono state personalità di notevole rilievo politico.

Sullo stesso argomento ha già riferito ampiamente davanti a questo ramo del Parlamento, nelle sedute del 26 settembre 1979, subito dopo l'assassinio del giudice

Terranova, e dell'8 gennaio scorso, in occasione dell'uccisione dell'onorevole Mattarella. Per quanto riguarda lo stato delle indagini per giungere alla identificazione dei responsabili, devo precisare che esse sono portate avanti con il massimo impegno dagli organi inquirenti. In particolare, le indagini in ordine all'omicidio dell'onorevole Mattarella non hanno sinora dato risultati concreti, ma sono in pieno svolgimento, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, la quale ha in particolare disposto accertamenti in ordine ad alcune inchieste ordinarie e straordinarie che erano state promosse e attentamente seguite dal presidente Mattarella. Dette inchieste si riferiscono al settore degli appalti di opere pubbliche di pertinenza sia del comune di Palermo sia dello stesso assessorato regionale ai lavori pubblici.

Per quanto riguarda l'omicidio del tenente colonnello Russo, è stata depositata requisitoria con richiesta di rinvio a giudizio di quattordici persone ritenute esecutrici del delitti: sono state tratte tutte in arresto e attualmente il relativo procedimento penale si trova in fase istruttoria.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Palermo, e soprattutto nel capoluogo, non presenta, in un'ottica strettamente statistica, aspetti più gravi che nelle altre grandi città italiane.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di riepilogare, a questo punto, molto brevemente prima di concludere, i termini essenziali dell'ampio dibattito fin qui svoltosi. Tutte le mozioni presentate si sono riferite alle indicazioni contenute nel documento conclusivo della Commissione parlamentare di inchiesta, intendendo accertare il grado d'attuazione delle proposte allora formulate ed impegnare il Governo a completarne tempestivamente la realizzazione. Le indicazioni e le proposte della Commissione, in linea di massima, individuano due serie di obiettivi: l'una, specificatamente collegata agli interventi per lo sviluppo socio-economico delle aree interessate dal fenomeno mafioso, al fine di rimuovere alcune situazioni strutturali identificate come cause dirette o indirette di un certo tipo di criminalità organizzata; l'altra, concernente le misure di carattere giudiziario-penale, o comunque di polizia, destinate a migliorare in termini di maggiore efficienza i sistemi di prevenzione e repressione. Nel complesso, per il raggiungimento di tali obiettivi era necessaria l'adozione di misure legislative ed amministrative determinate: alcune di queste ultime, tuttavia, richiedevano a loro volta l'attivazione preventiva di altri meccanisci legislativi; si pensi, ad esempio, alle leggi di finanziamento necessarie per alcuni interventi nei settori produttivi. A tali indicazioni il Governo ha dimostrato di voler rispondere nei limiti dei suoi poteri costituzionali, attuando tutte le misure che implicavano il solo esercizio di funzioni amministrative ed avviando le procedure prescritte per il varo di quelle misure che investono la funzione legislativa, quando le ha ritenute producenti ai fini da perseguire; mentre ha espresso lealmente i motivi di dissenso da quelle indicazioni che non poteva giudicare funzionali allo scopo da raggiungere.

Certo, non si presume con ciò di aver esaurito il campo degli interventi necessari non solo per dare puntuale attuazione ai suggerimenti della Commissione, ma soprattutto per fronteggiare in termini risolutivi un fenomeno la cui gravità turba profondamente la civile convivenza e la coscienza morale della collettività. Anche oltre le indicazioni della Commissione, è più che mai necessario ed urgente intervenire con strumenti decisivi per sradicare una realtà criminosa la cui sola sopravvivenza significa mortificazione ed umiliazione dello Stato e la cui insidiosa recrudescenza intende comunque colpire la democrazia, anche quando si adatta ai suoi metodi, per tentare di piegarli e corromperli per il perseguimento dei propri interessi.

Va detto, tuttavia, che l'importanza di tale obiettivo, e la complessità delle vie da percorrere per raggiungerlo sono diverse. D'altra parte, gli interventi sulle strutture sociali ed economiche suggeriti dalla Commissione, per la parte che è

stato finora possibile attuare, non possono dare frutti visibili se non nei tempi lunghi. Occorre soprattutto che gli interventi strutturali abbiano la possibilità di esercitare la loro azione per così dire immunizzante, riducendo il terreno di diffusione di una pratica criminosa che dimostra del resto una spiccata capacità di adattamento anche alle condizioni ambientali più mutevoli. Evidentemente, non si può ritenere che la lotta alla mafia si possa condurre solo con azioni di contenimento: è invece necessario procedere ad un mutamento radicale delle situazioni e delle condizioni generali nelle quali la mafia ha potuto affermarsi e prosperare.

Per ottenere questo, occorre abbandonare ogni visione settoriale e riduttiva delle cause del fenomeno e dei suoi possibili rimedi. È stato ripetuto tante volte che la mafia non è solo un problema di polizia, e questo è vero. Se si fosse trattato solo di un problema di polizia, la sua soluzione sarebbe oggi molto più vicina. Ma se è vero che non si può ridurre al solo livello di polizia, o comunque giudiziario-penale, la complessità dei problemi che investono il fenomeno mafioso, bisogna però aggiungere che essa non può neppure ridursi ne ad una esclusiva questione di sviluppo economico quale rimedio globale, né ai soli profili strutturali limitati alle analisi sociologiche e alle interpretazioni ideologiche, suggerite spesso dalla letteratura e dal dibattito politico. Si sa che nel fenomeno della mafia ognuna di queste interpretazioni ha una sua parte di verità; si sa che ad alimentare la pratica mafiosa, anche nei suoi esiti più crudi di delinquenza e di criminalità, concorrono condizioni sociali, ambientali, culturali, politiche. Ciascuna di tali suggestioni interpretative e conoscitive deve piuttosto confluire in una visione globale, ed organica se si vuole – come è indispensabile –, affinché una certa settorialità di valutazione non si traduca nella parzialità degli interventi operativi e, quindi, nella loro sostanziale insufficienza.

Ma, a parte questo, onorevoli colleghi, nella lotta contro la mafia occorre, accanto agli interventi sulle strutture sociali ed economiche, accanto al rigore delle misure preventive e repressive, un'azione di deciso rinnovamento civile e morale, di riabilitazione del costume, di effettivo recupero di valori culturali; un'azione alla quale nessuna forza politica, ad ogni livello di responsabilità e di potere, può e deve sentirsi estranea e indifferente.

Senza un fermo e severo attacco alle basi etiche e culturali dell'organizzazione mafiosa, che ne sdradichi le stesse categorie mentali e ne scovolga i giudizi di valore, ogni intervento rischierà di operare solo in superficie.

Da parte loro, le istituzioni dello Stato democratico dovranno continuare e completare la propria azione sulle frontiere dello sviluppo socio-economico, della prevenzione e della repressione giudiziario-penale, e conferire a tale azione una sempre maggior efficienza e incisività. Ma tutta la classe politica, come responsabile della tenuta e dello spessore complessivo della vita sociale, deve solidalmente impegnarsi in una battaglia ben più radicale e tanto più impegnativa, perché richiede la mobilitazione di tutte le energie morali, di tutta la coerenza democratica, di tutto il coraggio civile. Questo è un compito, un dovere non solo del Governo, ma di tutte le forze politiche decise a sostenere con spirito costruttivo una lotta difficile e dura per il bene comune.

Non intendo, onorevoli colleghi, concludere senza precisare che non sono sottovalutati dal Governo i contributi forniti dagli oratori fin qui intervenuti. Ne ho dato ampia dimostrazione.

In merito alla proposta, per esempio, di concentrare presso il Ministero dell'interno un'apposita struttura in funzione della lotta antimafia, per l'impiego convergente di tutte le forze di polizia, ritengo che l'esigenza che si vorrebbe soddisfare trovi già puntuale risposta nella legge relativa al coordinamento, cui ho fatto preciso e puntuale riferimento. Per di più, come ho già avuto occasione di precisare in precedenti dibattiti, opportune forme di direzione unitaria delle forze di polizia sono di fatto praticate sulla base

dei normali strumenti forniti dall'ordinamento giuridico.

L'auspicata istituzione, poi, di un'apposita Commissione parlamentare di vigilanza, incaricata di verificare l'adeguatezza delle leggi e delle strutture in rapporto al fenomeno mafioso, va certamente considerata, tenendo ben presente però tutti i problemi che essa porrebbe (da quello qui ricordato dall'onorevole Mellini, il problema, cioè, di una singolare e per tanti aspetti arbitraria attribuzione alla Commissione di poteri che istituzionalmente il Parlamento ha già nella sua interezza, ad altri problemi tecnici) una volta che ne fosse accettata l'idea, anche in relazione al rapporto tra la stessa Commissione, il Parlamento, il Governo centrale e quello locale. In ogni caso, occorrerà prevedere una specifica regolamentazione che, senza intralciare o comprimere l'iniziativa dell'esecutivo, sia di valido ausilio non solo nell'individuazione di discrasie funzionali nei vari settori della pubblica amministrazione, ma anche nel conseguente e tempestivo esercizio del potere di iniziativa, attraverso il quale porre rimedio alle accertate disfunzioni.

Onorevoli colleghi, c'è bisogno, oggi, di un nuovo senso del dovere; ma anche di una rinnovata e più profonda coscienza morale. Dobbiamo renderci conto della carica dirompente che si nasconde nelle cose dubbie, nei sistemi di corruzione, nello sgretolamento delle certezze, nel distacco tra società civile e potere, nell'indifferenza e nella sordità spirituale. Dobbiamo procedere con una volontà comune di rigore morale, di iniziativa, di impegno, di coraggio, se vogliamo davvero contribuire al sorgere di una società diversa, più giusta, più pulita, più operosa, nel quadro di una severa coerenza democratica alla quale adeguare la nostra presenza pubblica, il nostro lavoro, la nostra responsabilità (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole La Torre ha facoltà di replicare per la sua mozione n. 1-00026, per la sua interpellanza n. 2-00312 e per l'interpellanza Martorelli n. 2-00048, di cui è cofirmatario.

LA TORRE. Abbiamo ascoltato con attenzione la risposta del ministro dell'interno, che ha riconosciuto l'estrema serietà e l'attualità del tema sollevato con le mozioni in discussione. Pur dando atto al ministro di certe considerazioni nuove e positive, dobbiamo definire estremamente deludente l'insieme della sua esposizione. Ciò dipende ovviamente, prima di tutto, dal contesto politico in cui egli è costretto ad operare.

Il ministro Rognoni riconosce che stiamo assistendo ad un preoccupante aggravamento delle manifestazioni del fenomeno mafioso, cioè a quello che è stato definito un salto di qualità nell'azione criminosa della mafia. Non passa giorno che dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre zone del paese non arrivino notizie di delitti mafiosi. Noi non vogliamo esagerare e non apparteniamo a coloro che vogliono per forza descrivere un quadro a fosche tinte, ma l'acutizzazione delle manifestazioni criminose della mafia costituisce oggi un aspetto non secondario della crisi più generale che il paese sta attraversando, dei pericoli e delle minacce che investono il nostro sistema democratico.

La verità è che la mafia ha ripreso fiato ed è diventata via via più tracotante negli anni successivi allo scioglimento della Commissione parlamentare di inchiesta, quando – col passare del tempo – si è visto che non veniva prestata nessuna seria attenzione alle proposte conclusive della Commissione stessa, che pure erano state votate quasi all'unanimità, con l'esclusione dei rappresentanti del Movimento sociale italiano.

Questo fatto è all'origine di tanti sviluppi drammatici successivi. La presenza della Commissione di inchiesta, infatti, con la sua attività, pur con i limiti e le estreme difficoltà che dovette superare, aveva funzionato da freno per la stessa attività della mafia. I caporioni mafiosi avevano timore, in quegli anni, di ostentare il loro potere. D'altro canto, gli anni 1974 e 1975 erano stati caratterizzati da una vivace ripresa, da un risveglio democratico nelle regioni meridionali e da una forte tensione civile. Nella

relazione di minoranza noi esprimevamo la speranza che questa rinnovata consapevolezza, che si riscontrava in larghi strati di lavoratori e di cittadini, costituisse la premessa per lo sviluppo di una grande lotta unitaria, capace di assestare colpi decisivi al sistema di potere mafioso. Prendevamo anche atto, in quella relazione, del fatto che qualcosa di positivo si stava verificando negli stessi gruppi dirigenti, della democrazia cristiana, in Sicilia, in Calabria e in altre regioni del Mezzogiorno. Proprio in quel periodo si era realizzata, in seno all'assemblea regionale siciliana, una larga intesa attorno ad un programma di risanamento e di rinnovamento delle strutture economiche, sociali ed amministrative dell'isola; qualcosa di analogo maturava in Calabria ed in altre regioni.

Ma oggi dobbiamo denunziare, qui, che quelle intese programmatiche incontrarono resistenze da parte di quelle forze, di quei gruppi, di quelle correnti politiche che sono espressione organica del sistema di potere mafioso. Anche le forze più moderne ed avvedute della democrazia cristiana, in Sicilia come in Calabria, hanno finito con il cedere o con l'assistere impotenti al sabotaggio dei programmi concordati. Ciò ha provocato il fallimento dell'intesa ed un'involuzione che tradiva tutte le speranze di un avvio dei programmi di rinnovamento.

Tutto questo è avvenuto nel quadro della più generale involuzione politica nazionale verificatasi dopo l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro. È in quelle condizioni che la mafia, specialmente in Sicilia, diventa più sfrontata, sfida sempre più apertamente lo Stato democratico, mutando anche i metodi del terrorismo politico.

Nella nostra relazione di minoranza del gennaio 1976, noi ponevamo alcuni interrogativi a proposito di certi collegamenti che già allora si potevano individuare fra talune forze mafiose ed il terrorismo politico. Ma, da parte del Governo e dei dirigenti del partito di Governo – la democrazia cristiana –, si è voluta ignorare questa drammatica realtà, che sempre più evidente si manifestava ai nostri occhi. Ricordo le reiterate risposte qui, anche in Parlamento, con cui si negava che ci fossero elementi sufficienti per avvalorare un'ipotesi di quel genere.

Arriviamo così alle sequenze allucinanti degli assassini dell'ultimo anno a Palermo, dal giornalista Mario Francese a Michele Reina, da Cesare Terranova a Boris Giuliano, fino al presidente della regione Piersanti Mattarella. Di fronte a questi delitti si è manifestata la più grave impotenza del Governo e di tutti gli organi dello Stato. E di questo ha dovuto darci atto questa sera il ministro. Io direi che non si è nemmeno tentato di formulare un'ipotesi politica sui collegamenti, che pur sono evidenti, fra tutti questi delitti. Non si trattava di mortificare l'autonomia della magistratura; in altri campi della lotta al terrorismo abbiamo, infatti, visto come certe ipotesi siano state alla base di successi, anche clamorosi, di certe indagini, condotte in maniera ordinata anche da *équipes* di magistrati, e non da un singolo magistrato in ordine ad un singolo delitto.

Certo, io sono d'accordo con il ministro Rognoni che la mafia non ha gli stessi obiettivi del terrorismo; tuttavia, ci troviamo oggi di fronte ad una convergenza che non è solo obiettiva, cioè ad un intreccio di rapporti. Si tratta di capire fino in fondo come si svolgono certe trame e che cosa ci sia dietro di esse. Invece, esiste il buio totale: forse abbiamo il timore di mettere le mani su qualcosa che non si sa dove vada a sfociare. Sorge questo interrogativo... Sta di fatto che si può parlare di fuga dalle responsabilità su tutti i piani, in Sicilia, negli ultimi mesi. Nei processi, non c'è luce. La regione da tre mesi è senza governo e non si assume alcuna iniziativa per dare, in queste condizioni drammatiche, alla Sicilia una direzione politica. In Calabria siamo in una situazione quasi analoga, perché la giunta è soltanto l'ombra di un governo, ed è comunque anch'essa alla vigilia della crisi.

Vi sono episodi che, in Calabria, da anni, hanno posto in evidenza un connubio tra mafia e terrorismo. Più recentemente, abbiamo registrato, in Sardegna, i tentativi di collegamento tra banditismo tradizionale e terrorismo.

Adesso il ministro riconosce certe cose, ma ci sono voluti anni per arrivare a questo! La gravità della situazione economica e sociale, in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, offre, infatti, uno spazio rinnovato alle manovre di gruppi eversivi, al servizio di un disegno reazionario. Migliaia di giovani senza prospettiva di lavoro possono diventare facilmente preda di suggestioni ribellistiche e venire strumentalizzati da forze che vogliono difendere il loro sistema di potere corrotto, clientelare e mafioso. In presenza, poi, di fatti sconcertanti, come quelli che l'opinione pubblica nazionale sta vivendo in queste ore – mi riferisco agli scandali clamorosi – diventa difficile dare credibilità allo Stato democratico. È evidente, allora, che, o si affronta il nodo mafia-potere politico, o non si viene a capo di nulla!

I fatti dimostrano che in questi ultimi anni si è esteso l'intreccio tra mafia e sistema di potere dominante, in Sicilia, in Calabria, e altrove, per il controllo di tutte le forme di spesa pubblica per la gestione di determinati enti. A ciò si aggiunge, ovviamente, il traffico degli stupefacenti, dei preziosi, delle armi, i sequestri di persona. Ma, in numerosi casi, si tratta di vedere come certe cosche riescano, contestualmente, ad impegnarsi in una molteplicità di campi e, dunque, le connessioni esistenti con il sistema di potere e di governo. È necessario innanzitutto individuare i gruppi che controllano gli appalti e l'erogazione del credito.

Quando il ministro, per la prima volta, fa in questa sede – e giustamente – riferimento all'assassinio Ambrosoli, ricollegandolo all'azione della mafia e, quindi, a quello che è l'impero Sindona, da Milano, a Palermo, a New York, dobbiamo capire di che cosa si tratti e che tipo di iniziativa occorra impostare per fronteggiare questo cancro spaventoso! Parlavo di individuare i gruppi che controllano gli appalti, l'erogazione del credito, gli incentivi industriali, agricoli e turistici, la gestione di enti ed aziende pubbliche e, quindi, della necessità di formulare precise ipotesi sui delitti che sono stati compiuti in Sicilia e su certi fatti che vanno accadendo in Calabria, contemporaneamente. Ma tutto questo ha un senso se si concorda che, per assestare colpi decisivi al sistema di potere mafioso, occorre suscitare una grande mobilitazione unitaria, che investa intere popolazioni, attorno ad un programma di profondo risanamento e rinnovamento delle strutture economiche, sociali e politiche, della Sicilia, della Calabria e di tutto il Mezzogiorno.

Il terreno su cui cimentarsi diventa, allora, la lotta per la programmazione economica, per lo sviluppo economico della regione, per l'allargamento e l'estensione di tutte le forme di controllo democratico.

Da questo deve discendere il contenuto di quelle intese programmatiche che voi – mi riferisco alla parte politica della democrazia cristiana – avete sabotato in Sicilia, in Calabria e sul piano nazionale.

In Sicilia c'erano due obiettivi al centro del programma: il primo regionale, di sviluppo, che non si è mai varato, e la riforma amministrativa che si è sabotata, una riforma amministrativa per il decentramento dei poteri e la rottura del potere assessoriale, che in Sicilia è più discrezionale ancora di quello dei ministri sul piano nazionale. Si trattava, quindi, di assestare due colpi al sistema di potere, che è poi quello che dà alimento alla mafia.

Se abbiamo davanti agli occhi gli scandali verificatisi all'assessorato per i lavori pubblici, con Cardillo, ed all'assessorato per l'agricoltura, con il democristiano Aleppo, riusciamo a capire di cosa si sta discutendo. Si tratta, in sostanza, di modificare il rapporto tra lo Stato, la pubblica amministrazione ed i cittadini. È questa l'ispirazione, profondamente democratica e rinnovatrice, delle proposte conclusive della Commissione antimafia, che noi anche qui riproponiamo. Occorre allora

modificare profondamente la concezione dei rapporti tra potere centrale e regioni meridionali. Lo stesso intervento straordinario dello Stato va inquadrato in una politica di programmazione: bisogna quindi smantellare il carrozzone rappresentato dalla Cassa per il mezzogiorno, che è sempre al centro di ogni tipo di scandali. Non si tratta, perciò, di appuntare le accuse contro la regione, o contro i comuni: in realtà, la responsabilità fa capo al sistema di potere complessivo, di cui la Cassa per il mezzogiorno è uno dei pilastri.

In questa luce, la relazione del ministro, che io definisco deludente, appare inadeguata proprio per ciò che riguarda questa parte. Da un lato essa riconosce che, nel 1980, a 34 anni di distanza dall'approvazione dello statuto speciale, ancora non sono stati definiti i rapporti che debbono sussistere in materia finanziaria ed in altri campi fondamentali; mentre, per quanto riguarda i rapporti con la Calabria e l'insieme della politica degli investimenti, abbiamo udito una noiosa – mi scusi l'onorevole Rognoni – elencazione di dati che tutti conoscono (sugli stanziamenti del piano per l'agricoltura, su quelli relativi alla Cassa per il mezzogiorno, su quelli attinenti ad altri settori di investimento, e così via). Non era questo che noi chiedevamo. Ciò che è in discussione è proprio la concezione dell'intervento nel Mezzogiorno, l'esigenza di dar luogo finalmente ad una politica di programmazione democratica, accompagnata quindi da profonde riforme degli strumenti di intervento: di qui l'esigenza della riforma della regione Sicilia, del decentramento, della creazione di forme di controllo democratico, della liquidazione – come si è detto – del carrozzone rappresentato dalla Cassa per il mezzogiorno. Solo ponendosi su questa linea di sviluppo democratico sarà possibile affrontare il problema del risanamento di certi enti, anche regionali (come gli enti di sviluppo agricolo calabresi e siciliani, i consorzi di bonifica, i consorzi delle aree di sviluppo industriale, che sono stati spesso al centro di fatti clamorosi e di collusioni tra potere pubblico e mafia), quello del settore urbanistico, quello del collocamento della manodopera, quello concernente l'attività creditizia. Come dire che si deve spaziare in un ambito che tocca settori ed interessi diversi: da Vassallo a Sindona, insomma, tenendo presente che ciò che oggi, a livello nazionale, assume il carattere di uno scandalo di corruzione, in senso stretto, in Sicilia ed in Calabria si colora di sistema di potere mafioso.

Onorevoli colleghi, soltanto se riusciamo ad inserirle nel quadro di una azione politica di profondo rinnovamento, capace di suscitare nuova fiducia tra i cittadini, si potrà dare efficacia anche alle pur necessarie misure di prevenzione e di repressione del fenomeno mafioso. Occorre quindi rinnovare la stessa configurazione delle misure di prevenzione e di repressione del fenomeno mafioso. Consideriamo la diffida, di cui noi, ed altre parti politiche, in coerenza con le conclusioni della Commissione antimafia, chiediamo la soppressione. Non si tratta soltanto di una misura inefficace contro i mafiosi, i quali della diffida non si preoccupano affatto, ma anche di una misura che invece colpisce migliaia di poveracci. I diffidati che mantengono tale qualifica ancora oggi sono, in provincia di Palermo, quindicimila, mentre sono migliaia nelle altre province; e questi vengono sospinti nelle braccia della mafia. Pertanto, se sottoponiamo, ad esempio, il piccolo delinquente, quello che ha rubato un sacco di limoni, a questa procedura, che non consiste solo nella diffida, perché a questa fanno seguito il ritiro della patente e di eventuali concessioni amministrative, non compiamo un lavoro costruttivo; infatti, il lavoratore autonomo, il venditore ambulante che ha bisogno dell'automezzo per svolgere la propria attività viene condannato alla disoccupazione e diventa così preda delle organizzazioni criminose e della mafia.

La nostra proposta è di abolire l'istituto della diffida e di restringere l'area dei perseguibili; questa è la concezione che ispira tutte le proposte che noi abbiamo definito. Quindi, i soggetti vanno selezionati e dobbiamo concentrare la nostra attenzione sugli individui veramente peri-

colosi, guardando in alto, e non in basso, per colpire con misure adeguate e moderne, nel più pieno rispetto delle garanzie costituzionali. In coerenza con questa visione, il gruppo parlamentare comunista, in collaborazione con valorosi amici e colleghi della sinistra indipendente, ha elaborato quattro proposte che stiamo fondendo in un unica proposta di legge, che nei prossimi giorni presenteremo in Parlamento e che illustreremo in un'apposita conferenza-stampa. Le proposte affrontano, come hanno qui ampiamente documentato i colleghi Martorelli e Rizzo, misure di prevenzione e di accertamento e misure patrimoniali nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, la modifica del codice penale, con la definizione di associazione mafiosa, con l'obiettivo di perseguire come reato la semplice appartenenza all'associazione stessa, l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento nella lotta contro la mafia e sull'evoluzione del fenomeno mafioso.

A questo proposito abbiamo sentito le obiezioni di alcune parti e anche talune considerazioni che ha svolto qui il ministro. Non credo che le obiezioni mosse dall'onorevole Mellini siano tali da indurci ad abbandonare questa idea; semmai, dobbiamo evitare di commettere errori nell'impostazione della Commissione, nel suo funzionamento, errori che lascino spazio al Governo per affermare la piena funzione della Commissione stessa. Non vogliamo sostituirci all'esecutivo, ma soltanto svolgere una funzione di controllo e di ispezione in maniera puntuale ed efficace, e ci consulteremo quindi in sede di Commissione con gli altri gruppi, quando andremo a depositare la nostra proposta di legge, al fine di poter varare la proposta di istituzione di tale Commissione, che dovrà anche seguire l'evoluzione del fenomeno mafioso e, quindi, aggiornare il Parlamento sulle iniziative che deve adottare.

Infine, vorrei ricordare la nostra proposta per il centro di coordinamento interforze; il ministro dice che alcune cose si sono fatte, mentre noi pensiamo che si debba andare alla creazione di un organismo apposito, con un'articolazione nelle regioni più direttamente interessate.

Signor Presidente, sono queste le proposte che, a nome del gruppo comunista, voglio ribadire a conclusione di questo dibattito; ci è stato richiesto ripetutamente in questi giorni, da parte di esponenti del gruppo parlamentare democristiano, di concordare il documento da votare unitariamente a conclusione di questo dibattito, e il ministro ha voluto testimoniare che ci sarebbero punti ed elementi sufficienti per arrivare ad una soluzione unitaria. Ebbene, oggi la nostra risposta è negativa per quanto riguarda questa proposta.

Onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di far parte della delegazione ufficiale del mio partito che ha seguìto i lavori del congresso della democrazia cristiana; ho ascoltato per giorni e giorni gli esponenti nazionali di quel partito tentare di dimostrare che non esisterebbero oggi le condizioni neppure per concordare un programma comune con noi comunisti su questioni essenziali, dalla politica estera alla politica economica.

Ho trovato pretestuosi molti argomenti, anche se non ignoro che differenti tesi permangano su diverse questioni. Ma una cosa ho capito, onorevoli colleghi, seguendo quel dibattito: una delle ragioni del rifiuto, da parte di quel 58 per cento della DC, che si è espresso nel congresso, ad accettare un incontro in campo aperto ed una collaborazione, anche di Governo, con noi comunisti, sta nel timore di mettere in discussione il sistema di potere che ha costruito in Italia negli ultimi 30 anni e che oggi fa acqua da molti lati.

Credo che la tesi sostenuta dall'onorevole Forlani al congresso sia una tragica illusione, che la DC debba cioè restare al centro del *ring* per difendere e salvaguardare questo sistema di potere; perché tale sistema di potere, che nel Mezzogiorno è un sistema corrotto e clientelare, in Sicilia ed in Calabria si compenetra con il potere mafioso. Ecco perché noi riteniamo che non esistano oggi le condizioni per sot-

toscrivere qui un documento in comune con il gruppo democristiano su questo tema.

La democrazia cristiana, infatti, non è in grado di offrire garanzie, di voler e poter condurre oggi un'azione coerente per debellare il sistema di potere mafioso. Abbiamo la lezione che ci viene dall'esperienza negativa e deludente, anche negli anni recenti, delle intese alla regione Sicilia e alla regione Calabria, che volevano affrontare tali questioni. Se ci guardiamo intorno, poi, avvertiamo il profondo malessere dell'opinione pubblica nazionale di fronte agli scandali gravissimi, che travolgono ministri ed esponenti di altro rango del sistemo di potere che voi avete costruito in Italia.

Ecco perché noi non possiamo firmare un documento in comune, che servirebbe solo a fornire qualche alibi, o magari a mettere a posto la coscienza di qualcuno che certamente vuole prendere le distanze da una realtà che gli fa vergogna, non essendo però in grado, poi, di garantire che la lotta venga condotta nel modo necessario. Il paese ha bisogno invece di chiarezza per capire e giudicare.

D'altro canto, le nostre proposte sono precise e chiare. La mozione è chiara e noi ci auguriamo che essa sia approvata dalla Camera, in modo da impegnare il Governo alla sua rapida attuazione. Noi continueremo comunque a batterci in Parlamento e nel paese, perché l'azione di lotta contro la mafia e il sistema di potere mafioso sia condotta con risultati positivi.

Signor Presidente, io avrei concluso, se non avessi il compito di dover rivolgere le mie scuse alla Presidenza per un incidente accaduto nel corso della seduta della scorsa settimana, in cui si è aperto il dibattito sulla mafia. Mi è capitato infatti di ascoltare due oratori del Movimento sociale italiano, che non solo travisavano la realtà e distorcevano i fatti, ma cercavano di infangare la memoria di uomini che alla lotta contro il sistema di potere mafioso hanno dedicato la loro esistenza. Ho preso atto con soddisfazione che il collega Leonardo Sciascia nella stessa seduta ha avuto la bontà di rintuzzare le volgari insinuazioni del fascista Santagati nei confronti della memoria di Simone Gatto. In ogni caso, ho qui la documentazione ufficiale, che ho voluto riprodurre, da cui risulta che il famoso episodio Mangiapane era stato chiarito in Commissione; e l'onorevole Cattanei, allora presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, ebbe a dare atto della correttezza del comportamento del senatore Simone Gatto.

Tutto questo era a conoscenza di Santagati, perché riprodotto anche nella relazione del suo camerata Niccolai. Ciò spiega, signor Presidente la mia indignazione, e quindi qualche intemperanza, che ha provocato poi le osservazioni del Presidente di turno.

Si è tentato inoltre di gettare fango anche sulla memoria di Girolamo Li Causi, insinuando sue discrepanze con il gruppo comunista e un suo rifiuto – ha detto Santagati – di sottoscrivere la relazione di minoranza che insieme al compianto Cesare Terranova ho avuto l'onore di stendere. Santagati ignora (o finge di ignorare) che Li Causi non era più parlamentare dal 1972, e non perché qualcuno avesse voluto troncare la sua carriera politica, ma solo per le sue condizioni di salute, che io sono qui costretto a ricordare di fronte ad attacchi veramente inammissibili. Li Causi, infatti, non era più in condizioni di venire in Parlamento perché quasi cieco.

La verità è che si tenta vergognosamente di distorcere i fatti per far credere all'opinione pubblica che tutti sono collusi con la mafia (*Commenti a destra*), ma noi non ci lasciamo condizionare dalle calunnie dei fascisti (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

Noi sottolineiamo, qui, il valore attuale di quella relazione di minoranza. Tutti possono leggerla e scorgerne il grande significato positivo ed attuale; abbiamo fatto nomi e cognomi, e non sulla base di una discriminazione di correnti; anche recentemente abbiamo rifatto gli stessi nomi del 1975 e del 1976.

Siamo qui con la coerenza di sempre a condurre la nostra battaglia. Nel nome

di Girolamo Li Causi i comunisti porteranno avanti, in maniera coerente ed intransigente, la battaglia per debellare il sistema di potere mafioso (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di replicare per la mozione Franchi n. 1-00041, di cui è cofirmatario

PAZZAGLIA. Dirò subito, signor Presidente, onorevoli colleghi, che nella nostra mozione abbiamo dedicato una parte non secondaria, anzi direi una ampia premessa nel collegamento che vi è tra la situazione politica attuale ed il rifiorire della mafia.

Abbiamo affermato testualmente che « i fatti dimostrano che la "mentalità baronale" viene fatta propria, e non solo in Sicilia, da tutti i partiti politici di potere, quali che siano le basi sociali che li compongono, tanto da diventare, pur essi, "baroni", talvolta feroci e tiranni, sostituendosi, in nome del popolo, alle vecchie classi proprietarie e nobiliari ».

È un giudizio politico che io riaffermo proprio riferendomi alla parte finale dell'intervento dell'onorevole La Torre, al quale poi risponderanno, per le parti che li riguardano, altri colleghi ai quali egli si è riferito.

Desidero ribadire che quando, nel corso della polemica, è stato fatto un riferimento all'onorevole Li Causi, fu un riferimento elogiativo del comportamento dell'uomo e quindi un giudizio di polemica nei confronti del partito comunista, che non lo ha assecondato nelle sue tesi.

Ribadiamo quanto abbiamo affermato e, se si sono verificati in quest'aula incidenti, non è certo a quanto noi abbiamo detto che possono essere attribuiti, ma alla intemperanza di chi non ha voluto sentire le ragioni della nostra parte.

Non c'è stata distorsione dei fatti, né si è infangata la memoria di alcuno; vi è stata la esigenza di puntualizzare i nostri punti di vista, quali emergono dalla analisi che abbiamo compiuto.

Il Governo ha fatto in questo dibattito alcune precisazioni importanti che noi registriamo nel momento stesso in cui, per le ragioni che dirò, manteniamo, senza mutarla, la mozione organica che abbiamo presentato sul problema.

Il Governo ha precisato che oggi si può parlare di collegamento tra mafia, terrorismo e delinquenza comune, anche per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria. Noi riteniamo si tratti di una tardiva ammissione. Credo altresì che il Governo possa anche condividere la considerazione a valle che io faccio, e cioè che i collegamenti del terrorismo con la delinquenza comune sono presunti in larghe parti d'Italia; e dato che la delinquenza comune è sempre collegata con la mafia, dove questa si sviluppa, attraverso quest'ultima si verifica il collegamento tra mafia e terrorismo politico. Si tratta di una ammissione tardiva, ma che ha l'importanza che nessuno di noi può sottovalutare, nella considerazione dei fenomeni attuali sia di crescita del terrorismo sia di crescita della criminalità comune sia della maggiore pericolosità della mafia e della diffusione di essa al di fuori delle due zone tradizionali, la Sicilia e la Calabria, verso larga parte del territorio nazionale.

Altro fatto importante che noi registriamo è che il Governo ammette quanto noi diciamo nella nostra mozione, cioè che è caratteristico della mafia, come noi diciamo, il collegamento con il potere politico e che per la esistenza di questa organizzazione è essenziale uno stretto legame con il potere.

Vi è – e non sottovalutiamo questo, onorevole Rognoni, perché riteniamo che le sue parole, quelle conclusive della relazione siano dettato da un convincimento profondo che lei personalmente ha e manifesta – la necessità di un profondo rigore morale. Certo, è vero! Vi è l'esigenza della moralizzazione della vita pubblica, che noi poniamo come fondamentale per combattere la mafia, ma i comportamenti che abbiamo registrato e che abbiano denunciato nella nostra mozione. come quello di un personaggio collegato ad uomini di primo piano della vita nazionale, che può spendere un miliardo

per una campagna elettorale in Sicilia, onorevole Rognoni, significano che il suo convincimento non ha una diffusione molto larga, non trova apprezzamento immediato in ambienti, che certamente lei condanna, seppure non esplicitamente, perché non può farlo, così come li condanniamo noi. Vi è l'esigenza di un esempio morale, ma non certo i fatti di questi giorni, sui quali dovremo ritornare da domani in poi (dico: da domani in poi), ci consentono di considerare realizzata questa esigenza di moralizzazione della vita pubblica. Anzi, siamo di fronte ad esempi che ci preoccupano e che possono anzi costituire motivo di incentivo e di incremento delle condizioni dalle quali la mafia trae facilitazioni.

Noi, dicevo, manteniamo la nostra mozione – la mia replica sarà brevissima, signor Presidente –, la manteniamo anche se appare (ma non è così) che la parte propositiva di essa sia modesta. Nella forma della nostra mozione noi abbiamo indicato molti elementi propositivi o positivi, come dir si voglia, anche in quella parte dove esistono, quella parte che potrebbe essere definita la parte della motivazione, e cioè della critica.

Abbiamo parlato, forse unici, tra i proponenti di mozioni, della estensione delfenomeno della mafia, che deve essere considerato forse il fatto più rilevante di questi anni. Non si può più parlare di una mafia che opera in Sicilia e in Calabria, ma – come giustamente è stato detto in quest'aula – di una mafia che opera ormai sul territorio di tutto lo Stato. Perché, se la mafia, come noi diciamo, è una conseguenza della crisi generale dello Stato e delle istituzioni, questa crisi non può manifestarsi soltanto in alcune parti del territorio, ma si manifesta su tutto il territorio o, per lo meno, su larga parte di esso.

Ecco perché noi manteniamo lan ostra mozione, onorevole Presidente, e insistiamo per la sua votazione: per la caratterizzazione che essa ha, perché essa si colloca nella linea politica attuale del nostro partito e perché affronta problemi che nessun altra forza politica ha sollevato. Affronta i problemi dello Stato, considerando la mafia come uno dei problemi a valle dei problemi fondamentali; li affronta in modo tale da pretendere la rinnovazione delle istituzioni, da pretendere cioè che si vada verso una società diversa, organizzata in modo diverso, che sia capace di garantire le libertà, ma, nello stesso tempo, di tutelare l'ordine e la giustizia.

Queste, onorevole Presidente, sono le poche cose che voleva dire, in aggiunta a quanto è stato egregiamente detto dagli altri colleghi, e dopo aver ascoltato quanto il Governo ha dichiarato, per motivare il mantenimento della nostra mozione e per indicare che la linea che abbiamo assunto con questa mozione non è occasionale, ma una linea ferma, per la quale ci batteremo anche dopo le decisioni che verranno adottate (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Casalinuovo ha facoltà di replicare per la mozione Balzamo n. 1-00043 di cui è cofirmatario.

CASALINUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò brevemente perché sono già intervenuto nella discussione sulle linee generali avvenuta la settimana scorsa, nella quale per il nostro gruppo è intervenuto anche il collega Saladino. In questi due interventi abbiamo avuto la possibilità di specificare il nostro punto di vista, cioè la posizione del gruppo socialista sui problemi generali che nascono dal fenomeno mafioso, che deve essere energicamente combattuto, e abbiamo avuto altresì la possibilità di specificare alcune situazioni particolari, così come si possono rilevare in Sicilia e in Calabria.

Abbiamo anche aggiunto come ormai la mafia non possa più essere considerata un fenomeno a carattere regionale, avendo da tempo valicato i confini della regione Sicilia prima e della regione Calabria poi per dilagare anche nel resto del paese. Ecco perché abbiamo definito il problema della mafia come problema nazionale ed ecco perché, da una parte, abbia-

mo particolarmente insistito presso il Governo per la realizzazione delle misure proposte dalla Commissione parlamentare antimafia e, dall'altra, abbiamo premuto perché si incida nella maniera più profonda sul tessuto socioeconomico.

Ebbene, dall'analisi che l'onorevole ministro dell'interno ha svolto questa sera emerge che egli in definitiva è d'accordo con le nostre considerazioni.

Avevamo anche accennato ai nuovi sistemi mafiosi, che si allontanano da quelli del passato, e che devono essere considerati, rispetto ad essi, di maggiore gravità, considerando che la mafia va alla ricerca di nuovi campi d'azione, di nuovi terreni su cui condurre la sue triste e delittuosa azione.

Abbiamo anche noi fatto cenno al traffico degli stupefacenti, fenomeno che va considerato non soltanto in quanto tale, ma soprattutto come fonte di nuovi ed illeciti arricchimenti dell'organizzazione mafiosa.

Nella sua analisi, signor ministro, abbiamo dunque ritrovato molti degli orgomenti che avevamo messo in rilievo in questa aula. Lei, in fondo, ha riconosciuto che dal 1972 al 1977 si è dovuta rilevare una tremenda recrudescenza dell'attività mafiosa, che ha assunto una nuova dimensione.

Avevamo parlato anche della mafia in relazione al terrorismo e degli eventuali intrecci fra i due fenomeni, rilevando in fondo come sul piano operativo ci sia una caratteristica comune, quella della violenza. Avevamo anche subito aggiunto che lo Stato, le istituzioni democratiche devono soprattutto difendersi dall'attività mafiosa che deve essere considerata più di ogni altra pericolosa, quella cioè volta a corrompere e penetrare le istituzioni, il potere, per piegarli ai voleri della mafia.

Questo aspetto particolare ci porta anche a discutere dell'intreccio tra mafia e potere politico, che si è dovuto particolarmente rilevare in Sicilia e in Calabria, ma anche in altre regioni del nostro paese. Al riguardo noi abbiamo chiesto estrema chiarezza e profonda moralizzazione dell'amministrazione pubblica; abbiamo chiesto che si adottino i provvedimenti più giusti a incidere in questo che è in definitiva il nodo più impressionante dell'attività delittuosa della mafia.

Nella sua esposizione di questa sera, il ministro Rognoni ha ricordato le conclusioni della Commissione antimafia, dicendo in particolare che quella Commissione, pur avendo rilevato che non si possono sollevare problemi di illegittimità costituzionale per le leggi fino ad oggi emanate, ebbe a notare che non sono state producenti ai fini che il legislatore si era proposto. Ricordando poi le leggi sia contro il terrorismo che da alcuni anni a questa parte sono state promulgate sia contro le attività mafiose, il ministro Rognoni ha finito con il riconoscere giusta la posizione che noi abbiamo più volte avuto occasione di esprimere in quest'aula, sia quando abbiamo dibattuto del decreto antiterrorismo, sia quando, la settimana scorsa, abbiamo discusso le mozioni (e, noi, socialisti, la nostra mozione) per insistere ai fini di una traduzione in proposte legislative delle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta. Più volte abbiamo assunto posizioni molto chiare; ci sono state leggi, ma non hanno avuto esito soddisfacente: significa che esse hanno mirato verso obiettivi sbagliati! Quando assumiamo che con la repressione non si combatte il terrorismo né la mafia; che con l'inasprimento delle pene non si riesce a stroncare tali fenomeni, indubbiamente abbiamo ragione, abbiamo avuto ragione anche sulla base di quanto accaduto nel nostro paese! Guardiamoci intorno, che grande tragedia si svolge nel nostro paese: scorre il sangue sotto gli occhi di tutti, nelle nostre strade, per opera di terroristi e mafiosi!

Non è quindi con leggi repressive che si combattono i deprecati fenomeni del terrorismo e della delinquenza comunque organizzata. Abbiamo insistito sulle misure preventive, su leggi che possano prevenire, ancor prima che reprimere; abbiamo insistito sulla necessità di operare su un terreno che deve essere considerato sotto diversi aspetti, da quello strettamente preventivo agli altri, relativi ai problemi

di natura economica e sociale che travagliano il nostro paese, segnatamente nel Mezzogiorno. Parimenti abbiamo insistito – l'onorevole Rognoni se ne ricorda, ma non ci basta il suo ricordo – sul fatto che in quest'aula più volte sono stati annunciati taluni provvedimenti dei quali ancora non abbiamo visto nulla, non ne conosciamo il contenuto specifico! In fondo, il ministro dell'interno ha riconosciuto come, ad esempio, si debba incidere di più sui patrimoni di coloro che sono indiziati d'attività mafiose. I provvedimenti patrimoniali da più parti invocati fino ad oggi, in verità, non sono stati visti; siamo stati costretti noi socialisti, i compagni comunisti e di altre parti politiche, a presentare mozioni per chiedere una specifica risposta dal Governo, insistendo affinché le misure patrimoniali suggerite nelle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta, potessero trovare riscontro in provvedimenti legislativi del Governo. La confisca, il sequestro dei beni dei mafiosi, sono vie da seguire con l'accertamento patrimoniale ogni volta che vi siano indizi i quali in concreto comportano l'irrogazione di una misura di prevenzione. Intendo riferirmi all'accertamento patrimoniale e finanziario sulle persone indiziate d'appartenenza ad associazioni mafiose. Sarà questa probabilmente l'unica misura per colpire davvero in maniera giusta. Non si colpisce in maniera giusta, come abbiamo già sentito in precedenti interventi (ne ho parlato io ed anche l'onorevole collega Saladino), con la diffida: questa tante volte colpisce male e, quando non colpisce male, non produce alcun effetto, perché il mafioso certamente non si lascia intimorire da misure siffatte.

L'onorevole Rognoni ha fatto riferimento a talune operazioni che recentemente la polizia ha svolto in Calabria. Noi avevamo già dato atto di questo nell'intervento della settimana scorsa; però avevamo detto che, in fondo, le recenti operazioni, seppure hanno rappresentato sicuramente un passo avanti, non possono ritenersi completamente soddisfacenti. Avevamo, quindi, invocato il rafforzamento delle forze di polizia nella Sicilia e nella Calabria, appunto in quel quadro di misure preventive al quale io facevo riferimento.

L'onorevole ministro dell'interno ci ha indicato alcune cifre. Sicuramente tali cifre saranno esatte ma, se l'attività della delinquenza organizza, se l'attività mafiosa continua a colpire, così come colpisce in Sicilia ed in Calabria (lo stesso ministro ha elencato una serie di avvenimenti tremendi ed impressionanti), ciò significa che le forze di polizia, in quel numero che egli ha ricordato con riferimento sia alla pubblica sicurezza sia all'Arma dei carabinieri, non sono sufficienti per una lotta più concreta e più incisiva alla delinquenza organizzata in Sicilia ed in Calabria.

Così, in riferimento a quanto ella, onorevole Rognoni, affermava sui problemi della giustizia, anche con specifiico riferimento alla Sicilia ed alla Calabria, debbo dirle che, a quanto ci risulta, vi è una protesta quasi quotidiana per l'insufficienza degli organici e per l'incompletezza delle strutture. Ne ha parlato il collega Saladino. Ed io debbo aggiungere, per quanto riguarda la Calabria, che vi è una protesta corale e quotidiana che va da Castrovillari (estremo nord della Calabria) a Reggio Calabria (estremo sud della Calabria). È una crisi della giustizia che incide anche sulla lentezza dei procedimenti, che non porta a dare sollecita e pronta risposta a coloro che attendono una parola della giustizia, dopo episodi ed avvenimenti gravissimi, che si verificano nelle nostre regioni. Quindi mi sembra che la semplice citazione di dati, di fronte ad una situazione come quella che conosciamo, non possa assolutamente renderci soddisfatti.

Ma ella, onorevole ministro, ha voluto soffermarsi – ed era giusto che lo facesse – sui problemi socio-economici del Mezzogiorno, sui problemi socio-economici della Sicilia e della Calabria. A questo proposito, debbo ancora dire, così come altre volte ho avuto occasione di affermare, discutendosi ad esempio dei problemi della Calabria in quest'aula, che in fondo la mancata attenzione del Governo ai pro-

blemi del Mezzogiorno nel loro complesso, agli specifici problemi della Sicilia e della Calabria, ha determinato anche per questo una scarsa, scarsissima credibilità delle istituzioni.

Non vorrei introdurre argomenti che possano magari sembrare al di fuori del tema che questa sera ci occupa; ma, se dovessimo ricordare le calamità naturali che in questi ultimi tempi si sono riversate sulla Calabria e sulla Sicilia, e se dovessimo ricordare l'insensibilità dimostrata dal Governo di fronte a questi avvenimenti – vi sono stati alluvioni, trombe d'aria, terremoti –, dovremmo arrivare ad una conclusione assolutamente negativa nei confronti dell'attuale Governo, che pure nacque con la benevola astensione dei socialisti. Danni enormi si sono verificati nelle nostre contrade, ma noi attendiamo ancora una risposta alle calamità che si abbatterono sulla Calabria alla fine dell'ottobre 1979; una parola non l'abbiamo avuta, né conosciamo che cosa intenda fare il Governo per le zone ancora una volta così duramente colpite.

Quando l'onorevole ministro dell'interno parla dei nuovi finanziamenti in agricoltura – ci siano o non ci siano stati – è comunque cosa certa che si tratta di interventi che noi definiamo « tampone » e al di fuori di una logica programmatoria che possa veramente incidere sul tessuto socio-economico; si tratta, quindi, di trattamenti dispersivi, « a pioggia », come li abbiamo sempre definiti, e che non hanno assolutamente portato alcun giovamento.

Se la situazione è quella che tutti conosciamo, se in Calabria si contano ormai 300 mila disoccupati, non vedo come si possa affermare che i finanziamenti in agricoltura avrebbero potuto determinare una situazione diversa da quella del passato.

Vi è poi la solita vicenda di Gioia Tauro. Si tratta di un fatto emblematico per tutto il nostro paese. Siamo passati dal « pacchetto Colombo » del 1970, mai realizzato, alle diverse modificazioni del progetto, per arrivare alle nuove promesse e ai nuovi impegni; tuttavia abbiamo sempre registrato promesse ed impegni non mantenuti, sicché la disoccupazione cresce, dilaga e le nostre popolazioni sono al limite del collasso.

Il « minipacchetto » dell'onorevole Di Giesi e la centrale a carbone, di cui anche in quest'aula abbiamo discusso, per rendere sempre di più la Calabria una terra di servizio, non possono sicuramente soddisfarci, anche in considerazione della triste esperienza che fino a questo momento abbiamo registrato.

In definitiva riteniamo che i 30 anni di potere e di egemonia della democrazia cristiana nel paese, e specialmente nel Mezzogiorno, non abbiano portato ad alcun fatto positivo, ma anzi che siano valsi ad aggravare la situazione e il problema dell'ordine pubblico e della mafia, che non è stato adeguatamente combattuto né con provvedimenti legislativi giusti nel senso della prevenzione, né con una azione incisiva sul terreno socio-economico.

Dobbiamo quindi registrare, sotto questo aspetto, l'incapacità del Governo ad affrontare problemi di ampio respiro e di ampia portata, come quelli che si sono discussi la settimana scorsa ed oggi nell'aula della Camera dei deputati (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cattanei ha facoltà di replicare per la mozione Bianco Gerardo n. 1-00071, di cui è cofirmatario.

CATTANEI. Signor Presidente, signor ministro ed egregi colleghi, per debito di lealtà debbo subito dire che il dibattito che si avvia a conclusione ha suscitato anche in me non pochi motivi di perplessità, non per le ampie intenzioni manifestate dal Governo – che vivamente apprezzo –, non per gli interventi dei molti colleghi che autorevolmente hanno partecipato alla discussione, ma per il fatto che il confronto fra diverse proposizioni – confronto che in questo caso davvero sarebbe stato utile e fecondo – si sia svolto in un clima disattento, qui e fuori di qui. E ciò, nonostante le diffuse polemi-

che di ieri e di oggi sulle cause e le responsabilità del riprodursi e dell'estendersi di un fenomeno criminoso in forme ed articolazioni sempre più nuove e tragiche.

È vero, certo, che – e, per quanto mi concerne ne sono grato – le diagnosi e le indicazioni della Commissione antimafia sono state oggetto di positiva considerazione; è stato così rivalutato un impegno serio ed approfondito rispetto ai giudizi frettolosi espressi qualche anno fa da parte di chi non ha avuto il tempo o la voglia di leggere e di capire quanto era stato scritto e pubblicato. A questo punto – lo chiedo a lei anzitutto, signor ministro, ma anche ai colleghi – non deve andar disperso dopo questa discussione il patrimonio di tensione morale, di testimonianze, di volontà che ha trovato unita ed impegnata, malgrado gli intralci, le manovre sabotatrici, i tentativi di ritorsione, la Commissione di inchiesta nella quinta legislatura.

Ricordo, anche per la solidarietà preziosa che allora si manifestò, amici e colleghi scomparsi o non più in carica, il cui contributo generoso non potrà, soprattutto non dovrà, mai essere dimenticato: da Girolamo Li Causi, che mi è stato carissimo, ad Adamoli, a Simone Gatto, a Berthet, ad Alessi, a Varaldo, a Malagugini, a Torelli, a Papa, a Nicosia, a Scardavilla, a Vincenzo Gatto. Le relazioni e le conclusioni furono unitarie: per questo – ripeto, signor ministro – debbono essere acquisite come uno tra i momenti più significativi della vita parlamentare italiana, in epoca in cui le incomprensioni fra le forze politiche erano certamente più aspre e, quindi, più difficilmente componibili. E dispiace davvero la chiusura dell'onorevole La Torre circa la possibilità di trovarci d'accordo su una risoluzione unitaria, dal momento che le discordanze emerse nel corso della discussione non erano poi così lontane fra loro.

Lo spirito delle conclusioni della Commissione antimafia era e rimane quello secondo il quale sarebbe superfluo invocare una più efficace lotta alla mafia con misure eccezionali, se nella coscienza di tutti e dei pubblici poteri in particolare, non vi fosse innanzitutto il convinto e praticato rifiuto, il disprezzo e la condanna della pavidità, soprattutto la ripulsa dei vantaggi che l'essere neutrale o l'essere « amico degli amici » possono comportare.

E se un titolo di merito ha conseguito la Commissione nella quinta legislatura, io credo sia stato quello di aver puntato il riflettore su queste responsabilità, di avere in qualche modo scompaginato gli intrighi, le tacite intese, di avere per un momento – caro amico Biondi – ridato fiducia, incoraggiato la reazione all'omertà, alla paura, che da sempre sono alleanze determinanti e sostegno delle attività mafiose.

La mafia prospera e prolifera – lo diceva stamani molto bene il collega Antonino Lombardo – quando può confidare sul desiderio del quieto vivere, sul ricatto, sulla tracotanza impunita, che le consente di esercitare, in modo assai più efficiente dello Stato, una sua giustizia, di imporre le sue leggi, di essere certa, quindi, che i suoi progetti abbiano il loro corso ed anzi siano assecondati. Ma anche in questo caso, onorevoli colleghi, – e consentite che faccia appello ad una sofferta e travagliata esperienza maturata – occorre, prima ancora che per giustizia, per il fine di dare efficacia all'azione, non generalizzare mai, né le colpe, né le involontarie responsabilità. Incolpare tutti e di tutto: ecco cosa cerca la mafia! Il polverone, l'accusa indiscriminata, la conseguente solidarietà con gli incolpati, veri o presunti; questo è l'errore in cui sono incorsi molti, non dico chi, ma certo molti. Il manicheismo degli anni ottanta (i buoni da una parte e i cattivi dall'altra) e certi improvvisi capovolgimenti di fronte anche in politica, onorevoli colleghi, sono eloquenti e dovrebbero insegnare qualcosa. Chi è con noi non è più mafioso; chi è contro di noi è potenzialmente legato alla mafia.

La mafia, dunque, è forte per l'altrui debolezza ed opportunismo, non escluso quello politico! Ed è proprio per affrontare con distaccco e serenità questo fondamentale aspetto del problema che io

volli, nella quinta legislatura, che responsabile del comitato sui rapporti fra mafia e politica, fosse il senatore Adamoli, alla cui dirittura ed alla cui memoria mi richiamo, ma che, forse, anche per il prematuro scioglimento delle Camere, non poté concludere i lavori.

Il vero problema è che non è sufficiente inseguire la mafia, in una gara ineguale tra la legge e la violazione della legge, o tra una legge dello Stato e quella, ancor più perentoria, di un potere extra-legale, votato al crimine ed al delitto solo per fini di lucro. La moneta cattiva, onorevoli colleghi, ha sempre scacciato la buona, e non solo nel campo finanziario! Il problema vero sta nella fermezza d'iniziativa, nella incontaminazione dei pubblici poteri e nella volontà delle forze politiche.

Onorevole ministro – e parlo a lei, in sua rappresentanza, onorevole sottosegretario –, io ho apprezzato i dati sulle cartucce, sulle armi sequestrate in questi ultimi tempi, sulle denunce in Sicilia e in Calabria. Ma mi consenta di richiamare qui uno tra i tanti episodi impressionanti, che vanno ben di là delle misure adottate dal Ministero dell'interno e dalle forze di polizia! Uno dei tanti episodi impressionanti denunciati e documentati dalla Commissione: la fuga e la presunta irreperibilità di Luciano Liggio.

Per strane vicende, che coinvolsero anche l'allora procuratore della Repubblica, dottor Scaglione, Liggio si rese latitante. Era ricercato dall'Interpol in tutto il mondo ed invece si trovava ricoverato in una lussuosa clinica romana, amorosamente assistito da una compiacente infermiera e guardato a vista, dall'esterno della clinica, da una vettura della polizia.

La democrazia, in queste situazioni, o in altre che in esse si identificano per inquietanti analogie e che purtroppo si ripetono con frequenza quasi incessante, rischia di apparire solo, amico Sterpa, come una vernice formale e giuridica, anziché costume di autogoverno e di sostanziale partecipazione alla vita comunitaria, una democrazia, cioè che garantisca ai cittadini sicurezza nell'esercizio dei diritti, fiducia e speranza nello Stato.

Uno degli aspetti più minacciosi e preoccupanti – perché non dirlo, anche in questa occasione? – dell'ultimo risultato elettorale è il malessere, il disamore per i partiti, per il loro modo di essere e di proporsi, nei riguardi della società che intendono interpretare o rappresentare a livello politico. Si tratta certamente, signor Presidente, di una vecchia polemica, mai sopita, di una vecchia incomprensione; ma occorre fronteggiarla oggi risolutamente, e ciò sarà possibile se anche nella lotta contro il costume mafioso riusciremo a ricavare un impulso non effimero per il nostro rinnovamento, per rinsaldare i legami con le aree sociali che si riconoscono nello Stato, con le attese giovanili che, al di là delle apparenze, sono sempre meno coinvolte o perdute nei miraggi dell'utopia e sempre più orientate, invece, verso un orizzonte di pacifica costruzione del futuro.

Dobbiamo dunque sentirci impegnati – lo ricordava molto bene il mio amico Sciascia – in una grande opera di rinnovamento, di giustizia e di liberazione dell'uomo in Sicilia, in Calabria, ma anche nel resto dell'Italia, La violenza, la sopraffazione, le prevaricazioni, le ritorsioni, le vendette, non hanno titolo ad essere contro lo Stato. Tutto ciò turba ed inceppa, inevitabilmente è un fattore di regresso. Ed allora, se nel nostro insieme non assicurassimo un atteggiamento positivo, coraggioso, non avremmo, onorevoli colleghi, poi diritto di essere classe dirigente; se noi non dessimo un limpido esempio, sarebbe non onesto, e comunque inutile, chiederlo agli altri, ai cittadini.

Queste cose, onorevoli colleghi, dovevamo dire, nella presente circostanza, soprattutto per ricordare a noi stessi che la speranza è più forte della tracotanza di chi ritiene di restare sempre impunito, è più forte di tutti gli eserciti che professano la violenza e vincono per l'altrui ignoranza, o per calcolata scelta o per passiva sudditanza. La nostra risposta deve essere dunque, onorevoli colleghi, alla

altezza dei tempi: non mediocre, non rinunciataria, non di comodo, ma rassicurante, ferma e, nel contempo, schiettamente democratica. Deve potersi rispecchiare in noi un'Italia che, malgrado terribili sbandamenti ed incertezze, può e vuole essere giusta e civile, emendata dalle sue tristezze, ed affermarsi invece come autentico fattore di promozione umana e di giustizia all'interno, come in Europa e nel mondo (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sciascia ha facoltà di replicare per la mozione De Cataldo n. 1-00072, di cui è cofirmatario.

SCIASCIA. Poco fa, da un certo banco, sono state fatte delle illazioni su una « emme » maiuscola che sarebbe caduta in una mia nota sul *Corriere della Sera*. Illazioni alquanto gratuite. La parola « mafia » si è trovata scritta con la « emme » maiuscola semplicemente perché quella nota era stata dettata per telefono. Il mio giudizio sulla mafia non era in nulla mutato: semmai c'era una dimostrazione di rispetto nordico da parte dello stenografo del giornale.

Detto questo, giacché si parla di maiuscolo, debbo constatare che il dibattito si è svolto, come era prevedibile, tra filologia e sociologia, e allora tanto valeva di farne di buona. Infatti, la maggioranza degli intervenuti sembra convenire sulla tesi – vecchia tesi – secondo la quale la mafia insorge nel vuoto dello Stato; invece, insorge nel pieno dello Stato. Questa è la constatazione preliminare indispensabile da fare.

La buona sociologia, la buona filologia è stata fatta, a cominciare dal procuratore generale di Trapani nel 1837 – mi pare –, che in una relazione descriveva la mafia così come l'abbiamo conosciuta noi, ed era una mafia di procuratori del re, di segretari comunali e di preti.

Dopo don Pietro Callalau Ulloa ci sono stati altri che hanno cercato di definire bene la mafia, ma soprattutto dobbiamo ad un inglese la definizione della mafia che io considero l'uovo di Colombo, e cioè che la mafia è – dice lui – la sola possibile rivoluzione borghese che poteva avere la Sicilia. Allora, prendiamo atto che questa rivoluzione è stata fatta e che questa borghesia è al potere.

Stamattina il collega Lombardo ricordava un mio articolo sul *Corriere della Sera* in cui parlavo di una corrispondenza che avevo avuto con un mafioso confinato e poi incarcerato, tale Giuseppe Sirca. Dal momento che il mio mestiere è più quello di raccontare che di argomentare vorrei ricordare come si è svolta questa vicenda. Il Sirca mi scriveva lunghe lettere dal carcere e ad un certo punto mi inviò anche un disegno sull'antimafia, una bellissima allegoria – debbo dire –, una bella donna con una capigliatura di tentacoli che afferravano i pesci piccoli mentre i pesci grossi navigavano intorno. Sirca non riusciva a spiegarsi certe cose perché viveva effettivamente come Enner Hess – autore di un saggio tra i più notevoli sulla mafia – descrive la situazione del mafioso che non sa di essere mafioso. Ad un certo punto Sirca mi diceva che con lui al confino c'era Rosario Mancino, che non si dava pace in quanto era imputato per aver comprato un terreno insieme ad un deputato democristiano, poi diventato ministro. Quindi, Sirca non si spiegava come Mancino fosse finito al confino e il deputato fosse stato promosso ministro. Il poveretto aveva molti di questi problemi per cui c'è rimasto « secco », come si direbbe in un romanzo americano. Infatti, come lei sa, è stato ucciso mentre usciva o mentre rientrava al carcere dell'Ucciardone.

Ora lei, signor ministro, dice che bisogna combattere su tanti fronti; io mi contenterei si combattesse soltanto sul fronte interno.

Detto questo, annunzio, a nome del gruppo radicale, che voteremo il dispositivo della mozione delle sinistre, oltre la nostra, e che voteremo anche la mozione che riguarda il Belice, che riteniamo molto fondata (*Applausi dei deputati del gruppo radicale e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fino a questo momento non sono pervenute richieste di votazione a scrutinio segreto sulle mozioni e sulle risoluzioni. Tuttavia, dovendosi nel prosieguo della seduta procedere alla votazione finale a scrutinio segreto di disegni di legge, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per le votazioni a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Bandiera, cofirmatario della mozione Mammì n. 1-00073.

BANDIERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la replica del ministro, per quanto ampia e puntuale, non ha per altro centrato l'essenza del probelma: vedere in che modo e secondo quali iniziative il potere dello Stato debba essere incisivamente presente nel debellare il potere alternativo mafioso.

Se la relazione del ministro avesse una attendibilità nel rapporto tra interventi e conseguenze di lotta alla mafia, ebbene, onorevoli colleghi, la mafia dovrebbe essere già debellata da tempo, dovrebbe essere sparita. Ascoltando la replica del ministro, mi veniva da rivederla in *flash-back* e di considerarla come svolta a metà degli anni '50. Il ministro avrebbe dovuto ricordarci i cospicui interventi di allora della Cassa per il mezzogiorno, gli interventi dello Stato, il processo di industrializzazione, notevolmente avviato con l'industria chimica che trasformava molte aree della Sicilia con progetti faraonici, molti dei quali poi naturalmente non sono stati realizzati; gli interventi nell'agricoltura, con una pioggia di miliardi, che doveva avere la conseguenza di modificare notevolmente la struttura economica e sociale della Sicilia, anche se tutto questo naturalmente non serviva a vincere la depressione dell'isola, non serviva ad assicurare il lavoro a tutti i siciliani, e soprattutto ai giovani che erano costretti ad emigrare. Tutto questo non modificava in alcun modo il rapporto del potere mafioso con la società; anzi, la mafia usciva ulteriormente potenziata da questo processo di trasformazione, e si adattava alle nuove situazioni, diventava più sofisticata nelle sue attività e si diffondeva in molte altre regioni.

Se questo è vero, se l'intervento economico così com'è avvenuto ha dato questi risultati, allora questa non è la via per combattere la mafia.

Desidero ancora ricordare che queste considerazioni non sono di questa sera, dopo il discorso del ministro Rognoni, ma sono considerazioni che il mio partito compie ormai da molti anni. Queste stesste argomentazioni vennero svolte dallo onorevole La Malfa in un saggio del 1958, pubblicato in apertura della rivista della fiera di Bari. L'onorevole La Malfa analizzava i risultati della politica meridionalistica, che egli vedeva alquanto deludenti; e anticipando gli argomenti che doveva svolgere tre anni dopo nella nota aggiuntiva, sosteneva che gli interventi a favore della Sicilia e del Mezzogiorno, soltanto se collocati in un quadro di programmazione avrebbero potuto dare un risultato, che doveva consistere non soltanto nell'avanzamento economico di quelle aree, ciò che era impossibile in quelle condizioni, ma anche in una profonda modificazione strutturale del sistema economico e dei rapporti sociali che esso sottintende.

Ebbene, onorevoli colleghi, era questo il problema che bisognava affrontare e risolvere, se si voleva modificare la condizione determinata dalla esistenza del potere mafioso; bisognava cioè creare nuove strutture – a ciò intendevo riferirmi questa mattina quando accennavo alla nenessità di creare nuovi assetti istituzionali – capaci di determinare un nuovo tipo di rapporti fra la società, il cittadino e i pubblici poteri; un nuovo tipo di rapporto economico che non conceda più spazio all'attività mafiosa.

Su questo credo vi sia una concordanza di fondo. Gli interventi svolti, infatti, finiscono tutti col riconoscere la necessità di modificare le strutture per combattere la mafia; diversamente non si raggiungerà alcun risultato. Voglio ricordare che esiste un rapporto diretto fra

strutture del potere, ordinamenti amministrativi e sociali e potere alternativo mafioso. È necessario allora agire, come ho notato nel mio precedente intervento, su tutto il sistema, se si intendono prosciugare i terreni di coltura della mafia.

Un'attendibile indagine sulla condizioni della mafia, oggi, avrebbe dovuto dirci, rispetto alla relazione della Commissione antimafia, cosa è cambiato nei settori più qualificanti dell'attività mafiosa; ad esempio negli appalti, nei subappalti, nell'esercizio del credito, nella concessione di incentivi economici, nella gestione di enti economici e in tutte le licenze e concessioni relative alla attività edilizia.

In tutti questi settori è necessario attuare riforme capaci di eliminare ogni discrezionalità, rendere trasparenti e controllabili gli atti della pubblica amministrazione, di stabilire nel contesto della programmazione rigorose procedure di controllo.

Quante volte si è parlato inutilmente della revisione dell'albo delle imprese che concorrono negli appalti? Fra gli scandali della regione Sicilia, infatti, vi è anche quello delle migliaia di imprese, in buona parte a struttura mafiosa, che concorrono negli appalti indetti dalla pubblica amministrazione. Quante volte si è proposto di attuare le norme che vietano il subappalto, che quasi sempre è appalto di mano d'opera vietato dalla legge? Eppure, non vi è opera pubblica, ormai in quasi tutto il Mezzogiorno, dalla Sicilia a Gioia Tauro, che non sia svolta in regime di subappalto.

Sono state approfondite le indagini sugli intrecci di interessi legati al patologico processo di industrializzazione? Si è guardato dentro il *deficit* pauroso degli enti economici? Ecco, onorevole ministro, dalla sua relazione, più che un elenco di cose fatte e da fare, attendevamo uno spaccato del mondo mafioso; uno spaccato possibile, con tutti gli elementi di conoscenza e di informazione, quegli elementi di giudizio che il Governo dovrebbe sicuramente possedere. Questo è mancato, ed avvertiamo ancora una volta l'insufficiente valutazione del problema e la scarsa incisività delle proposte del Governo. Abbiamo preso atto, onorevole ministro, dei provvedimenti annunciati per la repressione delle attività mafiose, il potenziamento delle forze dell'ordine e degli organici della magistratura, le proposte di innovazioni legislative. Insistiamo sulla necessità delle misure di carattere patrimoniale, sulle procedure e sulla attuazione del soggiorno obbligato, che deve tendere ad estraniare il mafioso dal suo ambiente, senza consentirgli di riprendere altrove la sua attività criminosa, sulla definizione della fattispecie del reato di associazione mafiosa.

La lotta alla mafia, onorevoli colleghi, ha però – come ricordavo questa mattina – una sua possibilità di successo, che deriva dal consolidamento delle strutture democratiche della società e degli ordinamenti dello Stato, dalla mobilitazione delle organizzazioni politiche, sindacali e sociali, che debbono esse essere il tramite diretto tra il cittadino e i poteri pubblici, della austerità dei costumi e della moralità nell'azione pubblica. Onorevoli colleghi, la consapevolezza della nostra responsabilità può essere il miglior contributo che il Parlamento può dare alla lotta contro il fenomeno mafioso.

Io mi rammarico, onorevoli colleghi, che questo dibattito, che pure ci ha visto esporre da diverse parti tesi concordanti non si possa concludere con un documento comune, almeno per quanto riguarda le indicazioni da dare al Governo. Se ciò fosse stato possibile, avremmo dato un contributo notevole, avremmo dimostrato che il Parlamento, la Camera dei deputati, sentono profondamente l'importanza e la drammaticità di questo problema, che tormenta soprattutto la Sicilia e la Calabria. È per questo, onorevoli colleghi, che i parlamentari repubblicani voteranno a favore della mozione che hanno presentato e si asterranno sulle altre mozioni.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le repliche dei presentatori delle mozioni. Passiamo alle repliche degli interpellanti.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00052.

RIZZO. Dico subito che non metto in dubbio l'impegno personale del signor ministro nella lotta contro qualsiasi forma di criminalità e di quella organizzata in particolare e quindi un impegno nella lotta anche contro la mafia; credo anche nella sincerità delle sue affermazioni quando sostiene che ci sarà un maggiore impegno del Governo per rendere più efficiente e più incisiva l'azione dello Stato.

Ma, detto ciò, debbo anche mettere in evidenza che a me pare che dalla sua risposta emergano alcune lacune delle quali pur bisogna parlare.

Noi avevamo chiesto che ci venisse data una risposta sul tipo di azioni che vengono portate avanti in Sicilia, con riferimento ai gravissimi fatti delittuosi che si sono verificati in quest'ultimo anno: l'omicidio di Piersanti Mattarella, di Terranova, di Giuliano, di Reina. Il ministro ci ha detto che sono in corso delle indagini e che tutto è rimesso all'attività e all'opera dell'autorità giudiziaria. Noi sappiamo qual è la realtà che caratterizza quei processi. Sono tutti processi a carico di ignoti. A carico di ignoti è il processo riguardante la morte di Terranova, a carico di ignoti è il processo riguardante la morte di Giuliano, a carico di ignoti è il processo riguardante l'omicidio del presidente della regione siciliana; ed io non vorrei che il riferimento al doveroso rispetto che si deve avere verso l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario possa in concreto trasformarsi in un ombrello sotto il quale nascondere le inefficienze che caratterizzano l'opera dei servizi di polizia. Bisogna infatti ricordare che la magistratura, in buona sostanza, opera sempre su materiale che viene portato avanti dalle forze di polizia; può arricchirlo, può completarlo, ma in ogni caso ha sempre bisogno dell'opera delle forze di polizia, anche perché il singolo magistrato non dispone di alcuna struttura. Sappiamo bene inoltre che le forze di polizia non dipendono esclusivamente dalla magistratura.

Detto ciò, non voglio assolutamente affermare che ci siano delle inefficienze riferibili ad una incapacità degli uomini che operano in Sicilia. Tutt'altro; io conosco bene gli uomini che formano il gruppo dei carabinieri e della squadra mobile di Palermo: persone altamente valorose. Ricordo il colonnello Russo, che portò avanti per anni una lotta veramente dura contro la mafia; ricordo il compianto Boris Giuliano, che personalmente volli che fosse chiamato al Consiglio superiore della magistratura, perché tenesse un suo intervento, che fu estremamente interessante, in un seminario di studio tenuto a Grottaferrata, che aveva come tema la lotta alla mafia. Conosco bene gli uomini che attualmente operano a Palermo con abnegazione e con estremo coraggio.

Ma ci sono anche delle inefficienze. Signor ministro, a me risulta, ad esempio, che l'organico della squadra mobile è carente, ci sono dei vuoti, e questi vuoti permangono, sebbene in questo ultimo anno noi abbiamo avuto gravissimi fatti delittuosi.

Anche per quanto concerne gli organici della magistratura, il signor ministro ci ha ricordato che l'anno scorso è stata nominata una commissione mista, formata da alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura e da alcuni componenti del Ministero di grazia e giustizia. Ebbene, signor ministro, io facevo parte di quella commissione: abbiamo lavorato per circa sei mesi; abbiamo presentato al Ministero di grazia e giustizia il nostro lavoro, un lavoro che riguardava le revisioni delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari in Italia. Qual è stato il risultato? Il nulla completo e assoluto: non è stato fatto alcunché!

È stato detto dal ministro che la situazione della Sicilia è identica a quella di altre città italiane. Sì, però noi sappiamo, ad esempio, che in Sicilia vi sono tribunali dove in concreto non si svolge alcun lavoro o non c'è un indice di lavoro particolarmente elevato, e poi abbiamo i grossi centri urbani, come Palermo, dove l'ufficio d'istruzione è formato soltanto da dieci magistrati, che devono portare avanti decine e decine di processi riguardanti efferati omicidi commessi dalla mafia.

Quindi, si impone con urgenza una revisione delle piante organiche, una revisione delle circoscrizioni giudiziarie. E questo viene sostenuto da anni dalla magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura; ma, purtroppo, inutilmente.

Anche per quanto riguarda la diagnosi che è stata fatta della mafia, a me pare che il signor ministro abbia soprattutto focalizzato ciò che è emerso dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta; Commissione che – dobbiamo ricordarlo – ultimò i suoi lavori oltre cinque anni fa. Già allora però si parlava di « quarta mafia »; si parlava di una mafia che non era più soltanto quella dei campi, dei feudi, della speculazione edilizia, del contrabbando e del traffico della droga; si parlava di una mafia che si era inserita nelle grosse attività industriali e commerciali, che si era inserita nell'alto mondo economico e finanziario, e noi abbiamo avuto delle chiare prove di questi inserimenti e di questi interessi con la vicenda Sindona e anche con i gravi fatti delittuosi che si sono verificati quest'ultimo anno a Palermo.

Quali elementi di novità abbiamo ? Quale significato assume l'omicidio del capo della squadra mobile di Palermo ? Quale significato vuole avere l'omicidio del presidente della regione siciliana ? È certo che la mafia ha operato un notevole salto di qualità, ed oggi la situazione è altamente drammatica e si impongono rimedi urgenti ed efficaci !

Signor Presidente, non farò riferimento alcuno alle proposte che noi presenteremo, proposte che fra l'altro si riallacciano anche alle indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Voglio soltanto dire che il mio augurio è che questo dibattito sia servito e possa servire per mobilitare tutte le forze politiche democratiche per portare avanti finalmente, e con successo, una battaglia contro una cancrena, che non è soltanto siciliana, che non è soltanto italiana, e che minaccia sempre più di invadere tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'interpellanza Reggiani n. 2-00340 non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato alla replica.

Avverto che sono state presentate le seguenti risoluzioni:

« La Camera,

rilevato che, nonostante l'attività svolta in oltre un decennio dalla Commissione antimafia, il fenomeno mafioso in Sicilia si è riproposto in dimensioni più gravi e in termini adeguati non solo alle nuove situazioni economiche ma anche alle nuove condizioni politiche e dei pubblici poteri,

riafferma

la necessità di interventi immediati diretti ad accertare i nuovi nessi di connivenza che collegano la mafia con la società politica e civile;

impegna il Governo

a presentare alla Camera entro due mesi una relazione sulla scorta dei dati ad esso forniti da carabinieri, polizia e guardia di finanza al fine di rendere edotto il Parlamento e il paese sullo stato del fenomeno con particolare riferimento alle collusioni fra gestione del potere pubblico ai vari livelli e nei vari settori e gestione del potere mafioso.

(6-00023) « SCIASCIA, ROCCELLA, MELLINI, DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

« La Camera,

preso atto che la vicenda dei terremotati della Valle del Belice è caratterizzata da episodi tipici della collusione fra potere politico e mafia;

constatato come, nella vicenda, si sia arrivati a situazioni aberranti e parados-

sali, per cui nel Belice, a dodici anni dal terremoto, le abitazioni non sono sorte ma si possono, nel contempo, ammirare superstrade a quattro corsie e svincoli a farfalla degni di una metropoli; e come tutto ciò sia stato possibile in quanto i vertici ministeriali dei lavori pubblici, per ragioni clientelari e di parassitismo partitocratico, misero in piedi istituti di progettazione e di assistenza tecnica che altro fine non avevano se non quello di favorire costruttori e architetti di regime;

che uno di questi enti, responsabili di clamorose e vistose ruberie, è stato l'ISES (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale), istituto che si è constantemente occupato, per vie ministeriali, di tutte le "catastrofi" nazionali, da quella del Vajont a quella della Valle del Belice,

invita il Governo

a fornire al Parlamento una dettagliata informazione in relazione alle retribuzioni erogate dall'ISES a ingegneri, architetti e altri tecnici circa lavori di progettazione riguardanti la Valle del Belice.

(6-00024) « ALMIRANTE, LO PORTO, MACALUSO, MICELI, RALLO, SANTAGATI, TRANTINO ».

« La Camera,

considerato che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720, ha esaurito i suoi lavori dopo lunghi anni di complesse e travagliate indagini e che alla Presidenza della Camera dei deputati è stata comunicata sin dal 24 febbraio 1976 la relazione conclusiva con le annesse relazioni riguardanti specificamente il traffico mafioso dei tabacchi, degli stupefacenti, e i rapporti intercorrenti tra la mafia nostrana ed il gangsterismo americano;

che gli atti della Commissione parlamentare antimafia danno utili indicazioni per una conoscenza approfondita della criminalità mafiosa;

che la mafia, partendo dalla Sicilia e dalla Calabria, ha assunto ormai dimensioni nazionali con collegamenti internazionali e riflessi particolarmente allarmanti per la sicurezza pubblica;

che la gravità del fenomeno è in diretta correlazione con le caratteristiche da ultimo assunte dalla criminalità mafiosa, che mettono in evidenza l'intensificazione dei metodi di sopraffazione, la diffusione di sistemi di taglieggiamento ed estorsione che colpiscono commercianti, imprenditori, cittadini comunque titolari di attività economiche o di beni, l'allargamento delle aree di sfruttamento e una notevole espansione dei sequestri di persona e dei traffici illeciti, tra i quali in particolare quello degli stupefacenti. Tutto ciò è reso possibile da un rinnovato intreccio di rapporti con il potere politico e dall'esistenza di oscuri legami con personaggi del mondo economico e finanziario, come è dimostrato dalla vicenda Sindona, che rendono inefficace l'azione degli organi dello Stato a tutela dell'attività e delle libertà dei cittadini. In questo quadro preoccupanti significati assume il ricorso sempre più frequente da parte della mafia all'assassinio, per eliminare coloro che, impegnati nella salvaguardia delle istituzioni democratiche, tentano di contrastarne lo strapotere, e per seminare al contempo il terrore nella popolazione;

che la nuova tracotante e sanguinaria esplosione della delinquenza mafiosa presenta oggi elementi di particolare pericolosità sociale anche in conseguenza delle convergenze obiettive che la mafia ha realizzato con il terrorismo politico;

che negli ultimissimi tempi ulteriori gravissimi fatti criminosi, delinquenziali, di ispirazione e di stampo mafioso hanno avuto una inaspettata recrudescenza non solo in Sicilia ma anche in altre regioni del nostro paese ed in particolare in Calabria, ultimi in ordine di tempo gli efferati assassinii del vicequestore Giuliano, del magistrato Terranova e del presidente della regione siciliana Mattarella;

che la gravità della situazione impone che il Parlamento affronti con la massima urgenza il problema dei rimedi da apprestare, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e della nuova realtà emergente;

che la situazione economica e sociale del Mezzogiorno ha subito un ulteriore logoramento aggravando tutte le condizioni del sottosviluppo;

che di fronte ai fenomeni di disgregazione sociale in cui trova terreno favorevole di crescita il fenomeno del terrorismo mafioso risulta indebolita la capacità di tenuta delle istituzioni democratiche;

che la mancanza di un organico progetto riformatore da una parte ed il diffondersi preoccupante di fenomeni di distorsione all'interno delle strutture statuali dall'altra esercitano un condizionamento negativo nei processi di trasformazione reale della società meridionale;

che nel quadro dei necessari interventi assume fondamentale rilievo la realizzazione di un'opera di risanamento e di rinnovamento della società e dello Stato – la cui crisi ha contribuito a rafforzare le organizzazioni mafiose – che si muove secondo precise direttive rivolte a risolvere i problemi del Mezzogiorno, primo fra tutti quello del lavoro e dell'occupazione, a garantire la efficienza e la correttezza delle strutture pubbliche ed a stroncare le infiltrazioni mafiose e le connivenze esistenti nell'ambito dei pubblici poteri, attraverso una decisa azione che, spezzando gli intrecci mafiosi con il potere politico e il sistema delle reti clientelari – da sempre abilmente sfruttati dalla mafia per realizzare le sue attività criminali –, possa restituire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche;

riafferma

l'esigenza che siano attuate le proposte conclusive formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e in particolare quelle che riguardano l'industrializzazione e lo sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno, la moralizzazione del settore del credito, degli appalti, dei mercati all'ingrosso, delle esattorie e delle agevolazioni e degli incentivi finanziari, anche attraverso nuove normative che rendano più trasparente l'attività della pubblica amministrazione;

sottolinea

sul piano della prevenzione e della repressione della criminalità mafiosa il carattere prioritario di proposte di riforma che si muovano sulle linee già segnalate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e che prevedano:

a) il potenziamento degli uffici giudiziari e di polizia delle aree più colpite dal fenomeno mafioso;

b) fattispecie criminose che puniscano alcune peculiari attività della mafia con la previsione della specifica ipotesi di associazione mafiosa;

c) una riforma del sistema delle misure di prevenzione da affidare all'esclusiva competenza della magistratura, con l'abolizione della diffida, con la previsione del soggiorno obbligatorio, in casi di grave pericolosità sociale, in comuni o frazioni lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da facilitare il controllo degli organi di polizia e con la introduzione di misure patrimoniali, in funzione cautelare, quali la cauzione, l'ipoteca e il sequestro dei beni, con la eventuale confisca nel caso di violazione delle prescrizioni;

d) l'azione penale per reati finanziari contro il mafioso, senza che operi la pregiudiziale tributaria;

e) accertamenti sul patrimonio del mafioso ai fini di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*);

impegna il Governo:

ad adottare le misure opportune atte ad impedire le connivenze, le debolezze e la inefficienza all'interno dei poteri pubblici nei confronti delle attività mafiose;

a rafforzare le autonomie locali dando concretezza e poteri al decentramento; in particolare, per quanto riguarda la regione siciliana, a risolvere definitivamente le controversie tra Stato e regione in rapporto alla specialità dello statuto siciliano con la puntuale e sollecita emanazione di tutte le norme di attuazione, prima tra tutte quelle di carattere finanziario;

a sviluppare in modo articolato ed adeguato le iniziative capaci di fronteggiare e superare i processi di disgregazione sociale, di incidere sulle strutture socio-economiche dei vari territori dove è nato e si è sviluppato il fenomeno mafioso;

a realizzare una più razionale e funzionale organizzazione dei servizi chiamati a prevenire e reprimere il traffico degli stupefacenti, il commercio clandestino delle armi e le altre attività criminali della mafia;

a rafforzare gli uffici giudiziari e di polizia ove la presenza della mafia è più rilevante, creando nuclei regionali interforze di polizia giudiziaria, dotati di personale altamente specializzato e coordinati a livello nazionale – anche al fine degli accertamenti partimoniali sui mafiosi e della raccolta e dello scambio delle informazioni – da un centro alle dirette dipendenze del ministro dell'interno.

(6-00025) « LA TORRE, SALADINO, RIZZO, GIANNI, OCCHETTO, BALZAMO, AMBROGIO, LABRIOLA, ALINOVI, CAPRIA, SPAGNOLI, COLUCCI, VIGOLA, MARTORELLI, LAGORIO, AMARANTE, LAURICELLA, ARNONE, AMODIO, BARCELLONA, ANDÒ, BOGGIO, CASALINUOVO, BOTTARI ANGELA MARIA, MANCINI GIACOMO, GIUDICE, PRINCIPE, GUALANDI, REINA, MONTELEONE, PERNICE, POLITANO, RICCI, RINDONE, ROSSINO, SPATARO ».

Avverto la Camera che i gruppi del PCI, del PSI e del partito radicale hanno comunicato di ritirare, rispettivamente, le mozioni La Torre 1-00026, Balzamo 1-00043 e De Cataldo 1-00072. Dobbiamo quindi procedere alla votazione prima delle mozioni Franchi n. 1-00041, Bianco Gerardo n. 1-00071 e Mammì n. 1-00073 e poi delle risoluzioni Sciascia n. 6-00023, Almirante n. 6-00024 e La Torre ed altri n. 6-00025.

Qual è il parere del Governo ?

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo, signor Presidente, ha già espresso implicitamente il suo parere attraverso la mia relazione. Desidero solo osservare che il Governo, sulla base sia delle mozioni e sia delle risoluzioni successivamente presentate, ritiene abbastanza anomalo e sorprendente che i vari gruppi parlamentari non siano giunti ad una risoluzione comune, nonostante il contenuto dei vari documenti l'avrebbe ampiamente legittimata, salve alcune conclusioni particolari.

Per queste ragioni, il Governo si rimette all'Assemblea.

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Noi avremmo preferito che, visto che si parla tanto, a volte giustamente, ma a volte anche a sproposito, di solidarietà nazionale a tutti i fini, fosse stato possibile trovare un punto di confluenza. Già nell'intervento di questa mattina avevo evidenziato quanto fossero valide alcune considerazioni ed anche alcune proposte; ed avevo anche prospettato la possibilità di trovare una soluzione comune, avendo riscontrato tanti elementi positivi nelle varie mozioni ed anche nelle repliche di Cattanei e di altri colleghi. Poi ho però appreso con dispiacere che l'onorevole La Torre ha preannunciato, a nome del gruppo comunista, una sorta di riconvenzionale, forse per essere stato vittima di troppa assidua presenza al congresso della democrazia cristiana. Ha detto in pratica: non abbiamo avuto accoglienza in quella sede, ora ve la neghiamo in questa. Questo crea una sorta di discriminante, che è forse politicamente positiva dal punto di vista dell'onorevole La Torre, ma non certo produttiva per una concentrazione di sforzi e di volontà comuni su un argomento come questo, per il quale dovrebbe esserci maggiore unità.

Ecco perché ci asterremo (avendo riscontrato in esse alcuni dati positivi) sulla risoluzione comune di comunisti e socialisti e anche su quella radicale, che contiene un dato di speranza: poiché impegna il Governo a riferire fra tre mesi,

pone al Governo stesso la possibilità di un *dies ad quem* per rimanere ancora in vita e lavorare. Voteremo invece a favore delle mozioni del gruppo repubblicano e della democrazia cristiana, avendo in esse ritrovato - specie nella loro illustrazione finale - un senso che colma quelle riserve che ci avevano indotto stamattina a perplessità.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Le faccio notare, signor Presidente, che vi sono Commissioni ancora riunite.

PRESIDENTE. Tutte le Commissioni sono state sconvocate più di un quarto d'ora fa.

PAZZAGLIA. Me ne sono accertato per telefono personalmente, e le assicuro che non solo le Commissioni stanno lavorando, ma vi sono anche votazioni in corso.

PRESIDENTE. Ripeteremo l'invito agli onorevoli colleghi di presenziare alle votazioni in Assemblea (*Commenti — Rumori*). Onorevoli colleghi, vi prego!

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la mozione Franchi n. 1-00041.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la mozione Bianco Gerardo n. 1-00071.

Poiché i deputati segretari non concordano sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo lo controprova, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la mozione Mammì n. 1-00073, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 del regolamento.

(*È approvata*).

Avverto che per la risoluzione Sciascia n. 6-00023 è stata richiesta la votazione per parti separate; la prima votazione avverrà sulla parte comprendente i capoversi che vanno dalle parole « la Camera » fino alle parole « politica e civile »; la seconda votazione avverrà sulla rimanente parte della risoluzione, dalle parole « impegna il Governo » alle parole « potere mafioso ».

Qual è il parere del Governo sulla prima e sulla seconda parte della risoluzione Sciascia n. 6-00023?

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. La risoluzione presentata dal gruppo radicale era assolutamente inaccettabile nella sua prima stesura, in quanto non era, a mio avviso, possibile che il Governo potesse impegnarsi a presentare alla Camera tre relazioni, provenienti una dai carabinieri, una dalla polizia ed una dalla guardia di finanza. I colleghi del gruppo radicale hanno poi modificato il dispositivo della risoluzione. Ritengo tuttavia, di dover esprimere parere negativo anche nei confronti del nuovo testo... (*Commenti del deputato Pinto*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto!

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. ... in quanto tale documento costituisce un invito ad un dibattito parlamentare, che si è già svolto in questi giorni. Sotto questo profilo, mi pare che questa risoluzione non possa essere accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, le sue valutazioni si riferiscono sia alla prima che alla seconda parte della risoluzione?

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Il mio parere vale per entrambe le parti della risoluzione.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, si porrà tra poco l'esigenza di raggiungere il numero legale, mentre sono ancora in corso sedute di Commissione, dove sono in atto delle votazioni. Io credo che sia necessario sconvocare tali Commissioni, per consentire a tutti i deputati di partecipare alle votazioni in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, anche a seguito dell'interevnto dell'onorevole Pazzaglia, abbiamo invitato per la terza volta le Commissioni a sospendere i lavori. Esse hanno aderito all'invito, ad eccezione della Commissione bilancio, che nonostante i ripetuti inviti non ha sospeso i lavori.

SULLO. È un comportamento inammissibile! Deve sconvocarsi! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Desidero comunicare ai colleghi che in questo momento il Presidente della Camera sta parlando telefonicamente con il presidente della Commissione bilancio.

MARTORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTORELLI. Il gruppo comunista chiede la votazione a scrutinio segreto sulle due parti della risoluzione Sciascia n. 6-00023.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Martorelli.

PAZZAGLIA. Perché per questa votazione aspettiamo che tutti siano presenti, mentre per le altre non abbiamo aspettato?

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, si tratta in questo caso di una votazione a scrutinio segreto, mentre la votazione precedente era per alzata di mano e pertanto non comportava verifica del numero legale (*Commenti dei deputati Maria Adelaide Aglietta e Melega*).

PAZZAGLIA. Signor Presidente, la norma che regola i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, e quindi il divieto di concomitanza delle sedute, non è diretta a garantire o meno il numero legale in Assemblea, ma l'esercizio del diritto di voto da parte del deputato. Nel momento in cui ella, onorevole Presidente, lo garantisce soltanto per il caso di votazione a scrutinio segreto e non di voto palese, evidentemente in un caso ha violato i diritti dei deputati. Ecco perché io ritengo che quelle votazioni non siano valide (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia le votazioni sono valide.

PAZZAGLIA. Allora dobbiamo votare subito!

PRESIDENTE. No, onorevole Pazzaglia. È vero che la sconvocazione delle Commissioni è disposta per garantire a tutti il diritto di essere presenti in aula, tanto è vero che la Presidenza ha sollecitato a più riprese la Commissione bilancio a sospendere la seduta. È anche vero però, che le votazioni per alzata di mano (anche quando si procede a controprova mediante procedimento elettronico o la Presidenza disponga che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 del regolamento) non comporta automatica verifica del numero legale.

Le confermo pertanto la validità della votazione effettuata.

PAZZAGLIA. Onorevole Presidente, la considero all'altezza di decidere senza suggerimenti!

PRESIDENTE. Ho preso questa decisione senza nessun suggerimento!

SULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

SULLO. Quale Presidente della IX Commissione vorrei avanzare una proposta che forse faciliterebbe l'organizzazione dei nostri lavori. Poiché l'ordine del giorno reca al terzo punto la conversione in legge di un decreto-legge che riguarda Venezia, che richiederà al massimo 20 minuti, essendo consenzienti tutti i gruppi, propongo che, nell'attesa dei colleghi delle Commissioni, si discuta di questo problema per poi riprendere con le votazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, siamo nella fase delle votazioni; si potrebbe pertanto solo sospendere la seduta.

SULLO. Perché sospendere la seduta se in questi minuti si può...

PRESIDENTE. No, non è possibile!

SULLO. Mi consenta! Poiché ai colleghi radicali viene sempre concesso di compiere le loro dichiarazioni in tutte le forme, ora si consenta ad un presidente di Commissione, che ha una notevole responsabilità in questa materia, di spiegare qualcosa che serva a tutti i colleghi ed all'Assemblea. In sostanza, in questi venti minuti in cui ci si dovrebbe andare a disseminare per il « transatlantico », si può discutere di questo disegno di legge per poi tornare alle votazioni.

PRESIDENTE. Siamo stati appena informati che la Commissione che era ancora riunita sta per sospendere la seduta.

SULLO. Si trattava solamente di venti minuti!

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, capisco il senso pratico con cui ella avanza questa proposta, ma essa non può essere accolta giacché siamo nella fase delle votazioni (*Commenti del deputato Sullo*).

PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Questa votazione non si può fare. Come diceva il collega Pazzaglia, le Commissioni vengono sconvocate per permettere a tutti i deputati di esercitare il diritto di voto in Assemblea. La Commissione bilancio è stata più volte invitata a sconvocarsi, e non l'ha fatto, secondo me, non per decisione del presidente, ma perché nessun deputato, membro della Commissione, ha reclamato. Penso perciò che l'Assemblea non possa essere legata alla decisione di deputati che hanno scelto di non reputare importante il voto sul problema della mafia.

Allora, a mio avviso, noi dobbiamo procedere alla votazione e si deve annullare la votazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. I colleghi stanno arrivando.

PINTO. Non possiamo andare a prenderli con la pistola!

(*Entrano in aula alcuni membri della Commissione bilancio — Applausi*).

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte della risoluzione Sciascia n. 6-00023, non accettata dal Governo, fino alle parole: « con la società politica e civile ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	195
Astenuti	121
Maggioranza	98
Voti favorevoli	35
Voti contrari	160

(*La Camera respinge*).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte della risoluzione Sciascia n. 6-00023 dalle parole « invita il Governo » alla fine, non accettata dal Governo.

(*Segue la votazione*).

CICCIOMESSERE. Ma i socialisti dove sono ?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	320
Astenuti	2
Maggioranza	161
Voti favorevoli	157
Voti contrari	163

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnone Mario
Augello Giacomo Sebastiano

Baldassari Roberto
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benco Gruber Aurelia
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carelli Rodolfo

Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Danesi Emo
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Grippo Ugo

Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Laganà Mario Bruno

La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello

Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Sciascia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sulla prima parte della risoluzione Sciascia ed altri 6-00023:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Arnone Mario

Baldassari Roberto
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo

Biondi Alfredo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Brini Federico
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conte Antonio
Conti Pietro
Corradi Nadia
Curcio Rocco

De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano

Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
La Torre Pio
Loda Francesco
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Margheri Andrea
Martorelli Francesco
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Rindone Salvatore
Rossino Giovanni

Salvato Ersilia
Sanguineti Edoardo
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Serri Rino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sulla seconda parte della risoluzione Sciascia ed altri 6-00023:

Biondi Alfredo
Brini Federico

Sono in missione:

Antoni Varese
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Bernini Bruno
Bonetti Mattinzoli Piera
Botta Giuseppe
Broccoli Paolo Pietro
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Cerquetti Enea
Ciuffini Fabio Maria
Cravedi Mario
Dal Castello Mario
Facchini Adolfo
Malfatti Franco Maria
Pandolfi Filippo Maria
Pisoni Ferruccio
Ruffini Attilio
Santi Ermido
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della risoluzione Almirante n. 6-00024.

PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto su questa risoluzione.

PRESIDENTE. Sta bene.
Qual è il parere del Governo ?

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Invito i presentatori a ritirare questa risoluzione perché l'argomento cui la stessa si riferisce fa parte dell'oggetto della Commissione d'inchiesta prevista da apposita legge. Vi sarebbe, così, un duplicato di iniziative. Pregherei, dunque, il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale, di ritirare tale risoluzione. Ove i firmatari di quest'ultima non accettassero l'invito del Governo, il parere sulla stessa sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, insiste per la votazione della mozione della risoluzione Almirante n. 6-00024, dopo le dichiarazioni del ministro dell'interno ?

PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero far rilevare al ministro che quella di cui alla risoluzione Almirante è materia non compresa tra le competenze della Commissione d'inchiesta, cui ha fatto riferimento l'onorevole Rognoni. Se così non fosse, avrebbe ragione il ministro nel chiedere il ritiro del nostro documento.
Insisto, dunque, per la sua votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Almirante n. 6-00024, non accettata dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 327
Votanti 207
Astenuti 120
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . 36
Voti contrari . . . 171

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Armella Angelo
Armellin Lino
Augello Giacomo Sebastiano

Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Bassetti Piero
Battaglia Adolfo
Benco Gruber Aurelia
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bosco Manfredi
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Casati Francesco
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Chirico Carlo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Corà Renato
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cuminetti Sergio

Danesi Emo
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Poi Alfredo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dutto Mauro

Erminero Enzo

Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Frasnelli Hubert

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Grippo Ugo

Ianniello Mauro

Kessler Bruno

Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Eliseo
Mondino Giorgio
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito

Orsini Bruno

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Pucci Ernesto

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Saladino Gaspare
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Sanza Angelo Maria
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tremaglia Pierantonio Mirko

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sulla risoluzione Almirante ed altri 6-00024:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Arnone Mario

Baldassari Roberto
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Castelli Migali Anna Maria
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Cocco Maria

Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conte Antonio
Conti Pietro
Corradi Nadia
Curcio Rocco

De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano

Ichino Pietro

Loda Francesco

Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo

Salvato Ersilia
Sanguineti Edoardo
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Antoni Varese
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo

Bernini Bruno
Bonetti Mattinzoli Piera
Botta Giuseppe
Broccoli Paolo Pietro
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Cerquetti Enea
Ciuffini Fabio Maria
Cravedi Mario
Dal Castello Mario
Facchini Adolfo
Malfatti Franco Maria
Pandolfi Filippo Maria
Pisoni Ferruccio
Ruffini Attilio
Santi Ermido
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della risoluzione La Torre ed altri n. 6-00025 della quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, per parti separate.

La prima parte va dall'inizio fino alle parole: « la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche »; la seconda parte va da queste parole alla fine della risoluzione.

Qual è il parere del Governo?

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Ho già espresso, signor Presidente, il parere del Governo. Ribadisco che mi rimetto all'Assemblea.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte della risoluzione La Torre ed altri n. 6-00025, fino alle parole: « la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche », per la quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 333
Votanti 323
Astenuti 10
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . 163
Voti contrari . . . 160

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla residua parte della risoluzione La Torre ed altri n. 6-00025, per la quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione sulla seconda parte della risoluzione La Torre ed altri n. 6-00025:

Presenti 334
Votanti 330
Astenuti 4
Maggioranza 166
Voti favorevoli . . 167
Voti contrari . . . 163

(*La Camera approva — Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico

Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnone Mario
Augello Giacomo Sebastiano

Baldassari Roberto
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benco Gruber Aurelia
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato

Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Danesi Emo
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Grippo Ugo

Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea

Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Sciascia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro

Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sulla prima parte della risoluzione La Torre ed altri 6-00025:

Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Bandiera Pasquale
Cicciomessere Roberto
De Cataldo Francesco Antonio
Dutto Mauro
Mammì Oscar
Melega Gianluigi
Roccella Francesco
Tessari Alessandro

Si sono astenuti sulla seconda parte della risoluzione La Torre ed altri 6-00025:

Bandiera Pasquale
Battaglia Adolfo
Dutto Mauro
Mammì Oscar

Sono in missione:

Antoni Varese
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Bernini Bruno
Bonetti Mattinzoli Piera
Botta Giuseppe
Broccoli Paolo Pietro
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Cerquetti Enea
Ciuffini Fabio Maria
Cravedi Mario
Dal Castello Mario
Facchini Adolfo
Malfatti Franco Maria
Pandolfi Filippo Maria
Pisoni Ferruccio
Ruffini Attilio

Santi Ermido
Scàlfaro Oscar Luigi
Zamberletti Giuseppe

È così esaurita la discussione delle mozioni e delle interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

Proposte e disegni di legge

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA TORRE, OCCHETTO, SPAGNOLI, MARTORELLI, RIZZO, VIOLANTE, RICCI, GUALANDI, ARNONE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, PERNICE, RINDONE, ROSSINO, SPATARO, AMBROGIO, MONTELEONE, PIERINO, POLITANO

Presentata il 31 marzo 1980

Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo all'esame e all'approvazione della Camera, è la traduzione in termini legislativi di proposte e suggerimenti delle forze politiche e della cultura giuridica per strumenti più puntuali per la prevenzione e la repressione della delinquenza mafiosa

Già la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia aveva raccomandato, all'interno di più generali proposte contenute nella relazione finale, misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico-politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa

L'espansione dell'intervento mafioso, messo in luce nel recente dibattito parlamentare, l'articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari

La mafia, peraltro, opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di

persona, contrabbando etc.), e mira all'accaparramento dell'intervento pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, « scoraggiando » la concorrenza con la sua forza intimidatrice. Tutto ciò non solo è uno sconvolgimento delle regole del mercato ma è causa di una forte lievitazione dei costi delle opere pubbliche nel Mezzogiorno mentre ostacola la crescita di una moderna imprenditoria in Sicilia e in Calabria.

Il fenomeno, evidentemente, non può essere considerato soltanto sul piano della prevenzione e della repressione dei reati ma, come è stato messo in luce nel ricordato dibattito parlamentare e nelle mozioni approvate da questa Camera, occorre una politica volta ad eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del « liberismo selvaggio ».

La nostra proposta si articola in quattro capi:

a) disposizioni penali e processuali;

b) disposizioni in materia di misure di prevenzione;

c) reati fiscali, valutari e societari;

d) istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo.

Nel primo capo si introducono due nuovi reati: il reato di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* codice penale) e il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis* codice penale).

Con il reato di associazione mafiosa si punisce chiunque fa parte di una associazione o gruppo costituito da almeno tre persone, per trarre profitti o vantaggi, mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso. Con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'articolo 416 del codice penale, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale.

La pena è aggravata se l'associazione o il gruppo sono armati.

Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose di cui all'articolo 240 del codice penale e decadono di diritto licenze di polizia e amministrative.

Con la previsione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, si punisce un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza.

Il reato opportunamente è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché riteniamo che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo VIII del libro secondo del codice penale.

La pena è aggravata quando gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Con la disposizione processuale di cui all'articolo 2 si equipara la situazione del condannato per il delitto di associazione mafiosa alla situazione del condannato per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Nel capo secondo sono previste nel giudizio di prevenzione indagini disposte dal presidente del tribunale sul tenore di vita, sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata nonché del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono. Vengono acquisite le dichiarazioni dei redditi della persona denunciata presentata nell'ultimo quinquennio.

È prevista l'adozione di misure cautelari di natura patrimoniale durante il giudizio di prevenzione ed è stabilito che con la misura di prevenzione il tribunale dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è of-

ferta si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili. La cauzione viene incamerata e i beni confiscati nel caso di violazione degli obblighi da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

Viene modificato l'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la previsione dell'aumento delle pene, nel caso previsto dallo stesso articolo, per una serie di reati attraverso i quali si esprime ricorrentemente l'attività mafiosa.

Insieme a misure relative alla decadenza di diritto delle licenze di polizia o amministrative per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, sono previste sanzioni penali per gli amministratori o pubblici funzionari che nonostante l'avvenuta decadenza non provvedono al ritiro delle predette licenze e concessioni.

Sanzioni penali sono altresì previste per i pubblici amministratori e funzionari che consentono la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome.

Viene, infine, abrogato l'istituto della diffida secondo l'avviso della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso e l'opinione prevalente espressa dalle forze politiche nel ricordato dibattito parlamentare. In effetti la diffida, mentre quasi mai ha raggiunto gli scopi previsti dalla legge, talvolta si è rivelato uno strumento di odiosa discriminazione e di ingiustificata persecuzione.

Nel capo terzo (reati fiscali, valutari e societari) si dispone che il procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti condannati per associazione mafiosa o sottoposti a misure di prevenzione, se occorre incarica la polizia tributaria di nuovi accertamenti di carattere patrimoniale. Queste indagini sono estese anche alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati, possessori di partecipazioni azionarie, abbiano svolto particolari incarichi o particolari attività.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale in deroga alla pregiudiziale tributaria.

Norme particolari disciplinano il procedimento per reato finanziario, valutario o societario e la competenza.

È previsto che i condannati per associazione mafiosa e gli indiziati di appartenenza alla mafia sono tenuti a comunicare per dieci anni tutte le variazioni occorse nell'entità e nella composizione del patrimonio per un valore non inferiore ai 20 milioni di lire. L'omissione di questo adempimento è prevista come delitto e sanzionata con la reclusione e la multa nonché con la confisca dei beni.

Nel capo quarto è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo. La previsione di questa Commissione era contenuta in una precisa proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

La Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati ha il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni; e di controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta non ha certo l'ambizione di esaurire tutti i possibili interventi per una puntuale risposta sul piano penale al fenomeno della mafia la cui estrema gravità, dopo le mozioni approvate alla Camera dei deputati, non ha bisogno davvero di ulteriori illustrazioni. La nostra è pertanto una proposta aperta al contributo delle forze politiche e della cultura giuridica, proprio in considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni. Confidiamo tuttavia che le misure qui predisposte possano costituire, all'interno di più generali indirizzi per il governo dell'economia e per il corretto esercizio dei pubblici poteri, una prima concreta espressione di volontà politica per una lotta seria e rigorosa nei confronti di una criminalità associata che, insieme alla Calabria e alla Sicilia, colpisce tutto il paese e attenta alla nostra democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA

CAPO I.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI.

ART. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 416-*bis*. — *Associazione mafiosa*. Chiunque fa parte di una associazione mafiosa o di un gruppo mafioso, costituiti da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione o il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro ad otto anni.

L'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso.

Se l'associazione o il gruppo sono armati si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione o il gruppo si considerano armati quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione o del gruppo, di armi o materie esplodenti, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse

inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche o agli albi professionali di cui il condannato fosse titolare ».

ART. 2.

Per il delitto di associazione mafiosa l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, non può essere concessa la libertà provvisoria, salvo che nei casi preveduti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con legge 6 febbraio 1980, n. 15, e non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, né l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova al servizio sociale.

ART. 3.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 513-*bis*. — *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*. — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE.

ART. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*bis*. — Il presidente del tribunale, al quale è stata proposta l'applicazione della misura di prevenzione, dispone, anche a mezzo della polizia tributaria, e

per le determinazioni di cui al successivo articolo 3-*ter*, indagini sul tenore di vita nonché sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata, su quelli del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono o hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita.

Gli accertamenti di cui al comma precedente sono estesi nei confronti di coloro a carico dei quali sussistono motivi per ritenere che siano titolari di beni formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona denunciata.

Il Presidente del tribunale provvede ad accertare altresì se la persona denunciata è titolare di alcuna delle licenze, concessioni od iscrizioni indicate nell'articolo 10 della presente legge e acquisisce agli atti del procedimento copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla persona predetta agli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.

Per le indagini presso banche o altri istituti pubblici o privati si applicano le disposizioni prevedute dall'articolo 340 del codice di procedura penale.

Nel procedere all'interrogatorio della persona denunciata, il Presidente del tribunale la invita a fornire indicazioni e chiarimenti su tutte le circostanze indicate nei commi precedenti ».

ART. 5.

All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, il tribunale può imporre in via provvisoria, alla persona denunciata le prescrizioni prevedute dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con il provvedimento previsto nel comma precedente è disposta la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è offerta, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata per

l'ammontare della cauzione non prestata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione.

Se la cauzione non è offerta, si applica la disposizione preveduta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando non è possibile procedere alla iscrizione della ipoteca o al sequestro ovvero tali misure sono ritenute insufficienti, il tribunale può sostituire la misura di prevenzione, per tutta la sua durata, con la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il provvedimento che dispone la sostituzione è revocata se la cauzione è offerta ».

« ART. 3-*ter*. — Il tribunale determina la cauzione in misura adeguata alle capacità economiche dell'interessato e tale da costituire una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. A tale effetto, tiene conto anche dei beni di cui sono proprietarie le persone indicate nel primo e secondo comma dell'articolo precedente 2-*bis* nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, sussiste fondato motivo di ritenere che essi siano stati formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona sottoposta al procedimento di prevenzione.

Le misure patrimoniali mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità familiari.

Al sequestro si applicano le disposizioni relative alla non pignorabilità dei beni mobili ».

« ART. 3-*quater*. — Se sono violate le prescrizioni imposte in via provvisoria o con il provvedimento che applica la misura di prevenzione, il tribunale, sentito se possibile l'interessato, ordina la confisca della cauzione o dei beni ipotecati o sequestrati.

Con il provvedimento che dispone la reiterazione della misura di prevenzione o il prosieguo di quella precedentemente inflitta, sono nuovamente imposte le misure patrimoniali prevedute negli articoli precedenti.

Avuto riguardo alla particolare gravità delle trasgressioni, o al ripetersi delle medesime o alla mancata prestazione della cauzione, quando l'ipoteca o il sequestro non possono essere disposti, il tribunale sostituisce la misura di prevenzione, e per tutta la sua durata con la misura di sicurezza della assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro.

Quando la sostituzione è dovuta alla mancata prestazione della cauzione il provvedimento che la dispone è revocato se la cauzione è offerta ».

« ART. 3-*quinquies*. — Gli atti di disposizione del patrimonio a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti dopo che è stata presentata al tribunale la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, sono inefficaci rispetto al diritto dello Stato di iscrivere ipoteca sui beni della persona denunciata ».

ART. 7.

Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore.

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia ».

ART. 9.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1956, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

ART. 10.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 424, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

ART. 11.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad essi inerenti, nonché le iscrizioni agli albi professionali di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Copia della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e del provvedimento che la dispone è inviata agli enti che hanno rilasciato le licenze o le concessioni ovvero che hanno effettuato le iscrizioni agli albi.

Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale può sospendere, in via provvisoria, le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 10-*bis*. — Le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui all'articolo precedente decadute di diritto a seguito del provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione, non possono essere in ogni caso disposte in favore delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 2-*bis* o in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente, in qualità di socio, di dipendente o in altro modo, scelte e indirizzi.

Le licenze, le concessioni e le iscrizioni previste nel comma precedente sono revocate di diritto, se disposte dopo la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ».

« ART. 10-*ter*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che malgrado la intervenuta decadenza o revoca di diritto non dispone il ritiro delle licenze o concessioni, ovvero la cancellazione di albi, oppure dispone il rilascio delle licenze o concessioni o l'iscrizione agli albi in violazione alla disposizione di cui al comma precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente consentano l'esercizio di fatto, anche per interposta persona, dei diritti e delle facoltà inerenti alle licenze, concessioni o iscrizioni predette ».

« ART. 10-*quater*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da uno a tre anni ».

« ART. 10-*quinquies*. — Chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse a persona sottoposta a misura di prevenzione o a un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma del precedente articolo 10, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.

È competente per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione il Prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite ».

ART. 13.

Le disposizioni previste dagli articoli 2-*bis* e dal primo e secondo capoverso dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono osservate anche dall'autorità giudiziaria che procede per il delitto di associazione mafiosa. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ed al provvedimento definitivo che la dispone sono equiparati rispettivamente l'esercizio dell'azione penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione mafiosa.

CAPO III.

REATI FISCALI, VALUTARI E SOCIETARI.

ART. 14.

Il procuratore della Repubblica, quando è stata applicata una misura di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero quando è stata pronunciata sentenza di condanna per associazione mafiosa, incarica il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di procedere ad eventuali ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale delle persone sottoposte a misura di prevenzione o condannate, di coloro che con esse convivono e di coloro che hanno convissuto negli ultimi cinque anni.

Gli accertamenti ove disposti sono in ogni caso estesi alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati nel comma precedente risultano possessori di partecipazioni azionarie o detentori di quote sociali sempreché:

a) ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti, anche solo di fatto, gli incarichi di presidente o componente

del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, amministratore unico, socio accomandatario o altri incarichi direttivi o facciano parte o abbiano fatto parte nei tre anni precedenti di organi sociali;

b) abbiano svolto attività, anche a mezzo di procure generali o speciali, con esclusione dei rapporti di lavoro dipendente.

Per le indagini di carattere valutario agli ufficiali di polizia tributaria sono estesi i poteri e le competenze attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria istituito dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

ART. 15.

Le indagini disposte dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo precedente hanno lo scopo di accertare:

a) l'entità del patrimonio dell'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose o del condannato per associazione mafiosa;

b) se di sue attività patrimoniali risultano simultaneamente titolari altre persone o società di comodo;

c) se sono stati commessi reati finanziari, valutari o societari.

Le indagini devono in ogni caso ricostruire le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio non inferiori al valore di lire 20.000.000 intercorse negli ultimi tre anni.

Nel corso delle indagini le persone legittimamente richieste hanno l'obbligo di fornire ogni elemento necessario per verificare la liceità della provenienza o della destinazione delle variazioni indicate nel comma precedente.

ART. 16.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ordina

la trasmissione di copia della sentenza al procuratore della Repubblica per le sue iniziative a norma dell'articolo 1.

ART. 17.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n. 4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.

ART. 18.

L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile.

Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.

Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.

ART. 19.

Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche li-

mitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.

ART. 20.

Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

ART. 21.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

I procedimenti per i reati finanziari, valutari e societari nei confronti di una delle persone indicate nel primo comma, sono trattati con precedenza sugli altri procedimenti. Il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila sull'osservanza di tale priorità e segnala i ritardi al Ministro di grazia e giustizia per le sue iniziative.

ART. 22.

Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme

dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.

Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.

ART. 23.

Gli indiziati e i condannati per associazioni mafiose sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 14, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

ART. 24.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20.000.000 a lire 40.000.000

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

CAPO IV.

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.

ART. 25.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia. È compito della Commissione:

1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;

2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

ART. 26.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.

ART. 27.

La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera

dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. È coadiuvata da un ufficio tecnico formato da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabineri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.

ART. 28.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento, e la relazione dopo essere discussa è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio superiore della magistratura, ai presidenti delle regioni ed ai sindaci dei comuni interessati.

ART. 29.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

ART. 30.

Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2982

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

—

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Presentato il 20 novembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti i termini dell'ampio dibattito politico e culturale svoltosi nel Paese e nel Parlamento circa le origini storico-sociali e la natura del fenomeno mafioso. Oggetto di approfondita analisi sono state le sue caratteristiche strutturali, le forme comportamentali dei soggetti che lo esprimono, i suoi vincoli ambientali, la sua capacità di diffusione fuori dal contesto storico-geografico tradizionale, le sue relazioni con gli apparati pubblici ed i centri di potere economico.

L'analisi critica non ha, naturalmente, risparmiato i rimedi e gli strumenti approntati dall'ordinamento per combattere e sradicare un fenomeno criminoso, che, per i caratteri che gli sono propri, si pone, sotto taluni profili, come un vero e proprio potere organizzato all'interno del corpo sociale e contro di esso e la sua struttura istituzionale.

Sono state evidenziate, pertanto, talune rilevanti lacune o inadeguatezze normative, che possono impedire o ostacolare la concreta efficacia della lotta dif-

ficile e dura che la magistratura e le forze di polizia conducono contro la mafia.

Tuttavia, il fatto che sia stato posto l'accento sugli strumenti di lotta rinvenibili sul piano normativo, non significa, naturalmente, che vadano trascurate altre forme d'intervento pubblico, che si propongono di curare il male alle sue radici socio-economiche e culturali; ma vale a delineare una delle fasi di più diretta ed immediata attuazione, alla quale va rivolta l'attenzione del Governo e del Parlamento per migliorare ed affinare le risorse giuridiche utilizzabili dalla magistratura e dalle forze di polizia per un'azione più penetrante ed incisiva sulle strutture della criminalità mafiosa e per colpirle alle fonti stesse del loro potere perverso.

L'impegno a muoversi in tal senso deriva al Governo anche dalle espresse indicazioni contenute nello stesso documento conclusivo della Commissione parlamentare antimafia laddove (punti 3 e 4 del capitolo secondo) si tracciano le linee per una riforma del sistema specifico delle misure di prevenzione, vigente in tema di lotta alla mafia.

Tale limitazione di oggetto e di portata, che si è voluta fissare per il disegno di legge allegato, è dovuta essenzialmente alla circostanza che sono in atto processi di revisione profonda del sistema penalistico, sia sotto il profilo degli istituti di diritto processuale – la cui definizione può ritenersi a breve termine – che di quelli di diritto sostanziale, attuabile in tempi presumibilmente meno immediati. La stessa complessità di tali riforme sconsiglia modifiche settoriali degli istituti penalistici, che potrebbero turbare l'organicità e la coerenza dei sistemi in corso di elaborazione.

Le conclusioni cui è pervenuta la predetta Commissione, attinenti più specificamente al tema che qui interessa delle misure di prevenzione, pur condivise in via generale, sono accolte solo parzialmente nel presente disegno di legge, in quanto le indicazioni emergenti da alcune di esse, come la redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti nella materia, comporterebbero necessariamente tempi più lunghi di attuazione, che mal si conciliano con le esigenze operative degli organi di polizia nel settore considerato; le quali, al contrario, richiedono, in tempi brevi, nuovi ed incisivi strumenti per contenere le sempre più agguerrite manifestazioni organizzative della mafia e gli efferati episodi di criminalità che ne conseguono con sempre maggior frequenza.

Così delimitato l'ambito di operatività del presente disegno di legge è opportuno chiarire le linee d'intervento che si sono prescelte prima di venire alla disamina delle singole disposizioni.

È sembrato, infatti, che alcune delle indicazioni della predetta Commissione possano essere soddisfatte con un riordinamento dei servizi (così per il controllo dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale e per l'ulteriore coordinamento delle forze impiegate nella lotta alla mafia), mentre, per altre, si pone come indispensabile la tempestiva individuazione di una puntuale disciplina legislativa.

In particolare, tale esigenza si è avvertita per le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, la cui introduzione nel nostro ordinamento è relativamente recente – con la legge n. 152 del 1975 è stata prevista la misura della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni del prevenuto – ma che hanno dimostrato fin dall'inizio la loro tendenziale possibilità a trasformarsi in uno degli strumenti essenziali della lotta alla mafia: colpiscono infatti gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose proprio nella disponibilità degli ingenti patrimoni cui spesso attingono, che costituiscono, com'è universalmente riconosciuto, l'arma più efficace del mafioso per sfuggire alla giustizia attraverso l'omertà, le collusioni con gli apparati pubblici e privati, l'intimidazione, il conseguimento di rilevanti subappalti, ecc.

In tale ordine di idee, si è previsto di duplicare il sistema fino ad oggi soltanto penalistico del sequestro conservativo, della confisca dei beni e della cau-

zione di buona condotta, con analoghi istituti destinati ad operare in una fase del tutto anteriore a quella processuale penale, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali a tutela delle libertà economiche.

Si è così stabilito, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, che il tribunale, sia in pendenza del procedimento di prevenzione che al momento del provvedimento conclusivo, può imporre al prevenuto un deposito cauzionale, per la cui entità è dato ampio potere discrezionale, a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni che costituiscono il contenuto della misura di prevenzione proposta o applicata.

Per l'inosservanza di tali prescrizioni è comminata la confisca delle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

Con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 viene prevista una speciale ipotesi di sequestro, che corrisponde, nelle linee essenziali, a quello di tipo conservativo previsto nel codice penale, ma che se ne differenzia per un'accentuazione della funzione cautelare, essendo inquadrato, così come il deposito cauzionale di cui si è detto, nel procedimento di prevenzione.

È sancito, poi, dallo stesso articolo 3, che, laddove il prevenuto non dimostri che i beni di cui può disporre derivano da attività legittime o comunque da fonti ordinarie di reddito, i beni stessi, per la parte di cui non è dimostrata la legittima provenienza, siano confiscati.

Il fondamento giuridico del provvedimento di confisca, che sembra aver costituito il riferimento teorico per la stessa Commissione antimafia, deve rinvenirsi nella pericolosità attribuibile al bene oggetto del provvedimento stesso per i caratteri suoi propri e per la relazione esistente tra questo e le persone che ne dispongono. Nella specie, avuto riguardo alle finalità di prevenzione perseguite dalla disciplina prevista nel disegno di legge proposto, la pericolosità è data dal permanere di un bene nella disponibilità di un soggetto che lo ha acquisito mediante lo svolgimento di attività illecite o che ne preordina l'impiego per lo svolgimento delle attività stesse.

La provenienza illecita o la destinazione a fini illeciti dei beni in questione è dimostrata dal concorso di elementi indiziari di diverso grado, in relazione alle diverse ipotesi del sequestro o della confisca, rimessi alla prudente valutazione del tribunale ma, comunque, superabili dalle eventuali prove contrarie che l'interessato sia in grado di offrire.

Resta, pertanto, rispettato il principio che l'onere di provare, anche con elementi indiziari o presuntivi, il fondamento di un atto a danno di un privato spetta sempre all'Autorità che deve adottare l'atto stesso e che l'interessato conserva sempre il diritto di presentare propri mezzi di prova che vincano gli elementi individuati a suo carico.

La stessa previsione di un'efficacia nei confronti di terzi delle misure patrimoniali suddette – anch'essa riferibile alle indicazioni della Commissione parlamentare antimafia – trova il proprio fondamento logico nella constatazione che un tratto caratteristico e ricorrente del modello comportamentale del soggetto mafioso o, in genere, socialmente pericoloso è costituito dall'intestazione fittizia di beni propri a terzi, finalizzata sia a svuotare di contenuto probatorio i sospetti della autorità su anomali arricchimenti sia a sottrarre a questa e ai suoi eventuali provvedimenti restrittivi il patrimonio, ricavato dalle attività illecite o destinato ad esse. È, pertanto, evidente che la titolarità simulata dei beni vale a garantire più intensamente l'effettiva disponibilità del patrimonio stesso da parte del soggetto pericoloso, disponibilità che già innanzi si è dimostrato come dia luogo a quella relazione tra il soggetto e i beni che concreta la pericolosità dei beni stessi.

Ne consegue che l'estensione ai terzi degli interventi preventivi di carattere patrimoniale vale a non frustrare la stessa *ratio* della normativa in esame, che resterebbe, diversamente, troppo agevolmente eludibile per essere considerata concretamente efficace. Peraltro, agli stes-

si terzi coinvolti nel sospetto di rapporti simulatori come quelli accennati sono date sufficienti garanzie di poterne provare l'infondatezza.

L'ambito soggettivo dei destinatari dei provvedimenti in esame è limitato alle persone nei cui confronti sia iniziato o si sia definito positivamente un procedimento di prevenzione con l'irrogazione di una delle misure previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che, com'è noto, per il raccordo con la legge n. 575 del 1965, è comprensiva dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Peraltro, non va trascurato il fatto che, se il disegno di legge in esame mira in via primaria a fornire alla magistratura e agli organi di polizia strumenti per più incisivi e tempestivi interventi di prevenzione sul fenomeno mafioso, esso offre anche oggettive possibilità di applicazione delle misure stesse nei confronti degli indiziati di attività eversive e terroristiche, per il richiamo all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenuto negli articoli 3, 5 e 9 del disegno di legge stesso.

Non occorre, a tal riguardo, sottolineare quanto debba considerarsi opportuno, nell'attuale difficile situazione dell'ordine pubblico e nella recrudescenza montante del più brutale e spietato terrorismo, che le forze, che contro di esso sono chiamate a combattere una battaglia essenziale per le sorti della democrazia, dispongano di strumenti idonei a neutralizzare la violenza eversiva prima che questa, superata la fase preparatoria, possa esplodere negli attacchi sanguinari ed indiscriminati che vanno costellando la cronaca di questi anni drammatici.

Che la normativa proposta miri a coprire aree d'intervento apparentemente così distanti tra loro, ma oggettivamente cospiranti nel fine di scardinare le libere istituzioni e i valori fondamentali della convivenza civile, non costituisce una novità nel nostro ordinamento, in quanto trova il proprio rilevante precedente nella stessa legge 22 maggio 1975, n. 152, che aveva già operato analoghi collegamenti.

Accanto al suaccennato nucleo centrale di disposizioni, che corrisponde alla specifica visuale dalla quale viene affrontato il problema di cui si è detto, sono state previste tre diverse disposizioni che completano il quadro normativo che si va a proporre.

La prima, che si pone in funzione strumentale rispetto ai tre istituti del deposito cauzionale, del sequestro cautelare e della confisca e che segue le indicazioni della stessa Commissione parlamentare, è quella contenuta nell'articolo 2, con il quale si dispone che il procuratore della Repubblica e il questore possono valersi dei nuclei di polizia tributaria con il compito di affiancare gli organi inquirenti nella complessa attività di ispezione e verifica dei mezzi finanziari dei soggetti mafiosi.

Altro istituto la cui previsione risulta espressamente raccomandata nella relazione conclusiva della Commissione è quello contemplato nell'articolo 9.

Per superare le gravi difficoltà, che derivano all'azione di polizia dall'estrema facilità con la quale i prevenuti obbligati al soggiorno in un determinato comune possono continuare a tenere le fila delle loro attività criminali, collegandosi telefonicamente con i centri di origine, è sembrato necessario prevedere forme più incisive di controllo delle comunicazioni dei soggetti di cui si tratta.

I problemi che potrebbero discendere, sul piano della legittimità costituzionale, dalla norma in parola, vengono ampiamente superati dall'espressa previsione della inutilizzabilità dei dati e delle notizie raccolti in procedimenti penali e dal controllo diretto del magistrato in ogni momento dell'esecuzione delle operazioni d'intercettazione ed acquisizione di notizie o immagini.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, può disporre con decreto motivato che la persona nei cui confronti è applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 di detta legge, versi presso la cassa delle ammende, entro un certo termine, a titolo di deposito cauzionale, una somma di tale entità che, tenuto conto delle sue condizioni economiche, costituisca un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi e dei divieti che le sono stati imposti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il deposito può essere ordinato anche durante il corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge stessa, qualora vi sia il fondato pericolo che la persona sottoposta al detto procedimento si sottragga alla misura di prevenzione, ove applicata.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla prestazione di idonee garanzie reali anche da parte di terzi o da fideiussione. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in garanzia e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale è accolta l'istanza dell'interessato sia trascritto presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Il tribunale ordina la restituzione del deposito o la liberazione delle garanzie con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di preven-

zione o alla cessazione di questa, quando applicata.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca del deposito oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia o su quelli dei fideiussori, sino a concorrenza della somma per la quale fu disposto il deposito. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per la esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono l'ordine di deposito, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme di cui all'articolo 4, secondo, terzo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone che il deposito sia rinnovato, anche per somma superiore a quella originaria.

ART. 2.

Il procuratore della Repubblica, al fine di richiedere i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, ed il questore possono valersi dell'opera dei nuclei di polizia tributaria della guardia di finanza per effettuare indagini sulla situazione finanziaria e patrimoniale di persone nei cui confronti, in quanto ritenute comprese tra quelle indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia stata o possa essere proposta o sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché di persone, fisiche o giuridiche, associazioni ed enti in genere, del cui patrimonio esse risultino poter disporre, direttamente o indirettamente.

ART. 3.

Fermo restando il disposto degli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, qualora, nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, anche a seguito delle indagini effettuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, ricorrano sufficienti indizi, come la notevole sperequazione esistente fra i loro modi di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, che i beni, di cui le persone indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, possono disporre direttamente o indirettamente, costituiscano il frutto delle attività richiamate negli stessi articoli, il tribunale, anche d'ufficio, può ordinare, con decreto motivato, il sequestro di detti beni.

Nel caso di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se nel termine di un anno dalla data del provvedimento di sequestro non sia dimostrata la legittima provenienza dei beni, il tribunale ne dispone la confisca.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione oppure nel caso in cui sia dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Parimenti il tribunale può disporre il sequestro ove ricorrano sufficienti indizi, o la confisca dei beni quando risulti, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che tali beni sono preordinati dalle persone indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dagli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, a porre in essere i comportamenti e le attività descritti in detta norma.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando non sussistano le condizioni per la confisca.

ART. 4.

I provvedimenti di cui all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore quando ricorrano le condizioni indicate in detta norma, anche dopo l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma prima della sua cessazione.

Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, con le forme di cui all'articolo 4, secondo, terzo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il sequestro, quando disposto ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, è revocato dal tribunale nel caso in cui sia dimostrata la legittima provenienza dei beni e, quando disposto ai sensi del quarto comma della medesima norma, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la confisca, non più tardi di un anno dalla data del provvedimento di sequestro.

ART. 5.

Se la titolarità dei beni dei quali le persone, indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, risultano avere la disponibilità, appartiene a terzi, questi nel corso del giudizio sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, a svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni, anche con l'assistenza di un difensore.

ART. 6.

Il sequestro, disposto ai sensi degli articoli 3 e 4, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore

dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Custodi dei beni sequestrati possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, purché offrano idonee cauzioni o garanzia di terzi, nella misura fissata dal giudice.

ART. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 8.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 9.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti fra quelli descritti e richiamati dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3358

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E II (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 aprile 1982 (Stampato n. 1804)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 aprile 1982

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni indicate nella suddetta legge.

Iter di approvazione
della legge 13 settembre 1982, n. 646,
(cd. “Rognoni-La Torre”)

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Camera dei deputati

COMMISSIONI RIUNITE

(II Interni e IV Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1982, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione*, Luigi Dino FELISETTI.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982) (Parere della I e della VI Commissione);

La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo (1581) (Parere della I, della VI e della XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore per la IV Commissione Francesco MARTORELLI premette che la relazione odierna integra quella già svolta a suo tempo sulla proposta di legge n. 1581, ora che il disegno di legge n. 2982, presentato inizialmente all'altro ramo del Parlamento, è stato ripresentato dal Governo alla Camera e abbinato alla preesistente proposta di legge. I due provvedimenti presentano l'analogia di dare entrambi corpo legislativo alle indicazioni della Commissione d'inchiesta sulla mafia, prevedendo l'inserimento di misure di natura finanziaria e patrimoniale nel procedimento di indagine su reati attinenti ad attività mafiosa. Le previsioni normative della proposta di legge n. 1581 si sintetizzano in quattro capi: disposizioni penali e processuali; disposizioni in materia di misure di prevenzione; reati fiscali, valutari e societari; istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo.

Circa il primo punto vengono configurate due nuove fattispecie penali. La prima integrerebbe quella prevista nell'articolo 416 del codice penale, con l'inserimento di un articolo 416-*bis* che disciplini l'associazione mafiosa come subspecie dell'associazione a delinquere. Connotato del nuovo tipo di associazione criminosa sarebbe l'esistenza del vincolo mafioso e la forza intimidatoria che da esso scaturisce. La seconda previsione normativa colmerebbe una lacuna del codice penale, mediante la previsione del reato di illecita concorrenza con violazione e minaccia, fattispecie a sé rispetto a quella disciplinata dall'articolo 513 del codice penale. La *ratio* di questa ultima previsione, tuttavia, non è solo di natura giuridico-penale in quanto, essendo finalizzata indirettamente a difendere la libertà di mercato e di impresa, possiede anche una implicita valenza politico-economica. È utile sottolineare inoltre, che tanto le indagini finanziarie quanto le misure patrimoniali sui beni dei soggetti denunciati per reati previsti dalla proposta in esame – estendibili

anche ai terzi sospettati di collusione con essi – possiedono un pregnante significato dal momento che introdurrebbero nel nostro ordinamento il nuovo criterio della giustificazione del patrimonio. Il relatore, dopo aver ricordato che la proposta di legge introduce anche una nuova disciplina del soggiorno obbligatorio e la soppressione dell'istituto della diffida di polizia, fin qui dimostratasi poco efficace, sottolinea l'importanza che verrebbe ad assumere la Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo sul fenomeno mafioso, che il provvedimento intende istituire, per il controllo che essa eserciterebbe anche sullo stato di attuazione delle leggi in tale materia.

Rispetto a quanto fin qui esposto, il contenuto del disegno di legge governativo appare per un verso più ampio rispetto alla proposta di legge n. 1581, dando esso una definizione più articolata degli istituti patrimoniali previsti; per un verso più circoscritto, rendendoli applicabili solo nel procedimento di prevenzione, senza estenderli al processo penale. Il carattere innovativo del disegno di legge è, comunque, nel prevedere la confisca dei beni dell'indiziato sui quali esistono sospetti non solo riguardo alla liceità della provenienza ma anche alla legittimità della destinazione. Si accetta così il criterio della pericolosità del patrimonio come strumento eventualmente preordinato alla commissione di ulteriori reati.

Concludendo la propria illustrazione, il relatore per la IV Commissione prevede la possibilità che si giunga all'elaborazione di un testo unificato dei provvedimenti all'esame delle Commissioni, soltanto per la parte relativa alle misure finanziarie e patrimoniali, e con esclusione di quelle attinenti alle questioni penali e processuali. Per questo scopo propone che venga nominato un Comitato ristretto.

Il relatore per la II Commissione Giovannino FIORI, chiede di poter svolgere la propria relazione in altra seduta, osservando altresì che prima di giungere alla nomina di un Comitato ristretto, è opportuno analizzare ulteriormente le connessioni tra la proposta di legge n. 1581 e il disegno di legge n. 2982; propone pertanto l'aggiornamento del dibattito.

Il deputato Aldo RIZZO si fa fin da ora portavoce dell'esigenza di chiedere il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

COMMISSIONI RIUNITE

(II Interni e IV Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982, ORE 15. — *Presidenza del Vicepresidente della II Commissione,* Michele ZOLLA, *indi del Presidente della IV Commissione,* Dino FELISETTI.

Proposte di legge:

Bianco Gerardo ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della «camorra» in Campania (2381);

Alinovi ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato dell'ordine pubblico a Napoli ed in Campania (2668);

Conte Carmelo ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delinquenziale e lo stato dell'ordine democratico in Campania (2782).

(Parere della I Commissione).

(*Discussione e rinvio*).

Riferiscono brevemente, nell'ordine, i deputati GIOVANNINO FIORI e RAFFAELE RUSSO, relatori rispettivamente per la II e la IV Commissione, entrambi richiamandosi alle valutazioni già espresse dalle Commissioni riunite in occasione dell'esame in sede referente dei provvedimenti ed auspicando una sollecita approvazione del testo unificato deferito ora alla discussione in sede legislativa.

Intervengono alla discussione generale i deputati MARCELLO ZANFAGNA, DOMENICO PINTO, ABDON ALINOVI, MARCO BOATO e RAIMONDO RICCI, i quali tutti si associano alle considerazioni dei relatori sottolineando l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, gli ultimi due presentando alle Commissioni emendamenti al testo unificato in discussione intesi sia a meglio precisare la sede e gli strumenti operativi dell'inchiesta promossa (anche con riferimento al problema dell'opponibilità del segreto bancario e del segreto di Stato), sia ad individuare con maggiore esattezza i criteri di composizione dell'istituenda Commissione, a garanzia comunque della rappresentatività in seno ad essa di tutti i gruppi parlamentari (l'ultimo oratore auspicando, sotto quest'ultimo profilo, che non si debba necessariamente procedere ad un incremento, certo pernicioso per quanto

concerne la funzionalità dei lavori del Parlamento, del numero dei componenti, previsto dall'articolo 2 del testo in discussione in 15 deputati e 15 senatori).

Prende quindi la parola il rappresentante del Governo per esprimere il consenso all'operato della Commissione, che egli tuttavia giudica del tutto autonomo rispetto alle possibilità d'intervento governativo in quanto attuato nell'esercizio di prerogative specifiche del Parlamento, giusta i poteri ad esso riconosciuti dall'articolo 82 della Costituzione.

Stante il concomitante svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982, ORE 15,30. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione,* Luigi Dino FELISETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli interni, Angelo Maria Sanza.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982) (Parere della I e della VI Commissione);

La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo (1581) (Parere della I, della VI e della XII Commissione).

(*Seguito della discussione e nomina di un Comitato ristretto*).

Il relatore per la II Commissione, Giovannino FIORI, concordando con l'esauriente relazione già svolta dal relatore per la IV Commissione, Francesco MARTORELLI, sottolinea la sostanziale omogeneità tra il disegno di legge n. 2982 e la proposta di legge n. 1581, pur nella maggiore ampiezza di contenuto di quest'ultima. In particolare per il profilo penale, la proposta di legge n. 1581 crea, infatti, due nuove fattispecie criminose - il reato di associazione mafiosa ed il reato di illecita concorrenza con minaccia e violenza - alle quali si ricollega anche l'applicazione delle misure patrimoniali previste dalla stessa proposta di legge.

Quanto al disegno di legge n. 2982, si potrebbero avanzare dubbi per le parti in cui esso crea connessioni tra la nuova normativa e i precedenti legislativi già esistenti, inducendo così la possibilità di incertezze interpretative. Valuta complessivamente in modo positivo la scelta di estendere le misure patrimoniali - cauzione, sequestro, confisca - dall'ambito processuale penale a quello dell'attività di prevenzione. Circa la confisca, ritiene valida la logica del disegno di legge governativo che limita l'applicazione della misura ai casi in cui i beni siano frutto di attività illecite o preordinati alla consumazione di reati, senza riesumare inique forme di esproprio concepite come sanzione con valore puramente repressivo.

In merito alla possibilità di intercettazioni telefoniche, prevista dall'articolo 9 del disegno di legge 2982, sollecita la necessità che esse siano sempre contenute nei limiti dell'attuale disciplina. Infine, circa la norma della proposta di legge n. 1581 che prevede la reclusione per funzionari responsabili di aver concesso l'appalto di opere pubbliche ad imprese di stampo mafioso prospetta il dubbio che tale disposizione, comportando puntuali indagini preliminari all'ammissione alla gara pubblica, influisca negativamente sulla snellezza del procedimento di concessione. Anche per questa finalità, in luogo di una Commissione parlamentare di controllo, riterrebbe più efficace - salvo restando la funzione di controllo finale del Parlamento - la istituzione di un centro di coordinamento a livello dell'esecutivo, che possa individuare più facilmente le imprese sospette e proporne l'esclusione dalla gara pubblica.

Conclude prospettando l'esigenza di nominare un Comitato ristretto che giunga alla formulazione di un testo unificato da approvare il più rapidamente possibile.

Il Presidente Luigi Dino FELISETTI, prendendo atto della richiesta avanzata dal relatore Giovannino FIORI, come già precedentemente dal relatore Francesco MARTORELLI, per la nomina del Comitato ristretto, chiede che i membri delle Commissioni si pronuncino su questo punto.

Il deputato Marco BOATO, dopo aver brevemente accennato alla necessità che alle Commissioni venga fornita documentazione conoscitiva sulla materia in discussione, sollecita anch'egli la massima celerità per l'approvazione dei provvedimenti in discussione, concordando sulla proposta di nomina di un Comitato ristretto. Propone, anzi che si proceda subito alla nomina di tale Comitato. Inoltre, fin da ora, prospetta l'opportunità di chiedere il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Dopo che i deputati Aldo RIZZO, Antonio CARPINO, Raimondo RICCI, Marcello ZANFAGNA e Raffaele RUSSO hanno espresso l'adesione alla proposta di nomina del Comitato ristretto e preannunciato fin da ora il consenso al trasferimento in sede legislativa, il Presidente Luigi Dino FELISETTI fa presente l'opportunità di decidere circa la richiesta di trasferimento in sede legislativa a conclusione dei lavori del Comitato ristretto.

Le Commissioni deliberano quindi di nominare un Comtiato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Luigi Dino FELISETTI si riserva di formalizzare la composizione del Comitato dopo aver raccolto le designazioni da parte dei rispettivi gruppi.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE

(II Interni e IV Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione Giustizia,* Dino FELISETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, Francesco Colucci.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982).

(Parere della I e della VI Commissione);

La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo (1581).

(Parere della I, della VI e della XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il relatore per la IV Commissione, Francesco MARTORELLI, informa sui lavori del Comitato ristretto a suo tempo nominato, che ha provveduto alla stesura di un testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno, sulla traccia di un complesso organico di emendamenti nel frattempo presentati dal Governo, largamente condivisi dal Comitato medesimo.

Analizzando in dettaglio il testo unificato, sottolinea, con riferimento al Capo I concernente « Disposizioni penali e processuali », che sono state previste due nuove figure di reato: quella dell'associazione di tipo mafioso ed il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Il Capo II prevede invece nuove disposizioni in materia di misure di prevenzione ed in particolare, sulla base delle proposte formulate dal Governo, si è inserita tra le misure di prevenzione la possibilità di confisca dei beni sequestrati di cui si sospetti l'illecita provenienza (salvo che il prevenuto dimostri la legittima provenienza dei beni stessi). Quanto alla diffida da parte del questore, prevista dalla legislazione attuale, la proposta di legge La Torre ne prevedeva l'abrogazione; gli emendamenti del Governo prevedevano invece la possibilità di revisione in ogni momento del relativo provvedimento, stabilendo inoltre che la diffida perde comunque efficacia dopo tre anni, salvo conferma. Non essendo pervenuto a posizioni univoche su questa materia, il Comitato ristretto ha ritenuto di sottoporre entrambe queste alternative alle Commissioni riunite.

Il Capo III del provvedimento riguarda le disposizioni fiscali e tributarie ed am-

plia opportunamente i poteri della guardia di finanza per lo svolgimento di indagini nei confronti di persone condannate per il reato di associazione di tipo mafioso o sottoposte a misure di prevenzione, in particolare disponendo l'eliminazione del segreto bancario anche per le indagini svolte dalla polizia tributaria.

Il Capo IV, infine, prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sul fenomeno della mafia. Fa presente, però, che su questa previsione non si è registrata una unanimità di consensi all'interno del Comitato ristretto e che pertanto spetterà alle Commissioni riunite una valutazione conclusiva su questo punto.

Il relatore aggiunge che dopo la conclusione dei lavori del Comitato ristretto il Governo ha trasmesso ulteriori emendamenti, che prevedono un'ampia revisione dell'organico della guardia di finanza e modifiche alle progressioni di carriera. Pur rendendosi conto del fatto che i nuovi compiti che questo provvedimento assegna alla guardia di finanza implicano una riorganizzazione dei nuclei di polizia tributaria, esprime la preoccupazione che lo accoglimento dei suddetti emendamenti del Governo faccia sorgere intralci procedurali al tempestivo *iter* di questo provvedimento: si tratta infatti di disposizioni che investono materia di competenza della Commissione finanze e tesoro. Sarebbe quindi più opportuno a suo avviso che il Governo ne facesse oggetto di un provvedimento autonomo, da discutere in altra sede. Conclude segnalando l'opportunità di abbinare ai progetti di legge in esame anche il progetto di legge n. 3358, già approvato dal Senato e concernente l'estensione alla camorra ed alle associazioni, comunque denominate, che perseguono scopi analoghi a quelli delle associazioni di tipo mafioso, le disposizioni contro la mafia: previsione, questa, recepita nel testo del Comitato ristretto in esame. Infine, propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge in esame, per accelerarne al massimo l'*iter* e consentirne l'approvazione prima delle ferie estive.

Il deputato Giovannino FIORI, relatore per la II Commissione, afferma di condividere l'impostazione di fondo del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, soprattutto per quanto attiene alla nuova configurazione dei reati di tipo mafioso – più estensiva rispetto a quella contenuta nel disegno di legge e nella proposta di legge originarie – o per quanto riguarda le norme che prevedono l'erogazione di una serie di provvedimenti amministrativi, in sede di prevenzione, che hanno lo scopo di rompere i vincoli tra mafia e potere pubblico. Tuttavia, intende anche mettere in evidenza alcune riserve personali, su alcuni punti specifici del testo unificato. In primo luogo, per quanto attiene all'istituto della diffida, per il quale il Comitato ristretto suggerisce due soluzioni alternative, dichiara di essere favorevole al mantenimento di tale istituto, a suo avviso opportuno, anche se eventualmente con la previsione di limiti di tempo diversi da quelli indicati, per la perdita di efficacia della diffida stessa. Per quanto attiene alla disciplina dei reati di natura fiscale così come è profilata nel Capo II del testo del Comitato ristretto, che si rifà ampiamente, per questa materia, agli emendamenti del Governo, dichiara di non concordare con una impostazione che vada oltre la previsione delle misure di sequestro e confisca, già contenuta nel disegno e nella proposta di legge originarie; introdurre norme di contenuto più ampio su tale materia, significa profilare una sorta di diritto tributario speciale, in modo tale da non rendere eccessivi dubbi di legittimità costituzionale. Altro punto sul quale intende esprimere perplessità è quello relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia, alla quale viene tra l'altro demandato il compito di controllare lo stato di attuazione delle leggi relative alla mafia.

Ritiene che, a tale scopo, risulterebbe di gran lunga più efficace il ricorso a strumenti del sindacato ispettivo, poiché è sua opinione che questo genere di Commissioni parlamentari oltre ad essere scarsamente utili, concretizzino una forma di

interferenza del potere legislativo nelle competenze dell'esecutivo.

In riferimento ai nuovi emendamenti presentati dal Governo - intesi ad attuare la revisione degli organici della guardia di finanza, in relazione ai nuovi compiti che il provvedimento in discussione affida ad essi, per la prevenzione dei fenomeni di tipo mafioso - afferma che, a suo avviso, non possono essere recepiti nel testo del Comitato ristretto; infatti, essi in realtà prevedono una revisione d'organico estremamente ampia ed articolata e, pertanto, investono una materia che dovrebbe essese oggetto di un autonomo provvedimento, demandato alla competenza della Commissione finanze e tesoro. Quanto alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, proposta dal relatore per la IV Commissione Francesco Martorelli, è sua opinione che questa possa intervenire dopo essere giunti nelle Commissioni alla redazione di un testo definitivo, che risolva anche le questioni lasciate aperte dal Comitato ristretto. A questo proposito, conclude affermando che personalmente non sarebbe stato sfavorevole al mantenimento, nel testo unificato, dell'articolo 25 previsto negli emendamenti governativi, con il quale si stabiliva che le norme per l'attuazione della legge in esame si dovessero emanare con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con il ministro dei lavori pubblici; infatti, il contenuto della legge in esame è talmente articolato da coinvolgere la competenza di tutti questi dicasteri: pertanto, soltanto laddove nella norma dell'articolo 25 si potessero riscontrare gli estremi di una delega al Governo, la sua esclusione dal testo apparirebbe giustificata, in quanto su una materia oggetto di delegazione legislativa, sarebbe impossibile condurre l'esame in sede legislativa.

Il deputato Vincenzo TRANTINO premette che ogni ritardo nell'approvazione di questo provvedimento implica una responsabilità morale per i delitti che ogni giorno insanguinano il paese, particolarmente nelle regioni in cui fenomeni come quello della mafia e della camorra hanno la virulenza a tutti nota. L'attuale articolo 416 del codice penale non è uno strumento efficace per combattere questo tipo di criminalità, data l'estrema difficoltà pratica di provare l'appartenenza ad una associazione a delinquere.

È indispensabile, quindi, una normativa puntuale, così come è indispensabile dare nuovi poteri alla polizia tributaria per lo svolgimento delle proprie indagini. Si dichiara invece del tutto contrario al mantenimento della diffida del questore ed aggiunge in materia di misure di prevenzione, che bisogna evitare misure che finiscano con l'avere, come unico risultato, quello di esportare la mafia in zone del paese che ne sono ancora immuni. Infine, si dichiara scettico sull'ipotesi di una Commissione parlamentare di vigilanza contro la mafia. Sulla base di queste considerazioni conclude dichiarando l'adesione del suo gruppo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Aldo RIZZO esprime l'assenso del suo gruppo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame; è infatti convinto che esso necessiti di una rapida approvazione, poiché soprattutto nella formulazione del testo unificato approvato dal Comitato ristretto, viene a rappresentare un rilevante strumento legislativo per combattere non solo le organizzazioni di tipo mafioso ma anche quelle di stampo camorristico - i cui legami con gruppi dell'eversione armata sono stati messi in evidenza da episodi recenti - e ogni forma di criminalità organizzata. Quanto all'esclusione dal testo del Comitato ristretto dell'articolo 25, previsto dagli emendamenti governativi, ritiene che essa sia stata opportuna, in quanto nel complesso del provvedimento in discussione, non esistono, a suo avviso, norme che esigano interventi di attuazione; laddove ciò si rendesse eventualmente necessario, l'attuazione potrebbe avvenire semplicemente mediante atti amministrativi. Inoltre, l'esclusione dell'articolo 25 dal testo unificato fa sì che non sorgano even-

tuali ostacoli ad una discussione del provvedimento in sede legislativa, ostacoli che esisterebbero, laddove si ritenesse che tale articolo contiene gli estremi per una vera e propria delega al Governo. Dopo aver affermato che, a suo avviso, i nuovi emendamenti governativi, relativi alla revisione degli organici della guardia di finanza, non sono inseribili nel testo del Comitato ristretto, concorda circa la necessità dell'abbinamento, con il provvedimento in discussione, del disegno di legge n. 3358 trasmesso dal Senato, che tratta una materia analoga. Per gli aspetti procedurali, personalmente ritiene che fin da ora possa essere richiesto il parere della I Commissione in relazione al trasferimento in sede legislativa e che, anzi, il parere della I Commissione potrebbe essere utile per le soluzioni da adottare sui punti lasciati in sospeso dal Comitato ristretto. Conclude dichiarando di non condividere i rilievi negativi dell'onorevole Giovannino Fiori circa la istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza cui fa riferimento il capo IV del testo unificato: ritiene, comunque, che anche a questo problema possano, eventualmente, essere trovate soluzioni alternative.

Il deputato Marco BOATO dichiara che il gruppo radicale non intende opporsi al trasferimento in sede legislativa ma condiziona, tuttavia, il proprio assenso alla espressione del parere favorevole da parte di tutti gli altri gruppi. Pur essendo, infatti, convinto che l'Aula sarebbe la sede più opportuna per il dibattito su un provvedimento di estremo rilievo, qual è quello in esame, si rende ben conto delle ragioni di urgenza che motivano l'approvazione diretta del provvedimento da parte delle Commissioni riunite. Quanto alle questioni già emerse negli altri interventi, ritiene in primo luogo che non è opportuno l'inserimento dei nuovi emendamenti governativi, relativi alla revisione degli organici della guardia di finanza, nel testo del Comitato ristretto. Infatti, pur essendo convinto della necessità di un adeguamento degli strumenti operativi alle nuove esigenze poste dall'eventuale approvazione del provvedimento in discussione, anch'egli concorda con l'opinione che i nuovi emendamenti del Governo trattino una materia non strettamente attinente al provvedimento stesso e che, quindi, essi debbano essere oggetto di un provvedimento a parte, esaminato dalla Commissione competente. Dopo aver dichiarato che, a suo avviso, la richiesta di trasferimento in sede legislativa rende impossibile l'inserimento nel testo in discussione dell'articolo 25, facente parte del complesso degli emendamenti originariamente presentati dal Governo, relativo alle norme di attuazione, esprime consenso all'abbinamento con il disegno di legge n. 3358. Conclude affermando che, pur non entrando nel merito della questione, anch'egli ha perplessità circa l'istituzione della commissione parlamentare di vigilanza, in quanto ritiene che sarebbe più opportuna l'utilizzazione degli strumenti del sindacato ispettivo, quali ad esempio, una relazione periodica del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della legislazione sulla mafia.

Il deputato Angela BOTTARI ribadisce l'assoluta urgenza di questo provvedimento, osservando che il testo elaborato dal Comitato ristretto, pur con alcuni problemi rimasti aperti, rappresenta una base valida e unitaria di confronto. Per questi motivi dichiara il consenso del suo gruppo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, invitando il Governo a ritirare in questa sede gli emendamenti relativi all'organico e alle progressioni di carriera della guardia di finanza per le ragioni già indicate da altri colleghi intervenuti, riservandosi o di ripresentarli in sede legislativa o di farne oggetto di un autonomo provvedimento.

Il deputato Michele ZOLLA esprime parere favorevole circa il trasferimento dell'esame in sede legislativa, poiché ritiene anch'egli che esistono ragioni che rendono urgente l'approvazione del provvedimento, anche se è tuttavia convinto che la legge in esame può rappresentare soltanto uno dei possibili strumenti di intervento nella lotta alla mafia e non un ri-

medio radicale contro questo fenomeno. Esprime perplessità circa l'abbinamento con il disegno di legge n. 3358 poiché esso, a suo avviso, dovrebbe comportare un nuovo esame da parte del Comitato ristretto e conclude concordando con le critiche mosse alla prevista Commissione parlamentare di vigilanza, ritenuta non solo scarsamente efficace ma anche fuori dei limiti costituzionali.

Il sottosegretario Francesco COLUCCI fa presente che i nuovi emendamenti proposti dal Governo sono intesi ad integrare, sul piano operativo, le proposte contenute nel testo elaborato dal Comitato ristretto, attraverso la predisposizione degli strumenti necessari per l'attuazione pratica delle disposizioni contenute in tale testo. Tuttavia, tenendo conto del fatto che tali emendamenti sono pervenuti alle Commissioni riunite dopo la conclusione dei lavori del Comitato ristretto, e che, pertanto, quest'ultimo non ha potuto prenderli in considerazione e tenendo conto, altresì, dell'opportunità di evitare ogni possibile intralcio all'*iter* il più rapido possibile di questo provvedimento, il Governo è disponibile a consentire che si dia corso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge in esame, sulla base del testo elaborato dal Comitato ristretto. Poiché peraltro in sede legislativa si riaprirà il confronto di merito sul testo, il Governo si riserva di riproporre in quella fase i propri emendamenti.

Le Commissioni riunite deliberano quindi l'abbinamento del disegno di legge n. 3358 ai progetti di legge in esame; deliberano altresì di richiedere il trasferimento in sede legislativa di tali progetti di legge.

Il Presidente della IV Commissione Luigi Dino FELISETTI si riserva di inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

547.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIA ELETTA MARTINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge:
(Annunzio) 50945, 50946
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 50946
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 50948
(Trasmissione dal Senato) 50945

Disegno di legge di conversione:
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento) 50945
(Autorizzazione di relazione orale) . 50985

Disegni di legge di ratifica (Esame):
S. 1354. — Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975 (approvato dal Senato) (3430).
PRESIDENTE 50963, 50964

PAG.

ANDREOTTI GIULIO *(DC), Presidente della Commissione* 50964
VENANZETTI CLAUDIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 50964

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 (3418).
PRESIDENTE 50964, 50965
LATTANZIO VITO *(DC), Relatore* 50964
CORTI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 50965

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo,

PAG.

firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (3215).
PRESIDENTE 50965
ANDREOTTI GIULIO *(DC), Presidente della Commissione* 50965
CORTI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 50965

Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, il 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità (3359).
PRESIDENTE 50966
ANDREOTTI GIULIO *(DC), Presidente della Commissione* 50966
CORTI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 50966

S. 1800. — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (3527).
PRESIDENTE 50967, 50968
LATTANZIO VITO *(DC), Relatore* 50967
CORTI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 50968

Proposte di legge:
(Annunzio) 50945
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 50948
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) 50946
(Trasmissione dal Senato) 50945

Interrogazioni e interpellanza:
(Annunzio) 50985

Interpellanze e interrogazione:
(Svolgimento):
PRESIDENTE . . 50949, 50952, 50957, 50962, 50963, 50968, 50971, 50972, 50973, 50975, 50977, 50978, 50979, 50980
BASSANINI FRANCO *(Misto-Ind. Sin.)* . .50975, 50978
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO *(PR)* .50971, 50972, 50979
LABRIOLA SILVANO *(PSI)* 50972, 50973, 50978

PAG.

MARGHERI ANDREA *(PCI)* 50952, 50957
POCHETTI MARIO *(PCI)* 50975, 50979
RAUTI GIUSEPPE *(MSI-DN)* . . 50952, 50962, 50963, 50971, 50972
REBECCHINI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato* 50952, 50962
SERVELLO FRANCESCO *(MSI-DN)* 50980
VENANZETTI CLAUDIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 50971, 50978

Calendario dei lavori dell'assemblea per il periodo 3-6 agosto 1982: (Approvazione):
PRESIDENTE . . 50980, 50981, 50982, 50983, 50984
BATTAGLIA ADOLFO *(PRI)* 50984
BONINO EMMA *(PR)* 50982
MILANI ELISEO *(PDUP)* 50983
NAPOLITANO GIORGIO *(PCI)* 50983
PAZZAGLIA ALFREDO *(MSI-DN)* 50981

Autorizzazione di relazione orale . . . 50985

Commemorazione del secondo anniversario della strage di Bologna
PRESIDENTE 50947, 50948
REBECCHINI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato* 50948

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
(Sostituzione di un deputato componente) 50947

Corte costituzionale:
(Annunzio della trasmissione di atti) 50947

Inversione dell'ordine del giorno . . . 50963

Parlamento europeo:
(Annunzio di risoluzioni) 50947

Per la trasmissione al Senato di un disegno di legge approvato alla Camera:
PRESIDENTE 50985
CICCIOMESSERE ROBERTO *(PR)* 50985

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 50946

Risposte scritte ad interrogazioni:
(Annunzio) 50947

Ordine del giorno della seduta di domani 50985

Trasformazione di documenti dal sindacato ispettivo 50986

guardare in faccia i parenti delle vittime, i cittadini di una intera città ferita e sconvolta.

Si disse in quei giorni che le istituzioni democratiche avrebbero avuto un'altra «prova del fuoco» della loro capacità di interpretare, capire, guidare le aspirazioni alla pace ed alla vita civile del nostro paese.

Ma a due anni di distanza — per questo come per altri terribili episodi che hanno insanguinato le nostre strade, in cui hanno perso la vita uomini politici e lavoratori, appartenenti alle forze dell'ordine e giornalisti, magistrati e semplici cittadini — una sorta di cortina fumogena, o peggio un muro impenetrabile, continua a nascondere gruppi eversivi, mandanti, esecutori.

«Terrorismo rosso» o «nero» continua ad essere una dizione troppo generica di terribile forza; e se successi importanti si sono avuti soprattutto in quest'ultimo periodo nella individuazione e nell'arresto di singoli brigatisti, rimangono dubbi inquietanti sui loro collegamenti interni ed internazionali, su possibili — anche se non provate — connivenze con centri di potere non si sa dove nascosti, che fondano la loro forza sul ricatto e l'omertà, sul terribile intreccio fra ogni forma di delinquenza e la limitata capacità di colpirla.

La gente, e noi stessi, vuol sapere perché è successa la strage di Bologna e quella di piazza Fontana o di Brescia; perché sono stati uccisi Moro e Casalegno, La Torre ed il generale Galvaligi, Taliercio e il giudice Terranova.

Non ci si può rassegnare di fronte alle obiettive difficoltà delle indagini, pena la sfiducia dei cittadini nello Stato inteso nelle sue varie articolazioni: la politica, la magistratura, tutte le istituzioni.

Perciò la coraggiosa ricerca della verità sugli atti di terrorismo è un atto di giustizia per le vittime ed ha una dimensione politica che interessa tutti.

Parliamo oggi delle indagini sulla strage di Bologna, ma il problema vale per tutti i procedimenti giudiziari aperti che riguardano azioni terroristiche.

Se dietro la reale difficoltà della ricerca dei colpevoli, si insinua solo il sospetto che, per qualsiasi motivo, in questa ricerca si usa più cautela che ferma determinazione, il consenso dei cittadini verso gli organi dello Stato — e dei cittadini vittime innocenti in primo luogo — diventa difficile, o impossibile.

Per questi motivi, alle tante voci che oggi — ma non solo oggi — si alzano per chiedere coraggio politico e capacità professionale nella ricerca della verità e nella condanna dei colpevoli di ogni qualità e colore — si aggiunge anche quella dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il Parlamento, che fonda il suo potere sul consenso popolare — l'unico legittimato a determinarlo in un regime democratico come il nostro — richiama con forza, chiunque abbia responsabilità politico-istituzionale in Italia, al dovere di non mortificare nel popolo italiano la capacità e la forza di esprimere questo consenso e questa fiducia negli istituti della democrazia che sono stati conquistati e che si conservano con il sacrificio — ieri ed oggi — dei suoi figli migliori *(Segni di generale consentimento)*.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo, a nome del Governo, con profondo sentire, al ricordo della strage di Bologna del 2 agosto 1980 qui espresso dal Presidente Maria Eletta Martini; mi associo anche, con particolare convinzione, alle motivazioni e al profondo significato istituzionale e politico delle sue parole.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma

del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

XII Commissione (Industria):

S. 1290 — «Attuazione della politica mineraria» *(approvato dal Senato)* (2913-*ter*);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia):

LA TORRE ed altri: «Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo» (1581); «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (2982) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato);*

se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazione.

Iniziamo dalle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali iniziative abbiano preso o intendano prendere per far recedere la direzione del gruppo industriale elettromeccanico TIBB, con sede a Milano, dalla decisione di passare al licenziamento di 510 dipendenti.

Gli interpellanti —

considerato che si è fortemente interessati allo sviluppo della base produttiva del settore elettromeccanico ed alla difesa dei livelli occupazionali, e contrari a qualsiasi intervento che si basi su logiche assistenziali e, conseguentemente, ad un uso del piano energetico nazionale come formale sanatoria di inefficienze aziendali e di stato di crisi, con il solo risultato di proporre il momento delle scioglimento dei nodi di fondo, in condizioni ancora più critiche delle attuali;

tenuto conto che il punto di riferimento per un piano di settore deve essere il mercato internazionale, un mercato in fase di contrazione per gli anni '80 nel comparto dell'energia, assai difficile per l'attuazione, molto dinamico ma ad elevato impegno finanziario e tecnologico per le attività diversificate. L'insieme di queste tendenze ha portato e porta ad una rapida e profonda riorganizzazione dei potenziali concorrenti della nostra industria nazionale;

premesso che è realistica l'esigenza di salvaguardare e potenziare l'apparato produttivo nazionale, così da rispondere non solo alle esigenze attuali, ma anche alle aspettative future di adeguati sbocchi occupazionali. In concreto occorre risolvere il problema di alcune sovracapacità produttive, di una eccessiva dispersione tecnologica, della insufficienza e/o della frammentazione delle risorse necessarie per reggere lo sviluppo del settore;

tenuto conto anche del fatto che all'interno di un singolo comparto vi possono essere prospettive disomogenee per i diversi cicli produttivi (ad esempio le commesse del piano energetico nazionale possono rendere critici certi cicli produttivi, mentre altri possono contemporaneamente trovarsi in attesa di lavoro), e pertanto le soluzioni non possono che essere articolate —

chiedono altresì di conoscere quali indirizzi si intendano perseguire e quali strumenti e misure adottare:

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) — GIUSTIZIA (IV)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE
OSCAR **MAMMÌ**

INDICE

PAG

Disegni e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982); Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n 575, recante disposizioni contro la mafia (Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato) (3358); La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo (1581).

PRESIDENTE 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
MARCO BOATO 46, 47, 50
CARLO CASINI 37, 41, 42, 44, 45, 49
GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione* 36, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 45, 46, 47, 48, 49
ENRICO GUALANDI 50
FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione* 36, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
PIERLUIGI ONORATO 39, 43
ALDO RIZZO 39, 42, 45, 50
VINCENZO TRANTINO 38, 46
LUCIANO VIOLANTE 43, 48
MICHELE ZOLLA 50

La seduta comincia alle 9,50.

Discussione dei disegni di legge e della proposta di legge: Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2928); Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1865, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato) (3358); La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo (1581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 »; « Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia », già approvato dalle Commissioni riunite I e II del

Senato nella seduta del 15 aprile 1982; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Torre Occhetto, Spagnoli, Martorelli, Rizzo, Violante, Ricci, Gualandi, Arnone, Barcellona, Boggio, Angela Maria Bottari, Pernice, Rindone, Rossino, Spataro, Ambrogio, Monteleone, Pierino e Politano: « Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo ».

Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso sui provvedimenti in discussione, in un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto in sede referente, il seguente parere: « Parere favorevole, invitando le Commissioni a riconsiderare alla luce del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di «imposte sui redditi e sul valore aggiunto e disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, le
Capo III (dall'articolo 31 all'ar-
nonché a condizione che sia
previsione della Commissione
e così come è disciplinata
del Capo IV. Rileva, infine, la necessità che sia prevista una relazione annuale al Parlamento da parte dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, con particolare riguardo alla normativa in via di approvazione ».

Gli onorevoli Giovannino Fiori e Francesco Martorelli, relatori rispettivamente per la II e la IV Commissione, hanno facoltà di svolgere le relazioni.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Mi richiamo alla relazione svolta nella sede referente delle Commissioni riunite.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Anch'io.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che sia adottato come testo base per la discussione degli articoli il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto in sede referente.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI

ART. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: « ART. 416-*bis*. — *(Associazione di tipo mafioso)* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, perseguono lo scopo di commettere delitti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei com-

mi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esso inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposisioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Gli onorevoli Trantino e Macaluso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al terzo comma le parole: « perseguono lo scopo di commettere delitti, di acquisire » *con le altre:* « perseguono attività delittuose, acquisendo ».

Sostituire al terzo comma la parola: ingiusti *con l'altra:* illeciti.

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: di acquisire *con le altre:* per acquisire.

CARLO CASINI. L'articolo testé letto dal Presidente mi lascia perplesso per due ragioni di carattere metodologico. Infatti, in primo luogo, non credo nell'efficacia di pene più severe di quelle attualmente esistenti, che già lo sono molto; ed in secondo luogo, non condivido la tendenza alla moltiplicazione delle figure criminose. In ogni caso, si tratta di semplici riserve e non di motivi di opposizione all'articolo.

Quello che mi turba, perché temo incida sulla certezza del diritto, è la definizione del terzo comma. Mi rendo conto che è difficile trovarne una per descrivere l'associazione mafiosa. Il Governo, a suo tempo, aveva precisato che la definizione proposta è ricavata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Il chiarimento che desidererei avere dai relatori riguarda la dizione stessa del comma in questione. Esso recita: « L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettazione e di omertà che ne deriva, perseguono lo scopo di commettere delitti, di acquisire, eccetera ». Viene fatta l'ipotesi che l'associazione sia volta a commettere delitti, però a tale ipotesi se ne fanno seguire delle altre che, se collegate alla prima, cioè con la commissione di delitti, fanno perdere senso alla disposizione. È possibile, infatti, che l'associazione si costituisca per perseguire uno scopo finale di tipo delittuoso, senza commettere altri delitti prima di giungere a tale scopo; così come l'associazione può costituirsi per commettere delitti che siano strumentali alla realizzazione di altro scopo finale. In altri termini, o l'associazione mafiosa è un'associazione che, per i mezzi che usa o per il fine che si propone, è criminale ed intende commettere delitti, oppure è un'associazione che nel proprio piano non prevede la commissione di reati. Ove si trattasse di quest'ultimo caso, non si potrebbe non restare perplessi circa la serietà delle pene che vengono comminate.

Una descrizione autonoma dell'associazione di tipo mafioso — sulla quale nutro dei dubbi per ragioni di carattere metodologico — ha un senso se si stabilisce un comune denominatore, cioè se si stabilisce che è un'associazione per delinquere, indicando le modalità dei reati. Al contrario, perde il suo significato se si dice che è un'associazione che può commettere delitti o altre azioni che non sono delitti.

Per quel che riguarda il quinto comma dell'articolo in discussione, non ho dubbi di merito ma di forma. Tale comma recita: « L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o mate-

rie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito ». Il periodo mi sembra un po' ridondante in quanto è ovvio che un'associazione è armata quando dispone di armi; esso potrebbe quindi essere eliminato. Certamente qualcuno può obiettare che è sempre meglio abbondare nella descrizione di situazioni di questa natura; ricordiamoci, però, che è la stessa regola giuridica che impone formulazioni stringate.

VINCENZO TRANTINO. Premetto che le mie sono riflessioni improvvisate che richiederanno successive puntualizzazioni. Dichiaro subito la mia perplessità circa la formulazione complessiva dell'articolo 1: se oggi, in base alle disposizioni dell'articolo 416 del codice penale, si arriva puntualmente nei processi di mafia all'asssoluzione per insufficienza di prove, in base al testo dell'articolo 416-*bis* che si intende introdurre, si arriva a conseguenze giuridiche non chiare. Per questa ragione ritengo che debba essere rivista la dizione di tale articolo. I redattori del testo, nel dare un'etichetta giuridica alla mafia, hanno cercato di individuare le caratteristiche del fenomeno.

Ad un'attenta analisi del terzo comma dell'articolo di cui discutiamo si può constatare, però, che la descrizione non esprime esattamente il fenomeno, perché quando si dice che: « l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, perseguono lo scopo di commettere delitti... » non si arriva a rendere chiaro che la forza intimidatrice è una conseguenza del vincolo stesso, della quale, però, non risulta traccia materiale nell'ambito delle operazioni che l'associazione pone in essere. È proprio una caratteristica della mafia questo tipo di imposizione, che si manifesta in un segnale non individuabile da chi è esterno al processo mafioso e riferito a chi si trova in condizione di assoggettamento. Che questo sia vero è dimostrato dal fatto che nei processi per reati di mafia nessuna denuncia è stata in grado di portare a definire, con sentenza, il fenomeno complesso dell'intimidazione tacita e dell'omertà.

Il pericolo più serio insito nella definizione, per legge, del fenomeno risiede nell'espressione: « perseguono lo scopo di commettere delitti ». Si tratta, infatti, di una espressione confusa. È evidente che per essere giuridicamente perseguito, lo scopo così annunciato deve essere esplicitato; ma quando, con la frase successiva, si dice: « di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche », si opera una contrapposizione tra i due concetti che rende poco leggibile la norma anche perché, come abbiamo visto, la premessa che dovrebbe definire il fenomeno mafioso non è individuabile. Intendo dire che la costrizione dovrebbe essere provata dal vincolo associativo, ma in questo caso ogni attività economica potrebbe rientrare in quest'ambito solo che vi fosse il sospetto dell'esistenza dell'associazione medesima. Ciò non basta al magistrato per perseguire, ed ancor prima per individuare, l'azione delittuosa. Al massimo, si potrebbero individuare gli estremi di questo tipo di attività negoziale, che potrebbe anche risultare lecita o ricadere sotto l'ombrello della mancanza di prove.

Analoghe perplessità può suscitare la dizione: « realizzare profitti o vantaggi »; ciò è proprio di qualunque attività negoziale anche lecita, per cui anche in questo caso è necessario individuare preventivamente l'azione mafiosa che intende perseguire tali profitti e vantaggi. Inoltre non bisogna dimenticare che altre attività, del tutto lecite, rappresentano l'esplicazione successiva di precedenti attività delittuose.

Per tutte queste ragioni è necessario individuare con chiarezza il fenomeno mafioso, attraverso la descrizione di fatti concreti e non astratti; infatti, un'astrazione teorica come è il richiamo alla « forza intimidatrice » fa risultare forzata la successiva definizione delle azioni che l'associazione intende compiere. In termini pratici, l'indeterminatezza della premessa servirà agli avvocati per dimostra-

re l'inconsistenza dell'accusa ed anche l'inesistenza del fenomeno.

Concludo questo mio breve intervento dicendo che oltre ad essere necessario esplicitare le premesse, bisogna modificare al terzo comma, così come suggerito dal mio emendamento, la parola « ingiusti », sostituendola con l'altra « illeciti », essendo essa indicatrice di una situazione morale e non giuridica.

PIERLUIGI ONORATO. L'emendamento Trantino, che vuole sostituire la parola « ingiusti » con l'altra « illeciti », francamente mi lascia perplesso. Non so se i colleghi relatori, che hanno seguito il provvedimento sin dall'inizio, abbiano delle ragioni specifiche da addurre a sostegno di tale emendamento. Personalmente non credo che corrisponda al vero l'affermazione secondo cui la locuzione « profitti o vantaggi ingiusti » non ha rilevanza giuridica; tant'è che all'articolo 640 del codice penale viene descritto, quale elemento specifico della truffa, il profitto ingiusto. Per questa ragione credo che, se si vuole mantenere una formulazione coerente con tutto l'impianto normativo, si debba mantenere tale termine senza sostituirlo con l'altro « illeciti ». Inoltre, non dobbiamo sottovalutare il fatto che una tale sostituzione conferirebbe alla disposizione di cui si discute un carattere restrittivo, diminuendo la portata penale della fattispecie, perché verrebbero perseguite come associazioni mafiose solo quelle che realizzano profitti illeciti da un punto di vista civilista. Cosa significa « illeciti »?

VINCENZO TRANTINO. *Contram jus.*

PIERLUIGI ONORATO. Ma qui si vogliono perseguire anche quei vantaggi che dal punto di vista civilistico non sono illeciti ma ingiusti proprio perché ottenuti attraverso la forza intimidatrice. Sino a questo momento, comunque, non ho sentito alcuna spiegazione specifica che mi abbia convinto ad accettare questa sostituzione; semmai, come ho già detto, esistono delle ragioni concrete per mantenere il testo nella sua attuale dizione, e prima fra tutte quella di coerenza con altre formulazioni penali che consente, tra l'altro, di non restringere il campo d'azione della norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dopo la parola: ingiusti *aggiungere le altre:* e illeciti.

ALDO RIZZO. Concordo con quanto testé detto dal collega Onorato e preferisco anch'io il termine « ingiusti » all'altro « illeciti ». Infatti la circostanza che deve consentire di esercitare un profitto ingiusto è elemento di fattispecie. Se si usa la parola « illeciti », si dice che il profitto « ingiusti » deriva da una fattispecie penale, lasciando fuori dai margini della punibilità quei profitti che sono ingiusti dal punto di vista civilistico. Desidero a questo proposito ricordare che tutte le volte che nell'ambito del diritto civile si parla di profitti ingiusti, viene usato proprio questo termine e non un altro perché con esso si riesce a comprendere qualsiasi forma di profitto ottenuto con mezzi non leciti.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Per quel che riguarda l'articolo 416-*bis* che si vuole introdurre nel codice penale, il Comitato che ha elaborato il testo in discussione ha seguito un orientamento della dottrina al fine di creare un reato associativo che immediatamente individui l'associazione mafiosa. So bene che esistono molti dubbi circa la definizione dei reati associativi, tuttavia esiste anche una corrente giurisprudenziale che per lungo tempo ha escluso la mafia, in quanto tale, dalle associazioni per delinquere. L'articolo 416 del codice penale, per altro, ha maglie troppo larghe attraverso le quali può sfuggire il caso dell'associazione mafiosa. Pertanto, l'individuazione degli elementi tipici di questo reato tiene conto della realtà dell'associazione mafiosa. È vero che la dizione del terzo comma dell'articolo 1 sembra contrapporre due diverse previsioni di reato, ma lo si è voluto scrivere in questo modo.

perché non sempre si ha un fatto criminoso in senso stretto nell'ambito dell'associazione mafiosa; è l'esistenza stessa dell'associazione, infatti, che permette di imporre determinati comportamenti al fine di controllare attività economiche o altro. Da questo punto di vista soccorre il dato di esperienza; voler restringere l'ipotesi allo scopo di perseguire un delitto così come previsto e punito dal codice penale, non ritengo sia cosa opportuna. È sufficiente, infatti, a mio avviso, il programma criminoso di cui all'articolo 416 del codice penale.

L'associazione mafiosa ha lo scopo di esercitare un controllo su un'intera area produttiva o su un'attività economica valendosi di un dato essenziale, cioè la forza intimidatrice del vincolo mafioso, che è alla base di tutto quello che abbiamo detto; tale forza sarà presente sia nel caso in cui si voglia commettere un delitto sia in quello in cui si voglia conseguire un'egemonia economico-politica. Il presupposto è sempre la forza intimidatrice del vincolo associativo, anche quando essa non si esprime in figure criminose: la tipicità dei comportamenti descritti emerge dai dati citati dell'esperienza, dalla mafia com'è stata e com'è, come si è sviluppata, dal dibattito che su di essa si è svolto in giurisprudenza e tra le forze politiche al fine di costruire un'ipotesi nella quale il fenomeno possa comunque essere ricompreso.

Sull'altra osservazione del collega Casini concernente l'associazione armata, che si considera tale quando gli associati siano in possesso di armi anche in modo occulto o queste vengano tenute in deposito, potrei anche concordare sul fatto che questa precisazione possa essere superflua: l'importante, infatti, è che le armi siano nella disponibilità dell'associato; però, questa espressione serve ad individuare realtà che esistono e a dare indicazioni più certe agli operatori del diritto. In ogni caso, su questo punto non insisto, e, qualora la Commissione decidesse per la soppressione, non avrei difficoltà.

Non concordo, invece, con l'emendamento presentato dall'onorevole Boato, in quanto, se ci si riferisse unicamente alla possibilità di commettere delitti, ci sarebbe già l'articolo 416 del codice penale e non sarebbe, pertanto, necessario introdurre un articolo 416-*bis*.

Per quel che riguarda l'emendamento Trantino, concordo con le osservazioni svolte dai colleghi Rizzo e Onorato e mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo attuale del terzo comma, relativamente all'espressione « ingiusti ». Conseguentemente prego i colleghi Trantino e Boato di ritirare i loro emendamenti in proposito.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Per quello che riguarda l'emendamento Trantino non ritengo che la questione di cui si discute possa rappresentare un punto di rottura. Se le Commissioni ritengono che il termine « ingiusti » abbracci una quantità più ampia di comportamenti delittuosi, mi rimetto alla loro volontà.

Fatta questa premessa, vorrei brevemente ripercorrere l'*iter* del provvedimento in discussione. Come è noto, il testo che giunge oggi al nostro esame è frutto di una serie di valutazioni che, iniziate in sede referente, si sono concluse in una sorta di Comitato « ristrettissimo », al quale, cioé, hanno partecipato solo pochissimi colleghi. Ci siamo sforzati di raccogliere gli elementi principali dei disegni di legge e della proposta di legge La Torre ed altri; abbiamo anche ritenuto opportuno di lasciare nel testo alcune norme controverse sulle quali i rappresentanti dei singoli gruppi all'interno del Comitato ristretto non avevano raggiunto l'univocità.

Il provvedimento formulato è stato inviato alla I Commissione affari costituzionali che ha espresso su di esso parere favorevole, ma con osservazioni riferite principalmente a quegli aspetti sostanziali sui quali si erano riscontrate divergenze. Nel frattempo, sono pervenuti emendamenti da parte del Governo. È pervenuta anche una lettera, da parte del comandante generale della Guardia di finanza, nella quale si afferma con molta schiettezza che il Parlamento può certo,

con la legge in esame, stabilire nuovi compiti operativi per la Guardia di finanza, ma contemporaneamente dovrebbe rivederne l'organico, onde mettere quel Corpo nelle condizioni di soddisfare le nuove esigenze. Nella lettera è molto chiara tra le righe la preoccupazione che in futuro, di fronte ai nuovi impegni, la Guardia di finanza si trovi nelle condizioni di non poterli fronteggiare, in tal modo dando luogo a critiche per cose non fatte o accertamenti non effettuati nel modo migliore per evitare certi fenomeni criminosi.

Oggi ci troviamo, pertanto, nella necessità di riprendere quest'insieme di elementi. Sugli articoli del testo in discussione verranno proposti degli emendamenti: a tale proposito, vorrei precisare subito che, per il modo in cui si è giunti alla discussione odierna, una volta che avremo, sia pure in modo informale, sciolti i nodi e sanate alcune divergenze di opinione, il testo sarà comunque suscettibile di venire migliorato con tutti gli apporti che scaturiranno dall'esperienza particolare dei singoli membri delle Commissioni. Tra noi, infatti, ci sono, ad esempio, magistrati, che possono dare un notevole contributo, deputati provenienti proprio dalle zone nelle quali il fenomeno mafioso maggiormente si manifesta e che possono, quindi, dare il proprio apporto di esperienza.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'onorevole Casini, concordo con quanto ha poc'anzi affermato il collega Martorelli: il nostro intento è stato quello di individuare con chiarezza gli elementi costitutivi del nuovo reato che si introduce nel sistema penale, cioè il reato di associazione mafiosa; attraverso la giurisprudenza e notevoli riferimenti dottrinali abbiamo ritenuto che le caratteristiche peculiari di tale reato siano quelle riportate nel testo dell'articolo 1. Forse la specificazione ivi contenuta può avere un carattere in un certo senso limitativo, forse avremmo fatto meglio a parlare di disegno criminoso più in generale, una volta stabilito cosa sia l'associazione mafiosa. Si è ritenuto più opportuno, invece, procedere in modo più specifico: è ovvio che la formula può essere modificata ma, a mio avviso, ciò non deve avvenire nel senso proposto dal collega Boato, il quale introduce ulteriori limitazioni, in quanto non tiene conto di una serie di attività criminose collaterali comunque legate alla mafia. Un'altra preoccupazione presente in tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione del testo, infatti, è stata quella di non limitare la determinazione degli elementi del reato di associazione mafiosa, implicitamente circoscrivendolo ad un'area geografica del nostro paese. I fenomeni criminosi cui ci siano riferiti interessano tutta la nazione ed hanno anzi dimensione inernazionale. È quindi giusto che l'opera di prevenzione che si vuol fare introducendo una nuova fattispecie di reato e modificando il sistema penale, risponda ad una visione la più ampia possibile.

PRESIDENTE. A me pare che l'elemento costitutivo del fatto mafioso sia rappresentato dall'avvalersi della forza intimidatrice di un vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva. Rispetto all'attuale dizione dell'articolo 1, è quindi opportuno modificare soltanto la forma. Per questa ragione presento il seguente emendamento, interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé e per gli altri ».

CARLO CASINI. Il suggerimento datoci testé dal Presidente mi trova d'accordo perché risponde alle esigenze prospettate da me e dal collega Boato con il suo

emendamento. Rileggendo, però, i precedenti dell'articolato oggi sottoposto al nostro esame e, in particolare, il testo che il Governo a suo tempo aveva predisposto, ho trovato meglio rappresentate le mie esigenze. Per questa ragione, che è solo formale, intendo presentare un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« L'associazione è di tipo mafioso quando ha lo scopo di costringere altri, con mezzi delittuosi o avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, a fare, tollerare od omettere qualcosa al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, ovvero di assumere o mantenere, con le medesime modalità, il controllo diretto o indiretto di attività economiche ».

CARLO CASINI. Il mio scopo è quello di rendere chiaro che si intende colpire la mafia perché è mafia, cioè perché fa paura e cerca così di ottenere qualcosa che può essere diretta al controllo di attività economiche o semplicemente perché opera una costrizione di qualsiasi altro genere. Cos'è, infatti, che non è chiaro nel testo del Comitato ristretto? È il fatto che il costringere qualcuno a certe azioni per ottenere la gestione di un'attività economica non sembra un delitto, mentre invece lo è. Ribadisco, pertanto, la necessità di chiarire che il mafioso se fa un « sorriso » può ottenere qualcosa perché ha alle spalle una organizzazione violenta; bisogna, allora, rendere chiaro che non si tratta in quel caso di un sorriso, ma di una minaccia volta allo scopo di commettere delitti o di farne commettere.

Il testo da me proposto indica chiaramente un'associazione che usa come metodo la costrizione, che si esprime attraverso la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, usata per costringere qualcuno a fare o a non fare certe azioni, allo scopo di controllare attività economiche. Aggiungo che mi sembra opportuno eliminare le diverse specificazioni contenute nel testo attuale del terzo comma, perché l'eccesso di esempi delle fattispecie delittuose è sempre pericoloso perché rischia di lasciarne fuori qualcuna. Per questa ragione è meglio attenersi ad espressioni di portata generale, che indichino semplicemente la volontà di arrivare al controllo diretto o indiretto di attività economiche.

ALDO RIZZO. Sono perplesso di fronte all'emendamento Casini. Chi ha esperienza di processi di mafia sa bene che il mafioso raramente arriva a violenze private che possono essere provate: infatti, il mafioso, se è tale, riesce per lo più a raggiungere i propri scopi senza esprimere comportamenti esplicitamente violenti. Altri ha già detto che una delle caratteristiche dell'azione mafiosa può essere quella di ottenere ciò che si vuole con un semplice sorriso. Per questa ragione, se indichiamo come elemento di fattispecie il ricorso alla violenza o alla minaccia esplicita, estrapoliamo un elememento che sarà difficilissimo provare, restringendo così la portata della fattispecie medesima.

In concreto è necessario che si abbia la prova che il mafioso si è avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, cosa, questa, che — come ho già avuto modo di dire — è difficile da provare perché il mafioso, proprio perché conosciuto come tale, realizza i propri obiettivi senza porre in essere precise attività che rappresentino l'esplicazione di una forza intimidatrice. È lo stesso soggetto passivo che, sapendo che una certa persona è mafiosa, non riesce a resistergli, per cui ottiene un consenso che sul piano probatorio non è facilmente individuabile.

Pertanto, ritengo che il testo del terzo comma dell'articolo 1 debba restare tale quale è perché modificarlo, sia come proposto dal collega Casini, sia come propo-

sto dal Presidente, significa ridurne le possibilità di applicazione. Questa mia convinzione è suffragata dall'opinione dei magistrati che si sono occupati di questi problemi, i quali sanno bene quanto sia difficile ottenere elementi di prova a carico dei mafiosi.

LUCIANO VIOLANTE. È opportuno precisare che la differenza sostanziale tra il testo del terzo comma proposto dal collega Casini e quello del Presidente consiste nel fatto che, nel primo, lo scopo è dell'associazione, mentre, nel secondo, è dei singoli associati. Tale differenza non è rilevante perché provare lo scopo di un'associazione che non è formalizzata è molto difficile dovendo, per poter essere individuati, tutti gli atti dell'associazione essere rivolti sempre ad uno stesso determinato tipo di finalità.

Sono convinto che il collega Casini non ha intenzione di restringere l'ambito di operatività della disposizione, per cui ritengo che egli sarà d'accordo con me sulla necessità di mantenere fermo, quale che sia la formula lessicale che adotteremo, il dato che è il dolo dei singoli e non dell'associazione quello che deve essere provato.

Per quel che riguarda l'uso del gerundio o dell'indicativo per il verbo « avvalersi », dico subito che a me pare una distinzione formale.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che l'uso dell'indicativo sia più appropriato. Infatti, quando si osserva che è difficile provare l'esercizio di una forza intimidatrice perché si tratta non di un elemento fisico ma solo psicologico, non si può poi ritenere di poter perseguire chi ha messo in atto lo scopo di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, valendosi, per l'appunto, della forza intimidatrice del vincolo associativo. Al contrario, è necessario trovare una formula che indichi con chiarezza che è stato messo in atto lo scopo attraverso l'uso di tale forza. La forma verbale dell'indicativo pone come elemento costitutivo centrale dell'associazione di tipo mafioso il fatto che ci si avvale della forza intimidatrice; ciò è necessario anche perché il controllo di attività economiche può essere legittimo, mentre non lo è se prima ci si è avvalsi, appunto, della forza intimidatrice per ottenere il consenso.

MARCO BOATO. Penso che la discussione sull'articolo 1 debba essere particolarmente ampia perché esso dà il taglio alla legge e presenta problemi di delicati equilibri tra le disposizioni che la compongono. In particolare, il nodo è quello di rendere il più incisivi possibili gli strumenti da utilizzare nella lotta contro la criminalità mafiosa; tale necessità deve però equilibrarsi con l'esigenza di non abbattere le garanzie dello Stato di diritto. Per capire come questa sia un'esigenza primaria da soddisfare basta pensare all'utilizzo di queste disposizioni da parte di persone non rispettose del sistema penale, vuoi per cultura, vuoi per dolo, e che vogliano utilizzarle per colpire determinate persone. Pertanto, se non si individuano garanzie riogorose per evitare situazioni siffatte, le disposizioni in oggetto possono diventare un'arma a doppio taglio molto pericolosa.

Per queste ragioni condivido le osservazioni del collega Violante e prego anch'io il collega Casini di voler eventualmente riformulare la prima parte del suo emendamento, spostando l'accento più che sull'associazione in quanto tale, sui singoli associati. In questo modo l'emendamento diventerebbe coerente con lo scopo di avere uno strumento efficace di lotta alla mafia, ma anche di avere quel minimo di garanzie giuridiche che debbono valere per qualunque cittadino presunto o non presunto mafioso.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole all'emendamento del Presidente; subordinatamente a quello Casini. Preannuncio che nel caso in cui dovesse essere approvato il primo, ritirerei i miei emendamenti al terzo comma.

PIERLUIGI ONORATO. Non sono convinto di quello che diceva poc'anzi il col-

lega Boato e cioè che la scelta tra i due emendamenti presentati sia una scelta a favore o contro il garantismo. Ritengo, invece, che sia opportuno non accogliere l'emendamento Casini — per questo invito a ritirarlo — perché lo scopo che esso intende perseguire è quello di configurare un reato associativo che recepisca la figura del reato individuale, quale la violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale. Non penso che si debba tentare di raggiungere un siffatto scopo, perché non è detto che il reato associativo sia un agglomerato di comportamenti già configurati come violenza privata.

Per questa ragione bisogna invece perseguire il reato associativo come reato commesso da coloro che si associano sia al fine di controllare un'attività economica sia ai fini che non rientrano esattamente nella formula del delitto individuale di violenza privata. Penso che in questa maniera si affronti meglio l'essenza sociale e penale della mafia.

Il testo del terzo comma dell'articolo 1, così come formulato dal Comitato ristretto, non a caso è ispirato da chi ha esperito processi di mafia e per questa ragione concordo con quanto detto su questo punto dal collega Rizzo. Non condivido, invece, quanto da quest'ultimo detto circa l'emendamento presentato dal Presidente. Ritengo, infatti, che tale emendamento sia da accogliere perché il suo intento è quello di mettere in primo piano, nell'ambito della struttura del reato, lo strumento adottato dal mafioso, cioè il fatto di avvalersi della forza intimidatrice per ottenere lo scopo finale: si tratta, quindi, di una definizione appropriata perché fa emergere lo specifico del fenomeno mafioso.

Ritengo, inoltre, che le preoccupazioni del collega Rizzo sulle possibilità di reperire prove siano formali perché bisognerà sempre provare che il mafioso si è avvalso della forza intimidatrice, quale che sia la formula adottata; l'emendamento presentato dal Presidente, però, ha il pregio di fare emergere, tra gli elementi tipici della condotta, l'uso della forza intimidatrice rispetto allo scopo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* L'emendamento Casini sostitutivo del terzo comma mi pare sia la sintesi più completa delle osservazioni sinora svolte e degli emendamenti che erano stati presentati che hanno una portata parziale rispetto a tale nuovo emendamento.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal Presidente che puntualizza meglio comportamenti effettuali e che, anche sul piano formale, dà una sistemazione organica a quelli che secondo noi sono gli elementi delittuosi che consentono di identificare il fenomeno mafioso. Mi lascia, invece, perplesso l'emendamento presentato dal collega Casini perché, pur apprezzandolo nel contenuto, con la parola « costringere » si riporta a comportamenti tipici già previsti dal codice penale, mentre il nostro scopo è quello di individuare quegli aspetti del fenomeno mafioso che lo diversificano rispetto ad altri comunque delittuosi.

CARLO CASINI. Intendo chiarire che il mio emendamento si muove in uno spirito costruttivo di tecnica giuridica. Il relatore, onorevole Martorelli, ha dichiarato di non essere d'accordo sull'emendamento perché esso considera elemento costitutivo dell'attività mafiosa la costrizione. Se questo fosse vero, io stesso sarei stato contrario a un emendamento di questo tipo perché il problema è quello di trovare una formulazione che consenta di individuare la mafia come fenomeno delittuoso. La portata della dizione da me utilizzata è tale da comprendere tutte le modalità cogenti che la mafia segue. In questo senso va letta la parola « costringere » ed il suo mantenimento è quindi importante, salvo precisare che tale costrizione non ha come strumenti solo azioni delittuose, ma anche la forza intimidatrice.

Faccio notare, inoltre, che il mio emendamento è molto simile a quello del Presidente perché anche quest'ultimo si rifà alla costrizione, intesa nel senso che ho detto poc'anzi, anche se non la menziona. A questo punto potrei ritirare il mio emendamento, ma non lo faccio per-

ché mi pare che, da un punto di vista formale, sia più completo e corretto, data anche l'esclusione della casistica delittuosa che ho già avuto modo di definire pericolosa.

Accolgo invece l'invito rivoltomi dai colleghi Violante, Boato e Onorato e modifico il mio emendamento nel senso di aggiungere, dopo la parola « quando », le altre: « coloro che ne fanno parte hanno ».

PRESIDENTE. L'emendamento del collega Casini, interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1, a seguito della modifica da lui stesso apportatavi, è del seguente tenore:

« L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di costringere altri, con mezzi delittuosi o avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, a fare, tollerare od omettere qualcosa al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ovvero di assumere o mantenere, con le medesime modalità, il controllo diretto o indiretto di attività economiche ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Sono favorevole all'emendamento Casini così come da lui stesso riformulato.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario all'emendamento Casini.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non vorrei esprimere un parere preciso, favorevole o contrario che sia, ma fare una proposta di mediazione. Facendomi carico anche delle osservazioni del collega Violante, suggerirei alla Commissione di accogliere l'emendamento del Presidente, eliminando gli esempi di cui all'ultima parte dello stesso, in quanto un'elencazione di casi di questo genere è pericolosa, perchè rischia di lasciar fuori fattispecie comunque difficilmente individuabili.

ALDO RIZZO. Voterò contro l'emendamento Casini perché la caratteristica dell'associazione mafiosa è quella di realizzare profitti ingiusti e non certo quella di costringere altri a tollerare alcuni comportamenti. Se configuriamo il fenomeno in questi termini, non definiremo certo il fenomeno mafioso ma semplicemente un'associazione per delinquere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casini al terzo comma, nella sua nuova formulazione.

(È respinto).

L'onorevole Casini ha presentato il seguente subemendamento al mio emendamento interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1:

Sopprimere le parole: « di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ».

CARLO CASINI. Il subemendamento si illustra da sé. Ho semplicemente accolto il suggerimento del rappresentante del Goveno di eliminare l'esemplificazione. È evidente cha tale subemendamento non mira a restringere la portata incriminatrice della norma, ma, al contrario, ad estenderla, evitando che attività poste in essere dalla mafia e non comprese nell'elencazione restino impunite.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario al subemendamento Casini perché con l'elencazione contenuta nell'emendamento del Presidente non si vogliono esaurire le finalità dei comportamenti descritti. L'attività economica, infatti, da sola non serve a chiarire quali sono gli obiettivi degli associati mafiosi, mentre la locuzione « o per realizzare » lascia aperto il campo all'individuazione di altro tipo di fattispecie criminose.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Mi rimetto alla Commissione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole al subemendamento.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, la prego di dare atto alla Commissione che il suo emendamento, che è esemplare per chiarezza, assorbe il mio primo emendamento al terzo comma. Pertanto, non insisto su di esso. Mantengo invece il secondo mio emendamento allo stesso terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Casini al mio emendamento al terzo comma, sul quale il Governo si è dichiarato a favore, il relatore per la II Commissione si è rimesso alla Commissione ed il relatore per la IV Commissione si è dichiarato contrario.

(È respinto).

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento del Presidente.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Anch'io.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

MARCO BOATO. Ritiro i miei emendamenti al terzo comma, di cui il primo è assorbito da quello del Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del terzo comma, da me presentato, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

L'emendamento Trantino e Macaluso, parzialmente sostitutivo del terzo comma è pertanto precluso.

MARCO BOATO. Ho già avuto modo di dire che l'articolo 1 nel suo complesso suscita in me qualche perplessità. In ogni caso non sono contrario ad esso, per cui mi asterrò dalla votazione. Desidero, comunque, esprimere, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo stesso, le ragioni della mia perplessità, procedendo dal basso in ordine di importanza. Sono contrario al puro e semplice aumento delle pene rispetto a quelle di cui all'articolo 416 del codice penale perché sono convinto — così come credo lo siate tutti pur soggiacendo alla demagogia dell'aumento delle pene — che l'efficacia di una norma non risiede nella severità, appunto, delle pene, ma nella sua capacità di divenire uno strumento utile a colpire l'associazione criminosa ed i suoi adepti. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che nell'ambito dell'attività mafiosa si esprimono comportamenti diversi che lo Stato stesso può non avere interesse a colpire con pene particolarmente gravi, così come fa per i grandi mafiosi, trattandosi, per l'appunto, di piccola criminalità.

Per queste ragioni ritengo che le pene previste da questo articolo 416-*bis*, che non corrispondono a quelle di cui all'articolo 416 — ed invece avrebbero dovuto — rappresentino un errore di politica criminale.

Un altro motivo di perplessità, sul quale richiamo l'attenzione dei giuristi qui presenti, è rappresentato dal fatto che, per l'ennesima volta, in una legislazione eccezionale — e questa lo è — si introduce una figura nuova di reato associativo, senza prevedere alcuna sistemazione delle molteplici figure di reati analoghi presenti attualmente nel codice penale. Così procedendo, si commette un altro errore, perché bisognerebbe avere il coraggio di affrontare globalmente la questione dei reati di associazione per giungere ad una semplificazione entro la quale rientrerebbe anche l'ipotesi specifica dell'associazione di tipo mafioso. È evidente che non sono contrario alla definizione giuridica di questa associazione; infatti, le mie perplessità nascono dal fatto che essa si somma alle altre già esistenti, per di più accompagnata da toni demagogici. Ribadisco, infatti, che la prevista maggiore severità delle pene non servirà a molto: non si riuscirà a colpire il grande mafioso, mentre si userà la mano pesante con il piccolo; paradosso, questo, che si verifica già per altri tipi di criminalità. Per questo ritengo che il mantenimernto delle pene previste dall'articolo 416 del codice penale, da applicarsi an-

che all'associazione mafiosa, sarebbe stato più razionale ed avrebbe lasciata al magistrato una maggiore discrezionalità nel graduare le pene dai livelli minimi a quelli alti, contemperando così l'aspetto positivo dello strumento che si vuole utilizzare per colpire le attività mafiose con le necessarie garanzie di tutela dei diritti dei cittadini.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero chiedere ai relatori qual è la *ratio* dell'ultimo comma dell'articolo 1 che a me sembra inutile.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* In questo caso è stata ripresa una norma contenuta in un disegno di legge approvato dal Senato che estende l'applicazione di queste disposizioni anche, per esempio, alla camorra. Si tratta, quindi, di una norma di carattere strettamente interpretativo che serve agli operatori del diritto che si trovano in difficoltà ad applicare le disposizioni sulla mafia, per l'appunto, ad associazioni criminose analoghe come la camorra.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* C'è da aggiungere che nel disegno di legge si parlava esplicitamente di norme per la prevenzione del fenomeno mafioso. Successivamente abbiamo individuato una formulazione diversa, cioè quella di « associazione di tipo mafioso » al fine di poter colpire fenomeni non limitati ad una determinata parte del territorio nazionale. Di conseguenza, avendo accettato questa nuova formulazione del titolo dell'articolo, potrebbe anche risultare superflua la disposizione di cui all'ultimo comma. Resta comunque valido quanto detto in precedenza: dal momento che vogliamo approvare un disegno di legge che ha lo scopo di giungere all'interpretazione autentica di una legge precedente, oltre quello di estendere le disposizioni in oggetto a tutti i fenomeni di tipo mafioso, non credo sia inutile specificare meglio che tali disposizioni si applicano anche ad associazioni criminose analoghe, come la camorra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica precedentemente approvata.

(È approvato).

Comunico che, nonostente la concomitanza dei lavori in aula, siamo stati autorizzati a proseguire nei nostri lavori. Dobbiamo, comunque tener conto che la Commissione giustizia è convocata per le 12. Per il momento, pertanto, possiamo proseguire nei nostri lavori.

Poiché agli articoli dal 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

(È approvato).

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

(È approvato).

MARCO BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli 4 e 5.

CARLO CASINI. Anch'io.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli dal 4 sino all'8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-*bis* ».

(È approvato).

ART. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ».

(È approvato).

ART. 6.

All'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

(È approvato).

ART. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

(È approvato).

ART. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 513-*bis*. — *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*. — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto quanto segue:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* »

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*ter*.

Dopo il primo comma dell'articolo 629 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a colui che, senza concorrere nel reato, aiuta od assicura al reo prodotti o profitti o prezzi del reato. »

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'intento di questo articolo aggiuntivo è quello di colpire gli intermediari che in genere esistono.

LUCIANO VIOLANTE. Questo tipo di reato ricade sotto la fattispecie più ampia della ricettazione. Infatti, in tutti i casi in cui una persona aiuta altri ad assicurare loro profitti, se sa che questi ultimi sono di origine criminale, o concorre nell'estorsione o commette ricettazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 648 del codice penale. Se non è a conoscenza della condotta criminosa da cui derivano i profitti, non commette alcun delitto perché manca il dolo.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esiste una terza ipotesi che è quella in cui, pur essendo a conoscenza dei fatti, l'altra persona non concorre nel reato.

CARLO CASINI. In questo caso di rientra nell'ipotesi di favoreggiamento.

PRESIDENTE. Avverto le Commissioni che l'articolo aggiuntivo del Governo potrebbe essere posto in votazione solo in via di massima perché privo del parere della I Commissione affari costituzionali, trattandosi di argomento estraneo alla materia originariamente trattata nel testo in discussione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Se è così, lo ritiro. Non credo però che fosse surrettizio rispetto al fine che intendeva ottenere.

PRESIDENTE. Faccio presente che per quel che riguarda l'articolo 9, il Comitato ristretto propone alle Commissioni riunite due formulazioni alternative delle quali do contestualmente lettura.

ART. 9.

(Prima alternativa)

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — Il questore può in ogni momento procedere alla revisione del provvedimento di diffida.

La diffida perde comunque efficacia, se non sia intervenuta conferma allo scadere dei tre anni dalla data in cui il relativo provvedimento è stato comunicato all'interessato ».

ART. 9.

(Seconda alternativa)

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Questo è uno degli argomenti sul quale si sono manifestate divergenze in seno al Comitato ristretto. Al fine di consentire alle Commissioni riunite di operare la scelta ritenuta più opportuna sono state formulate due ipotesi alternative. È necessario, quindi, che i gruppi politici si esprimano in questa sede su entrambe. So, ad esempio, che il collega Trantino intendeva proporre una modifica alla prima alternativa, riducendo il periodo di tre anni a due: per questo è opportuno dibattere ampiamente la questione, in modo da arrivare o ad una scelta tra i due testi o anche alla loro modifica.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Io sono favorevole alla prima alternativa, pur essendo l'autore della seconda. Penso che l'istituto della diffida debba essere lasciato in vita così com'è, cioè a dire con i limiti indicati, per cui dico sin d'ora che sarei contrario ad un emendamento che abbassasse i tre anni a due.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario per la grazia e la giustizia.* Vorrei informare che il Ministero degli interni ha annunciato la presentazione di emendamenti non solo all'articolo in questione, ma anche ad altri riguardanti materie affini; pertanto sarebbe opportuno, in considerazione anche del fatto che dovremmo concludere questa seduta entro le 12, rinviare la trattazione dell'articolo 9.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Anche prima di conoscere gli emendamenti del Governo potremmo avviare la discussione generale sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che la seduta di oggi è seduta di Com-

missioni riunite per cui anche i rappresentanti del Governo sono differenziati. Pertanto, per consentire a quello del Ministero degli interni di presenziare ai lavori, in particolare con riferimento all'argomento di cui si discute in questo momento, sarebbe opportuno quanto meno accantonare gli articoli ad esso relativi, procedendo magari nell'esame di quelli successivi.

MARCO BOATO. Personalmente condivido la prima delle alternative proposte per la formulazione dell'articolo 9; altri colleghi sicuramente avrebbero qualcosa da dire in merito anche in questo momento, per cui non vedo difficoltà ad aprire la discussione generale dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Senza sapere quali sono gli emendamenti del Governo e senza la presenza dell'interlocutore, la discussione risulterebbe accademica.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Personalmente sento l'esigenza di andare avanti nell'esame del provvedimento, visto che il lavoro si sta facendo sempre più proficuo. Al limite, si potrebbe rinviare la seduta della Commissione giustizia prevista per le 12.

MARCO BOATO. Sono contrario alla sconvocazione della Commissione giustizia per una ragione che, se apparentemente è formale, è invece sostanziale dal punto di vista politico. Si potrebbe, semmai, iniziare la riunione della IV Commissione, eventualmente per decidere di rinviarla e quindi riconvocare le Commissioni riunite, sempre che la II Commissione sia disponibile.

ALDO RIZZO. Ritengo che il provvedimento in esame sia particolarmente importante rispetto ad altri, per cui sarebbe meglio rinviare le riunioni che le due Commissioni hanno in programma separatamente, seguendo la procedura suggerita dal collega Boato.

MICHELE ZOLLA. Questa è un'opinione personale. Altri potrebbero essere contrari. Si tratta di valutare le priorità politiche.

ENRICO GUALANDI. Se c'è una priorità politica è proprio quella che riguarda questo provvedimento.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Francamente, pur avendo svolto la funzione di relatore poche volte, non ricordo di essermi mai trovato male come questa volta, per il fatto che continuano a pervenire emendamenti che i relatori non conoscono preventivamente e sui quali, invece, occorre meditare a fondo. Se il Governo intende presentare un gruppo di emendamenti che possono servire a migliorare il testo elaborato dal Comitato ristretto, penso sia opportuno attendere prima di esprimere un giudizio sull'argomento trattato dall'articolo 9 e dai successivi.

PRESIDENTE. È estremamente difficile stabilire delle priorità politiche quando gli argomenti sul tappeto sono: mafia, tribunali della libertà e protezione civile. Una soluzione potrebbe essere quella di rinviare la trattazione del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite alla fine della seduta dell'aula; un'altra quella di rinviare il seguito della discussione alla prima seduta utile dopo le ferie estive. Una proposta in questo senso potrebbe essere quella di utilizzare la seduta del 2 settembre.

In ogni caso ritengo che dobbiamo, per oggi, sospendere il dibattito perché è necessario esaminare gli emendamenti che il Governo, attraverso il sottosegretario Sanza, intende presentare all'articolo 9 e ai successivi.

Pertanto, se non vi sono obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **OSCAR MAMMÌ**

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **LUIGI DINO FELISETTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 52

Disegni e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2982);

Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1975, n. 375, recante disposizioni contro la mafia (*Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato*) (3358);

LA TORRE ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo (1581) 52

PRESIDENTE 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 130

ANDÒ SALVATORE 125

BACCHI DOMENICO 122

BALESTRACCI NELLO 124

BATTAGLIA ADOLFO 89, 90, 91, 100, 113, 114, 115, 116, 119

BIONDI ALFREDO 60, 63, 69, 101, 108, 114, 116, 128, 130

BOATO MARCO . . . 59, 65, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 107, 108, 118, 119, 120

PAG.

BOTTARI ANGELA MARIA 98

CARPINO ANTONIO 59

CASINI CARLO 75

DARIDA CLELIO, *Ministro di grazia e giustizia* 59

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO . . . 79, 127

DE CINQUE GERMANO 55, 57

FELISETTI LUIGI DINO, *Presidente della IV Commissione* 67, 69, 86

FERRARI MARTE 101

FIORI GIOVANNINO, *Relatore per la II Commissione* . 53, 55, 58, 59, 65, 69, 73, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 130

FORTUNA LORIS 55, 62, 70, 72, 74, 79, 102, 105

FRACCHIA BRUNO 54, 81

FRANCHI FRANCO 54, 79, 94, 96, 104, 110, 119

GARGANI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 64, 73

GIANNI ALFONSO 79, 99, 118, 121

GITTI TARCISIO 64, 68, 79, 82, 84, 87, 92, 99, 105

LABRIOLA SILVANO 63

MAMMÌ OSCAR, *Presidente della II Commissione* 106, 118, 119

MARTORELLI FRANCESCO, *Relatore per la IV Commissione* . 53, 56, 58, 65, 69, 72, 76, 79, 81, 82, 83, 86, 89, 94, 95, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116

ONORATO PIERLUIGI 101

RAFFAELLI EDMONDO 59, 70, 91

REGGIANI ALESSANDRO 79, 127

REVELLI EMIDIO 54

RICCI RAIMONDO . . . 53, 61, 62, 64, 67, 95

PAG.

RIZZO ALDO 54, 56, 57, 63, 67, 69
72, 74, 77, 81, 84, 85, 94, 115, 119, 129
ROGNONI VIRGINIO, *Ministro dell'interno* 59
SALVATORE ELVIO ALFONSO 70
SANTAGATI ORAZIO . . 81, 87, 88, 89, 90, 92
95, 100, 101, 108, 112, 113, 115, 116, 119
SANZA ANGELO MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 53, 56, 65, 69, 73, 76
79, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 95, 104
105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119
SERVELLO FRANCESCO 53, 89, 91, 102
107, 109, 111, 119
TRANTINO VINCENZO 58, 74, 75, 95
VALENSISE RAFFAELE . 82, 83, 85, 112, 114, 117
VERNOLA NICOLA . . . 54, 62, 64, 85, 90, 106
VIOLANTE LUCIANO 57, 60, 63, 68
70, 72, 74, 79, 84, 87, 88
89, 90, 91, 92, 113, 114, 118

Votazione segreta:
PRESIDENTE 130

La seduta comincia alle 9,10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, per la seduta odierna i deputati Fortuna e Labriola sostituiscono i deputati La Ganga e Mancini Giacomo.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1976, n. 1423 (2982); Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (Approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato) (3358) e della proposta di legge: La Torre ed altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo (1581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » e « Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia », già approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato nella seduta del 15 aprile 1982; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Torre ed altri: « Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo ».

Prima di riprendere l'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto propongo alle Commissioni di consentire la pubblicità della seduta a termini dell'articolo 65, secondo comma, del regolamento, mediante l'apposito impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 5 agosto avevamo approvato l'articolo 8 del testo unificato nonché un articolo 8-*bis* presentato dal Governo. Ricordo altresì che avevamo cominciato ad esaminare l'articolo 9 di cui il Comitato ristretto aveva elaborato due ipotesi alternative. Riprendiamo, pertanto, l'esame di tale articolo del quale darò, per chiarezza, nuovamente lettura, avvertendo che le votazioni sugli emendamenti e sugli articoli emendati si svolgeranno in linea di principio, perché essi devono poi essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

La prima formulazione proposta dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

ART. 9.

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – Il questore può in ogni momento procedere alla revisione del provvedimento di diffida.

La diffida perde comunque efficacia, se non sia intervenuta conferma, allo scadere dei tre anni dalla data in cui il relativo provvedimento è stato comunicato all'interessato ».

La seconda alternativa proposta dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

RAIMONDO RICCI. Come i colleghi ricorderanno l'articolo 9 si occupa della durata e della efficacia della diffida, in base a quanto stabilito dalla legge n. 1423 del 1956. Tale legge non rappresenta specificamente l'argomento di cui ci stiamo occupando oggi per cui, senza voler sminuire la questione, trattandosi di materia estranea, abbiamo ritenuto opportuno non dover intervenire su di essa. Per questa ragione chiediamo la soppressione dell'articolo 9, ma non degli altri riguardanti analoga materia perché questi ultimi si collocano all'interno del provvedimento antimafia che stiamo esaminando. La legge n. 1423 del 1956, infatti, è richiamata dalla legge n. 575 del 1965: mentre in materia di mafia i provvedimenti di prevenzione possono essere emessi senza diffida, questa è necessaria per gli oziosi, i vagabondi, eccetera.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Desidero ricordare ai colleghi le intese raggiunte a conclusione dei lavori del Comitato ristretto. Uno dei punti più controversi era proprio quello di cui ci stiamo occupando ora, tanto che il Comitato aveva deciso di sottoporre alle Commissioni riunite due testi alternativi.

RAIMONDO RICCI. Se sopprimiamo l'articolo 9 del testo unificato, l'istituto della diffida è mantenuto. Non è questa, infatti, la sede per procedere ad una sua modifica.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Se l'istituto della diffida non viene modificato, sono favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 9.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo preferiva la prima delle alternative proposte per l'articolo 9 dal Comitato ristretto. Comunque, per quel che riguarda la richiesta di soppressione dello stesso, si rimette alle Commissioni riunite.

FRANCESCO SERVELLO. Francamente, non mi rendo ben conto della *ratio* della richiesta avanzata dal collega Ricci. In particolare non so quale compatibilità vi sia tra una presa di posizione di questa natura ed il rigore che si vuole imprimere a questa legge. È vero che quest'ultima non ha effetti penetranti, tuttavia rappresenta sempre una forma di intervento se non di sorveglianza verso alcuni soggetti, per cui non vedo perché si debba innovare, peggiorandola, questa norma che dà all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di intervenire a fini di prevenzione, sulla base di elementi di carattere indiziario.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole allo emendamento Ricci ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9 di cui i deputati Ricci ed altri hanno chiesto la soppressione cui i relatori ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(*È respinto*).

L'articolo 9 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia ».

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso avente popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, non adiacente a grandi aree metropolitane, che sia sede di un ufficio di polizia.

BRUNO FRACCHIA. L'emendamento si illustra da sé.

NICOLA VERNOLA. Rilevo come rispetto al testo originario l'espressione « lontano » sia sostituita con l'espressione « non adiacente ». Preferisco l'espressione « lontano », in quanto non adiacente vuol dire non confinante e ciò non mette al sicuro dal rischio che il comune prescelto per il soggiorno obbligato si trovi non lontano da grandi aree metropolitane.

ALDO RIZZO. Condivido l'opinione dell'onorevole Vernola e ritengo opportuno non modificare l'espressione « lontano » ed anche l'ultima parte dell'articolo, dove recita « tale da assicurare un efficace controllo da parte degli organi di polizia ».

FRANCO FRANCHI. Esprimiamo notevoli perplessità in ordine all'articolo in esame, non tanto perché riteniamo inefficace lo istituto del soggiorno obbligato, ma in rapporto al modo in cui ad esso si vuole dare attuazione.

Il soggiorno obbligato è stato fino ad oggi uno strumento di esportazione di mafia. Cito per tutti l'esempio del comune di Cavagna, che è diventato, a causa dei soggiorni obbligati, centro di vita mafiosa insieme al vicino comune di Daffi sul Garda, dove si trova un insediamento della NATO. Ebbene, chi ha seguito la vicenda Dozier sa che essa ha preso le mosse da Cavagna. Per funzionare il soggiorno obbligato dovrebbe essere applicato in una isola controllatissima.

Non so cosa voglia dire parlare di massima distanza da grandi aree metropolitane, quando in un'ora di auto si fa moltissima strada. Nell'arcipelago toscano ci sono due o tre grandi isole che potrebbero servire allo scopo ed una sola di esse sarebbe sufficiente. O si rende il provvedimento efficace o si finisce per essere strumento di istituzione di centri mafiosi ed allora è meglio abolire l'istituto del soggiorno obbligato.

EMIDIO REVELLI. Mi associo almeno in parte a quanto ha detto su questo articolo l'onorevole Franchi.

Ho vissuto e vivo da amministratore comunale questa esperienza. Mi trovo ad operare in un comune di 15 mila abitanti, che è stazione di soggiorno ed in cui sono state mandate alcune persone in soggiorno obbligato, le quali stanno dando luogo ad una situazione insopportabile.

Non so cosa altro significhi mandare questa gente in comuni in piena espansione di attività se non estendere ad altre zone il fenomeno della mafia. Sarebbe ancora comprensibile il soggiorno obbligato in comuni isolati e privi di una vita economica di rilievo.

Pertanto la mia proposta – che tradurrò in un emendamento formale – è che la misura in discussione si applichi nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 5 mila, nei quali vi siano stazioni

dei carabinieri o di polizia, poiché in essi più facile sarebbe la sorveglianza. Credo che questo sia un modo per evitare di creare nell'Italia settentrionale focolai di delinquenza ispirata da elementi in soggiorno obbligato.

PRESIDENTE. L'onorevole Emidio Revelli propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: 10 mila *le parole*: 5 mila.

LORIS FORTUNA. In effetti questa norma rischia di essere solo consolatoria per chi la fa, ma in effetti inefficace e dubbia.

Molti pericoli nell'Italia del nord - che questi pericoli non aveva - sono derivati proprio da questo tipo di situazioni.

Abbiamo creato dei veri e propri nuclei di « basisti »: questa è la verità!

Il problema, allora, è di riuscire - quando non siano ritenute idone altre misure di prevenzione, come recita il primo comma dell'articolo 10 - a stabilire una finalizzazione dell'obbligo di soggiorno assicurando un continuo ed efficace controllo da parte degli organi di polizia. In altre parole, il problema è di spostare un individuo dal soggiorno nel suo comune - dove è conosciuto e può essere seguito - solo quando si garantisca la continuazione di un efficace controllo da parte della polizia anche nel luogo di soggiorno obbligato.

Pertanto, suggerirei di aggiungere, al primo comma, le parole: « al solo fine di assicurare un continuo ed efficace controllo degli organi di polizia ». Altrimenti, è inutile risolvere il problema con un provvedimento che crei più problemi di quanti già ve ne siano.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Fortuna, di formalizzare il suo emendamento.

GERMANO DE CINQUE. Potrebbe non essere necessario un emendamento bensì soltanto una precisazione a verbale per chiarire che i compiti di sorveglianza non spettano soltanto alla polizia ma anche ai carabinieri.

Inoltre, sarebbe opportuno che il computo degli abitanti del comune fosse fatto con l'esclusione delle frazioni.

PRESIDENTE. È bene, a questo punto, ricapitolare gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Gli onorevoli Fortuna, Marte Ferrari e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere le parole: al solo fine di assicurare un continuo ed efficace controllo degli organi di polizia.

L'onorevole Revelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: 10 mila *con le parole*: 5 mila.

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato un emendamento al terzo comma, di cui ho già dato lettura.

Gli onorevoli Vernola e Rizzo hanno presentato un subemendamento all'emendamento Fracchia, Ricci e Violante, tendente a sostituire alle parole « non adiacente » le parole « lontano da » e ad aggiungere tra le parole « che sia di un ufficio di polzia » e le parole « grandi aree metropolitane » le parole: « non lontano da grandi aree metropolitane tale da assicurare un efficace controllo della persona sottoposta a misure di prevenzione ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Riterrei più opportuna la soppressione di questo istituto, ma mi rendo conto che si tratta di offrire, in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo, degli strumenti e dei mezzi già esistenti nel nostro sistema. Semmai, si può pensare a modificarli e a migliorarli, tenendo conto di certi gravi inconvenienti che sono stati denunciati già, anche in questa sede.

Se dovessimo sopprimere l'articolo, così come è stato formulato dal Comitato ristretto, rimarrebbe in vigore l'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, che creerebbe una condizione peggiorativa rispetto a quella che, con questo articolo, stiamo cercando di realizzare.

Perciò, dal momento che in qualche modo dobbiamo pure integrare l'articolo 3 della citata legge, sarei favorevole alla proposta di emendamento formulata dal gruppo comunista, con i subemendamenti suggeriti dal gruppo democristiano: in pratica, si tratterebbe della riduzione dell'entità della popolazione, di cui al terzo comma dell'articolo, da 10 mila a 5 mila persone, specificando altresì che deve trattarsi di comuni che siano lontani dalle grandi aree metropolitane. In conclusione, esprimo parere contrario sull'emendamento Fortuna, e contrario sugli altri emendamenti presentati all'articolo 10, che risultano in contrasto con quelli di cui ho detto.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento Fortuna al secondo comma: infatti, il soggiorno obbligato risponde non alla sola finalità del continuo ed efficace controllo, ma anche ad altre esigenze. Non vogliamo rivoluzionare l'istituto, ma solo disciplinarlo. Sono invece favorevole sia al subemendamento Vernola e Rizzo, sia all'emendamento Fracchia ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo ritiene opportuno il mantenimento del secondo comma dell'articolo, ed è pertanto contrario al corrispondente emendamento Fortuna. È invece favorevole all'emendamento ed al subemendamento al terzo comma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

ALDO RIZZO. Il soggiorno obbligato viene stabilito quando si ritiene opportuno non mantenere il soggetto *in loco*: esso perciò risponde non solamente all'esigenza di un miglior controllo nella località in cui il soggetto viene inviato. La limitazione contenuta nell'emendamento Fortuna non può quindi, a mio avviso, essere accolta. Ritengo invece che la Commissione possa prendere in considerazione il subemendamento di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Fortuna al primo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli al secondo comma.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione del subemendamento Vernola e Rizzo, presentato allo emendamento al terzo comma dagli onorevoli Fracchia ed altri, e che – lo ricordo per chiarezza – è del seguente tenore:

All'emendamento al terzo comma, sostituire le parole: non adiacente *con la parola*: lontano, *e dopo la parola*: metropolitane *sostituire le rimanenti con la frase*: tale da assicurare un efficace controllo della persona sottoposta a misure di prevenzione, che sia sede di un ufficio di polizia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia, Ricci e Violante al terzo comma, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-*bis*:

ART. 10-*bis*.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. – Quando ricorrano gravi motivi di famiglia o di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono chiedere di essere autorizzate ad allontanarsi per periodi non superiori a 15 giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove devono recarsi.

La domanda deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver assunto informazioni sulla veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, a mezzo degli organi di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al pretore del mandamento nel quale si trova il comune di soggiorno obbligato, il quale assunte le informazioni di cui al comma precedente, può autorizzare con decreto motivato il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove deve recarsi.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo ove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo al Governo di valutare l'opportunità di ritirare questo articolo aggiuntivo che non ci sembra in linea con la logica del provvedimento.

In effetti, i « gravi motivi di famiglia » sarebbero altrettante valvole di sfogo per il soggiorno obbligato, meccanismo che già oggi è difficile controllare. Da parte nostra chiediamo che si continui a procedere come per il passato, cioè se il mafioso non può essere curato sarà trasportato con i mezzi adeguati nel posto più opportuno. Inserire tale norma, così come è formulata, all'interno del provvedimento ci sembra controproducente.

ALDO RIZZO. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Violante. Ritengo che il testo del Governo meriti una attenta riflessione. Vorrei far presente, in particolare, che non mi sembra producente quanto previsto nel quarto comma; poiché la competenza a decidere sul permesso viene affidata al pretore del mandamento nel quale si trova il comune del soggiorno obbligato, se manteniamo l'obbligo per il quale chi va al soggiorno obbligato deve raggiungere un centro con 5 mila abitanti, affidiamo una competenza ad un giudice che non si interessa di procedimenti di prevenzione e non riusciamo a trovare luoghi dove inviare le persone che scontano la sorveglianza speciale.

Sarebbe opportuno che il Governo presentasse successivamente tutte le disposizioni relative a tale disciplina e che non formano oggetto del testo del Comitato ristretto.

GERMANO DE CINQUE. Voglio spendere una parola a favore dell'emendamento presentato dal Governo che si inserisce in una logica che non è di lassismo né di allentamento rispetto alle giuste disposizioni che dobbiamo varare.

Credo che la previsione della possibilità del permesso per gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia sia contenuta nella riforma penitenziaria; è un diritto che hanno i detenuti, anche se in passato – per la verità – se ne era fatto un certo abuso. Ma credo che oggi sussista per il detenuto la possibilità di avere un permesso per ragioni di salute o quando ricorrano gravi motivi di famiglia: ad esempio, per malattie dei parenti; non conosco in maniera precisa tutta la casistica. È vero che vogliamo intervenire pesantemente, ma addirittura rendere la posizione del soggiornante obbligato deteriore rispetto a quella del detenuto, mi sembra effettivamente un voler andare *ultra petita*. Pertanto, credo che l'articolo aggiuntivo 10-*bis* del Governo, per questa parte, possa essere mantenuto e sia giusto che il magistrato venga investito del potere di concedere questi permessi sia nel caso del tribunale, ove non ricorrano motivi di assoluta urgenza, sia nel caso del pretore. A parte il fatto che mi risulta

che molte preture sussistono anche in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, credo che possa darsi il caso che proprio il pretore sia titolare del mandamento che ha sede nel comune dove si trova il soggiornante. Comunque, la dimensione del mandamento è così piccola e ristretta che il pretore, attraverso informazioni telefoniche, tramite i carabinieri e la pubblica sicurezza, potrà avere la conferma delle ragioni per le quali il soggiornante obbligato chiede il permesso. Pertanto, credo, anche a nome del mio gruppo, che si possa dare parere favorevole all'articolo aggiuntivo. Voglio soltanto osservare che, in base al quinto comma, il ricorso non ha effetto sospensivo, di modo che, nel caso del permesso accordato dal pretore, che non può essere superiore a tre giorni, il ricorso, non avendo effetto sospensivo, alla fine risulterà pleonastico, perché il soggetto nel frattempo sarà tornato nel comune di soggiorno obbligato dopo aver fruito del permesso. Non so se sia il caso di prevedere, se vogliamo lasciare questa possibilità di ricorso, gli effetti sospensivi almeno per il permesso dato dal pretore, altrimenti perché il ricorso rischia di essere inutile e completamente un fuor d'opera.

VINCENZO TRANTINO. Poiché sosterremo fra non molto la necessità dell'applicazione delle leggi di guerra, certamente siamo al di fuori di ogni sospetto se ci permettiamo di definire garantistico l'articolo 10-*bis* presentato dal Governo, cui daremo il nostro voto favorevole, perché, da un lato, demonizziamo il fenomeno, poi, nel momento in cui gli eventi incalzano, ci stracciamo le vesti. Come si può impedire a chi versa in gravi condizioni di salute o quando ricorrano gravi motivi di famiglia di allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato dopo che il tribunale ha compiuto un esame approfondito delle circostanze che portano l'interessato ad avanzare una richiesta in tal senso? La norma viene diversificata in due tronconi: da un lato c'è il tribunale e, dall'altro, nei casi di urgenza, il pretore. Come si può impedire che il soggetto, che in quel preciso momento non è imputato o condannato, possa usufruire dello stesso garantismo che diamo all'imputato condannato, anche all'ergastolano? Ci troveremmo in una condizione di violazione palese della norma costituzionale nel caso in cui si volesse restringere l'ambito di applicazione della legge. È un sospetto ma, cercando di fare in fretta e di essere in questa vicenda al massimo demonizzatori, facciamo il gioco di chi vuole trovare nella legge appigli per la sua vanificazione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Non è che sia contrario ad una disciplina dei permessi interna al soggiorno obbligato, ma stabilirla in questo tipo di procedimento significa introdurre un elemento parzialmente estraneo, in quanto il contenuto patrimoniale delle misure di prevenzione, e quindi la misura patrimoniale va introdotta nel giudizio di prevenzione. Norme di questo tipo che riguardano il soggiorno obbligato, che è una misura di prevenzione, possono trovare una collocazione in un altro tipo di provvedimento. Fra l'altro, vi è il problema di una sistemazione attenta dello strumento di impugnazione dei decreti del tribunale e del pretore. Questa è una materia che non può essere affrontata e risolta in maniera affrettata, per cui anch'io prego il Governo di ritirare questo articolo aggiuntivo riproponendo semmai una disciplina di questo tipo con un provvedimento separato.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono del parere che questa materia debba essere regolamentata e non possa essere rinviata, perché con l'articolo 10 mi pare che abbiamo reso estremamente severe le norme sul soggiorno obbligato e, dal momento che tali norme dovranno essere rese operative con urgenza data la situazione a cui intendono porre rimedio, è anche necessario disciplinare la materia dei permessi. Ora, non escludo che possa essere rivisto qualche punto dell'articolo aggiuntivo 10-*bis* del Governo, però sostanzialmente mi pare che tale articolo corrisponda allo scopo che intendiamo raggiungere.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto inerente non soltanto all'articolo 10-*bis*, ma anche ad altri emendamenti presentati dal Governo, e cioè che nell'articolo 10-*ter* sono state previste sanzioni estremamente severe per chi dovesse eventualmente abusare delle facoltà concesse attraverso i permessi. Ora, la considerazione di fondo che mi sembra di dover fare è quella che è stata espressa da altri colleghi, e cioè che non possiamo riconoscere determinati diritti all'ergastolano, a chi è in carcere, e non riconoscerli a chi è destinato al soggiorno obbligato. Sono valutazioni che dobbiamo fare, perché ritengo che a questo triste fenomeno della camorra si debba far fronte senza uscire dai limiti della Costituzione.

EDMONDO RAFFAELLI. Si continui come si è fatto finora. Stabiliamo una norma a favore dei mafiosi!

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. È più restrittiva.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Non ho alcuna simpatia per i mafiosi e non penso di essere sospettato di connivenza anche per le mie origini, però devo dire con molta franchezza che per favorire i mafiosi è sicuramente più vantaggiosa la non disciplina in senso assoluto, come accaduto fino ad oggi, perché, nel momento in cui si stabiliscono norme e soprattutto si fissano sanzioni estremamente severe per punire gli abusi, mi sembra che si compia un'opera che va indubbiamente contro ogni forma di favoritismo. D'altra parte, stiamo discutendo una materia estremamente delicata ed è giusto che approfondiamo l'esame di questi articoli, anche perché rilevo che gli emendamenti ci sono piovuti addosso dopo che il Comitato ristretto aveva formulato il suo testo e non è indubbiamente agevole esaminare una serie di modifiche che mi pare continuino a piovere sulle presidenza anche a dibattito iniziato. Pertanto, mi pare che si possa esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Se ho ben capito, è diffuso il convincimento che questo emendamento del Governo possa giocare un ruolo di messaggio permissivo nel contesto di una legge che permissiva non è. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto: se non si vuole che vengano introdotte novità, evidentemente dobbiamo concludere che la gestione dei cosiddetti permessi continuerà come si è svolta fino ad oggi. Oggi cosa si verifica? Il giudice che ha preso la misura del soggiorno obbligatorio, caso per caso, deve decidere in merito alla richiesta del soggiornato di spostarsi perché ammalato o per ragioni di famiglia quali gravi lutti. La giurisprudenza, sulla base di questo dato di liceità, ha dato vita ad una pratica lassista. Lo spirito, la filosofia, le ragioni di questo emendamento sono contrarie alla permissività qui lamentata. Potrei, a questo punto, anticipare i tempi della discussione e proporre di eliminare il riferimento ai motivi di famiglia per lasciare solo quello alla salute, ma mi corre comunque l'obbligo di dire qual è la situazione oggi senza questa norma disciplinare.

ANTONIO CARPINO. Il gruppo socialista è favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo rafforzato nelle proprie convinzioni sia dalle argomentazioni testé svolte dal ministro, sia da quelle addotte da coloro i quali hanno chiesto il ritiro dell'articolo aggiuntivo medesimo. Infatti, ciascuno degli intervenuti ha ravvisato la necessità di una regolamentazione del permesso di soggiorno. Preciso, inoltre, che siamo favorevoli all'articolo così com'è, per cui saremmo contrari alla cancellazione del riferimento ai motivi di famiglia anticipata dal ministro, visto che ne esistono di veramente gravi e meritevoli di considerazione.

MARCO BOATO. Preannuncio che il gruppo radicale intende astenersi dalla votazione di questo articolo aggiuntivo anche per bilanciare le preoccupazioni reali

che possono sorgere rispetto all'uso distorto che può farsene con l'esigenza – sottolineata dal ministro – di prevedere una regolamentazione in assenza della quale le decisioni sono lasciate all'arbitrio di chi ha il potere di decidere.

Ritengo, inoltre, che andrebbe accolto un subemendamento, che mi riservo di proporre, per ridurre da 15 a 5 i giorni di permesso. Esso, infatti, mi sembra più congruo rispetto alle esigenze prospettate visto che 15 giorni di movimento per una persona riconosciuta come pericolosa sono troppi.

LUCIANO VIOLANTE. Propongo di accantonare momentaneamente l'articolo aggiuntivo 10-*bis* per avere il tempo di valutare la proposta del ministro di cancellare la disposizione relativa ai motivi di famiglia e il subemendamento preannunciato dal collega Boato mirante a ridurre i giorni di permesso da 15 a 5. La mia proposta nasce dalla necessità – da tutti riconosciuta – di evitare in questo campo un intervento lassista; il ministro ha riferito sull'opportunità di regolamentare sin d'ora queste situazioni: risulta, quindi, utile accantonare l'articolo per correggerne il testo nel senso di definire i presupposti sulla base dei quali può essere concesso il permesso. Deve risultare chiaro, infatti, che per godere di questo beneficio, la persona non può essere curata nel luogo del soggiorno obbligato così come devono essere definite le caratteristiche del luogo in cui essa è trasferita. Oltre a questi elementi altri se ne possono precisare: se il Governo accetta di rivedere la questione da questo punto di vista, potremo prendere in considerazione la possibilità di approvare l'articolo aggiuntivo di cui si discute.

Concludendo, propongo di accantonare anche l'articolo aggiuntivo 10-*ter* in quanto tratta di materia collegata e di continuare l'esame del provvedimento discutendo del 10-*quater*.

ALFREDO BIONDI. Concordo con quanto detto e proposto dal collega Violante perché è assolutamente necessario porre in essere una normativa che non si trasformi in una « maglia larga » attraverso la quale il mafioso può passare. Chiedo, quindi, che il testo dell'articolo aggiuntivo sia rielaborato al fine di conferire un maggiore garantismo funzionale alla norma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare gli articoli aggiuntivi 10-*bis* e 10-*ter* del Governo.

(*Così rimane stabilito*).

Desidero ricordare ai colleghi che le Commissioni riunite si sono impegnate con la I Commissione affari costituzionali a sottoporle in mattinata gli emendamenti approvati in via di massima affinché esprima il suo vincolante parere. Se si continua a lavorare con questi ritmi, temo che non potremo onorare questo impegno, mentre sarebbe opportuno che concludessimo l'esame degli emendamenti nella mattinata in modo da procedere nel pomeriggio alla loro approvazione definitiva assieme agli articoli di riferimento. Raccomando, quindi, ai colleghi di fare in modo di rispettare questo programma di lavoro.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*quater*.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche agli indiziati di appartenere alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

RAIMONDO RICCI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*bis* – Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1.

Le indagini sono effettuate anche sul coniuge, sui figli e su coloro che nell'ultimo quinquennio hanno con loro convissuto; nonché sulle persone fisiche o giuridiche, società, associazioni ed enti del cui patrimonio, risultino poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, e con riferimento ai soggetti in esso indicati, il procuratore della Repubblica, il questore o gli ufficiali della polizia tributaria possono richiedere a banche o altri istituti pubblici o privati o all'amministrazione postale, ogni informazione e copia di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini; nonché richiedere le dichiarazioni dei redditi presentate negli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere, ai fini delle indagini di cui ai commi precedenti, al sequestro a norma degli articoli 338 e 340 del codice di procedura penale ».

Gli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma dell'articolo 12 è aggiunta la seguente frase: « Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenza di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori ».

Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro

che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ».

Il terzo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica, il questore o gli ufficiali di polizia tributaria possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato, le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

RAIMONDO RICCI. Com'è evidente si tratta di emendamenti in successione riguardanti diversi commi dell'articolo 12. Mi soffermerò, in particolare, su quello al primo comma perché è il più importante. Innanzi tutto devo dire che questi emendamenti vanno letti in relazione all'articolo 13 il cui primo comma riproduce la elencazione di cui al nostro emendamento. Abbiamo ritenuto opportuno, con questo, conferire i poteri di accertamento non soltanto al tribunale nel corso del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ma anche alle autorità richiamate, per l'appunto, nel primo comma dell'articolo 12.

Se così fosse, infatti, se il testo rimanesse invariato, si potrebbe pensare che questo tipo di accertamenti sono effettuati soltanto dal tribunale in sede di integrazione di indagine, non potendoli condurre il procuratore della Repubblica e il questore. È, invece, giusto citare queste indagini come proprie del questore e del procuratore della Repubblica, prevedendo che, successivamente, il tribunale, ove lo ritenga, possa integrare le indagini svolte dalle altre autorità.

PRESIDENTE. L'onorevole Vernola ha presentano i seguenti subemendamenti agli emendamenti Ricci ed altri al primo e al terzo comma:

Al primo comma, sostituire la parola « lecita » *con la parola* « illecita ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « o gli ufficiali della polizia tributaria ».

NICOLA VERNOLA. Ho presentato il primo emendamento perché sono del parere che ogni accertamento della polizia o dell'autorità giudiziaria non possa che essere finalizzato all'acclaramento di illeciti. Per ragioni di stile e per evitare distorte interpretazioni è, quindi, più opportuno usare la parola « illecita ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento, devo dire che ritengo che l'estensione del potere di indagine in questione al questore è già un passo notevole, perché le indagini potrebbero sempre essere disposte dal magistrato. Estendere, pertanto, questo potere autonomo di indagine all'ufficiale di polizia tributaria mi sembra eccessivo ed in contrasto con quanto previsto dal primo comma che dice: « il procuratore della Repubblica ed il questore competenti procedono anche a mezzo della polizia tributaria a indagini... ». È chiaro che gli ufficiali della polizia tributaria sono soltanto un braccio operativo rispetto alle altre autorità.

LORIS FORTUNA. Sono d'accordo su entrambi gli emendamenti dell'onorevole Vernola.

Per quanto attiene all'autorizzazione ad effettuare sequestri da parte del procuratore della Repubblica agli ufficiali di polizia tributaria, desidero chiedere un chiarimento al Governo, in quanto il potere di conferire tale autorizzazione ai sensi degli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale spetta al giudice ed, a mio parere, non vi è ragione di mutare il titolare di tale potere.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Vernola. Il mantenimento della parola « lecita » al primo comma, tra l'altro, si porrebbe in contrasto con i princìpi costituzionali, secondo i quali si può procedere ad accertamenti solo in base ad una presunzione di illiceità.

Circa il problema sollevato testé dall'onorevole Fortuna, ritengo che sarebbe forse più opportuno far riferimento alla magistratura e non alla procura della Repubblica in particolare.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo all'onorevole Vernola di considerare l'opportunità di escludere sia l'aggettivazione « lecita » sia l'aggettivazione « illecita », trattandosi di indagini di prevenzione nei confronti di persone sospette, rispetto alle quali la funzione della guardia di finanza è quella di stabilire quale sia la provenienza della fortuna patrimoniale. Ciò potrebbe risolvere il problema senza costringere la guardia di finanza a fare accertamenti cespite per cespite.

ALDO RIZZO. Manifesto le mie perplessità sul secondo emendamento, presentato dall'onorevole Vernola.

Mi pare che vi sia grande contraddizione tra quanto è stato detto ieri in quest'aula e quanto oggi viene proposto.

Il significato del quarto comma dell'articolo 12 è quello di dare alla polizia tributaria la possibilità di operare autonomamente accertamenti anche presso banche ed istituti di credito.

Sappiamo che, in questi ultimi tempi, la polizia tributaria ha svolto a Palermo un lavoro rilevante ed estremamente interessante per mettere a fuoco la « mappa » delle attività mafiose, ma ha trovato un ostacolo nell'impossibilità di procedere ad accertamenti presso le banche.

Se stabiliamo che la polizia tributaria intanto può svolgere indagini in quanto vi sia l'autorizzazione della magistratura o del questore, in concreto noi delimitiamo i poteri di accertamento della polizia tributaria.

Il quarto comma ha di mira il lavoro preparatorio già effettuato dalla polizia tributaria in funzione dell'applicazione di una misura di prevenzione. Se stabiliamo che nel corso degli accertamenti la polizia non deve richiedere al procuratore della Repubblica od al questore l'autorizzazione per procedere ad accertamenti presso banche facciamo sì che venga fortemente menomato il lavoro investigativo della polizia tributaria.

Sarebbe opportuno, se si vuole condurre un'azione valida contro la mafia, lasciare il testo del Comitato ristretto.

ALFREDO BIONDI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Violante di eliminare i termini « lecito » ed « illecito » perché lo accertamento della provenienza effettiva obbedisce ad un criterio di carattere preventivo.

Per quanto riguarda la seconda parte ritengo che essa non sia in contraddizione con la prima parte dell'articolo 12, laddove si indicano come titolari dell'iniziativa il procuratore della Repubblica ed il questore. Creare un *tertium genus* significherebbe cadere in un errore e dare luogo ad una discriminazione per le altre forze di polizia. In questo senso mi pare che basti che la guardia di finanza si raccordi con il questore per avere quel titolo di accesso dal quale nasce poi l'ampiezza di tutte le possibilità di verifica.

SILVANO LABRIOLA. Nel dichiararmi d'accordo con l'onorevole Rizzo sull'inutilità di un'autorizzazione preventiva del magistrato, desidero far osservare che si può essere egualmente rispettosi delle prerogative dei giudici nel momento in cui si disegnano meglio le prerogative dell'amministrazione (in questo caso, dell'amministrazione finanziaria), il che non conduce minimamente a consentire espressioni come quelle incautamente usate (stando almeno al *Resoconto sommario*) dall'onorevole Rizzo quando ha ritenuto – senza fondamento, senza ragione e senza che vi fosse un consenso a tali affermazioni nella dichiarazione che abbiamo fatto – di

parlare, stoltamente, di « linciaggio della magistratura » che noi avremmo compiuto ieri sera.

TARCISIO GITTI. Concordo sull'eliminazione, dopo la parola « provenienza », delle parole « lecita o illecita », precisando che, essendo questi accertamenti finalizzati ad una iniziativa giudiziaria da parte del procuratore della Repubblica, o ad un'iniziativa paragiudiziaria ed amministrativa come la proposta di applicazione di misure di prevenzione, è chiaro che il punto di riferimento e l'ancoraggio costituzionale restano garantiti.

Per lo stesso motivo devo dire al collega Rizzo che quanto egli ha detto non ha nulla a che vedere con la problematica vera perché questo articolo nasce dalla necessità di dotare il giudice ed il questore di tutti gli strumenti consentiti dalla legge. Pertanto, prevedere al quarto comma un potere autonomo della polizia tributaria significherebbe rompere il raccordo che è stato costruito con questo articolo.

La polizia tributaria non può disporre l'applicazione di misure di prevenzione, né può proporre al titolare della proposta, che è il questore, di indirizzarla al tribunale.

Non si tratta di ridurre i poteri della polizia tributaria, bensì di coordinare e di raccordare queste iniziative.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vernola se accetta la proposta di trasformare il suo subemendamento sostitutivo al primo comma in subemendamento soppressivo della parola « lecita ».

NICOLA VERNOLA. La accetto.

RAIMONDO RICCI. Per quanto concerne il secondo emendamento dell'onorevole Vernola (quello relativo ai compiti della polizia tributaria) devo dichiararmi d'accordo con l'onorevole Rizzo e con l'onorevole Labriola.

Credo che non esista una contraddizione all'interno di questo articolo 12 perché al primo comma esso stabilisce molto chiaramente che l'iniziativa delle indagini relative al provvedimento di prevenzione, anche e particolarmente per quanto attiene alle indagini di carattere patrimoniale, finanziario, economico, valutario e fiscale in senso lato, appartiene al procuratore della Repubblica ed al questore. Questo è scritto a tutte lettere. E si aggiunge che in relazione a queste indagini – come è naturale e come speriamo che finalmente avvenga – dovrà essere data una delega alla polizia tributaria: tanto è vero che si specifica che queste indagini verranno svolte a mezzo della polizia tributaria.

Però è chiaro che indagini di questo tipo saranno fatalmente, molto spesso, di carattere generale, quasi delle direttive di indagine: indagare sul patrimonio o su parte del patrimonio di questa o quell'altra persona, sulla situazione di una certa società, sui flussi finanziari che quella tal persona avrà avuto presso quel certo istituto di credito, e così via.

Quindi non esiste una contraddizione tra questa iniziativa di indagine, spettante ai soggetti legittimati alla prevenzione, e le specifiche indagini che possono essere svolte dalla polizia tributaria, cui spettano i poteri previsti al terzo comma dell'articolo 12, in particolare quelli di richiedere documentazione ad altri istituti, di estrarne copia e di procedere al sequestro, sempre nell'ambito delle indagini disposte dai titolari delle stesse.

Mi pare che la richiesta di soppressione che è stata formulata non tenga conto del collegamento tra il primo e il terzo comma dell'articolo 12 che, nel suo complesso, lascia alla polizia tributaria quei poteri che è giusto che essa abbia.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Rispondo alla precisazione richiesta dall'onorevole Fortuna; mi pare che vi sia una sorta di armonia tra il primo ed il quarto comma, laddove si individua il procuratore della Repubblica come il soggetto abilitato a poter fare il sequestro. Si tratta di una fase di indagine. Per altro, i poteri

del giudice sono quelli stabiliti dalla legge, che restano intatti, quando è incardinato un determinato processo. Perciò mi sembra giusto lasciare, al quarto comma, i poteri previsti per il procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Prego i relatori di esprimere il loro parere sugli emendamenti presentati all'articolo 12.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole al subemendamento soppressivo della parola « lecita », al primo comma, come pure ai tre emendamenti degli onorevoli Ricci, Fracchia e Violante.

Non sono invece d'accordo sulla sottrazione, agli ufficiali della polizia giudiziaria, di un'autonomia nelle iniziative presso le banche ed altri istituti di credito, di cui al secondo subemendamento Vernola.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Sono anch'io favorevole alla soppressione del termine « lecita », e così pure agli emendamenti presentati dal gruppo comunista, compreso l'ultimo, ma salvo il subemendamento Vernola.

Sono infatti favorevole a quell'emendamento Vernola che modifica la parte relativa ai poteri degli ufficiali della polizia tributaria. A questo riguardo, vorrei far presente che, nell'ultima parte dell'articolo, si fa riferimento all'articolo 338 del codice di procedura penale, che concerne il rispetto del segreto epistolare e telegrafico. Evidentemente i poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria ed ai questori in questo caso investono la violazione di tale segreto, ma rispettano la norma costituzionale che consente tale violazione solo ai fini del perseguimento della giustizia penale. Se non erro, inoltre, l'articolo 338 precisa che, quando al sequestro procede un ufficiale della polizia giudiziaria, si deve rimettere al giudice, ad esempio, l'oggetto della corrispondenza, senza aprirla e prendere visione, proprio come garanzia del rispetto di quel principio costituzionale. Perciò proprio qui vedo una ragione in più per accogliere l'emendamento presentato, sull'argomento, dal collega Vernola: anzi, potremmo anche non fare differenze, e parlare solo degli ufficiali della polizia giudiziaria.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi associo alle opinioni testé espresse dal relatore Fiori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Vernola all'emendamento al primo comma a firma Ricci ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ricci, Fracchia e Violante al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ricci ed altri al secondo comma, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Vernola all'emendamento al terzo comma, aggiuntivo delle parole « anche a mezzo polizia tributaria ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma a firma Ricci, Fracchia e Violante, parere favorevole dei relatori e del Governo.

(*È approvato*).

MARCO BOATO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Dopo l'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle mi-

sure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente. Accerta altresì se la persona denunciata è titolare di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, di concessioni di acque pubbliche e di diritti ad esse inerenti, nonché se risulta iscritta ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che si presume siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o nel caso in cui è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che la titolarità dei beni sequestrati appartiene a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma dell'articolo 13 sopprimere le parole da « accerta altresì » *a* « costruttori ».

Il secondo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il tribunale anche d'ufficio, in qualunque stato o grado del procedimento, ordina il sequestro dei beni di cui la persona inquisita può disporre sia direttamente che indirettamente, quando sussistono fondati indizi che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ».

Nel quarto comma dell'articolo 13 le parole: « con il decreto che respinge » *sono sostituite con le parole*: « quando è respinta » *e le parole*: « nel caso in cui » *sono sostituite con la parola*: « quando ».

Nel quinto comma dell'articolo 13 le parole: « la titolarità dei beni sequestrati appartiene » *sono sostituite con le parole*: « i beni sequestrati appartengono ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina

con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ».

RAIMONDO RICCI. La modifica che proponiamo al secondo comma dell'articolo 13 ci sembra piuttosto importante. Fermo restando il concetto espresso in questo emendamento – con una sistemazione dal punto di vista formale che potranno valutare i colleghi – si ritiene da parte nostra opportuno escludere il riferimento ai casi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 marzo 1975, n. 152 (cioè la legge « Reale »), che riguardano la sospensione dell'amministrazione dei beni nei confronti delle persone sottoposte a procedimenti di prevenzione.

Se abbiamo un obbligo di sequestro ed una conseguente confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione e contemporaneamente lasciamo in vita l'istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni, previsto dalla legge Reale, il quale sostanzialmente si basa sugli stessi presupposti che danno luogo al sequestro e alla confisca, non facciamo altro che creare confusione di carattere normativo. Con un emendamento successivo proporremo la soppressione degli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale, sul presupposto che questo istituto in pratica non è stato mai attuato, non ha mai funzionato; si tratta quindi di un istituto che in relazione alla normativa da approvare non solo crea confusione, ma è addirittura inutile dal punto di vista della pratica attuazione della stessa.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della IV Commissione*. Su queste ultime osservazioni non sono d'accordo. Il fatto di non aver mai dato applicazione dal 1975 ad oggi al complesso dell'istituto della sospensione cautelare dell'amministrazione dei beni, non è un motivo valido per dire che l'istituto non trova applicazione pratica.

Probabilmente il discorso dovrebbe andare oltre nel senso di chiederci il perché di questa situazione. Sul piano logico – volendo rafforzare un poco il concetto – dovremmo supporre che il sequestro dei beni potrebbe avere la stessa sorte.

A parte questo, i due istituti sono distinti; l'una, la sospensione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale presumendo una sorta di amministrazione controllata a durata quinquennale, con ampia possibilità di continuare la gestione dell'amministrazione patrimoniale, ma sostituendosi al suo titolare il commissario nominato *ad hoc*: è quindi un'amministrazione controllata, un istituto ben diverso da quello del sequestro che ha natura completamente differente ed è un elemento probabilmente molto più stringente e cogente di quanto non sia l'amministrazione controllata. Quindi, ciò risponde a due finalità diverse. Sotto questo profilo mi sembra corretto l'emendamento del Governo in cui all'inizio si dice: « Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 », e cioè la legge Reale, piuttosto che introdurre solo il sequestro, eliminando l'applicazione delle norme dell'amministrazione controllata di cui agli articoli della legge Reale.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sugli emendamenti Violante ed altri, anche se mi pare che all'emendamento Violante ed altri sostitutivo del secondo comma sia opportuno sopprimere l'inciso: « in qualunque stato o grado del procedimento », perché si fa riferimento ad una specifica autorità giudiziaria.

RAIMONDO RICCI. Siamo d'accordo su questa modifica.

ALDO RIZZO. Per quanto concerne lo emendamento del Governo, nella motiva-

zione che l'accompagna viene precisato che si ritiene opportuna una diversa formulazione del secondo comma, perché manca ogni indicazione degli elementi di valutazione e di giudizio in base ai quali il tribunale dovrebbe desumere che i beni siano di provenienza illecita. Nel testo del Comitato ristretto si precisa che il tribunale dovrebbe operare sulla base della presunzione, mentre in quello del Governo si fa riferimento alla sussistenza di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati.

Ora, se questo specifico riferimento dovesse essere l'unico indizio, allora potrebbe trovare una sua giustificazione, ma poiché si dice: « come la notevole sperequazione... », è chiaro che la specificazione fatta dal Governo è puramente indicativa, si fa cioè un esempio, un'ipotesi, quella in cui ci sia una notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati dei mafiosi. Quindi, si lascia spazio all'esistenza di altri possibili indizi che portino alla stessa conclusione. Allora mi chiedo se non sia il caso di lasciare invariato il testo del Comitato ristretto, poiché nell'emendamento del Governo, malgrado quanto viene precisato nella motivazione, non sono chiariti quali potranno essere gli indizi che effettivamente possono portare all'adozione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria: si fa soltanto una esemplificazione, una indicazione lasciando spazio ad altre ipotesi e situazioni che possono concretizzare gli indizi che giustificano l'adozione del provvedimento. Quindi, ritengo che sarebbe il caso di lasciare il testo così come è stato elaborato dal Comitato ristretto e, per quanto riguarda l'emendamento del Governo, fare riferimento soltanto a sufficienti indizi sopprimendo l'inciso: « come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati », perché è evidente che il primo rilevante indizio che sarà preso in considerazione dall'autorità giudiziaria sarà la notevole sperequazione fra redditi e tenore di vita.

Vorrei approfittare di questa occasione per esprimere la mia meraviglia per le affermazioni fatte prima dall'onorevole Labriola, perché non ho parlato di linciaggio della magistratura, ma ho detto che anch'io riconoscevo che vi sono stati magistrati che hanno colluso con la mafia e mi sono riferito ad un provvedimento recentemente adottato dal Consiglio superiore della magistratura. Mi dispiace che nel resoconto sommario si faccia riferimento ad una frase che non è stata pronunciata.

TARCISIO GITTI. Sono d'accordo con il collega Rizzo sulla soppressione delle parole: « in qualunque stato o grado del procedimento » e con il presidente Felisetti sul mantenimento degli altri istituti: il fatto che non siano stati applicati non dovrebbe indurci ad abolirli, anzi dobbiamo avere il coraggio di usare gli strumenti che esistono. Voterò a favore dell'emendamento del Governo per quanto attiene all'indicazione di un criterio in base al quale avviene l'applicazione di queste misure. Vi è una sostanziale coincidenza fra il testo dell'emendamento di cui è firmatario l'onorevole Ricci, dove si parla di fondati indizi, e quello del Governo che fa riferimento a sufficienti indizi. Aggiungo che ritengo opportuna anche la esemplificazione fatta nel testo del Governo perché, in sostanza, si stabilisce un criterio verificatosi il quale il tribunale automaticamente dovrà ricorrere all'applicazione di queste misure, e mi sembra significativo che l'esemplificazione riguardi anche i redditi dichiarati o apparenti. Ritengo che questo esempio sia opportuno e precostituisca una base legittima in sede di controllo del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

LUCIANO VIOLANTE. In ordine alla questione relativa agli articoli 22, 23 e 24 della legge Reale, cui si è riferito il collega Felisetti nel suo intervento, voglio dire che il fatto che per sette anni questa misura sia stata applicata una sola volta e poi revocata, come sa il sottosegretario Sanza, essendosi dimostrata asso-

lutamente impraticabile, è il segno che la direttiva in cui si muovevano tali articoli era giusta, ma in realtà l'applicazione, per come era strutturata, era tale da non consentire una efficacia reale. Ora, a questo punto, se non vogliamo intervenire complessivamente sugli articoli 22, 23 e 24 abrogandoli, come proponiamo con un nostro emendamento, mi sentirei di proporre ai colleghi di accantonare l'operatività di tali articoli in questa materia, nel senso che non stabiliamo un concorso di misure fra amministrazione controllata, da un lato, e questo tipo di provvedimento, dall'altro, dal momento che è indubbio che in questa situazione ci saranno spinte molto forti perché assuma priorità la questione dell'amministrazione controllata piuttosto che quella del sequestro. Però la prima, per come è strutturata negli articoli 22, 23 e 24, si presta ad essere non utilizzata o male utilizzata, per cui vorrei proporre ai colleghi di lasciare tali articoli per i casi e la prevenzione normali, stabilendo invece un intervento ristretto alla categoria dei mafiosi e, per quanto riguarda questa categoria, fissare la esclusività dell'intervento patrimoniale a quanto viene previsto in questa legge. Se i colleghi fossero d'accordo, credo che si potrebbe facilmente arrivare a questo tipo di provvedimento.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della IV Commissione.* Se non ho compreso male, lei propone la soppressione delle parole: « Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

LUCIANO VIOLANTE. Esatto.

ALDO RIZZO. Quell'inciso non è necessario se si fa salva la disciplina della legge del 1956.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo 13, in quanto ritengo che l'indicazione, come indizio, della notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati possa risultare un elemento fuorviante in indagini di questo genere.

Esprimo, invece, parere favorevole agli emendamenti presentati dagli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci che propongono una dizione migliore rispetto a quella del testo del Comitato ristretto.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo e parere contrario agli altri emendamenti presentati dagli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci. Vorrei ricordare che, in sede di Comitato ristretto, avevamo deciso di mantenere l'istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni personali riconoscendo che i campi applicativi delle due norme sono sostanzialmente diversi. Il sequestro e la confisca conseguente, infatti, attengono ai beni di provenienza illecita, mentre la sospensione dall'amministrazione personale dei beni attiene ai beni lecitamente posseduti, ma che si suppone possano essere utilizzati per fini illeciti. Sono, infine, favorevole all'ultimo emendamento Violante ed altri che è di carattere puramente formale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole all'emendamento al primo comma a firma Violante ed altri; contrario all'emendamento al secondo comma degli stessi firmatari, rispetto al quale mantiene il suo testo; è, infine, favorevole agli altri emendamenti.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal gruppo comunista, anche a quelli che non hanno trovato l'adesione dei relatori e del rappresentante del Governo, perché mi paiono più aderenti alla struttura dell'articolo.

Vorrei, però, riflettere con il collega Violante sulla proposta relativa agli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per considerare se, in relazione alla diversità ed alla natura di si-

tuazioni economiche ed occupazionali, in relazione a problemi che ineriscono ad attività che non sarebbero di per sé illecite, ma che lo diventano a cagione del loro titolare, non costituisca una visione riduttiva del problema; infatti, in questo quadro, la differenza tra sequestro ed amministrazione controllata tolta al titolare, con dei rapporti che la società può continuare ad esplicare, mi sembrerebbe un errore, per cui non vi sarebbe una coesistenza competitiva, ma una coesistenza che avrebbe una sua realtà: in un caso si amministrerebbe ciò che già esiste, nell'altro si procederebbe al sequestro.

LUCIANO VIOLANTE. Condividendo la osservazione del collega Biondi bisognerebbe rovesciare l'impostazione attuale privilegiando il provvedimento di sequestro e, laddove non esistono i presupposti per questo, procedere all'amministrazione controllata. In realtà, invece, nel testo che stiamo esaminando si privilegia quest'ultima al punto che, ove esista questa, non si può procedere al sequestro. Sarei, però, senz'altro d'accordo nel rovesciare l'impostazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che non si tratta di due misure la cui alternativa d'uso sia rapportata ad un apprezzamento discrezionale del magistrato, ma di due mezzi che si attagliano a due situazioni diverse ricorrendo l'amministrazione controllata ove ci sia il sospetto sulla persona, ma non sui beni, ricorrendo il sequestro quando sia il bene quello di cui si dubita essere di provenienza delittuosa. In sostanza, l'uno colpisce la persona, l'altro il bene come tale, per cui non c'è discrezionalità d'uso, ma identificazione di due situazioni diverse.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Violante, Fracchia e Ricci al primo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante, Fracchia e Ricci al secondo comma, favorevole il relatore Martorelli, contrari il relatore Fiori ed il Governo.

(*È respinto*).

Per quel che riguarda la eventuale sostituzione dell'onorevole Mario Raffaelli, devo far notare ai colleghi del gruppo socialista che, se fosse presente, voterebbe logicamente una volta sola per cui, se lo si volesse sostituire, potrebbe essere sostituito con un solo deputato.

ELVIO ALFONSO SALVATORE. In questo modo, però, verrebbe alterato il peso del gruppo socialista nell'ambito delle Commissioni riunite.

LORIS FORTUNA. Se le due Commissioni fossero riunite separatamente, la volontà del gruppo socialista si esprimerebbe con due voti. Ora non bisogna dimenticare che le Commissioni riunite non formano un corpo nuovo ed a sé stante, bensì sono soltanto la somma dei rispettivi componenti. Se si vietasse la eventuale doppia sostituzione dell'onorevole Mario Raffaelli, verrebbe a mancare un voto del gruppo socialista, che questa volta, contrariamente al solito, viene accusato di essere eccessivamente rappresentato.

PRESIDENTE. Se il gruppo socialista deciderà di operare effettivamente questa sostituzione e ci si trovasse in presenza di votazioni in cui la differenza di un voto risultasse determinante potremmo interpellare la Presidenza della Camera.

Per il momento, proseguiamo nei nostri lavori.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del secondo comma, favorevole il relatore per la II Commissione, contrario il relatore per la IV Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al quarto comma, favorevoli relatori e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al quinto comma, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Dopo l'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*quater*. – Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma a titolo di cauzione, di tale entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter* costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla prestazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto, con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale, sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Il tribunale ordina la restituzione del deposito o la liberazione delle garanzie con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o alla cessazione di questa, quando applicata.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione su beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di proce-

dura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ».

Gli onorevoli Fracchia, Ricci e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Chiunque avendo fatto istanza ai sensi del comma precedente non ottempera nel termine fissato dal tribunale all'ordine di deposito o non offre le garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni ».

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia ».

ALDO RIZZO. Capisco i motivi che sono alla base della presentazione dell'emendamento sostitutivo del quarto comma, cioè l'intento di rendere meglio comprensibile il significato delle disposizioni in esso contenute, ritengo, però, che il testo proposto dal Comitato ristretto sia preferibile, in quanto contiene un riferimento al provvedimento assunto dal tribunale e non soltanto un riferimento al presentatore della istanza.

LORIS FORTUNA. Mi sembra abbastanza complicato inserire nel nostro sistema una misura di prevenzione a cui si accompagna la contemporanea richiesta di un deposito in danaro. Sono del parere che non possano essere applicate contemporaneamente due sanzioni. Se così deve essere, almeno si dica con chiarezza che chi è indiziato di svolgere attività mafiose viene fatto oggetto di un provvedimento preventivo e in più deve dare del denaro allo Stato.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Il deposito adempie in questo caso alla finalità di restituire una garanzia rispetto agli obblighi degli interessati.

Per quanto riguarda l'emendamento al quinto comma, ritengo fondate le considerazioni dell'onorevole Rizzo e che si debba più opportunamente fare riferimento « all'interessato » che presenta l'istanza.

LUCIANO VIOLANTE. Accolgo la proposta dell'onorevole Martorelli di sostituire nell'emendamento al quarto comma la parola « chiunque » con le parole « l'interessato che ». Si tratta di una modifica formale.

In ordine al problema della cauzione, ritengo di poter rispondere all'onorevole Fortuna citando l'articolo 282 del codice di procedura penale, che stabilisce la cauzione per garanzia rispetto a certi obblighi.

ALDO RIZZO. No; è a garanzia dell'ottemperanza degli obblighi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto.

Mi pare che le argomentazioni espresse da altri colleghi per sostenere l'opportunità di questa formulazione siano pienamente valide.

Indubbiamente la cauzione, in questo caso, è cauzione di buona condotta. È

un istituto nuovo che viene introdotto per garantire il rispetto degli obblighi da parte di coloro i quali sono destinati al soggiorno obbligato.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto. Pertanto, esso è contrario al primo emendamento e favorevole al secondo emendamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo aggiungere che se dovesse essere approvato il primo emendamento vi sarebbe bisogno di un ulteriore emendamento di raccordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma, al quale si è dichiarato favorevole il relatore Martorelli e si sono dichiarati contrari il relatore Giovannino Fiori ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento al quinto comma, al quale si è dichiarato contrario il relatore Giovannino Fiori e cui si sono dichiarati favorevoli il relatore Martorelli ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, in linea di principio.

ART. 16.

Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, ter-

zo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Gli onorevoli Ricci, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: « comportamenti », *con le parole*: « attività o comportamenti ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma.

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole da « il quale » *alla fine.*

MARCO BOATO. Personalmente sono assolutamente contrario alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo perché ritengo che nel momento in cui si incentiva la pratica delle intercettazioni telefoniche l'ultimo comma di questo articolo sia il minimo di norma garantistica rispetto, appunto, a tale pratica. Sopprimere anche tale parte mi pare, pertanto, molto grave perché può dare luogo ad un'utilizzazione distorta degli strumenti a disposizione.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale è assolutamente contrario alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo 17. Quel che ne conseguirebbe, infatti, sarebbe il pericolo di un uso perverso delle registrazioni che rappresenterebbe una vera e propria mina vagante contro ogni sistema garantistico.

LORIS FORTUNA. Sono d'accordo con l'onorevole Boato. Non si capisce la ragione per cui si chiede la soppressione della parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 17.

Se non fosse disposta la distruzione delle registrazioni, si rischierebbe di avere un nuovo SIFAR, con le cartelle personali in giro e tutti i ricatti possibili ed immaginabili. Dobbiamo, invece, mantenere una struttura di garanzia una volta che si siano ottenuti elementi utili per la prosecuzione delle indagini.

LUCIANO VIOLANTE. Abbiamo proposto la soppressione della parte finale dell'ultimo comma soltanto perché esiste nel nostro ordinamento una previsione di questo genere: quella di cui all'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale.

Perché, dunque, si dovrebbe garantire più il mafioso che il cittadino comune? Perché si dovrebbero distruggere le intercettazioni telefoniche riguardanti i mafiosi, quando quelle riguardanti i comuni cittadini non sono distrutte?

ALDO RIZZO. Il penultimo comma dell'articolo 17 recepisce, in buona sostanza, il contenuto del penultimo comma dell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale.

A prescindere da qualunque valutazione circa l'opportunità di mantenere delle misure di prevenzione, non troverebbe giustificazione il divieto contenuto nel codice di procedura penale. Si tratta di accertamenti i quali vengono fatti non in sede di processo penale bensì al fine di una misura di prevenzione.

Non vedo per quale motivo eventuali accertamenti, operati in sede di intercettazioni telefoniche, e che mettano in evidenza l'esistenza di reati, non debbano essere utilizzati dal procuratore della Repubblica per promuovere un'azione pena-

le. Né vedo l'opportunità di un accostamento con il procedimento giudiziario, e perché la norma, già contenuta nell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale debba essere recepita anche in sede di procedimento per misure di prevenzione. Ecco perché chiedo la soppressione del penultimo comma dell'articolo 17.

MARCO BOATO. Credo che l'emendamento soppressivo del penultimo comma dell'articolo costituisca un fatto molto grave. Mi sembra sbagliato, in una materia del genere, usare la terminologia del collega Violante, che afferma, in presenza di disposizioni di carattere garantistico, che così si vogliono agevolare i mafiosi; infatti, in tal modo, si dà già per accertato quello che accertato ancora non è.

Del resto, anche il Comitato ristretto – cui pure il collega Rizzo ha partecipato – ha recepito la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale, riprodotta nel penultimo comma dell'articolo in esame. Ciò detto, insisto nell'affermare che il non distruggere le intercettazioni telefoniche – eseguite puramente al fine di poter proseguire le indagini – significa dar luogo a possibili usi distorti delle intercettazioni medesime, devianti, direi mafiosi, pericolosi. Se si deciderà il contrario, vuol dire che la finalità da raggiungere è un'altra, poiché ritengo che non vi può essere alcuna violazione di garanzie elementari. In questa Repubblica, la lotta politica è stata basata sulle intercettazioni telefoniche, e ricordiamo tutti che nel 1973 su tale argomento si è condotta una battaglia, ma poi si è fatto marcia indietro. Capisco che si possa introdurre questa norma per indagini di polizia giudiziaria, ma ci deve essere quel minimo di garanzia costituito dal divieto di utilizzo all'esterno a fini processuali, già previsto dal citato articolo 226-*sexies*, il che significa implicitamente la distruzione delle intercettazioni. Ciò al fine di utilizzarle per gli scopi per cui sono state ufficialmente disposte.

Sono quindi contrario all'abrogazione sia dell'ultimo comma sia del penultimo comma, come proposto – e me ne meraviglio – dal collega Rizzo.

VINCENZO TRANTINO. Di solito – e lo si verifica nella prassi quotidiana – gli avvocati sono più garantisti dei magistrati. Ad esempio, la lettera dell'articolo 225 del codice di procedura penale non prescrive tassativamente che l'interrogatorio dell'indiziato di reato (ed è qualcosa di più importante delle intercettazioni) non possa essere utilizzato in alcun modo, qualora sia sprovvisto delle garanzie previste per l'interrogatorio stesso.

Non si capisce, quindi, perché introdurre queste misure surrettizie, quando neppure l'interrogatorio può essere usato. L'emendamento Rizzo è contro la logica del sistema processuale vigente, e consente una manovra arbitraria in più, che certamente non può essere accolta.

CARLO CASINI. Sono favorevole agli emendamenti soppressivi del penultimo e ultimo comma proprio perché anch'io sono un magistrato. La legge del 1974 sulle intercettazioni telefoniche nacque all'insegna del concetto che non si può tener conto delle intercettazioni stesse se non con il riferimento al reato per cui si procede. Ora, è assurdo che non si possa tenerne conto se da esse risulta qualche altra cosa, sulla materia di cui ci stiamo occupando: noi stiamo parlando di mafia, e stiamo cercando degli strumenti di natura sostanzialmente eccezionale per colpire tale fenomeno.

Il mio convincimento è che un fenomeno criminoso come la mafia non lo si colpisce con i poliziotti e le macchine blindate, ma affrontando il problema delle infiltrazioni mafiose. Occorre dunque avere strumenti di carattere alternativo, che siano sufficientemente penetranti. Rinunciare, nell'ambito di una lotta che ha bisogno di verità, ad una qualsiasi verità che possa emergere nel corso delle intercettazioni, significa privarsi di uno strumento di lavoro importante.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Sono favorevole al mantenimento del testo dell'articolo, per una semplice considerazione. Credo che le intercettazioni telefoniche che possono essere disposte dal magistrato nei confronti di chi è obbligato al soggiorno non impediscano al magistrato stesso - qualora attraverso le intercettazioni egli raccolga elementi, che possano far constatare il compimento di un reato, o l'intento criminoso - di svolgere indagini, sulla base delle notizie così ottenute, consentendo la salvaguardia di un principio che mi pare debba essere difeso, anche in questo caso. Infatti, bisogna sempre partire dal presupposto che, se non c'è un procedimento penale in atto, le intercettazioni non sono legittime.

Anche l'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale dice in modo esplicito - se non erro - che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini, e sono privi di valore processuale. Ritengo quindi che questo principio debba essere mantenuto.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario alla soppressione del penultimo comma poiché sono convinto che sia importante specificare che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini professionali. Si tratta cioè di una garanzia; non possono essere questi elementi utilizzati per altre finalità che non siano quelle della prosecuzione delle indagini.

Mi rendo conto delle preoccupazioni che alcuni colleghi hanno manifestato circa queste intercettazioni che sconfinano nella vita privata, tuttavia voglio ricordare la realtà del mondo della mafia, gli interessi mafiosi, l'oscurità nella quale si muovono gli intriganti, in questo senso anche un indizio telefonico può essere importante. Le situazioni di fatto possono consigliare, e consigliano secondo me, di non distruggere le registrazioni che non devono però essere utilizzate per fini diversi e soprattutto per fini processuali. Entro questo ambito, che è di opportunità, sono favorevole agli emendamenti proposti dai colleghi Violante, Fracchia e Ricci, mentre sono contrario alla soppressione del penultimo comma proposta dall'onorevole Rizzo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole al primo emendamento Violante ed altri e contrario al secondo emendamento e all'emendamento soppressivo del collega Rizzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri al primo comma sul quale ha espresso parere negativo il relatore per la II Commissione, e parere positivo il relatore per la IV Commissione ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo soppressivo del penultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri all'ultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Boato a presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-*bis*.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse ed ogni loro trascrizione sia pure parziale.

MARCO BOATO. Confermo la mia posizione. Ritengo molto pericoloso affermare

che norme di carattere garantista siano a favore di qualcuno dei mafiosi o presunti tali poiché si tratta di norme a tutela degli elementi base dello stato di diritto, norme applicabili nei confronti di chiunque.

Sono d'accordo con l'onorevole Violante nel senso che ci possono essere preoccupazioni rispetto all'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale, ricordo però – senza polemizzare con nessuno – che questa norma è stata introdotta dopo il sequestro dell'onorevole Moro. Si trattava di una norma che aveva finalità di emergenza eccezionale, tanto che da molti giuristi è stata ritenuta al limite della Costituzione (io penso che l'abbia superato).

Da questo punto di vista non ritengo di fare un piacere ai mafiosi, bensì di stabilire una elementare norma di sbarramento. Ritengo, però, che, passata quella emergenza del 1978 che giustificò la norma contemplata nell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale, sia necessario non sopprimere tale norma, ma renderla omogenea con quella prevista nell'articolo 17 che riguarda la prevenzione dell'attività mafiosa. In sostanza, accogliendo in positivo e non in negativo l'osservazione del collega Violante, propongo di omologare la norma testé approvata con quella contenuta nell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale attualmente in vigore. La lotta contro il terrorismo e la criminalità mafiosa va fatta con durezza, coerenza e penetrazione, ma stabilendo quelle elementari garanzie non solo a tutela del singolo cittadino inquisito, ma anche delle basi elementari dello Stato di diritto.

Per questo motivo propongo di approvare l'articolo aggiuntivo all'opposizione e alla maggioranza: non ci dovrebbero essere differenze perché, visto che l'articolo 17 è stato approvato in quel testo, è esigenza elementare della maggioranza che l'ha mantenuto, e ha fatto bene, e dell'opposizione, che ha sollevato con l'intervento dell'onorevole Violante questa eventuale disponibilità di trattamento, rendere assolutamente omogeneo il trattamento di qualunque forma di criminalità organizzata.

ALDO RIZZO. Comprendo bene le ragioni per cui l'onorevole Boato, dopo l'approvazione del penultimo comma dell'articolo 17, ritiene coerente che si modifichi anche l'ultimo comma dell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale, ma, se si approvasse la norma proposta dall'onorevole Boato, arriveremmo ad un assurdo in concreto, perché nell'articolo 17 intanto si può parlare di distruzione del materiale in conseguenza delle intercettazioni telefoniche in quanto ci troviamo in sede di misure di prevenzione.

MARCO BOATO. Allora non era una norma a favore dei mafiosi. Bisognava dirlo prima.

ALDO RIZZO. Un grosso processo di mafia contro 114 mafiosi, cominciato dopo l'assassinio di Scaglione, è caduto al dibattimento proprio per l'articolo 226-*sexies*, perché tutto il materiale che era stato raccolto a carico dei mafiosi derivava da intercettazioni telefoniche disposte dalla questura di Milano in un altro processo, per cui i mafiosi sono stati mandati tutti quanti a casa. Questo è il reale garantismo dell'articolo 226-*sexies*. Non voglio entrare nel merito, ma nel penultimo comma dell'articolo 226-*sexies* non potremmo mai dire che viene ordinata la distruzione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, perché il procuratore della Repubblica non potrebbe fare altro. Quindi, quello che si chiede dall'onorevole Boato è un assurdo. In sede di misure di prevenzione si chiede la distruzione nel caso in cui non sia materiale utile per le indagini, mentre nell'articolo 226-*sexies* si dice che il materiale raccolto deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, ed è evidente che il materiale non può essere distrutto, perché il procuratore della Repubblica, sulla base di quel materiale, probabilmente inizierà l'azione penale. Se si disponesse che anche in quel caso si deve avere la distruzione, significherebbe che le intercettazioni telefoniche sono state disposte inutilmente.

MARCO BOATO. Mi ritengo completamente soddisfatto, ma avrei preferito che il collega Rizzo avesse fatto queste dichiarazioni prima di votare il precedente articolo. Gli onorevoli Rizzo e Violante hanno spiegato che in realtà non vi era un trattamento di favore per i mafiosi (mi sentirei ribollire nel mio intimo se pensassi di votare una norma a favore dei mafiosi), ma una natura giuridica differente dell'articolo 226-*sexies* rispetto all'articolo 17. Avrei preferito che i colleghi Rizzo e Violante avessero detto tutto questo prima della votazione dell'articolo precedente. Ad ogni modo, chiarito questo punto e visto che la mia volontà di lottare contro la mafia non è inferiore di un centimetro rispetto a quella dei colleghi Rizzo e Violante e la mia preoccupazione garantista forse è maggiore di quella che hanno gli stessi colleghi (non la sento come un'offesa a me stesso, ma come un merito), ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

(*È approvato*).

ART. 19.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Reggiani e Belluscio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo 19-bis:

ART. 19-*bis*.

Quando nel corso di operazioni di pubblica sicurezza volte alla prevenzione ed alla repressione del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, in relazione ai precedenti penali e giudiziari e in genere alla loro condotta e tenore di vita, si imponga la verifica della esistenza di fondati indizi idonei a provarne la appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le 48 ore. Ove gli indirizzi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato.

MARCO BOATO. Faccio una dichiarazione di voto contraria dicendo che mi dispiace che il collega Reggiani abbia posto la sua firma sotto questo emendamento indecente e scandaloso.

LORIS FORTUNA. Sono nettamente contrario a questo articolo aggiuntivo.

ALESSANDRO REGGIANI. Non vi è alcun motivo di scandalo, per cui confermo la mia opinione che il fermo di pubblica sicurezza, se debitamente usato, sia uno strumento fondamentale per garantire l'ordine pubblico e, nel caso specifico, per combattere la mafia.

LUCIANO VIOLANTE. Sono contrario.

TARCISIO GITTI. Anch'io sono contrario.

FRANCO FRANCHI. Siamo contrari, perché riteniamo che il fermo di pubblica sicurezza sia una misura inutile e pericolosa.

ALFONSO GIANNI. Sono contrario.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non ho preso la parola, né la prenderò nel prosieguo, su questa legge salvo probabilmente ad esprimere una dichiarazione di voto complessiva alla fine dell'esame della stessa. Avevo, invece, chiesto la parola allorché il presidente ha posto in votazione l'articolo 19, ma egli non mi ha visto.

L'articolo 19 è di una gravità eccezionale, ma anch'esso ha una sua logica nel complesso della legge. Vorrei, però, domandare al presidente ed ai colleghi componenti le Commissioni interni e giustizia se questa norma si applica – stavo per dire perfino – anche a coloro i quali siano colpiti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, cioè dalla diffida, ma è chiaro che questa mia domanda a questo punto resterà senza risposta.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Mi dichiaro contrario all'articolo 19-*bis* proposto dall'onorevole Reggiani.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo anch'io avviso contrario in merito a tale articolo aggiuntivo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-*bis* presentato dall'onorevole Reggiani, contrari i relatori ed il Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta la decadenza non possono essere in ogni caso disposte – e, se disposte, sono revocate di diritto – a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle persone con lui conviventi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « e a favore del coniuge, dei figli e delle

persone con lui conviventi » *con le altre*: « e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con lui conviventi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente articolo:

« ART 10-*bis*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Dopo l'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-*ter*. — Quando risulta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro, il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore, e se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determi-

ni abitualmente - in qualità di socio, di dipendente o in altro modo - scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

Gli onorevoli Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « presunzioni gravi, precise e concordanti » *con le seguenti*: « gravi indizi ».

Gli onorevoli Trantino, Franchi e Servello hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « presunzioni gravi, precise e concordanti » *con le seguenti*: « indizi gravi, precisi e concordanti ».

ORAZIO SANTAGATI. Malgrado l'emendamento presentato dal mio gruppo sia molto simile, dal punto di vista concettuale, a quello comunista, ritengo che sia rispetto ad esso preferibile, in quanto spiega l'opportunità di sostituire la parola « presunzioni », che giuridicamente ha un significato che mal si attaglia alla situazione della quale ci stiamo occupando, con un termine giuridicamente più corretto, cioè « indizi ». Infatti, mentre la parola « presunzione » dà luogo ad una serie di implicazioni di natura prevalentemente civilistica, il termine « indizio » si adatta meglio all'esperienza processuale penale.

ALDO RIZZO. Sono anch'io d'accordo sulla necessità di sostituire la parola « presunzioni » con l'altra « indizi », in quanto, pur non essendo la prima giuridicamente scorretta, nella situazione della quale ci occupiamo è senz'altro da preferirsi la seconda.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista ritira il proprio emendamento aderendo alla formulazione proposta dagli onorevoli Trantino ed altri.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Trantino ed altri.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anche il mio parere è favorevole.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino ed altri, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Dopo l'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta

provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

Dopo l'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ento pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Gli onorevoli Violante, Ricci e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento, in quanto il comportamento del pubblico amministratore, che qui si vuole punire, è certamente tra i più gravi e merita, quindi, anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

RAFFAELE VALENSISE. Anche se ci rendiamo conto della severità di questo emendamento, essa va sottoscritta per la particolare qualificazione dei destinatari dello stesso: non v'è dubbio, infatti, che il fenomeno mafioso trae nutrimento dalla connivenza di pubblici amministratori.

Pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo emendamento annettendo ad esso una forza intimidatrice quanto mai utile nei confronti di fenomeni di connivenza e di complicità.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni perché esprimano il proprio avviso in merito all'emendamento presentato. Desidero, però, rilevare come, in luogo dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, potrebbe essere applicato un criterio di interdizione graduale in ragione della gravità del reato commesso e ciò anche in relazione alla sperequazione che risulterebbe tra la pena accessoria proposta e la pena detentiva che è attualmente comminata al pubblico amministratore che ricada sotto la fattispecie dell'articolo in esame.

TARCISIO GITTI. Vorrei sapere se l'interdizione perpetua dai pubblici uffici verrebbe applicata anche nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. No, essa riguarda soltanto la fattispecie contenuta nel primo comma di esso.

MARCO BOATO. Una volta chiarito che l'emendamento riguarda soltanto il primo comma dell'articolo 24, pur ritenendo quella in essa contenuta una misura molto grave, ma a carattere principalmente deterrente, mi dichiaro favorevole all'emendamento stesso.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A seguito dei chiarimenti dati dai colleghi Gitti e Boato ed in nome del rigore che la norma in-

troduce, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Violante ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri sul quale si sono dichiarati favorevoli il Governo ed il relatore per la IV Commissione, onorevole Martorelli, mentre il relatore per la II Commissione, onorevole Giovannino Fiori, si è rimesso alle Commissioni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse, senza la autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 aggiungere i seguenti:

« Sono permessi soltanto i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.

La relativa concessione è subordinata alla condizione che l'affidatario del cottimo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

RAFFAELE VALENSISE. Sono contrario all'emendamento e prego il Governo ed i relatori di riflettere su di esso dato che questi cottimi relativi ai movimenti di terra sono terreno di coltura della mafia. Inoltre, gli stessi lavori con le stesse caratteristiche possono essere espletati attraverso altri mezzi.

La proposta avanzata dal Governo mi pare apra una smagliatura all'interno del provvedimento ed è contraria all'edificazione di un sistema che non può essere vulnerato dal tracciato di questo « viottolo », che poi tale non è perché si trasforma in una « strada maestra » sulla quale possono realizzarsi un'infinità di comportamenti mafiosi. E non aggiungo altro perché tutti conosciamo le situazioni di fatto cui possono essere riferite queste mie parole. Il Governo ed i relatori, ad esempio, ricorderanno la situazione della piana di Gioia Tauro e capiranno bene le ragioni per le quali questo emendamento non può essere accolto.

LUCIANO VIOLANTE. Se l'articolo in esame dovesse conservare la sua attuale formulazione, tutti i cottimi sarebbero consentiti; l'emendamento del Governo, in-

vece, manterrebbe in vita solo quelli per l'esecuzione dei movimenti di terra che sono proprio quelli che consentono certi comportamenti mafiosi.

Poiché la *ratio* seguìta dal Governo sembra essere quella di vietare i cottimi in generale, se davvero vogliamo raggiungere questo obiettivo non dobbiamo tanto discutere del ritiro da parte del Governo del suo emendamento, quanto della necessità di modificare l'articolo nel senso di dire con chiarezza che è vietata ogni forma di cottimo.

ALDO RIZZO. Concordo con quanto detto dal collega Violante. In sede di Comitato ristretto si era fatto notare che proprio dietro i cottimi si sviluppano le possibilità dell'inquinamento mafioso; pertanto, è opportuno esplicitare nella norma che è vietato qualsiasi tipo di cottimo perché apre spazi al ricatto ed all'intimidazione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La politica dei cottimi rischia di nuocere all'attività economica.

LUCIANO VIOLANTE. È il Governo che propone di vietare tutti i cottimi tranne quelli per l'esecuzione dei movimenti di terra.

MARCO BOATO. Il Governo, nel motivare il suo emendamento, così argomenta: « Si ritiene estremamente opportuno incidere sull'attuale regolamentazione dei cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra – irrigidendo i requisiti soggettivi – in quanto in tale delicato settore si manifesta in maniera particolare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose (soprattutto in Calabria) ».

Tutti gli intervenuti ed il Governo stesso sono concordi nel ritenere che questo è un settore molto delicato; è pertanto necessario individuare una disposizione che renda esplicito tale convincimento in modo più chiaro di quanto non faccia l'articolo 25 che, nella sua attuale dizione, consente qualsiasi tipo di utilizzazione della norma.

Potrebbe essere opportuno anche accantonare l'articolo in modo da avere il tempo – il Governo o altri – di elaborare un nuovo emendamento. In ogni caso, non penso si possa soprassedere sulla questione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Penso anch'io che sia opportuno riflettere un attimo sull'argomento.

PRESIDENTE. Si potrebbe votare subito l'articolo 25, salvo inserire poi un articolo 25-*bis* sui cottimi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* È stato detto che lasciando i cottimi così come sono, li lasciamo senza una concreta disciplina. Se, invece, accogliamo l'emendamento del Governo, li sottoponiamo ad una disciplina che trova riscontro nell'articolo 13 della legge n. 57 del 1962 che stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che richiedono l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Siccome l'emendamento del Governo fa riferimento in generale alla citata legge del 1962, è da intendersi che i richiedenti devono anche avere i requisiti di cui all'articolo 27 della stessa.

A queste condizioni mi pare che esistano garanzie sufficienti a che i cottimi non diano luogo a fenomeni mafiosi. Sono, quindi, favorevole all'emendamento del Governo così com'è formulato.

TARCISIO GITTI. L'emendamento del Governo mira ad eliminare tutti i cottimi tranne quelli relativi all'esecuzione di movimenti di terra. Nell'articolo 27, tuttavia, sono previste determinate cautele per la acquisizione di questi cottimi e la proposta del Governo introduce ulteriori requisiti sia oggettivi che soggettivi.

RAFFAELE VALENSISE. Sono del parere che la soluzione di aggiungere le parole « e cottimi » dopo la parola « subappalto » sia quella migliore. È vero, infatti, che l'articolo 27 individua le qualità soggettive

del titolare del subappalto o del cottimo, ma è altrettanto vero che in presenza di attività economiche nelle quali i comportamenti mafiosi si sono maggiormente dilatati è necessario prevedere doppie cautele, con riferimento a coloro che diventano titolari delle attività di subappalto o di cottimo e con riferimento ai concedenti di tali attività. Ritengo, quindi, che si debba prevedere l'autorizzazione da parte dell'autorità competente; soluzione questa che è stata caldeggiata anche dal comandante della Guardia di finanza.

ALDO RIZZO. L'emendamento proposto dal Governo mi pare contenga una norma imperfetta, non essendo prevista alcuna sanzione.

Sono d'accordo sull'opportunità di prevedere che l'esecuzione di movimenti di terra possa essere affidata dalla ditta appaltatrice ad altre ditte, perché essa richiede il possesso di macchinari adatti, ma è opportuno cautelarsi disponendo che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità competente non solo nel caso del subappalto, ma anche in quello del cottimo.

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole Martorelli, relatore per la IV Commissione, ha proposto la seguente diversa formulazione sostituendo al primo comma le parole « in subappalto in tutto o in parte » con le altre:

« ... in subappalto in tutto o in parte le opere stesse o ne stipuli la retribuzione a cottimo ... ».

NICOLA VERNOLA. Pur essendo il nostro intento quello di combattere la mafia, non dobbiamo dimenticare che le disposizioni in esame agiranno su tutto il territorio nazionale ed in considerazione di ciò la norma in questione mi sembra troppo pesante.

MARCO BOATO. Ritengo che sia meglio usare l'espressione « in subappalto o a cottimo ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono d'accordo.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ritiro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Martorelli-Boato secondo la formulazione contenente le parole « in subappalto o a cottimo », testé esposta dal proponente.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 26.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole:

« o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le autorizzazioni di cui all'articolo 25 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, cui si sono dichiarati favorevoli entrambi i relatori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo 28, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 21 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per la applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

(*È approvato*).

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Come è noto, sia nella fase iniziale della discussione in sede referente, sia nella fase iniziale della discussione in sede legislativa, avevamo concordato di accantonare gli articoli facenti parte del Capo III perché relativi ad una materia già disciplinata dai recenti decreti fiscali e principalmente da quello cosiddetto delle «manette agli evasori ».

Ritengo pertanto che, a questo punto, si debbano accantonare gli articoli del Capo III e che si debba passare all'esame degli articoli relativi all'istituzione di una Commissione di vigilanza.

LUIGI DINO FELISETTI. Ritengo di dover confortare la posizione espressa testé dal relatore Fiori dicendo che il ministro ha fatto pervenire informalmente una missiva nella quale annuncia l'intenzione del Governo di portare all'esame del Se-

nato, in occasione della presentazione del disegno di legge n. 2000, il complesso degli articoli che dovremmo esaminare in questo momento.

LUCIANO VIOLANTE. Mi pare che si tratti di due questioni diverse. Il relatore Fiori propone di accantonare questa parte in quanto relativa ad una materia già disciplinata dal decreto per le « manette agli evasori ». Il presidente Felisetti, dal canto suo, tocca un'altra questione.

Per quanto riguarda la coincidenza tra il provvedimento per le « manette agli evasori » e questa parte del provvedimento oggi in discussione vorrei esprimere qualche riserva. Infatti, il primo entrerà in vigore nel gennaio 1983. Inoltre, le norme che abbiamo proposto prevedono una serie di misure di carattere processuale le quali non sono previste nel provvedimento per le « manette agli evasori ». Pertanto, non vi è coincidenza perfetta tra le due questioni.

Il gruppo comunista ha già presentato degli emendamenti che tendono da un lato a superare questioni già risolte e, dall'altro, a mantenere in piedi quanto è già stato stabilito con il provvedimento per le « manette agli evasori ».

PRESIDENTE. Se non vi fossero obiezioni, si potrebbero stralciare gli articoli dal 29 al 38. Se, invece, si ritenesse che su alcuni di tali articoli sia possibile un superamento delle difficoltà si potrebbe procedere esaminando articolo per articolo.

TARCISIO GITTI. Su questo capo vi è un'osservazione della I Commissione affari costituzionali, che invita a raccordare le norme in questione con quelle contenute nel provvedimento di legge relativo agli evasori fiscali, entrato recentemente in vigore. Infatti, questo non comprende la parte contenuta nel presente capo del disegno di legge. Si rende però necessaria una rivalutazione complessiva, in quanto tutto l'aspetto penale, in materia fiscale, è stato profondamente rinnovato con quel decreto-legge.

Se c'è un impegno del Governo di prevedere, in occasione dell'esame del decreto-legge che ha ricordato poc'anzi il presidente Felisetti, norme di raccordo tra il nuovo sistema penale e le misure di carattere preventivo e repressivo nei confronti del fenomeno mafioso, questa parte può essere anche stralciata.

ORAZIO SANTAGATI. Ritengo che questo problema debba essere considerato in un'ottica piuttosto precisa, senza arrivare a delle decisioni affrettate. Infatti, la legge che è stata denominata « Manette agli evasori » non è tale da potersi correlare con facilità a queste norme, perché essa riguarda soltanto per una minima parte la competenza penale, e la riguarda con certe sfumature, con certe indicazioni che si riferiscono a talune norme già vigenti del codice penale. Non è possibile perciò pensare che quella normativa possa sopperire a queste disposizioni apposite, che si predispongono contro il fenomeno mafioso. In quel caso, infatti, siamo in presenza di un tipo di evasione che comporta delle pene che restano di competenza del pretore, e solo in qualche rara ipotesi ricadono nella competenza del tribunale.

Non mi sembra che un'impostazione del tutto specifica, e riferita a fattispecie di evasione normale, si possa applicare a norme relative ad un tipo di evasione particolarmente pericolosa, qual è quella connessa alla mafia, alla camorra e ad altre forme di delinquenza organizzata. Lì la punibilità è concepita per il soggetto che viola disposizioni di carattere fiscale, mentre qui ci si rivolge appunto ad una delinquenza che si è organizzata in certe forme, e pertanto l'ottica è diversa. Né è possibile pensare che quanto serve da deterrente per un evasore normale (infatti, a volte è prevista la semplice contravvenzione) può applicarsi nel campo della mafia: ciò costituirebbe un regalo enorme per il delinquente mafioso, che invece si dice di voler punire con severità attraverso queste disposizioni di legge. A mio avviso, insomma, sarebbe preferi-

bile prevedere un coordinamento con le norme riguardanti l'evasione comune.

PRESIDENTE. Il problema è se ci si debba accontentare di una dichiarazione del Governo, che si impegni a proporre – in occasione della approvazione di quel decreto – norme concernenti gli aspetti fiscali e tributari della criminalità organizzata, oppure se a questo si debba provvedere adesso.

ORAZIO SANTAGATI. A me sembra che si debba provvedere adesso, anche perché se stralciassimo queste norme, creeremmo un vuoto tale da favorire questa criminalità organizzata, che invece tutti vogliamo colpire.

Se poi vogliamo prevedere un'alternativa, possiamo mantenere le norme in discussione (salvo integrarle con gli emendamenti che ciascun gruppo volesse proporre) ma aggiungere una disposizione transitoria finale, dicendo che queste medesime norme sono da considerarsi valide ove non siano incompatibili con altre disposizioni già vigenti, che fossero più severe di queste.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Nell'ambito di un coordinamento con l'amministrazione finanziaria e con quella della giustizia, il Governo proporrebbe a queste Commissioni l'approvazione degli articoli 29 e 30 nel testo del Comitato ristretto, e consiglierebbe lo stralcio o la soppressione degli articoli 31, 32, 33 e 36, in quanto questi andranno coordinati (perché alcuni risulteranno in contrasto) con la previsione di reati in materia tributaria, di cui al decreto-legge n. 429 del 10 luglio scorso.

LUCIANO VIOLANTE. E per gli articoli 37 e 38 qual è il parere del Governo?

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Agli articoli 29 e 30 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

ART. 29.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(*È approvato*).

ART. 30.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo pre-

cedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n. 4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.

L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarebbe opportuno procedere allo stralcio degli articoli da 31 a 36 poiché vi sarebbero inconvenienti relativi a ipotesi di contrasto tra le decisioni penali e quelle tributarie.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario alla proposta di stralciare gli articoli dal 31 in poi. Anche se è vero che la norma di cui all'articolo 31 non collima perfettamente con quelle della cosiddetta legge « sulle manette agli evasori », è altrettanto vero che non contrasta con la futura normativa. In questo momento si potrebbe creare un vuoto legislativo a tutto vantaggio della mafia.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. A mio avviso vi è contrasto evidente tra un decreto-legge già convertito dalla Camera e la norma in questione. L'esigenza di un coordinamento si pone, sono quindi favorevole allo stralcio.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Alcuni argomenti dei colleghi contrari allo stralcio sono fondati. La legge cui si fa riferimento entrerà in vigore il 1° gennaio per cui vi è una *vacatio legis* consistente che potrebbe essere recuperata da queste norme.

Tuttavia mi rendo conto della opportunità di una riconsiderazione e quindi di una sistemazione di questi tipi di reato commessi da questi soggetti all'interno di un provvedimento più ampio e sistematico. Da questo punto di vista sono favorevole allo stralcio.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sugli aspetti tecnico-giuridici delle decisioni che si stanno per prendere.

Abbiamo rappresentato all'opinione pubblica questa legge come una legge quadro per la lotta contro la criminalità organizzata e contro la mafia in particolare. Non mi sembra quindi opportuno procedere allo stralcio delle norme più pertinenti dal punto di vista della capacità dell'esecutivo di intervenire nel settore tributario, del quale per altro si parla in lungo e in largo da tempo.

A mio avviso significherebbe indebolire una già debole legge, esprimo quindi la mia contrarietà ad un comportamento che dal punto di vista psicologico avrebbe un significato non buono per l'opinione pubblica.

ADOLFO BATTAGLIA. Il collega Santagati ed io abbiamo lungamente lavorato in sede di Commissione finanze e tesoro alla elaborazione del testo del provvedimento relativo « alle manette agli evasori » (ricordo per altro che si tratta di una legge e non di un decreto). Io ero estremamente favorevole al provvedimento e

l'onorevole Santagati profondamente contrario.

A mio avviso approvando gli articoli in questione si creerebbe una situazione veramente inestricabile dal punto di vista del diritto, tale che non solo la lotta alla mafia ne sarebbe compromessa, ma anche la stessa lotta contro le evasioni fiscali risulterebbe indebolita. Sono quindi favorevole alla proposta di stralcio.

LUCIANO VIOLANTE. Dobbiamo eliminare un equivoco, e cioè l'estensione a tutto il territorio nazionale della doppia disciplina, quella prevista nel provvedimento al nostro esame e quella generale, perché l'articolo 31 comincia con le parole: « Quando dagli accertamenti... ». Chiedo: di quali accertamenti si tratta? Sono quelli descritti nell'articolo 29 già approvato e che comportano la condanna per associazione mafiosa o l'inflizione di una misura di prevenzione? È nei confronti delle persone condannate per associazione mafiosa o sottoposte a misure di prevenzione per il sospetto di appartenere ad una associazione mafiosa che si fanno questi accertamenti? Poiché abbiamo già approvato gli articoli 29 e 30 che prevedono una possibilità d'indagine della guardia di finanza, determineremmo che la guardia di finanza svolgerà indagini, ma, se non stabiliamo il superamento della pregiudiziale così come scritta nell'articolo 31, questa macchina si fermerà aspettando il termine del 1° gennaio 1983 quando scatterà il nuovo sistema. C'è un problema di coordinamento che dovrebbe spingere tutti quanti noi ad approvare questa norma o comunque a stabilire che, mentre vige l'attuale sistema della pregiudiziale, e cioè fino al 31 dicembre questo sistema non si applica alle persone che sono state condannate per associazione mafiosa o sottoposte a misure di prevenzione. Se stralciassimo questa norma, renderemmo nulle le indagini di polizia tributaria, da un lato, e, dall'altro, torneremmo alla situazione attuale: non ci sarebbe un ginepraio, ma un sistema di favore nei confronti di queste persone che abbiamo voluto superare eliminando la pregiudiziale. Se così fosse, allora si dovrebbe approvare questa norma che cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 1982, quando entrerà in vigore il nuovo sistema.

ADOLFO BATTAGLIA. Se le cose stessero nei termini esposti dall'onorevole Violante, allora ci si potrebbe pensare, ma dubito che stiano in questi termini. Nell'articolo si dice: « Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale » (sono gli accertamenti normali che compie l'amministrazione finanziaria) « il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni... », e cioè si tratta della legge sulla pregiudiziale tributaria. È molto pericoloso non votare lo stralcio, perché si determinerebbe una situazione difficile che ha già complicato i lavori nella Commissione finanze e tesoro al momento dell'approvazione della legge.

LUCIANO VIOLANTE. Il dubbio non c'è in base alle regole corrette d'interpretazione, ma se l'onorevole Battaglia ritiene che ci sia e concorda con la mia interpretazione, allora sarà sufficiente dire: « Quando dagli accertamenti previsti nell'articolo 29 » o « Quando dagli accertamenti di cui all'articolo 29 ».

Preannuncio che presenterò il seguente emendamento all'articolo 31:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: « Quando dagli accertamenti » *le altre*: « di cui all'articolo 29 ».

ORAZIO SANTAGATI. Faccio presente che all'articolo 31 vi è un errore materiale, perché non si tratta della legge 7 gennaio 1921, ma 7 gennaio 1929.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento provvederemo a correggere questo errore.

Pongo ora in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 31.

(*È respinta*).

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Chiedo la sospensione della seduta.

NICOLA VERNOLA. Vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori. Per la discussione degli articoli che non abbiamo stralciato ritengo opportuna la presenza di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, e quindi del Ministero delle finanze, possibilmente del ministro e, in via subordinata, del sottosegretario. Rilevo poi che, mentre su questa parte finanziaria la I Commissione affari costituzionali ha soltanto raccomandato il coordinamento con le norme già approvate, sull'altra parte che ci rimane ancora da discutere, e cioè dall'articolo 39 fino al 44, tale Commissione ha posto una condizione. Allora vorrei proporre di sospendere l'esame dell'articolo 31 e seguenti, e cioè la parte finanziaria, per riprenderlo nel pomeriggio alla presenza del ministro o del sottosegretario e di affrontare subito le eventuali proposte relative agli articoli dal 39 al 44, perché colpiti da una condizione vincolante della I Commissione e pertanto bisognosi di modifica.

PRESIDENTE. Con l'accordo delle Commissioni, accetterei il suo suggerimento in questi termini: è certamente utile, senza nulla togliere alla rappresentatività del sottosegretario Sanza, la presenza tecnica di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria. È evidente che a questo punto si può solo emendare l'articolo 31 essendo stata respinta la proposta di stralcio, ma l'amministrazione finanziaria, alla luce delle preoccupazioni che sono state sollevate, potrebbe proporne una nuova formulazione che tenga conto di queste preoccupazioni. Allora suggerirei di andare avanti approvando gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* che abbiamo lasciato in sospeso, affrontando gli articoli 39 e seguenti che riguardano l'istituzione della Commissione di vigilanza sul fenomeno della mafia e quelli del gruppo del MSI-destra nazionale tendenti ad aggiungere il capo V, e di riconvocarci nel pomeriggio, verso le 17, per riprendere l'esame degli articoli recanti disposizioni fiscali e tributarie.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista non è d'accordo su questa proposta, in quanto sono state già approvate norme di carattere finanziario estremamente delicate il cui esame non ha richiesto la presenza del ministro delle finanze. Non capisco, pertanto, come mai, arrivati all'articolo 31, si proponga di sospendere la discussione quando, invece, in pochi minuti potremmo giungere rapidamente all'approvazione della legge nel suo complesso.

EDMONDO RAFFAELLI. D'altronde, il ministro Formica ha firmato di concerto il disegno di legge: se avesse ritenuto che questo contenesse norme di carattere finanziario particolarmente limitate si sarebbe dovuto preoccupare di assicurare la propria presenza.

ADOLFO BATTAGLIA. La situazione mi pare la seguente: abbiamo regolarmente votato gli articoli 29 e 30; abbiamo poi con una votazione respinto la proposta di stralciare l'articolo 31 in tal modo commettendo, a mio parere, un errore. A questo punto, dal momento che dobbiamo esaminare l'articolo in questione, ritengo che esso esiga emendamenti diversi e più penetranti di quelli annunciati dall'onorevole Violante. Pertanto, se mi posso permettere di avanzare una proposta, riterrei opportuno valutare attentamente la materia oggetto dell'articolo, anche in relazione al fatto che gli emendamenti comunisti, una volta approvati, renderebbero praticamente inestricabile il problema della lotta alla evasione fiscale.

Propongo, pertanto, di sospendere la seduta per valutare l'insieme di problemi che ho or ora delineato e di riprenderla con l'esame del medesimo articolo.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei rilevare che qui il Governo è rappresentato nella sua collegialità: il fatto che il responsabile di un determinato dicastero non sia qui presente non significa che i nostri la-

vori non possano proseguire in presenza di rappresentanti di altri Ministeri. D'altronde, il provvedimento in esame è stato sottoposto, per il concerto, anche al vaglio del ministro delle finanze che non ha formulato su di esso nessuna obiezione. Dico questo anche per l'onorevole Battaglia che pretende ogni volta di impartirci lezioni di praticità e di chiarezza.

D'altronde, se le Commissioni riunite vorranno apportare all'attuale testo ulteriori modificazioni, ciò rientra nei poteri del Parlamento. Pertanto, propongo che si continui senza alcuna sospensione.

TARCISIO GITTI. Vorrei riprendere, anche per ragioni di economia di tempo, dal momento che è interesse di tutti noi concludere i nostri lavori entro oggi, la proposta del collega Vernola. Questi ricordava che il Comitato pareri della Commissione affari costituzionali ha investito questa parte del provvedimento di una semplice raccomandazione di coordinamento, coordinamento che io ritengo – in ciò concordando con il collega Battaglia e dissentendo, invece, da Violante – richieda approfondimenti notevoli e seri per evitare contraddizioni, soprattutto tenendo presente che le leggi si fanno per i cittadini e non per una casta di eletti.

Alla luce di ciò, mi pare che la proposta del collega Vernola di investire immediatamente le Commissioni riunite dell'esame dell'articolo 39 e dei seguenti consentirebbe alle Commissioni stesse di proseguire il loro lavoro e, nel contempo, la Commissione affari costituzionali avrebbe il tempo di esaminare gli emendamenti presentati. Se così non si procedesse, mi chiedo come pensiamo di concludere questa parte del provvedimento, qualunque siano le decisioni assunte.

PRESIDENTE. L'onorevole Gitti ha giustamente richiamato la nostra attenzione sul fatto che la Commissione affari costituzionali ha posto, sulla questione in esame, un problema di coordinamento. È evidente che, qualora il Governo fosse rappresentato o, comunque, fosse sentito, anche per quanto riguarda il dicastero competente in questa specifica materia, la Commissione affari costituzionali dovrebbe ritenere soddisfatta quella esigenza di coordinamento.

Se posso permettermi, a titolo personale, di dare un suggerimento, riterrei opportuno, fermo restando che l'articolo 31 non è stato stralciato, procedere ora all'esame del capo IV e successivamente a quello del capo V presentato dal gruppo missino. Contestualmente potremmo inviare alla Commissione affari costituzionali tutti gli emendamenti che ricadono sotto la sua competenza e aggiornare la nostra seduta al momento in cui ci verrà consegnato il prescritto parere. Dopo di che, potremmo riesaminare la parte relativa al capo III sicuri che la Commissione affari costituzionali sarà soddisfatta per il fatto che il coordinamento che ci ha raccomandato verrà assicurato dal parere tecnico del Governo nella sua specifica competenza.

ORAZIO SANTAGATI. Nel tentativo di contribuire all'economia dei nostri lavori, vorrei rilevare che l'articolo 31 è molto chiaro e non credo che occorrano i luminari del Ministero delle finanze per far capire a tutti i colleghi che esso riguarda soltanto l'eliminazione della pregiudiziale tributaria nei confronti dei mafiosi e che tale disposizione avrà attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1982. Quindi, il quesito è questo: vogliamo togliere subito la pregiudiziale tributaria per il mafioso? Se la risposta è sì, l'articolo 31 può essere approvato perché è chiarissimo in questo senso. Si potrebbe, eventualmente, aggiungere il richiamo all'articolo 29 suggerito dal collega Violante. Se all'esame degli articoli successivi dovessero sorgere problemi di ermeneutica legislativa, li valuteremo sul momento.

LUCIANO VIOLANTE. Visto che le obiezioni sollevate circa l'ordine dei lavori inerisconо all'opportunità di non fare attendere la I Commissione affari costituzionali, potremmo momentaneamente accantonare gli articoli dal 31 al 36, approvare

gli articoli 37 e 38 sui quali siamo tutti d'accordo e, senza sospendere la seduta, proseguire nell'esame del capo IV.

MARCO BOATO. Se viene accolta la proposta del collega Violante, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del collega Violante rappresenti un punto di incontro delle diverse opinioni. Desidero, comunque, ribadire, senza nulla togliere a quanto detto dai colleghi che si tratta di un accantonamento degli articoli dal 31 al 36 e non di uno stralcio. Concordo sull'opportunità di approvare subito gli articoli 37 e 38 mentre riterrei più opportuno sospendere la seduta, dopo aver concluso l'esame dell'articolato, per riconvocarci nel pomeriggio, dopo aver acquisito il parere della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare momentaneamente gli articoli dal 31 al 36.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 37.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, numero 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

(*È approvato*).

ART. 38.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 10-*bis* presentato dal Governo, precedentemente accantonato.

Il Governo ha provveduto a riformulare il testo nei seguenti termini:

ART. 10-*bis*.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

Il Governo propone la seguente nuova formulazione del primo comma:

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio ».

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sulla nuova formulazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo 10-*bis* proposta dal Governo, pur chiedendomi cosa accadrà – facendosi soltanto riferimento ai motivi di salute – nel momento in cui gli accertamenti sanitari richiedessero tempi superiori a quelli previsti.

Quel che mi preme di più far osservare, però, è che mi sembra strano che, con riferimento ai casi di assoluta urgenza, si disponga che la richiesta per il permesso sia presentata al pretore del mandamento in cui si trova il comune del soggiorno obbligato. Tale pretore, infatti, non si è affatto interessato della misura di prevenzione né risiede nel luogo in cui si sconta il soggiorno obbligato: pertanto, non è in grado di dare un giudizio responsabile. Sarebbe opportuno che – ed ove il Governo non correggesse l'articolo aggiuntivo in questo senso, presenterei un emendamento *ad hoc* – nei casi di assoluta urgenza la richiesta di permesso venisse presentata al presidente del tribunale che potrebbe autorizzare, anche telefonicamente, lo spostamento, purché non abbia una durata superiore a tre giorni, così come previsto dall'articolo aggiuntivo in discussione.

FRANCO FRANCHI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario alla nuova formulazione, presentata dal Governo, del primo comma dell'articolo aggiuntivo 10-*bis* in quanto con essa si incentiva il « commercio » dei certificati medici, vanificando così la misura del soggiorno obbligato. Per curare chi è davvero ammalato non c'è bisogno di una disposizione di questo tipo che non serve ad altro che a consentire al cento per cento dei soggiornati di farsi ricoverare in cliniche di lusso sulla base di certificati emessi da medici compiacenti, così come del resto è avvenuto sino ad oggi.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 10-*bis* nella nuova formulazione presentata dal Governo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 10-*bis*.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 4, che può autorizzare anche telefonicamente il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio ».

VINCENZO TRANTINO. Ove venga accettata la modifica formale da noi proposta relativamente alla possibilità di autorizzazione anche per fonogramma, ci dichiareremmo d'accordo sull'emendamento Rizzo.

RAIMONDO RICCI. La nuova formulazione del Governo presenta un testo assai migliore rispetto a quello originale, tuttavia, se non si può disconoscere l'esigenza di regolamentare certi casi, non si può neanche ignorare il rischio che tale regolamentazione possa prestarsi ad una serie di abusi. Per tale ragione il gruppo comunista si asterrà.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Rizzo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto alle Commissioni.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10-*bis* nella formulazione precedentemente letta.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-*ter*:

Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è inserito il seguente:

« ART. 7-*ter*. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

MARCO BOATO. Mi asterrò in ordine a tale articolo aggiuntivo. Esprimo la preoccupazione che il minimo di pena previsto, cioè due anni, sia eccessivo, mentre è adeguato il tetto di cinque anni.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero rilevare come rispetto alla individuazione del minimo della pena il giudice abbia la possibilità di valutare elementi che gli consentono di ridurlo, giungendo fino alla concessione della sospensione condizionale. Partendo, invece, dal niente per arrivare a cinque anni, potremmo creare qualche disfunzione ed incertezza, in quanto un imputato potrebbe cavarsela con qualche settimana ed un altro potrebbe essere costretto a scontare una pena di vari mesi in presenza di analoga responsabilità.

MARCO BOATO. Rinuncio a formalizzare un emendamento, pur conservando le perplessità espresse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-*ter*.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del Capo IV (Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia).

Come i colleghi ricordano, la Commissione affari costituzionali nel suo parere

ha posto la condizione che sia eliminata la previsione della Commissione parlamentare così come è disciplinata dalle norme del Capo IV.

Do lettura dell'articolo 39:

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

ART. 39.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia. È compito della Commissione:

1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;

2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

MARCO BOATO. A prescindere dal fatto che la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia venga istituita o meno, ed a prescindere dalle caratteristiche che essa potrà avere e dalla sua durata, chiedo l'attenzione delle Commissioni riunite su un problema che abbiamo già discusso altre volte, in particolare quando abbiamo varato la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla camorra, relativamente alla composizione della Commissione parlamentare di inchiesta, dalla cui soluzione dipende anche l'atteggiamento del gruppo radicale sul resto del provvedimento in discussione.

Il testo dell'articolo 40 prevede, secondo me assurdamente, che la Commissione sia composta da 15 senatori e da 15 deputati. Ma a mio parere essa, nel caso in cui dovesse essere istituita, dovrebbe essere composta, come sempre, da 20 senatori e da 20 deputati, assumendo la formula che permette di contemperare la rappresentatività proporzionale di tutti i gruppi all'interno del Parlamento.

Pertanto, chiedo al presidente di farsi carico di questa preoccupazione di cui avemmo a discutere già in occasione della istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla camorra; e chiedo, quindi, che vi sia una dichiarazione di volontà politica sull'articolo 40.

FRANCO FRANCHI. Il nostro gruppo non era informato del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Comunque, stiamo procedendo all'esame di un articolo che in questo momento non possiamo approvare. Dunque, è vero o no che vi sono degli emendamenti da sottoporre all'esame della Commissione affari costituzionali ?

PRESIDENTE. Se approvassimo ora gli emendamenti presentati agli articoli del Capo IV non potremmo non incappare nella preclusione postaci dalla Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

1) seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;

2) controllare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi relative ai fenomeni di criminalità organizzata, e degli indirizzi del Parlamento in materia;

3) riferire ogni volta che lo ritenga opportuno al Parlamento formulando proposte per eventuali modifiche alla legislazione in vigore ».

Gli onorevoli Ricci, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituita una Commissione parlamentare con il compito - per la durata di

tre anni – di vigilare sull'applicazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato nonché sull'attuazione degli indirizzi indicati dal Parlamento nella lotta contro la mafia e le altre associazioni criminali di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, valutando gli sviluppi e l'evoluzione dei relativi fenomeni ».

L'onorevole Biondi ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo periodo aggiungere, dopo la parola « mafia », *le seguenti parole*: « nel rispetto delle competenze istituzionali dei diversi organi ed uffici pubblici ».

Sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) accertare la maniera con cui sono state attuate le leggi e gli indirizzi del Parlamento relativamente alla mafia ».

Gli onorevoli Agnelli e Battaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 2), aggiungere i seguenti:

« 3) verificare la congruità della normativa (...) per fare fronte all'evoluzione del fenomeno mafioso;

4) suggerire adeguamenti della normativa vigente ed in particolare delle forze dell'ordine in relazione alle esigenze della lotta alla mafia ».

Gli onorevoli Franchi ed altri hanno presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento Vernola, al numero 3, dopo le parole: « lo ritenga opportuno » *aggiungere le parole*: « e comunque annualmente ».

Al fine di esaminare globalmente tutti questi emendamenti, propongo di sospendere la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 16,10.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Battaglia, Biondi, Boato, Gualandi, Rizzo, Santagati e Vernola hanno presentato il seguente articolo – di cui io stesso sono firmatario –, interamente sostitutivo dell'articolo 39:

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

ART. 39.

È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

La Commissione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli organi dello Stato, può chiamare a riferire membri del Governo, appartenenti alla magistratura, amministratori e dipendenti delle regioni, degli altri enti locali e degli enti pubblici anche economici, nonché dipendenti della pubblica amministrazione. Per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato la richiesta avviene tramite il ministro competente.

MARCO BOATO. Nel corso della discussione generale avevo espresso pesanti per-

plessità sull'opportunità di costituire una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, con i compiti di cui all'articolo 82 della Costituzione. Mantengo oggi, in linea generale, le mie perplessità sul proliferare di Commissioni bicamerali all'interno di questo Parlamento, e sul fatto che i compiti dei parlamentari vanno assumendo caratteristiche che non sono più quelle ad essi specifiche.

Noto, quanto meno, che nella nuova formulazione compromissoria dell'articolo 39 si è deciso di limitare la durata di questa Commissione a tre anni il che è già qualcosa: infatti, una Commissione permanente avrebbe significato, implicitamente, che il fenomeno mafioso si considerava anch'esso permanente, e ciò sarebbe stato poco simpatico, soprattutto con riferimento all'opinione pubblica.

Prendo atto del fatto che, oltre a stabilire una tale limitata durata, si è provveduto ad una migliore specificazione dei compiti istituzionali di questa Commissione, per cui i caratteri che essa assume non sono quelli di una Commissione parlamentare d'inchiesta (che, tra l'altro, sarebbe un inutile, tardivo doppione di una Commissione che ha già lavorato per oltre un decennio), ma quelli di una Commissione di verifica dell'indirizzo e dell'attività legislativa in materia. Anzi, proprio tenendo conto delle numerose perplessità che mantengo sull'insieme del provvedimento che ci accingiamo a varare e su alcune disposizioni in particolare, credo che sia opportuno che, nell'arco di tre anni, facciamo una riflessione sulla congruità degli indirizzi che stiamo stabilendo e delle stesse norme, con riferimento non solo alla loro efficacia nel colpire il fenomeno mafioso, ma anche alla loro capacità di ristabilire la democrazia e lo Stato di diritto nelle regioni colpite dal fenomeno mafioso. Sappiamo che questo fenomeno ha una estensione sempre più vasta, anzi in questi giorni si esprime con caratteristiche prevalenti. Preso atto di tutto questo, mantenendo in linea di principio le mie perplessità per il proliferare delle Commissioni bicamerali, esprimo un giudizio positivo sull'articolo in questione.

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo.

Personalmente trovo significativo il fatto che oggi, di fronte ai tragici avvenimenti di questi giorni, da tutte le parti politiche si sia accolta la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, proposta già contenuta nel progetto di legge di cui era primo firmatario Pio La Torre.

Non si tratta di una Commissione di vigilanza, bensì di una Commissione che ha il compito di verificare l'applicazione della normativa che stiamo elaborando oggi e di tutte le altre disposizioni esistenti in materia; che ha il compito di accertare la congruità della legislazione vigente in materia, nonché quello di accertare l'evoluzione del fenomeno mafioso e riferire al Parlamento ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Riteniamo che quella di oggi sia una risposta forte che il Parlamento dà alla organizzazione mafiosa. Si dovrà trattare di un aiuto concreto a tutte quelle forze che oggi si battono contro il fenomeno mafioso e che sono state lasciate in passato troppo spesso in solitudine.

Per questi motivi ripeto che il gruppo comunista voterà a favore dichiarandosi soddisfatto della formulazione cui si è pervenuti.

ALFONSO GIANNI. Sono d'accordo sulla istituzione di una Commissione che controlli l'applicazione della legge che stiamo per varare e che studi l'evoluzione del fenomeno mafioso, procedendo a proposte concrete.

Una Commissione del genere, però, e questo è il confine del nostro dissenso, non può essere datata. Personalmente preferivo la formulazione iniziale che prevedeva cioè una Commissione permanente nel senso non dell'eternità, ma di un periodo adeguato al fenomeno stesso. Evidentemente usare il termine « permanente » non significa auspicare che la mafia resti costante, significa rafforzare un organismo che deve sorgere proprio per la lotta alla mafia. Se vogliamo dare alla

Commissione stessa la possibilità di un suo adattamento all'eventuale modifica della situazione politica possiamo prevedere un rinnovo ogni tre anni, ma non possiamo datare questo istituto se veramente vogliamo dare allo stesso un carattere forte.

TARCISIO GITTI. Le riserve che in varie circostanze sono state espresse in ordine al proliferare delle Commissioni bicamerali mi pare che non siano tanto espressioni di sottili distinzioni di natura tecnica, ma attengano ad un certo modo di approccio della questione istituzionale.

Da parte nostra dobbiamo preoccuparci (e questo dovrebbe essere il compito di ogni forza politica) di far funzionare gli organi di cui lo Stato è dotato; credo che se vi fosse piena funzionalità e rispondenza alle varie leggi istitutive, le obiezioni sulle Commissioni bicamerali sarebbero agevolmente superabili. Non si tratta di una riserva di carattere tecnico, ma di una preoccupazione che nasce dall'analisi dello stato delle cose, dal malessere istituzionale che è emerso anche recentemente nel dibattito sulla fiducia al Governo.

Mi pare di dover dire che il testo formulato quest'oggi superi alcuni rischi presenti nelle precedenti formulazioni, primo dei quali quello relativo alla previsione di una Commissione destinata a durare in eterno. Migliorative sono le specificazioni che riguardano i compiti di vigilanza e che evitano confusioni di compiti.

A mio avviso, con il testo elaborato con il concorso di tutti i gruppi, senza distinzione di sorta, si è riusciti non solo ad assegnare alla Commissione un tempo che potrà essere prorogato, ma ad individuare con sufficiente determinazione i compiti della Commissione stessa, evitando confusioni di responsabilità. Aver affidato a questa Commissione il compito di vigilare e di verificare l'attuazione della legge, che costituisce certamente una risposta straordinaria anche in relazione ai nuovi poteri che vengono introdotti nell'ordinamento giuridico, e, nello stesso tempo, poteri di suggerimento, proposta, revisione e aggiornamento della normativa sia del Parlamento sia di altri enti, mi pare che abbia contribuito a definire in modo più preciso il campo di azione della Commissione. Ci rendiamo conto che si tratta di una Commissione un po' *sui generis*: non è d'indagine (in questo caso, infatti, sarebbe stato sufficiente applicare il regolamento della Camera e non ricorrere allo strumento della legge), né d'inchiesta a' termini della Costituzione, per cui nel testo permangono alcune incoerenze, però mi sembra che il risultato raggiunto sia importante.

Aggiungo un'ultima osservazione per motivare il nostro voto favorevole: si dà vita ad una normativa di carattere straordinario, si procede ad una dilatazione enorme di poteri per colpire un fenomeno così complesso e difficile come quello mafioso e le attività ad esso assimilate e credo che anche per una preoccupazione di garanzia si sia previsto uno strumento parlamentare che segua l'attuazione di questa normativa straordinaria. Mi pare che questo sia l'argomento che dovrebbe prevalere sulle altre preoccupazioni e riserve, per cui ribadisco che voteremo a favore dell'emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA. Il testo tiene conto di tre emendamenti che ho presentato insieme alla collega Agnelli all'articolo 39 e successivi, per cui li ritiro votando a favore del testo.

ORAZIO SANTAGATI. Signor presidente, avendo avuto il piacere e l'onore di partecipare ai lavori del Comitato ristretto che ha cercato di condensare diversi punti di vista, posso precisare con serenità che, essendo stati accolti parecchie considerazioni ed emendamenti non formali, ma di sostanza che il nostro gruppo, con separato strumento, aveva presentato alla presidenza, ci riteniamo appagati del tipo di compiti stabiliti nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Quindi, sotto questo profilo, ribadiamo la predisposizione favorevole del nostro gruppo alla costituzione di questa Commissione che ritengo non dovrebbe essere considerata soltanto uno

strumento di natura transeunte sotto l'aspetto dei fini, anche se deve essere limitata dal punto di vista temporale, così come abbiamo chiesto. È una Commissione che deve combattere sul serio, con strumenti attinenti alla competenza parlamentare, le emergenze derivanti non solo dal fenomeno della mafia ma anche dalle altre manifestazioni collaterali di delinquenza organizzata. Per questo, pur approvando il testo elaborato dal Comitato ristretto, intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione un subemendamento al punto 1) tendente ad aggiungere, dopo le parole: « in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni » le altre: « con tutta la delinquenza organizzata », perché non si può considerare la mafia come un fenomeno a sé stante. Infatti, è chiaro che le connessioni possono essere tra tipi di mafia e mafia, ma possono debordare da un fenomeno tipo quello mafioso fino ad altri fenomeni che tutti conosciamo, quali la camorra, la 'ndrangheta e altre manifestazioni similari, per cui credere quasi di essere le vestali dell'antimafia o demandare ad altri il compito di lottare contro questo fenomeno di delinquenza organizzata sarebbe un'autolimitazione che mi sembra non rispondente alla dignità e prestigio di una Commissione come quella che riteniamo di poter istituire.

Pertanto, ribadendo dal punto di vista sostanziale la nostra adesione al testo, chiediamo ai colleghi di valutare l'opportunità di accogliere questo subemendamento, perché così saremo più tranquilli, e non valga l'obiezione, che mi fu fatta in Comitato ristretto, che il Senato ha una Commissione sulla camorra e che domani se ne potrà istituire un'altra su un fenomeno analogo, perché questo non è un fenomeno parcellare, da tenere chiuso: infatti, abbiamo stabilito nel testo che la Commissione si debba preoccupare anche dei mutamenti del fenomeno mafioso. Abbiamo parlato a ragion veduta di questi mutamenti e quindi, nel momento in cui in Sicilia abbiamo appurato l'esistenza di legami non solo tra la mafia e altre organizzazioni come la camorra, ma anche tra la mafia e la mala, tra mala palermitana e catanese, tra mala e terrorismo (si tratta di connessioni che ormai è elementare considerare inscindibili), faremmo un regalo ad altre organizzazioni se ci dovessimo fermare come se ci trovassimo di fronte ad un principio di extraterritorialità, nel senso che non si possa dire niente in quanto la Commissione si deve limitare solo a quella parte di delinquenza organizzata: mi sembra qualcosa di estremamente pericoloso e di poco deterrente nei confronti di tutte quelle altre organizzazioni parallele che si muovono più o meno con una finalità congiunta, che è quella di ferire la società che intendiamo così puntualmente e correttamente difendere. Per queste ragioni dichiariamo di votare a favore del testo e invitiamo la Commissione ad approvare il subemendamento che ho preannunciato.

PRESIDENTE. Vorrei che i presentatori del subemendamento annunciato riflettessero su questo punto: rispetto all'emendamento in cui si dice « in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni », il che significa tutte le connessioni, il subemendamento si limiterebbe alle sole connessioni con la delinquenza organizzata.

ORAZIO SANTAGATI. Allora si potrebbe dire: « anche con la delinquenza organizzata ».

ALFREDO BIONDI. Aderisco completamente a quello che ha detto il presidente Felisetti. Per il resto voglio fare una specie di confessione a voce alta: avevo qualche riserva sull'opportunità di istituire una Commissione perché, nel momento in cui, attraverso un alto commissario e l'iniziativa legislativa che ci accingiamo ad approvare, si dà una indicazione e si stabilisce anche un rapporto con una realtà che finora abbiamo combattuto con difficoltà, come quella della mafia, istituire una Commissione di vigilanza mi sembrava che potesse significare un

atto aprioristico di sfiducia allargando quell'area di sospetto in cui queste normative sostanziali si muovono. Mi sono invece convinto che è opportuno istituire questa Commissione in primo luogo perché sono stati recepiti nel testo emendamenti miei e del collega Bozzi e, in secondo luogo, perché ritengo che la Commissione avrà anche il compito di svolgere quell'azione di garanzia e di verifica parlamentare, di presenza critica e sollecitativa che costituisce una realtà di cui il Parlamento deve sapersi fare carico.

Non appartengo alla categoria di coloro che soffrono di allergia nei confronti delle verifiche parlamentari, le quali anche per persone degnissime costituiscono talvolta un delitto di lesa maestà. Ritengo che, una volta precisato che la Commissione non supera, né prevale, né prescinde dalle competenze degli altri poteri dello Stato ed anzi a questi intende dare aiuto nel loro difficile compito, ogni dubbio in proposito debba essere fugato e debba, invece, essere sottolineato il significato positivo che riveste l'istituzione di tale Commissione.

MARTE FERRARI. Già alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno messo in luce il fatto che il Parlamento, da qualche anno a questa parte, si trova continuamente ad istituire nuove Commissioni. I colleghi, a tale proposito, avevano ritenuto opportuna una riflessione, anche se i loro interventi si erano comunque chiusi sottolineando la necessità dell'istituzione della Commissione in oggetto.

Noi socialisti non ci distacchiamo da tale posizione e, pertanto, non ci pronunceremo in modo dissenziente rispetto all'articolo in esame, ma desideriamo sottolineare che le Commissioni riunite, relativamente a tale problema, si trovano oggi, dopo che il Governo ha preso pochi giorni fa le decisioni che tutti conosciamo, in una situazione diversa da quella nella quale si è svolto precedentemente l'*iter* del provvedimento, situazione che potrebbe nel prosieguo creare anche delle difficoltà operative.

PIERLUIGI ONORATO. Non desidero entrare nel merito delle preoccupazioni relative all'istituzione di una Commissione parlamentare. Mi permetto soltanto di suggerire che, tra coloro che la Commissione può chiamare a riferire, vengano inclusi anche gli esperti e penso non tanto a sociologi od economisti, ma soprattutto a fiscalisti che potrebbero essere utili alla Commissione la quale voglia svolgere seriamente il compito di proposta e di modifica legislativa che pure è stato introdotto opportunamente fra i fini istituzionali della stessa.

MARCO BOATO. In merito alla proposta del collega Onorato, vorrei sottolineare che essa mi sembra scontata, in quanto è ovvio che la Commissione ha il potere di chiamare a riferire chi vuole.

PIERLUIGI ONORATO. A mio avviso, invece, la cosa non è poi così scontata, in quanto i poteri della Commissione sono regolamentati soltanto dalla legge istitutiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire al primo comma, punto 1), *le parole*: « e alle sue connessioni », *con le seguenti*: « ed ogni fenomeno di criminalità organizzata, in ogni loro connessione ».

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei innanzitutto rilevare come l'istituzione di una ennesima Commissione di inchiesta sia vista dal gruppo missino in modo negativo e ciò anche tenuto conto del fatto che questo ramo del Parlamento ha approvato una legge che istituisce una Commissione di inchiesta sul fenomeno della camorra. Pertanto, nell'auspicare che il Senato voglia riflettere in merito, riteniamo che, una volta istituite, tali Commissioni abbiano la possibilità di muoversi in tutte le direzioni in cui opera la criminalità organizzata.

Penso che questo fatto si debba evitare ad ogni costo e che si debba, quin-

di, tener presente che questo proliferare di Commissioni – e soprattutto di Commissioni speciali di indagine – non fa, in una parola, che screditare il Parlamento oppure paralizzarlo, rendendolo impotente, dato che i parlamentari non possono certo moltiplicarsi per cento. Inoltre, è necessario evitare il rischio che questa legge faccia intravvedere la possibilità di analizzare attraverso Commissioni parlamentari tutti i fenomeni della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere alla fine del numero 2 le parole: « oltre che ascoltando ogni altro cittadino che ritenga opportuno sentire ».

Desidero far presente che gli onorevoli Gitti, Onorato e Violante hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 44 con il quale si prevede che l'istituenda Commissione si può avvalere di collaborazioni specializzate. Ho voluto anticipare questo argomento perché, anche se l'emendamento ha una collocazione successiva, può essere tenuto presente nella valutazione complessiva dell'articolo 39 di cui si discute in questo momento.

LORIS FORTUNA. Sento l'esigenza di ascoltare nuovamente il rappresentante del Governo ed i relatori relativamente all'opportunità, la natura, i compiti e le funzioni di questa Commissione.

Capisco le ragioni politiche che inducono ad avere un foro ben individuato dove discutere di questi argomenti, ma vorrei si valutasse a fondo la natura di tale Commissione. Mi chiedo se una legge – ed in questo senso sarebbe opportuno sentire il parere della I Commissione affari costituzionali – può imporre alle Camere la composizione di una Commissione senza con questo interferire pesantemente sulla riserva dell'autonoma organizzazione del sistema dei lavori parlamentari. Quando si dice che questa Commissione ha il compito di verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato sia pure riguardanti il fenomeno mafioso cosa si crea? Una sorta di riserva speciale di discussione che si sovrappone ai poteri sovrani del Parlamento che, per altro, tra i principali annovera quello di effettuare questo genere di verifiche.

Stiamo, quindi, attenti a cosa facciamo e cerchiamo di riflettere ancora sulle ragioni che hanno indotto la I Commissione affari costituzionali a pronunciarsi contro la costituzione di questa nuova Commissione. La soluzione sulla quale stiamo lavorando in questo momento non rappresenta altro che un *escamotage*: infatti, nel momento in cui si fissa il termine di tre anni, non si fa altro che creare una riserva di esame, nel senso che, se non sarà concluso l'esame dello stato di attuazione della legge, non vi sarà motivo per non prorogare i termini, allungando la vita della Commissione stessa. In questo modo verrebbe concessa ad una Commissione bicamerale una riserva che è tipica del Parlamento dal momento che le funzioni che essa dovrebbe assolvere sono proprie del potere di controllo rispetto all'attività del Governo e dei pubblici poteri.

Oltre alle perplessità che suscita pure la frase « riferirà al Parlamento » facendo parte la Commissione di quest'ultimo, esistono pure dei problemi specifici di finanziamento. Se si dovrà seguire – e diversamente non potrebbe essere – il Regolamento delle Camere, saranno queste ultime ad imporre il regolamento delle loro Commissioni.

È evidente che queste mie osservazioni non sono legate ad una sottovalutazione del fenomeno mafioso: quello che mi rende perplesso è questa « irruzione » di una Commissione nell'autonomia della Camera e del Senato. Concludo, comunque, senza formulare nessun tipo di emendamento ma solo pregando il Governo ed i relatori di pronunciarsi nuovamente sulla questione, ferma restando la necessità di riascoltare il parere della I Commis-

sione affari costituzionali la quale ha posto una condizione non tanto facilmente eludibile, neppure attraverso la previsione di una durata di tre anni, che non elimina tutti i problemi visto che il termine può benissimo essere prorogato.

MARCO BOATO. Dopo aver ascoltato l'intervento del collega Fortuna, mi sono reso conto che il mio subemendamento corrisponde alle esigenze prospettate dal collega Onorato e condivise da altri, che lo hanno indotto a presentare, assieme a Gitti e Violante, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 44 che condivido. Il rischio intrinseco nella mia proposta di modifica, infatti, è quello di favorire la trasformazione della istituenda Commissione in Commissione di inchiesta: ritiro, pertanto, il mio subemendamento conservando, comunque, il mio atteggiamento favorevole rispetto all'articolo 39 nella formulazione proposta dai colleghi Battaglia ed altri e di cui sono cofirmatario.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Con tutto il rispetto desidero dire che non condivido le osservazioni svolte dal collega Fortuna. In definitiva il nuovo testo dell'articolo 39 propone un tipo di Commissione che consente il raggiungimento di soluzioni avanzate e moderne dei problemi inerenti al potere di controllo del Parlamento sulla utilizzazione da parte degli altri pubblici poteri degli strumenti normativi che esso stesso mette a loro disposizione.

È indubbio che il Parlamento debba verificare la congruità di questo nuovo strumento normativo che nasce per combattere un determinato fenomeno e proporne l'eventuale modifica ove non si rivelasse efficace.

In questo non c'è niente di straordinario ed è fisiologico che i compiti in questione vengano demandati ad una Commissione parlamentare appositamente formata. Non capisco perché questa Commissione dovrebbe costituire la creazione di un'autonomia rispetto alle competenze del Parlamento; direi anzi che essa realizza una delle competenze del Parlamento, dando illustrazione, una volta all'anno, del lavoro svolto. Si tratta di uno strumento idoneo ad assicurare che l'applicazione dello strumento legislativo che ci accingiamo a varare venga seguita con la massima attenzione.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Sono contrario all'istituzione di queste Commissioni, perché le ritengo inutili e perché ritengo che molti dei controlli attribuiti a Commissioni speciali potrebbero essere effettuati dalle Commissioni permanenti. Senza approfondire il discorso, devo dire che condivido alcune delle considerazioni espresse dall'onorevole Fortuna circa il fatto che il controllo sull'esecutivo deve essere effettuato dagli organi specificamente preposti a tale compito dalla Costituzione.

Il provvedimento in discussione introduce strumenti nuovi per combattere la mafia e sono convinto che l'azione nei confronti dell'esecutivo riposi sulla volontà di questo di combattere il fenomeno e di raggiungere i risultati che ci si prefigge di conseguire.

Devo lamentare il fatto che nel corso di questa discussione si siano verificati mutamenti di posizione rispetto all'intesa raggiunta in sede di Comitato ristretto; considerazione questa che vale anche per il caso in esame.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Rispetto a questa delicata questione il Governo vuole rimettersi alla decisione del Parlamento, che effettuerà attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni le indagini ed i controlli necessari.

Detto ciò, voglio rilevare che sarebbe stato forse preferibile prevedere che i ministri competenti fossero chiamati a riferire alle Commissioni permanenti. Il Governo, tuttavia, coglie pienamente il valore dello sforzo compiuto da tutte le forze politiche per realizzare un'intesa in

presenza di un problema così grave per il paese.

FRANCO FRANCHI. Desidero ricordare come non furono sollevate obiezioni del genere di quelle che ho ascoltato in questa occasione quando si decise di inserire nel provvedimento relativo alla riforma dei servizi di sicurezza una norma che prevedeva la costituzione di una Commissione di controllo. Forse ciò avvenne perché quella Commissione di controllo era composta dai rappresentanti di tre sole forze politiche.

Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale ribadisce, pertanto, la propria posizione favorevole alla costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Servello ed altri, contrari relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 39.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento ».

L'onorevole Vernola ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « l'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile ».

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno.* Il Governo si rimette alle decisioni delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola soppressivo dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. È coadiuvata da un ufficio tecnico formato da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.

L'onorevole Vernola propone di sopprimerlo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole alla soppressione.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anch'io sono favorevole alla soppressione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 41.

(*È respinto*).

L'articolo 41 viene, pertanto, soppresso.

L'articolo 42 deve considerarsi precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente comma:

« Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta ».

LORIS FORTUNA. Davvero il funzionamento di questa Commissione ha un regolamento suo, autonomo, particolare, slegato dall'ordinamento della Camera?

Bisogna stare attenti a mettere in votazione questo emendamento!

TARCISIO GITTI. Ho già detto, nel mio precedente intervento sull'articolo 39, in relazione alla natura *sui generis* della Commissione, che essa non è una Commissione di inchiesta ai sensi della Costituzione, che non è una Commissione di indagine, bensì che è una Commissione con dei compiti speciali, istituita con una legge ben disciplinata. Ove la legge non disponga, si applica il regolamento della Camera; ma ove la legge disponga, si applica quanto essa prevede.

È indubbiamente una Commissione *sui generis*, però non è priva di precedenti. Infatti, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha addirittura compiti di gestione attiva.

Il problema di cui ci si è fatti carico con l'emendamento Vernola (alla cui elaborazione hanno concorso i rappresentanti di quasi tutte le forze politiche di queste Commissioni riunite) è che vi possono es-

sere delle ragioni evidenti di opportunità perché le audizioni, le indagini e gli accertamenti di questa Commissione non siano pubblici bensì coperti da segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento della Camera dei deputati ».

All'articolo 43 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione non decida a maggioranza di riunirsi in seduta segreta ».

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

OSCAR MAMMÌ. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 43, non riesco a capire, francamente, quale sia l'esigenza di un regolamento interno, particolare, giacché, a quanto sembra, anche altre Commissioni compiono audizioni e svolgono un'opera di vigilanza senza avere un regolamento interno.

Non mi sfugge certo la particolarità e l'importanza di questa Commissione; mi sfugge, invece, l'esigenza di un regolamento particolare per essa.

Per quanto riguarda la questione della seduta segreta (a parte che sui segreti del nostro paese si potrebbe fare dell'ironia), vorrei comprendere bene qual è la sostanza del problema. Se non erro, una Commissione del genere ha soltanto un resoconto sommario delle sue sedute, a meno che non si richieda espressamente la redazione anche del resoconto stenografico. Pertanto, alle sedute sarebbero presenti solo il presidente, i membri deputati e senatori, e il funzionario segretario, cosicché la segretezza ritengo che verrebbe automaticamente assicurata. Non comprendo quindi – fermo restando che concordo ovviamente sull'opportunità di non far rimbalzare, anche nel resoconto sommario, questa o quell'altra notizia – il motivo di una specificazione circa la segretezza delle sedute. Comunque, la mia è soltanto una richiesta di chiarimento, e come tale desidero che sia intesa.

NICOLA VERNOLA. Il problema dell'autoregolamentazione si pone in questo caso innanzi tutto perché, essendo la Commissione bicamerale, non si potrebbe poi fare riferimento solo al regolamento della Camera, in quanto vi potrebbe essere una differenza tra questo regolamento e quello del Senato.

In ordine alla pubblicità delle sedute, o alla loro segretezza, a mio avviso sarà il regolamento stesso che dovrà disciplinare l'andamento delle sedute: se dovranno essere pubbliche, nel senso che saranno ammessi anche i giornalisti, che funzionerà l'impianto televisivo a circuito chiuso, eccetera.

Ma qui il concetto della segretezza che si vuole esprimere è un'altro. Vi possono essere delle sedute (per esempio quelle in cui si tengano delle audizioni con l'Alto commissario), per le quali si abbiano validi motivi per evitare non solo la diffusione con impianto televisivo a circuito chiuso, ma anche la presenza di estranei, e persino il resoconto sommario. In tal caso, la segretezza significa offrire la possibilità alla Commissione (come avviene anche in molte sedute di Commissioni parlamentari di inchiesta o bicamerali), di lavorare con quella riservatezza che la delicatezza della materia può, appunto in qualche caso, richiedere. Da qui la necessità di decisioni da prendere di volta in volta, così come abbiamo previsto con il nostro emendamento aggiuntivo. È chiaro che il funzionamento normale della Commissione sarà disciplinato dal regolamento che la Commissione si darà, all'inizio dei suoi lavori.

FRANCESCO SERVELLO. Ho voluto sottoporre il mio emendamento alla attenzione delle Commissioni perché ritengo

che, se vogliamo istituire una Commissione d'inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria, possiamo regolamentarne i lavori secondo le normali consuetudini. Ricordo che la Commissione che indaga sull'assassinio di Aldo Moro e sulla strage di via Fani non prevede, nel suo regolamento, le sedute segrete: sarebbe singolare, infatti, che per tali Commissioni, che dovrebbero operare come le normali Commissioni parlamentari, si giungesse ad una regolamentazione straordinaria, che prevedesse addirittura le sedute segrete; e ciò dico per ragioni anche di forma.

Per quanto riguarda più propriamente la sostanza del problema, vorrei dire che ci nascondiamo dietro un dito, cerchiamo di rifugiarci in delle formule, sapendo che in Italia non c'è segreto né per i pubblici ministeri né per i giudici istruttori. Allora, perché vogliamo prendere in giro noi stessi, pensando che una Commissione in cui sono presenti quaranta parlamentari più i funzionari possa sedere in seduta segreta? Chissà poi per quali straordinari problemi: perché i compiti di questa Commissione non sono tali da giungere al segreto, in senso assoluto. Mi sembra perciò velleitaria una norma del genere, e non inquadrabile nemmeno nel regolamento interno della Camera e del Senato, non avendo la Commissione in oggetto il carattere della Commissione di inchiesta. In conclusione, ritengo che sarebbe serio non stabilire una regolamentazione del genere.

MARCO BOATO. Ritengo fondate le obiezioni del collega Fortuna sulle questioni regolamentari, in quanto connesse alle perplessità, altrettanto fondate, che egli ha avanzato sulla costituzione di questa Commissione.

Tuttavia, nel momento in cui istituiamo una Commissione del genere, essa deve pur avere una sua regolamentazione. È per questo che ho predisposto il primo emendamento, che intende stabilire una disciplina uguale a quella cui è sottoposto il Parlamento quando si riunisce in seduta comune. Non so se, tecnicamente, una previsione del genere è possibile: presento comunque questo emendamento raccogliendo appunto le preoccupazioni espresse dal collega Fortuna, e nell'intento di superare certe perplessità.

Per quanto riguarda la segretezza delle sedute, potremmo anche non farne esplicitamente menzione: ma voglio ricordare che la formulazione dell'articolo, letta dal presidente, e predisposta dal collega Santagati... (*Proteste dell'onorevole Santagati*).

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione...

MARCO BOATO. Scusi, collega, mi consenta di finire: del resto, ci possono essere, all'interno di uno stesso gruppo, dei membri che abbiano diverse posizioni. Io, invece, con il mio secondo emendamento, propongo che le sedute siano pubbliche, salvo che – come eccezione – la Commissione, a maggioranza, non disponga la seduta segreta. Se, ad esempio, stabiliamo di ascoltare l'Alto commissario o il generale dei carabinieri, e così via, una cosa è che ciò che è stato detto si sappia in una cerchia ristretta di persone, e un'altra è che le notizie diventino di dominio pubblico: mi pare che l'esigenza di una ipotetica segretezza, in casi eccezionali, vada salvata, ma penso che la regola di fondo debba essere quella della pubblicità dei lavori.

ALFREDO BIONDI. È bene che consideriamo alcuni aspetti fondamentali del problema. L'istituzione di questa Commissione parlamentare per legge postula la possibilità che, nella stessa legge, siano indicate alcune modalità che la Commissione stabilisca come suoi modi di procedere, come atto di lealtà e di dichiarazione anticipata di rispetto non solo degli obblighi che si pongono come esercizio dei poteri che la legge attribuisce alla Commissione stessa, ma anche come diritto che nel tempo possono maturare di fronte alla Commissione.

Come è stato osservato dall'onorevole Boato possono esserci motivi di riservatezza e di prudenza a salvaguardare per-

sone che possono rendere dichiarazioni importanti.

L'onorevole Servello pensa che le leggi debbano essere fatte apposta per essere violate; rilevo che se alcune cose dette all'interno delle Commissioni di inchiesta vengono pubblicate dai giornali, non rappresentano la regola ma l'eccezione. Questa modifica di previsione non la considero negativa; avevo ed ho un giudizio personale su queste commissioni; del resto appartengo a quella categoria che forse si sta esaurendo che quando accetta una regola sta alla regola con la volontà di essere coerente ai princìpi da cui si parte e a cui si approda una volta accettata questa regola.

Non si tratta di un atto di autonomia che si rivolge contro i regolamenti, ma solo di uno strumento che si pone con legge affinché nell'inesplorato continente che è la mafia sia realizzata una situazione di forza contro la stessa.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero ricordare che all'interno del Comitato ristretto si è discusso circa l'opportunità o meno di consentire a questa Commissione di avere un suo regolamento a somiglianza di quanto è avvenuto per la Commissione di vigilanza sulla RAI-TV.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 43 vuole avere questo significato; se si scegliesse la strada del regolamento sarebbe opportuna una norma aggiuntiva – di cui io confermo la paternità perché l'ho dettata io all'onorevole Vernola – del seguente tenore: « Tutte le volte che lo vuole la Commissione può riunirsi in seduta segreta ». Naturalmente si tratta di una formula lapalissiana, ma concettualmente è questa l'impostazione che si deve dare se si sceglie la strada del regolamento.

Se poi si arriva all'altra tesi, rispettabilissima, sostenuta dal collega Servello, per la quale non occorre che la Commissione sia munita di proprio regolamento perché si può fare ricorso ai regolamenti già esistenti, è chiaro che la seconda parte dell'articolo diventa improponibile.

Non c'è nessun dramma, ma solo una visione diversa: se si vuole arrivare all'autoregolamentazione per legge si approda alla norma da me suggerita, se si vuole fare a meno dell'autoregolamentazione non ha senso parlare di sedute segrete.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere favorevole al testo del Comitato ristretto e all'emendamento Vernola, contrario agli altri emendamenti.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Anche io sono favorevole all'emendamento Vernola e contrario agli altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è d'accordo con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servello interamente soppressivo dell'articolo 43, contrari relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Boato sostitutivo del primo comma, contrari relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Vernola, favorevole relatori e Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo Boato è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 43 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti

operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Gli onorevoli Gitti, Violante e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 44 del testo unificato è sostituito dal seguente:

ART. 44.

« Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati ».

FRANCESCO SERVELLO. Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 43, per coerenza non insisto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 44, perché le due proposte erano convergenti e tendevano ad evitare procedure di regolamentazione straordinarie rispetto ai regolamenti delle due Camere. Pertanto, ritiro l'emendamento.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento Gitti ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi rimetto alle Commissioni per l'emendamento Gitti ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gitti ed altri interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dai relatori e per il quale il Governo si è rimesso alle Commissioni.

(*È approvato*).

Faccio presente l'opportunità di discutere gli articoli aggiuntivi del capo V, presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, perché la I Commissione affari costituzionali non può valutare il contesto integrale del provvedimento senza queste modifiche.

Gli onorevoli Trantino, Servello e Franchi hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

ART. 44-*bis*.

È istituito il Comando generale unificato antiterrorismo al fine di combattere su tutto il territorio nazionale la criminalità organizzata ed in particolare il terrorismo, la mafia, la camorra e il traffico di droga.

Passano alle dipendenze di tale Comando: l'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il Corpo delle guardie di finanza, i reparti speciali delle forze armate addestrati alla contro-guerriglia, i servizi di sicurezza CESIS, SISMI, SISDE.

Il Presidente della Repubblica nomina il comandante generale.

Il Comando generale è costituito dal comandante generale, dai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal direttore generale della polizia di Stato, da tre ufficiali generali nominati dal capo di stato maggiore della difesa, dai comandanti dei servizi di sicurezza e dal responsabile del CESIS designato dal Presidente del Consiglio.

Al Comando generale sono subordinati, ai fini della presente legge, tutti gli organismi e gli uffici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

ART. 44-*ter*.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra interna, a norma dell'articolo 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i delitti commessi per fine di terrorismo, di mafia, di camorra si applica, nell'ambito del territorio interessato dal provvedimento, il codice penale militare di guerra con le procedure e le pene ivi previste, compresa la pena capitale, e gli speciali poteri attribuiti dal titolo II al comandante militare territorialmente responsabile.

ART. 44-*quater*.

Sono richiamati in servizio i riservisti dell'Arma dei carabinieri che si trovino in condizione di idoneità.

FRANCO FRANCHI. Il primo articolo aggiuntivo prevede l'istituzione del comando generale unificato antiterrorismo o antimafia (l'etichetta non ci interessa) destinato a combattere tutti i fenomeni di criminalità organizzata: mafia, camorra, terrorismo, traffico di droga. Questo per dare una risposta concreta e in senso contrario alla politica fallita del cosiddetto coordinamento interforze che non ha mai dato risultati positivi e nessuno riesce più a sapere che cosa siano e a chi servano i cosiddetti servizi di sicurezza dello Stato. Nell'articolo aggiuntivo abbiamo stabilito la composizione del comando, al quale dovranno essere subordinati tuti gli organismi e gli uffici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e alle cui dipendenze dovranno passare l'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza, i reparti speciali delle forze armate addestrati alla controguerriglia e i servizi di sicurezza CESIS, SISMI e SISDE. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo articolo aggiuntivo anche se so che è una fatica modesta e vana.

Il secondo articolo aggiuntivo prevede, nell'eventualità della dichiarazione dello stato di guerra interna, alla quale purtroppo prima o poi si dovrà arrivare se vorremo liberare la società italiana da questi tristi fenomeni, e in particolare per i delitti commessi per fine di terrorismo, mafia e camorra, l'applicazione, nell'ambito del territorio interessato dal provvedimento, del codice penale militare di guerra, con le procedure e le pene ivi previste, compresa naturalmente la pena capitale, e soprattutto gli speciali poteri attribuiti dal titolo II al comandante militare territorialmente responsabile.

Ripeto che sarà difficile evitare che si usino norme di questo genere e continuiamo a sperare che il Governo si decida a dichiarare almeno lo stato di pericolo pubblico.

Il terzo articolo aggiuntivo tende ad integrare, con personale specializzato e già abilitato, l'Arma dei carabinieri mediante il richiamo immediato in servizio di tutti i riservisti.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi, in particolare sul terzo, perché mi pare che questa serie di provvedimenti si ponga in una logica che non è quella delle norme che abbiamo sin qui approvato su iniziativa dei gruppi parlamentari e del Governo. In sostanza, il primo articolo aggiuntivo tende a sostituire l'alto commissario, che ha poteri civili, con una specie di comando militare unificato che dovrebbe riunire e assorbire nella propria competenza tutte le altre competenze, compresa quella degli enti locali. Sono provvedimenti che non si conciliano per niente con le altre norme del testo unificato e, inoltre, in questo momento non mi pare opportuno un richiamo di personale specializzato.

Penso che il Ministero degli interni e l'Arma dei carabinieri possano provvedere a rafforzare adeguatamente gli organici in tutte le zone dove sia necessaria una maggiore presenza delle forze di polizia attraverso l'arruolamento di giovani preparati ai compiti veramente eccezionali che oggi sono di fronte alle forze dell'ordine.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere nettamente contrario a questa serie di emendamenti che, a mio avviso, sono fuori dell'ordinamento costituzionale.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo esprime parere contrario adeguandosi a quello testé formulato dall'onorevole Fiori.

FRANCESCO SERVELLO. La mia dichiarazione di voto vuole riallacciarsi alla espressione usata dal relatore Martorelli per esprimere il proprio parere. Vorrei appellarmi ad un principio di coerenza: non si può nello stesso tempo definire la situazione del paese assolutamente eccezionale e straordinaria e poi dichiararsi nettamente contrari a misure che proprio tale situazione permetterebbero di fronteggiare. In particolare, non vedo come si possa essere contrari ad una proposta tendente a concentrare i poteri militari in un unico comando. Già ieri ho avuto modo di ricordare che, quando si è voluto combattere seriamente il banditismo siciliano che faceva capo alla banda Giuliano, fu istituito un comando unico speciale, le cosiddette forze di repressione.

La logica, dunque, suggerirebbe una considerazione più attenta delle proposte avanzate dal gruppo missino, proposte che non sono assolutamente in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico né, tanto meno, con quelli dell'ordinamento costituzionale.

La verità è che voi non siete nettamente contrari a norme di questo tipo, ma che la situazione attuale fa troppo comodo a varie forze politiche le quali sulla condizione di emergenza continuano a vivere ed a sopravvivere in barba agli interessi, alle aspirazioni degli italiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 44-*bis* dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 44-*ter* dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 44-*quater* dell'onorevole Franchi, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(*È respinto*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 31 precedentemente accantonato.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1982, n. 216.

ORAZIO SANTAGATI. Il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene senz'altro di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Battaglia interamente sostitutivo dell'articolo 31 e credo che a questi possa far piacere il fatto di vedere che il mio gruppo, pur nelle divergenze di opinioni politiche, si adegua alle soluzioni che ritiene intelligenti.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento dell'onorevole Battaglia interamente sostitutivo dell'articolo 31.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Anch'io sono favorevole a tale emendamento.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 32 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

ART. 32.

L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile.

Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.

Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo contrari alla soppressione dell'articolo 32 sia per ragioni di merito – già sottolineate dai colleghi del gruppo intervenuti prima di me – sia per ragioni tecniche. L'articolo, infatti, dà vita ad una situazione assolutamente devolutiva nel momento in cui stabilisce che « l'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile »; sopprimendolo, priviamo l'inquisito, per l'appunto, di una devoluzione alla quale avrebbe diritto, in base a quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura penale.

LUCIANO VIOLANTE. La richiesta di soppressione dell'articolo 32 è sostenuta dai principi di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale.

RAFFAELE VALENSISE. C'è la pregiudiziale penale.

ORAZIO SANTAGATI. Allora era più logica la soppressione dell'articolo 31, visto che con la nuova legge sulle « manette agli evasori » entrerà in vigore una nuova procedura.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo ai colleghi di spiegarmi, allora, che differenza c'è tra il primo comma dell'articolo in discussione e l'articolo 3 del codice di procedura penale.

ADOLFO BATTAGLIA. Forse c'è qualche equivoco che conviene chiarire ed in questo certamente può aiutarmi il collega Santagati. Il punto è questo: la nuova legge per la pregiudiziale tributaria stabilisce che il 1° gennaio 1983 entra in vigore un nuovo regime di diritto penale tributario. La questione, allora, si risolve nel fatto che queste norme, invece di essere applicate a partire da tale data, lo sono subito senza alcuna modificazione rispetto al sistema che si intende inaugurare con il nuovo anno. Non c'è, quindi, la violazione di nessun diritto e di nessuna esigenza legittima perché il procedimento in corso dinanzi alle commis-

sioni tributarie continuerà ad andare avanti così come andrà avanti secondo il nuovo regime di diritto penale tributario che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 1983.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei che sgombrassimo il terreno da una sorta di *idola*, cioè dalla convinzione che abbiamo una legge sulle « manette agli evasori » che in questo momento non esplica la sua efficacia per cui tutte le norme che in atto restano in piedi vengono regolate da una politica tributaria anche di carattere penale diversa da quella che sarà a partire dal 1° gennaio 1983.

Come si può colmare il vuoto da oggi sino a tale data? Ci siamo posti il quesito con l'articolo 31 e fortunatamente lo abbiamo risolto approvandolo; logica vuole, quindi, che sia approvato anche l'articolo successivo perché conseguenziale. Si tratta, infatti, di una serie di norme che hanno significato in quanto correggono la normativa vigente di diritto penale tributario; a danno dei mafiosi si prevede, cioè, una norma di diritto penale tributario che in futuro varrà per chiunque violi le nuove norme. Se non approviamo anche l'articolo 32, renderemo operativa soltanto una parte della normativa, riducendone ovviamente l'efficacia.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 32.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 di cui il deputato Battaglia ha chiesto la soppressione, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 32 si intende pertanto soppresso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 33 precedentemente accantonato.

Ne do lettura:

ART. 33.

Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche limitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anche in questo caso sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 di cui il deputato Battaglia ha chiesto la soppressione, favorevoli i relatori ed il Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 33 si intende pertanto soppresso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 34 precedentemente accantonato.

Ne do lettura:

ART. 34.

Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre

obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ADOLFO BATTAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannuzzu, Ricci, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il periodo dalla parola: « Quando » *sino ad*: « obbligatoria; » *con il seguente*: « La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario e societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 »; *e trasformare le parole da*: « per » *sino alla fine, in secondo comma.*

LUCIANO VIOLANTE. L'articolo 34 disciplina due questioni, quella del mandato di cattura e quella dei termini di carcerazione preventiva.

Per quanto riguarda il mandato di cattura, l'emendamento restringe l'ambito di operatività previsto dal testo del Comitato ristretto, prevedendo che non in tutti i casi sia obbligatorio il mandato di cattura, ma nei casi di condanna con sentenza definitiva già sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965.

L'emendamento fissa inoltre un termine per la carcerazione preventiva, in modo che questa non possa risultare superiore alla pena prevista.

RAFFAELE VALENSISE. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'emendamento illustrato dall'onorevole Violante.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu ed altri, illustrato dall'onorevole Violante.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu ed altri.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole all'emendamento Mannuzzu ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu, Ricci, Violante e Fracchia, favorevoli i relatori e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni

caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

I procedimenti per i reati finanziari, valutari e societari nei confronti di una delle persone indicate nel primo comma, sono trattati con precedenza sugli altri procedimenti. Il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila sull'osservanza di tale priorità e segnala i ritardi al Ministro di grazia e giustizia per le sue iniziative.

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

ADOLFO BATTAGLIA. Non mi sembra né utile, né equo che i procedimenti relativi a reati finanziari abbiano la precedenza rispetto a procedimenti concernenti reati più gravi.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Battaglia, in quanto si tratta di creare gli strumenti per una risposta rapida ed immediata al dilagare del fenomeno della mafia.

ALDO RIZZO. Credo che si renda necessario un chiarimento per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 35.

Credo che il riferimento sia a persona la quale sia stata condannata per delitto di associazione mafiosa, o che sia stata sottoposta a misure di prevenzione perché ritenuta mafiosa.

Ritengo, quindi, che sia opportuno un emendamento che chiarisca a chi veramente si riferisce questa disposizione, magari aggiungendo le parole: « con provvedimento definitivo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da: « ad un indiziato » a « mafiosa » con le parole: « a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso ».

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Anch'io sono di parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Battaglia al primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Battaglia soppressivo dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.

Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni

della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.

L'onorevole Battaglia propone di sopprimerlo.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Sono favorevole alla soppressione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione.* Anch'io sono favorevole alla soppressione.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato all'interno.* Anche il Governo è per la soppressione dell'articolo 36.

ORAZIO SANTAGATI. Credo che questa proposta di soppressione non suoni molto edificante nei confronti di chi, almeno a parole, ha dichiarato di dare il massimo impulso giuridico e giudiziario possibile alle norme contenute in questo provvedimento.

È chiaro che, con quell'architettura che si era voluto stabilire partendo dall'articolo 31, questo articolo si coordina molto bene. Volere infrangere tale unità di costruzione giuridica significa non solo rendere vano lo sforzo contenuto nell'articolo 31, che abbiamo approvato, ma anche finire per rimangiarsi quei propositi di chiara e rapida severità legislativa che anche l'articolo 36 contribuirebbe notevolmente ad affermare.

Per questo motivo siamo contrari alla soppressione dell'articolo 36.

ADOLFO BATTAGLIA. Questo articolo 36 non ha il minimo riferimento nella legislazione vigente. Pertanto approvarlo sarebbe un non senso assoluto.

L'approvazione di questo articolo è strettamente connessa con l'approvazione dell'articolo 32. E dunque il tentativo di far approvare gli articoli 32 e 36 è un reale tentativo di mandare a monte tutta la legislazione! (*Vivaci proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

ORAZIO SANTAGATI. Dica che vuole fare una legge tutta dolcificata! Solo questo vuole!

ALFREDO BIONDI. Credo che il collega Battaglia abbia ragione: ma non vorrei che nell'interpretare, quasi a futura memoria, una legge non ancora vigente, noi stabilissimo un principio che non viola un altro, di carattere generale, dal momento che, invece, si devono applicare le leggi oggi vigenti. Questo è il motivo sostanziale della nostra dichiarazione.

ORAZIO SANTAGATI. Ma noi vogliamo cambiare questa legge! Vogliamo stabilire una capacità punitiva.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo contrari all'emendamento soppressivo dell'articolo 36, perché quest'ultimo risponde ad una logica accettata dal Comitato ristretto, che poi ha sottoposto alla Commissione plenaria una determinata normativa. Sappiamo che la legge sugli evasori fiscali entrerà in vigore dal 1° gennaio 1983, ma sappiamo anche che questo testo, come l'articolo 35, farà parte di un complesso di norme speciali in relazione alla gravità della situazione, che consentirà al legislatore attento alle richieste dell'opinione pubblica di intervenire con la massima celerità e urgenza, in modo che le situazioni, i comportamenti mafiosi, o ad essi assimilati, vengano colpiti anche sul piano fiscale.

Desidero ricordare al collega Martorelli e ai colleghi comunisti che le norme di cui si chiede lo stralcio – per il quale il gruppo comunista intende votare – sono quelle, esattamente, che figurano nella proposta di legge che reca, come primo firmatario, il nome dell'onorevole La Torre. Eppure, un momento fa è stato approvato l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 35, relativo ad una sorta di corsia preferenziale per procedimenti di carattere finanziario a carico di mafiosi. Mi domando quindi perché il gruppo comunista, che conduce certo una battaglia contro la mafia, si comporta ora in questo modo: difatti, così

si fa una battaglia a favore delle tergiversazioni, dell'ambiguità, che caratterizzano molti atteggiamenti della maggioranza.

Perciò, respingiamo un tale stato di cose, e riteniamo che le norme che intendono colpire gli aspetti di carattere fiscale insiti nel fenomeno criminoso mafioso vadano approvate subito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 36 del testo unificato, di cui l'onorevole Battaglia ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 36 s'intende, pertanto, soppresso.

Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ci ha testè fatto pervenire il suo parere favorevole sugli emendamenti che le avevamo trasmesso. Pongo ora, pertanto, in votazione, in via definitiva, il complesso degli emendamenti e degli articoli già da noi approvati in via di massima, senza – per brevità – darne nuovamente lettura.

(*Sono approvati*).

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione*. Avendo operato una sostituzione di parole all'articolo 35, precisando che ci s'intende riferire alle persone già condannate in base ad una sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso o alle persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione a norma della legge n. 575 del 1965, la stessa formulazione dovrebbe essere usata anche con riferimento all'articolo 37: lo dico con riguardo al coordinamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vernola, Ricci, Andò, Gitti, Battaglia, Belluscio, Franchi e Rizzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite II e IV della Camera dei deputati,

nell'approvare in sede legislativa il testo unificato derivante dal disegno di legge n. 2982, dal disegno di legge n. 3358 e dalla proposta di legge n. 1581, considerati i nuovi onerosi compiti che il progetto di legge in discussione affida alla guardia di finanza, già al limite della capacità operativa rivolta com'è all'assolvimento delle incombenze istituzionali, non escluso l'impegno per la prevenzione e la repressione per la lotta al fenomeno mafioso ed alla criminalità organizzata;

impegnano il Governo

1) a prendere urgenti iniziative sul piano legislativo al fine di adeguare le dotazioni organiche del personale della guardia di finanza alle mutate esigenze dei servizi di istituto, avendo preminente riguardo alla istituzione di nuclei sui quali graveranno i compiti di indagini – d'ordine istituzionale – volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati di associazione di tipo mafioso e di criminalità su tutto il territorio nazionale;

2) ad emanare, entro sei mesi, provvedimenti e disposizioni che consentano l'elaborazione di programmi operativi per raggiungere efficacemente gli obiettivi che si propone il progetto di legge in discussione ».

(0/2982-3358-1581/II-IV/1)

Con questo ordine del giorno, firmato da quasi tutti i gruppi, assolviamo un impegno assunto, se non erro, nella seduta del 25 luglio quando il Governo presentò un pacchetto di emendamenti relativi alla previsione di un aumento dell'organico del Corpo della guardia di finanza, che però venne accantonato perché, essendosi avanzata la richiesta di passare in sede legislativa, non si ritenne opportuno discuterli. In quella occasione apprezzammo la volontà del Governo e dicemmo che ci saremmo orientati verso un ordine del giorno come quello che è stato presentato nella seduta di oggi.

MARCO BOATO. Abbiamo già discusso ampiamente questa questione nelle sedute di luglio ed agosto. Personalmente non

mi oppongo a questo ordine del giorno che non ho sottoscritto, però faccio notare che, mentre ritengo assolutamente importante che vi sia un adeguamento del corpo di polizia, in particolare di quella tributaria per la lotta contro la mafia e, in generale, contro la criminalità finanziaria ed economica organizzata, è un po' singolare votare un ordine del giorno così formulato, in base al quale le due Commissioni congiunte che rappresentano la Camera, perché siamo in sede legislativa, impegnano il Governo a prendere urgenti iniziative sul piano legislativo. Vorrei far presente ai colleghi, specialmente ai costituzionalisti, che la Camera è il potere legislativo e che nell'ordine del giorno ci rivolgiamo al Governo impegnandolo ad assumere iniziative legislative, cioè chiedendogli di fare quello che il Parlamento ha il diritto-dovere di fare. In questo senso, mentre condivido il contenuto e le preoccupazioni che stanno all'origine dell'ordine del giorno, mi pare che sotto il profilo istituzionale e costituzionale sia singolare che il potere legislativo inviti il Governo ad esercitare il potere legislativo, per cui, se l'ordine del giorno verrà posto in votazione, mi asterrò.

ALFONSO GIANNI. Credo che il collega Boato abbia ragione e che l'ordine del giorno non sia ammissibile a meno che non si modifichi questo punto salvaguardando il principio in esso contenuto.

OSCAR MAMMÌ, *Presidente della II Commissione.* Si potrebbe adottare la seguente dizione: « a prendere immediate ed urgenti iniziative al fine di adeguare le dotazioni organiche », sopprimendo così le parole: « sul piano legislativo ».

NICOLA VERNOLA. Modifichiamo l'ordine del giorno nel senso indicato dal presidente.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Lo accolgo.

NICOLA VERNOLA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Servello, Trantino, Valensise e Santagati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite II e IV della Camera dei deputati,

di fronte al dilagare della criminalità organizzata che sotto varie forme – terrorismo, mafia, camorra, centrali della droga – semina distruzione e morte in molte città e regioni italiane;

alla gravità e spavalderia degli attacchi, sferrati con tattiche militari di guerriglia e con micidiali armi da guerra, rivolti con sempre maggiore frequenza al cuore dello Stato;

alla crescente protesta dell'opinione pubblica che invoca misure eccezionali adeguate alla eccezionalità della situazione,

impegnano il Governo

ad applicare l'articolo 214 e seguenti e, nelle situazioni più gravi, l'articolo 217 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dichiarando rispettivamente lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra interno;

indica come zone di immediato intervento la Sicilia e la Campania, delegando al Governo la individuazione delle altre « zone calde » del terrorismo, della mafia, della camorra, del traffico di stupefacenti ».

(0/2982-3358-1581/II-IV/2)

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo non può accoglierlo per le note ragioni che lo hanno sempre visto nettamente contrario a considerare l'attuale situazione del paese tale da dover fare ricorso alle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ORAZIO SANTAGATI. Ci vogliono venti, trenta generali Dalla Chiesa ammazzati. A Dalla Chiesa non avete voluto dare i poteri particolari che poi avete dato a De Francesco.

FRANCO FRANCHI. Vi assumete una grossa responsabilità.

ORAZIO SANTAGATI. Insistiamo per la votazione.

MARCO BOATO. Voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Franchi ed altri.

(*È respinto*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

OSCAR MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. Tutti i gruppi potrebbero rinunciare alla dichiarazione di voto.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo.

MARCO BOATO. Io non lo sono.

OSCAR MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. Ciascuno valuti la situazione e si comporti come crede.

ADOLFO BATTAGLIA. Il gruppo repubblicano rinuncia alla dichiarazione di voto.

FRANCESCO SERVELLO. Penso che una dichiarazione di voto su un provvedimento come quello in esame sia non solo opportuna, ma anche necessaria da parte di qualunque gruppo politico, sia che si tratti di gruppi politici che l'approvano, sia che si tratti di gruppi politici che lo disapprovano o che vi si astengono, perché bisogna assumersi tutte le responsabilità di fronte al Parlamento, ma soprattutto di fronte al paese.

L'attesa della pubblica opinione in una materia tanto delicata è a tutti nota: la gente attende una legge penetrante, capace di incidere sul fenomeno della mafia e della criminalità organizzata. Noi consideriamo, invece, questa legge insufficiente e ci siamo resi conto, anche nel corso del dibattito, che essa si muove nella logica dei provvedimenti ordinari e, quindi, estranei all'eccezionalità della situazione. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha cercato, con buona volontà, di concorrere a modificare in senso meno lassista il provvedimento in oggetto e in alcuni punti il nostro voto è stato determinante per il conseguimento di obiettivi miglioramenti. Però le forze politiche di regime ed il Governo, che in questa vicenda è stato sostenuto non solo dalla maggioranza, ma anche dal partito comunista, non hanno accettato la proposta coerente che abbiamo illustrato attraverso il preambolo politico esposto ieri dal collega Franchi e che abbiamo perfezionato attraverso la presentazione di una serie di emendamenti e di un intero capo della legge, intesi a dichiarare lo stato di pericolo in alcune regioni flagellate dalla criminalità organizzata.

In sostanza, non si è voluta accettare una proposta che corrispondeva ad una esigenza essenziale, quella, cioè, di dare una risposta militare, di guerra ad azioni di guerra e guerriglia. Siamo convinti – anche se vorremmo sbagliarci – che la legge non avrà effetti penetranti nella lotta alla mafia, così come siamo convinti che anche i cosiddetti poteri speciali attribuiti al nuovo prefetto di Palermo siano totalmente inadeguati ad una situazione tanto preoccupante.

Non riteniamo, pertanto, di poterci associare al voto favorevole degli altri gruppi su una legge siffatta; l'opinione pubblica attendeva ben altro. Tuttavia, non ci sentiamo di respingere in blocco la legge o almeno alcuni punti di essa che potrebbero avere una sia pur minima efficacia se esisteranno una capacità ed una volontà politica per attuarla. Pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione del provvedimento.

MARCO BOATO. Poiché all'interno del gruppo radicale esiste una valutazione difforme del provvedimento in esame, esprimo a titolo personale la mia astensione su di esso, mentre il collega De Cataldo dichiarerà il voto contrario del partito radicale.

Innanzitutto desidero rilevare che arriviamo tardi e male ad approvare questo

provvedimento, che pure era necessario, sulla mafia ed anche il modo affrettato in cui la discussione in questi giorni si è svolta, un modo – lo dico senza polemica nei confronti di nessuno in particolare, ma di tutti indistintamente – per certi versi demagogico, dimostra la fondatezza della mia affermazione: il solo fatto che sia stato necessario l'assassinio del generale Dalla Chiesa e di sua moglie per far sì che le Commissioni si convocassero per proseguire l'*iter* del provvedimento è illuminante del modo in cui ci si è mossi fino ad ora rispetto al fenomeno mafioso. Ritengo, inoltre, che l'illusione di combattere tale fenomeno inviando a Palermo un alto commissario, generale dei carabinieri, che è al tempo stesso prefetto si rivelerà quanto mai perniciosa non solo per la persona del prefetto De Francesco, ma per la stessa possibilità di combattere il fenomeno mafioso con la forza della democrazia. Da questo punto di vista, pertanto, esprimo perplessità sulle caratteristiche che ha assunto la coincidenza della figura di alto commissario con quella di prefetto di Palermo, cioè sul provvedimento assunto dal Governo domenica scorsa, in rapporto al provvedimento al nostro esame.

Ciò nonostante, non si può negare che nella legge in oggetto siano contenuti anche aspetti positivi ed è per questo motivo che io mi asterrò dalla votazione. Tuttavia, debbo ancora rilevare che quando uno Stato arriva ad affrontare un fenomeno gravissimo come quello mafioso, che ha radici secolari in modo tardivo, evidentemente questo Stato non esprime forza democratica, ma denota grande debolezza. Tra l'altro, io sono tra coloro che ritengono che sarebbero state sufficienti le leggi vigenti per sconfiggere il fenomeno mafioso. Dal mio punto di vista non è solo con la legislazione che si sconfigge il fenomeno mafioso. Il provvedimento ha aspetti sicuramente positivi, ma ne ha anche discutibili: primo tra tutti il tipo di definizione dello stesso reato di associazione mafiosa che, così come è definito nel primo articolo, può anche coinvolgere cittadini solo sospettati e non responsabili e che, inoltre, affiancandosi ad altri reati associativi, complica il nostro sistema penale.

Una legislazione di emergenza basata su misure di prevenzione e sul sospetto non può trovare il mio consenso anche se può avere effetti positivi nella lotta alla mafia. La sua dinamica complessiva, però, può indurre anche effetti devianti e deviati che uno Stato di diritto non dovrebbe accettare neppure quando si accinge a lottare l'eversione e la mafia stessa. Dato che è chiaro che la mafia è uno stato nello Stato, che è diversa dal terrorismo che è estraneo allo Stato, che è un fenomeno che attacca lo Stato dall'interno con ramificazioni e convivenze a livello nazionale e regionale, logica vorrebbe che l'attacco politico fosse diverso, che mettesse, cioè, in discussione il potere nazionale e locale, che avesse la capacità di recidere il rapporto tra mafia e droga; di risanare la situazione economico-sociale; di curare gli aspetti culturali che danno alimento al fenomeno mafioso.

Solo attraverso questo tipo di intervento è possibile combattere efficacemente la mafia: l'eliminazione di quest'ultima deve coincidere, con la crescita politica e democratica del paese. Per tutte queste ragioni, sottolineando ancora una volta gli aspetti positivi del provvedimento, mi asterrò dalla votazione.

ALFONSO GIANNI. Il gruppo del PDUP voterà a favore del provvedimento.

Poiché si tratta di una scelta per noi non consueta, desidero illustrare brevissimamente le ragioni, nonché gli elementi critici che si affiancano a questo nostro voto favorevole.

Desidero, innanzitutto, ricordare che ci troviamo di fronte ad un ritardo che, per non voler dir di più, è quanto meno colpevole e trova spiegazioni nel comportamento delle forze della maggioranza, riluttante a compiere un primo seppur timido passo in una battaglia ancora lunga e difficile che ha precedenti assai lontani. Nel corso di questa legislatura molte sono state le iniziative per promuovere un'azione in questo campo. Non intendo qui ri-

cordarle tutte, richiamandomi soltanto alla mozione unitaria delle forze della sinistra - avendo come firmatari i gruppi comunista, socialista, della sinistra indipendente ed il nostro - nella quale erano contenuti princìpi ed impegni che sono stati correttamente tradotti in iniziative legislative da parte delle stesse forze politiche all'opposizione e, segnatamente, nella legge che ha come primo firmatario il compagno La Torre.

La legge che ci accingiamo a votare è il primo frutto di questa battaglia; di una battaglia voluta con tenacia e coerenza dalle forze della sinistra di opposizione e che oggi trova una sua prima, seppur carente, concretizzazione.

Noi siamo convinti che le norme contenute in questa legge forniscano strumenti nuovi supplementari, anche se insufficienti e parziali; ma siamo altrettanto convinti che essi non sono in grado di garantire noi rispetto alla effettiva esistenza della volontà politica di utilizzarli sino in fondo. Noi crediamo, infatti, così come abbiamo chiaramente detto nel corso del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'interno, che l'attuale Governo, l'attuale quadro politico, come finora nulla ha assicurato nella lotta contro la mafia utilizzando i vecchi strumenti, così continuerà a fare, apparendo ancor più inadeguato nell'usare i nuovi. Poiché siamo convinti che questi ultimi siano migliori di quelli esistenti, pensiamo che non tarderanno a mettere in evidenza le contraddizioni tra chi realmente vuole combattere la mafia e chi, con il suo sistema di potere, è indissolubilmente e tragicamente legato ad essa.

Pur facendo questi rilievi positivi, desidero sottolineare i limiti specifici di questa legge che è da un lato troppo timida nel liquidare istituti obsoleti e inutili al fine del raggiungimento dello scopo che si proponevano, quale la diffida, e, dall'altro, altrettanto timida nell'imboccare strade nuovi quali quelle inerenti alle materie tributarie e fiscali. È evidente che bisogna insistere su questo terreno, soprattutto in considerazione delle nuove caratteristiche assunte dal fenomeno mafioso e del suo ingresso massiccio nel sistema finanziario. Se questo è vero, bisogna adottare misure profondamente radicali: proprio questo non sono quelle previste dalla legge; non sono misure capaci di evitare che i meccanismi assai ben oleati di un sistema, le rendano inefficaci. Solo la liquidazione dell'istituto del segreto bancario può dare la trasparenza necessaria alla prevenzione e alla repressione del complesso sistema del potere mafioso. Questa legge, invece, lascia irrisolti problemi che vanno al di là dei suoi fini dichiarati, ma che restano, comunque, sul tappeto. Intendo riferirmi, per l'appunto, all'efficienza delle forze di prevenzione e di repressione; all'esistenza di diversi corpi di polizia; alla necessità di un impegno generale e coordinato delle istituzioni che sia in grado di far capire che l'eliminazione della mafia è il vero problema della riforma istituzionale; alle questioni inerenti ai poteri dell'alto commissario di cui torneremo a discutere.

Ecco, allora, i motivi del nostro impegno e della nostra aspra lotta, nonché i motivi di critica verso coloro che questo impegno non assumono, a volte nemmeno a parole.

Il nostro sforzo si moltiplicherà dopo il varo del provvedimento in discussione, cui diamo un assenso, sia pure fortemente critico, ritenendo che questa posizione ci darà più autorità e maggiore coerenza di fronte al paese, anche al fine di poter condurre avanti in futuro una battaglia in seno al Parlamento, che è ormai indissolubilmente connessa al problema della creazione di un'alternativa nel nostro paese.

DOMENICO BACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprenderete il mio stato d'animo mentre mi accingo a parlare su questo provvedimento che fu presentato, elaborato e sul quale lavorò intensamente il mio amico e compianto compagno Pio La Torre.

Non desideriamo qui ripetere quanto, in memoria di Pio La Torre, hanno già detto altri compagni - in particolare, altri compagni siciliani - né desideriamo ripe-

tere i giudizi ed i riconoscimenti unanimi espressi da tutte le parti politiche sull'impegno, sul ruolo di dirigente politico complessivo che fu assolto da Pio La Torre.

La preoccupazione di rubarvi ulteriore tempo, dopo la fatica sostenuta in questa intensa giornata di lavoro, non può esimermi, tuttavia, dal sottolineare alcune questioni. Innanzitutto, desidero ricordare come la presentazione del provvedimento in esame sia seguita e scaturita da un intenso dibattito svoltosi in occasione del congresso regionale del nostro partito in Sicilia, nonché da consultazioni con i responsabili dell'Arma dei carabinieri della regione e con le organizzazioni sindacali e sociali siciliane.

Fu subito chiaro, alla luce dell'analisi che conducemmo, come il ruolo della mafia siciliana avesse ormai assunto respiro nazionale e come si fosse verificato un preoccupante salto di qualità nell'azione della mafia stessa.

Non possiamo qui non sottolineare, però, come la presentazione della nostra proposta di legge risalga al 31 marzo 1980, né possiamo dimenticare quanto è accaduto in questi mesi e come lungo tempo sia ormai trascorsi dal 30 aprile 1982, quando il compagno Pio La Torre fu vilmente assassinato in una via centrale di Palermo, senza che le forze dell'ordine e la magistratura abbiano fatto passi avanti verso l'identificazione degli assassini e dei mandanti di questo efferato delitto.

Certo, la mafia è forte ed i suoi centri di potere, il potente complesso delle esattorie siciliane e di altri perversi centri di interesse videro in La Torre un uomo che avrebbe potuto creare, che stava creando una situazione di lucro cessante e di danno emergente rispetto a tanti traffici illeciti. La Torre è stato ucciso per questa legge, per aver condotto la battaglia di Comiso, per aver denunciato gli appalti che imprenditori corrotti ottengono a licitazione privata.

Si sono accese speranze quando il generale Dalla Chiesa è stato inviato in Sicilia, ma si doveva sapere che era stata presa la decisione di mandare un uomo dove si ammazza ogni giorno, dove decine di persone vengono uccise, dove giovanotti, miserabili picciotti, ingaggiati come sicari, uccidono e vengono poi barbaramente uccisi e poi rinvenuti nel portabagagli delle automobili strangolati, anche in pieno centro di Palermo o vicino alle caserme dei carabinieri o della guardia di finanza. Occorreva sapere che si inviava Dalla Chiesa nella città dove erano stati uccisi magistrati, ufficiali dei carabinieri, questori e commissari di pubblica sicurezza, uomini politici e magistrati esimi, da Piersanti Mattarella a Cesare Terranova al procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa, al compagno onorevole Pio La Torre.

Devo dire, collega Vernola, che non ci si può risolvere a dire che con Mattarella era tutta la democrazia cristiana. Con Mattarella era tutta la democrazia cristiana onesta, non poteva esservi chi era a Riesi dietro il funerale di Beppe il sanguinario, non poteva esservi Vito Ciancimino. Si dovevano, quindi, prendere delle precauzioni, si poteva aiutare quest'uomo, questo difensore dello Stato a correre meno rischi.

Questi fatti occorre ricordarli, lo ha fatto ieri il compagno Napolitano. Palermo è città in preda al ricatto: il presidente Spadolini dice che a fischiare le autorità durante il funerale di Dalla Chiesa erano quattro facinorosi di destra o di sinistra; io non lo so, non li ho identificati, ma so quanto avrebbero detto, se avessero potuto parlare, i palermitani, i commercianti, gli industriali della città che ogni giorno ricevono una lettera contenente una richiesta di estorsione e se non pagano, vedono distrutti il proprio negozio, le proprie attrezzature.

Dobbiamo constatare che, trascorso tutto questo tempo, ora non siamo soli in questa battaglia e salutiamo ciò positivamente. Oggi il cardinale Pappalardo dice cose diverse da quelle che il cardinale Ruffini affermava nel 1964 e noi salutiamo positivamente anche questo, perché riteniamo che la battaglia contro la mafia si vinca se diventa battaglia della

magistratura, di tutte le persone oneste, non battaglia di minoranza, condotta da un piccolo gruppo avanzato.

Ha fatto bene Napolitano a far riferimento al fatto che il generale Dalla Chiesa aveva denunciato, il 10 agosto 1982, i pericoli di questa situazione e che l'onorevole Rognoni è venuto qui sinceramente a dirci quanto ci ha detto, ma non ci ha detto chi a Palermo e a Roma si è opposto al conferimento al generale Dalla Chiesa di quei poteri che oggi vengono attribuiti all'alto commissario.

A coloro che vogliono fare tutto un calderone delle varie forze politiche - qualche giornalista ha detto: « sono tutti uguali » - noi dobbiamo dire che in Sicilia il partito di Girolamo Li Causi e di La Torre non è uguale agli altri. Ci sono responsabilità di una parte della democrazia cristiana; nessuno di noi ha detto che la democrazia cristiana è mafia, ma abbiamo detto e lo confermiamo che nella democrazia cristiana ci sono uomini che hanno interessi mafiosi.

E l'intervista di un uomo come Martellucci, sindaco di Palermo, che fa bizantinismi e capitomboli sulla cima di un albero intorno alla parola mafia ne è una prova, perché silenzio significa aiuto alla mafia.

I provvedimenti che sono stati presi - l'alto commissariato e la nomina di De Francesco - sono fatti importanti. Ma dobbiamo essere convinti che in Sicilia ed in Italia vi sono infiltrazioni mafiose negli apparati dello Stato, nei partiti politici e, purtroppo, anche nella magistratura. Pertanto, oltre che prendere questi provvedimenti, è necessario recidere questi legami se si vuole che il paese cambi.

Certo, al cartello affisso sul luogo dell'eccidio di Dalla Chiesa e della moglie, in cui era scritto: « Qui è morta la speranza dei palermitani onesti », il Parlamento della Repubblica italiana sta dando una prima risposta.

Dobbiamo dire all'Italia che il sacrificio del generale Dalla Chiesa e di tanti altri servitori dello Stato non è stato inutile! (*Applausi a sinistra*).

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La democrazia cristiana esprime un assenso convinto alla proposta di legge che ci accingiamo a votare. Ho usato il termine « convinto » perché la mia decisione non è né estemporanea (questo vorrei ricordarlo anche al collega il cui intervento ha preceduto il mio) né obbligata dalla necessità di prendere qualche provvedimento sotto la spinta emotiva e drammatica dell'assassinio del generale Dalla Chiesa. Si tratta di una adesione consapevole e politicamente motivata.

Lo strumento legislativo che il Parlamento mette a disposizione dell'organo dello Stato con più ampi e penetranti poteri può essere certo un elemento importante per impostare la nuova fase dell'azione contro i fenomeni mafiosi, ma a condizione che i vari apparati dello Stato siano capaci di operare in modo strettamente connesso e coordinato alla predisposizione di questo nuovo spazio di azione. Per questo abbiamo dato agli organi dello Stato il nostro massimo contributo e la nostra più ampia disponibilità, non generica ma puntuale, sulle questioni non semplici, anzi complesse, che via via si sono presentate, non solo nelle ultime ore ma sempre, in ogni fase del procedimento legislativo. A questo proposito non è solo formale il nostro ringraziamento al relatore Fiori per l'assiduità ed il rigore che egli ha messo durante i lavori del Comitato ristretto e durante la discussione da parte delle Commissioni riunite.

Questa è la migliore risposta alle insinuazioni che anche stasera non sono state risparmiate ed ai sospetti circa la riluttanza della democrazia cristiana ad affrontare la profonda degenerazione mafiosa in un confronto a pari intensità e volontà di fare con gli altri gruppi.

Nessuno che sia leale e che ami e rispetti quella verità che non introduce nella lotta politica elementi deteriori ed inaccettabili che nulla hanno a che fare con la vera politica può non valutare con un giudizio equo il comportamento dei commissari della democrazia cristiana. Credo anche che, per obiettività, si debba dire

che non è possibile ogni volta che non si sia d'accordo su qualche specifico punto di riferimento addurre ragioni nascoste e non limpide.

Quando si investono punti importanti del nostro ordinamento giuridico nessun cedimento o attenuazione delle garanzie giuridiche che sostengono il sistema delle nostre libertà possono essere invocati o praticati sotto la spinta di situazioni contingenti. La riflessione e la coerenza in questo campo sono d'obbligo. E quando questa sia la preoccupazione di tutti l'accordo si trova, come è stato anche questa volta.

Voteremo, quindi, con convinzione questa proposta di legge. La riteniamo uno strumento importante per combattere il fenomeno della mafia, che mira sempre più in alto. Crediamo che esso si dovrà raccordare anche con i nuovi poteri connessi con l'istituzione del prefetto alto commissario e con le nuove norme introdotte nel nostro ordinamento per combattere la evasione fiscale.

Il Parlamento dà questa sera una prima risposta. Sarà essa sufficiente a combattere le dimensioni del fenomeno mafioso ormai così penetrante e diffuso e nell'insediamento sociale e nel territorio? Certamente dipenderà dal modo in cui opereranno i vari poteri; ma dipenderà anche – me lo consentano i colleghi – dall'immagine che lo Stato, gli enti locali ed i partiti sapranno dare di sé alla gente, a quella che non sta nel campo della mafia ma che ha paura ed è sfiduciata, e, purtroppo, anche ai tanti che sono indifferenti. Lo esigono anche i morti, i morti assassinati dalla mafia. Noi abbiamo i nostri. Abbiamo Pier Santi Mattarella, che è stato anche qui ricordato però in una specie di distinzione che un collega comunista ha voluto operare all'interno della democrazia cristiana. Mattarella è diventato presidente della regione siciliana non per caso ma conoscendo gli orientamenti e gli obiettivi della democrazia cristiana siciliana, che lo ha aiutato a diventare presidente della regione siciliana.

Noi abbiamo distinto chiaramente, tutte le volte che è stato necessario, le responsabilità del partito dalle responsabilità di uomini. Pertanto non possiamo accettare un giudizio sommario che è profondamente lesivo dell'impegno ed anche del tributo di sangue che hanno pagato uomini della democrazia cristiana anche rispetto a questo fronte.

Quindi, ognuno ha i propri morti; e noi abbiamo i nostri, che hanno pagato per la loro coerenza morale e per aver osato resistere alla mafia, partire dalla loro testimonianza per muovere la leva migliore, incentrata su una nuova moralità fatta di valori proponibili a tutti coloro i quali si sentano estranei ai metodi, alle logiche ed alle finalità della mafia, che ormai toccano non più soltanto la moralità dei singoli ma quella dello stesso Stato quando esso non reagisce con vigore e con successo.

In fondo, con questo voto si rende anche l'omaggio migliore ai nostri morti ed al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (*Vivissimi applausi dei deputati del gruppo della democrazia cristiana*).

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Credo che sarebbe riduttivo imputare l'approvazione di questo provvedimento soltanto ad una improvvisata attenzione del Parlamento verso le nuove dimensioni assunte, per qualità e per consistenza, dal fenomeno mafioso; così come credo che questo provvedimento non può soltanto costituire una risposta dettata da fatti emotivi, cioè da fatti che hanno dimostrato concretamente la necessità di fronteggiare il fenomeno mafioso con strumenti che appaiono, prima ancora che adeguati, eccezionali.

Ritengo che i fatti di Palermo abbiano avuto un comprensibile ruolo di spinta in questa direzione e che sia indubitabile che l'*iter* parlamentare di questo provvedimento abbia subìto da tali fatti una decisiva accelerazione. Probabilmente questa esigenza di fare in fretta avrà finito anche per penalizzare le ragioni di una più attenta riflessione per meglio valutare, in prospettiva, gli effetti di misure le quali, se non saggiamente amministrate, potrebbero aggiungere ai mali che ci si propone di fron-

teggiare nuovi mali e nuove distruzioni. Ma non c'è da scandalizzarsi di questa esigenza di fare in fretta e dare un segnale tempestivo a chi lo aspetta.

Non appare infatti di scarsa rilevanza dare subito, su questo terreno della prevenzione e della repressione, un segnale emblematico da parte dello Stato: un segnale indirizzato soprattutto a quanti oggi – e non sono pochi in Sicilia – si pongono interrogativi angosciati sulle prospettive concrete della lotta alla mafia. Un simbolo dello Stato capace di vincere, e non di quello umiliato, dello Stato capace di fronteggiare con successo il terrorismo, e non di quello dal terrorismo deriso, è stato battuto.

Un delitto, in un certo senso preannunciato, è stato portato a termine secondo lo stile ed i modi tipici della mafia. La potenza mafiosa va quindi contrastata, oggi più che mai, sul tererno che ha mostrato di voler privilegiare; il terreno sul quale ormai ha stabilito una indiscussa egemonia, realizzando anche un sistema di compromissioni che tenta di coinvolgere sempre più le stesse istituzioni pubbliche, e che tenta di coinvolgere a tale livello nuovi ambienti, oltre quelli per tradizione del tutto accessibili ai padri e ai nonni mafiosi. Ci riferiamo al terreno degli affari illeciti, di alcune commesse pubbliche (sarebbe fuorviante in questa materia generalizzare troppo); delle attività lecite esercitate in un regime divenuto, nei fatti, monopolistico, per la capacità di dissuasione esercitata dal potere mafioso; delle attività lecite alimentate, però, dall'afflusso crescente di profitti illeciti.

Di fronte a tali fatti, c'è il pericolo che venga a radicarsi sempre più il convincimento dell'impotenza delle articolazioni visibili del potere dello Stato, nei confronti dell'ingente quantità di ricchezza accumulata dalle organizzazioni criminali; e c'è il pericolo che tale convincimento consigli anche a quelli che non sono coinvolti prudenza, o addirittura acquiescenza. C'è il pericolo serio, insomma, che un atteggiamento di rinuncia e di disinteresse prevalga anche in quei settori della opinione pubblica che potenzialmente – per cultura e per convinzioni politiche – sono destinatarie di un messaggio di riscossa morale, di rinnovato impegno politico.

C'è un altro rischio cui bisogna porre mente: che le polemiche intervenute nei giorni scorsi, che la stessa immagine di questo prefetto di Palermo apparso ai più solo, allorché si trattava di colpire con forza il potere mafioso, alimenti l'erronea convinzione che il conflitto, la guerra dichiarata tra i poteri pubblici, e la malavita che conta, non possa e non voglia superare la soglia di certi palazzi, certi inutili riti, certi inutili convinzioni, quasi che si tratti di un conflitto tra potenze dirimpettaie, disciplinate da regole del gioco che costituiscono l'essenza di un certo ordine sociale.

Ebbene, questo muro di sfiducia, di consistenti riserve mentali può essere abbattuto attraverso scelte di campo, da compiere nell'azione repressiva, che si muovono nella direzione che noi abbiamo scelto, che abilitano cioè i pubblici poteri ad intervenire laddove la illecita ricchezza si accumula, o laddove vi sono quei segni esteriori della ricchezza accumulata che possono portare induttivamente alle fonti di produzione di essa, ai vertici reali dell'associazione criminosa.

Ci pare, cioè, che il cittadino siciliano possa cogliere, attraverso le misure che si stanno per adottare, i segni tangibili di una volontà politica protesa a contrastare il sistema di potere della mafia, mirando diritto alla sostanza dei rapporti associativi, delle attività economiche attraverso le quali si precisa in modo visibile il fine ultimo dell'associazione mafiosa. Si tratta peraltro di un terreno – questo di cui si parla a proposito della vigilanza, della repressione di attività economiche illecite, e del controllo dei grandi patrimoni di dubbia provenienza – che, negli ultimi tempi, è stato già utilmente dissodato.

Erano grandi le attese che nell'opinione pubblica siciliana avevano creato certe indagini della Guardia di finanza. È apparsa convincente l'idea di ostacolare certi traffici, attraverso un controllo penetrante, nell'intento di far esplodere conflitti interni e contraddizioni; di indagare

su attività poco chiare, condotte dietro rispettabili facciate o insospettabili titolari; di violare il riserbo di banche e banchette, capaci di un attivismo finanziario non giustificabile sulla base delle attività economiche esercitate nel territorio sul quale esse operano. Non era mai avvenuto – così come si è fatto nei mesi scorsi – che taluno alzasse il dito accusatore e spingesse l'occhio indagatore su personaggi tradizionalmente indicati come espressione emblematica di un potere economico – e non solo economico – da sempre intoccabile.

Ebbene, queste misure che noi approviamo si muovono lungo queste linee di tendenza in parte già percorse; razionalizzano l'esistente, laddove interventi fin qui effettuati a livello amministrativo reclamano da tempo adeguate ed articolate previsioni legislative; introducono strumenti di prevenzione e repressione che, forse, hanno il limite di non tipizzare nei particolari le fattispecie in presenza delle quali – e solo di esse – si può operare, ma che hanno il merito di dare una copertura seria all'attività di quegli organi dello Stato che intendono fare fino in fondo il loro dovere.

Certo, si poteva fare più in fretta, Si poteva, almeno in questa materia, evitare di dare l'impressione di andare sempre a rimorchio di un morto o di una strage. Ma obiettività vuole che di questi ritardi non si incolpi il Parlamento, già da tempo pronto, e semmai fermato dal Governo che ha richiesto molto tempo per dire la sua con una iniziativa legislativa *ad hoc*.

Se è vero, però, che questa legge muove da una concezione della mafia che accoglie pochi di quei caratteri originari del potere mafioso, i quali di essa facevano un potere collaterale, e spesso integrantesi con quelli dello Stato – certo ufficiale anch'esso come i poteri pubblici –, è altresì innegabile che essa richiede grande equilibrio in chi dovrà operare, e concretamente gestire i rilevanti poteri che la legge prevede. E il ricordo di qualche precedente, in questo senso, è utile per capire le cose che non vanno fatte, i pericoli che sono da evitare. Ci riferiamo in particolare agli articoli 22, 23, 24 della « legge Reale » del 1975, e ricordiamo le ragioni per cui quelle norme sono risultate inoperanti, non ultima la difficoltà di trovare commercialisti in grado di amministrare i patrimoni di personaggi così rilevanti. Ma bisogna aiutare chi sarà chiamato a fare scelte difficili, mentre occorre evitare un coinvolgimento personale di chi dovrà procedere ad attuare le norme.

Ritengo – lo ribadisco ancora – che con questa legge, per le ragioni considerate (che abbiamo ritenuto nei mesi scorsi, e che riteniamo tuttora preoccupanti), stiamo dando un efficace segnale.

È, in fondo, l'opera che, con questi mezzi, intendeva realizzare il generale Dalla Chiesa; è l'opera che si stava avviando, anche dopo la venuta a Palermo del ministro delle finanze. Crediamo che proprio su questa strada si riuscirà a dare la risposta più convincente, e sul terreno più temuto, a chi aveva interesse a che Dalla Chiesa venisse sloggiato dalla Sicilia (*Applausi dei deputati del gruppo socialista*).

ALESSANDRO REGGIANI. Non abbiamo bisogno di esprimere le ragioni per le quali voteremo a favore di questo prevvedimento.

Volevo dire che accanto a misure giuste relative alla repressione e alla prevenzione dei crimini mafiosi, non riesco a capire perché sia stata respinta la proposta avanzata dal nostro gruppo che prevedeva l'ipotesi della utilizzazione del fermo di polizia nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 13 della Costituzione.

La lotta alla mafia è di estrema importanza data l'eccezionale gravità del fenomeno, non occorre ripeterlo; non capiamo però perché considerando questa eccezionale gravità le forze di maggioranza non abbiano ritenuto di prendere in serio esame la nostra proposta. Giudico tale rifiuto come il segno di una ingiustificata sfiducia nei confronti delle forze di pubblica sicurezza, segno dal quale dissento profondamente.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dichiaro il voto contrario del gruppo radi-

cale sul disegno di legge al nostro esame che, per altro, sta per essere approvato all'unanimità con alcune astensioni.

Signor Presidente, credo che questo voto che state per dare rappresenti un'ulteriore dimostrazione delle scelte autoritarie del Parlamento italiano, violatrici della Costituzione, dissipatrici dei diritti del nostro paese.

Attendo che i colleghi della larghissima, immensa maggioranza che voteranno a favore di questo provvedimento, si ritrovino qui con lo stesso impegno per discutere ed approvare al più presto la riforma del codice di procedura penale, e per discutere ed approvare la riforma del codice penale, l'abrogazione di reati come quello di opinione, che rendono ancora oggi il nostro paese lontano da princìpi di civiltà e democrazia.

La vostra scelta di oggi dimostra il cinismo con il quale tentate di superare lo stato di frustrazione e di impotenza di fronte al quale vi trovate da sempre, di fronte al quale vi siete trovati in occasione del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, di fronte al sequestro del giudice D'Urso, di fronte agli ignobili assassini del terrorismo da qualsiasi parte essi vengano.

Signor Presidente, io credo che nonostante tutta la buona volontà delle nostre istituzioni questa legge non possa superare l'esame di costituzionalità, oltre che di correttezza giuridica; si tratta di una legge violatrice degli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, una legge inutile; in molte parti parti di essa si chiede che venga data una definizione corretta dall'interprete. In molte parti questo vostro disegno di legge è inutilmente e scioccamente repressivo.

Signor Presidente, la scelta della grande maggioranza di questo Parlamento rappresenta sempre meno il paese; questo stato d'animo si è reso evidente proprio in occasione dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, occasione in cui il paese ha mostrato il proprio disprezzo, la propria vergogna per avere certi rappresentanti. Chi commette questi delitti, signor Presidente, rischia – udite, udite! – il soggiorno obbligato, cioè una scelta, una formula, un'invenzione anacronistica, fuori dalla logica moderna, che poteva essere concepibile solo trenta, quaranta, cinquanta anni fa.

Cosa significa oggi soggiorno obbligato? Pur considerando l'articolo 19 di questo provvedimento, in cui aumentate in modo incredibile la pena nei confronti di cittadini colpiti da misure preventive (ai sensi di una legge del 1956), non si tratta altro che di un risultato propagandistico nei confronti di un paese il quale non vi crede più perché ben altro si aspettava da voi: ormai è profondamente deluso.

Signor Presidente, avete scelto di fronte al futuro del diritto, al futuro della prova, al futuro della certezza dei rapporti tra cittadino e Stato, il futuro del sospetto. Riflettete bene e vi accorgerete quanto questa legge rappresenti una esibizione demagogica, quanto risponda poco alla domanda di dignità, di libertà avanzata in questo paese.

È per questi motivi che solitario, ma forte nella profonda convinzione, nella fede del diritto, nella certezza dei diritti di tutti i cittadini, il gruppo radicale voterà contro questo disegno di legge.

ALFREDO BIONDI. Avrei forse rinunciato a prendere la parola se lo avessero fatto tutti i colleghi, ma avrei sbagliato. In fondo, questa lunga giornata che volge alla notte non va dimenticata. Bisogna trarre conclusioni differenziate, le dichiarazioni di voto servono a questo, a distinguere chi vota contro per una ragione, chi vota contro per un'altra, chi trae elementi di giudizio negativi, da chi li trae positivi.

Non credo sia giusto porre le varie interpretazioni in una visione offensiva anche quando si rappresenta la minoranza responsabile; operare in questo senso delle scelte che possono sembrare autoritarie, significa – in un momento difficile del nostro paese – adempiere ad un impegno direttamente assunto con il paese. Nella posta di oggi ho trovato una comunicazione del Consiglio superiore della

magistratura che si riferisce ad un importante dibattito avvenuto il 13 maggio alla presenza del Capo dello Stato. In tale dibattito si sono fatte osservazioni, saggisticamente simili a quelle su cui si è diffuso il collega Andò, e analisi, che non hanno spesso il pregio dell'originalità, sulla natura, cultura, struttura e capacità di immedesimazione della realtà mafiosa con altri tipi di realtà associative regionalmente consistenti, ma ormai diffuse anche in tutta la nazione.

Nei rilievi del Consiglio superiore della magistratura vi è un punto molto importante, là dove, in relazione alla tragica scomparsa del nostro amico Pio La Torre, si dice: « sottolinea come da questo punto di vista la situazione sia resa ancora più pericolosa dall'intreccio, in alcune zone ancora latente, ma in altre manifesto tra il potere mafioso e camorristico e taluni settori di pubblici poteri e come pertanto non possano che condividersi i risultati delle analisi culturali e politiche, svolte in più sedi e in occasioni diverse...;

ritiene tuttavia che, nell'immediato, un fenomeno criminale così esteso e tanto insidioso richiede anche interventi che interessino l'apparato preventivo e repressivo dello Stato e in primo luogo l'amministrazione della giustizia;

auspica che gli organi di Governo superino i ritardi esistenti » (eravamo in maggio) « elaborando un adeguato e programmato piano d'azione »;

« prende atto » (buon per lui) « con apprezzamento delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti » (non conosco quali) « dal Ministro di grazia e giustizia quale rappresentante del Governo... ».

Devo dire, riferendomi alle preoccupazioni espresse dall'onorevole De Cataldo, che il Consiglio superiore nel mese di maggio si era fatto carico di una realtà come quella di fronte alla quale oggi, dopo alcune tragedie, ci troviamo ad operare. Credo che questo sia un aspetto della realtà e lealtà con cui ci dobbiamo collocare di fronte a tali fenomeni e che queste siano le ragioni per cui responsabilmente chi affronta questi problemi, non essendo più o meno garantista di altri, più o meno consapevole che gli istituti giuridici hanno una loro logica e storia che mal si presta a sincopi differenziali degli avvenimenti che si susseguono di giorno in giorno, deve ocnoscere anche i dati di quella realtà di fronte a cui tutta la classe politica si è trovata. Ci sono italiani che ritengono che il popolo abbia ragione quando applaude e si ammanta del tricolore dopo il *Mundial*, mentre diventi un elemento qualunquista, che critica senza titolo, quando non prende atto di queste realtà sportive e delle miserie umane fa motivo di contestazione. Non appartengo a questa categoria che grida Barabba o Cristo. Credo che si debba incidere su questa realtà che ha raggiunto limiti di sopportazione difficilmente tollerabili e sotto questo profilo ritengo che il voto positivo del Parlamento corrisponda ad un'assunzione di responsabilità, perché i morti sappiano che, in una giornata difficile della storia italiana, il Parlamento si è fatto carico non di celebrare messe da *requiem*, ma di prendere responsabili decisioni operative.

ALDO RIZZO. Intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole della sinistra indipendente al provvedimento che ci accingiamo ad approvare; ho proposto addirittura che tutti quanti rinunciassimo a parlare non certo perché non credo nel valore dei dibattiti parlamentari, ma perché pensavo che si sarebbero ripetuti i discorsi che abbiamo sentito ieri nel corso del dibattito svolto alla presenza del ministro dell'interno Rognoni, come in realtà è avvenuto.

Nel merito desidero solo lamentare che purtroppo il provvedimento viene approvato con molto ritardo e che non ho mai visto durante tutto l'*iter* parlamentare molti dei colleghi che hanno avanzato rilievi ed osservazioni sul contenuto del provvedimento. Potrei chiedere agli onorevoli Martorelli, Fiori e Bottari quanti erava-

mo nel Comitato ristretto allorché abbiamo predisposto il testo da presentare alle due Commissioni.

Per quanto concerne il contenuto del testo unificato, non credo si possa dire che il provvedimento è autoritario e inutile: non è autoritario perché ritengo che uno Stato debba rispondere in maniera adeguata nei confronti di chi attenta al pacifico vivere civile, e la mafia oggi rappresenta un grave pericolo per la democrazia e per il nostro paese, e non può neanche dirsi inutile: infatti, basti pensare che già nella Commissione parlamentare d'inchiesta formulai proposte per un intervento legislativo che consentisse di colpire i mafiosi nel patrimonio. Ricordo poi le conclusioni cui è pervenuto di recente il Consiglio superiore della magistratura e un incontro che lo stesso Consiglio ha organizzato circa quattro anni fa sempre sul tema della mafia. Il provvedimento non sarà il toccasana e sarebbe assurdo pensare di poter debellare con esso il fenomeno mafioso. Nella seduta di ieri qualcuno ha detto che si tratta di un provvedimento che può servire a togliere acqua al pesce, ad indebolire l'organizzazione mafiosa nel momento in cui colpiamo il mafioso nel patrimonio. Per lottare contro la mafia occorre ben altro, soprattutto un'adeguata risposta a livello preventivo e repressivo da parte degli organi di polizia, perché non dobbiamo dimenticare che dalla battaglia alla mafia è emerso che quasi tutti i gravi fatti di sangue commessi dalle organizzazioni criminali mafiose non hanno i loro autori tra le carte processuali di Palazzo di giustizia, tanto che molti dei procedimenti penali pendenti finiranno col chiudersi a carico di ignoti.

Al di là della recente nomina di De Francesco e dei poteri a lui attribuiti, un fatto è certo: se vogliamo realizzare effettivamente una macchina di polizia idonea ed efficace al fine di combattere la mafia, è necessaria un'organizzazione a livello di polizia che consenta indagini attente, scrupolose, in modo da avere una mappa chiara, precisa, con elementi di prova sulle nuove organizzazioni mafiose, sulle loro attività e infiltrazioni nel tessuto economico siciliano e non solo siciliano.

Con queste osservazioni ribadisco che la sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento (*Applausi a sinistra*).

GIOVANNINO FIORI, *Relatore per la II Commissione.* Anche a nome del collega Martorelli, propongo il seguente titolo per il testo unificato: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ringrazio i relatori per il lavoro svolto, i colleghi e i collaboratori (*Applausi*).

Il testo unificato dei disegni e della proposta di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2982); disegno di legge (*Approvato dal Senato*) (3358); proposta di legge LA TORRE ed altri (1581) *in un testo unificato e con il titolo*: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed inte-

grazioni alla legge 27 dicembre 1956, numero 1423. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » (2982-3358-1581):

Presenti	66
Votanti	60
Astenuti	6
Maggioranza	31
Voti favorevoli	57
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli, Artese, Balestracci, Battaglia, Belluscio, Belussi, Biondi, Bottari, Cabras, Cafiero, Carmeno, Carpino, Carta, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Crucianelli, De Cinque, Fabbri, Faenzi, Felisetti, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Fortuna, Fracchia, Galante Garrone, Gava, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Gravina, Gualandi, Labriola, Mammì, Mannuzzu, Martorelli, Miceli, Molineri, Onorato, Pecchia Tornati, Pucci, Quercioli, Raffaelli Edmondo, Raffaelli Mario, Reggiani, Revelli, Ricci, Rippa, Rizzo, Robaldo, Russo, Sabbatini, Salvato, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Serri, Vernola, Violante.

Si sono astenuti:

Boato, Franchi, Servello, Trantino, Tripodi, Zanfagna.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Iter di approvazione
della legge 13 settembre 1982, n. 646, (cd. "Rognoni-La Torre")

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

493ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 1982

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 25605

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 25608

Assegnazione 25608

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge:

PRESIDENTE 25609

Presentazione di relazioni 25609

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 25605, 25606

* SPADACCIA (*Misto-PR*) 25605

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 25609

INTERROGAZIONI

Annunzio 25609

Risposte scritte ad interrogazioni . . . 25609

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 14 SETTEMBRE 1982 25612

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

AGRIMI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 settembre.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Gozzini per giorni 15.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 8 settembre 1982, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3358-2982-1581. — « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » (2034) (*Testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa — di cui uno già approvato dalle Commissioni permanenti riunite 1ª e 2ª del Senato della Repubblica — e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati La Torre ed altri*) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 4ª della Camera dei deputati*).

Il disegno di legge è pervenuto dalla Camera nella serata dell'8 settembre.

Tenuto anche conto degli orientamenti emersi nel dibattito svoltosi al Senato sabato 4 settembre — con l'illustrazione in Assemblea delle interpellanze presentate da tutti i Gruppi parlamentari — e domenica 5 settembre — con la risposta del Presidente del Consiglio e gli interventi conclusivi da parte degli interpellanti — comunico di aver assegnato nella mattina del 9 settembre il disegno di legge alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia), in sede deliberante, previo parere della 6ª Commissione.

Le Commissioni riunite sono state convocate, nei termini minimi previsti dall'articolo 29, quarto comma, del Regolamento, per domani alle ore 9.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, debbo riconoscere che questa mia richiesta di parola è al limite della irritualità: infatti non ho richiami al Regolamento da fare. Però vorrei chiedere la parola, se lei me lo consente, sull'assegnazione in sede deliberante, per la giornata di domani, alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del provvedimento che testè lei ha citato. Dico che è ai limiti della irritualità, perchè il caso in esame non rientra evidentemente fra quelli per cui l'assegnazione in sede deliberante è tassativamente vietata.

Nè posso fare appello ad una prassi abbastanza costante, ma che ha pure le sue

eccezioni in questo ramo del Parlamento, secondo la quale un disegno di legge approvato in sede legislativa dall'altro ramo del Parlamento viene normalmente assegnato in questo ramo del Parlamento alla Commissione in sede referente e se ne assicura il dibattito in Aula. Si tratta infatti di una semplice prassi, non prevista dal Regolamento e dalla quale talora ci si è allontanati.

Devo anche riconoscere che non posso fare in questo nessun appunto al Presidente del Senato, il quale giustamente ha richiamato il dibattito e sicuramente ha tenuto presente l'orientamento politico che, dopo quel dibattito, è stato espresso in forma pressocchè unanime.

Quindi le chiedo scusa, signor Presidente, tuttavia ho sentito l'esigenza di chiedere la parola per esprimere le mie riserve sulla assegnazione in sede deliberante di un provvedimento estremamente delicato che, pur non essendo legge costituzionale, incide fortemente su norme costituzionali.

Devo inoltre ricordare che per molti anni abbiamo tenuto ferme in Parlamento le conclusioni della Commissione antimafia, che questi stessi provvedimenti che lei ha ricordato, già esaminati in parte da questo ramo del Parlamento, hanno conosciuto un *iter* lunghissimo, lento e farraginoso all'altra Camera, acceleratosi soltanto dopo il gravissimo assassinio di Pio La Torre, e che sono stati poi approvati nel corso di una giornata soltanto dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, di sua moglie e dell'agente Russo. Parlo di assassinio dell'agente Russo perchè purtroppo la sua vita è soltanto vegetativa. Ora arrivano al Senato dopo una settimana nella quale gli organi di informazione hanno dato per scontato che il Senato li approvasse in questa settimana.

Io sono rispettosissimo della necessità di decidere e di decidere rapidamente, anzi sono sollecitatore di queste decisioni rapide, però la rapidità non può escludere l'approfondimento e un vaglio serio da parte delle Assemblee legislative, proprio perchè si tratta di misure gravi e importanti.

Certo, siamo stati anche travolti dalla emozione: lo siamo stati e non deve essere cosa di un momento e neppure di una settimana. Le emozioni devono rimanere nella nostra memoria, poi devono diventare prassi costante, devono incidere sui comportamenti e legislativi e amministrativi. E vorrei che la memoria di queste emozioni poi rimanesse anche nei momenti elettorali da parte delle forze politiche, per esempio nella scelta dei loro uomini.

Quindi non ho nulla contro il permanere della emozione, che può essere sacrosanta e servire a superare i ritardi. Però questo dato emozionale non può escludere la serietà del vaglio legislativo: questa è una mia critica; capisco che è irrituale e la ringrazio sentitamente, signor Presidente, anche perchè non ho appunti da rivolgere in questo caso al Presidente del Senato, il quale ha esercitato correttamente i suoi poteri tenendo conto dell'orientamento non dico prevalente ma addirittura pressocchè unanime di questo ramo del Parlamento. Spero solo che mi dia atto che non sono entrato nel merito del provvedimento, cosa che farò domani alle Commissioni riunite in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, ella ha fatto riferimento, nel suo intervento, anche alla premessa — e la ringrazio sotto questo profilo — della mia dichiarazione. Mi sono riferito ad un dibattito amplissimo, eccezionale, che è avvenuto in questo ramo del Parlamento e credo che sia stato anche il nostro dibattito ad avere indotto i colleghi della Camera dei deputati — senza con questo voler trasferire la nostra influenza oltre l'ambito delle mura di Palazzo Madama — ad adottare il sistema che hanno adottato per essere solleciti. E devo aggiungere — mi sia consentito farlo, visto che ho detto di ritenermi in questo momento fuori dalle mura — che se avessero usato questa sollecitudine nei quattro mesi precedenti avrebbero forse fatto molto meglio, tanto più che anche noi, come del resto la Camera, nel corso di una visita congiunta dei presidenti della giunta e dell'assemblea siciliana con i rappresentanti di tutti i Gruppi politici dell'Assemblea, un mese fa circa, venimmo sollecitati ad usare le procedure più rapide possibili.

Io feci presente a questa delegazione che non avevamo davanti a noi il testo, avendocelo sottratto l'iniziativa del Governo che lo trasferì da noi alla Camera dei deputati per fare prima (e mi auguro, onorevole Sottosegretario, anche se non mi rivolgo personalmente a lei che allora non faceva parte del Governo, ma dico in linea generale, che l'Esecutivo mediti sull'utilità di ricorrere o meno a simili *escamotages*) e che non appena il testo ci fosse pervenuto noi, come sempre abbiamo fatto, con l'una o con l'altra procedura ci saremmo attenuti al criterio della massima speditezza.

Questa è la premessa. Avendo poi ascoltato attentamente di persona non solo lei, senatore Spadaccia, ma tutti gli oratori intervenuti nel dibattito che si è svolto nei giorni 4 e 5 settembre, mi pare che, dopo aver esortato, nella commemorazione di Dalla Chiesa, il Presidente del Consiglio ad ascoltare attentamente quello che in quest'Aula si sarebbe detto, io per mia parte non potevo sottrarmi alle deduzioni che portarono a trovare pressocchè unanimi tutti gli intervenuti nel giudizio sull'estrema urgenza di prendere delle decisioni. Pertanto sollecitammo il Presidente del Consiglio perchè si recasse in Sicilia, ascoltasse quello che c'era da ascoltare, convocasse i suoi Ministri e venisse qui a riferire.

Ricordo che alcuni dei Capigruppo del Senato avevano immaginato di differire la seduta addirittura a lunedì mattina o pomeriggio. Ciò nonostante l'Assemblea, che io invitai a decidere su questo punto, decise di ascoltare il Presidente del Consiglio entro la giornata di domenica. Mi pareva dunque evidente la preoccupazione di tutti di non frapporre ritardi a qualche intervento concreto. E il secondo punto sul quale il Governo fu sollecitato fu proprio quello della concretezza.

Al termine, con alcuni giorni di ritardo, che dimostrano come alla Camera si è operato velocemente ma non si è stati contrari ad un esame approfondito, sia pure in sede deliberante, la Camera dei deputati ci ha trasmesso mercoledì sera questo disegno di legge.

La ringrazio, senatore Spadaccia, per aver notato che era facoltà del Presidente di decidere e debbo dirvi che ho avuto un momento di esitazione, non per la materia nel suo complesso, ma per il fatto che si decideva di istituire una Commissione bicamerale, cosa che, salvo una volta, abbiamo sempre deciso in Aula. Tuttavia mi sono domandato se, nel contesto politico generale, nel contesto parlamentare e nel quadro generale in cui in questi giorni si svolge la vita italiana, io avrei reso un servizio al Senato andandomi ad arrampicare su questo particolare problema. Ho concluso che non avrei reso un buon servizio al Senato, esponendolo nei confronti di coloro che sono sempre disposti ad avventati giudizi. Ecco la ragione per la quale ho preso la decisione che ho preso.

Onorevole Spadaccia, trovo giusta la preoccupazione che esprime dicendo che siamo davanti ad un provvedimento molto importante, molto serio e, sotto certi aspetti, essendoci di mezzo il codice penale ed altre faccende, anche delicato.

Circa il rispetto che dobbiamo avere per la regione siciliana, c'è un documento statutario che si trova in un contesto molto stretto con la nostra Costituzione. Per tutti questi motivi si richiede una grande attenzione.

Ma, onorevole Spadaccia, quando il Presidente, in questo e in altri casi, in una forma o nell'altra, compresa la deliberante, assegna un provvedimento a una o a più Commissioni riunite non dimentica affatto la libertà dei membri del Senato, di questa o di quelle Commissioni, di chiedere ugualmente il rinvio in Aula, nonostante l'assegnazione alla Commissione. Il Regolamento ha sempre previsto che di fronte a questioni particolarmente delicate le deliberazioni e anche le decisioni del Presidente possano trovare una correzione, e viceversa. Con questo non invito a fare un'operazione del genere: dico soltanto che il Regolamento permette anche operazioni di questo genere. La deliberante non significa che in quella sede ciascuno tace rimettendosi al giudizio dell'altro ramo del Parlamento: il Regolamento anzi invita espressamente a differire di due giorni, di 48 ore, la convocazione della Commissione in

sede deliberante per dare un certo tempo a tutti coloro che vi prenderanno parte e prepararvisi congruamente.

Ecco i chiarimenti che sul problema da lei sollevato ho creduto di dover dare, non a difesa della deliberazione presa, ma a chiarimento del contesto delle norme regolamentari che consentono di articolare le varie decisioni in connessione con una serie di fatti esterni, ma soprattutto, io dico, interni. Ecco la ragione per la quale mi sono riferito a quelle due riunioni secondo me molto importanti che si sono tenute tra sabato e domenica nella nostra Assemblea e che in un certo senso hanno perfino anticipato l'impostazione della discussione della legge. Non so se vi sia sfuggito un fatto, o quale commento ne abbiate fatto al vostro interno. Il Presidente del Consiglio, nella sua replica, a un certo momento ha dato l'impressione a me — allora non ho detto niente, ma ora ve lo posso dire — che ci fosse un salto, una trasposizione di argomenti. Infatti, di tre punti constava la replica: il primo riguardava il fatto tremendo relativo all'uccisione del generale Dalla Chiesa e della sua consorte e il ferimento dell'agente; il secondo le misure che si immaginava avrebbero potuto essere suggerite dalla riunione di ministri, prefetti e questori a Palermo; il terzo il Consiglio dei ministri. A questo punto io immaginavo che fosse finita l'esposizione del Presidente del Consiglio, mentre invece egli è passato a fare una lunga appendice — con ciò non la squalifico affatto — che poteva sembrare più conferente con la riunione alla quale il giorno dopo il Governo avrebbe dovuto partecipare alla Camera. Infatti, se lo ricordate, questa parte riguardava unicamente un'ampia illustrazione del provvedimento di legge di cui il senatore Spadaccia ha parlato. Personalmente, non per malignità toscana, mi sono domandato se nel consegnare le carte al Presidente del Consiglio per la sua replica di domenica i funzionari non vi avessero aggiunto anche il pezzo che doveva invece essere letto alla Camera. Oggi però devo dire che quanto è accaduto è stato provvidenziale, essendo uno degli argomenti che mi ha portato a dire che la discussione generale di questa materia è stata impostata e, con la risposta del Presidente del Consiglio e con le repliche degli interpellanti, persino svolta in anticipo in Aula.

Ecco le cose che mi sembrava opportuno dire, in maniera che il dialogo aperto qui in Aula stamane fosse il più chiaro possibile e si svolgesse nella stessa forma corretta con la quale lo ha aperto il senatore Spadaccia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(2ª - Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 11 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione CIOCE
indi del Presidente della 1ª Commissione MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » **(2034)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

— Cioce . . . . . Pag. 162, 173, 177 *e passim*
— Murmura . . . . . 213, 215, 220 *e passim*

AGRIMI (*DC*) 180
BARSACCHI (*PSI*) 210, 211
CALARCO (*DC*) . . . . . 200, 201, 202 *e passim*
COCO (*DC*) 180
DARIDA, *ministro di grazia e giustizia* Pag. 218
FLAMIGNI (*PCI*) 219
JANNELLI (*PSI*) . . . . 177, 179, 188 *e passim*
LAPENTA (*DC*) 177
LA RUSSA Vincenzo (*DC*) 213, 214
MAFFIOLETTI (*PCI*) . . . 189, 203, 213 *e passim*
MANCINO (*DC*) 231, 233, 235
MARCHIO (*MSI-DN*) . . . 175, 196, 206 *e passim*
PECCHIOLI (*PCI*) 173, 175
RICCARDELLI (*Sin. Ind.*) . 205, 206, 207 *e passim*
SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 211, 219
SAPORITO (*DC*), *relatore alle Commissioni* 162, 214, 215 *e passim*
SICA (*DC*) 171
SIGNORI (*PSI*) 234
SPADACCIA (*Misto-PR*) . . 168, 184, 185 *e passim*
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 202
VALIANTE (*DC*), *relatore alle Commissioni* 165, 168, 171 *e passim*
VITALONE (*DC*) . . . . 192, 196, 197 *e passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione CIOCE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia » (2034), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite il senatore Saporito, per la 1ª Commissione, ed il senatore Valiante, per la 2ª Commissione.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato il 7 settembre scorso, ossia quattro giorni fa, dalle Commissioni affari interni e giustizia della Camera dei deputati; è stato trasmesso l'8 settembre e risulta dall'unificazione dei testi di alcune iniziative governative e parlamentari, in modo particolare dalla proposta di legge del compianto onorevole Pio La Torre che, come tutti quanti noi sappiamo, fu trucidato barbaramente in un vile attentato della mafia.

È un provvedimento che reca « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 ». Comprende inoltre la previsione dell'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Ho voluto citare anche il titolo del disegno di legge in discussione per far rilevare ai colleghi la complessità delle disposizioni contenute nei 35 articoli di cui risulta composto il testo legislativo al nostro esame; complessità che deve aiutare anche a far comprendere le connessioni che sono previste tra alcune disposizioni di contenuto penale, altre disposizioni di contenuto processuale ed altre ancora di tipo patrimoniale, fiscale e finanziario.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, ovviamente dal punto di vista della Commissione per la quale sono relatore, mi preme fare alcune osservazioni, soprattutto, circa il momento politico, sociale e istituzionale che le Commissioni di questo ramo del Parlamento si trovano ad affrontare nell'esaminare il provvedimento.

È un clima arroventato, e direi avvelenato, da fatti recentissimi, quali l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa e della moglie, e del ferimento gravissimo dell'autista. Un clima nel quale, a fronte di questi fatti, le reazioni delle forze politiche sono state immediate, anche se non sempre convergenti sulle analisi e, soprattutto, sulle decisioni da adottare.

Esaminare ed approvare — come io spero — il provvedimento, e renderlo definitivo questa mattina, è anche una risposta, se mi consentite, unificante, che le forze politiche si apprestano a dare. Infatti, sul piano legislativo potremo trovare quella convergenza di giudizi, quella risposta corale che l'eversione mafiosa, camorristica e di tutte le altre associazioni delinquenziali organizzate deve ricevere da parte del Governo e delle forze politiche.

Con questo spirito mi appresto a svolgere la relazione per la parte che mi compete, indicando però ai colleghi l'eccezionalità del momento nel quale ci troviamo, perchè solo questa eccezionalità ci aiuta a comprendere disposizioni e norme che in altri potrebbero sembrare andare al di là dell'eccezionalità, collocandosi al limite dell'ordinamento giuridico.

Io mi chiedo — e lo chiedo anche ai colleghi — se questo provvedimento risponde ad un impegno che già in Senato tutti i Gruppi politici si erano assegnati, cioè se è una risposta pronta ed efficace, sempre nei limiti dell'ordinamento costituzionale. Dunque, io mi chiedo: il provvedimento al nostro esame risponde a questo criterio, a questo parametro, al quale tutte le forze politiche hanno dovuto fare riferimento? Il relatore risponde con molta convinzione: sì. Qui non ci troviamo al di là della previsione costituzionale, ma certamente siamo al di là della normalità di una legislazione in questo settore perchè, forse, se esaminassimo tutti i singoli provvedimenti separatamente, probabilmente troveremmo assurdi alcuni punti.

Se però noi riusciamo a porre le diverse disposizioni in un quadro di insieme che dovrebbe essere la risposta che le forze politiche e, in definitiva, il Parlamento devono dare al gravissimo fenomeno della mafia, della camorra e delle altre associazioni delinquenziali che qui sono previste, se riusciamo a tenerlo sempre presente, giustifichiamo e riusciamo a coordinare logicamente — sicuramente dal punto di vista politico, ma anche sul piano della costituzionalità — le diverse proiezioni e traiettorie che le varie disposizioni qui previste finiscono per disegnare. È una risposta, anche se solo sul piano legislativo, che preme dare alle forze politiche e, certamente, la pubblica opinione attende questa risposta.

La stampa, questa mattina, dà già per approvato questo disegno di legge; sembrerebbe quasi un atto di coazione verso noi parlamentari, verso queste Commisisoni riunite che si apprestano ad esaminare il provvedimento. Ma un Parlamento che riesca a porsi in sintonia con le esigenze, con la volontà del paese, che riesca ad esprimere una legislazione con delle disposizioni rispondenti a queste attese, secondo me è un Parlamento che ha dei collegamenti con la pubblica opinione e che riesce ancora ad essere un punto di riferimento e di certezza, anche nei momenti più tragici. E quello che noi stiamo vivendo è un momento sicuramente tragico sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza, sul piano del pericolo che la nostra società, il nostro ordinamento stanno attraversando.

Ho voluto fare queste riflessioni perchè so che alcuni colleghi, leggendo le singole disposizioni di questo disegno di legge e alcune mie obiezioni contenute nella relazione, potranno incontrare delle difficoltà di carattere interpretativo.

Ho voluto ricordare queste cose, per consentire e per stimolare un esame di tutte le singole disposizioni contenute nel disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare, sempre nell'ambito del quadro d'insieme di cui parlavo prima.

Il provvedimento, come dicevo, consta di 35 articoli, divisi in 4 capitoli, l'ultimo dei quali prevede la costituzione di una apposita Commissione parlamentare bicamerale sul fenomeno della mafia.

Le disposizioni del capitolo primo (dall'articolo 1 all'articolo 9) sono essenzialmente di carattere penale e processuale e si incentrano nella previsione e nell'introduzione nel nostro ordinamento penale dell'« associazione di tipo mafioso » e nell'assimilazione a tale figura delittuosa di tutti gli altri fenomeni, quali la camorra, la *'ndrangheta* e le « ... altre associazioni — recita l'ultimo comma dell'articolo 1 — comunque localmente denominate ».

Inoltre, questo primo gruppo di norme prevede la configurazione di un nuovo reato: quello di « illecita concorrenza con minaccia o violenza ». I colleghi della Camera dei deputati, molto correttamente a mio giudizio, hanno voluto l'estensione del reato della figura delle associazioni di vincolo mafioso anche agli altri fenomeni delinquenziali, perchè ciò ha consentito l'approvazione e, quindi, l'inclusione di una norma interpretativa che questo ramo del Parlamento aveva già approvato e che era all'esame della Camera dei deputati. Con l'ultimo comma dell'articolo 1, quella norma interpretativa, secondo il disegno di legge presentato dal Governo, in fondo risulta assorbita con nostra soddisfazione, poichè queste Commissioni riunite l'hanno già approvata in passato.

Il secondo nucleo di norme (dall'articolo 10 all'articolo 24) riguarda le misure di prevenzione. Si tratta di un complesso di misure di prevenzione che sono in aggiunta a quelle già previste nel nostro ordinamento giuridico, entrano in vigore in caso di grave pericolosità per la tutela della pubblica sicurezza e sono ritagliate per i tipi di reato previsti dall'articolo 1 e seguenti. Non ci si limita a configurare le due figure delittuose di cui ho già parlato in precedenza, ma si stabilisce un insieme di misure di prevenzione che rappresentano anche l'arma fondamentale con cui si intende, tramite questo disegno di legge, combattere la mafia, la camorra e le altre associazioni delinquenziali.

In particolare, lasciando al collega Valiante l'esame degli aspetti che non attengono alla Commissione affari costituzionali, vorrei ricordare il soggiorno obbligatorio (previsto dall'articolo 10, secondo comma); le indagini di tipo patrimoniale sulle persone indiziate e per le quali possa essere proposta una misura di prevenzione (articolo 14); il sequestro dei beni e la confisca dei beni (sempre all'articolo 14); i versamenti cauzionali e la disciplina dell'esecuzione sui beni costituiti in garanzia (articolo 15); infine la disciplina relativa alle intercettazioni delle comunicazioni, o conversazioni telefoniche (articolo 16). Negli articoli 19, 20, 21 e 22 troviamo la risposta più consistente al fenomeno che stiamo esaminando in questo provvedimento. L'articolo 19 prevede la decadenza del diritto a licenza e la sospensione dei vari diritti; l'articolo 20 sancisce controlli sugli elenchi degli enti e amministrazioni legittimati a disporre licenze e concessioni, nonchè punizioni e aggravamenti per pubblici amministratori, funzionari e dipendenti inadempienti agli obblighi in materia di licenze e concessioni, di cancellazioni dagli albi e la nuova disciplina dei subappalti e dei cottimi, che prevede un'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente. Infine, l'affidamento a persona provvista di qualifica di guardia particolare giurata della custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche.

Il terzo nucleo di disposizioni riguarda la materia fiscale e tributaria. Tali disposizioni sono contenute negli articoli che vanno dal 25 al 31 e riguardano essenzialmente: la verifica della posizione fiscale dei condannati o per reati mafiosi o perchè sottoposti a procedimenti di misura preventiva, anche per accertamento di irregolarità; la trasformazione in obbligatori dei mandati di cattura per delitti di carattere finanziario, valutario o societario commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il capo IV, articoli 32-35, prevede l'istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Riguardo a tale Commissione si pongono alcuni problemi che in questa sede dovremo esaminare. L'originale previsione di una Commissione permanente per seguire il fenomeno della mafia e per controllare l'attuazione delle disposizioni previste da questo e da altri disegni di legge è caduta. Si tratta di una Commissione che non è solo di indagine, in quanto ha degli obiettivi che sono precisati nella norma che ne prevede la costituzione e che ne regola anche l'esercizio dei poteri.

Saprete, onorevoli colleghi, che avevamo approvato già in sede referente alla 1ª Commissione questo stesso testo e le disposizioni già approvate dall'altro ramo del Parlamento in materia di costituzione di una Commissione di indagine per la camorra. Il relatore, ai fini di definire la connessione tra la Commissione qui prevista dagli articoli 32 e seguenti e quel provvedimento, si è soffermato in modo particolare, anche con altri colleghi, sull'eventuale capacità di questa Commissione di assumere i compiti previsti dal disegno di legge avente ad oggetto l'indagine sulla camorra, anche per evitare delle duplicazioni. Non è la prima volta che lamentiamo in questo ramo del Parlamento il moltiplicarsi di Commissioni bicamerali che non consentono lo svolgimento ordinato del lavoro dei singoli parlamentari.

A giudizio di chi parla, in effetti, vuoi il regolamento, che la Commissione in base all'articolo 34 si dovrà dare, vuoi anche l'esame del dibattito che c'è stato nelle Commis-

sioni riunite, farebbero comprendere che questa Commissione può anche svolgere delle indagini. Quindi, eventualmente, non soltanto avrebbe i compiti e gli obiettivi specificamente indicati dall'articolo 32 e seguenti, ma potrebbe anche vedersi assegnati ulteriori compiti; tale Commissione potrebbe, quindi, assorbire le disposizioni, i contenuti della norma che prevede l'istituzione di una Commissione di indagine sulla camorra, evitando in tal modo la costituzione di due Commissioni. Richiamo su tale argomento l'attenzione dei colleghi, perchè se si potessero assegnare — senza stravolgere le disposizioni dell'articolo 32 e seguenti — alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia i compiti previsti dall'altra Commissione non si avrebbe la costituzione di due Commissioni che lavorano su fenomeni analoghi.

La mia ultima osservazione riguarda la mancata previsione, nonostante l'urgenza da tutti segnalata, che queste norme entrino immediatamente in vigore; manca infatti la previsione, nel testo trasmessoci dalla Camera, dell'entrata in vigore immediata di tali norme e quindi del superamento della *vacatio legis*. Sottopongo questo problema ai colleghi per vedere se occorra aggiungere una disposizione in tal senso, disposizione che porterebbe comunque ad un rinvio, per un ulteriore esame, all'altro ramo del Parlamento.

Potremmo altrimenti redigere degli ordini del giorno (un testo già è stato distribuito ad alcuni colleghi) per tentare di ottenere l'urgenza, non soltanto per l'esame, ma anche per l'approvazione, per la pubblicazione e quindi per l'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò detto lascio al collega Valiante l'esame più dettagliato e l'approfondimento degli altri aspetti del disegno di legge in discussione, sui quali non spetta a chi parla chiedere ai colleghi interventi più approfonditi sul piano politico e, se volete, anche giuridico. Devo però sottolineare la necessità di un'urgente approvazione in questa stessa giornata, in questa mattinata, se possibile, del disegno di legge al nostro esame.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni*. Dopo l'ampia relazione del collega, che ha trattato soprattutto gli aspetti generali di questo disegno di legge, vorrei approfondire punti che mi sembrano di competenza particolare della Commissione giustizia, quelli attinenti cioè alle misure di carattere penale-processuale e quelli attinenti alle misure di carattere preventivo, pur senza trascurare, ovviamente, gli altri aspetti. Non indugio perciò, in questa sede, su considerazioni storiche, sociologiche o letterarie sulla mafia: mi basta sottolineare la gravità del fenomeno (oramai si contano a migliaia i gravi reati che la mafia, sotto tutte le denominazioni, va commettendo), la sua dimensione che si va sempre estendendo, le implicazioni sociali, economiche, politiche, e soprattutto la tracotanza dei mafiosi nel perseguire i propri fini.

La tragica uccisione del prefetto Dalla Chiesa e della sua consorte, ed altri fatti anche abbastanza recenti — quali ad esempio le uccisioni del presidente della Regione siciliana Mattarella, del giudice Terranova, dell'onorevole La Torre, del colonnello dei carabinieri Russo, per non ricordare l'uccisione del giornalista de « L'Ora », di qualche anno fa — sono il segno del cambiamento della mafia, che ormai attacca polizia, autorità, giudici, che in passato rispettava, ed altresì della sua spregiudicatezza, con metodi da Chicago anni '30, il che mi fa pensare che la mafia non è soltanto un fenomeno locale, ma ha anche grosse ramificazioni internazionali, soprattutto di provenienza americana.

Per la migliore comprensione dei provvedimenti adottati da questo disegno di legge, vorrei fare delle brevi premesse.

La mafia è un'associazione gerarchicamente ordinata, che ha il fine di conseguire illecite utilità, solitamente, anche se non esclusivamente, di natura patrimoniale. Le consegue mediante l'uso della violenza o la minaccia di essa o, più comunemente, mediante la forza intimidatrice che da essa promana. È una vera e propria associazione a delinquere — e come tale è stata finora considerata — perchè lega più persone con un'organizzazione gerarchica, che prevede

promotori, capi e associati, che ha lo scopo di commettere delitti, più delitti, anche se non ha esclusivamente tale scopo. Di qui l'esigenza di una nuova ipotesi di reato, quale è stata introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge, che abbiamo ora qui all'esame.

Ha certo la mafia attuale legami storici, soprattutto metodologici, con la mafia tradizionale, ma sono superati molti aspetti di questa, specialmente di natura pittoresca; i riti di iniziazione hanno dato spazio alle più agili forme delle *gangs* o dei sindacati del crimine nelle nuove zone; i gradi e le qualificazioni restano un ricordo perchè assai più agevolmente si arriva alle cose concrete. Restano alcuni sistemi organizzativi: innanzitutto la scelta accurata degli adepti. Questi vengono identificati o tra le persone di vecchia tradizione mafiosa o tra i giovani desiderosi di facili guadagni, che vengono messi alla prova con qualche incarico criminoso minore per comprometterli, oltre che per saggiarne le capacità; gli incarichi vengono poi progressivamente aumentati di importanza. Resta tradizionale la disciplina ferrea: non si può « sgarrare », non si può agire in zone di altre cosche (a meno che ciò non sia deciso dai capi per assicurarsi nuovi campi di azione, e le regole sono inesorabili), non si parla all'Autorità neanche quando si è parte offesa.

Significativo è il caso, largamente citato, di quel mafioso che, essendosi lasciato andare un giorno ad alcune ammissioni con l'Autorità, l'indomani, indossato il vestito migliore e messosi al collo il « camuffo » — fazzoletto tipico che una volta era usato per coprirsi il volto e che oggi ha soprattutto valore emblematico — si sparò un colpo di fucile. Sintomatici e significativi anche i casi dei morti trovati con il sasso in bocca.

Queste regole severe valgono non solo per gli adepti, ma anche per gli estranei: anche questi pagano se « sgarrano ». Di qui la diffusa omertà; di qui la mancanza di denunzia di reati anche da parte di offesi; di qui la grande condiscendenza dei minacciati. Insomma la mafia, anche nelle forme di camorra, di *'ndrangheta* o di altre associazioni locali, agisce soprattutto attraverso la sua forma intimidatrice. Che sia perciò una associazione pericolosissima è fuori discussione.

I capi restano spesso ammantati dalla rispettabilità derivante dalla loro posizione. Sono riveriti ed obbediti dalla generalità anche per la loro capacità di imporre talvolta azioni riparatrici, come avveniva in passato, a favore degli amici e dei più poveri.

Nel settore patrimoniale, in particolare, i capi mafiosi sono protetti da una fitta rete di prestanomi di difficile identificazione, di nomi e di società fittizie, di terzi insospettabili.

Concorre a favorirli, almeno fino ad ora, anche il segreto bancario che, come è noto, non esiste dal punto di vista normativo, ma che si sostanzia nella indisponibilità a collaborare con la giustizia e con il fisco, spesso anche per timori personali.

Malgrado questa situazione dei capi, la mafia non è mai stata considerata una società segreta perchè, se sono occulti i quadri operativi, le modalità istitutive, i collegamenti ed anche la maggior parte dei fatti delittuosi, sono invece ben noti gli esponenti, i principali affiliati, che anzi spesso si fanno conoscere perchè questo è il modo per essere circondati dal timore che deriva dalla pavidità e spesso dalla sfiducia nelle pubbliche autorità.

Appunto per tale timore e per l'omertà che ne deriva, il mafioso non ha quasi mai bisogno di ricorrere — o meglio, non aveva bisogno di ricorrere — a violenze o a minacce esplicite per imporre la sua volontà. Erano sufficienti per lo più la consapevolezza della sua presenza e le sue richieste per ottenere quello che voleva e nelle condizioni da lui poste.

Il fatto che oggi la mafia, nelle sue varie forme, debba ricorrere alle violenze è il segno di grossi cambiamenti che si sono realizzati nel corso degli ultimi anni.

A tutti è ben noto che la mafia nacque nella società rurale e che agiva soprattutto nel settore dei fondi agricoli. Oggi invece ha investito settori molto più vasti e remunerativi. L'evoluzione della mafia trova il suo terreno di coltura nella nuova società con-

sumistica, nel desiderio di vita agiata, non più nella miseria o nell'ignoranza degli anni passati. Essa deve reclutare i suoi uomini non già, come prima, tra i membri delle famiglie degli appartenenti alla mafia, che consideravano questo compito quasi come ereditario ed in ogni caso prestigioso, benchè ingrato, anche quando non era remunerato, specialmente agli inizi; deve reclutarli oggi soprattutto tra i giovani delinquenti o tra i giovani desiderosi di agevoli guadagni. Deve uccidere non solo chi « sgarra », ma anche l'Autorità: polizia, giudici, politici, in passato sempre rispettati. Deve rivolgersi persino contro i familiari ed i bambini (vedi il caso della camorra e della *'ndrangheta* calabrese con le tradizionali faide), anche perchè è costretta a trattare con ambienti meno succubi che in passato, come quello dei contrabbandieri o degli spacciatori internazionali.

È proprio questa nuova fisionomia della mafia che la rende più imprevedibile e pericolosa. Gli interventi del potere pubblico di fronte a questo fenomeno devono essere oggi assai più precisi e tempestivi, concreti ed efficaci. È necessario un sicuro ed efficace coordinamento delle forze e delle strutture impiegate, nonchè il riordinamento dei servizi, compresi quelli di sorveglianza; è necessaria anche una efficace protezione delle persone più esposte, specialmente imprenditori pubblici e privati; sono necessarie soprattutto larghe e concrete azioni di prevenzione.

Come è noto, attualmente le misure di prevenzione che possono applicarsi a questo fenomeno sono contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che stabilì misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubbliche. Questa legge costituisce ancora oggi il corpo normativo fondamentale in materia. Essa prevede misure di prevenzione esclusivamente di carattere personale: la diffida, il rimpatrio obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o provincie, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Le previsioni a proposito di questa ultima misura sono state ritenute non pienamente conformi alla Costituzione dalla Corte costituzionale, soprattutto per l'assenza di certe garanzie ritenute indispensabili.

Una legge successiva, quella del 31 maggio 1965, n. 575 creò disposizioni specifiche contro la mafia. È la prima legge che ha introdotto nel nostro ordinamento i termini « mafia » e « mafioso », ed ha previsto l'estensione delle precedenti misure preventive e speciali sanzioni penali anche ai mafiosi. Ha tentato di introdurre alcune misure di prevenzione non soltanto di natura personale ma anche patrimoniale, direi personali e patrimoniali insieme. Essa prevede infatti il divieto di licenze di detenzione e di porto di armi, la decadenza dalle licenze di polizia, dalle concessioni di acque pubbliche e dall'iscrizione negli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche.

Una legge ancora più vicina a noi, la legge Reale del 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ha introdotto una prima misura preventiva di carattere patrimoniale: la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, nel caso in cui ricorrano sufficienti indizi che la disponibilità libera di questi beni agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività mafiosa. La violazione o lo stesso tentativo di elusione di questa misura di prevenzione patrimoniale importa la reclusione da tre a cinque anni.

Allo stato, il nostro ordinamento prevede due tipi di misure di prevenzione, alcune delle quali si applicano in pendenza di un procedimento penale: sono le misure di prevenzione patrimoniale previste dal codice penale quali il sequestro conservativo dei beni mobili dell'imputato a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento, delle spese di mantenimento, di risarcimento del danno, degli onorari di difesa; la cauzione di buona condotta (deposito di somme presso la cassa, della ammenda, o ipoteca o fideiussione) che viene stabilita in sostituzione dell'arresto facoltativo o come condizione della libertà provvisoria o della scarcerazione; infine la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o ne sono il prodotto o il profitto, in caso di condanna. Si tratta, come ripeto,

di misure penali che possono essere applicate in occasione di un procedimento penale, tanto in istruttoria quanto con la sentenza di condanna.

Per quanto riguarda le misure preventive indipendenti da un procedimento penale, allo stato vi è soltanto quella già ricordata della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, introdotta dall'articolo 22 della legge Reale del 1975, per i casi in cui ricorrano sufficienti indizi che la libera disponibilità dei beni personali da parte del soggetto agevoli comunque la sua condotta od attività socialmente pericolosa.

Troppo poco — si è ritenuto — per una efficace opera di prevenzione nei confronti del fenomeno mafioso, che si avvale in modo particolare di larghe disponibilità finanziarie. Di qui l'iniziativa legislativa che è sfociata nel disegno di legge al nostro esame, contenente disposizioni di carattere penale e processuale, ma la cui parte più valida, a mio parere, è quella che si riferisce alle misure di carattere prevenzionale.

Il senatore Saporito ha già fatto un'illustrazione di larga massima di tutto il disegno di legge, ed io mi riferisco ad essa per inquadrare alcune osservazioni, alcune indicazioni sui singoli articoli.

Di grande rilievo è l'articolo 1, che introduce l'ipotesi del reato « associazione di tipo mafioso ». Come ho detto, è sembrata negli ultimi tempi insufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale riguardante l'associazione a delinquere, soprattutto per il fatto che l'ipotesi normativa dell'associazione a delinquere limita le sue previsioni alla commissione di delitti, mentre molti fatti che vengono gneralmente compiuti dai mafiosi o dai camorristi non sono, allo stato, tutti configurabili sicuramente come delitti.

« L'associazione — spiega il comma terzo dell'articolo 1 — è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti », ma altresì « per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ».

Quest'ultima parte, che vuole essere una previsione di chiusura, per la sua vaghezza è certo la meno valida e probabilmente si presta a dubbi di costituzionalità. « Per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri » è una formula che generalmente il nostro ordinamento utilizza per qualificare il dolo, per richiedere qualcosa di più del dolo generico, e cioè il dolo che i penalisti chiamano specifico. In ogni caso, è una previsione che vuole essere, come dicevo, una ipotesi di chiusura, che vuole consentire la estensione della previsione di reato anche ad altri fatti che comunque consentano di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè e per gli altri.

Se avessimo la possibilità di rivedere il testo, mi farei carico di presentare un emendamento al riguardo. Mi limito perciò soltanto ad indicare la mia perplessità.

Questa ipotesi di associazione di tipo mafioso prevede ovviamente aggravanti per il caso ...

S P A D A C C I A . Come relatore, senatore Valiante, ci dovrebbe dire come la pensa. Non ci deve sottrarre la sua opinione, perchè, altrimenti, non facciamo la relazione, non facciamo più la discussione ed approviamo semplicemente il disegno di legge!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* La mia opinione è che il fine di realizzare un particolare profitto non è un fatto obiettivo, concreto, che possa, a termini del nostro principio di legalità, integrare una ipotesi di reato. Restano però valide, a mio parere, tutte le altre previsioni: il fine di commettere delitti, il fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, eccetera.

Quello che mi lascia perplesso è la previsione di un'associazione mafiosa che si prefigga di realizzare profitti o vantaggi ingiusti dal suo operare. Questo non è un fatto concreto tale da costituire la base di una imputazione penale. Il fatto concreto quale

è, la fattispecie qual è? Io intendo realizzare un ingiusto profitto. Questo non è reato, ma è una circostanza che qualifica il dolo, che aggrava il fatto; non è però un fatto concreto.

Il fatto materiale mi pare che resti assai vagamente indicato come base di un'ipotesi di reato. Proporrei quindi la soppressione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1.

Ovviamente è prevista un'aggravante specifica nel caso in cui l'associazione abbia disponibilità, per il conseguimento delle sue finalità, di armi o di materie esplodenti; previsione già contenuta nell'articolo 416 del codice penale relativo al reato di associazione a delinquere.

Ha già ricordato il senatore Saporito che questa disposizione non riguarda soltanto la mafia in senso proprio, ma anche le altre organizzazioni analoghe come la camorra, la *'ndrangheta* o altre comunque localmente denominate.

Altra ipotesi di reato — è stato già ricordato — è l'illecita concorrenza con violenza o minaccia. Si tratta dell'articolo 513-*bis* del codice penale, che viene inserito nel capo dei delitti contro l'industria o il commercio e che riguarda il caso di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Altre disposizioni di natura penale sono quelle che aumentano le pene nel caso di connessione con il delitto di associazione mafiosa.

L'articolo 4, invece, introduce una disposizione di natura processuale nel senso che consente al Ministro dell'interno di richiedere copia di atti e di informazioni relativi a reati attribuiti a persone appartenenti ad associazioni mafiose ai fini di prevenzione degli stessi reati, ad estensione dell'articolo 165-*ter* già introdotto a suo tempo nel nostro codice penale.

È inoltre prevista, per l'imputazione di associazione di tipo mafioso, la cattura obbligatoria.

Importante è la previsione dell'articolo 6 che consente al giudice nel dibattimento, anche di sua iniziativa, di esaminare i testimoni a porte chiuse e per tutto il tempo che egli ritiene necessario, per ovviare all'inconveniente, tante volte lamentato, dei testimoni i quali, in presenza di estranei, preferiscono tacere.

Significativa è anche la previsione dell'articolo 7 che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale per coloro che sono stati condannati per un reato di associazione mafiosa.

Il capo secondo contiene le disposizioni in materia di misure di prevenzione che, a mio parere, costituiscono l'effettiva novità del disegno di legge e, sperabilmente, gli strumenti più efficaci per un'azione concreta nei confronti della mafia. Tali provvedimenti di natura prevenzionale non si applicano solo ai mafiosi, ma anche ai camorristi e a tutti gli associati in *gangs*, sindacati del crimine o altre associazioni comunque localmente qualificate. Si tratta generalmente di misure di carattere patrimoniale già prospettate in vari disegni di legge, tra cui quello d'iniziativa dell'onorevole La Torre e di altri deputati comunisti, che sono stati unificati in quello attuale d'iniziativa governativa.

Sono previste innanzitutto nuove regole riguardanti l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, tese a superare le obiezioni di natura costituzionale che erano state mosse in passato dalla Corte costituzionale, nel senso cioè che prevedono la possibilità della deroga all'obbligo del soggiorno in un determinato comune quando ricorrano gravi e comprovati motivi di salute.

Ma è importante, soprattutto, l'articolo 14 che consente al procuratore della Repubblica o al questore competente di richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione e di svolgere indagini di natura patrimoniale su colui che è sospettato di appartenere ad associazione mafiosa e nei confronti del quale si inizia una procedura di applicazione di misure preventive. L'indagine sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, è volta al reperimento di prove dirette ovvero indirette dell'appartenenza della persona ad associazione di tipo mafioso od analoga. Gli accertamenti di na-

tura patrimoniale si estendono anche ad eventuali licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonchè alla iscrizione ad albi professionali e a quelli di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori, al fine di stabilire in quali condizioni queste iscrizioni siano state realizzate.

Rilevante, inoltre, è la previsione che le indagini vengano effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone sospettate, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti del cui patrimonio le persone sospettate di associazione mafiosa risultino di poter disporre di tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Ai fini di questa indagine il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere informazioni e persino copia della documentazione a tutti gli uffici della Pubblica amministrazione e a tutti gli istituti di credito, pubblici o privati.

Oltre a queste indagini sulla consistenza patrimoniale del sospettato, un articolo 2-*ter*, che venne inserito nella legge antimafia del 1965, consente al tribunale di provvedere al sequestro dei beni dei quali la persona sospettata risulta poter disporre direttamente o indirettamente, subito dopo l'inizio del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Questi beni sequestrati, ove venga applicata la misura di prevenzione, devono essere confiscati o con lo stesso provvedimento del tribunale o, comunque, nel corso di un anno. Nel caso che detti beni appartengano a terzi, questi sono garantiti dalla possibilità di intervenire nel procedimento, di svolgere le loro deduzioni in camera di consiglio e di chiedere l'acquisizione di tutti gli elementi validi ai fini della decisione.

Il sequestro può venire eseguito tanto sui mobili e sui crediti quanto sugli immobili o sui mobili registrati, a norma delle attuali disposizioni di procedura.

L'articolo 15 introduce la misura preventiva patrimoniale della cauzione, non soltanto per il pagamento delle spese di giustizia o di mantenimento, così come è previsto nel codice penale, ma altresì a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni stabilite per il sospettato dal provvedimento di sottoposizione a misure di prevenzione. Un provvedimento, questo, che è compatibile con la confisca, come viene chiarito nei commi successivi dell'articolo 15.

Anche qui un'osservazione di natura tecnica; nel comma quarto del nuovo articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è previsto che qualora l'interessato, cioè il sottoposto a misura di prevenzione e a cauzione, non ottemperi nel termine fissato dal tribunale all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

La mia preoccupazione riguarda appunto la previsione della pena dell'arresto; ciò vuol dire, infatti, che il reato che viene commesso per la mancata esecuzione dell'ordine di deposito è configurato come una contravvenzione. I colleghi sanno che di contravvenzione si risponde soltanto per la coscienza e la volontarietà del fatto, indipendentemente dalle intenzioni, non essendo necessario il dolo. Ora, siccome l'entità della cauzione — sempre per il primo comma dell'articolo 3-*bis* — dipende dalla valutazione largamente discrezionale del giudice, mi pare di potere intravedere in questa previsione della contravvenzione e, quindi in questa possibilità che non si faccia questione di prova dell'intenzione dell'interessato, una violazione del principio di legalità.

Il comma primo dell'articolo 3-*bis* stabilisce che il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende, a titolo di cauzione, una somma di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Mi pare anche questa una previsione molto vaga, che probabilmente si sarebbe fatto bene ad evitare, almeno in questa formulazione, e che comunque avrebbe maggior-

mente garantito il rispetto del principio di legalità e della specificità della violazione se si fosse condannato a titolo di delitto e non semplicemente di contravvenzione.

L'articolo 16 prevede la possibilità di intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche quando sia ritenuto necessario al fine di controllare che la persona nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione non continui ad agire o a porre in essere comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo alla misura stessa. Significativo è che questi elementi servano soltanto di informazione agli organi di polizia e non possano essere utilizzati ai fini processuali; servano soprattutto, cioè, per la prosecuzione delle indagini: comunque, non hanno valore di elemento di prova.

Importante è anche la previsione dell'articolo 18, addirittura del raddoppio della pena nei confronti delle persone condannate per una certa serie di delitti contro la Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro le libertà individuali, contro il patrimonio, se i fatti sono commessi da persone già sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

Rilevante è anche l'articolo 20 che detta norme in materia di licenze, concessioni ed iscrizione negli albi delle concessioni per lo svolgimento delle attività economiche.

L'articolo 10-*bis*, che viene inserito nella legge antimafia n. 575 del 1965, prevede la formazione di un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui innanzi. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che non provvede al ritiro delle licenze o alla cancellazione degli albi, dopo che sia intervenuta la decadenza o la sospensione in dipendenza dalla misura di prevenzione, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Quindi è prevista una grave ipotesi di reato.

È previsto anche un opportuno intervento nel caso che la persona sottoposta a misura di prevenzione continui a partecipare, sia pure indirettamente, agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche.

All'articolo 10-*quinquies* è previsto un altro reato a carico dell'amministratore, del funzionario o del dipendente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione, a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo o non iscrivibili allo stesso per l'applicazione di provvedimenti prevenzionali a carico di mafiosi.

L'articolo 21 prevede una grave sanzione amministrativa a carico di colui il quale concede anche di fatto in subappalto o a cottimo anche parziale opere avute in appalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

S I C A . Quel « senza l'autorizzazione » andrebbe tolto. Una volta data l'autorizzazione si toglie alla norma ogni significato.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* A me pare invece importante, tanto più perchè si tratta di una sanzione amministrativa che può applicare immediatamente il prefetto del luogo, secondo le norme della legge del 1981 recante modifiche al sistema penale.

Importante è anche l'articolo 22 che stabilisce che la custodia di cantieri possa essere affidata soltanto a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'articolo 23 istituisce l'albo nazionale dei costruttori.

Le disposizioni del capo terzo, invece, sono di natura fiscale e tributaria. L'articolo 25, per esempio, prevede che, in caso di condanna, anche se non ancora definitiva, con cui sia stata disposta una misura di prevenzione, il provvedimento giudiziario deve essere comunicato a cura della cancelleria al nucleo di polizia tributaria perchè verifichi la posizione fiscale del condannato o del prevenuto anche ai fini dall'accertamento di illeciti valutari o societari. Il condannato o il prevenuto deve altresì comunicare tutte le variazioni patrimoniali superiori a lire venti milioni intervenute negli ultimi tre anni. Quando un reato di carattere finanziario è connesso ad un reato di associazione mafiosa è sempre obbligatoria

la cattura e non si fa luogo alla riunione del procedimento.

Sull'ultimo punto, riguardante la costituzione di una Commissione parlamentare che non è tanto di inchiesta o di indagine, quanto di vigilanza e di verifica dell'attuazione della legge, ha già riferito il collega relatore Saporito.

Ho la convinzione che le misure qui prevedute — se verrà approvato, come auspico, il disegno di legge al nostro esame — sono finalmente più complete e sufficienti per un'azione concreta nei confronti della mafia; lo sono forse anche più delle misure che auspicò la Commissione antimafia, dieci, quattordici anni fa. Peraltro, il sovrappiù, l'aggiornamento e l'adeguamento di esse erano imposti dall'evoluzione nel frattempo verificatasi nel fenomeno mafioso.

Sono delle misure non eccezionali, ma certo straordinarie, che tengono conto della situazione straordinaria nella quale versiamo. Esse non sarebbero — ricordava il collega Saporito — da auspicare in una situazione normale, ma si impongono come risposta adeguata dello Stato in una situazione di anormalità e di straordinarietà come questa è. Mi sembra peraltro che le garanzie da cui sono state circondate queste misure sono sufficientemente ampie, a parte quelle due osservazioni di natura costituzionale che mi sono permesso di avanzare, e sulle quali sarò lieto di sentire l'opinione dei colleghi. Mi pare che queste garanzie rendano il provvedimento del tutto compatibile con le linee portanti e con il tipo stesso del nostro ordinamento, che abbiamo sempre fedelmente difeso nel corso di questi anni difficili.

Anche al coordinamento delle strutture e delle forze mi sembra si sia provveduto con il decreto-legge presentato proprio a questo ramo del Parlamento che crea un Commissario antimafia: esso verrà esaminato dal Senato la prossima settimana.

Vorrei in proposito auspicare che si facciano meno interviste e conferenze stampa, anche da parte di ministri, e più azioni concrete. È preferibile che le autorità, anche ministeriali, parlino quando hanno possibilità di comunicare l'adozione di provvedimenti concreti, se possibile definitivi, e non soltanto notizie di intenzioni, di procedure o di metodi. Oltre tutto, quando si lotta contro un nemico senza scrupoli e spregiudicato qual è la mafia, indicare quello che si sta facendo credo sia un grave errore. Un'azione di questo genere non è consentita ad una strategia di lavoro concreto.

Certo, non mi illudo che, malgrado questi nuovi mezzi, questo coordinamento e queste nuove previsioni normative, sia facile lottare contro la mafia: sarà una lotta lunga. Credo sia necessario puntare soprattutto al cambiamento della mentalità, ad un rinnovamento dell'ambiente. In questa direzione — e qui faccio eco a quanto diceva il collega Saporito — la responsabilità è collettiva; non è compito soltanto dello Stato e dei pubblici poteri sconfiggere la mafia. Siamo tutti impegnati in questa lotta: dalla famiglia alla scuola, alle istituzioni religiose. Sottolineo con estremo compiacimento la posizione coraggiosa manifestata in più di un'occasione e da ultimo nel corso dei funerali del generale Dalla Chiesa dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Pappalardo. Ma devo anche ricordare che non bastano le omelie o i discorsi coraggiosi: anche la Chiesa deve portare avanti la sua azione efficace nell'opera formativa specifica, nel contatto con i singoli e nell'educazione delle coscienze.

È responsabilità poi delle forze politiche: serve qualche atto di sdegno in meno e — vorrei aggiungere — qualche querela in più da parte di chi si sente toccato; ma, soprattutto, qualche poco di pulizia in più, anche autonoma. Nessun partito mi sembra possa gettare in questa circostanza la prima pietra, se non altro perchè tutti i partiti contribuiscono alle divisioni, laddove ci vuole atteggiamento unanime e concorde impegno.

Ho fiducia che la situazione possa migliorare, anche perchè la mia esperienza mi dice che ciò che è contro natura non può durare e anche la mafia è un fenomeno innaturale, che potrà essere debellato se ci sarà fervido ed intelligente impegno da parte di tutti.

Concludendo, devo solamente ricordare che la Commissione finanze e tesoro ha già espresso il proprio parere favorevole al disegno di legge per quanto di sua competenza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Sarebbe utile che i commissari che interverranno appuntassero la loro attenzione sull'ultima parte del provvedimento, laddove manca una norma che dia la possibilità al disegno di legge di entrare immediatamente in vigore. Evidentemente, la fretta deve aver messo la Camera in condizioni tali da non tener presente questo particolare; ma così la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

P E C C H I O L I . Il mio intervento assorbirà anche la dichiarazione di voto che il mio Gruppo dovrebbe fare alla fine. Esprimo subito consenso pieno al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il nostro accordo viene dal fatto che questo disegno di legge offre strumenti che stando ben dentro l'ordinamento possono essere utilizzati per dare più efficacia alla lotta contro la mafia.

Le motivazioni del nostro parere pienamente favorevole sono state già ampiamente illustrate alla Camera e in altre sedi; per questo motivo non entrerò nel merito dei vari articoli. Cercherò piuttosto di fare qualche osservazione di natura più generale. La mia opinione è che il Senato mancherebbe al suo dovere se si limitasse ad una approvazione puramente e semplicemente burocratica.

Vorrei intanto che non si dimenticasse che questo disegno di legge ha una storia molto tormentata. Lo propose il 31 marzo del 1980, quindi due anni e mezzo fa, il compianto onorevole Pio La Torre. Il Governo un anno e mezzo dopo presentò il suo disegno di legge e soltanto dopo l'assassinio di Pio La Torre si avviò faticosamente l'*iter* parlamentare. E ancora, solo dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, questo provvedimento trova la sua sanzione definitiva.

Questa tormentata vicenda è ricca di significato. Per condurre in porto questa normativa si è pagato un alto prezzo di sangue e si sono dovute affrontare e superare mille ostilità e resistenze. Resistenze ed ostilità abbastanza analoghe a quelle frapposte alle richieste di poteri particolari formulate dal generale Dalla Chiesa. La questione adesso è di vigilare, di premere affinchè questo disegno di legge sia applicato pienamente, affinchè lo strumento che noi offriamo alla giustizia, ai corpi di polizia, agli apparati preposti alla prevenzione e repressione, sia fatto valere. Non dobbiamo dimenticare infatti che nel nostro paese c'è sempre una ostilità preventiva a positive leggi di riforma e che, quando queste positive leggi di riforma trovano finalmente attuazione, scattano — molto sovente — controffensive che tendono a vanificare le leggi stesse e a renderle inoperanti.

Questo è un primo punto che voglio proporre all'attenzione dei colleghi; credo che da questo punto di vista si ponga un problema politico essenziale, quello cioè di stabilire un rapporto diretto tra l'efficacia operativa del provvedimento che stiamo per approvare ed il clima e l'impegno politico complessivo delle forze democratiche per combattere la mafia, impegno che deve esplicarsi in Sicilia e nelle altre regioni infestate da forme gravissime di criminalità organizzata, ma che deve coinvolgere le istituzioni, i partiti, le organizzazioni popolari in tutto il paese. Se ciò non si farà, anche questo strumento avrà effetti molto parziali e la lotta contro la mafia, le altre organizzazioni criminali, i contropoteri occulti che abbondano non sarà una lotta vincente e i mafiosi, i camorristi, potranno continuare nella loro offensiva mortale contro la convivenza civile e le istituzioni democratiche.

In altri termini, mi permetto di sottolineare che le forze politiche, democratiche, le rappresentanze della società italiana, non possono permettersi di delegare alla legge o ai corpi dello Stato tutto il carico e l'impegno che occorre per combattere a fon-

do, come è doveroso fare, la lotta contro la mafia, la camorra e i contropoteri. C'è bisogno cioè di un vero e proprio sussulto di coscienza democratica, di un'opera complessiva di risanamento della vita pubblica da condursi a fondo, con grande coerenza e fermezza, in tutte le amministrazioni dello Stato, nelle istituzioni, nei partiti, in ogni punto della collettività nazionale.

Se siete convinti che occorre contrapporre ai poteri mafiosi questo tipo di schieramento e d'impegno, mi si consenta di domandare quali segnali in questa direzione sono venuti e vengono dal Governo nazionale, dalla Regione siciliana, dal Comune di Palermo, quali segnali provengono in questa direzione dal partito di maggioranza relativa che, soprattutto in Sicilia, di fatto governa tutto. È in atto una polemica, una severa critica nei confronti della Democrazia cristiana. Noi comprendiamo l'imbarazzo di questo Partito che è nell'occhio del ciclone. Vogliamo però dire che questa critica non è frutto di velleità aggressive, di calcoli strumentali; essa si fonda su dati di fatto che vanno considerati con grande freddezza e oggettività. Ci si riferisce alle collusioni di certi suoi esponenti col mondo mafioso, alle ostilità ed incertezze che uomini del partito di maggioranza relativa e membri del Governo hanno avuto nel concedere al generale Dalla Chiesa i poteri che erano necessari per combattere la mafia, poteri che sono stati poi dati al Commissario con un recente decreto, che è anche un implicito riconoscimento autocritico. L'elenco potrebbe continuare ma non lo prolungo; mi consentiranno però i colleghi della Democrazia cristiana di ricordare che la torbida, scandalosa vicenda Cirillo è un segnale che va esattamente nella direzione contraria a quella che invece dovrebbe essere seguita.

Da questo punto di vista, e continuando a riferirmi alla polemica in atto, desidero precisare, ancora una volta con molta fermezza, che mai, in nessun momento, anche il più teso della storia della nostra Repubblica, abbiamo identificato la Democrazia cristiana con la mafia. Non dimentichiamo il grande valore di certi esponenti democristiani siciliani, in primo luogo di Piersanti Mattarella, che hanno pagato con la vita la loro volontà di combattere con coerenza e fermezza la mafia, e anche la loro volontà di avviare un processo risanatore all'interno del proprio partito. La questione dunque è altra e consiste nel comprendere che in settori di quel partito, anche a livelli alti, vi sono inquinamenti gravi.

Come la mettiamo con il signor Ciancimino? Non è un uomo legato alla mafia? Come la mettiamo con quegli altri esponenti siciliani i cui collegamenti con i Salvo, con i Di Cristina, con gli Spatola, sono a tutti ben noti? Questa non è un'aggressione alla Democrazia cristiana. Chiedere di far pulizia nel più grande partito italiano è una questione di interesse generale, chiedere che si scelga finalmente tra i *clans* di Ciacimino e gli eredi politici di Piersanti Mattarella non è speculazione di parte. Fare questo vuol dire dare segnali positivi al paese. Come si può passare sotto silenzio il fatto che esistono forze interne alla Democrazia cristiana che, pur non colludendo in maniera diretta con la mafia, hanno però atteggiamenti che non favoriscono la lotta contro questo fenomeno ma ottengono l'effetto contrario, costituendo, oggettivamente, inviti alla diserzione, al disimpegno, alla paura? Come si può tacere che il sindaco di Palermo Martellucci ha pubblicamente affermato che non compete al Comune combattere contro la mafia? Se con questo ha voluto ricordare che l'azione repressiva non fa parte delle competenze istituzionali degli enti locali ha detto un'ovvietà; nessuno può chiedere ai Comuni italiani, al Comune di Palermo, di sostituirsi alla polizia o alla magistratura. Ciò che invece si chiede, ciò che è doveroso fare è impegnare tutte le istituzioni e dunque anche il Comune di Palermo ad essere centri propulsivi di iniziativa politica contro la mafia, ad amministrare con rigore e onestà, a non lasciare varchi aperti alla prepotenza e all'affarismo mafioso.

La lotta contro il terrorismo sarebbe stata certamente più difficile se non fossero scese in campo anche le istituzioni democratiche che non hanno compiti specifici di repressione. Come si può dimenticare che tan-

ti Comuni, Province e Regioni, che grandi amministrazioni civiche come quelle di Milano, Torino, Roma, Bologna hanno avuto una straordinaria funzione di mobilitazione popolare, di prevenzione nella lotta contro il terrorismo?

Si lamenta, soprattutto in certe zone del paese, una omertà diffusa che fa ostacolo alla lotta contro la criminalità organizzata. E giustamente si ricorda che tutti devono fare il proprio dovere e collaborare con i corpi di polizia, con la magistratura, che tutti devono impegnarsi a fare il vuoto attorno ai prepotenti mafiosi e camorristi. Questo appello noi comunisti lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. A differenza di altri l'abbiamo fatto nella lotta contro il terrorismo. Abbiamo sempre esortato i cittadini a compiere il proprio dovere e continuiamo a farlo con l'autorità morale di un partito che ha avuto un martire come Guido Rossa, trucidato per aver fatto il proprio dovere con la denunzia aperta di terroristi. Anche contro la mafia e la camorra bisogna continuare a premere su questo tasto. Lo stimolo al dovere civico è una precipua funzione dei partiti democratici. Occorre però sapere che se quei segnali che dicevo prima non vengono dall'alto, se anzi dall'alto vengono tanti cattivi esempi di corruzione e di connivenza, allora è difficile ottenere che tutti i cittadini facciano il proprio dovere, è arduo combattere l'omertà.

Consiglio ai colleghi democristiani, se me lo permettono, di non arroccarsi come se fossero una fortezza assediata, come se nei loro confronti si stesse scatenando il linciaggio, come se le nostre critiche fossero strumentali. Inaccettabile è il modo come certi esponenti democristiani hanno risposto alle accuse del figlio del generale Dalla Chiesa. Confermo qui che Nando Dalla Chiesa è un iscritto al Partito comunista e che le sue dichiarazioni le ha fatte, insieme con le sorelle, in piena libertà, in piena autonomia; non gli si può dare addosso e giudicarlo un aggressore della Democrazia cristiana solo perchè è un iscritto al Partito comunista. Si dimostri coi fatti, non con le invettive, che le sue denunzie sono infondate!

M A R C H I O . Anche perchè voi non siete aggressori della Democrazia cristiana.

P E C C H I O L I . Non si dimentichi poi che le dichiarazioni di Nando Dalla Chiesa sono state condivise dai familiari della consorte del generale Dalla Chiesa, persone che col Partito comunista non hanno assolutamente niente a che fare. Per questi motivi la nostra non è un'aggressione alla Democrazia cristiana, è un invito alla chiarezza, a eliminare equivoci e inquinamenti, a sciogliere nodi e contraddizioni. Non ci è sfuggito che qualcosa di nuovo, di positivo, di giustamente preoccupato vi è stato nella recente dichiarazione del segretario De Mita. Ci auguriamo che in quella direzione si impegnino forze interne al partito della Democrazia cristiana per condurre un'opera di risanamento; proprio perchè, ripeto, la funzione della Democrazia cristiana, il suo peso nella vita nazionale sono un problema di interesse generale.

Sappiamo che in quel partito vi sono componenti sane, coerentemente democratiche.

L'augurio è che sappiano avere la forza per farsi valere e per far proprio fino in fondo il nobilissimo monito del cardinale Pappalardo; e farlo proprio vuol dire tradurre le parole in fatti e comportamenti concreti.

Non posso infine tacere su altri tentativi maldestri che vengono fatti in questi giorni per eludere i contenuti di una effettiva opera di risanamento.

Il primo riguarda l'improvviso ricordarsi della mafia, da parte di certi esponenti democristiani, come di un fenomeno che ha profonde radici nel disagio sociale, quasi a dire: « Che c'entriamo noi? La mafia è figlia di una antica crisi, di uno storico sottosviluppo ». Questo è vero, certo! Consentitemi di ricordare che noi comunisti siamo di orientamento marxista e saremmo davvero dei marxisti strani se non avessimo presenti i dati sociali, le cause materiali dei fenomeni, anche di quelli sovrastrutturali. Però, in questo improvviso rammentarsi della miseria, del degrado e del sottosviluppo (e

sarebbe facile ricordare a nostra volta che, al fondo di questo mancato sviluppo, di queste diseguaglianze sociali, ci sono responsabilità ben definite che ricadono, in buona parte, su chi ha governato il paese), noi notiamo un tentativo di sottovalutare il problema concreto e urgente di combattere la mafia intervenendo oggi, subito, con grande fermezza, con grande coerenza, con una oculata azione preventiva e repressiva, con prime misure efficaci e rapide di bonifica, di risanamento della vita pubblica. Il superamento dell'arretratezza della società meridionale richiede tempi lunghi — non c'è dubbio —, ma intanto occorre intraprendere una valida azione contro il fenomeno mafioso. Sarebbe come se di fronte a un certo sociologismo giustificativo del terrorismo noi avessimo aspettato la soluzione dei problemi sociali per sconfiggere l'eversione. Si vuol forse adottare questa assurda teoria dei due tempi anche nei confronti della mafia?

Il secondo tentativo è quello di presentare l'allarme e lo sdegno nazionale per l'assassinio del generale Dalla Chiesa, e per la inaudita recrudescenza della criminalità mafiosa e camorristica, come un attacco nordista, di tipo coloniale alla Sicilia e al Mezzogiorno, per cercare di coprire tutto sollevando grandi polveroni e soprattutto di costruire una specie di *union sacrée* di tutti i siciliani, degli onesti e dei corrotti, di chi esercita la violenza mafiosa e di chi la subisce, di chi si arricchisce con la mafia e di chi, invece, ne paga il duro prezzo. No, cari signori! La dignità e l'onore di questa nobilissima terra che è la Sicilia, le sue prospettive, le sue prospettive di riscatto, di rinascita e di rinnovamento si tutelano davvero se si rimuove il marcio, se si snidano i corrotti dai posti di comando, se vengono colpiti gli esponenti del potere mafioso, gli stati maggiori e le direzioni strategiche della mafia, se si recidono i legami tra la mafia e il potere politico.

Ora, noi diamo alla magistratura, ai corpi dello Stato, a tutto il paese, una buona legge, ma dobbiamo essere consapevoli che occorrono altre cose, che occorre intanto un impegno e una lotta democratica di massa a sostegno dei corpi dello Stato affinchè questo provvedimento sia applicato. Tutto ciò è necessario in Sicilia, in Calabria e in Campania, ma come dicevo all'inizio, anche in tutto il paese, perchè il potere criminale non colpisce, non ferisce soltanto la società siciliana, calabrese, campana: mafia e camorra costituiscono un condizionamento criminale dell'intera vita pubblica nazionale, influiscono sulla vita economica, attentano ai fondamenti democratici della convivenza civile. Non si dimentichi che la mafia è anche il centro propulsore del grande commercio della droga che opera tremende devastazioni soprattutto tra le nuove generazioni.

Per poter sostenere questa battaglia dobbiamo vincere ogni tendenza al pessimismo. Le forze per combattere ci sono. Sono presenti nelle componenti politiche democratiche della società, nel movimento organizzato dei lavoratori, nei ceti imprenditoriali sani che vogliono produrre senza subire le leggi, i ricatti, le intimidazioni e le angherie della criminalità mafiosa. Queste forze esistono nel mondo cristiano, in ampi settori della cultura italiana e nelle nuove generazioni. Ecco, bisogna lavorare per far scendere in campo questo grande schieramento nazionale di forze. Quindi, è indispensabile l'unità!

Aggiungiamo, però, che l'unità la si può costruire nella chiarezza. Noi comunisti non abbiamo mai avuto tanti inviti alla unità come in queste settimane. La Democrazia cristiana non perde occasione per dire che dobbiamo essere tutti uniti. Benissimo, tutti uniti ma, ripeto, nella chiarezza! Non vogliamo che certe forme di unità diventino poi copertura di responsabilità che devono essere messe in luce.

Signor Presidente, è in questo quadro, in questa cornice complessiva che noi votiamo questo nuovo disegno di legge che giudichiamo molto positivo e che ormai passerà alla storia del Parlamento italiano come « legge Pio La Torre ». Bisogna ora farla applicare e farle seguire un più generale impegno nel Parlamento e nel paese per il risanamento politico, sociale e morale della Nazione.

L A P E N T A . Signor Presidente, il mio non è un vero e proprio intervento, perchè l'opportunità di approvare questo provvedimento mi sembra scontata e, di conseguenza, stare ad elencarne le ragioni sarebbe del tutto superfluo. Io pongo perciò ai relatori, e loro tramite, ai colleghi delle Commissioni riunite (anche se ho la quasi certezza che sia io a prendere un abbaglio) un interrogativo che mi è venuto spontaneo leggendo il primo rigo dell'articolo 1; e chiarisco il perchè.

Il reato di estorsione — e questa riflessione mi è venuta in mente per una mia recentissima esperienza professionale — è punito (articolo 629 del codice penale) con una pena che va da 3 a 10 anni, e la pena è aumentata, per cui si va da 4 anni e 6 mesi a 20 anni (e lo scarto è notevole), se è commesso con l'aggravante del concorso di più persone riunite (articolo 628 del codice penale). Il numero delle persone per una sentenza di condanna, come risulta nella interpretazione, anche se non uniforme, abbastanza costante della giurisprudenza, può essere di due. Ora, leggere che per l'associazione di tipo mafioso ...

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Anche l'associazione a delinquere prevede un minimo di tre persone (articolo 416 del codice penale) e questo è il punto di riferimento ...

L A P E N T A . Sì, d'accordo, ma data l'eccezionalità del provvedimento e tutti i buoni propositi che noi ci ripromettiamo con la sua introduzione, mi chiedo se due mafiosi di buona statura, di buon calibro, che associandosi estorcono, ad un certo momento, non saranno condannati con l'aggravante, perchè non risponderanno dell'associazione.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Certo, risponderanno dell'estorsione e non dell'aggravante.

L A P E N T A . Il che mi sembra un enorme controsenso! In qualche misura, si può dire che il disegno di legge parte male; ma, comunque, la mia era solo una considerazione.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* La base delle tre persone serve soltanto per integrare l'ipotesi di associazione di tipo mafioso.

L A P E N T A . Noi abbiamo udito, ad esempio, di associandi di altissimo livello culturale i quali, di conseguenza, letta questa normativa, si associeranno in due per non integrare la fattispecie di reato.

P R E S I D E N T E . Senatore Lapenta, lei ha posto il problema, i relatori le risponderanno in sede di replica.

J A N N E L L I . Ho ascoltanto molto attentamente le relazioni svolte dal senatore Saporito e dal senatore Valiante e il dubbio ora sollevato dall'amico senatore Lapenta; mi sembra però che le loro preoccupazioni e la preoccupazione ultima del senatore Lapenta non abbiano la possibilità di creare dubbi e di far sollevare eccezioni. L'intervento squisitamente politico su quello che è il fenomeno della mafia, su quello che è stato ed è l'atteggiamento dei diversi partiti politici e delle forze sociali di fronte a questo fenomeno gravissimo della criminalità organizzata, lo svolgerà il collega Barsacchi. Io mi soffermerò su alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Voglio rivendicare soltanto — di questo me ne possono dare atto il senatore Pecchioli ed anche il senatore Murmura — che il Partito socialista, ancora prima che si verificasse il tragico omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già aveva assunto alcune iniziative perchè questo disegno di legge potesse essere approvato in brevissimo tempo. Anche il senatore Murmura, presidente della 1ª Commissione, come tutti gli altri colleghi della 1ª Commissione, mi darà atto che fui io a sollecitare l'immediata messa all'ordine del giorno del disegno di legge perchè se ne discutesse sollecitamente.

Il giudizio che esprimono i socialisti sul disegno di legge — che figura all'ordine del giorno di queste Commissioni riunite e che porta, come prima firma, quella dell'enorevole Pio La Torre alla cui memoria noi ci inchiniamo reverenti — è un giudizio estremamente positivo. Si potevano dare tutti i poteri al generale Dalla Chiesa, come sono stati dati attraverso un provvedimento *ad hoc* all'attuale prefetto di Palermo che riveste anche la carica di Ispettore generale sovrintendente ma, senza che ci fosse un disegno di legge che offrisse la possibilità di esercitare alcuni determinati poteri, questi stessi poteri non avevano alcuna possibilità di essere esercitati. Ora questo disegno di legge offre non soltanto la possibilità al Parlamento di esaminare e di varare entro brevissimo tempo un provvedimento che faccoltizzi il prefetto di Palermo a svolgere quelle attività che sono necessarie per colpire la mafia, ma mi sembra anche si muova in una ottica affatto diversa da tutti gli altri provvedimenti.

Mentre noi negli altri disegni di legge e nelle leggi che sono tutt'ora vigenti, individuiamo soltanto il fenomeno come fenomeno da colpire nel senso penalistico, qui invece cominciamo veramente ad individuare quella che è la caratteristica della criminalità organizzata: inserirsi in attività economiche che possono essere di per sè lecite. Perchè l'appalto, il subappalto, la concessione, la licenza sono tutte attività e atti che possono essere legittimi e leciti. La verità è che la mafia, la camorra, la *'ndrangheta* calabrese e tutte le altre organizzazioni criminali si avvalgono della forza associativa, della forza dell'intimidazione, della soggezione in cui sono tutti gli operatori economici di alcune zone italiane, per trarre profitti ingiusti. Per cui la prima eccezione che il collega Valiante faceva in ordine all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame a me sembra non sia fondata, e dico questo molto sommessamente. A me sembra che in verità il disegno di legge definisca in modo appropriato l'associazione mafiosa, che è sì un'associazione a delinquere, ma una specie di associazione a delinquere che si serve di una forza di intimidazione, come dice il terzo comma dell'articolo 1, e, soprattutto, metta in evidenza come questo vincolo associativo che assume la forza di intimidazione ponga coloro che la subiscono in uno stato di assoggettamento che provoca poi l'omertà.

E allora io credo che coloro i quali hanno articolato il provvedimento, primo fra tutti l'onorevole Pio La Torre che era un siciliano, sapessero come per colpire la mafia bisognasse davvero colpire quello che era l'aspetto fondamentale di quest'associazione, che vuol trarre profitto proprio perchè si costituisce in associazione e crea questo vincolo di solidarietà tra gli appartenenti all'associazione stessa. Ma non può sfuggire ai colleghi e ai relatori l'importanza del secondo comma dell'articolo 1, il quale prevede che coloro i quali promuovono, dirigono e organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 4 a 9 anni. È cioè possibile che alcuni mafiosi si costituiscano in associazione, che un capo mafioso, un *boss*, promuova l'associazione mafiosa e, pur non ponendo in essere nessuna attività criminosa, venga punito per il solo fatto di aver promossa l'associazione. Tutto ciò è importantissimo. Sono aspetti che devono essere messi in rilievo sotto il profilo tecnico per comprendere quali innovazioni si introducano con questo testo rispetto alle norme del codice penale. Quindi, il nostro giudizio è positivo.

Tali misure — lo dico subito — credo non siano dettate da un comprensibile stato di emotività a seguito dell'omicidio di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa. Esse nascono invece da una circostanziata valutazione dei caratteri, del *modus operandi*, del campo di attività di quelle associazioni di tipo mafioso che, nella calzante definizione contenuta nell'articolo 1, si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per controllare attività economiche, realizzare profitti e vantaggi ingiusti. E questi non sono che alcuni degli aspetti più interessanti del disegno di legge. A ben vedere, anzi, l'aspetto più originale e più interessante sta nelle disposizioni che concernono le misure di prevenzione. Non solo sono state inasprite

tali misure, pur in presenza di garanzie giurisdizionali (è l'autorità giudiziaria che, su sollecitazione, su segnalazione del procuratore della Repubblica o del questore, irroga queste misure di prevenzione), ma sono stati individuati strumenti repressivi nuovi ed efficaci.

Si ha, rispetto alla vigente legislazione, la gamma dei soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate tali misure. Si irrigidiscono le norme relative agli obblighi di soggiorno e alla sorveglianza speciale. Non a caso si prescrive che il soggiorno non possa avvenire se non in un comune che non superi i 5 mila abitanti e questo è importantissimo, perchè il controllo nei piccoli e piccolissimi centri è molto più agevole che non in un centro di maggiori dimensioni.

Si aggrava la misura della cauzione, rendendola adeguata ai tempi e al fenomeno; sono individuati opportuni controlli e sono previste intercettazioni telefoniche. E — badate bene — le intercettazioni telefoniche non hanno un valore probatorio nel processo, ma servono a porre in essere alcuni indizi a carico di un determinato soggetto. E una volta che v'è l'indizio, scattano misure successive che colpiscono il soggetto: non soltanto il soggiorno in un luogo determinato, ma anche misure di carattere tributario e patrimoniale che colpiscono negli interessi il soggetto stesso; il che rappresenta una novità assoluta. Al di là del fatto che venga instaurato o meno un procedimento a carico del soggetto mafioso, basta infatti che egli venga indiziato come appartenente ad una associazione mafiosa perchè l'autorità tributaria e l'autorità di polizia possano iniziare alcune penetranti indagini da sottoporre poi alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Quindi l'aspetto più originale del testo, che recepisce le proposte formulate da quanti in questi anni hanno studiato e combattuto il fenomeno della criminalità organizzata, è quello relativo appunto ai nuovi strumenti che dovranno consentire di investigare sullo stato patrimoniale dell'indiziato nei cui confronti possono essere richieste le misure di prevenzione cui si faceva riferimento.

Il collega Valiante, con il suo acume giuridico, faceva rilevare che vi sono alcune norme che possono destare qualche perplessità sotto il profilo costituzionale. Queste misure, queste indagini sul patrimonio possono infatti essere estese anche ai congiunti, ai figli, al coniuge e ai conviventi per 5 anni...

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Questo non mi dà fastidio.

J A N N E L L I ... ma credo che le applicazioni errate ormai appartengano al passato, e questo si è chiarito.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* D'accordo.

J A N N E L L I . Si può affermare pacificamente che queste misure collimano con i nostri principi costituzionali. Certo, sono misure gravi: non solo si supera il segreto bancario, quando si consente il sequestro dei beni di oscura origine e la successiva confisca, ma — ciò che è più interessante — si inverte l'onere della prova. Non è l'inquirente che deve dimostrare l'illegittimità della provenienza patrimoniale, ma è l'indiziato, colui che è sottoposto a queste misure o nei confronti del quale si innesta un'indagine che deve dimostrarne la legittimità. In altre parole, non è l'inquirente o l'autorità di polizia o il magistrato che devono dimostrare l'illegittimità, ma è colui il quale viene colpito o nei confronti del quale si innesta un'indagine che deve dimostrare la legittimità, il che è completamente diverso e del tutto originale.

Altrettanto interessanti appaiono le norme relative alla decadenza di licenze, autorizzazioni e concessioni e alla cancellazione dagli albi. Tali sanzioni amministrative, più che assumere una generica natura accusatoria, tendono a divenire strumenti specificamente concepiti per isolare l'indiziato dal suo contesto di attività e dal rapporto con le amministrazioni pubbliche. Anche questo concetto è del tutto nuovo.

In sintesi, si può affermare che il valore positivo del testo in esame è rappresentato dall'intento di superare l'impianto ottocentesco, spesso controproducente, delle misure

di prevenzione, così come concepite ancora dalla vigente normazione contro le attività criminose organizzate, attraverso nuovi strumenti che consentano di sottoporre ad un adeguato e severo controllo gli affari dell'indiziato e del suo ambiente con la possibilità di procedere, nel momento opportuno, al sequestro ed alla confisca dei beni.

Il senatore Pecchioli affermava che, come Parlamento, stiamo facendo il nostro dovere approvando questo provvedimento legislativo. Ora è necessario che di queste misure, di questi strumenti si avvalgano in modo serio, continuo, quotidiano le forze di polizia, la magistratura e la Commissione parlamentare che è prevista, nel presente disegno di legge, allo specifico scopo di vigilare affinchè queste norme siano osservate e siano colpiti davvero i gangli vitali per l'organizzazione criminale della mafia.

Quindi non è — mi dispiace che il senatore Marchio si sia allontanato — un'approvazione sollecita che si fa senza un approfondito esame e senza un pieno convincimento. Per parte nostra è un'approvazione convinta della bontà di queste disposizioni che riteniamo estremamente efficaci allo scopo, anche se forse sarà necessario ritornare sulla materia con altri provvedimenti se l'esperienza ci dirà che queste norme non sono sufficienti.

Siamo disponibili a rilevare e, anzi, ci dovremmo far carico di individuare — credo che questo sia il compito della Commissione parlamentare — quelle lacunosità che eventualmente potranno essere riscontrate nel disegno di legge e di adottare le ulteriori misure che si renderanno necessarie in base all'esperienza.

Esprimo quindi il mio voto e quello del mio Gruppo convinto e, prima di tutto, molto sereno. Credo che ci troviamo di fronte ad un buon provvedimento soprattutto in ordine alla finalità di colpire questo tragico fenomeno della criminalità.

A G R I M I . Signor Presidente, prendo brevemente la parola all'inizio di questo dibattito perchè, aderendo interamente alle relazioni dei colleghi Saporito e Valiante, intendo sottolineare e portare la mia adesione a questo disegno di legge che si presenta — cosa che non succede molto spesso — incisivo soprattutto nella sua prima parte in cui si prevedono due fattispecie penali ben chiare (gli articoli 416-*bis* e 513-*bis*) senza il consueto collegamento ad altre norme o procedure precedenti.

Rilevando l'incisività di questo disegno di legge, e proprio sulla scorta del giudizio positivo espresso sulla sua prima parte, mi pare doveroso ricollegarlo alla proposta di legge dell'onorevole La Torre che prevedeva, se non erro agli articoli 2 e 3, gli attuali articoli 416-*bis* e 513-*bis*.

Il ricordo dell'onorevole La Torre per me, oltre che doveroso, è personalmente sentito per aver lavorato a lungo con lui in sede di Commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso e per averne potuto apprezzare, anche nel corso di incarichi speciali svolti insieme proprio per conto della Commissione, la serietà, la consapevolezza e la profondità di conoscenza dell'argomento mafioso e dei problemi della mafia, da lui sempre esaminati con spirito di grande obiettività e con distacco da forme di demagogia o di generalizzazione, a differenza di ciò che si verifica oggi con quell'indegna gazzarra e con quel grosso polverone che una certa parte della stampa ha sollevato ostacolando, secondo me, il raggiungimento della verità e mostrandosi come una delle cause che rendono più difficile il perseguimento serio e severo della lotta contro la mafia.

Più che una commemorazione, il ricordo dell'onorevole La Torre diventa con questo disegno di legge un fatto vivo e vero. Mi auguro dunque che questo provvedimento venga rapidamente condotto verso la sua approvazione; esso infatti costituirà uno strumento efficace, visti gli obiettivi che chiaramente enuncia e persegue.

C O C O . Avevo preparato una breve dichiarazione nella quale volevo ribadire la fermissima ed inequivoca volontà, espressa e perseguita da tutto il Partito al quale mi onoro di appartenere, di combattere mafia, camorra e tutte le altre forme di criminalità e di farlo nell'unico modo in cui tale impegno diventa, nello stesso tempo, nobile ed efficace; elaborando, cioè, gli strumenti legislativi

ed esecutivi appropriati e garantendo l'imparzialità e l'esclusiva dedizione alla legge e al dovere da parte di tutti gli organi pubblici cui lo Stato e la società affidano il difficile compito di mantenere la legalità in Sicilia e che, a tal fine, vigilano senza essere influenzati da connivenze a livello umano e politico.

Tuttavia mi rendo conto, soprattutto dopo che l'intervento del senatore Pecchioli ha portato il dibattito sul tema politicamente più scottante di questi giorni, che noi non possiamo perseguire il fine della lotta contro la mafia ciascuno ripetendo alcune clausole stereotipe, anche se ritengo che quanto da me evidenziato nella precedente dichiarazione centrasse i punti fondamentali di tale lotta.

Penso che dobbiamo farci carico di alcune osservazioni che sono state fatte e che sollevano il problema della responsabilità politica e morale della Democrazia cristiana assumendo su di esso una posizione ben precisa.

Devo ringraziare il senatore Pecchioli per la civiltà con la quale ha svolto questo attacco che non corrisponde al tono di altri che si sono susseguiti in questi giorni contro la Democrazia cristiana e vengo quindi al merito delle osservazioni fatte che, se ho ben capito, lasciano un po' da parte il professor Dalla Chiesa, dalle quali la Democrazia cristiana regionale siciliana si è difesa ritenendole infamanti e calunniose e non basandosi sul partito politico al quale il professor Dalla Chiesa appartiene o sulle formazioni politiche alle quali ha aderito.

Il problema, nella sostanza, è che la Democrazia cristiana, invece di far pulizia al suo interno, si arroccherebbe in una difesa generalizzata della sua posizione senza volere, con le parole e con i fatti, combattere il fenomeno mafioso. Vorrei qui ricordare, per quanto riguarda le parole alle quali giustamente tutti danno la dovuta importanza, che il Comitato regionale, al pre-Congresso regionale della Democrazia cristiana tenuto a Palermo nell'aprile del 1982, ha espressamente affermato che, per il superamento della questione meridionale, la lotta contro la mafia e la camorra « assume il significato di questione morale. Tocca alla Democrazia cristiana combattere a viso aperto i fenomeni di deviazione, specie quando aggrediscono, fino all'assassinio, tutori della legalità e protagonisti del cambiamento »

Queste sono parole chiarissime, con le quali si sono espresse al livello più alto le intenzioni della Democrazia cristiana siciliana e che corrispondono alle parole più esplicite e ferme dette contro la mafia.

Per quanto riguarda i fatti, vale anzitutto per le persone quello che ha detto il segretario De Mita, cioè che si procederà ad esaminare le posizioni personali, senza tolleranze ma nello stesso tempo senza persecuzioni generalizzate e non fondate. Inoltre, siccome riteniamo — l'ho detto e lo ripeto — che il sistema migliore per combattere la mafia è quello di garantire il funzionamento delle istituzioni, della magistratura e della polizia e la loro libera ed autonoma attività, ritengo sia un fatto di fondamentale onestà culturale, prima di attaccare la Democrazia cristiana, chiedersi se la Democrazia cristiana siciliana o suoi uomini siano qualche volta indebitamente intervenuti presso la magistratura, presso le forze dell'ordine o presso chiunque fosse stato preposto alla difesa dello Stato e della legalità per intralciarne l'operato a favore di mafiosi.

Un'altra domanda che poniamo — e non per spirito di rivalsa, ma per la richiesta di unità fatta anche dal relatore — è se qualcuno è a conoscenza del fatto che i responsabili della Democrazia cristiana siano intervenuti per mandare ai posti di potere o di responsabilità, in Sicilia o a Napoli o in altre zone dove operano mafia e camorra, persone successivamente riconosciute colpevoli di connivenza o di debolezza verso la mafia o altre organizzazioni del genere.

Faccio solo un accenno al fatto che — se ben ricordo, dato che non ho controllato i documenti — quando il Consiglio superiore della magistratura mandò il procuratore Costa a dirigere la procura di Palermo, i rappresentanti eletti su indicazione della Democrazia cristiana si espressero e votarono a favore di quella nomina

Chiedo se è vero — com'è vero — che il prefetto Dalla Chiesa è stato mandato a Palermo dal ministro democristiano Rognoni

Oppure se non era ancora la Democrazia cristiana regionale a ribadire e così riassumere, in data 3 settembre 1982, la posizione assunta dal presidente D'Acquisto e dal segretario regionale Nicoletti al Comitato unitario contro la mafia, riunitosi il giorno precedente: « Il coordinamento è più che opportuno e necessario; esso deve avvenire a livello provinciale, regionale e nazionale. È necessario che il prefetto di Palermo partecipi a tutti e tre i livelli di coordinamento. Il coordinamento nazionale deve essere il più efficace e può essere soltanto realizzato come risulta più opportuno per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso ».

Anche se ci sono state opinioni contrastanti sul modo come questo coordinamento dovesse farsi, domando a chiunque se onestamente può considerarsi, sia pure lontanamente, atto di connivenza (se vi è un sospetto di connivenza obiettiva) il fatto che, disconoscendo i meriti e la posizione del generale Dalla Chiesa, si proponesse che fosse il Ministro od il Ministero ad operare, insieme al prefetto di Palermo, questo coordinamento.

Noi riconosciamo, come ha fatto il segretario nazionale della Democrazia cristiana De Mita, di non poter definire tutto perfetto in un partito come il nostro, così come, del resto, nessun altro può dire la stessa cosa del proprio partito, e diciamo questo non perchè cerchiamo nelle colpe degli altri la compensazione delle nostre, cosa che ci ripugnerebbe sul piano morale e politico, ma perchè, se si vuole fare un discorso politico, bisogna considerare tutti gli aspetti del problema. A me sembra, però, che non ci sia nè nelle parole ne nei fatti della Democrazia cristiana — questo è il punto di maggiore polemica — alcuna connivenza su tutto ciò che si è detto sulla mafia.

È stato anche detto che si cercherebbe di sviare il discorso dalla mafia al meridionalismo, allo stato di arretratezza, di emarginazione, direi di separatezza — ma forse non è il caso d'insistere su questo neologismo — della Sicilia. Potrei, allora, rileggere quel che si è detto al pre-Congresso regionale siciliano, laddove si valuta la gravità del problema e si afferma che la Democrazia cristiana deve svolgere nella lotta alla mafia una funzione di propulsione e di guida.

Devo a questo punto aggiungere qualcosa, ribadendo che il problema è intanto quello di scoprire e punire adeguatamente gli autori di questi delitti; dobbiamo farci carico delle ragioni per cui mafia e camorra allignano in questo modo in Sicilia e nel Meridione, nonostante, ad esempio, il commercio della droga, cui è stato giustamente fatto richiamo, abbia una dimensione internazionale Quando diciamo che bisogna, senza trascurare la battaglia della polizia, della magistratura, dello Stato, farsi carico delle ragioni per cui la Sicilia e il Meridione sono diventati il punto dove questi fenomeni soprattutto allignano, certamente non vogliamo confondere i termini del problema.

Ma vorrei qui richiamare l'attenzione dei colleghi su una caratteristica dell'emarginazione della Sicilia. Lasciando perdere la disoccupazione, l'emigrazione, la cessazione di vecchie attività produttive, problemi che, certamente, potreste dirci, sono da trattare da chi, come partito di maggioranza, ha le maggiori responsabilità di governo (anche se, secondo la nostra opinione, queste scelte coinvolgono la responsabilità di tutti i partiti, di tutte le forze culturali, sindacali e sociali), vorrei richiamare — ripeto — l'attenzione di chi non vive in Sicilia o nel Meridione, di chi non vive nelle zone più disagiate di essi (com'è, per esempio, il mio collegio e non soltanto il mio) su un aspetto dell'emarginazione meridionale: quanto avviene in queste zone è il contraccolpo o la somma dei contraccolpi di decisioni prese per altre zone e settori.

Vi chiedo se è stato mai scritto in un documento di programmazione economica nazionale o anche regionale che certe zone del Meridione devono essere caratterizzate dall'equilibrio del sottosviluppo, che ci deve essere, o era necessario ci fosse, una tale emorragia di emigrazione per cui si deve vivere delle rimesse degli emigrati o della elargizione di certe provvidenze sociali, magari indebitamente gonfiate, che tuttavia servono a mantenere un minimo di tenore di vita.

Questo è il fatto caratterizzante del sottosviluppo della Sicilia che non è preso in considerazione in nessun programma nè nazionale, nè regionale, nè europeo. Noi perciò non abbiamo neanche gli strumenti culturali per poterlo affrontare ed è per questo tipo di sottosviluppo e mancanza di programma per il futuro che vi sono paesi in cui vivono solo vecchi e bambini e che vi sono paesi in cui non si trova uno sbocco per tutte le richieste sociali; è qui che vive l'*humus* sul quale poi si radicano la mafia e la camorra.

Non vogliamo nessuna *union sacrée* di tutti i siciliani per difendersi dalle accuse, anche se certamente sull'eccesso di queste accuse potremmo molto parlare e dovremmo molto discutere. Ma, d'altronde, quando si critica il sindaco di Palermo perchè ha detto: « Il compito di combattere la mafia — intendendo dire il compito di scoprire gli autori dei crimini mafiosi — non spetta a me, ma alla polizia e alla magistratura », quando si chiede che a livello politico si prendano iniziative come quelle che sono state prese per combattere il terrorismo (credo di avere una certa competenza in materia e non ho difficoltà ad ammettere che le posizioni assunte anche dal Partito comunista e dai sindacati abbiano di molto favorito la lotta contro il terrorismo e quelle vittorie che, sia pure episodicamente, sono state raggiunte), quando si dice tutto questo, ripeto, non si può nello stesso tempo accusare la Democrazia cristiana di voler allargare i termini del problema quasi per confonderli.

Noi non vogliamo allargare i temi per confonderli! Desideriamo allargarli, anzi ci batteremo fermamente come rappresentanti meridionali della Democrazia cristiana per fare ciò, perchè vogliamo combattere tutte le manifestazioni del fenomeno criminoso, tutte le sue cause.

Ritorno a quello che avevo detto precedentemente. Giustamente si è ribadito che mai come in questi giorni si chiede la solidarietà di tutti i Partiti. Tale solidarietà deve basarsi su punti chiari; e il punto più chiaro, sul quale tutti dobbiamo essere d'accordo, è che la mafia anzitutto si combatte scoprendo gli autori dei delitti mafiosi, condannandoli e portando tali condanne come esempio per chi vuole continuare a combatterli. La nostra posizione, quella che abbiamo sempre seguito si basa su tre punti: predisporre a livello legislativo — come abbiamo fatto oggi e come ha ricordato poco fa il senatore Jannelli — gli strumenti amministrativi per meglio combattere questo fenomeno. Tutelare gli uomini migliori e — su questo vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi — non intervenire ed interferire sui processi ogni momento, ma facendo si che questi processi si svolgano per l'accertamento della verità.

Chiedo scusa se devo tornare nuovamente sulle accuse formulate dal professor Dalla Chiesa, ma quando si dice quello che è stato scritto su « la Repubblica », quando si fanno accuse tali — anche se poi, parzialmente o meno, corrette — quando, non potendosi trovare niente a carico di certe persone si scrive, come è stato scritto autorevolmente in un articolo di un giornale cittadino, che comunque essendoci il sospetto di una connivenza obiettiva da parte del Presidente della Regione e del sindaco di Palermo con la mafia (connivenza nell'assassinio, o con la mafia, o nei fatti che comunque riguardano il generale Dalla Chiesa), questi di perciò stesso si devono dimettere, allora, scusate, si fa, anche logicamente, terrorismo politico. Si parte con un'accusa gravissima e siccome quest'accusa gravissima non la si può in nessun modo sostenere (perchè se ci fossero fatti reali saremmo i primi a volerne prendere atto, ma non ce ne sono e conoscendo queste persone certamente non ci sarano) si dice che da quest'accusa è nato il sospetto che qualcosa sia stato fatto a favore di coloro che volevano distruggere il generale Dalla Chiesa.

Prima che politicamente questo a me sembra logicamente un atto di terrorismo politico, oltre che morale. Su che cosa si deve trovare questa unità nella chiarezza? Unità nella chiarezza si deve trovare nel dare tranquillità e sicurezza agli uomini rappresentanti delle istituzioni che operano in Sicilia e che devono operare per sconfiggere, ciascuno nei propri campi di competenza, la mafia. Per questo, lo dirà dopo di me ufficialmente per il Partito il vice presidente senatore Mancino, noi siamo favorevoli al disegno di legge, vogliamo che esso venga applicato senza rispet-

ti umani per nessuno, nè per amicizia, nè per vincoli di partito. Non si può però nello stesso tempo chiedere la solidarietà della Democrazia cristiana e poi, con variazioni terminologiche più o meno accentuate, mettere questo Partito sul banco degli accusati.

Nella relazione che avevo preparato, ma che poi ho ampiamente modificato, prendendo atto del chiarimento — anche se non ancora pieno e preciso che c'è stato da parte di altri Partiti nei confronti della Democrazia cristiana — scrivevo, e lo ribadisco anche ora, che questo attacco alla Democrazia cristiana, come appartenenti a quel Partito, ci riempie di dolore e di sdegno. Aggiungevo poi che quando si vuole — anche se a parole si sostiene il contrario — criminalizzare un Partito che rappresenta il 40 per cento dell'elettorato meridionale, e quando, non essendo ciò sufficiente, da parte di alcuni si alza il tiro su altri partiti della maggioranza coinvolgendo inoltre l'operato della magistratura, della polizia, di tutti, dicendo che la mafia in Sicilia domina in maniera tale per cui mai se ne verrà a capo per le connivenze che ovunque ci sono, allora si rende il miglior servizio alla mafia.

Poichè questo nessuno lo vuole, noi aderiamo alla richiesta di chiarezza qui avanzata e credo di aver precisato nel modo più netto possibile come intendiamo questa chiarezza.

S P A D A C C I A . Credo di essere l'unico ad oppormi a questo disegno di legge e tenterò di motivarne il perchè in questo intervento.

Vorrei partire anch'io da una premessa politica generale. Il cardinale Pappalardo ha detto espressamente: « Troppi politici ai funerali dei mafiosi ». Chi sono questi politici? A quali partiti appartengono? A quali amministrazioni? Il cardinale Pappalardo non è un professor Dalla Chiesa al quale si può imputare non l'iscrizione ad un partito politico ma, forse, il legittimo risentimento per la morte del padre.

Nell'intervento che abbiamo fatto in occasione di un dibattito al Senato, prima il senatore Macaluso e poi io, abbiamo ricordato i funerali di un *boss* mafioso, non degli ultimi anzi dei primi, uomo di governo di quello che è stato a lungo, e forse è ancora oggi, uno dei centri dell'organizzazione mafiosa: il *boss* Di Cristina.

È stato ricordato lo scandaloso episodio della chiusura delle scuole da parte di un viceprovveditore mai perseguito per questo (e comunque non è mai arrivata la condanna perchè, nel frattempo, dopo essere stato coperto dall'Amministrazione della pubblica istruzione, è stato amnistiato), e sappiamo tutti qual è la situazione: non possiamo far finta di vivere in un mondo che non conosciamo e di ignorare che alcune famiglie, che a Riesi non hanno partecipato a quei funerali, hanno subito — e certo non le troverete in nessun atto giudiziario — ritorsioni di avvertimento e, per qualche anno, hanno temuto per la loro vita e per quella dei loro familiari, subendo atti violenti, come ad esempio la distruzione di interi vigneti, che si sono dovuti scassare e rimpiazzare di nuovo. Questo è il quadro della situazione ma c'è qualcuno che si è preoccupato di andare a firmare a quei funerali! Io non parlerò della Democrazia cristiana; ho parlato, invece, del Partito repubblicano, ma l'ho fatto in Aula, di fronte ad un Presidente del Consiglio repubblicano, ricordando un episodio avvenuto nel 1972. In quella occasione, dovendo scegliere fra il primo non eletto di Roma, sospetto di amicizie radicali, Franco De Cataldo, e il primo non eletto della Sicilia occidentale, sospetto di amicizie mafiose, in quanto era appena venuto fuori il problema del « comparaggio » tra il *boss* mafioso Di Cristina e l'onorevole Gunnella, La Malfa non ebbe esitazione a scegliere il sospettato di amicizie mafiose (e, fra l'altro, La Malfa era figlio di un maresciallo dei carabinieri di Palermo che si era impegnato nella lotta contro la mafia nel periodo della repressione).

Qui voglio ricordare, sempre a proposito di La Malfa, un'altra cosa. Nel 1976, quando fu rievocato da un giornalista questo episodio del « comparaggio » fra Gunnella e Di Cristina, La Malfa disse: « Ma voi non conoscete la Sicilia! Per ragioni clientelari non ci si poteva sottrarre al "comparaggio" di Gunnella e comunque non sapevo chi era

Di Cristina. La Sicilia è come un mondo a sè stante ». Se c'è una cosa che fa indignare i siciliani onesti e i siciliani non mafiosi, perchè li fa sentire scoperti rispetto alla realtà della mafia, è questo modo di considerare la Sicilia come un mondo cancrenoso e a sè stante, questo mondo metà folcloristico, ma metà poi politicamente criminale, perchè favorisce, o dà per scontato, che in Sicilia bisogna convivere con il crimine, o meglio, bisogna convivere politicamente e amministrativamente con il crimine.

Troppe volte si è affermato che non si può non avere un rapporto di complicità con il crimine. Parlo in maniera non sospetta, proprio per fugare da me e da alcuni colleghi l'idea di un preconcetto, di un giudizio, perchè nessuno di noi può pensare, o sospettare, che Ugo La Malfa sia stato un uomo connivente con l'interesse della mafia.

Però, c'è stato nel potere politico italiano questo atteggiamento che ha creato l'*humus*, il terreno, su cui la mafia ha potuto prosperare ed edificare le sue fortune sino alla situazione attuale, che sta producendo, a sua volta, una nuova crisi per lo Stato tutto intero, per tutta la collettività e non soltanto per la Sicilia. Ed è questa mentalità, questa cultura politica davvero colonialistica nei confronti della Sicilia che probabilmente ancora oggi spinge Andreotti a dire determinate frasi assolutorie nei confronti di tutta la Democrazia cristiana, che poi sono affermazioni assolutorie di tutto il potere nazionale, come se il potere non avesse responsabilità di ciò che è avvenuto, di ciò che si è lasciato crescere. Io credo che vi siano dei motivi, perchè, come La Malfa per controllare alcuni pericoli di inquinamento radicale sul piano nazionale, ritenuto più pericoloso di alcuni inquinamenti mafiosi nel Partito repubblicano della Sicilia, li considerò appartenenti ad una isola lontana nella quale pur era nato, così Andreotti, evidentemente, ritiene che l'apporto che gli viene da alcuni voti siciliani, prima vaganti in altri partiti (o approdati a lui tramite, ad esempio, Salvo Lima) sia importante. Sono i voti che lo spingono a questo, come spingevano La Malfa a difendere Gunnella in nome della sicilianità, perchè la Sicilia era un'altra cosa, e questa complicità politica, questa mentalità coloniale del potere politico centrale, delle forze politiche nazionali, questa cultura politica micidiale ha consentito che per anni fosse rinviata ogni iniziativa contro la mafia. In fondo, di questo si tratta. In quanti dibattiti — l'ultimo è quello famoso in cui abbiamo rimproverato al primo firmatario di fare un documento contro la mafia, in cui il nome della mafia non compariva — noi dell'opposizione siamo stati costretti a ricordare che erano passati anni, che non disponevamo ancora della pubblicazione degli atti della Commissione antimafia e che tutte le indicazioni della Commissione stessa erano state disattese? Questa è la mia premessa. Ora, vorrei essere molto chiaro.

Quando Berlinguer dice nella conferenza stampa a Palermo, quando Macaluso afferma in Aula, quando Pecchioli dice in Commissione questa mattina: « Noi non abbiamo detto che la Democrazia cristiana è il partito della mafia », dobbiamo intenderci molto chiaramente — lo dico anche a tutti i comunisti — perchè altrimenti diamo dei segnali illusori che sono poi quelli che legislativamente emergono da questo disegno di legge, del quale parlerò subito dopo. È chiaro che la Democrazia cristiana non è il partito della mafia. Molto di più: è il partito di questo regime, e lo è enormemente di più di quanto lo fosse Ugo La Malfa, che pure si considerava uomo, tutore e padre — fin troppo — non della Costituzione e della Repubblica (come lo si era considerato giustamente negli anni '50), ma a pieno titolo anche uomo di questo regime, del quale fa parte la mafia, ma del quale fanno parte tante altre cose, compresa la P2 . .

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* E il terrorismo!

S P A D A C C I A . Certo, del quale fa parte anche il terrorismo, del quale fanno parte la camorra, l'invasione della droga, la *'ndrangheta*, del quale hanno fatto parte i sequestri di persona (che abbiamo visto anzi crescere), con una classe politica che è anche una classe economica ed imprendito-

riale. Essa ha reagito di fronte all'insorgere di questi fenomeni, di questi profitti illeciti che poi, necessariamente, si accumulavano diventando una nuova forma di accumulazione capitalistica che si riciclava nella vita produttiva, inquinandola.

Da questo regime è venuto — e per questo dobbiamo stare attenti — un segnale, quale segnale? È venuto il segnale — dopo le rivelazioni contenute nelle liste di Gelli — di una legge sulle associazioni segrete, che ha creato nuove figure giuridiche, che ha sciolto la P2, che ha previsto altre misure, a cui si è accompagnato un processo politico che doveva essere, come si è detto, di moralizzazione, ma senza che si vedessero poi risultati concreti in tal senso.

Di questo accuso anche il partito cui appartiene il Presidente del Consiglio. Sbagliava il collega Cicciomessere che non tiene conto delle situazioni di necessità e di sicurezza: è giusto che il Presidente del Consiglio per ragioni di sicurezza prenda l'aereo militare; il problema è che l'onorevole Spadolini si è servito dell'aereo militare per andare al matrimonio della figlia di Corona, membro della giunta di segreteria del suo partito, e Corona era presentato — non solo dall'onorevole Spadolini, ma anche da altri partiti — come moralizzatore di questa grande istituzione che è la massoneria italiana la quale, scomparsa o quasi durante il fascismo, vista ancora come massoneria marginale, espulsa dal potere negli anni '50, è tornata a rinascere ed a riprosperare all'ombra di quel moralizzatore della massoneria che è a tutti gli effetti socio di Carboni ed al quale si rivolgono grandi editori, si rivolge Berlusconi, si rivolgono grandi imprenditori edili per le lottizzazioni.

Questo è il segnale che è venuto; i Calvi sono venuti dopo.

Abbiamo fatto la legge contro la P2, le associazioni segrete e assistiamo al fatto che gli eredi o continuatori dell'opera della P2, senza costituire questa volta nuove associazioni segrete, sono coloro che gestiscono le stanze di compensazione non delle lottizzazioni edilizie, ma delle lottizzazioni di potere che caratterizzano questo paese

L'ho già detto in Aula: possiamo legittimamente avere credibilità in un paese in cui si trovano alla stessa riunione un monsignore faccendiere, monsignor Hilary, il gran maestro della massoneria, un grande editore come Caracciolo e il segretario *in pectore* della Democrazia cristiana, il quale crede di giustificarsi dicendo che non si era parlato di affari, ma di quella che sarebbe stata la sua replica del giorno dopo? Certo, sarà stato anche millantato credito, sta di fatto che alla riunione si è trovato. È normale che in questo paese il segretario *in pectore* della Democrazia cristiana possa sedersi intorno allo stesso tavolo con persone di questo calibro, che si rivelano poi successivamente i grandi faccendieri di grandi esportazioni di capitali (se sono vere le notizie che arrivano dalla Svizzera)?

È possibile che ancora non si riesca a capire se è vero che Calvi ha esportato qualcosa come mille miliardi, in valore attuale di lire italiane, di fondi del Banco Ambrosiano?

È stato detto — ed è giusto — che io non rappresento un decimo del Senato (ci vuole tale percentuale per chiedere la discussione in Aula di un provvedimento assegnato alla Commissione in sede deliberante), non rappresento neanche un quinto di questa Commissione, a cui pure sarebbe possibile rinviare in Aula questo provvedimento e, dato che non mi piacciono i gesti velleitari, non avanzerò dunque la proposta di rinvio in Aula, anche se sarebbe giusto farla.

Non potete però fare appello alle emozioni perchè se è vero che siamo stati tutti presi dalla emozione, anche l'emozione serve, perchè si tratta di un fatto politico e dobbiamo decidere con rapidità, è altrettanto vero che si tratta di vedere cosa dobbiamo decidere. E dobbiamo decidere non eliminando il dibattito, come si fece per la fiducia al Governo Andreotti subito dopo il caso Moro; bisogna discutere a fondo se sono questi i provvedimenti utili o lo sono altri; altrimenti, poi si rischia che sull'onda dell'emozione approviamo questo provvedimento senza valutarne gli effetti o sopravvalutandone gli effetti; ma poi le emo-

zioni passano come sono passate altre emozioni, anche se c'è voluto Dalla Chiesa per arrivare all'approvazione di qualcosa. Quanta gente è stata prima ammazzata? Da Giuliano a Mattarella, da Mattarella a Terranova, da Terranova a Costa, da Costa ad altri funzionari di pubblica sicurezza, da altri funzionari di pubblica sicurezza al *leader* dell'opposizione siciliana Pio La Torre, fino al punto massimo di scacco dello Stato: l'uccisione dell'appena nominato prefetto di Palermo generale Dalla Chiesa.

Vorrei poi che le vere emozioni del momento non si esaurissero in fiammate, ma si traducessero in un'opera politica coerente, che vada avanti sul piano politico e anche sul piano amministrativo con provvedimenti di cui c'è senz'altro bisogno e dico di avere qualche dubbio che questo provvedimento serva.

All'onorevole Coco io chiedo se c'era bisogno del cardinale Pappalardo e del generale Dalla Chiesa per sapere che ai funerali di certi mafiosi, alcuni dei quali assassinati, ci sono troppi politici siciliani. Non c'è nessun segretario di partito o direzione di partito che senta il bisogno di indagare su questi fatti? Quali assessori regionali, quali assessori comunali, quali amministratori pubblici, partecipano a questi funerali? E allora, se questo non si è fatto ieri, si farà domani? E come si farà domani?

Sono contrario a questo disegno di legge perchè ho l'impressione che serva soltanto a sparare nel mucchio. Certo, porterà un migliaio di persone al soggiorno obbligato, ma a questo punto vi domando: dato che le norme proposte erano già all'esame del Parlamento, chi ha ucciso Dalla Chiesa non ha calcolato anche questo? Perchè, visto che siamo in uno Stato che agisce soltanto sull'onda delle provocazioni, non di propria iniziativa valutando i fenomeni tempestivamente e adottando innanzitutto le misure amministrative necessarie, chi ha ucciso Dalla Chiesa non ha calcolato anche questo? Perchè da una parte c'è questa raffigurazione mitica della mafia, per cui spesso capita che i grandi avversari, o almeno quelli che pubblicisticamente figurano come tali, sembra ne siano i maggiori esaltatori e c'è in tutti — lo capisco — una quasi automatica ammirazione di questo fenomeno grandioso; dall'altra parte si fa un provvedimento senza chiedersi se esso vada ad incidere e a colpire veramente i gangli di questo fenomeno grandioso Perchè, se la mafia è davvero qualcosa di così potente e di così grande, questo dovrebbe presupporre che è stata in grado di parare le reazioni da parte dello Stato alle sue provocazioni, ma visto che non è stata sufficiente quella rappresentata dall'uccisione di Piersanti Mattarella — perchè non avete fatto nulla dopo la sua morte, nulla o molto poco —, visto che non è stato sufficiente l'attacco sferrato contro magistrati e funzionari di pubblica sicurezza o è servito soltanto ad accelerare i tempi — perchè questo disegno di legge era rimasto fermo —, si è arrivati alla morte di Dalla Chiesa

Io mi pongo questo problema; non ho risposte, perchè non sono così sicuro che ci sia una sola testa nella mafia, però se c'è una logica che devo trarre da tutto ciò è che chi ha deciso o consentito la morte di Dalla Chiesa oggi si trova di fronte questo provvedimento: allora, è proprio di questo che abbiamo bisogno?

Qui si è fatta l'esaltazione della nuova figura « associazione di tipo mafioso ». Pur essendone un avversario, sono un grande ammiratore della elevatezza giuridica e tecnico-legislativa del codice Rocco. Vi leggo la parte che riguarda l'associazione per delinquere: « Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano — badate, basta una delle tre azioni — l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ». Esistono montagne di dottrina giuridica che spiegano la differenza tra il « reato di pericolo » e il « reato di danno ». È scontato che l'associazione per delinquere è reato di pericolo, e che non occorre commettere nessun delitto, ma basta costituire o organizzare un'associazione allo scopo di commettere il delitto.

Questa associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo? Nessuno ha mai messo in dubbio, dottrina e giudici sono d'accor-

do, che l'associazione per delinquere, così come è stata concepita dal legislatore fascista, sia reato di pericolo, che non sia necessario commettere nessun delitto e neppure averlo ideato: altro che atti preparatori! È sufficiente aver costituito « allo scopo di »: nessuno lo ha messo in dubbio. Secondo il senatore Jannelli, l'associazione di tipo mafioso è configurata come reato di pericolo: ma stiamo scherzando? Quando nella tipologia si dice: « L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo . . . ».

J A N N E L L I . Appunto: l'associazione a delinquere non ha questa caratteristica.

S P A D A C C I A . Ma allora un legislatore serio inserisce un altro comma nell'articolo 416 stabilendo un'aggravante: non ha bisogno di creare una nuova associazione giuridica!

Comunque il problema che ho posto non e questo Il problema fondamentale è un altro: è che con l'associazione di tipo mafioso si crea un reato non chiaramente individuabile come di danno o di pericolo, o quanto meno — consentitemi — si crea una tipologia giuridica per cui a giudici e a giuristi seri si pone l'interrogativo se per perseguirla non sia necessario « essersi avvalsi », e quindi aver commesso, attività delinquenziali, e non basti il solo vincolo associativo — « allo scopo di » —, ma sia necessario aver manifestato la volontà criminale.

Quante volte, anche riguardo al terrorismo, ho detto che l'impotenza amministrativa e politica dello Stato, del regime, delle forze politiche, non poteva essere surrogata da nuove leggi!

Ormai non si capisce il codice a che cosa serva, perchè è chiaro che, rispetto alla situazione sociale degli anni '30, oggi sono sorte nuove figure di reato. Uno Stato serio però riforma il codice, non approva, sempre sull'onda delle provocazioni e mai prevedendo in anticipo le trasformazioni della società, delle leggi speciali, come ad esempio quella sul terrorismo (perchè non basta più l'ipotesi della banda armata, e allora si prevedono le associazioni a scopo di terrorismo), o come la legge speciale sulle associazioni segrete. E quest'ultima quando è stata adottata? Quando sono venute fuori le liste della P2, come risposta alla provocazione di una tardiva scoperta di una P2 quando, evidentemente, non serviva più perchè doveva essere sostituita da qualche cosa di ancora più pericoloso.

Oggi creiamo l'associazione di tipo mafioso che deve servire a combattere la mafia, la camorra e la *'ndrangheta*. Ma serve davvero? È comunque questo il modo giusto di impostare il problema? Non è più giusto rivedere il sistema delle aggravanti o muoversi all'interno della struttura giuridica che il codice ci offre, in attesa di rivedere il vecchio codice? È un interrogativo che non abbiamo risolto positivamente. Noi siamo usciti dalla semplicità tecnico-giuridica della tipologia dell'associazione per delinquere; abbiamo creato — naturalmente con tutta la confusione che ne deriva — una nuova figura giuridica che darà luogo a controversie interpretative

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni*. Resta comunque un reato di pericolo, perchè l'avvalersi delle intimidazioni non è un fatto oggettivo del reato

S P A D A C C I A . « Avvalersi » vuol dire effettivamente utilizzare qualcosa, implica che sia intervenuto almeno un fatto che prepari il danno. Non scherziamo! Comunque queste considerazioni andavano valutate e vanno valutate.

Ma c'è un altro rilievo da fare. L'articolo 513-*bis* istituisce il nuovo reato « illecita concorrenza con minaccia o violenza ». Nel nostro codice che cos'è l'illecita concorrenza con minaccia o violenza se non l'estorsione? Francamente, mi sono chiesto: che senso ha inserire dei delitti contro l'industria e il commercio? Leggo il primo comma dell'articolo 629 del codice penale: « Estorsione. — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui

danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire 800.000 ». Teniamo pure conto della situazione, ma coordiniamo la nuova normativa con la vecchia, perchè altrimenti si arriva all'assurdo di approvare delle leggi che non rappresentano, neppure sul piano repressivo, un rafforzativo delle leggi esistenti. L'estorsione, nel migliore dei casi, è punita infatti con pene che sono superiori a quelle previste dall'articolo 513-*bis* da voi proposto.

Il problema che vi pongo è che, quanto meno sul piano della controversia interpretativa, non si tratta più di reato di pericolo, ma di danno; con l'associazione di tipo mafioso non avete creato un rafforzativo repressivo, ma un *minus* rispetto a quello che già esiste: l'associazione per delinquere. Il problema, quindi, non è quello di creare la nuova figura giuridica dell'associazione di tipo mafioso, ma di scoprirla perchè i mezzi vi sono.

I problemi fondamentali non sono sul piano penale — sul quale si realizzano delle superfetazioni giuridiche improvvisate con l'effetto di creare guasti — ma sono rappresentati dalle misure amministrative che occorre prendere. Qui esprimo un giudizio differenziato, perchè vi sono misure riguardanti questioni fiscali che andavano prese preventivamente

Vi è il problema di prevedere, proprio per lo sviluppo economico che il nostro paese ha conosciuto e per la sostituzione dei patrimoni mobiliari a quelli immobiliari (che costituivano le uniche reali situazioni patrimoniali di un tempo) la necessità di colpire ogni forma di illecito arricchimento, ovunque e non soltanto in Sicilia.

Anche su questo piano la soluzione indicata dal disegno di legge, che lega tutto questo alla figura del soggiorno obbligato, mi sembra sia una debolezza incredibile in quanto le persone serie pensano, a ragione, che le leggi non devono essere ingiustamente punitive ma che debbano tutelare i diritti fondamentali.

Dobbiamo dotare lo Stato di efficaci strumenti non solo amministrativi ma anche legislativi, e in questo senso dovremmo prevedere quale nuovo reato debba essere configurato e quali strumenti per scoprirlo e per colpirlo possano essere concessi agli organi dello Stato; questo è il modo serio di procedere!

Come risolvete, invece, il problema? In un modo molto semplice: lì dove le prove non bastano, create la figura dell'indiziato ed aumentate tutta una serie di trabocchetti come la confisca del patrimonio illecito e la cauzione.

Ma non è vero che la cauzione serve a dissuadere un individuo a non abbandonare il soggiorno obbligato; la giusta forma di dissuasione è prevista invece in un articolo successivo che dispone che la pena per chi evade alle norme del soggiorno obbligato va da due a cinque anni!

La verità è che il vostro intento è quello di creare, non essendosi trovate le prove dell'associazione mafiosa o di altri delitti, una serie di trabocchetti per cui l'indiziato, contravvenendo alle misure di prevenzione, finalmente incapperà in qualche reato. Ma parliamoci francamente: da questa norma scaturirà un intervento di massa — che secondo me qualcuno ha già scontato — che servirà ad individuare e a portare al soggiorno obbligato un cospicuo numero di persone; ma si tratterà di piccoli pesci e, in questo modo, aumenteremo il fenomeno delinquenziale.

I pesci grossi avranno sempre il loro *clan*, la loro famiglia, la parte lecita delle loro fortune per poter continuare la propria attività. In questo caso il soggiorno obbligato non servirà a niente ma piuttosto, come è accaduto fino ad oggi, servirà a costituirsi l'alibi per imprese mafiose e camorriste.

M A F F I O L E T T I . Allora vuol dire che la legge, nel suo insieme, non è stata applicata!

S P A D A C C I A . No, senatore Maffioletti, la legge nel suo insieme è stata abbondantemente applicata ma tutti riconoscono, a cominciare da Dalla Chiesa, che essa non ha funzionato. Questo è un dato di partenza ed io posso ricordare tutti i dibattiti parlamentari, compresi gli ultimi che abbia-

mo fatto qui, in cui da ogni parte si è riconosciuto che di soggiorni obbligati ce ne sono stati a iosa nei confronti di tutti coloro ai quali la magistratura non poteva imputare precisi illeciti penali!

La valutazione complessiva, infatti, a cominciare da Dalla Chiesa, è stata che il soggiorno obbligato ha costituito un alibi per i veri mafiosi e uno strumento di esportazione delle attività mafiose. Questo è vero al punto che il senatore Martinazzoli — non certo io — non ha trovato niente di meglio che proporre, visto che il soggiorno obbligato ha dato questi effetti unanimemente riconosciuti, di riattrezzare alcune isole a questo scopo. Tutto ciò è ingiusto sia che lo si voglia chiamare soggiorno obbligato, *lager* o in qualsiasi altro modo.

Si parla di paesi di 5.000 abitanti, ma quali? Dove sono? Occorre considerare che viviamo in un paese che ha un territorio limitato e quasi 60 milioni di abitanti e che, per esempio, vicino a Linate esistono dieci di questi paesi al di sotto di 5.000 abitanti, a due passi da Milano, dove noi mandiamo i mafiosi. Ma, anche dove tali paesi sono a 50-60 cihlometri dai centri abitati, esistono, secondo voi, problemi di comunicazione? Queste sono organizzazioni criminali che non hanno certo problemi di denaro o di mezzi; e dico questo senza stare a ricordare il film di Alberto Sordi in cui un impiegato settentrionale veniva preso, imballato, mandato in America ad uccidere un uomo, reimballato e fatto ritornare in Sicilia, tutto nel giro di poche ore e con l'alibi di una battuta di caccia.

Si tratta di organizzazioni criminali che non hanno paura di spendere, e noi pensiamo di mandare i loro esponenti in paesi di 5.000 abitanti, dove alla stazione dei carabinieri ci sono magari due soli militi. Una delle cose che rimprovero anche al generale Dalla Chiesa è di essere stato tra coloro che hanno smantellato una delle poche cose che aveva funzionato nell'ordine pubblico del nostro paese: le stazioni dei carabinieri; infatti anche lui, come il grande consulente del Presidente della Repubblica Ferrara (Dio ci salvi da questo genere di consulenti!) e come i suoi predecessori, aveva bisogno di battaglioni, di grandi sale operative nelle città, in una sorta di megalomania politica di prestigio.

La questione fondamentale, secondo me, è se questo provvedimento serve a combattere la mafia: io penso che ci sia bisogno di ben altro! Ad esempio, anche se sui problemi della difesa le mie opinioni sono diverse da quelle della gran parte del Parlamento, credo si possa essere d'accordo sul fatto che esiste una gerarchia delle difese. Ora, è possibile che diamo corvette alla Marina che ne ha già a sufficienza e poi, nella regione che è nota per essere il luogo di raffinazione e di smistamento del traffico internazionale di eroina, la Guardia di finanza — andate a guardare le dotazioni — non dispone di corvette? Ci sarà pure una gerarchia delle difese tra un pericolo ipotetico ed un danno reale. La droga arriva con moderni mezzi di comunicazione e la Guardia di finanza in Sicilia non ha, a sua volta, i mezzi per impedirlo: è una combinazione anche questa, forse?

Ci vogliono, inoltre, leggi per le stazioni dei carabinieri, per i commissariati di polizia, per le strutture decentrate dei commissariati.

Il ministro Darida, quando ho sollevato il problema della giustizia in Sicilia, mi ha risposto che non è un problema di organici: lo so anch'io. Sta di fatto, però, che quando sento che in una regione come la Sicilia esistono pretori onorari, mi si drizzano i pochi capelli che ho.

So che il problema della giustizia è arduo, ma vediamo di affrontarlo. Esistono problemi penalistici: bisogna prevedere nuove figure di reato che non sono quelle al nostro esame. Occorre prevedere il modo di colpire l'illecito arricchimento, con i mezzi che ne derivano. C'è necessità di rivedere tutte le strutture amministrative dello Stato in Sicilia ed anche le norme su alcuni controlli e procedure amministrative.

Questo è il secondo ordine di interventi, ma ne esiste un terzo di cui nessuno ha mai parlato.

Bisogna chiarire se lo Statuto siciliano è legge fondamentale dello Stato oppure

no. Se lo è, siccome non mi risulta che nel nostro ordinamento giuridico le norme vengono meno per desuetudine, allora dobbiamo applicare anche l'articolo 31 dello Statuto speciale siciliano. Uno Stato serio quando stabilisce una norma lo fa perchè la ritiene utile, ed allora la deve applicare. È inammissibile in un ordinamento costituzionale lasciar cadere in desuetudine una norma: se non la si ritiene più utile o non più adatta, bisogna abrogarla.

C'è certamente anche un ordine di interventi legislativi da attuare oltre a quelli amministrativi, che do per scontati. Ma occorre che ci sia una reale volontà politica su cui ho dubbi profondi; perchè, colleghi comunisti, quegli stessi che oggi ci assicurano dell'esistenza di questa volontà politica sono coloro che sulla P2 hanno fatto la più massiccia azione di copertura, mai verificatasi all'interno del mondo politico italiano. Allora, chi ha operato questa azione di copertura perchè dovrebbe dare garanzia che qualcosa di analogo non si ripeterà domani per la mafia? Credo che quello della P2 sia stato un cattivo esempio che ha reso il paese più smaliziato e sfiduciato: i cittadini hanno imparato a conoscersi e a conoscervi tutti.

Ed ancora, come pensate di conciliare la reale volontà politica di affrontare il problema della mafia con il mantenimento della *vacatio legis* che è un errore, è controproducente e dà l'idea che state legiferando così, tanto perchè dovete farlo? Sono contrario a questo disegno di legge, ma, se lo dovete approvare, almeno fatelo entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Non potete dare ai mafiosi il tempo di prendere le opportune contromisure; tanto più che tutta quest'ultima fase dell'*iter* del provvedimento e stata caratterizzata dall'urgenza È vero che la Camera ha dei problemi a causa della Conferenza inter-parlamentare, ma è possibile che non si riesca a trovare una sede dove riunire le due Commissioni competenti agli inizi della prossima settimana? Come il Senato si è riunito di sabato, così la Camera può farlo lunedì o martedì.

Per queste ragioni ho predisposto un emendamento, a mia firma, che è l'unico che presenterò. Allo stato delle cose, infatti, potrei presentare solo emendamenti soppressivi di alcune norme, ma siccome lo ritengo inutile se non addirittura controproducente — in quanto essi sarebbero solamente rafforzativi del mio voto contrario a quegli articoli — ve li risparmio. Credo, comunque, che questa non sia la risposta che il paese si attende.

Ho un profondo rispetto per la memoria del prefetto Dalla Chiesa, anche se non dimentico i suoi errori che mi hanno portato ad attaccarlo; non dimentico, però, neanche le occasioni in cui l'ho apprezzato. In una delle sue ultime interviste aveva affermato che il soggiorno obbligato non serviva a niente, e la stessa cosa aveva detto riguardo al fermo di polizia; chiedeva, invece, l'informatica, la banca dei dati ed altri strumenti più moderni.

Allo stesso modo, ho il massimo rispetto per la memoria di Pio La Torre, perchè si lega alla lunga schiera di comunisti che hanno combattuto in più generazioni la mafia ed hanno lasciato sul terreno molti morti Ma, proprio perchè ho questo rispetto e questa stima, i motivi per cui ritenevo che la sua legge, anche se mossa da credibili scopi, fosse insufficiente prima della sua morte, rimangono gli stessi anche dopo l'omicidio di cui è rimasto vittima; ritengo infatti che La Torre, nonostante sia stato sicuramente uno degli esponenti della storia politica comunista che con più coerenza ha condotto la battaglia contro la mafia, era partecipe di una cultura che non vorrei neanche chiamare leninista, ma giacobina e che, ad eccezione di alcuni, riteneva valida la strada delle leggi speciali che invece io ritengo dissestante per il nostro ordinamento giuridico.

Consentitemi di ricordarvi che avevo presentato alla legge sui pentiti un emendamento con cui la estendevo all'articolo 416 del codice penale; oggi se ne ritorna a parlare. Ero dotato di virtù profetiche? No, se i pentiti servono dobbiamo rivedere il nostro sistema penale. Si parla sempre, al riguardo, del sistema penale americano, di Va-

lachi, ma il sistema penale americano è contrattualistico. Vogliamo adottarlo? Bene, adottiamolo, ma non mettiamo delle « pecette ». Il mio emendamento non era nè provocatorio, nè dotato di virtù profetiche; mi attenevo invece semplicemente al principio per cui, non credendo alle leggi speciali, ritenevo che se si doveva applicare il sistema dei pentiti all'associazione con scopi di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così si sarebbe dovuto applicare, non dico a maggior ragione ma ad ugual ragione, alle associazioni per delinquere.

Nei prossimi giorni o settimane dovremmo dar conto di quello che stiamo facendo. Il senatore Valiante ha ragione quando dice che è uno Stato serio quello che parla poco e fa molto e non lo è, invece, uno Stato che grida molto e poi fa poco, perchè questo accresce il livello di sfiducia dell'opinione pubblica.

V I T A L O N E . Voterò a favore della proposta legislativa nel suo attuale testo con convinzione: con convinzione perchè credo che, obiettivamente, essa rappresenti un sensibile passo in avanti nell'ammodernamento degli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, alla camorra e alle altre organizzazioni similari.

Voterò a favore — anche se con minore entusiasmo di quello che traspare dagli interventi di altri colleghi — perchè credo che una riflessione più serena, meno dominata dalle esigenze di pervenire a tempestive risposte all'insulto delittuoso di Palermo, avrebbe forse consentito di evitare alcune imperfezioni, diverse improprietà, talune trascuratezze che probabilmente accompagnano il testo legislativo.

Sottolineo questo mio stato d'animo proprio perchè mi sembra giusto muovere dalla idea che noi facciamo un buon disegno di legge, ma perfettibile e che non dobbiamo coltivare, enfatizzando il nostro operato, l'illusoria convinzione che dopo la predisposizione di questi strumenti ognuno di noi possa disimpegnarsi, affidando la residua lotta ad altri organi dello Stato pur chiamati a fronteggiarsi, giorno per giorno, contro questo implicabile e spietato avversario. Traggo spunto proprio da quella indicazione che abbiamo voluto conservare nell'articolo 32 a proposito dei compiti della Commissione bicamerale per dire che questo dibattito non deve essere una registrazione notarile, burocratica, come già è stato detto, di volontà altrove formate, ma per affermare che anche da qui, da questa discussione, possono partire delle indicazioni per migliorare l'impianto del disegno di legge, per segnare una traccia lungo la quale il legislatore, nel tentativo di seguire con strumenti dinamici l'evolversi della spaventosa esplosione di violenza criminale, possa incidere alle radici del male che si vuole combattere.

Passando a riflessioni di ordine diverso farò — se mi consentite e ovviamente con l'impegno del tempo breve — un'osservazione di carattere generale che attiene un poco a quello che avrei immaginato sarebbe stato il *leit-motiv* dominante di un simile dibattito su un tema così appassionante e ricco di significati anche politici, se collocato in un momento diverso; in un momento in cui ci fosse stato offerto di valutare con maggiore distacco e minore emotività, se volete, un problema multidimensionale sul quale vogliamo davvero incidere. Il tema che mi accingo ad affrontare, certamente, ha già avuto ingresso in questo dibattito: per merito dei relatori, ma anche per merito degli altri intervenuti; e tuttavia non mi sembra che sia stato valutato in tutta la sua rilevanza. Il tema è quello della compatibilità, in generale, del discorso sulla prevenzione con quello sui fondamentali diritti di libertà che sono sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Dico questo per sottolineare come sia alquanto diffuso il convincimento che la Costituzione repubblicana abbia solo marginalmente inciso sull'originale assetto di quelle che una volta venivano definite misure di polizia, ripulendone in certa misura i procedimenti di comminazione, ma lasciandone poi altrettanto inalterati i contenuti e la sostanza.

Credo che questo si avverta anche nei grandi dibattiti di opinione, dove è sempre forte il sospetto che le misure di prevenzione siano usate quale scorciatoia punitiva

quando non sia possibile acquisire, *pleno jure*, la prova di taluni reati.

Si finisce così per assegnare al processo di prevenzione un ruolo di strumento vicario per riparare l'inadeguatezza della ricerca probatoria e per infliggere, con metodo che è oggettivamente surrettizio, una sanzione che altrimenti non sarebbe consentita dalla legge penale. Se così fosse, se questa fosse l'ottica nella quale noi dovremmo vedere il meccanismo della prevenzione, allora sarebbe necessario ribadire con fermezza, costi quel che costi, la irricevibilità — nell'ordinamento — dell'intero sistema di prevenzione. Non credo però sia così. Credo che la realtà sotto i nostri occhi, anche alla luce delle esperienze giudiziarie, sia sostanzialmente diversa, anche se è giusto non sottovalutare il rischio che in assenza di precise correlazioni tra le misure di prevenzione e modelli tipicizzati (mi rendo conto, per esperienza diretta, di quanto sia difficile tipicizzare comportamenti, segni, simboli della pericolosità sociale) si possono affievolire le garanzie ed i princìpi legali di certezza, trasformando la misura di prevenzione in una sorta di « pena del sospetto ».

Certo è giusto rifiutare il ricorrente accostamento tra i paradigmi del giudizio di prevenzione e gli schemi del giudizio di penale responsabilità, che sembrano dominare nella coscienza di gran parte degli stessi magistrati chiamati poi ad applicare quelle misure. E ricordo che esse avevano un tempo diversa legittimazione, diverse autorità preposte alla loro irrogazione nel sistema costituzionale abrogato Antica dicotomia: giudizio di prevenzione e giudizio di penale responsabilità. Questo è un giudizio puntuale, di adeguata certezza, di certezza giuridica assoluta che non può sussistere invece laddove sono ipotesi modellate sulla « probabilità » di determinati comportamenti umani, ipotesi condizionate alla correttezza del giudizio di prevenzione che tende a cogliere, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti indici legislativi di pericolosità, quello che è il valore di un determinato comportamento sul piano della difesa sociale.

Nel nostro dibattito — io credo nonostante la specificità delle condizioni nelle quali esso si svolge — va rifiutata la riduzione del concetto di prevenzione alla astratta categoria della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dalla Costituzione. E bisogna escludere, in pari tempo, che quello della difesa sociale sia un problema di mera difesa *post factum*. La stessa portata della norma fondamentale di garanzia, contenuta nell'articolo 25 della Costituzione, vincola all'osservanza del principio di stretta legalità non soltanto la comminatoria della sanzione penale, ma anche delle misure di sicurezza.

Mi pare altrettanto giusto ribadire, a proposito della prevenzione, che il discorso deve essere svolto con particolarissimo rigore di metodo. Per un generale principio di legalità, il sistema di prevenzione deve essere teso a garantire che le singole misure siano sottratte ad ogni arbitrarietà e collegate invece a situazioni chiare, ben definite nella prospettiva. È necessario non dimenticare la centralità di questo principio quando si discute di modifiche così sostanziali dell'originario meccanismo La misura di prevenzione, infatti, può interessare anche delle fasce di semidelinquenza o di emarginazione rispetto alle quali si pone in concreto il problema del recupero sociale.

Anche oggi, infatti, nel testo al nostro esame, troviamo i concetti del « cambiamento del costume di vita » e della « ricerca di un lavoro stabile » che si inquadrano nelle misure utilmente sopravvissute alle varie modifiche normative, accanto a taluni persistenti anacronismi, rilevati anche in dottrina, come il provvedimento di diffida, che era stato superato dalla legge del 31 maggio 1965, n. 575, ma che anche questa variazione normativa vuole recuperare nel complessivo sistema del meccanismo di prevenzione.

Io credo sia giusto resistere alla tentazione di accentuare le logiche di isolamento e le asprezze meramente repressive se si vuole davvero apprestare un giusto complesso inibitorio Si scorge spesso la tendenza a riconoscere nelle misure di sicurezza un complesso che investe l'uomo in tutte le sue multiformi espressioni criminologiche, mentre le misure di prevenzione dovrebbero avere soltanto un carattere mo-

nodimensionale, in quanto esclusivamente finalizzate a scopi di difesa sociale. In quest'ottica l'individuo, la sua attitudine al delitto e quindi la sua pericolosità finiscono per essere aspetti periferici del discorso, che si fonda soltanto sulla ricerca del metodo migliore per garantire la società dal delitto. Tendenza, ovviamente da rifiutare, che esprime uno scetticismo diffuso sulla correggibilità delle devianze e sulla utilità stessa della prevenzione individuale e che finisce anche per obliterare gli obiettivi di recupero scanditi dall'articolo 27 della Costituzione, che riscopre nell'emenda degli scopi certamente eteronomi rispetto all'essenza della pena, intesa secondo l'interpretazione tradizionale. La funzione di garanzia, dunque, deve essere rispettata anche nel momento in cui si apprestano degli strumenti di questo genere, la cui legittimazione deve essere correttamente fondata sul testo costituzionale. Funzione di garanzia, ovviamente, non soltanto per chi ha commesso un delitto o per chi ha assunto comportamenti socialmente pericolosi, ma anche per chi di questi comportamenti può essere vittima. E nel corretto allineamento ai valori costituzionali è lo strumento per rafforzare questo sistema, il sistema di prevenzione, non soltanto in teoria, ma nell'effettiva attuazione, scuotendo certe indifferenze, talune inspiegabili obliterazioni nella pratica quotidiana di molti uffici giudiziari, i quali forse non hanno prestato la dovuta attenzione alle consistenti possibilità di adoperare questi strumenti per combattere la pericolosità sociale dei soggetti che ne sono portatori.

Io credo che le misure di prevenzione siano strumenti di intensa efficacia nei confronti dei mafiosi e in genere degli appartenenti alle più temibili congreghe criminali, quanto e forse più delle stesse sanzioni penali. In effetti, l'applicazione di queste misure, in particolare quella del soggiorno obbligato, comportano l'allontanamento del mafioso fuori dal suo ambiente; questo potrebbe servire efficacemente a squarciare i veli dell'omertà, le reti di connivenza, a spezzare quel clima di intimidazione richiamato nell'articolo 1 del disegno di legge. Però non dobbiamo disconoscere un'altra realtà, cioè che questi strumenti si sono rivelati, per l'evoluzione dei tempi, anacronistici sotto alcuni aspetti. Il vecchio provvedimento del confino di polizia, assimilabile a quello vigente della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si inseriva ed aveva un significato in una società agricola nella quale erano assenti i grandi veicoli della comunicazione di massa oggi esistenti.

Ecco perchè mi permetto di dissentire con quanto ha detto poco fa il senatore Spadaccia circa l'introduzione, già suggerita in altra occasione dal senatore Martinazzoli, di un diverso strumento che risolva in modo effettivo l'esigenza di spezzare definitivamente i legami del vincolo mafioso. Non credo sia giusto evocare — come ha detto il senatore Spadaccia — il concetto di *lager*. Vorrei anzi ricordare al collega che esistono già nel nostro ordinamento delle misure di sicurezza, sul modello della colonia penale, privative della libertà, ma compatibili con l'esigenza del recupero sociale; e ciò senza negare che le misure stesse finiscono spesso, nella loro pratica attuazione, per contraddire questa esigenza.

E vorrei ancora osservare, anche a costo di apparire forse un po' fuori della bruciante realtà in cui viviamo, che queste misure, con riferimento al fenomeno delinquenziale a base associativa tipico della mafia, ancora oggi si esauriscono nella prescrizione di comportamenti o nella previsione di restrizioni della libertà personale, senza predisposizione di un ventaglio di strumenti sussidiari, diretti a consentire il recupero sociale del soggetto.

Credo a questo punto di dover riconoscere, con forte speranza ma anche con larga convinzione, che questo provvedimento legislativo, sul quale dobbiamo esprimere il nostro voto, si è avviato su una strada diversa, quella di valorizzare al massimo, nel rispetto della personaltà umana ma tenendo conto delle esigenze di difesa sociale, tutti gli strumenti di cui si può in concreto disporre nell'ambito di una corretta scelta legislativa; strumenti multidisciplinari, che possono rivelarsi assai utili per contrastare il fenomeno mafioso.

È giusto però dire che al testo in esame si possono muovere molti rilievi, che io for-

mulo non soltanto per consacrarli nei resoconti stenografici e per dire che forse noi abbiamo intuito cose che altri non avevano colto, ma anche perchè si può segnare una traccia lungo la quale muoversi in una prospettiva abbastanza prossima, al fine di rendere più efficaci questi strumenti legislativi e per testimoniare la nostra volontà di realizzare fino in fondo una moderna legislazione di prevenzione.

A proposito di ciò, vorrei ricordare che abbiamo eluso una indicazione, a mio avviso non poco importante, della Commissione antimafia che suggeriva l'elaborazione di un testo unico sulle misure di prevenzione. È difficile adesso orientarsi nella selva di disposizioni, che vanno dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 31 maggio 1965, n 575, dall'ultima norma interpretativa adottata pochi mesi fa per consentire inequivocamente l'applicazione della legge antimafia su tutto il territorio nazionale, alla legge 22 maggio 1975, n. 152. Possono obiettivamente sorgere dei disorientamenti interpretativi che il testo unico consentirebbe di superare.

Ma devo ricordare — e cercherò di farlo in modo sintetico — ben altri difetti di carattere formale ed altri di carattere sostanziale del disegno di legge.

Ad esempio, una meno frettolosa definizione del testo dell'articolo 1, avrebbe consentito di evitare una superfetazione legislativa rispetto alla confisca obbligatoria già prevista dall'articolo 240 del codice penale.

Vorrei dire — proponendomi con ciò di contribuire ad una sorta di interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 18 — che si sono accostate fattispecie, per le quali astrattamente si può disporre l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, a fattispecie contravvenzionali per le quali la legge non consente l'arresto. Nella fretta di stabilire il raddoppio della sanzione punitiva per una serie di delitti e la facoltà di arresto anche fuori dei casi di flagranza, si è dimenticato di considerare che esistono dei casi che non consentono l'arresto, come le ipotesi degli articoli 612, 637 e 638 del codice penale.

Certamente l'articolo 18 non vuole essere una norma estensiva del potere di arresto anche ai casi sinora non previsti. Allora credo che la corretta lettura di questo articolo sia nel senso che, nei casi considerati, è raddoppiata la pena e consentita la coercizione se il titolo del reato già lo preveda. Devo in pari tempo rilevare come ci si sia dimenticati di armonizzare le prescrizioni dell'articolo 18 con una serie di sanzioni del tutto omogenee a quelle che pure la norma stessa prende in considerazione. Ad esempio, si dice che sono raddoppiate le pene per alcuni reati relativi alle armi e puniti dal codice penale, ma non si è considerato che esiste tutta una intera legislazione speciale sulle armi per la quale, a causa di una mera dimenticanza legislativa, non si è provveduto ad adeguare il meccanismo sanzionatorio.

Vorrei dire qualcosa su un problema particolarmente importante e mi dispiace che non sia presente il collega Pecchioli, che l'ha fuggevolmente richiamato: si è interamente trascurato, onorevole Spadaccia, il discorso sul traffico degli stupefacenti. Non si è pensato che il settore nevralgico sul quale affondare l'offensiva dello Stato poteva essere quello dell'immondo traffico in cui sono impegnate tutte le consorterie mafiose, non soltanto quelle operanti in Sicilia.

Abbiamo sciupato un'occasione per fare sul piano legislativo qualcosa che poteva essere assai utile, ma ci tornerò sopra fra qualche istante.

Sempre sul piano dei rilievi formali, dirò che la disposizione dell'articolo 6, cioè la possibilità di interrogare il teste a porte chiuse, è perfettamente inutile perchè l'articolo 423 del codice di procedura penale già consente di fare assai di più. Oltretutto è una norma che tutela il testimone soltanto nel momento dell'udienza, trascurando che nei processi di mafia le intimidazioni si esprimono in mille modi, assai prima dell'udienza, nei confronti non soltanto del testimone ma anche dei suoi congiunti. Forse sarebbe stato utile escogitare qualcosa di diverso, sul modello del teste « protetto » della legislazione statunitense.

Quanto all'articolo 29 mi sembra che, senza una giustificatrice ragione, esso può porsi

in rotta di collisione con il principio costituzionale del giudice naturale. È una nuova competenza « personale » (non più collegata ai meccanismi tradizionali di individuazione e di predeterminazione previsti dalla Costituzione e dal codice di rito) che costringe i giudici a conoscere dei più svariati delitti solo perchè hanno irrogato una misura di prevenzione nei confronti di un determinato soggetto. I risultati applicativi sono di facile intuizione.

Mi sembra giusta (e mi pare che, almeno oggi, le mie concordanze con il senatore Spadaccia non si esauriscano qui) l'osservazione sull'articolo 8, su questa norma dell'articolo 8 che certamente non ha voluto collegarsi all'idea della « lite fra bottegai » e che finisce, nell'inadeguatezza della sua formulazione, per sottrarre fatti gravi ad un più giusto e severo meccanismo sanzionatorio.

Va deplorato il fatto che si sia immaginato qualcosa e poi non si sia scritto esattamente quello che si era immaginato. Il discorso riguarda all'evidenza il ricatto mafioso, il ricatto ricorrente anche nelle grandi aree metropolitane dove esistono i *rackets* che taglieggiano commercianti ed esercenti di vario tipo.

Noi abbiamo introdotto una norma che corre il rischio, per la sua specificità, di ricondurre ad un trattamento punitivo assai mite fatti che, in assenza della norma stessa, sarebbero stati punibili per titolo di estorsione, ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

Sempre in via di « interpretazione autentica » vorrei sottolineare il carattere di assoluta sussidarietà che avrebbe dovuto essere scandito nel testo legislativo. Ma immaginiamo che questo sia stato il vero intendere del legislatore nel formulare una norma della quale, per vero, poco si avvertiva l'esigenza, dal momento che sulla medesima area paradigmatica converge tutta una serie di fattispecie punitive, sostanzialmente omologhe al « tipo » criminale considerato.

Abbiamo le norme dell'articolo 513 e dell'articolo 501 del codice penale; abbiamo il delitto di violenza privata e quello di estorsione. Nonostante ciò abbiamo escogitato un'espressione legislativa abbastanza ambigua e che, oltre a non essere completa, contiene previsioni che non hanno molto riferimento ai comportamenti dei mafiosi.

S P A D A C C I A . Questa finisce per essere una nuova figura! Si tratta di una delle poche norme che non fanno riferimento ad una norma generale.

V I T A L O N E . Abbiamo una norma del codice civile (non ricordo di preciso ma forse è il 2598) che parla della concorrenza sleale. Ora, vi confesso che mi riesce difficile comprendere il concetto di « concorrenza violenta », perchè la concorrenza presuppone pur sempre l'organizzazione di un'attività commerciale competitiva. Ma nel momento in cui la concorrenza non è più un fatto di regolare o, al limite, anche sleale competitività, ma un fatto di brutale violenza, il discorso mi sembra che debba essere completamente diverso.

Altre non piccole imperfezioni, che forse avremmo potuto correggere, sono, ad esempio, l'aver trascurato di attribuire al Ministro dell'interno — nel momento in cui si ampliavano gli strumenti per rilevare i dati attinenti alla criminalità organizzata — il potere di domandare notizie concernenti le comuni associazioni per delinquere.

E la distrazione dell'articolo 4 torna nell'articolo 5. L'aver dimenticato di istituire l'obbligatorietà del mandato di cattura anche per l'associazione per delinquere...

M A R C H I O . Guardi, senatore Vitalone, che si sono dimenticati di tante cose!

V I T A L O N E . Un ulteriore rilievo di carattere formale: forse, con un miglior tecnicismo, ci si sarebbe potuti ricordare di inserire nell'articolo 14, nel momento in cui si identificavano i soggetti passivi di determinate attività di polizia, la figura del coniuge legalmente separato e di enunciare un concetto meno approssimativo della convivenza. Nella norma dell'articolo 14 si parla di « convivenza » nei cinque anni precedenti: non si intende dire dunque cinque anni di convivenza, ma un giorno qualunque dei cin-

que anni precedenti. Si corre così il rischio di infliggere un colpo mortale al turismo dell'isola, perchè il semplice ricevere ospitalità da una persona che potrebbe essere accusata di complicità in attività mafiose espone al rischio di trovarsi addosso la Guardia di finanza e il procuratore della Repubblica. Il che è, evidentemente, un po' troppo!

Ora vi vorrei pregare di seguirmi su quelli che, a mio avviso, sono non trascurabili rilievi di carattere contenutistico. Mi sembra, innanzitutto, che vi sia un coordinamento imperfetto tra l'articolo 13 e l'articolo 1 del disegno di legge, laddove l'articolo 13 si premura di rammodernare il testo dell'articolo 1 della legge antimafia. Il principio enunciato dall'articolo 13 è che la legge antimafia si applica agli individui che siano indiziati di appartenere non soltanto all'associazione di tipo mafioso, ma anche « ...alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Faccio una breve analisi « manipolatoria » del testo di questa norma: i provvedimenti di prevenzione si applicano agli indiziati di appartenere ad altre associazioni, « comunque localmente denominate », che perseguono finalità corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso. Sapete quali sono le finalità di tipo mafioso? Basta leggere l'articolo 1 del disegno di legge che, ricorrendo a delle endiadi anzichè a delle soggiuntive, consuma un'altra grave imperfezione del tecnicismo legislativo, con rilevanti conseguenze applicative. Dice l'articolo 1 che il fine perseguito da tali associazioni è quello di « acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche ». Abbiamo così « criminalizzato » (uso questa espressione in senso atecnico), un'attività penalmente indifferente. Si può, con lo strumento della prevenzione, perseguire un'associazione, « comunque localmente denominata », che persegua fini leciti, anche quando essa non si avvalga di metodi corrispondenti a quelli dell'associazione mafiosa?

Cos'è accaduto? Mentre nel collegamento di tutte le varie condizioni fissate dall'articolo 1 aveva un senso parlare di fine anche lecito che, essendo perseguito con mezzi illeciti, diventava esso stesso illecito, con l'articolo 13 abbiamo individuato, come condizione per l'assoggettamento alle misure di prevenzione, un fatto che è indifferente: lo svolgimento di una qualunque attività « per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ».

Non so se sono stato chiaro nell'esposizione dei concetti. La finalità, che è una finalità economica, è una finalità comune a moltissimi...

S P A D A C C I A . Ci hanno dato finalmente in mano lo strumento per colpire molte associazioni ritenute di tipo mafioso.

V I T A L O N E . Direi più semplicemente che abbiamo infranto il principio di legalità. Ma ci siamo dimenticati anche di armonizzare (e avremmo potuto operare una scelta intelligente e di grande efficacia) il processo penale con il processo di prevenzione. Parliamoci chiaro, colleghi: qual è la differenza fra la nuova fattispecie di associazione mafiosa elaborata nell'articolo 1 e l'insieme delle condizioni che legittimano le misure di prevenzione? Perchè in un caso parliamo di anni di reclusione e negli altri casi di soggiorno obbligato o di sorveglianza speciale?

Lealmente occorre riconoscere che si tratta di una differenza quantitativa della prova. Quando non si ha la certezza penalistica della responsabilità del soggetto, si può comunque dire che esistono le condizioni sufficienti per irrogare le misure di prevenzione. Ma allora, perchè non farlo nello stesso processo penale che dà delle garanzie difensive in certa misura maggiori che non il processo di prevenzione? Perchè non consentire che il giudice al termine del processo penale, magari con una sentenza di proscioglimento dubitativo, possa irrogare la misura di prevenzione senza i ritardi di un'altra inutile procedura?

Con questa norma dell'articolo 416-*bis* rischiamo di creare una sorta di pregiudiziale tra il processo penale e il processo di prevenzione. Si dovrà ogni volta attendere l'esito del processo penale che notoriamente — e il Ministro di grazia e giustizia lo può confermare — non dura pochi mesi prima di dare avvio al procedimento di prevenzione; e ne resterà ferita quell'esigenza di rimedi immediati tempestivi che il disegno di legge vuole oggi apprestare, sacrificando in esigui spazi anche questo dibattito parlamentare.

Occorre superare l'ostacolo che ho appena esposto ed incidere sul testo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, stabilendo la possibilità di comminare la misura di prevenzione all'esito del processo ordinario quando, ovviamente, siano accertati i sintomi della pericolosità sociale previsti dalla legge.

Mi preoccupo anche di un'altra dimenticanza sulla quale credo di poter avanzare una proposta che per la sua sostanziale semplicità, ma soprattutto per la sua presuntiva efficacia, potrebbe trovare accoglimento in tempi brevi, previa apposita iniziativa legislativa.

Si è modificato l'articolo 378 del codice penale sul delitto di favoreggiamento personale nonchè l'articolo 379 sul favoreggiamento reale, ma si è dimenticato di inasprire le sanzioni per il tipo di reato più ricorrente nei processi mafiosi: quello di falsa o reticente testimonianza.

Credo che se c'era una novità da introdurre, proprio per rinsaldare quell'obbligo di solidarietà sociale che la norma dell'articolo 372 del codice penale vuol rafforzare, era quella di stabilire delle sanzioni adeguate per scoraggiare i comportamenti omertosi. Mi sembra una dimenticanza molto grave, onorevoli colleghi, che sottrae alla lotta al fenomeno mafioso uno strumento efficace; e dico questo suggerendo nel contempo la possibilità di rivisitare la norma dell'articolo 364, norma putroppo desueta, che fa carico ad ogni cittadino di rendere immediata denuncia di tutti i reati contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo e che, credo, non sia mai stata applicata. Stabilire obbligatoriamente per legge che ciascun cittadino deve collaborazione alle autorità, denunciando anche i più gravi delitti di mafia e fornendo ogni informazione in suo possesso per identificarne gli autori, potrebbe servire ad inaugurare una stagione nuova di civile solidarietà nella lotta al fenomeno criminale.

Si parte da idee giuste, ma per strada non si realizza il risultato che ci si aspettava. Credo sia necessario precisare che, sia l'articolo 378 che l'articolo 379 del codice penale, nella nuova elaborazione normativa, contengono delle autonome figure di reato. Ma, così come sono concepiti, possono dare adito al dubbio interpretativo che si tratti di fattispecie aggravate del reato base, con la conseguenza che, in qualunque processo, il gioco delle attenuanti e delle aggravanti finirà per vanificare la portata delle innovazioni che intendiamo introdurre.

C'è un altro problema che mi sembra sia sfuggito all'attenzione del legislatore: si tratta dell'articolo 15 laddove fa riferimento all'articolo 3-*ter*. Si è richiamato tutto il meccanismo dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 per disciplinare le impugnazioni contro i provvedimenti a contenuto restrittivo e patrimoniale. Si è dimenticato, però, di considerare il sequestro.

Infatti, mentre si parla della possibilità di ricorrere avverso la convalida del sequestro, la revoca e avverso altri provvedimenti, non si parla del sequestro. Il provvedimento di sequestro, adottato ai sensi della legge antimafia, viene ad essere così assoggettato alla norma di carattere generale contenuta nella recentissima legge sui cosiddetti tribunali della libertà. La conseguenza di tutto questo è che, mentre si persegue la esigenza di impedire la perversa utilizzazione dei patrimoni per il finanziamento della attività illecite, la persona nei cui confronti il sequestro è disposto può ricorrere al tribunale della libertà, il quale, nel brevissimo termine di tre giorni, è costretto ad accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano il sequestro, vanificando interamente l'efficacia di questo strumento e rendendo ancor più difficile il lavoro di questi tribunali, già inusitatamente costretti —

per altra « distrazione » legislativa — ad occuparsi anche dei sequestri ordinati dal pretore.

Si è trascurato poi (ed ecco un argomento di piccola, garbata polemica verso il collega Calarco) ogni discorso di giustizia « premiale ». Questo discorso va invece affrontato, ma non perchè sia prevedibile che, allo stato della consistenza e della compattezza del fenomeno mafioso, qualche affiliato all'associazione mafiosa si redima, colpito da improvviso pentimento, ma per un'altra ragione.

Non dobbiamo dimenticare che l'associazione mafiosa si avvale di una serie di soggetti non necessariamente integrati nella stessa: mi riferisco in particolare al traffico delle sostanze stupefacenti dove esistono dei « corrieri » che hanno compiti specifici, ma con la collaborazione dei quali difficilmente si potrebbe risalire fino ai vertici più qualificati del traffico stesso. Certamente, però, queste persone potrebbero essere sollecitate verso quella collaborazione che attualmente, allo stato della nostra legislazione, non abbiamo e, in tal modo, si potrebbe cominciare a far breccia in questo muro di omertà, anche solo scalfendone le propaggini estreme. Credo che si debba considerare questa prospettiva senza dimenticare che analoghe esperienze sono maturate in paesi di pari civiltà giuridica e di pari democrazia, ma forse con tecnologie più efficienti. Mi riferisco, per esempio, al caso di Joe Valachi, personaggio mitico della storia mafiosa d'oltre Atlantico, il cui appoggio è servito a cogliere frammenti di verità altrimenti non ricomponibili attraverso i normali strumenti di ricerca probatoria.

Credo, inoltre, che sarebbe stato giusto occuparsi anche delle corti d'assise e del pericolo che, attraverso la partecipazione popolare alla giustizia, si possano insinuare elementi di turbativa nel giudizio della giuria popolare. Infatti, mentre il magistrato è assoggettato ad una serie di meccanismi di controllo (deontologici, professionali, eccetera), il giurato popolare è una persona nei confronti della quale il controllo è superficiale ed occasionale.

Quindi, forse, l'idea che il processo di mafia sia riservato alla magistratura togata (anche per il maggior coraggio, la maggiore professionalità, la minore soggezione di questo tipo di giudice) andrebbe considerata.

Vorrei formulare ancora due brevissime osservazioni e traggo lo spunto proprio dall'intreccio di interessi tra mafia e organizzazioni mercantili del traffico di sostanze stupefacenti.

Non abbiamo ancora disciplinato normativamente una figura che, usata correttamente ,potrebbe rivelarsi essenziale per debellare il fenomeno criminale del traffico della droga e, indirettamente, potrebbe incidere anche sugli esiti complessivi della lotta alla mafia. Mi riferisco ad una figura abbastanza censurata dalla dottrina che è quella dell'agente provocatore, al quale a volte si ricorre, ma con tutta l'ambiguità e le riserve indotte dalla mancanza di una precisa disciplina delle attività di questo personaggio. Se fosse possibile — ad esempio — accordare ad organi di polizia, sotto la diretta sorveglianza dei competenti uffici giudiziari, la possibilità di acquistare consistenti quantità di sostanze stupefacenti, probabilmente, potremmo conseguire, nei termini medio-brevi, dei risultati eccezionali nella lotta al traffico della droga. Se i valorosissimi ufficiali di polizia, i quali oggi con le poche lire a disposizione possono al massimo arrestare il piccolo spacciatore, fossero legittimati ad offrire somme assai più consistenti, sarebbe possibile espugnare gradualmente i più elevati livelli del criminale commercio

La rete delle indagini dovrebbe chiudersi solo all'ultimo livello attingibile, « recuperando » le fila del traffico già identificate solo quando i maggiori responsabili fossero assicurati alla giustizia. Vorrei sottolineare che, comunque, si tratta di un'attività d'indagine da sottoporsi alla rigida vigilanza dell'autorità giudiziaria.

Mi sembra che battere questa strada servirebbe a moralizzare anche un certo tipo di ricerca probatoria che, talvolta, per incapacità o per inadeguatezza di chi è chiamato a svolgerla, travalica ed offusca con-

fini che pur dovrebbero essere sempre trasparenti. Infatti, laddove intervenisse un magistrato con uno specifico provvedimento autorizzativo, ci affrancheremmo da molti rischi ed eviteremmo sospetti ,il più delle volte malevoli ed ingiusti, ma qualche volta concretamente fondati.

C A L A R C O . In che modo?

V I T A L O N E . Per esempio, inserendo uno specifico capitolo di bilancio con una precisa contabilizzazione.

C A L A R C O . Questo compito non potrebbe essere affidato al SISDE?

V I T A L O N E . Non sono d'accordo. Di fronte a dubbi interpretativi che, per esempio, oggi fanno finire in galera un ufficiale di polizia per aver fatto un acquisto non autorizzato, dobbiamo rimuovere gli impedimenti di ordine processuale e arrivare a colpire il fenomeno nella sua realtà, apprestando strumenti di limpida applicazione.

Credo, poi, che vi sia il problema di costituzionalizzare, almeno sul piano della interpretazione, il terzo comma dell'articolo 2-*bis* di cui all'articolo 14 del disegno di legge: cioè, nel momento in cui si assegna al questore il potere di sacrificare determinati diritti di libertà del cittadino, è necessario stabilire se si è in linea di collisione oppure no con la chiara prescrizione dell'articolo 15 della Costituzione, il quale riserva all'autorità giudiziaria il potere d'imporre tali limitazioni. Infatti, nel disegno di legge si dice che il questore, a mezzo della polizia tributaria, può richiedere ad ogni ufficio della Pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini, eccetera, e l'articolo 15 della Costituzione afferma che la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza può avvenire per atto motivato del giudice e con le garanzie stabilite dalla legge.

Veniamo ad un argomento — ed è l'ultimo — sul quale ho ritenuto di soffermare la mia attenzione e mi permetto di richiamare la vostra: si tratta dell'articolo 16 del disegno di legge, che può suscitare delle perplessità non indifferenti sul piano della conformità costituzionale. Il discorso sulle intercettazioni preventive è un discorso niente affatto inedito. È già stato introdotto nel nostro ordinamento positivo (articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale) con il famoso decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59. Anche lì si pensò di sacrificare il diritto all'inviolabilità della segretezza di tutte le forme di comunicazione fuori da un'esigenza punitiva, fuori dalla consumazione di uno specifico fatto-reato, ma in collegamento con una specifica attività di prevenzione dei gravi delitti indicati all'articolo 226-*ter*. Ora, nel testo dell'articolo 16 questa possibilità viene, assai più labilmente, collegata al fine di controllare che le persone assoggettate alla sorveglianza speciale ed al soggiorno obbligato non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione delle misure di sicurezza.

Mi chiedo — la domanda non è retorica — se tutto ciò sia veramente necessario, dato che esiste già la norma generale dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, secondo la quale, per i delitti non colposi più gravi, si possono impedire intercettazioni ed interrompere comunicazioni ai fini delle indagini di polizia.

L'articolo 16 poi, con una prospettazione a dir poco singolare, e cioè assumendo come oggetto dell'indagine di prevenzione la immagine negativa di un determinato comportamento, finisce per autorizzare l'intercettazione in qualunque caso e fuori da una qualunque condizione. Il controllo, cioè, finisce per risolversi nell'accertare se un determinato soggetto persiste... nella buona condotta. Se è così, è facile prevedere come tutte le complesse e motivate obiezioni già sollevate sulla conformità costituzionale dell'articolo 226-*sexies* siano riproponibili, con maggiore fondamento, per l'articolo 16, a cominciare dalla questione dei requisiti di legittimità dell'intercettazione.

Siamo chiaramente fuori dal processo penale, perchè siamo fuori dall'attività puni-

tiva e non c'è la possibilità di fare ricorso ai criteri tradizionali (prove, indizi), che presiedono all'adozione degli strumenti di ricerca disciplinati dalla legge processuale.

L'articolo 16 dice laconicamente: « ... quando lo ritenga necessario al fine di controllare ».

Siamo nell'ambito di una discrezionalità pura ed incontrollabile, che forse ferisce i minimi garantistici dell'articolo 15 della Costituzione.

Però, superato il guado, consentitemi di dire che non si comprende perchè questa norma dell'articolo 16, ad un certo punto, stabilisca che gli elementi acquisiti con l'intercettazione non possono essere utilizzati se non per la prosecuzione delle indagini. Questa è forse un po' la « cattiva coscienza » del provvedimento, che ha immaginato di poter invadere ambiti nei quali era lecito pretendere maggiore circospezione. Ma, una volta fatta la scelta, non si è avuto il coraggio di andare coerentemente fino in fondo.

Allora o si adotta uno strumento efficace e dal cui impiego si possano derivare tutti i risultati possibili, oppure si deve rivedere questa scelta che, per un'altra improvvidenza del tecnicismo legislativo, finisce per rendere impraticabile, o quanto meno estremamente difficile, l'uso dello speciale strumento d'indagine.

Legittimato a disporre l'uso di questo strumento è infatti il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite e questa, secondo me, è una grave distonia normativa. Il procuratore della Repubblica di Palermo che procede ad indagini contro la cosca mafiosa ha esigenza di intercettare le comunicazioni del soggetto residente a Cinisello Balsamo, ma questa competenza appartiene in esclusiva al procuratore della Repubblica di Milano, il quale autorizza l'indagine « quando lo ritenga necessario » al fine di controllare il soggetto.

Concludo, ribadendo che queste osservazioni vogliono essere un contributo costruttivo, non sterilmente critico, all'impianto del disegno di legge al quale si deve riconoscere la validità di certe scelte — mi riferisco in particolare al sistema dell'indagine fiscale e tributaria — che potrebbero fornire grossi risultati, ed esprimo l'auspicio che l'approvare oggi questo strumento per la lotta alla mafia ed ad altre organizzazioni criminali non ci induca a trascurare nel tempo l'opportunità di rimeditare su alcune delle cose che ci accingiamo a votare.

C A L A R C O . Il pensiero della Democrazia cristiana sul disegno di legge, che stiamo per approvare a scatola chiusa sulla base delle decisioni e delle scelte fatte dalla Camera, è stato espresso dal collega Coco, il quale ha dovuto tenere conto del ruolo che in quel momento egli assolveva a nome dell'intero Gruppo.

Il mio intervento invece nasce dopo che altri oratori che si sono susseguiti in quest'aula hanno introdotto scottanti argomenti di carattere generale e dati di fatto con freddezza e senza troppa aggressività. Come parlamentare siciliano sento la responsabilità morale di dover fare determinate considerazioni, che valgano anche a documentare la lucidità e l'onestà con le quali, in Sicilia, nella Democrazia cristiana, si guarda al fenomeno mafioso, come si guarda all'intero caso Dalla Chiesa, che non muove dal barbaro agguato del 3 settembre, ma dal momento in cui, il 2 aprile 1982, il Governo della Repubblica decise di nominare l'allora generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa prefetto di Palermo. Un incarico delineato però genericamente, senza una precisazione articolata dei compiti. Nel comunicato del Consiglio dei ministri del 2 aprile 1982 si diceva: « Si nomina prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa con i compiti di coordinamento della lotta contro la mafia, la camorra e la *'ndrangheta* ». Coordinamento nazionale. Dalla Chiesa, ancora vice comandante dei carabinieri, non assume immediatamente l'incarico di prefetto di Palermo. S'insedia dopo una telefonata del Presidente del Consiglio, il 30 aprile, dopo che sotto i colpi dei *killers* era caduto l'onorevole Pio La Torre; allora Dalla Chiesa raggiunge immediatamente Palermo sulla base di una nomina, ripeto, non precisata nei dettagli.

In alcune interviste e dichiarazioni il neo prefetto delinea il suo comportamento, precisando soprattutto che, mentre per la lot-

ta al terrorismo era necessaria una mobilitazione generale, per quanto riguardava invece la mafia i metodi dovevano essere diversi e la consegna del silenzio sacra. La consegna sarebbe stata rispettata anche dal generale Dalla Chiesa sino alla « provocazione » del 7 agosto 1982, quando a Palermo capita il giornalista Giorgio Bocca de « la Repubblica ». Ricordo a tutti voi che è il giorno in cui il presidente Spadolini rassegnò ufficialmente le dimissioni, e vi era la sola prospettiva delle elezioni anticipate.

Mi chiedo ancora: perchè mai un autorevole giornalista invita il prefetto Dalla Chiesa, in un momento cruciale della vita pubblica, in un momento di *vacatio* politica, a « sparare » sul Governo, responsabile di non avergli dato i poteri speciali? L'intervista comunque deve essere riletta compiutamente per non lasciare spazio solo alle interpretazioni malevoli della stessa, così come successivamente sono state date interpretazioni strumentali e politicizzate delle dichiarazioni del cardinale Pappalardo e, addirittura, distorte del professor Nando Dalla Chiesa.

In quell'intervista c'era la *summa* di convincimenti personali, di dati di fatto, di aspirazioni del generale Dalla Chiesa il quale dichiarò che, se in settembre non gli fossero stati dati i poteri richiesti, avrebbe potuto lasciare l'incarico.

Successivamente, su quell'intervista, e mentre in Italia andava avanti una crisi tra le più pericolose, si innestarono altre interviste; Dalla Chiesa diventa un protagonista politico. Disattende, però, quella consegna del silenzio che lui stesso aveva indicato come atteggiamento efficace nella lotta contro la mafia. Non a caso il senatore Macaluso, nel suo primo intervento al Senato, fece una affermazione che da siciliani conoscitori del problema si può ben comprendere: « Il generale Dalla Chiesa compì l'errore di aver scambiato il terrorismo rosso con la mafia ».

T E D E S C O T A T Ò . Si riferiva al fatto specifico del trasporto con la scorta.

C A L A R C O . Dicevo di Dalla Chiesa protagonista politico. Ma vorrei ricordare pure un articolo de « la Repubblica » nel quale il sociologo Alberoni lo considera « eroe popolare » grazie al carisma conquistatosi nella lotta al terrorismo.

D'altra parte, Dalla Chiesa stesso aveva lavorato per dare di sè l'immagine di eroe popolare. Ecco perchè il suo cadavere pesa quanto l'Everest sulla democrazia italiana, e forse noi oggi non siamo capaci di valutare a pieno le conseguenza del delitto.

Che cosa dice l'opinione pubblica? Che Dalla Chiesa è stato assassinato perchè isolato dalle istituzioni: lo Stato infatti non gli aveva concesso i poteri speciali da lui richiesti. Anche in quest'aula il senatore Pecchioli (nel suo intervento molto civile e molto attenuato rispetto all'aggressività di altri settori, quasi con senso di rimostranza verso inconsulte manifestazioni dei formatori dell'opinione pubblica) si domandava che cosa sia rimasto nell'opinione pubblica. Ma anche lui ha ripetuto che il generale Dalla Chiesa è morto perchè non era stato munito dei poteri speciali, concessi poi con molta precipitazione al prefetto De Francesco. E se ne è chiesto i motivi come del resto sto facendo io. Ma a questo punto credo che il senatore Pecchioli (mi dispiace che non sia presente) deve rivolgere la domanda al segretario regionale del Partito comunista, al successore di Pio La Torre, a Luigi Colajanni che il 27 agosto di quest'anno su « Rinascita », a pagina 10, nell'articolo « Un patto contro la mafia » ha scritto testualmente: « Non si parla, e comunque noi non lo riteniamo necessario, di poteri speciali, ma di misure possibili e necessarie ». Colajanni non riteneva dunque indispensabile conferire poteri speciali al generale Dalla Chiesa.

T E D E S C O T A T Ò . Bisogna vedere quale era il contesto.

C A L A R C O . Il contesto è quello della lotta alla mafia. Nell'articolo si parla di suggerimenti operativi nell'ambito dell'ordinamento esistente e di misure possibili. Colajanni, da buon comunista, manifestava il suo travaglio dicendo che sui poteri speciali chiesti da Dalla Chiesa non si poteva tagliar corto, ma bisognava approfondire, sostenendo però, alla fine, che questi poteri speciali

non erano necessari. Vorrei precisare che non espungo una frase per comodità di polemica politica. Mi soffermo su atteggiamenti e su comportamenti perchè il compito del parlamentare, che deve contribuire a dare risposte al paese, deve essere avulso dalla demagogia e dalla propaganda. Egli deve farsi carico, in quanto legislatore, di capire i fenomeni, come nascono e come sopravvivono a se stessi.

S P A D A C C I A . Noi poi ne discuteremo, ma non ho nessuna esitazione a confermare qui quello che ho sempre espresso, anche subito dopo che il generale Dalla Chiesa era stato ucciso, cioè un'ampia riserva sul coordinamento nella lotta alla mafia.

C A L A R C O . Mi dispiace che proprio oggi, in questa sede parlamentare, non ci sia l'onorevole Macaluso perchè vorrei pure capire la sua prosa di direttore de « L'Unità », laddove scrive, articolo di fondo del 7 settembre 1982 (ed è bene che queste cose rimangano agli atti per capire come effettivamente si vuole condurre la lotta alla mafia e spero anche che di ciò giunga l'eco all'onorevole Macaluso): « Vogliamo comunque dire conclusivamente il nostro pensiero. Se si lasciano gli assetti di potere attuali e si minaccia ferro e fuoco, si espongono gli " uomini forti " a gravi rischi. E allora sarebbe più serio, anche se grave, trattare come fece Cesare Mori, come ha fatto in altri momenti la Democrazia cristiana, come fece il Governo negli anni Cinquanta quando si fece consegnare dalla mafia il bandito Giuliano ».

Queste sono parole scritte da Emanuele Macaluso, sono le conclusioni in cui viene precisata una proposta di attività governativa e di polizia, anche se a monte di essa Macaluso aveva manifestato la sua critica e la sua sfiducia al Governo in carica e a quelli che lo avevano preceduto. È dunque da una motivazione politica di incapacità del Governo, che si legittima la trattativa? D'altra parte io sul mio giornale, la « Gazzetta del Sud » gli ho posto, da siciliano a siciliano, un quesito: con chi e per che cosa si deve trattare oggi se non si è capaci di portare fino in fondo la lotta alla mafia?

M A F F I O L E T T I . Prima di scrivere sui giornali bisogna capirli.

C A L A R C O . Potrei continuare a sottoporre altre citazioni alla vostra attenzione. Credo che non avrete letto quanto il 14 aprile di quest'anno su un settimanale diretto da un senatore della Repubblica, già componente della Commissione antimafia, è stato scritto sul direttore de « L'Unità »; v'invito a farlo anche perchè quell'articolo infamante, a mio giudizio, non ha avuto alcun seguito, nemmeno uno straccio di querela per diffamazione.

Oggi il collega Spadaccia si è domandato *cui prodest* lo scritto Dalla Chiesa. La mafia non è come la P2, come la massoneria, è un insieme di cosche, di famiglie e di bande rivali tra di loro. Il generale Dalla Chiesa nell'intervista a Bocca rilevò che la mafia non era ancora diventata un problema nazionale come il terrorismo perchè i cadaveri non erano davvero eccellenti: infatti, gli omicidi dal 1943 fino ad oggi — e sono migliaia di vittime — sono avvenuti sempre tra gente della « mala ». La mafia non ha colpito, sosteneva Dalla Chiesa, in modo indiscriminato nè magistrati, nè poliziotti, nè carabinieri come ha fatto il terrorismo. Il generale sottolineò un altro fatto importante, cioè che la mafia uccide in alto quando il funzionario è isolato dalle istituzioni, come per Cesare Terranova, per Pio La Torre, per Piersanti Mattarella. E su questa frase di Dalla Chiesa si è costituita *a posteriori* tutta una polemica più che contro lo Stato contro la Democrazia cristiana, per aver lasciato solo il prefetto; ora, se i giudizi espressi dal prefetto di Palermo possono essere discutibili, essi non possono essere strumentalizzati solo per condannare la Democrazia cristiana.

A questo punto infatti mi domando: se è vero che Dalla Chiesa è caduto perchè era rimasto isolato rispetto allo Stato; che Piersanti Mattarella, presidente della Regione, era stato isolato dal suo Partito, per quali motivi sono caduti Terranova, Costa e Pio La Torre? Erano stati pure loro isolati dai loro ambienti?

Dalla Chiesa in quella infausta intervista disse che Costa, procuratore capo di Palermo, era stato eliminato perchè era rimasto isolato all'interno della procura della Repubblica di Palermo, restia ad applicare nuovi metodi di indagine sulla mafia.

Oggi approviamo un disegno di legge, su cui si sono raccolte incondizionate adesioni, anche se con il suo intervento il collega Vitalone ha ammonito che esso tecnicamente poteva essere meno imperfetto, ma le leggi che si realizzano sotto l'impatto dell'emotività sono sempre leggi imperfette.

Però vi posso dire, e abbiamo testimonianze su ciò, che se magistratura e Guardia di finanza avessero voluto, come hanno voluto e hanno fatto, coordinare l'indagine fiscale sui mafiosi, questa poteva essere fatta, se è vero, com'è vero, che nella cassaforte di Villa Paino del generale Dalla Chiesa dovrebbero esserci già tremila nomi e 300 *dossiers.* « Il Messaggero » di Roma, del resto, ha intervistato due magistrati che hanno raccontato, ad un convegno della magistratura, dieci casi di accertamento di illeciti bancari, e di occultamenti negli acquisti degli immobili.

Comunque, ben venga una legge che autorizzi ciò e che metta il magistrato in condizione di applicare metodi fiscali senza correre il rischio personale di apparire come un « cattivo », soggetto alle ritorsioni da parte della mafia.

Però vorrei dire che i discorsi che sono stati fatti, tutto ciò che è stato scritto, anche la stessa intervista di Nando Dalla Chiesa — che è censurabile non perchè Nando Dalla Chiesa è un iscritto al Partito comunista italiano — vanno opportunamente interpretati. La chiave di decodificazione dell'intervista di Nando Dalla Chiesa ce l'ha data lo stesso Giorgio Bocca che su « L'Espresso » di questa settimana, in un articolo che aveva scritto per la rubrica « L'Antitaliano » prima di recarsi ad intervistare Nando Dalla Chiesa, parlando di terrorismo e di Scalzone, nonchè dell'andamento della persecuzione nei confronti dei sessantottisti, afferma che dobbiamo tutti ricordare come quegli anni siano stati quelli in cui la pratica dell'illegalità era di ordinaria amministrazione, e che tale pratica ordinaria dell'illegalità ha bruciato molti figli e forse — ha scritto Bocca — anche il figlio di Dalla Chiesa.

Mi avvio a concludere. Certo, sarebbe occorso più tempo per un *excursus* anche sull'origine della mafia, su come essa si è ripristinata dopo la parentesi fascista e per ricordare i meriti della Democrazia cristiana, che tutti fanno finta di aver dimenticato. Mi limiterò a rilevare che oggi si parla di Piersanti Mattarella e di Michele Reina, che sono le vittime più vicine, ma non bisogna dimenticare che insieme con i sindacalisti, nel 1946-47, caddero anche i segretari di sezione della Democrazia cristiana.

La Democrazia cristiana ha avuto il merito storico, in Sicilia, di aver abbattuto il banditismo e, soprattutto, di aver favorito, attraverso la Carta statutaria, il superamento politico del separatismo, appartenente a quella Sicilia di cui il professor Nando Dalla Chiesa parla nel suo libro « Mafia e politica ». Noi agiamo sempre nel contingente e sotto i colpi dell'emozione, ma ci dispiace adesso veder linciare il sindaco di Palermo Martellucci che « L'Espresso », prima dell'assassinio di Dalla Chiesa, presentava come la faccia pulita della Democrazia cristiana di Palermo.

« Prima donna » il sindaco insieme con il generale Dalla Chiesa, in quanto entrambi persone di adamantina onestà. Questo « L'Espresso » l'ha scritto prima dell'assassinio di Dalla Chiesa.

Tutti i tentativi di interpretazione valgono fino ad un certo punto, e così anche le componenti storiche e sociali, se fatti con la motivazione della coscienza che fa compiangere la morte del prefetto Dalla Chiesa, al quale si può forse imputare l'unico peccato di essersi illuso circa le sue possibilità di provocare una mobilitazione che passasse al di sopra di quelle che sono le necessità contingenti ed elettorali del sistema liberal-democratico. Perchè Mori, non dimentichiamo, potè agire solo in quanto si muoveva all'interno di uno Stato totalitario. Anche se noi proponiamo — guarda caso — nel disegno di legge un articolo che obblighi ad assumere come guardiani di can-

tiere guardie giurate qualificate, riproponiamo inconsapevolmente il primo comma dell'ordinanza del 1925 del prefetto Mori, che prevedeva appunto l'autorizzazione della Pubblica sicurezza per lo svolgimento di determinati mestieri.

Mi domando perchè si sia voluto limitare il controllo alla guardia dei cantieri di opere pubbliche, come se la mafia non esercitasse il suo strapotere, la sua violenza e i suoi ricatti anche sul commercio e sull'industria. A meno che non si voglia mistificare tutto dicendo che il privato è mafioso e il pubblico no, e quindi va difeso.

Ma, dicevo, ben venga questo disegno di legge e costituisca una risposta immediata, concreta, che non abbia solo lo scopo di calmare l'opinione pubblica.

Ma non posso chiudere questo mio intervento senza leggervi quanto oggi su « Il Mattino » afferma, in una intervista, il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati Beria d'Argentine: « In questi giorni nel paese si fa un gran parlare di mafia. L'uccisione del generale Dalla Chiesa e della sua sposa ha turbato profondamente il paese. Ma debbo dire che il contenuto di gran parte di scritti o di discorsi ha profondamente deluso la magistratura. È oramai pacifico che la mafia più che appoggiarsi alla politica si appoggia alla grande criminalità degli affari, accentrata soprattutto sui traffici della droga, del petrolio, delle armi e delle esportazioni di capitali. Ora, in questo momento in tutta l'Italia numerosi sono i magistrati impegnati ad istruire questi processi ».

Dice bene Beria d'Argentine che questi magistrati si sentono soli; si sentivano soli Dalla Chiesa e La Torre, si sono sentiti soli tutti. È importante, soprattutto, domandarsi: che può fare lo Stato affinchè non si sentano soli tutti coloro che devono applicare e interpretare e far rispettare le leggi dello Stato?

R I C C A R D E L L I . A mio parere, il disegno di legge oggi in discussione dovrebbe essere considerato da due diversi punti di vista: nelle sue linee di fondo e nel suo impianto normativo.

Dal primo punto di vista mi sembra che non possa che essere soggetto ad un giudizio positivo: è uno sforzo per adeguarsi alle indicazioni della Commissione antimafia ed è indubbiamente un ampliamento dei poteri giuridici riconosciuti all'autorità di polizia e alla Magistratura per combattere la mafia. Certo non bisogna valutarlo al di là della categoria cui appartiene: resta, cioè, un provvedimento legislativo che può indicare delle possibilità, dei programmi e una volontà, ma, di per sè stesso, non può certo compiere il miracolo di tradurre questa volontà in un'azione concreta.

Il provvedimento va poi considerato come un complesso di disposizioni normative ed effettivamente le critiche che si potrebbero avanzare sono diverse. Critiche per quanto riguarda il coordinamento con la precedente legislazione; critiche per quanto riguarda l'adeguatezza del segno grafico ad esprimere la volontà che si vuole inserire nell'atto legislativo; critiche anche sui singoli articoli.

Ne aggiungerei un'altra, da un punto di vista formale, ed è la pretesa volontà di coprire degli spazi vuoti che, secondo una corretta tecnica legislativa, dovevano essere, e sono stati finora, lasciati alla discrezionalità dell'Amministrazione o, tutt'al più, alla facoltà regolamentare dell'Esecutivo. Così si è voluto pretendere di indicare le modalità di esecuzione del soggiorno obbligatorio e si è voluto indicare, con norme legislative, il dovere di procedere a verifiche di posizioni fiscali ed all'accertamento di reati societari o valutari, come se non fosse già un principio fondamentale del nostro ordinamento il dovere degli organi preposti all'autorità giudiziaria, amministrativa e finanziaria di procedere, di loro iniziativa, senza istanze o sollecitazioni, a questi accertamenti quando la situazione lo suggerisce.

Però, proprio quest'ultima osservazione, che potrebbe formalmente presentarsi come una critica, a mio parere può farci capire che non si tratta solo di un provvedimento legislativo, ma di un atto di indirizzo politico. Infatti l'aver voluto coprire questi spazi lasciati alla discrezionalità dell'Esecutivo e della magistratura, costituisce una solenne presa di posizione, garbata e, se vo-

gliamo, obiettiva nei confronti di deficienze che si sono costantemente manifestate nell'azione della Pubblica amministrazione e della magistratura. E allora, se l'aspetto prevalente del provvedimento è questa sua qualità di atto di indirizzo politico, adottato dall'organo che è al centro del sistema democratico, mi sembra evidente che, perchè questa presa di posizione sia efficace, siano necessarie due condizioni: che sia immediato nella risposta alle gravi manifestazioni di violenza e che sia semplice in modo da avere il valore di grande messaggio. Non può essere accompagnato da quelle complesse osservazioni che il senatore Vitalone e molti di noi avremmo potuto fare, nè può essere disperso in una serie di meditazioni, opposizioni, ragionamenti e proposte di carattere generale.

S P A D A C C I A . Molte delle osservazioni fatte riguardano la tecnica legislativa e mirano a semplificare il testo, non a complicarlo.

R I C C A R D E L L I . A me sembra che la strada più opportuna da seguire sia quella ricordata dal senatore Calarco, cioè dell'approvazione immediata di questo disegno di legge, come atto di indirizzo politico e come presa di posizione del Parlamento nei confronti del fenomeno mafioso.

In coerenza con queste osservazioni di base, voglio fare una sola precisazione: tutti conosciamo l'*iter* accelerato che ha avuto questo disegno di legge; però, vi era un'espressione nell'articolo 1 che è venuta meno e che potrebbe essere frutto della fretta. In questo caso, in coerenza con quanto ho detto precedentemente, il suo valore sarebbe relativo; però, potrebbe anche essere frutto di una scelta meditata. Quindi, in questa sede, mi limito a chiarire l'esigenza di una modifica che non ha solo un valore di espressione della realtà normativa che si vuol delineare, ma di una scelta alternativa.

Sinteticamente, a me sembra che il valore principale di questo provvedimento sia quello di avere ampliato le indagini di carattere patrimoniale e di aver previsto delle misure preventive e definitive, ancorate al presupposto di essere indiziati di appartenere ad una associazione di carattere mafioso.

Perchè associazione di carattere mafioso e non, semplicemente, associazione a delinquere? Perchè l'associazione a delinquere (è detto chiaramente nella relazione) ha ricevuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza costante una interpretazione così rigorosa che le condanne per questo reato si possono contare su di una mano.

Il testo originario, nell'articolo 1, si riferiva alla partecipazione ad una associazione di tipo mafioso o ad un gruppo mafioso per sottrarre la fattispecie a quella rigorosa impostazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel rinvenire l'associazione mafiosa o, comunque, il fenomeno associativo mafioso. È, poi, vero quello che diceva il senatore Vitalone che, quando si parla di indiziato, si fa riferimento ad una situazione probatoria, quantitativamente, di minor consistenza. Però, questa minor consistenza riguarda il collegamento tra l'indiziato e l'associazione; cioè, l'appartenenza o meno all'associazione mafiosa. Non riguarda l'esistenza dell'associazione stessa che, in ogni caso, deve essere provata in modo pieno. Non si può pensare di applicare una misura di prevenzione ad una associazione della quale è dubbia l'esistenza o, comunque, non è provata in modo rigoroso. Ecco perchè parlavo di un equivoco o di una diversa volontà, anche in riferimento al fatto che su questo punto dell'articolo 1 della proposta di legge La Torre si poggia tutto il resto.

Infatti l'individuazione dell'indiziato di appartenenza al gruppo mafioso è presupposto per poter svolgere legittimamente tutti quegli accertamenti patrimoniali che prima non erano possibili.

Non è vero, collega Spadaccia, che oggi l'autorità ha la possibilità di svolgere un'indagine completa sulla consistenza patrimoniale, sul reddito e sulla rispondenza di questo reddito alla sua capacità produttiva. Oggi non lo può fare, perciò il valore innovativo è enorme.

M A R C H I O . Ma chi ha detto che non lo può fare! Piuttosto non lo vuole.

S P A D A C C I A . Il Ministro delle finanze ci ha detto che aveva preparato il decreto di attuazione della legge. Questo è giusto, ma se è vero che l'Amministrazione, i giudici e la Guardia di finanza non esercitano i loro poteri, pur avendo gli strumenti, non sarà un'altra legge eccezionale a mutare il loro comportamento.

R I C C A R D E L L I . Ho già risposto. Forse sarà, da un punto di vista regolamentare, non esatto, però è il modo più solenne per prendere posizione e il più percepibile per l'opinione pubblica. Quando in questo disegno di legge si prevede che il soggiorno obbligatorio sia disposto in un comune non superiore ai 5.000 abitanti, si introduce una norma che potrebbe non essere funzionale sul piano pratico, perchè potrebbe essere più idoneo un comune di 5.500 abitanti, però si fa implicitamente una critica al modo in cui sono stati scelti i comuni per il soggiorno obbligatorio. È una presa di posizione non soltanto nei confronti di nuove misure più ampie, ma anche in relazione al modo in cui gli strumenti fino ad ora sono stati applicati.

Inoltre non sono d'accordo con i giudizi negativi dati sulla Commissione d'inchiesta. Non voglio fare una discussione teorica ,ma una constatazione pratica in base alla mia esperienza. La Commissione bicamerale in altri casi è servita quanto meno a essere cassa di risonanza e a dare forza agli organi dello Stato che volevano fare il loro dovere; citerò due esempi.

Prima di tutto il processo Sindona, riguardo al quale se è vero che la Commissione d'inchiesta competente non ha fatto altro che trasferire l'indagine ai magistrati milanesi, è vero anche che il processo dura da dieci anni e che è stata proprio la Commissione d'inchiesta ad accelerarne i tempi. In secondo luogo mi riferisco allo scandalo della P2 e vi faccio una sola domanda: quali sedi di controllo, in che posizione si sarebbero potuti trovare il Consiglio superiore ed il Ministro? A mio parere, nella condizione di doversi occupare della requisitoria Gallucci, se non ci fosse stata la Commissione d'inchiesta sulla P2.

Non faccio analisi, però non è giustificato questo atteggiamento così pregiudizialmente negativo nei confronti della Commissione bicamerale. Si tratta di una spiegazione personale, che può essere valida o meno; però in effetti vi sono possibilità di incontri, aggregazioni, contraddizioni, che consentono in una certa misura, a volte piccola, a volte grossa, di sottrarsi alla logica degli apparati, alle influenze più o meno note degli stessi partiti. Si consentono cioè delle conclusioni, a seconda della commistione di volontà diverse, che non rappresentano la pura logica di una maggioranza precostituita.

Quindi, credo che questa sia la seconda innovazione, ma certamente si tratta di strumenti a disposizione di chi ha la capacità di saperli utilizzare. Però è necessaria almeno una cosa: il riconoscimento a questa Commissione dei poteri formali, dei quali all'articolo 82 della Costituzione, e dell'inopponibilità del segreto istruttorio. Infatti non si può controllare l'adeguamento dell'azione degli organi dello Stato alla legislazione e agli indirizzi dati dal Parlamento se poi, di fronte all'azione concreta svolta dagli organi amministrativi e giudiziari, ci si viene a scontrare con l'opposizione di un segreto di ufficio.

S P A D A C C I A . Ma questo non spiega cosa sia questa Commissione bicamerale.

R I C C A R D E L L I . La materia è d'interesse pubblico e niente esclude che, in linea logica, il Parlamento decida di affidare a una speciale Commissione bicamerale l'adeguamento dell'azione degli organi amministrativi e giudiziari alle leggi dello Stato.

Non mi nascondo che l'ampliamento di misure di prevenzione, legate alla figura di un indiziato di associazione o appartenenza al gruppo criminoso, costituisce in un certo senso una tendenza involutiva; ma il problema è che qui non si tratta di una scelta libera, ma di una scelta imposta dalla violenza e dalla gravità che assumono il fenomeno mafioso e gli altri fenomeni collegati della stessa natura. Piuttosto c'è da farsi una domanda: se cioè sia necessario — e lo riteniamo — che la collettività, il cittadino

come tale, la persona media, debba correre il rischio che si incida sul suo patrimonio, sulla sua libertà, senza un giustificato motivo. Ma allora non vedo perchè questo costo debba essere pagato solo dal cittadino medio e perchè non debba essere pagato anche da enti di fatto, anche da funzionari dello Stato, anche da magistrati. Non vedo perchè una persona possa essere sottoposta al soggiorno obbligatorio in base ad una situazione probatoria molto meno consistente di quella che porta alla prova concreta in sede penale, e perchè invece un funzionario dello Stato non possa subire un trasferimento in base ad una situazione probatoria altrettanto o meno consistente.

Credo che siamo tutti d'accordo sulla particolare violenza e gravità del fenomeno e allora non vedo perchè non si possano prevedere delle sanzioni non solo per le persone fisiche, ma anche per associazioni ed enti di fatto, quando si verifica la stessa situazione. Se è vero che il fenomeno criminoso sta assumendo una particolare importanza, che ha invaso alcuni ambienti collegandosi all'attività produttiva nazionale con l'impiego di ingenti capitali provenienti da attivita originariamente illecite, è anche vero che il momento essenziale della mafia, della *'ndrangheta* e della P2 è il coinvolgimento di chi esercita funzioni statali o presta servizi statali; allora non si può pretendere di reagire sul piano sanzionatorio solo contro il privato che approfitta del servizio o della funzione stessa. Si deve intervenire con sanzioni analoghe alle misure di prevenzione, ai trasferimenti o ad altri tipi di sanzioni, anche a carico di chi è sospettato di aver mercificato, di aver posto la propria funzione o servizio a disposizione dell'impresa criminale.

Quindi, concludo il mio intervento annunciando il voto favorevole e prospettando la esigenza di perfezionare quanto prima il testo, non solo dal punto di vista tecnico, con un ulteriore provvedimento, introducendo le modifiche di cui ho parlato; non mi sembra infatti una questione semplicemente tecnica, ma di scelta politica.

M A R C H I O . Signor Presidente, non so se il mio intervento sarà breve. Non so neanche perchè siamo stati convocati; non certo per un omaggio al generale Dalla Chiesa e neanche agli uomini politici morti in Sicilia. Credo infatti che siamo qui oggi soltanto perchè risultasse preventivamente sui giornali e alla televisione che entro oggi questo disegno di legge sarebbe stato varato; del resto, anche nel proclama lanciato da questo Palazzo è stato detto che entro oggi il provvedimento sarebbe divenuto legge!

Ma quale cattiva legge stiamo per votare? Parlo di cattiva legge anche se non presumo di essere un competente giurista come il collega Vitalone che l'ha smantellata tutta, denigrandola, anche se poi ha annunciato coerentemente che voterà a favore — e questo comportamento è proprio dei corpi separati della Democrazia cristiana —. Non aggiungerò ulteriori argomentazioni ai discorsi di critica svolti dalla mia parte politica nell'altro ramo del Parlamento; anzi ritengo, per abbreviare il discorso, di riallacciarmi quasi integralmente a quanto in quella discussione è stato detto dai rappresentanti del mio Gruppo per giustificare la nostra astensione sul disegno di legge.

Nel preambolo non è stato accennato allo stato di necessità e di pericolosità in cui vivono la Sicilia e la Campania, che ci ha portato a questo provvedimento, nè sono state analizzate le cause per le quali si è giunti a questa situazione.

Abbiamo ascoltato gli interventi del collega Pecchioli e del collega Coco che ora si sono allontanati, e me ne dispiace perchè sono costretto a commentare quanto hanno detto in loro assenza. Si è innalzato qui l'altare a chi ha per primo dichiarato di non voler criminalizzare tutta la Democrazia cristiana, ma io non ho inteso mai criminalizzare alcun collega della Democrazia cristiana e credo che nessuno abbia voluto farlo. Appare tuttavia strana a me, e credo sia apparsa strana a tutti i presenti, la difesa — una difesa-attacco — che ha fatto il collega Coco a proposito della volontà democristiana, soprattutto ma non solo in Sicilia, di sottrarsi a responsabilità messe in evidenza non tanto da altre parti politiche,

quanto dal comportamento dei responsabili della Democrazia cristiana stessa.

A me dispiace che non siano state le altre parti politiche a dire che la Democrazia cristiana ha in Sicilia degli uomini legati alla mafia. Sono stati gli uomini della Democrazia cristiana, mafiosi, che si sono vantati di essere tali pur restando al loro posto di combattimento!

Il signor Ciancimino (dico apertamente il nome) non lo abbiamo inventato noi, nè abbiamo detto, almeno per quanto riguarda la mia parte politica, che sia un mafioso, anche se da tutta la sua attività politica — che non è poi tanto politica — risulta essere tale. Il signor Ciancimino, legato alla mafia, è ancora il responsabile degli enti locali nella Federazione democristiana siciliana; sono gli enti locali che controllano (io sono negli enti locali e lo so) il comportamento degli assessori quando è affidata loro una pratica da esaminare. Non dico altro perchè non sembri un attacco alla Democrazia cristiana e ai suoi uomini; rilevo soltanto che Ciancimino ha la tessera di quel Partito.

Il segretario politico della Democrazia cristiana si è vantato di voler rinnovare e fare pulizia; ma non ha ritenuto di dover espellere il signor Ciancimino o perlomeno metterlo in quarantena fino a quando la verità sia appurata. Quello stesso Segretario politico di cui tanto bene si è parlato questa mattina, non ha ancora detto al popolo italiano (e spero che lo dica domani a Viareggio, anzi, onorevole sottosegretario Sanza, se lo incontra glielo suggerisca) se ha intenzione di espellere dalla Democrazia cristiana un tale signor Granata, sindaco di Giugliano, anche lui tesserato.

Non potete dire che sono le opposizioni ad accusarvi di essere legati alla mafia, se poi non espellete queste persone. Non siamo stati noi a trovare il signor Granata nelle carceri di Ascoli Piceno che trattava con i brigatisti. Avete mentito anche in questo. Anche se l'organo governativo responsabile lo ha negato, abbiamo poi saputo ugualmente che questi andava in carcere a trattare con Fefè Cutolo e con i brigatisti rossi. Cacciatelo fuori, non accusateci di volervi criminalizzare! Le altre forze politiche non fanno delle illazioni, ma osservano e constatano che ci sono persone di questo genere con la tessera della Democrazia cristiana in tasca. Con questo non voglio dire che la Democrazia cristiana sia tutta così, o che sia l'unica responsabile della situazione; però, se avete appoggiato il Segretario del rinnovamento — abbiamo adesso anche i segretari del rinnovamento oltre a quelli dalla mascella dura — dovete cominciare col fare pulizia, dando almeno una dimostrazione di buona volontà. Anche Spadolini parla di mascella dura (pure lui!), salvo poi appurare, come ha detto prima il senatore Spadaccia, cosa ha combinato il Partito repubblicano per quanto riguarda Gunnella (bisogna fare nome e cognome).

Non ci si può sempre nascondere e poi venire a piangere su Dalla Chiesa anche in Aula. L'onorevole Gunnella ha i suoi collegamenti all'interno della mafia siciliana, e bisogna dirlo chiaramente! Egli può chiedere la formazione di un giurì d'onore se lo ritiene, ma si vergogni di entrare in Parlamento!

Allo stesso modo, abbiamo dovuto denunciare sul nostro giornale un certo Arpaia, consigliere comunale a Napoli, che prendeva le percentuali sul caro estinto senza che il presidente Spadolini se ne accorgesse; però, non appena è diventato deputato, lo abbiamo denunciato ed è stato cacciato dal Partito. Poi si dice che sono i partiti dell'opposizione che vogliono criminalizzare gli altri partiti! Quindi arriva il presidente Spadolini, che occupa tutto lo schermo della televisione per farci sentire dalla sua voce, neppure tanto autorevole (e non voglio dire altro), che non bisogna criminalizzare gli altri partiti politici!

Queste sono le ragioni per le quali la gente non riesce a capire perchè esistano questi collegamenti, come voi li giustifichiate e perchè vi accorgiate solo adesso del prefetto morto a Palermo e delle leggi che giacciono inapplicate.

E le responsabilità politiche non sono solo della Democrazia cristiana perchè l'altro ramo del Parlamento — me lo consentiranno i rappresentanti del Partito comunista — è diretto da un Presidente comunista, ed abbiamo un Presidente del Consiglio che ha

iniziato la riforma istituzionale non lasciando svolgere le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo, togliendo il diritto di parola e, per quanto mi riguarda, anche il diritto al voto (mi è stato concesso con una amnistia all'ultimo momento).

Il Presidente della Camera poteva benissimo varare questo disegno di legge e convocare la Conferenza dei capi Gruppo. Quante volte il Presidente della Camera, comunista, è intervenuto? Mai, perchè qualcuno se ne dimenticava, qualcuno faceva finta di dimenticarsene e qualcuno lo nascondeva proprio. Quindi è sbagliato dire che non se ne è occupato nessuno: tutti quanti ci siamo occupati, anche se non del fenomeno della mafia in sè, almeno del fenomeno delinquenziale.

Io sono a conoscenza di un disegno di legge di iniziativa del senatore Filetti, ad esempio, sulla nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore in cui sono contenute norme specifiche proprio per quanto riguarda la corruzione dei pubblici impiegati. Non ho intenzione di criticare, ma so benissimo come vanno le cose: può avvenire che un disegno di legge sia trascurato. Ce n'è tanto di lavoro, e magari succede che si debba dare la precedenza ad una certa legge che va approvata subito...

P R E S I D E N T E . Abbiamo già discusso con il senatore Filetti sulla opportunità di quel provvedimento di legge.

M A R C H I O . Colgo l'occasione, tra l'altro, per chiedere di scusarlo per la sua assenza, come mi ha pregato egli stesso di fare. Il senatore Filetti non vuole assolutamente che una sua assenza possa essere addebitata alle opinioni del Gruppo: è assente proprio perchè ammalato.

La preoccupazione è ed è stata di tutti. Tutti hanno avvertito la necessità di procedere con celerità e, me lo consenta, con serietà anche nell'elaborazione di questo disegno di legge. Si sarebbero, però, potuti impiegare anche due o tre giorni di più, visto che ne perderemo quindici per farlo entrare in vigore — e questo lo riferisca lei, signor Presidente, visto che non lo posso fare io, al signor Presidente del Senato, così come lo faremo leggere al signor Presidente della Camera —, lasciandoci la possibilità di introdurvi qualche emendamento (non dico tutti quelli la cui opportunità emergeva dall'intervento del senatore Vitalone, altrimenti avremmo dovuto rifare interamente il disegno di legge) che avrebbe portato a riesaminare il disegno di legge stesso, con la conseguenza che questo non sarebbe stato nè tanto discusso nè tanto meno invalidabile in qualche norma da parte della Corte costituzionale. Tutte queste preoccupazioni sono state da noi espresse anche nell'altro ramo del Parlamento e le ripetiamo proprio per voler rinnovare l'esigenza importantissima di dichiarare...

S P A D A C C I A . In questo modo diamo al potere mafioso un'arma in più per invalidare il disegno di legge, perchè esso sarà invalidato!

M A R C H I O . Può darsi anche questo; ma, come abbiamo detto nell'altro ramo del Parlamento — e qui intendiamo riportare —, le ragioni per le quali ci asteniamo sono riferite al fatto che, proprio per la vostra cecità, mi si consenta di dire, giuridica e politica, strumentalizzata dal fatto che ognuno ha voluto colpire sempre gli altri partiti di governo e di potere e, in genere, tutte le parti politiche strumentalizzando l'emotività del momento, non avete voluto dichiarare nemmeno lo stato d'emergenza in alcune provincie ed in alcune regioni del nostro paese.

B A R S A C C H I . Mi voglio scusare con i colleghi per non aver rinunciato alla parola pur avendo il nostro rappresentante di Gruppo già parlato, ma il fatto è che ci siamo divisi i compiti. Cercherò, comunque, di essere brevissimo.

La discussione, come ha detto il collega Pecchioli, e il voto su questo disegno di legge non sollecitano, secondo noi, soltanto considerazioni di ordine tecnico, ma anche alcuni interrogativi sul perchè di tanti ritardi e inadempienze, sul perchè nel nostro paese è consuetudine intervenire solo quando si è verificato qualcosa di eclatante.

Direi che questa grande celerità di azione di fronte all'opinione pubblica dovrebbe essere valutata nel senso nel quale noi giustamente vogliamo che sia; per quanto riguarda specificamente il fenomeno mafioso, direi, eclatanti erano già gli avvenimenti che si erano registrati negli anni più recenti. Come se ciò non bastasse — l'hanno già ricordato anche altri colleghi — sono del recente mese di agosto le polemiche tra il prefetto di Palermo e l'apparato centrale dello Stato circa l'esatta definizione dei poteri del primo. Si è avuto ad un certo punto, è inutile negarlo, il sospetto, forse ingiusto, che la nomina a Palermo di un prefetto con una competenza tecnica, almeno, riconosciutagli da tutti, molto qualificata, non fosse accompagnata dalla volontà e dai mezzi necessari ad affrontare e risolvere i problemi reali.

È evidente che la nomina di un prefetto speciale risultava in buona parte inutile se nel contempo non si provvedeva, come ora si sta facendo, ad attribuire al medesimo, e per tutto il territorio, i poteri che lo stesso riteneva indispensabili per portare a termine in maniera razionale la sua opera.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma il generale Dalla Chiesa non fu nominato prefetto con poteri speciali, bensì con i poteri che l'articolo 13 della legge n. 321 riserva ai prefetti. Il prefetto con poteri speciali, in questo caso, è De Francesco, mentre nella vicenda di Dalla Chiesa il discorso sui poteri speciali era rinviato ad un momento secondario.

B A R S A C C H I . In questo contesto si è invece assistito a discussioni tra gli apparati periferici dello Stato che, in base ad un articolo dello Statuto della Regione Sicilia, rivendicavano a sè il potere di coordinare le forze di polizia.

Sempre nello stesso periodo di tempo il Governo era costretto a dimettersi proprio perchè andava in minoranza sulla conversione di un decreto tra le cui finalità vi era, appunto, anche quella di combattere certi fenomeni e certe categorie di evasori fiscali. Ed ancora, il sindaco di Palermo, in una intervista giornalistica, parlava del fenomeno mafioso aggiungendo che la delinquenza esistente nella città che amministrava, in fondo, era paragonabile a quella esistente in altre città d'Italia.

Ho ricordato questi dati non per polemizzare ma perchè ritengo che le difficoltà che si sono fino adesso incontrate nel combattere il fenomeno della delinquenza organizzata in Sicilia e nelle altre parti d'Italia non sono da imputare a ragioni obiettive, ad una sorta di destino ineluttabile che condanna intere aree geografiche a vivere in uno stato continuo di violenza.

Se tutto ciò fosse, infatti, per assurdo, corrispondente al vero, bisognerebbe tristemente concludere che lo Stato non è in grado di svolgere una funzione primaria e che, pertanto, in alcune zone del territorio nazionale esso è privo di legittimazione ed ha delegato le proprie competenze ad istituzioni di carattere delinquenziale, che hanno acquisito quella stabilità e quel consenso necessari a far assumere alle medesime un ruolo alternativo rispetto allo Stato. Conclusione, questa, non solo assurda, ma anche comoda, poichè lo Stato possiede un'apparato repressivo e solo la sua mancata o non completa utilizzazione può consentire che si venga a creare una situazione simile a quella che si è venuta a creare in alcune zone d'Italia.

I dati che ho ricordato, del resto, confermano brevemente che la lotta alla delinquenza organizzata ha fallito fino adesso il suo obiettivo proprio per una insufficiente volontà politica.

Si è visto, d'altra parte, come testimonia l'azione del nostro Ministro delle finanze, che anche in questo settore possono ottenersi risultati pregevoli se si procede con la dovuta tempestività e con il dovuto impegno.

Non è dunque del tutto esatto che, mentre a Palermo si verificavano fatti gravissimi, a Roma tutti discutevano sul da farsi. Il vero è che chi si dà da fare incontra sulla sua strada il disinteresse di coloro che continuano a coltivare i propri aurei sogni, o, addirittura, gli ostacoli di coloro che, celandosi in maniera ignobile dietro il para-

vento del voto segreto, fanno decadere misure governative che, come ho già detto, avevano tra le proprie finalità anche quella di combattere una certa categoria di evasori fiscali.

È alla luce dei più recenti accadimenti che, chi ne ha voglia, può riconsiderare la crisi governativa di agosto. E chi vorrà ripensare alle sue motivazioni non dovrebbe tardare a capire che essa non fu sollecitata da calcoli elettorali, ma da ragioni che incidevano sulla stessa credibilità di alcune forze politiche. Su quella credibilità che per un partito di sinistra, come il nostro, è essenziale e che purtroppo, come dimostrano le giuste insofferenze registratesi durante i funerali del prefetto di Palermo, va scemando nei cittadini.

Ora si tenta di restituire questa credibilità all'intera classe politica attraverso l'emanazione di due provvedimenti legislativi che dovrebbero avere la finalità di combattere il fenomeno mafioso.

Allo stato attuale a me sembra inutile versare lacrime sul tempo sprecato o dare il via alla caccia alle streghe, per cui non posso che esprimere una valutazione positiva sul provvedimento, come ha già detto il senatore Jannelli, augurandomi che sia di auspicio ad una più importante riforma che non può farsi con legge e cioè ad un risanamento morale dei partiti che in qualche modo hanno facilitato l'accrescersi di questi fenomeni. È con la mobilità di tutti, come ha ribadito il collega Pecchioli, che si possono raggiungere risultati concreti e arrivare in fondo a quello che, onestamente, vogliamo tutti raggiungere.

È inutile negarlo, ma ogni provvedimento legislativo può prevedere mezzi sempre più repressivi, concedere poteri sempre più straordinari a coloro che sono preposti alla lotta alla criminalità, ma tutto ciò sarà destinato a fallire se a queste iniziative non si accompagnerà un maggior rigore morale nella gestione della vita pubblica e cioè un risanamento dei partiti e degli organi burocratici. I provvedimenti repressivi potranno, infatti, avere successi solamente temporanei o, addirittura, fallire miseramente se non si distrugge nel contempo il terreno su cui il fenomeno delinquenziale cresce e si ingrandisce.

Sono questi, peraltro, programmi attuabili solo nel lungo e medio periodo; in tempi brevi il ricorso agli strumenti repressivi diviene l'unico programma praticabile.

Per questo motivo ribadisco dunque la nostra nota adesione ai provvedimenti governativi.

Vorrei concludere osservando che le vicissitudini attuali non debbono far perdere di vista che la mafia non è l'unico fenomeno di delinquenza organizzata, esistendone altri molto gravi quali la camorra e la mafia calabrese contro le quali dovrebbe essere condotta una lotta senza quartiere e senza aspettare che si verifichino altri fatti gravissimi. Con l'auspicio che si sia all'altezza di elaborare una risposta e una strategia organica e complessiva contro il fenomeno della delinquenza organizzata, esprimiamo la nostra valutazione positiva sul provvedimento esortando il Governo ad estendere la propria azione in tutte le parti del territorio nazionale dove la violenza mette in forse l'esercizio delle fondamentali libertà dei cittadini e la loro sicurezza.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere svolti alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore La Russa Vincenzo:

Le Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575, nonchè sull'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, premesso che si rende intanto necessario, con l'approvazione del presente provvedimento, armonizzare le diverse normative regolanti le misure di prevenzione in tema di sicurezza e pubblica moralità, con le disposizioni espressamente pre-

viste per la mafia; che oltre alle predette norme (indicate nel titolo della presente legge) esistono altri provvedimenti legislativi strettamente connessi con la materia in esame (ed esattamente la legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente agli articoli 22 e 24, regolanti la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, nonchè la legge 14 ottobre 1975, n. 479, disciplinante le nuove norme contro la criminalità e la legge 8 marzo 1975, n. 48, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2)

impegnano il Governo ad emanare in tempi brevi, come esige la delicatezza della materia, un testo unico che razionalizzi, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti approvati dal Parlamento, le norme disciplinanti tutta la complessa materia relativa alla lotta alla criminalità organizzata anche in adesione alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

0/2034/1/CR. 1-2

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione MURMURA

P R E S I D E N T E . Invito il senatore La Russa Vincenzo a svolgere il proprio ordine del giorno.

L A R U S S A V I N C E N Z O . L'ordine del giorno si potrebbe illustrare da solo in quanto è stato oggetto di alcuni interventi.

È necessario armonizzare la complessa normativa esistente sulla lotta alla criminalità e lo stesso provvedimento che stiamo per approvare ne dà alcuni esempi: si parla di mafia e camorra e poi si afferma che la Commissione parlamentare si dovrebbe occupare soltanto della mafia. Voglio dire che la complessità della materia, esposta in diversi provvedimenti, può portare ad una errata applicazione della normativa, risolvendosi in un vantaggio per chi dovrebbe essere sottoposto a queste misure di prevenzione. Di qui la necessità di armonizzare la materia esistente in un testo unico legislativo, sia pure « nel rigoroso rispetto dei provvedimenti approvati dal Parlamento » come afferma l'ordine del giorno.

Per altro verso, una norma del provvedimento che stiamo per approvare demanda alla Commissione parlamentare permanente la proposizione di nuovi provvedimenti legislativi. Però, tutto ciò è cosa diversa perchè, quanto è affidato alla Commissione, si riferisce ad eventuali innovazioni legislative in relazione alle esigenze della lotta al fenomeno mafioso, come correttamente è detto nel disegno di legge. Sono, quindi, due esigenze diverse e che non appaiono contrastanti. Quella contenuta nell'ordine del giorno si riferisce ad una armonizzazione della normativa esistente necessaria in tempi brevi; oltretutto, non è detto che la Commissione formuli quelle proposte in tempi brevi, nè è detto che necessariamente debba formularle, in quanto l'obbligo di farlo esiste solo in riferimento al fenomeno mafioso.

Alla luce di tutto questo, mi pare opportuna, nell'interesse di una puntuale applicazione della normativa, l'approvazione di questo ordine del giorno.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'esigenza del testo unico è da tutti avvertita ma, anche se soddisfatta, non potrà superare i problemi di sostanza della legisazione. D'altro canto, gli auspici del Parlamento non hanno mai superato le resistenze e le difficoltà obiettive esistenti in molti settori.

Quindi, riteniamo che non serva votare un ordine del giorno di questo tipo, in quanto offuscherebbe la scelta fatta attraverso il disegno di legge. È in discussione una normativa contenente uno strumento importante che ne caratterizza la flessibilità. Si tratta della previsione di un continuo assestamento e verifica della legislazione affidato alla Commissione parlamentare permanente, che dovrà segnalare guasti, incoerenze e mancate coperture di fattispecie, sia da parte di questa normativa, sia da parte delle altre sulla mafia e sulla criminalità organizzata.

Siamo per questo tipo di verifica e riteniamo che i testi unici reclamati in questa fase sarebbero contraddittori, perchè esprimerebbero una sorta di codificazione che, allo stato delle cose, il legislatore non ritiene sia la scelta prevalente, mentre adotta l'altro tipo di linea che ho prima sommariamente descritto. Per cui, se le cose non sono in antitesi sul piano teorico, certo lo sono sul piano delle scelte.

Ripeto che riteniamo che la scelta prevalente debba essere quella di una verifica, di una elasticità della legislazione, di un adeguamento riflettuto e controllato da questa Commissione parlamentare; scelta che sarebbe contraddetta, invece, da questo richiamo impellente al Governo, peraltro del tutto inutile ai fini dell'armonizzazione di un complesso normativo così difficile e così pieno di problemi, che conviene non fare in astratto, ma fare nel vivo di una verifica complessiva. Per tali motivi non ci sentiamo di aderire a questo ordine del giorno.

J A N N E L L I . Sono pienamente d'accordo con il senatore Maffioletti e pregherei il collega La Russa di ritirare l'ordine del giorno. C'è una Commissione parlamentare che dovrà ben vigilare e specificare eventuali integrazioni a tutta la legislazione. Dopo che avremo acquisito esperienza e avremo avuto la possibilità di verificare lacunosità ed insufficienze, allora soltanto si potrà parlare di un testo unico.

S P A D A C C I A . Sono sempre contrario agli ordini del giorno, tranne quando possano servire a qualcosa. In questo caso mi sembra si tratti di un auspicio destinato a lasciare il tempo che trova, unito alla pessima scelta di dover ricorrere a una legislazione speciale che, come il senatore Riccardelli ha spiegato, non approviamo per i suoi contenuti normativi (di cui non si dice che sono buoni, ma si riconosce che sono carenti), nonchè per ragioni di indirizzo politico. Credo che aggiungeremmo a questa struttura legislativa una presa in giro: l'esigenza generica di un testo unico che rimarrebbe lettera morta se mancasse la volontà legislativa di provvedervi.

Per questo motivo sono contrario all'ordine del giorno e, nel caso fosse messo in votazione, voterei contro. Devo aggiungere che si è detto, da parte di alcuni colleghi, che c'è già la Commissione bicamerale che ha compiti di suggerimenti normativi. Non voglio entrare in questi argomenti, tuttavia voglio precisare che non sono un avversario in assoluto di qualsiasi Commissione, ma di questa Commissione così come è stata formulata e, siccome non ne ho trattato nel mio intervento generale (spero che mi si riconoscerà che non ho abusato del tempo in questo dibattito), vorrei poter illustrare brevemente, in sede di dibattito sugli articoli, i motivi di questa mia ferma avversione.

Non ho proposto emendamenti soppressivi che sarebbero stati solo rafforzativi della mia opposizione al disegno di legge, ma vorrei rimarcare, in quella sede appunto, il motivo della mia avversione.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* In caso di votazione mi rimetto alle Commissioni.

L A R U S S A V I N C E N Z O . L'ordine del giorno non ha grosse motivazioni politiche: è un'esigenza di snellezza tecnica. Posso anche ricordare brevissimamente quanto concludeva la Commissione bicamerale antimafia, la quale invitava a semplificare la normativa vigente per sostituirla con un testo unico che rappresentasse una organica e completa disciplina normativa del settore e che, riducendo ad unità tutte le norme relative alla prevenzione, evitasse, per quanto possibile, lacune e difficoltà interpretative. Questa conclusione è stata votata all'unanimità dalla Commissione stessa.

S P A D A C C I A . Se non è stata sufficiente la Commissione antimafia per arrivare ad un testo unico, allora l'ordine del giorno a cosa serve?

L A R U S S A V I N C E N Z O . A questo punto, pur convinto delle grosse motivazioni politiche che stanno alla base del mio ordine del giorno, dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Seguono due ordini del giorno dei senatori Saporito e Valiante.

Ne do lettura:

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che nella fase applicativa l'attività della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 32 del predetto disegno di legge deve intendersi estesa, oltre che al fenomeno mafioso, anche alla « camorra », alla « *'ndrangheta* » ed a simili consociazioni criminose.

0/2034/2/CR. 1-2

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che la facoltà di formulare proposte di carattere legislativo, attribuita dall'articolo 32 del predetto disegno di legge alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, deve intendersi quale facoltà di predisporre elementi atti ad agevolare l'iniziativa delle leggi che, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, compete solo ai soggetti da tale norma richiamati.

0/2034/3/CR. 1-2

M A F F I O L E T T I . Vorrei dire che non mi sembra questa, dal punto di vista temporale, la sede per discutere questi ordini del giorno; infatti, il testo che stiamo approvando è in contraddizione con l'auspicio contenuto negli ordini del giorno proposti.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Vorrei spiegare che, mentre ci sono chiari riferimenti nell'articolo 1 e nell'articolo 13 all'estensione alle altre associazioni criminose, bisognerebbe specificare, riguardo all'articolo 32, se le parole « attività connesse » si intendono riferite alla mafia oppure stanno a significare la *'ndrangheta* e la camorra. In questo secondo caso potremmo ritirare gli ordini del giorno.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Aggiungo che il secondo ordine del giorno da noi presentato è importante in quanto non basta la volontà del legislatore; se la lettera della legge non è in termini precisi c'è poco da ricorrere alla discussione generale. All'articolo 32 si fa riferimento alle connessioni dell'attività mafiosa: ma si può ritenere che la camorra e la *'ndrangheta* siano connessioni dell'attività mafiosa?

P R E S I D E N T E . Tutta la discussione generale è stata orientata in questo senso.

M A F F I O L E T T I . Vorrei chiarire che abbiamo discusso di mafia e parliamo di un disegno di legge che riguarda la criminalità in genere ma che, nello stesso tempo, ha come riferimento il fenomeno mafioso; quindi, la dizione del provvedimento parla di connessioni al fenomeno mafioso.

Non si possono fare confusioni, si tratta di un compito di verifica al momento dell'attuazione della legge. Ora, se diamo anche compiti di indagine alla Commissione, sarebbe uno snaturamento delle sue funzioni.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Considerato l'orientamento delle Commissioni, d'accordo con il senatore Saporito, dichiaro di ritirare gli ordini del giorno da noi presentati.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esaurito.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Mi pare che siamo tutti quanti d'accordo, salvo il senatore Spadaccia, che questa normativa rimane nell'alveo dell'ordinamento giuridico e costituzionale; infatti anche i rilievi più pregnanti venuti dal collega Vitalone, in fondo, parlano di imperfezioni o parlano di una formulazione spesso non esatta, però non hanno posto l'accento sul problema della costituzionalità.

Dicevo salvo il senatore Spadaccia, il quale parlava del rapporto, e quindi di eventuali illegittimità della normativa prevista da questo disegno di legge, con le disposizioni

dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Sicilia. È vero che si tratta di una norma statutaria, però è pur vero, perchè la norma possa essere efficace, che c'è bisogno di un ulteriore strumento: la legge di attuazione della norma. Ora, poichè la legge di attuazione non è mai stata fatta, non esiste un parametro di normativa regionale a confronto del quale le disposizioni di questo disegno di legge vadano verificate. È un principio che ha bisogno di essere attuato e che per il momento non lo è stato; quando sarà attuato, probabilmente si porrà il problema del coordinamento fra le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sicilia (articolo 31) e questa normativa, ma in questa sede mi pare che non ci siano problemi.

A questo punto, vorrei tornare al nucleo centrale della discussione, rifacendomi alla mia modestissima relazione già svolta.

Sicuramente questa normativa, che non è la panacea, ma che non può neanche essere ridotta ad un messaggio o ad un atto di prepresenza che il Parlamento deve fare, è una normativa seria; infatti, essa contiene delle disposizioni, senatore Riccardelli, che sono incisive e vincolanti e che pongono l'Amministrazione dello Stato, le autorità chiamate ad attuarle...

R I C C A R D E L L I . E chi ha detto di no?

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Noi relatori abbiamo fatto presente il valore e l'importanza del testo legislativo — che è una risposta che si dà in questo momento al paese, e degli strumenti — che non sono di poco conto — che si pongono a disposizione dell'autorità per combattere il fenomeno mafioso e gli altri fenomeni qui posti in evidenza. Per il resto, non mi pare che vi siano stati altri rilievi, mentre ritengo che la mancanza di coordinamento, che qui è stata segnalata, fra alcuni articoli riguarda forse il merito, ma non la costituzionalità. Per questi motivi — chiedo scusa se mi è sfuggito qualcosa dell'intervento di qualche collega — ribadisco l'invito ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, seguirò anch'io il metodo del senatore Saporito, cercando di dare una risposta telegrafica ad alcune obiezioni che sono state sollevate al provvedimento.

Innanzitutto, mi compiaccio della ricchezza del dibattito sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo costituzionale, che sotto quello del merito.

Veramente, questo non è un provvedimento che approviamo sotto la spinta dell'emozione. Mi permetto di ricordare che l'esame del disegno di legge è iniziato nell'altro ramo del Parlamento già il 3 marzo 1982. Nella seduta successiva del 10 marzo fu decisa la costituzione di un comitato ristretto che ha lavorato, per la verità, per quattro mesi, ma mi pare che l'importanza e la delicatezza della materia giustificassero ampiamente questo termine. Infatti, il 21 luglio le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera hanno ripreso i lavori, che sono continuati fino al 5 agosto, quando c'è stata una sospensione per le ferie estive. Il fatto che questo disegno di legge sia stato lungamente elaborato, a mio parere, ha consentito di migliorare le originarie proposte.

S P A D A C C I A . Non è stato proprio così. C'è voluto l'assassinio di Pio La Torre perchè il comitato ristretto concludesse i suoi lavori e poi c'è voluto l'assassinio di Dalla Chiesa, perchè le Commissioni cominciassero ad esaminare questo provvedimento!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Avrei rilevato anche questo, e cioè che, probabilmente, il modo in cui stiamo trattando oggi, almeno in questa sede, il disegno di legge dipende dall'esigenza di dare — come è stato sottolineato anche da molti colleghi intervenuti — una risposta concreta alle attese del paese. Però, non volendo fare il processo alle intenzioni, ritengo che il tempo che è stato utilizzato dall'altra Camera, a mio parere, è stato ben impiegato visto che ha consentito di migliorare gli originari disegni e proposte di legge.

Io pure sono convinto che questo non è tutto. Ho soltanto una preoccupazione: che noi ci scorderemo, o il Governo e le forze operative potranno scordarsi, dei compiti concreti che spettano loro, solamente perchè è stato approvato questo disegno di legge. La verità è che questo è soltanto un momento della lotta alla mafia e alla delinquenza organizzata; spetterà poi a chi di dovere applicare questi provvedimenti.

Ci sono certamente delle ripetizioni in questa normativa; alcune sono state messe in luce, ma se ne potevano rilevare anche delle altre. Ma il disegno di legge ha anche una funzione di messaggio — diceva il senatore Riccardelli — o una funzione pedagogica e perciò è auspicabile un testo unico che, coordinando, elimini alcune incongruenze.

È stato detto che si tratta di « legge speciale ». Io in altre circostanze non sono stato tenero con queste modificazioni « stagionali » dei nostri ordinamenti e, soprattutto, delle nostre leggi fondamentali: i codici. Però, non scordiamoci che il nostro codice penale è ormai vecchio di 52 anni e fu creato in una società molto diversa dall'attuale, con problemi completamente diversi. Noi siamo in grado, da tempo, di varare un nuovo codice penale ed è indispensabile che anche queste leggi fondamentali vengano adeguate alle nuove esigenze. È proprio per questo che è necessario, qualche volta, anche forzando la linea dell'ordinamento, pur senza uscirne, approvare delle innovazioni.

Da questo punto di vista io non rilevo alcuno scandalo per l'articolo 1, che introduce il reato di associazione di tipo mafioso. Finora si è utilizzata l'ipotesi dell'associazione per delinquere però, molte volte, abbiamo assistito ad assoluzioni, sia pure con formula dubitativa, perchè si è ritenuto che la fattispecie non riguardava anche i comportamenti semplicemente indesiderabili dei mafiosi. Quindi, l'importanza sta nel fatto che non solo c'è il richiamo all'utilizzazione delle intimidazioni allo scopo di realizzare il fatto criminoso, ma c'è anche il riferimento alla commissione di delitti e ad una serie di altre attività che non entrerebbero nell'ipotesi dell'associazione per delinquere.

Sotto questo profilo, se si esclude quella mia osservazione critica svolta nella relazione introduttiva nei confronti dell'ultima parte del terzo comma, ritengo positiva ed utile, ai fini operativi, la previsione di questo articolo.

Più perplesso — e l'ho detto anche prima — resto di fronte all'articolo 8, che prevede l'ipotesi nuova del reato d'illecita concorrenza con minaccia o violenza. Mi pare però anche qui di poter stabilire una differenziazione dall'ipotesi di estorsione o di violenza privata. Qui, la violenza o la minaccia sono poste in essere attraverso una serie di comportamenti che non sempre rientrerebbero nei reati di questo genere quali, ad esempio, non far partecipare alle gare e non far rilanciare, non far aumentare del decimo, e così via.

S P A D A C C I A . Di questo, o se ne ha la prova, oppure no: ma se la prova c'è si tratta di estorsione!

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* Comunque, il nuovo reato viene incluso non già tra i reati contro il patrimonio, come l'estorsione, ma tra i reati contro la economia, il commercio e l'industria.

Al collega Lapenta, anche se non è qui presente, voglio far rilevare che diversa è la situazione da lui ipotizzata da quella dell'associazione mafiosa. Nell'estorsione, anche la partecipazione di due persone (cioè, l'estortore e un correo), importa l'aggravante; invece, elemento costitutivo del reato di associazione mafiosa, così come di associazione a delinquere, è la partecipazione di almeno tre persone. Chiunque può rispondere in concorso materiale sia di associazione a delinquere, o di associazione mafiosa, sia di estorsione; e, quando sono più di due persone, per l'estorsione si risponde anche dell'aggravante, ma i fatti costitutivi dei due reati sono assolutamente diversi.

Il collega Vitalone ha fatto una serie di osservazioni molto pregevoli.

Certamente tutte le leggi, e anche questa, sono perfettibili. Poteva essere fatta meglio. Avessimo avuto maggiore tempo, e soprattutto la possibilità di rimandare all'altro ra-

mo del Parlamento il provvedimento, avremmo potuto correggere alcune imprecisioni ed eliminare alcune fonti di dubbio.

Io però ritengo di poter affermare che le leggi vanno sempre interpretate nella linea della Costituzione; anche quando c'è una doppia o tripla possibile interpretazione bisogna scegliere sempre quella più conforme alla Costituzione, altrimenti ci si pone in una posizione di illegittimità. Peraltro la stessa Corte costituzionale ha salvato diverse volte alcuni testi normativi stabilendo che vanno interpretati soltanto in un modo, cioè quello conforme alla Costituzione, non in altri modi che contrastino con essa.

Concludendo, vi ringrazio per il contributo rilevante che è stato dato alla discussione ed auspico che l'impegno fervido del Parlamento abbia rispondenza nelle forze che dovranno applicare questo disegno di legge nei prossimi giorni.

D A R I D A , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo sollecita l'approvazione nell'attuale testo del disegno di legge, sia per il suo contenuto sia, come è stato detto, ma non soltanto per questo, come segnale politico, sia per dare vita, effettivamente, a strumenti maggiori, più penetranti, qualche volta anche straordinari e molto forti, che non hanno precedenti per lo meno in tempi più recenti. L'urgenza di approvare questo disegno di legge è tale da permetterci di superare anche delle esigenze di rilettura, di perfezionamento, di emendamento, che sono poi la base del bicameralismo, nel quale io credo. La prima lettura è quella che imposta il problema, la seconda è naturalmente quella che lavora di cesello e che permette di dare una valutazione più serena.

Tuttavia in questa occasione ci rendiamo conto che esiste un'esigenza politica e morale e anche un'esigenza funzionale che fa premio su tutte queste considerazioni, anche se si può dire che il disegno di legge poteva essere indubbiamente approvato prima; infatti — avendolo seguito per una certa parte e avendone illustrati anche i contenuti in una seduta del Consiglio superiore della magistratura che si tenne il 13 maggio — non mi sento di dire che non ci sia stata una elaborazione ed una meditazione. Di fronte all'esigenza di un'urgenza segnalata dall'aggravarsi di questa *escalation* di delitti, sempre più clamorosi, si è posto mano ad una legislazione indubbiamente molto penetrante che dà non soltanto alla magistratura, ma anche all'autorità amministrativa poteri eccezionali; poteri che in altre circostante, su altri temi, avrebbero sollevato vive preoccupazioni in quella parte della nostra cultura giuridica che giustamente in linea di principio — qualche volta forse esageratamente, ma giustamente — fa della tutela delle garanzie del cittadino, chiunque esso sia, un principio generale e che ha lamentato spesso l'eccezionalità e la durezza di certe leggi.

C'è stato quindi un comitato ristretto che ha steso circa 40 articoli e le Commissioni competenti della Camera in sede legislativa, faccio anche rilevare, hanno approvato i primi 8 articoli. Per cui, dopo il grave assassinio del generale Dalla Chiesa, il prosieguo della discussione, in vista di una rapida conclusione, è partito dall'articolo 9, dopo che il presidente Mammì — che non mi pare sia sospettato di insabbiamento di iniziative legislative — aveva riconvocato le Commissioni immediatamente dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Ribadisco ciò per dire che effettivamente ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che non è stato scritto a tamburo battente, sotto l'emozione dell'ultimo delitto, anche se è cresciuto sotto l'incalzare di gravissimi delitti (questa è la verità storica); ma, al momento dell'ultimo grave delitto, quello che ha fatto esplodere il problema, già c'era un testo approvato in sede di comitato ristretto (il che non è poco per materia di questo genere), di cui 8 articoli approvati in sede legislativa, nonchè un appuntamento già fissato. Tanto è vero che, come il sottosegretario Sanza sa, la discussione che si è svolta nelle Commissioni riunite dell'altro ramo del Parlamento si è concentrata su uno strumento importantissimo e precisamente sugli emendamenti che il Ministro degli interni aveva presentato su questa materia e sul problema se le disposizioni fiscali dovessero es-

sere contenute in questo testo oppure in una legislazione separata.

Naturalmente sollecito la rapida approvazione di tale provvedimento e sono convinto che pur con tutti i suoi limiti — quelli del margine di contraddittorietà e insufficienza che normalmente una tranquilla seconda lettura elimina — esso sia uno strumento, almeno nei tempi prossimi, indispensabile affinchè la magistratura, l'Esecutivo, e il potere amministrativo possano combattere il fenomeno mafioso.

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei cogliere l'autorevolezza di questa sede per esporre agli onorevoli senatori una mia considerazione su di un aspetto che in questi giorni ha prodotto in me grande amarezza. In qualche circostanza, infatti, si è insinuato che ci fosse stato da parte di qualcuno, in questo caso anche da parte di chi vi parla, nella veste di collaboratore primo del Ministro dell'interno, un minimo di rallentamento, di distrazione o negligenza nel dare tutta la solidarietà e l'appoggio, nell'effettuare gli sforzi necessari perchè il prefetto di Palermo avesse poteri, mezzi, misure, competenze necessari per portare avanti e fino in fondo la lotta alla mafia e alla criminalità dell'Isola.

Vorrei qui ricordare che, in un periodo di molto precedente alla triste vicenda Dalla Chiesa, un giornalista mi chiese quali fossero i poteri del prefetto, che avevamo ridefinito legislativamente con l'articolo 13 della legge n. 121 di riforma sulla polizia.

F L A M I G N I. Famigerato articolo!

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non voglio aprire questa polemica, perchè avrei argomenti per dire che allora c'erano le motivazioni per farlo, altrimenti ritorna anche il discorso del senatore Calarco di poc'anzi. Infatti è giusto quello che diceva, come interpretazione dell'articolo 13, Luigi Colajanni ancora qualche settimana prima dell'assassinio del generale Dalla Chiesa.

S P A D A C C I A. Il senatore Flamigni non ha però tutti i torti, se si è dovuto nominare prefetto prima un generale, poi un questore!

S A N Z A, *sottosegretario di Stato per l'interno.* È corretta la sua valutazione su quelli che sono i poteri straordinari, perchè qui si potrebbe aprire un lungo discorso sullo scardinamento delle nostre istituzioni.

Ma io vorrei limitare questo intervento alla vicenda che mi riguarda, anche perchè credo di essere un convinto e fermo servitore e della norma legislativa e di quella parte di poteri che il Ministro crede di delegare ad un suo collaboratore in veste di Sottosegretario.

In quella intervista puntualizzavo i compiti del prefetto, secondo quanto previsto dall'ordinamento nel nostro paese. Se poteri diversi bisognava dare al prefetto Dalla Chiesa, era un discorso *in itinere* che doveva essere definito. Era un discorso che comunque veniva avanti e che si legava certamente al rapporto diretto fra il prefetto Dalla Chiesa e Rognoni, riconfermato in due momenti importanti: l'appuntamento di Ficuzza in pieno Ferragosto ed il documento inviato dal generale Dalla Chiesa, poche ore prima del suo assassinio, all'onorevole Ministro dell'interno.

Queste cose sono scritte nella storia e vogliamo che si riconfermi qui il nostro fermo convincimento di non aver lesinato nell'ambito delle volontà. Sul piano degli strumenti legislativi lo dimostra l'esistenza di un decreto-legge il cui intento, nel momento in cui è stato nominato il nuovo prefetto De Francesco, è di rivedere anche la legislazione vigente.

Per concludere, ribadisco che siamo determinati a riportare le leggi di questo Stato democratico a Palermo, in tutta la Sicilia, in tutte le zone d'Italia infestate dalla delinquenza e dalla criminalità organizzata.

Sappiamo — e il dibattito di questa mattina ci conforta — che c'è lo sforzo di tutte le forze politiche in questa direzione; sappiamo che il compito è arduo e che il cammino sarà pieno di insidie, ma siamo altresì convinti che Governo, Parlamento, forze

politiche e sociali saranno in grado di garantire l'impegno preso, e cioè l'applicazione di questo disegno di legge, e che questa determinazione servirà a dare forza sia agli uomini che nell'Esecutivo assumono l'impegno di farla rispettare, sia a coloro che inviamo in periferia ad esserne i primi attuatori.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 416-*bis*. — *Associazione di tipo mafioso*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

È approvato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

È approvato.

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-*bis* ».

È approvato.

Art. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ».

È approvato.

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale il giudice anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

È approvato.

Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 513-*bis*. — *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*. — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

È approvato.

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* ».

È approvato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un Comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia ».

È approvato.

Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai

10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il Tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al Procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

« Art. 7-*ter*. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel Comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal Comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

È approvato.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

È approvato.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

È approvato.

Art. 14.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perchè indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonchè se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, pos-

sono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

« Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

« Art. 2-*quater*. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, nè il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

È approvato.

Art. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari».

« Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

È approvato.

Art. 16.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

È approvato.

Art. 17.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

È approvato.

Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

È approvato.

Art. 19.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi ».

È approvato.

Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 10-*bis*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate

nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 10-*ter*. — Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il Tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

« Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

« Art. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perchè è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ».

È approvato.

Art. 21.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, sen-

za l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonchè del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 22.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

È approvato.

Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

È approvato.

Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per la applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 25.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

È approvato.

Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

È approvato.

Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

È approvato.

Art. 28.

La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

È approvato.

Art. 29.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

È approvato.

Art. 30.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

È approvato.

Art. 31.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonchè del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

È approvato.

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Art. 32.

È istituita per la durata di tre anni una Commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

S P A D A C C I A . Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Si è parlato più volte questa mattina della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 32. Io mi rendo conto che anche questa volta, come tante altre volte, in tante altre circostanze, chi approva questa norma ha l'effimera sensazione di aver allargato il potere parlamentare, di aver creato un sindacato di controllo in più. La mia avversione a questa Commissione bicamerale rischia quindi di essere accolta con il sospetto che io voglia privare il Parlamento di strumenti di controllo e di sindacato.

Voi sapete che ho presentato, insieme al collega Stanzani Ghedini, un disegno di legge ora all'esame della 1ª Commissione per l'abolizione di gran parte, anzi della quasi totalità, delle Commissioni bicamerali. Il senatore Riccardelli, poco fa, ha fatto l'esaltazione della Commissione d'inchiesta. Nel

mio disegno di legge non si propone di abrogare una sola Commissione d'inchiesta, neppure bicamerale. Sono d'accordo infatti con il senatore Riccardelli contro coloro che denigrano o addirittura ravvisano in esse compiti scardinanti nei confronti delle inchieste della magistratura e delle pubbliche inchieste che il Parlamento delibera.

Non solo sono un difensore del Parlamento, ma ne sono costituzionalmente un difensore, perchè credo che questo sia, come dice il senatore Riccardelli, il luogo centrale della democrazia e della sovranità popolare. La Costituzione è estremamente precisa nel regolare i compiti e le funzioni del Parlamento e nel difenderle anche da se stesso, tanto è vero che ci pone dei limiti. La Costituzione ci dice quali sono le leggi che devono essere approvate sicuramente in Aula, cioè ci dà la possibilità di ricorrere in Commissione alla sede legislativa ma con delle limitazioni: certe leggi infatti non possiamo, anche se volessimo, approvarle in Commissione. La Costituzione ci dà inoltre la facoltà di riunirci in Commissione in sede referente e prevede che ognuna delle due Camere possa condurre inchieste parlamentari con gli stessi poteri della magistratura.

Ma questa non è una Commissione d'inchiesta. Noi abbiamo già derogato alla norma costituzionale, perchè abbiamo istituito la Commissione Sindona e quella sulla P2, entrambe bicamerali. Pensate: se la Camera si fosse occupata dell'affare Sindona ed il Senato della P2, o viceversa, saremmo arrivati agli stessi risultati, utilizzando, con la stessa rappresentatività, 40 parlamentari invece di 80.

Quindi c'è già questa abitudine di istituire per legge Commissioni bicamerali di cui non ci sarebbe alcun bisogno, in quanto Commissioni monocamerali possono benissimo essere realizzate da ciascuno dei due rami del Parlamento.

Quella in questione è, a tutti gli effetti, una delle tante Commissioni bicamerali che sentiamo il bisogno di istituire in occasione della discussione di ogni legge (ultima delle quali quella sulla riforma della Pubblica amministrazione, fortunatamente bloccata alla Camera) illudendoci di controllare l'Esecutivo e l'andamento delle leggi che abbiamo approvato o delle deleghe legislative che abbiamo fissato. Altro che terza Camera, come qualcuno ha scritto! Qui stiamo attuando una forma di monocameralismo strisciante e stiamo creando dei compiti che non sono propri del Parlamento e che illusoriamente ne aumentano i poteri.

Parliamoci francamente: questa è una delega che diamo ad un organismo parlamentare non previsto dalla Costituzione e che ci espropria — altro che aumentarli — dei nostri poteri di controllo e di sindacato. Quando domani, sia che faccia parte, sia che non faccia parte di questa Commissione, pretenderò di attivare la Commissione permanente competente per materia o pretenderò di attivare alcuni altri poteri di sindacato e di controllo, mi si dirà che esiste una Commissione bicamerale già funzionante a cui la legge ha attribuito questa materia.

Innanzitutto, questo è un modo — ripeto — di spossessare il Parlamento dalle sue funzioni di controllo e di sindacato e non un modo attraverso cui lo si potenzia! Di Commissione di inchiesta, questa, senatore Riccardelli, non ha nulla. Il suo compito è verificare l'attuazione della presente normativa e delle altre leggi dello Stato nonchè degli indirizzi del Parlamento in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni. Ciò significa che si tratta di una normale attività di controllo sul funzionamento dell'amministrazione di cui potremmo avere tutti gli strumenti fuori di questa Commissione bicamerale.

In secondo luogo, si prevede di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più incisive le iniziative dello Stato. Esiste una Commissione istruttoria? Quali poteri vengono riversati sulle Commissioni referenti che sono i normali canali istruttori del Parlamento? C'era bisogno di Commissioni bicamerali? Non bastavano le Commissioni referenti, non erano sufficienti i normali poteri

di iniziativa legislativa che la Costituzione ed i Regolamenti ci attribuiscono?

In terzo luogo, si prevede di riferire al Parlamento ogni volta che lo si ritenga opportuno o comunque utile. Questa è la norma più pericolosa di tutte perchè, con il fatto che la Commissione bicamerale riferisce al Parlamento, il giorno in cui prenderemo le normali iniziative ci si dirà che esiste la Commissione bicamerale e che non possiamo intervenire.

Credo che questo sia un dato di leggerezza cui ora ci siamo assuefatti; da domani tornerò su questo argomento per riproporre i problemi. Si bocci pure il disegno di legge del presidente Murmura, ma lo si esamini. Si parla tanto di riforma istituzionale, ma vorrei che ogni forza politica assumesse le sue responsabilità; lo si bocci quel disegno di legge, però dobbiamo chiarire a noi stessi dove stiamo andando nell'uso degli strumenti parlamentari.

Mi pare che questa sia una pessima cosa da tutti i punti di vista, anche perchè non si comprende se il quesito posto dai relatori riguarda solo la mafia o anche la camorra, la *'ndrangheta* o altre organizzazioni comunque localmente denominate.

Come interferisce questa in esame con l'altra proposta di legge che ci arriverà fra poco e che riguarda la Commissione d'inchiesta sulla camorra che ritengo urgente, necessaria ed importantissima?

P R E S I D E N T E . È stata già licenziata dalla 1ª Commissione.

S P A D A C C I A . Benissimo, ma come interferisce? Non ho nulla contro le Commissioni d'inchiesta, ma in questo caso si tratta di una normale Commissione parlamentare dal sesso incerto. Consentitemi, quindi, di esprimere la mia avversità a tale Commissione perchè credo che con essa ci collochiamo al di fuori della Costituzione, che è l'unica che può stabilire quali sono le Commissioni che possiamo istituire. Altrimenti perchè la Costituzione conterrebbe tali norme? Le contiene per fissare dei limiti partendo dal presupposto che l'attività del Parlamento non può essere delegata a nessuno, neppure a promiscue Commissioni parlamentari. Le funzioni, i poteri del Parlamento non possono essere delegati a nessuno tranne che nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla Costituzione. Questa è una forma di delega di attività e di funzioni da parte del Parlamento ad una Commissione bicamerale.

Non ritenevo di poter far passare queste norme senza prendere specificamente posizione su di esse, anche perchè costituivano il terzo punto del mio intervento di carattere generale del quale avevo tralasciato di parlare prima.

M A N C I N O . Signor Presidente, gran parte delle argomentazioni del collega Spadaccia trovano non soltanto me, ma anche il nostro Gruppo, molto consenzienti. Nell'ultima riunione preferiale della Commissione affari costituzionali, in sede di approvazione, per quanto ci riguardava, della proposta di istituzione di una Commissione d'indagine sulla camorra, avevamo sottoposto alla Presidenza l'esigenza di portare il disegno di legge del Gruppo radicale alla riflessione della Commissione stessa quanto più presto fosse stato possibile. Inoltre avemmo assicurazione che, alla riapertura autunnale, ne avremmo parlato anche perchè questo fenomeno di creazione di Commissioni bicamerali, apparentemente innocuo ma sostanzialmente incidente sul complesso costituzionale, è un problema che ha una grande rilevanza sia dal punto di vista istituzionale che da quello politico.

Peraltro, la intollerabile interferenza dei poteri (con un Legislativo assorbito dalle decretazioni d'urgenza e coinvolto nelle attività gestionali sia pure per il nobile fine — qualche volta — di controllo dell'attività dell'Esecutivo) costituisce un problema che naturalmente resta all'attenzione delle forze politiche e dei Gruppi parlamentari. Non è la prima volta che lo abbiamo rilevato, ma anche altri Gruppi lo hanno evidenziato sia in Commissione, in occasione di specifici dibattiti, sia in sede di approvazione del bilancio interno del Senato — quando sviluppammo più precisamente la problematica della riforma istituzionale —

sia in occasione dell'attuale dibattito che si svolge in Senato sulla riforma delle istituzioni o eventualmente della Carta costituzionale.

Il problema è sempre quello dell'inevitabile compromesso di carattere legislativo che si realizza sul piano parlamentare: la prevista Commissione, anzichè avere il grande titolo di Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, avrebbe dovuto avere titolo e poteri meno trionfalistici, proprio per non andare incontro ai giusti rilievi che sono stati avanzati dal collega Spadaccia. Peraltro, una Commissione di 40 parlamentari con compiti limitati alla verifica dell'attuazione della legge, con riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni, e all'accertamento della congruità della normativa con eventuale proposta di armonizzazione con la nostra Costituzione, mi sembra frutto di degenerazione istituzionale.

Più opportuno sarebbe istituire una Commissione di numero molto più limitato, nel rispetto dell'articolo 82 della Costituzione, che tenga conto soltanto di questi specifici due commi dell'articolo 32, il terzo essendo inutile visto che, fra i compiti di questa Commissione, vi è anche quello di riferire nella sede competente che è quella istituzionale, cioè in Parlamento.

Per questo motivo, a dire la verità, avremmo preferito che ci fosse stata una composizione diversa. Riteniamo che una verifica dell'attuazione della legge e della congruità della normativa vigente si sarebbe potuta avere con una Commissione diversa, di natura diversa e, quindi, non ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

R I C C A R D E L L I . Vorrei aggiungere qualche parola alle vostre osservazioni. Mi rendo conto che vi sono dei problemi soprattutto di costituzionalità riguardo la forma di questo nuovo strumento, ma anche problemi di coordinamento con la costituenda Commissione d'inchiesta sulla camorra. Però, collega Spadaccia, quando lei parla di « espropriazione » dimentica che i mezzi di informazione del Parlamento non sono autonomi ma dipendono dall'Esecutivo. Una Commissione autonoma di accertamento è essenziale ai fini della stessa autonomia del controllo. In concreto, se il prefetto o l'alto commissario si comportano o no in un certo modo lo si potrà giudicare, se non esiste una Commissione, solo in base al giudizio, all'accertamento ed ai controlli del Ministero dell'interno.

S P A D A C C I A . Allora si deve fare una Commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

R I C C A R D E L L I . Ma in questo non ci sono alternative: o nessuno strumento di accertamento autonomo oppure la Commissione d'inchiesta! Mi rendo conto che questa è una novità che può presentare delle perplessità: ma altrettanto valida mi sembra l'esigenza che in questa materia il Parlamento abbia un mezzo di analisi e di controllo non subordinato, non imbeccato da altri organi. Altrimenti, per quanto riguarda l'Esecutivo, nostro interlocutore sarà esclusivamente il Ministro dell'interno e avremo sempre le solite risposte negative. E dico questo tralasciando tutte le considerazioni generali fatte da molti costituzionalisti sul ruolo ed i problemi delle Commissioni bicamerali, nel quadro della riorganizzazione generale del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Art. 33.

La Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti compo-

nenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge due Vicepresidenti e due Segretari.

È approvato.

Art. 34.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

È approvato.

Art. 35.

Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

È approvato.

Il senatore Spadaccia ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 35, il seguente articolo 36:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

M A N C I N O . Faccio soltanto una considerazione, anche a nome del mio Gruppo.

Se avessimo avuto la materiale certezza che l'altro ramo del Parlamento si sarebbe potuto convocare anche lunedì prossimo, avremmo aderito allo spirito di questo emendamento perchè è chiaro che si tratta di una disattenzione: infatti, proprio quando tutti sottolineiamo l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, non ne prevediamo la sua immediata entrata in vigore.

Ma, poichè questa certezza non c'è, anzi v'è certezza che la Camera non possa proprio convocarsi per i concomitanti lavori della conferenza interparlamentare, voteremo contro questo emendamento, ripeto, pur apprezzandone e condividendone lo spirito.

P R E S I D E N T E . Mi sembra non si possa non condividere questo orientamento. Purtroppo c'è una fretta determinata dalla situazione...

S P A D A C C I A . Chiedo se esiste nel Regolamento della Camera dei deputati un ostacolo alla convocazione delle Commissioni, stante l'impegno della conferenza interparlamentare.

V A L I A N T E , *relatore alle Commissioni.* A termini di Regolamento le Commissioni si riuniscono nella loro sede.

S P A D A C C I A . Non mi si venga a dire una cosa del genere. Il problema non è la sede: proprio per l'urgenza che caratterizza il provvedimento, un posto dove riunirsi lo si troverebbe sicuramente, questo è fuori discussione! Il problema è un altro: e cioè se per l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni la Camera ha bisogno di passare attraverso la convocazione dell'Assemblea e se questa convocazione sia possibile o meno.

P R E S I D E N T E . Infatti, questa norma è previcsta all'articolo 92 del Regolamento della Camera. Del resto, anche per noi c'è stato bisogno della seduta di venerdì scorso per l'annuncio all'Assemblea.

S P A D A C C I A . Non so se anche per la Camera è così, ma a norma del Regolamento del Senato l'assegnazione alla Commissione in sede deliberante è potere presidenziale.

P R E S I D E N T E . La segreteria della Commissione mi dice che alla Camera ta-

le assegnazione deve essere deliberata dall'Aula.

S P A D A C C I A . Questo era appunto il mio dubbio. Ad ogni modo, mantengo il mio emendamento per ragioni di principio. Non è possibile infatti che, dopo tutti i discorsi sull'urgenza, per una svista si lasci la *vacatio legis*. Così, dopo tutto il tempo perso, diamo anche altri quindici giorni a chi vuole per imboscare...

P R E S I D E N T E . Chi lo voleva fare lo ha già fatto.

S P A D A C C I A . Forse, ma qui ci sono anche delle misure nuove, quindi è tempo perso. Mantengo l'emendamento se non altro per denunciare la contraddizione tra la fretta, in nome della quale ci si è impedito di approvare delle modifiche opportune, e la perdita di altri quindici giorni. Questo è un comportamento irresponsabile.

M A R C H I O . Avendo rilevato nel mio intervento proprio la carenza di questa norma a conclusione del provvedimento, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Spadaccia. Mi sembra però che il problema che la Camera dovrebbe essere riconvocata sia superato dal fatto che per il provvedimento è già stata annunziata l'assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe di un testo emendato e quindi la Camera dovrebbe decidere *ex novo*.

M A F F I O L E T T I . Prendo la parola solo per una brevissima dichiarazione.

Noi avremmo preferito, senza dubbio, che ci fosse la clausola dell'immediata entrata in vigore del disegno di legge. Allo stato delle cose, però, vista l'impossibilità della Camera di riunirsi a causa della conferenza interparlamentare, approvare questo emendamento non avrebbe alcun significato e si tradurebbe in un'ulteriore perdita di tempo. Per questo voteremo contro l'emendamento presentato dal collega Spadaccia.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni*. I relatori sono contrari per le difficoltà procedurali che sono state ricordate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 36 presentato dal senatore Spadaccia, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così terminato.

Passiamo alla votazione finale.

S I G N O R I . Il Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano vota a favore del provvedimento legislativo antimafia che è oggi al nostro esame e che contiene norme che consideriamo sufficientemente efficaci.

Deve essere chiaro a tutti, però (e per noi socialisti è chiaro) che il provvedimento stesso potrà produrre effetti positivi soltanto se sarà sostenuto dalla ferma volontà politica (che ha fatto difetto in passato) di colpire alle radici il triste e drammatico fenomeno mafioso. Se questa volontà non dovesse emergere ed affermarsi il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare non servirebbe a nulla o a quasi nulla.

Perchè questo è il punto fondamentale: o si manifesta questa volontà nei fatti e nei comportamenti concreti o, altrimenti, tutto resterà come prima o peggio di prima e l'incidenza del fenomeno aumenterà in Sicilia e fuori dalla Sicilia.

Nella lotta alla mafia — riconosciamolo — si è perduto troppo tempo prezioso e ci siamo limitati a spendere fiumi di parole e d'inchiostro senza approdare a nessuna misura efficace e concreta.

Basti ricordare che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia concluse i suoi lavori nel febbraio 1976, dopo aver lavorato quasi tredici anni, e soltanto il 7 marzo 1982 il Senato discusse la mozione socialista presentata nella precedente legislatura e ripresentata agli inizi di quella attuale.

Le affermazioni generiche ed i buoni propositi vaghi e nebulosi non servono.

Occorre muoversi, invece, con mezzi adeguati, lungo direttrici precise. Per esemplificare: occorre vedere con chiarezza dentro i rapporti tra mafia e terrorismo e tra mafia, terrorismo e collegamenti internazionali.

Si devono realizzare le condizioni per la eliminazione della intermediazione mafiosa nelle campagne; occorre procedere alla pubblicizzazione delle acque per impedire che la proprietà privata dell'acqua diventi strumento di ricatto e di sopraffazione; è importante regolare la materia dei mercati all'ingrosso, con particolare riguardo al sistema delle concessioni e dell'iscrizione all'albo degli operatori; è urgente una profonda opera di bonifica nel settore del credito e in quello degli interventi nel settore urbanistico.

La situazione carceraria ed i problemi della giustizia in Sicilia e non soltanto in Sicilia debbono essere al centro dell'attenzione dello Stato democratico.

Ma i campi di gran lunga più arati dalla mafia, perchè più redditizi, rimangono quello del traffico clandestino di armi e di esplosivi e quello dell'acquisto, della raffinazione e del commercio delle droghe che hanno un teatro di azione a livello mondiale e comportano legami e connivenze internazionali a vasto e vastissimo raggio.

Per contrastare la mafia in questi settori occorre un impegno massiccio e permanente del nostro paese d'intesa con le autorità competenti di numerosi altri paesi.

Occorre evitare di dar luogo a criminalizzazioni generiche e generali ed è necessario non fare di ogni erba un fascio.

È urgente, invece, operare con ferma determinazione per recidere le connivenze con la mafia, aperte o passive, di ogni tipo ed ovunque si annidino.

È indispensabile accertare, nelle forme dovute, l'efficienza degli apparati e degli organi dello Stato.

È importante avere chiaro in mente che ogni appannamento dell'immagine dello Stato si traduce in un rafforzamento del potere mafioso; ogni cedimento delle strutture dello Stato consente l'espansione della mafia fino ad un suo collegamento organico con alcuni settori dei pubblici poteri.

È fondamentale vincere la paura, che genera l'omertà, restituendo credibilità alle istituzioni democratiche e repubblicane.

Mentre consideriamo importante e coraggiosa l'omelia del cardinale di Palermo Pappalardo, riteniamo sconcertante il fatto che non si siano voluti conferire al generale Dalla Chiesa i poteri di coordinamento che aveva domandato e che era necessario conferirgli.

Il generale Dalla Chiesa è stato ucciso perchè da fedele e leale servitore dello Stato aveva iniziato in Sicilia una battaglia decisa e ferma contro la mafia e la mafia non sopporta che vi sia chi la combatte con tanta determinazione.

Per onorare degnamente la memoria di Dalla Chiesa occorre che ciascuno faccia la propria parte perchè si concretizzi una diffusa volontà politica di battere la mafia e la sua azione aberrante.

MANCINO. Sarò molto breve in questa dichiarazione di voto che esprime l'orientamento favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, certo, non perfetto dal punto di vista della tecnica giuridica, ma tuttavia rilevante dal punto di vista delle conseguenze immediatamente applicative. Si tratta pur sempre di un ampliamento dei poteri sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, sia sul versante della prevenzione che su quello della repressione.

Ha fatto molto bene il ministro Darida a sottolineare, e peraltro l'aveva rilevato il relatore Valiante nella sua replica, che questo disegno di legge non è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento sotto l'incalzare di spinte emotive. Certo, c'è stato anche l'episodio gravissimo dell'uccisione del prefetto di Palermo generale Dalla Chiesa che ha fatto accelerare i meccanismi procedurali dell'approvazione; ma nessuno può ritenere che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge eccezionale; esso conferisce poteri molto più ampi di quanto l'ordinamento attuale non consenta, ma non si tratta di normativa

eccezionale. Peraltro, dopo che tutti ammettono che il fenomeno mafioso si è completamente trasformato nella natura, nella organizzazione, nella estensione del suo ambito territoriale, non possiamo più valutare questo fenomeno in chiave solo regionalistica; esso non riguarda soltanto la Sicilia, ma l'intero territorio nazionale con collegamenti anche di carattere internazionale.

Vorrei approfittare di questa breve dichiarazione di voto per dire che, in fondo, coloro i quali hanno denunciato le responsabilità del Governo e della Democrazia cristiana per quanto riguarda il mancato conferimento dei poteri straordinari al prefetto Dalla Chiesa non vogliono tener conto che il nostro ordinamento non consente slabbrature e che tutto va ricondotto, anche in chiave di straordinarietà dei poteri, alla Carta costituzionale e all'ordinamento complessivo del nostro paese.

Il prefetto Dalla Chiesa venne nominato prefetto di Palermo con i normali poteri di coordinamento che l'ordinamento consente. Un coordinamento capace di assegnare funzioni di supremazia gerarchica non è previsto dal nostro diritto positivo. Siffatto coordinamento presuppone l'emanazione di un'apposita disciplina, autonoma e specifica al caso. Quando si parla di mancato conferimento dei poteri, si strumentalizza una situazione che in periodi normali — e lo ha rilevato anche il senatore Calarco — ha meritato ben altre considerazioni: la maggioranza delle forze politiche e principalmente il Partito comunista italiano hanno sempre escluso il conferimento di poteri straordinari, anche se hanno sottolineato la esigenza di un'attività di coordinamento.

Ora è chiaro che questo disegno di legge, una volta divenuto legge della Repubblica, diventa messaggio del Parlamento, del che ha parlato anche il senatore Riccardelli. Tutti noi ci troviamo di fronte all'esigenza di dare una risposta in chiave politica, e non solo in chiave di tecnica legislativa, ad un paese che è fortemente impressionato dal crescente dilagare al suo interno del fenomeno mafioso. Queste considerazioni sono state già svolte dal collega Coco, con dovizia di argomenti e approfondimento politico notevoli, tenuto anche conto del recente lutto che lo ha colpito — ha perduto di recente la mamma — e che non lo ha distratto dal suo impegno civile di non mancare neppure a quest'appuntamento parlamentare.

Mi dispiace che non ci sia il collega Pecchioli: avrei voluto fargli rilevare che, pur apprezzando la sua civile contestazione nei confronti della Democrazia cristiana, la richiesta di dimissioni immediate del sindaco di Palermo e del presidente della Giunta regionale non è nuova; essa ricorda vecchie polemiche nel quadro dei rapporti tra la Democrazia cristiana ed il Partito comunista.

Finora nessuno ha avviato accertamenti di responsabilità sia nei confronti del vertice della Giunta regionale della Sicilia sia nei confronti del sindaco di Palermo; nè si può trarre profitto da dichiarazioni, rese in autentica buona fede, di non competenza di quei livelli istituzionali nella lotta alla mafia e ad altri fenomeni delinquenziali.

Il sindaco di Palermo, come sindaco e come avvocato, conosce molto bene, anche sul terreno della lotta alla delinquenza mafiosa, quali sono i poteri dell'amministrazione comunale, rispetto a quelli di altri organi dello Stato. Le accuse svelano, invece, una strumentalizzazione che non cade casualmente: anche in occasione del terremoto della Campania e della Basilicata si disse che bisognava colpire il sistema di potere della Democrazia cristiana, facendo di ogni erba un fascio, sotto l'incalzare di un'impressione profonda di tutto il paese. Ciò detto concordo, nel merito, con l'onorevole De Mita quando afferma che bisogna operare senza tolleranza, ma anche senza persecuzioni immotivate, evitando sia le assoluzioni sommarie che le condanne generalizzate.

Oggi registriamo una diversa valutazione sia da parte del segretario regionale siciliano del partito comunista, sia da parte dell'onorevole Berlinguer: ed è occasione unitaria, questa; le occasioni unitarie non sono sempre e soltanto quelle di quadro politico, ma anche quelle che si realizzano di fronte a fenomeni che mettono in forse la democrazia e la libera convivenza all'interno del

paese, indipendentemente dalle responsabilità che ciascuna forza politica ha sul piano nazionale.

Per una attenta valutazione dei fenomeni mafiosi e camorristici un partito che si richiama ai princìpi marxisti non può non tener conto del fatto che esistono strutture e sovrastrutture. A mio avviso sbagliano coloro che propongono considerazioni limitate soltanto ad un aspetto, alle condizioni economico-sociali del Mezzogiorno e accusano il Nord di incomprensione; ma sbaglia anche il Nord quando dimostra indifferenza rispetto ai problemi dello sviluppo del Sud. Chi rimprovera alla Democrazia cristiana le condizioni di arretratezza dell'area meridionale, non è in buona fede: la storia del paese, con le sue differenze culturali, la dicotomia del sistema economico, è vicenda che tutti conosciamo. Sarebbe il caso di valutare il comportamento complessivo dei partiti, delle forze sociali, delle forze produttive di fronte al problema meridionale. Forse ciascuno ha la sua parte di colpa.

Ribadiamo il nostro impegno (peraltro rilevato anche dall'onorevole Craxi recentemente in una sua dichiarazione) di non assolvere tutti ma, anche, di non colpevolizzare tutti con un giudizio acritico. Questo impegno, secondo noi, deve coinvolgere anche tutte le altre forze politiche. Le infiltrazioni ci sono (il fenomeno non riguarda soltanto la Sicilia, ma anche il resto del territorio nazionale) e non credo che vi sia un partito che possa affermare di non averne avute. Importante è eliminarle, dove sono.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. CARLO GIANNUZZI

Legge 13 settembre 1982, n. 646, (cd. "Rognoni-La Torre")

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

(testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982)

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

15 SET 1982 BIBLIOTECA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 settembre 1982, n. **646**.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia . . . . . Pag. 6567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. **647**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . . Pag. 6573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **648**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, concernente modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano . . . . . Pag. 6574

Errata-corrige (Decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491). Pag. 6574

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, in Catanzaro Pag. 6575

DECRETO 27 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona . . . . . Pag. 6576

DECRETO 20 agosto 1982.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna . . . . . Pag. 6578

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 settembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ce.Di.Co. - Centro distribuzione cooperativo » già « Intemelia coop. int. » a r.l., in Vallecrosia, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 6586

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. **649**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna . . . . . Pag. 6586

DECRETO 16 giugno 1982, n. **650**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 6586

DECRETO 16 giugno 1982, n. **651**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino . . . . . Pag. 6586

DECRETO 29 giugno 1982, n. **652**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, concernente l'assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino . . . . . Pag. 6586

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 settembre 1982, n. 646.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI

Art. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 416-*bis* - *Associazione di tipo mafioso.* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario asstatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-*bis* ».

Art. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ».

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 513-*bis* - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

« Art. 7-*ter*. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

« Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

« Art. 2-*quater*. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, nè il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ».

« Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo

agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Art. 16.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Art. 17.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

Art. 19.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 10-*bis*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 10-*ter*. — Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscri-

zioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

« Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

« Art. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ».

Art. 21.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 25.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 28.

La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

Art. 29.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

Art. 30.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Art. 31.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Capo IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Art. 32.

E' istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 33.

La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 34.

L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 35.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 647.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filosofia della storia e teoria della conoscenza storica;

storia della filosofia e della cultura siciliana nell'età moderna;

geografia regionale.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filosofia della storia e teoria della conoscenza storica;

storia della filosofia e della cultura siciliana nell'età moderna.

Appendice

Senato della Repubblica

Intervento di replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Spadolini alle interpellanze sull'uccisione del Prefetto di Palermo, Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa

(Seduta del 5 settembre 1982)

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

492ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

DOMENICA 5 SETTEMBRE 1982

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 25557

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 25557

Nuova assegnazione 25557

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 25557

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 25598, 25599

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 14 SETTEMBRE 1982 . . 25600

REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALLE INTERPELLANZE — IERI SVOLTE — SULL'UCCISIONE DEL PREFETTO DI PALERMO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 25570, 25592
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 25587
CIPELLINI (*PSI*) 25590
CONTI PERSINI (*PSDI*) 25589
CROLLALANZA (*MSI-DN*) 25594
DE GIUSEPPE (*DC*) 25585
FINESTRA (*MSI-DN*) 25596
* MACALUSO (*PCI*) 25570
MALAGODI (*Misto-PLI*) 25583
MITROTTI (*MSI-DN*) 25579
PASTI (*Misto-Ind.Sin.*) 25591
* PISANÒ (*MSI-DN*) 25572
PISTOLESE (*MSI-DN*) 25570
POZZO (*MSI-DN*) 25592
* SPADACCIA (*Misto-PR*) 25576
* SPADOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri* 25561, 25573

N.B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Taviani per giorni 3.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 4 settembre 1982, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3607. — « Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile » (2029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 3599. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge » (2030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 4 settembre 1982, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo effettuato mediante Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla Forza Multinazionale di pace a Beirut » (2031).

In data 4 settembre 1982, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SANTALCO e SALERNO. — « Nuove norme sulla circolazione dei motoveicoli » (2032).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), udito il Presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il disegno di legge: « Modifiche all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 » (1580-*bis*) (*Stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1580 deliberato dall'Assemblea il 30 giugno 1982*), già assegnato in sede referente alla 6ª Commissione permanente, è stato deferito nella stessa sede alla 5ª Commissione permanente, previo parere della 6ª Commissione.

Replica del Presidente del Consiglio alle interpellanze — ieri svolte — sulla uccisione del Prefetto di Palermo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: « Replica del Presidente del Consiglio alle interpellanze — ieri svolte — sulla uccisione del prefetto di Palermo ».

Si dia nuovamente lettura delle interpellanze.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

PERNA, BUFALINI, MACALUSO, PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CHIAROMONTE, COLAJANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — dopo il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e di sua moglie, compiuto dal terrorismo politico mafioso — le sue valutazioni sulla situazione che questo delitto, seguito a una serie di attentati in cui sono caduti in Sicilia uomini politici, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine, determina in Sicilia e nel Paese, configurando una sfida senza precedenti allo Stato democratico, ai suoi ordinamenti civili, alla libertà e alla vita dei cittadini.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di conoscere quali sono stati i motivi che avevano indotto il generale Dalla Chiesa a fare pubbliche dichiarazioni sull'assoluta inadeguatezza dei mezzi a disposizione per fronteggiare l'emergenza mafiosa e sulle inadempienze del Governo nel definire con chiarezza poteri e responsabilità in questo decisivo settore, cui lo stesso generale Dalla Cihesa era stato chiamato.

(2 - 00511)

PISANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative e quali provvedimenti aveva assunto il Ministro dell'interno per consentire al generale Dalla Chiesa, che ne aveva fatto richiesta, di affrontare con migliori possibilità il fenomeno della mafia in Sicilia.

Per sapere, inoltre, se non ritenga necessaria l'immediata sostituzione del Ministro dell'interno.

(2 - 00512)

SPADACCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere tutte le informazioni sull'assassinio del generale Dalla Chiesa, di sua moglie e dell'agente Domenico Russo.

Per conoscere, inoltre, quali valutazioni il Governo ritiene di dover fare a proposito delle condizioni che hanno consentito questo vergognoso scacco dello Stato proprio il giorno conclusivo del dibattito sulla fiducia e quali determinazioni trarne.

In particolare, per sapere con quali strumenti, programmi, mezzi, uomini, volontà e sostegno politico sia stata accompagnata la nomina del generale Dalla Chiesa, o se invece — priva di tali sostegni — non abbia rappresentato soltanto un segnale velleitario lanciato contro una criminalità che — come risulta da un'inchiesta parlamentare rimasta lettera morta — si è sempre potuta avvantaggiare di un formidabile sviluppo e intreccio di interessi comuni con forze, uomini politici e pubblici poteri.

(2 - 00513)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che le uccisioni del generale Dalla Chiesa, della gentile consorte e dell'agente di scorta hanno messo a nudo un'impotenza dei mezzi di sicurezza e difesa dello Stato che va oltre ogni fertile (e pessimistica) immaginazione;

che tale eccidio segna il vergognoso vertice di inefficienza raggiunto dal Dicastero dell'interno;

che la denegata (in più occasioni) concessione di poteri straordinari al neoprefetto di Palermo è equivalsa ad un implicito abbandono alla triste sorte (facilmente intuibile) dell'integerrimo funzionario dello Stato;

che il Governo deve uscire dall'equivoco e deve farla finita con la politica solo parolaia (vergognosa e ridicola, ma anche irresponsabile) al cospetto dell'*escalation* terroristica e criminosa;

che molti delitti che insanguinano l'Italia sono le manifestaizoni esterne e conclusive di processi di corruzione, malaffare e parassitismo legati alla politica;

che si rende necessario, quindi, bonificare il « Palazzo », individuando ed emarginando complicità, connivenze e collusioni a tutti i livelli, senza guardare in faccia nessuno, al di fuori di equilibri e vincoli di natura politica e partitica;

che parallelamente all'azione preventiva e repressiva è necessario sconfiggere la mentalità, i metodi ed i comportamenti (che il potere politico ha mutuato dalla mafia) basati sull'omertà, sulla sopraffazione, sull'arbitrio e sul privilegio,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo e quali determinazioni in proprio il Ministro dell'interno intende rassegnare al Parlamento.

(2 - 00514)

ANDERLINI, RICCARDELLI, FIORI, ROMANÒ, BREZZI, NAPOLEONI, RAVAIOLI ULIANICH, LA VALLE, LAZZARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per avere informazioni sull'assassinio del generale Dalla Chiesa, prefetto di Palermo.

(2 - 00515)

DE GIUSEPPE, MARTINAZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le informazioni di cui il Governo dispone circa l'assassinio del generale Dalla Chiesa e i suoi moventi profondi;

2) le connessioni che esistono fra la criminalità organizzata comune e terroristica;

3) le valutazioni che ritiene di poter esprimere di fronte alla impressionante progressione di un'offensiva criminale che mette a rischio, con la violenza di un potere occulto, le regole e la forza del potere democratico.

Gli interpellanti chiedono, in particolare, al Presidente del Consiglio di voler attivare l'iniziativa di Governo per adottare, con la massima urgenza, ogni utile provvedimento, anche straordinario — da sottoporre all'esame e alle determinazioni del Parlamento — adeguato a colpire alle radici il sistema della mafia, della camorra, delle più complesse strutture criminali, identificando e perseguendo delittuosi interessi economici, mandanti, esecutori e complici, organizzando, a questo fine, un centro unitario di coordinamento dell'attività repressiva, sia per il profilo interno che per le eventuali connessioni e diramazioni internazionali.

(2 - 00516)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le informazioni di cui il Governo dispone circa l'assassinio del generale Dalla Chiesa e i suoi moventi profondi;

2) le connessioni che esistono fra la criminalità organizzata comune e terroristica;

3) le valutazioni che ritiene di poter esprimere di fronte alla impressionante progressione di un'offensiva criminale che mette a rischio, con la violenza di un potere occulto, le regole e la forza del potere democratico.

L'interpellante chiede, in particolare, al Presidente del Consiglio di voler attivare l'iniziativa di governo per adottare, con la massima urgenza, ogni utile provvedimento, anche straoridnario — da sottoporre all'esame e alle determinazioni del Parlamento — adeguato a colpire alle radici il sistema della mafia, della camorra, delle più complesse strutture criminali, identificando e perseguendo delittuosi interessi economici, mandanti, esecutori e complici, organizzando, a questo fine, un centro unitario di coordinamento dell'attività repressiva, sia per il profilo interno che per le eventuali connessioni e diramazioni internazionali.

(2 - 00517)

CONTI PERSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le informazioni di cui il Governo dispone circa l'assassinio del generale Dalla Chiesa e i suoi moventi profondi;

2) le connessioni che esistono fra la criminalità organizzata comune e terroristica;

3) le valutazioni che ritiene di poter esprimere di fronte alla impressionante progressione di un'offensiva criminale che mette a rischio, con la violenza di un potere occulto, le regole e la forza del potere democratico.

L'interpellante chiede, in particolare, al Presidente del Consiglio di voler attivare l'iniziativa del Governo per adottare, con la massima urgenza, ogni utile provvedimento, anche straordinario — da sottoporre all'esame e alle determinazioni del Parlamento — adeguato a colpire alle radici il sistema della mafia, della camorra, delle più complesse strutture criminali, identificando e perseguendo delittuosi interessi economici, mandanti, esecutori e complici, organizzando, a questo fine, un centro unitario di coordinamento dell'attività repressiva, sia per il profilo interno che per le eventuali connessioni e diramazioni internazionali.

(2 - 00518)

CIPELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le informazioni di cui il Governo dispone circa l'assassinio del generale Dalla Chiesa e i suoi moventi profondi;

2) le connessioni che esistono fra la criminalità organizzata comune e terroristica;

3) le valutazioni che ritiene di poter esprimere di fronte alla impressionante progressione di un'offensiva criminale che mette a rischio, con la violenza di un potere occulto, le regole e la forza del potere dedemocratico.

L'interpellante chiede, in particolare, al Presidente del Consiglio di voler attivare l'iniziativa di Governo per adottare, con la massima urgenza, ogni utile provvedimento, anche straordinario — da sottoporre all'esame e alle determinazioni del Parlamento — adeguato a colpire alle radici il sistema della mafia, della camorra, delle più complesse strutture criminali, identificando e perseguendo delittuosi interessi economici, mandanti, esecutori e complici, organizzando, a questo fine, un centro unitario di coordinamento dell'attività repressiva, sia per il profilo interno che per le eventuali connessioni e diramazioni internazionali.

(2 - 00519)

GUALTIERI, VALIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le informazioni di cui il Governo dispone circa l'assassinio del generale Dalla Chiesa e i suoi moventi profondi;

2) le connessioni che esistono fra la criminalità organizzata comune e terroristica;

3) le valutazioni che ritiene di poter esprimere di fronte alla impressionante progressione di un'offensiva criminale che mette a rischio, con la violenza di un potere occulto, le regole e la forza del potere democratico.

Gli interpellanti chiedono, in particolare, al Presidente del Consiglio di voler attivare l'iniziativa di Governo per adottare, con la massima urgenza, ogni utile provvedimento, anche straordinario — da sottoporre all'esame e alle determinazioni del Parlamento — adeguato a colpire alle radici il sistema della mafia, della camorra, delle più complesse strutture criminali, identificando e perseguendo delittuosi interessi economici, mandanti, esecutori e complici, organizzando, a questo fine, un centro unitario di coordinamento dell'attività repressiva, sia per il profilo interno che per le eventuali connessioni e diramazioni internazionali.

(2 - 00520)

PASTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione all'assassinio di Palermo, per sapere se non ritenga che sia indispensabile rovesciare l'ottica della « difesa della Patria » da una inesistente mi-

naccia esterna ad una tragica reale minaccia interna.

(2 - 00521)

RASTRELLI, CROLLALANZA, MONACO, PISTOLESE, POZZO, FINESTRA, MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Preso atto che l'ordine pubblico in Italia è alla mercè di gruppi terroristici esecutori di autentici atti di guerra, quale certamente deve intendersi l'eccidio nel quale ha perduto la vita il generale Dalla Chiesa, gli interpellanti chiedono di conoscere se, nell'ambito dei suoi poteri riconosciutigli dall'articolo 92 della vigente Costituzione, non intenda dimissionare a vista il Ministro dell'interno e sostituirlo nella carica con un rappresentante in servizio delle Forze armate.

(2 - 00522)

PISTOLESE, FINESTRA, CROLLALANZA, POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione al gravissimo eccidio del generale Dalla Chiesa, della sua consorte e della scorta;

considerato che questo ennesimo atto di violenza costituisce un vero e proprio atto di guerra contro i poteri dello Stato e contro i suoi più autorevoli rappresentanti;

ritenuto che occorre conoscere il reale svolgimento dei fatti e le iniziative che si rendono necessarie per la tutela e la salvaguardia dell'ordine pubblico e della libera convivenza civile,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio, avvalendosi dei propri poteri, previsti dalla Costituzione, non abbia disposto le immediate dimissioni, con la sostituzione, del Ministro dell'interno e di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per stroncare in maniera decisiva il terrorismo, la mafia e la camorra adottando ogni opportuno provvedimento idoneo a rispondere adeguatamente agli atti di guerra promossi contro lo Stato.

(2 - 00523)

MARCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che l'efferato delitto di Palermo debba ascriversi alla esistente connessione e dipendenza di alcuni settori della vita politica italiana con la mafia, la camorra, il terrorismo, l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per stroncare tale connessione e procedere alle immediate dimissioni dei responsabili dei gravi fatti avvenuti.

(2 - 00524)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.

* S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.*

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sfida che il terrore mafioso ha lanciato contro i poteri dello Stato è una sfida di cui avvertiamo intera la gravità e la profondità.

Questa Assemblea opportunamente ha deciso di assegnare all'avvenimento quel carattere drammaticamente prioritario cui esso ha diritto, abbreviando le procedure per la votazione di fiducia ieri, e attivando immediatamente un sistema di interpellanze al Governo, cui io possa rispondere oggi in base agli elementi raccolti nel mio incontro a Palermo con tutti i rappresentanti delle forze dello Stato, prefetti, questori, esponenti dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza dell'Isola, riuniti in quella città per un incontro di lavoro. Erano presenti i titolari dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della giustizia. L'incontro è avvenuto poche ore dopo le commosse esequie del generale Dalla Chiesa.

Viviamo giorni di ansia e di angoscia che ci ricordano quelli che accompagnarono il rapimento di Aldo Moro e l'assassinio della sua scorta: allora il centro del potere politico, personificato nella sua espressione più alta, l'uomo che tanto si era battuto per ritrovare i fili della solidarietà e convergenza tra le forze politiche non solo della maggioranza ma anche dell'antica e storica opposizione nella vita della Repubblica; oggi l'assassinio in pieno centro di Palermo di un uomo che simboleggiava una lunga, coerente e generosa battaglia contro il terrorismo, una batta-

glia che interessa tutte le forze politiche senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, da parte di quei centri mafiosi che si sono identificati in Sicilia con il terrorismo, che hanno svolto costante funzione di cavie del terrorismo classico, che ne hanno aggravato i metodi, gli strumenti di penetrazione, le finalità di eversione e di destabilizzazione.

Non ci trinceriamo dietro nessun distinguo, assumiamo tutte le responsabilità che l'aggravarsi della sfida terroristica e mafiosa pone davanti alla classe politica nel suo complesso, ben consapevoli che una risposta non può partire dalle fila della sola maggioranza, ma esige un più largo confluire del Parlamento come è sempre avvenuto in questa materia, come è avvenuto soprattutto durante i giorni, indimenticabili per altezza e tensione di spiriti, della detenzione di Aldo Moro, da parte di tutte le forze rappresentate nel Parlamento e fedeli al patto costituzionale.

C'è ancora una analogia con il rapimento di Aldo Moro, una sfida che coincide con la costituzione del Governo al termine di una crisi complessa, tormentata e difficile, nonostante la sua brevità; una crisi che ha portato il paese sulla soglia di elezioni anticipate. Ancora una volta, nel momento in cui la democrazia procede a darsi un Governo attraverso il libero dibattito, attraverso il libero confronto delle idee, le centrali della destabilizzazione anti-democratica e del terrore sociale ci fanno pervenire il loro messaggio di morte.

Noi dobbiamo riconoscere esattamente la natura di questo messaggio; puntualmente esso rinnova l'affermazione di un potere che si ritiene inaccessibile contro il nostro potere, della sua legge riottosa contro la nostra legge, del suo rituale spietato contro i riti, contro le regole e contro i princìpi consacrati dal Parlamento cui restiamo intransigentemente fedeli, ci costi quel che ci costi.

Come non parlare di una prova di forza? L'obiettivo è in primo luogo quello di far penetrare nella coscienza della comunità il convincimento che la forza definitiva capace di esigere ed ottenere obbedienza non è dalla parte dello Stato, delle organizzazioni statali. Chi ha seguìto ieri i funerali di Palermo, ha avvertito come questo sentimento si sia infiltrato in alcuni settori della stessa popolazione della città.

Ma c'è un secondo obiettivo che è ancora più evidente, proprio nell'ora in cui lo Stato concentrava i suoi mezzi nella lotta contro la mafia (abbiamo un'azione di bonifica anche fiscale sottolineata due giorni prima dalla presenza del Ministro delle finanze a Palermo) e dotava finalmente il generale Dalla Chiesa degli strumenti di coordinamento che egli aveva chiesto e che gli erano stati, solo per motivi amministrativi, ritardati di alcune settimane. Il secondo obiettivo è quello di paralizzare l'azione dello Stato in modo tale da impedire il raggiungimento dei suoi obiettivi essenziali. La portata del colpo che si è inteso portare allo Stato è dunque da una parte in diretta misura dei timori che la nuova iniziativa del potere pubblico alimenta e dall'altra un tentativo di ristabilire in modo perentorio il proprio controllo su intere zone della psicologia collettiva nelle quali collusione e omertà trovano il loro terreno di coltura.

Questo ci insegna, questo tornano ad insegnarci con la sua terribile lezione il sangue versato a Palermo dal generale Dalla Chiesa, dalla sua gentile consorte e le condizioni disperate dell'autista che accompagnava il generale.

In questa stessa aula, 14 mesi fa, fu collocata al centro del programma di governo la volontà di aprire un cammino lungo il quale la Repubblica pervenga a spezzare i centri di potere occulto che tentano di condizionare il suo avvenire. Mi riferivo all'intero orizzonte dei centri di potere occulto e sommerso intimamente anti-democratici di cui la grave vicenda aperta dalla loggia P2 dischiudeva orizzonti gravi e minacciosi per le istituzioni. Ammonii che, confrontate con emergenze di questa natura, si salvano le democrazie che si difendono duramente. Quelle che invece trascurano il dovere di porsi in condizioni di difendersi in ogni circostanza vengono travolte.

Oggi sapremo conservare sufficiente freddezza di analisi per identificare i precisi contorni della sfida mafiosa e per adottare le urgenti misure ad essa appropriate. Però,

nello stesso tempo, non risolviamo il problema; sappiamo che lo spazio per le intraprese e per i disegni di lunga portata dei poteri paralleli non è determinato solo dalle pur convulse trasformazioni nei modi di esistere della nostra società, ma da una specifica condizione di debolezza dell'Esecutivo che, nonostante il sempre più esteso consenso su tale necessità, non è stato ancora rinsaldato.

Non confonderemo queste manifestazioni di potere parallelo in una immagine unica e generica, anche se non ce ne sfuggono gli specifici elementi di collegamento (loggia P2, mafia, eccetera) di volta in volta emergenti e tuttavia esse, nel loro insieme, solcano e contrassegnano quest'ora della Repubblica. Come negare scambi di intelligenze e di vizi fra queste potenze invisibili, accomunate dall'istinto di tenere in scacco, ciascuna per proprio conto e per i propri fini, il potere repubblicano?

L'ultimo decennio di storia italiana ci ha fatto già assistere a tutte le sorprese e altre ancora più sconvolgenti, forse, può riservarci il futuro. In ogni modo, quale che sia l'entità di questi collegamenti occasionali o a base stabile, comunque sempre aperti a mutamenti di fronte al reciproco tradimento, la lotta per riaffermare su tutto il fronte il potere visibile dello Stato è nel suo principio una lotta unica.

Non rivolgiamo appelli ad una solidarietà che di per sè potrebbe scivolare dalla deprecazione alla disperazione; non ci attendiamo retoricamente che le masse suppliscano ad un dovere che è dello Stato, anche se questo, quando voglia, sappia agire con risolutezza — e lo dimostrò la vicenda Moro — e sa di poter contare su di un forte consenso popolare di base.

Sappiamo che la partita si gioca fra la Repubblica e i poteri invisibili con le loro diramazioni interne e le loro connessioni internazionali e che la posta di una tale partita è la sovranità della Repubblica e del potere statale, e il prezzo può essere la vita. L'accettazione di questo rischio, come ha insegnato a tutti noi l'ultimo di una serie eroica, il generale Dalla Chiesa, è la condizione interiore di chi a qualsiasi livello serve questo Stato e non intende disertare il suo posto nell'attuale lotta. Violenza esterna a fini di intimidazione collettiva e infiltrazione dall'interno nei centri del potere amministrativo, bancario, commerciale e in genere delle strutture pubbliche, nessuna esclusa, sono due aspetti dell'unica e complessiva tecnica del potere parallelo. La sua durata nel tempo, i suoi successi, la sua funerea suggestione risultano incomprensibili se non si muove dalla percezione esatta della inscindibilità dei due momenti.

Questa percezione, se appena approfondita, vale a dettare compiti e criteri all'azione urgente di repressione; il potere dello Stato deve ristabilirsi sull'annientamento dei poteri occulti; ogni successo anche importante è effimero se non si pervenga ad investire due settori nella cui combinazione risiede la chiave del sottosistema mafioso: quello occulto e quello rispettabile. Tutto questo implica, va detto senza alcuna esitazione, una ricognizione a largo raggio dei punti delle strutture pubbliche nei quali può annidarsi, e di fatto si annida, il potere parallelo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nella ricostruzione dettagliata della tragica e sanguinosa vicenda, comunico all'Assemblea le decisioni che il Consigio dei ministri ha votato oggi, sulla base della relazione da me svolta sull'incontro avuto ieri a Palermo, relazione che è stata estesa all'esame dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti legislativi contro la mafia, presentati dal Governo in Parlamento fin dal novembre del 1981 con un testo che riproduceva e integrava la normativa presentata dal Governo Cossiga il 27 dicembre 1979, non meno che sulla base della relazione svolta dal ministro Rognoni. Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento legislativo, cioè un decreto-legge, per la creazione di un alto commissario — e per la lotta contro la mafia — dotato di ampi poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia. L'incarico di alto commissario è stato conferito al prefetto Emanuele De Francesco, direttore generale del servizio per l'informazione e la sicurezza democrati-

ca, che assumerà anche le funzioni di prefetto di Palermo.

Il Consiglio ha fissato poi direttive amministrative a tutti i settori dell'amministrazione dello Stato in Sicilia, per una più incisiva e soprattutto più coordinata lotta a tutti i fenomeni di degenerazione mafiosa e ha dato l'incarico al Ministro per i rapporti con il Parlamento di studiare, in collegamento con tutti i Gruppi parlamentari, le iniziative necessarie ad accorciare le procedure dell'approvazione parlamentare, che dovrebbe intervenire auspicabilmente entro la prossima settimana in entrambi i rami del Parlamento, del complesso normativo antimafia nel testo che congiunge l'elaborato del Governo con la proposta di legge che porta, come primo firmatario, il compianto ed indimenticabile onorevole Pio La Torre, vittima della barbarie mafiosa, nonchè del disegno di legge governativo del 3 marzo 1982 sulla equiparazione della camorra e della mafia con la estensione ai fenomeni delinquenziali della Calabria e della Campania delle norme relative alla lotta antimafia.

Veniamo alla ricostruzione dei fatti, per la quale mi avvarrò ovviamente di un linguaggio d'ufficio: leggo ed interpreto i dati che mi sono stati passati dall'amministrazione dell'interno. Verso le ore 21 del 3 corrente, nella centrale via Isidoro Carini di Palermo, ignoti hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro l'autovettura A-112 sulla quale viaggiavano il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la consorte, Emanuela Setti Carraro, che era alla guida della macchina.

Il prefetto Dalla Chiesa e la consorte erano seguiti da vicino da una Alfetta di servizio il cui conducente, l'agente della polizia di Stato Domenico Russo, è stato raggiunto a sua volta da altri proiettili. La notizia della sparatoria è pervenuta subito dopo, tramite il 113, alla centrale operativa della questura; mentre le forze di polizia procedevano ai rilievi ed agli accertamenti del caso, sono state localizzate nei pressi dello scalo ferroviario San Paolo due autovetture in fiamme, una BMW ed una Fiat 132, entrambe con targhe contraffatte, nonchè una moto risultata rubata l'11 giugno, parcheggiata nella stessa zona. Tali mezzi sarebbero collegati, sulla scorta di indicazioni testimonali, alla vicenda delittuosa. Le indagini sono state avviate prontamente sotto la direzione dei magistrati della procura della Repubblica, mentre le forze dell'ordine hanno attuato un piano di posti di blocco a carattere regionale, esteso anche agli scali ferroviari ed aeroportuali del capoluogo siciliano. Gli inquirenti nella prima fase hanno acquisito elementi suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi. Personale della polizia scientifica ha potuto stabilire preliminarmente che numerosi colpi esplosi sarebbero del tipo di munizionamento del fucile mitragliatore *Kalashnikov*, di calibro 7,62. Sul numero delle persone che hanno partecipato al grave delitto, si è orientati a ritenere che gli esecutori dell'azione cruenta siano stati non meno di otto. Il piano investigativo in corso si è concretato nell'esecuzione di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di elementi della malavita, ritenuti collegati all'ambiente del crimine organizzato, alcuni dei quali sono stati fermati per verificare le rispettive posizioni.

Il complesso delle attività investigative, pur non trascurando le rivendicazioni fatte a Messina alla « Gazzetta del Sud » e a Firenze tramite l'agenzia ANSA, rispettivamente dal « Partito della guerriglia » e dai « Prigionieri proletari », è orientato piuttosto verso ambienti di stampo mafioso, che hanno verosimilmente paventato pericoli per i loro piani criminosi a seguito della decisa azione sostenuta dal prefetto Dalla Chiesa, tendente a colpire traffici illeciti nelle loro multiformi manifestazioni e a neutralizzare gli arricchimenti ingiustificati e gli insediamenti della malavita nelle attività economico-imprenditoriali.

Lo stesso prefetto Dalla Chiesa dava ordine, di volta in volta, sulla utilizzazione della scorta di cui disponeva e delle altre misure protettive a sua disposizione ed adottava normalmente tecniche di depistaggio collaudate nella lunga lotta antiterroristica, come, del resto, ricorda chiunque ha avuto modo di conoscerlo anche in anni lontani nella sua battaglia milanese.

Questa è la narrazione dell'ultimo episodio in cui ha perso la vita il generale che aveva simboleggiato momenti più alti della lotta contro il terrorismo. Dietro questo episodio c'è un lavoro paziente, una lotta senza quartiere, un'intelligente dedizione da parte di tutte le forze della polizia di Stato, l'impegno che aveva avuto con l'arrivo del prefetto Dalla Chiesa rinnovato slancio e che, a motivo della grande amarezza dell'ora e dell'insoddisfazione, aveva permesso di superare antiche incomprensioni fra i vari settori della polizia e delle forze dell'ordine, realizzando una perfetta sintesi operativa tra carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza.

La valutazione che ho raccolto, anche tra le forze politiche siciliane, è questa: il delitto trova per crudele paradosso che la penetrazione dello Stato è giunta a livelli intollerabili per tutta l'attività mafiosa. Il delitto sarebbe stato perciò opera della banda mafiosa più forte nel duplice intento: primo, di eliminare la persona che pesava, per il suo prestigio, per la sua tenacia, per la sua intelligenza, sul tono complessivo della risposta delle forze dell'ordine all'attacco mafioso; secondo, di attestare con un delitto efferato quanto spettacolare la sua superiorità definitiva sulle altre bande. In effetti, la guerra della mafia che da un anno e mezzo insanguina la Sicilia occidentale, e in particolare la città e la provincia di Palermo, avrebbe trovato origine — qui riferisco quelli che sono elementi del tutto induttivi, ricavati dai colloqui avuti a Palermo — nei dissapori sorti tra le grandi famiglie della zona di Palermo che si sono collegate in una unica organizzazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, traffico che si allarga con connessioni, naturalmente, internazionali. Ai motivi di dissenso non sarebbero tra l'altro estranee reciproche accuse relative all'ammanco di una grossa somma da una cassa comune, costituita per il commercio dell'eroina ed anche alla cattiva gestione dell'affare Sindona con il quale torniamo all'origine di quei poteri invisibili ed occulti dei quali ho parlato.

I dissapori hanno indotto, reciprocamente, i rappresentanti delle varie famiglie al disegno della soppressione fisica dei capi di quelle antagoniste. Le conseguenze di tale sconvolgimento perdurano tuttora per l'assestamento di nuovi gruppi emergenti e dei gruppi che vi si collegano. Le linee di recente espansione delle bande mafiose si collocano nell'inserimento diretto della grande mafia nella rete dei contributi pubblici, dei finanziamenti bancari e degli appalti.

Le associazioni mafiose emergenti appaiono quelle dirette alla ricerca di comprensione e solidarietà nelle strutture amministrative, a tutti i livelli, nelle banche, nel mondo della vita pubblica in genere offrendo in contraccambio elargizioni, favori e cointeressenze.

È in relazione a tale più sofisticata manifestazione del fenomeno mafioso che proprio in questi ultimi mesi si è diretta l'azione coordinata delle forze di polizia. È da rilevare che (periodo 1977-1981) l'ammontare dei finanziamenti erogati da enti pubblici, a vario titolo, e che hanno formato oggetto di osservazione da parte delle forze di polizia in Sicilia, ammontano a lire 880 miliardi. Gli ultimi più tragici episodi di sangue potrebbero trovare origine — riferisco sempre ipotesi induttive — dalla constatazione da parte dei gruppi criminali della avvenuta individuazione della nuova direzione assunta dalle loro attività.

Fatto fondamentale e per taluni versi scatenante potrebbe considerarsi il rapporto presentato congiuntamente, il 13 luglio ultimo scorso, dalla Questura e dall'Arma dei carabinieri di Palermo che ha portato all'attenzione della magistratura l'attività illecita, gestita in modo associato da 161 persone, indicate come mandanti o esecutori di gravissimi omicidi e partecipi di operazioni nel settore della droga e del riciclaggio del denaro sporco. Il giudice istruttore, sulla scorta degli atti acquisiti, ha emesso intanto 87 mandati di cattura. Si è individuata, sulla base delle denunce presentate, l'esistenza di ben 50 associazioni a delinquere. Sul fronte antidroga un colpo grave è stato inferto con l'individuazione di un traffico di stupefacenti con ramificazioni in tutta Italia e in particolare in Piemonte, Lombardia ed Emilia

e l'operazione si è conclusa con l'arresto di 21 persone.

In attesa che si pervenga all'emanazione di nuove norme a livello legislativo, quelle auspicate per la repressione del fenomeno mafioso — sulla parte legislativa tornerò alla fine — la Guardia di finanza ha dato corso all'attuazione di un coordinato programma d'intervento utilizzando la facoltà e i poteri conferiti da norme vigenti, in modo da contrastare al massimo le attività illecite, specie nei settori dei traffici di stupefacenti e tabacchi, ed ottenere l'acquisizione del maggior numero possibile di dati ed elementi in occasione dei controlli fiscali effettuati.

Per la lotta alla malavita organizzata sono state eseguite numerose verifiche fiscali nei confronti di esercenti le attività commerciali e professionali, che vengono fatte confluire in un unico centro dati presso il comando generale della Guardia di finanza, i cui organici, tra parentesi, sono al completo in Sicilia, non meno degli organici dei carabinieri e di quelli della pubblica sicurezza per Palermo, con qualche piccolo vuoto in quattro città siciliane, integrabile però non per provvedimento di legge, ma solo attraverso l'accelerazione dei corsi per la formazione del personale di pubblica sicurezza, conseguenti alla riforma.

La programmazione degli interventi si è ispirata ai seguenti criteri informatori: convogliamento del maggior numero delle verifiche nei confronti delle categorie di più elevato indice di pericolosità fiscale e concentramento degli interventi nell'ambito delle singole categorie economiche verso ambienti sospetti. In tale contesto la Guardia di finanza ha intensificato l'azione di lotta mediante verifiche fiscali generali sulle attività dei soggetti appartenenti, o sospettati di appartenere, ad organizzazioni mafiose, per delinearne il più possibile la reale capacità contributiva, per comunicare i dati utili ad un'equa tassazione ai competenti uffici finanziari, per ricostruire la formazione del capitale, l'origine degli apporti e le posizioni dei maggiori conferenti di quote, per colpire fiscalmente i soggetti di tali organizzazioni, già noti, per scoraggiare altri soggetti, di identica matrice, ad indirizzare le loro risorse verso le attività illecite, per rilevamenti particolarmente penetranti nei confronti di persone titolari di capitali di non chiara origine, per indagini o controlli su soggetti aggiudicatari di appalti in zone sospette.

Tali accertamenti hanno riguardato, non solo la regolarità degli adempimenti fiscali dei soggetti citati, ma anche il legittimo impiego dei capitali, i collegamenti e le cointeressenze, gli sviluppi economici e gli investimenti non noti, nonchè ogni altro elemento utile ai competenti organi per la migliore conoscenza di persone, situazioni e attività. È stata possibile così l'istituzione di un indice generale con rubriche delle persone sospette di mafia, comprendente 6.300 nominativi. In conseguenza delle verifiche, sono stati segnalati ai competenti uffici finanziari elementi positivi di reddito non dichiarati o non registrati per circa 25 miliardi di lire, l'indicazione di redditi non deducibili per circa 18 miliardi, oltre alla segnalazione di ritenute d'acconto non operate o non versate.

Nel contesto delle indagini relative alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono state denunciate 20 imprese facenti capo a soggetti mafiosi per un importo di imponibile delle fatture emesse pari a 72 miliardi, con IVA dovuta per oltre 10 miliardi. Le indagini hanno interessato anche una vasta organizzazione contrabbandiera con ramificazioni in Italia, Grecia, Cipro, Spagna e Tunisia, responsabile dell'attività illecita tenuta lungo le coste campane, siciliane e pugliesi, unitamente a gruppi mafiosi e camorristici.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la lotta alla mafia, in tutte le sue espressioni e varianti geografiche (conformemente a quel disegno di legge di unificazione mi riferisco anche alla camorra e alla 'ndrangheta), è sempre stata al centro dell'impegno e dell'azione del Governo. Abbiamo sempre misurato l'eccezionalità della minaccia e l'esigenza di farvi fronte con misure, anche straordinarie, nel campo della repressione, non meno che in quello altrettanto decisivo della prevenzione.

Molto tempo prima della designazione del generale Dalla Chiesa a prefetto di Palermo (ricordo con profonda commozione la visita che mi fece a palazzo Chigi pochi giorni prima del suo assassinio l'onorevole La Torre che era un fermo fautore di quella nomina che fu anticipata di pochi giorni proprio per la coincidenza con quell'assassinio mafioso), una nomina che costituiva, essa stessa, il segno dell'attenzione e della preoccupazione del Governo verso la situazione nella città e nell'Isola, l'Esecutivo aveva posto le premesse per un'azione di più largo respiro volta a spezzare le connessioni e le complicità a tutti i livelli della mafia, consapevole che la mafia, lungi dal costituire un fenomeno solo siciliano, proprio nella ramificazione degli interessi e delle pratiche delittuose ben al di là dei confini geografici dell'Isola trova alimento e incoraggiamento.

Ricordo che il 27 dicembre 1979 il disegno di legge di iniziativa governativa contenente misure di carattere patrimoniale per la lotta alla mafia era depositato al Parlamento. Ricordo anche che il 31 marzo 1980 veniva presentata alla Camera una proposta di iniziativa dei deputati La Torre ed altri, la quale, oltre a contenere misure di prevenzione di carattere patrimoniale, contemplava anche disposizioni penali e processuali, l'introduzione di nuove fattispecie delittuose in materia fiscale, valutaria e societaria e l'istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e di controllo. Constatato che l'esame della proposta La Torre procedeva con maggiore celerità rispetto al disegno di legge governativo all'esame del Senato, il mio precedente Governo il 20 novembre 1981, cioè pochi mesi dopo la sua costituzione, decideva di presentare un proprio aggiornato disegno di legge presso la stessa Camera dei deputati, ritirando quello che giaceva al Senato. La Camera iniziava quindi l'esame congiunto delle due iniziative legislative alle quali aggiungeva, altresì, l'esame del disegno di legge concernente l'estensione in via interpretativa delle disposizioni della legge antimafia del 1965 alle altre analoghe organizzazioni (camorra, eccetera).

Ora, finalmente, l'approvazione di tali misure, che contemplano indagini sui patrimoni sospetti e la confisca dei beni accumulati con attività di tipo mafioso o camorristico, è imminente. Il successore del generale Dalla Chiesa disporrà di uno strumento potente per combattere il cancro della delinquenza organizzata con maggiori poteri; e sappiamo come in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti, proprio l'indagine fiscale abbia consentito di mettere con le spalle al muro personaggi che si ritenevano intoccabili.

M A R C H I O . Vuol fare l'americano!

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Da tempo, quindi, il Governo aveva impostato con coerenza un programma rigoroso di lunga prospettiva che puntava ben al di là della manovalanza del crimine. Ma non basta: il 21 gennaio si svolse a Palazzo Chigi un'importante riunione destinata a dare un'impronta all'intera strategia del Governo nei confronti della criminalità mafiosa. Nel corso di quella riunione fu compiuta un'approfondita analisi dei fenomeni mafiosi e camorristici, con particolare attenzione alle connessioni operative esistenti tra terrorismo e delinquenza organizzata. E sul tema delle connessioni si realizzava una svolta nella guerra dello Stato alla mafia.

Faccio, a questo punto, un passo indietro. Nello scorso mese di marzo, il Governo, allo scopo di rendere omogenea la materia delle iniziative legislative suindicate, anche per rendere più efficace sul piano operativo il nuovo complesso compendio di strumenti per combattere la mafia, presentava una serie di emendamenti al disegno di legge del 20 novembre, elaborati sulla base dei risultati di uno studio compiuto a livello interministeriale, con la finalità di meglio definire gli strumenti già previsti dall'iniziativa all'esame del Parlamento, idonei a preservare dalle infiltrazioni mafiose i settori economici più esposti e, in particolare, quello dell'esecuzione delle opere pubbliche.

Si è anzitutto proposto di ampliare il potere di indagine sul tenore di vita, sul patrimonio e sui redditi dell'indiziato e dei soggetti interposti, conferendo anche al Presidente della Repubblica, oltrechè al presiden-

te del Tribunale, il potere di affidare tali indagini a nuclei di polizia tributaria. Inoltre, nell'intendimento del Governo, la facoltà di richiedere le indagini in questione dovrebbe essere riconosciuta anche al questore, ovviamente fuori di procedimenti giudiziari, risultando ciò coerente con il potenziamento dell'attività di prevenzione cui si ispira la recente riforma della polizia.

Si è suggerita altresì l'introduzione di una specifica casistica di sequestro avente ad oggetto i beni individuabili per il sospetto di provenienza e di destinazione illecita, di cui mafiosi possono disporre direttamente o indirettamente, delineandosi inoltre parallele ipotesi di confisca.

Si è anche ritenuto di proporre che le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi connessi al sequestro dei beni di persone sospette assumano carattere penale e non si configurino invece come semplici conseguenze di natura civilistica.

Altri emendamenti sono poi diretti: a definire la fattispecie del reato di associazione di tipo mafioso, con una formulazione sufficientemente compiuta nella fissazione degli elementi costitutivi del delitto; ad aggravare la pena per il reato di favoreggiamento personale e reale, ove lo stesso venga consumato a vantaggio dei soggetti appartenenti ad associazioni criminali organizzate; a prevedere per il delitto di associazione di tipo mafioso l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, il divieto di concedere la libertà provvisoria, la facoltà di sentire testimoni a porte chiuse nei dibattimenti penali e l'estensione di speciali poteri di informazione e di richiesta di documenti attribuiti al Ministro dell'interno in deroga al segreto istruttorio delle vigenti disposizioni; a contemplare la facoltà dell'autorità giudiziaria di sospendere la disponibilità dei beni personali nei casi di sequestro di persona, quando si ritenga che tali beni possano essere utilizzati per far conseguire ai sequestratori il pagamento del riscatto; a disporre una serie articolata di effetti negativi, come la decadenza di concessioni, autorizzazioni eccetera, la impossibilità di iscrizione agli albi degli appaltatori, il divieto di partecipazione a gare di appalto, nonchè risposte in termini sanzionatori ai comportamenti dei pubblici ufficiali che omettano di dare effettività alla decadenza e ai divieti di autorizzazioni, concessioni o iscrizioni.

Le innovazioni suggerite attengono all'esigenza di istitutire un sistema di comunicazione dei previsti provvedimenti restrittivi. Da questo punto di vista si è anzitutto prescritta la formazione di un elenco generale delle amministrazioni e degli enti legittimati a disporre licenze, concessioni e iscrizioni. A tale prescrizione dovrebbe conseguire una serie di obblighi e di comunicazioni a cura della cancelleria del tribunale competente ad erogare le misure di prevenzione che danno luogo alle decadenze in questione.

Si è altresì proposta un'articolazione più dettagliata che tende ad incidere, oltre che sui subappalti, anche sui cottimi per l'esecuzione di movimenti di terra. In pratica la disposizione è intesa ad irrigidire i requisiti soggettivi nel settore dei cottimi ed a sostituire al meccanismo dell'approvazione, che resta in vita solo per la cessione di appalti, quello preventivo e più efficace dell'autorizzazione ai subappalti.

Nella logica inoltre di un sistema inteso a salvaguardare determinati settori economici da infiltrazioni mafiose, il Governo ha proposto che la custodia dei cantieri installati per la esecuzione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Per quanto riguarda poi l'azione di controllo del nucleo di polizia tributaria, volta alla verifica della posizione fiscale ed all'accertamento di eventuali illeciti valutari e societari, il Governo ha proposto che tale azione venga svolta non solo nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione o condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, ma anche nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, del cui patrimonio essi risultino poter disporre direttamente o indirettamente.

Tali iniziative potranno essere assunte sulla scorta delle notizie desumibili dal provvedimento e dalla sentenza che la cancelleria del tribunale provvederà a trasmettere al nucleo in copia integrale. Per le indagini

sulla materia valutaria, saranno opportunamente attribuite agli ufficiali di polizia tributaria le facoltà ed i poteri propri del nucleo speciale di polizia valutaria.

Si è inoltre proposto che tutti gli elementi acquisiti nel corso delle verifiche anzidette, in particolare le variazioni patrimoniali superiori ai venti milioni di lire ed i nomi dei conferenti e dei beneficiari delle variazioni medesime, debbano essere comunicati alla autorità di pubblica sicurezza oltre che, si intende, agli uffici finanziari e alla procura della Repubblica, nella eventualità di irregolarità fiscali o di illeciti penali. È apparso questo uno strumento estremamente utile per la individuazione di quelle intime connessioni economiche che legano e consolidano il mondo della mafia e che valgono a chiarire rapporti interpersonali.

Il Governo ritiene che molte delle misure originariamente previste nella iniziativa legislativa all'esame della Camera dei deputati e negli emendamenti che ho testè illustrato risultino idonee a dare un'efficace risposta ed a venire incontro alle richieste formulate in sede di illustrazione delle interpellanze rivolte al Governo in questa Assemblea.

In quella sede è stata pressochè unanimemente ravvisata la necessità della creazione di un centro unitario di coordinamento dell'attività di lotta alla mafia, sia per i profili interni, sia per le eventuali diramazioni e connessioni internazionali. A questa richiesta il Governo ha ritenuto di fornire una pronta risposta con l'approvazione, che ho testè comunicato nell'odierno Consiglio dei ministri, di un provvedimento legislativo urgente ad integrazione delle disposizioni previste in materia di coordinamento dell'attività delle forze preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica dall'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Onde consentire che la normativa in corso di approvazione possa dispiegare tutti i suoi effetti positivi, è sembrato necessario prevedere con il provvedimento d'urgenza in questione la creazione di un centro unitario per il coordinamento dell'attività di tutte le forze di polizia impegnate in ambito provinciale, regionale, nazionale ed anche internazionale nella lotta alla mafia, sì da consentire l'immediata operatività di quella normativa non appena essa, auspicabilmente nei prossimi giorni, sarà approvata.

Il Governo manifesta peraltro la piena disponibilità ad accogliere quei suggerimenti intesi a rendere ancora più incisive le misure già predisposte, in corso di approvazione ed emerse nel corso della discussione in Senato, quali ad esempio quelli formulati dal senatore Martinazzoli circa le rigorose verifiche dei grandi patrimoni, la revisione della normativa riguardante gli appalti di opere pubbliche ed il rilascio delle concessioni edilizie, in modo da assicurare il massimo della trasparenza possibile ai settori che notoriamente subiscono in modo più grave l'inquinamento del fenomeno mafioso.

Quanto al fermo di polizia, misura questa suggerita dal senatore Valiani, il Governo, ove si manifestasse tra le forze politiche una larga convergenza di consensi sull'opportunità di tale misura, sarebbe pronto a fornire il proprio contributo elaborando un'apposita proposta di emendamento alle iniziative legislative all'esame delle Camere.

Il Governo manifesta una analoga disponibilità per quello che riguarda le proposte comuni ai senatori Martinazzoli e Valiani, tendenti ad istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia di terrorismo mafioso. Alla luce inoltre di nuove norme penali, processuali e di prevenzione che saranno definitivamente approvate dal Parlamento, il Governo non mancherà di studiare attentamente di quali altri poteri, oltre quelli già delegati dal Ministro dell'interno, debba essere dotato l'alto commissario per una maggiore incisività dei suoi interventi.

Fin d'ora potrebbe ipotizzarsi l'attribuzione all'alto commissario di un diretto potere di proposta di invio al soggiorno obbligato di persone socialmente pericolose, nonchè della possibilità di effettuare accessi diretti presso gli istituti e le aziende di credito, proprio allo scopo di accertare la consistenza delle disponibilità finanziarie delle persone più fortemente sospettate di traffici illeciti posti in essere da organizzazioni mafiose.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento straordinario il Governo torna al Parlamento per le decisioni comuni che la gravità dell'ora impone. Governo e Parlamento sono più che mai impegnati in una battaglia in qualche misura suprema per la salvaguardia della comunità nazionale: Governo e Parlamento, Governo e popolo nella lotta congiunta contro la nuova barbarie che ci minaccia; l'abbiamo respinta nel marzo 1978, la respingeremo anche oggi. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora procedere alle repliche. Ricordo che il Regolamente prevede non più di 5 minuti di tempo per ciascuna replica, ma, data la gravità dell'argomento, credo si possa consentire a ciascun oratore di parlare per almeno il doppio del tempo stabilito.

Raccomando comunque una certa discrezione a tutti; se poi un discorso avviato richiederà qualche minuto in più del previsto, non sarà certamente il Presidente a creare turbamenti in un dibattito che è stato il più ampio possibile su una materia così importante.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, mi consenta di sollevare un problema regolamentare. Avevamo presentato un numero di documenti maggiore di quello che figura nell'ordine del giorno. Esiste infatti un'interpellanza del senatore Pozzo ed altri che non compare tra quelle iscritte nell'ordine del giorno, così come non figura all'ordine l'interrogazione 3 - 02128 del senatore Finestra. Non so se si tratti di un errore materiale o se questi documenti siano andati smarriti.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, nessun documento è andato disperso; ritengo che ella si riferisca al documento a firma dei senatori Pozzo, Crollalanza e di altri cinque senatori che reca un invito al Ministro dell'interno a dimettersi. Tale documento non può considerarsi nè una mozione, in quanto manca delle otto firme necessarie, nè, per il suo contenuto, una interpellanza o una interrogazione.

Il Gruppo del MSI-DN potrà, peraltro, in sede di replica alla risposta all'interpellanza del senatore Pisanò, che pure fa riferimento alle dimissioni del Ministro dell'interno, svolgere le argomentazioni che, al riguardo, riterrà opportune.

Preciso, inoltre, che l'interrogazione del senatore Finestra non è stata iscritta all'ordine del giorno in quanto presentata in ritardo e quindi non in grado di ottenere un'adeguata risposta da parte del Governo che non ha potuto conoscere in tempo utile tale documento.

M A R C H I O . Il Presidente del Consiglio non ha comunque risposto.

P R E S I D E N T E . Questo lo dirà quando prenderà la parola. Colgo l'occasione per invitare tutti, specie in momenti di particolare tensione, alla massima chiarezza.

M A R C H I O . Si può essere chiari quanto si vuole, tanto il tipo di risposta non cambia!

L'onorevole Spadolini ci deve dire quali interessi copre con Cirillo.

P R E S I D E N T E . Senatore Marchio, perchè vuole anticipare la sua risposta? Abbia la cortesia di non rimettermi in una situazione delicata.

M A R C H I O . Non ci sarà una mia risposta.

M A C A L U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A C A L U S O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo preliminarmente dire che sarebbe stato bene che il Ministro dell'interno si fosse presentato dimissionario davanti al Parlamento, come atto suo. Non l'ha fatto. Ci si può dire: « Chiedetelo ».

Noi non facciamo questa richiesta formale, perchè riteniamo che in questa materia le responsabilità del Presidente del Consiglio e del Governo nel suo complesso non sono minori di quelle del Ministro dell'interno. D'altro canto, ieri, dopo che era stato commesso l'atroce delitto di Palermo che ha avuto ed ha le dimensioni politiche cui tutti hanno fatto riferimento, nonostante le responsabilità del Governo in rapporto alle questioni sollevate dallo stesso Dalla Chiesa, abbiamo visto che la maggioranza ha confermato la fiducia al Governo, assumendosi quindi la responsabilità degli atti compiuti dal Governo Spadolini primo che è uguale al Governo Spadolini secondo.

Il Presidente del Consiglio ha fatto un riferimento e ha detto che ci troviamo in un momento grave, paragonabile a quello del sequestro e dell'uccisione dell'onorevole Moro: un momento drammatico. Ha fatto appello all'unità democratica. È vero che il momento è grave e drammatico e, direi, che gli avvenimenti di oggi, collegati a quelli di alcune settimane addietro e anche di alcuni mesi addietro (ho già detto che in questi tre anni, dal 1979 ad oggi, è stata commessa una serie impressionante di delitti politici), sono più gravi del sequestro e dell'uccisione dell'onorevole Moro per un motivo molto preciso. Noi sapevamo allora chi erano i sequestratori di Aldo Moro: dicevano di essere le Brigate rosse; sapevamo chi erano i loro capi, si ricercavano degli uomini che bene o male avevano un volto, anche se dietro di loro potevano esservene altri che non avevano un volto. Qui si parla in maniera impersonale della mafia.

Che si tratti di cosa diversa e ben più grave, perchè non si conoscono i volti dei capi e dell'esercito, lo ritroviamo anche in un altro fatto. C'è un processo aperto per gli uccisori dell'onorevole Moro, sappiamo chi ha ucciso il giudice Occorsio e Alessandrini e altri giudici; ma resta una domanda inquietante: chi ha ucciso Cesare Terranova, Costa, Mattarella? Chi ha ucciso Pio La Torre? Chi ha ucciso, ora, il prefetto Dalla Chiesa? Non si sa nulla. Le indagini sono a zero. Ieri c'è stato un funerale, che noi tutti abbiamo visto attraverso la televisione; oggi Palermo torna come l'altro ieri, torna come sempre.

Questa è la differenza tra il delitto dell'onorevole Moro e questi delitti. Quindi la particolarità di questo fenomeno avrebbe dovuto suggerire misure politiche straordinarie.

Nel mio intervento ho già detto che bisogna porsi una domanda, alla quale il Presidente del Consiglio non ha dato una risposta. La domanda è: « perchè lo stesso fenomeno mafioso ha cambiato segno, con questa qualità dei delitti? ». Non facciamo solo analisi sociali, ma anche analisi politiche. Quali sono le ragioni di tutto questo? Quali sono i caratteri della crisi politica e della crisi dello Stato? Invece non abbiamo nessuna risposta.

Ieri, il senatore Martinazzoli, del quale ho veramente molta stima, ha detto delle cose che non posso far passare sotto silenzio. Ha detto che siamo in una situazione straordinaria e, quindi, occorrono provvedimenti straordinari; però non ha detto perchè siamo in una situazione straordinaria, quali sono le ragioni per le quali ci troviamo a questo punto.

Ha fatto delle proposte ed io voglio parlare proprio di una di queste. Il senatore Martinazzoli ha detto che, quando ci sono grandi personaggi sospettati di essere mafiosi, dobbiamo fare delle isole per confinarli in modo che non possano avere collegamenti, rapporti interpersonali, telefonici eccetera. Bene, onorevole Martinazzoli, io sono francamente convinto — l'ho già detto tante altre volte — che la Democrazia cristiana non è la mafia, tollera però certe situazioni: voglio chiederle, allora, perchè creare il confino e intanto non confinare alcuni personaggi dalla Democrazia critiana? Chi vi vieta di mettere fuori dalla Democrazia cristiana l'ex sindaco di Parlemo Ciancimino? Non vedo qui nessun senatore siciliano, per chiederlo anche a lui — sarà un'assenza giustificata — chi ve lo vieta? La Commissione antimafia ha detto alcune cose, e tra le altre anche questa, che Ciancimino era l'uomo della mafia. Quando il signor Ciancimino querelò il senatore Li Causi, che fece questa affermazione in una conferenza stampa a Palermo, il tribunale di Palermo ha assolto il senatore Li Causi e nella sentenza è scritto che aveva detto

la verità. Ebbene, oggi il signor Ciancimino è ai vertici della Democrazia crisitiana di Palermo. Confinatelo.

I parroci di Bagheria o di Csteldaccia, dove sono avvenuti tutti questi delitti in questi giorni, hanno detto che ai funerali di questi personaggi, dietro le bare, c'erano uomini politici: di quale partito? Perchè, anzichè reagire alle dichiarazioni dei parroci, non avete confinato quelli che sono andati a questi funerali?

Del resto, c'è un precedente grave, senatore Martinazzoli. Quando fu assassinato uno dei più feroci assassini e capi della mafia, il Di Cristina, nella sezione democristiana di Riesi fu esposta la bandiera, furono sospese le lezioni scolastiche (e c'era un processo in corso, finito poi per l'amnistia), gli uffici furono chiusi in segno di lutto. Questo sono le cose da confinare! Le leggi sono importanti ma la lotta alla mafia è soprattutto una lotta di comportamenti, e di comportamenti politici. Ma non andiamo lontano, veniamo all'oggi. Il Presidente del Consiglio, nel suo discorso, ha detto delle cose pesanti, ha parlato di collusioni, ha parlato degli appalti, delle banche e di addentellati nell'amministrazione pubblica. Ebbene stamattina ho letto un'intervista del segretario regionale della Democrazia cristiana, responsabile per il Mezzogiorno, rilasciata alla « Gazzetta del Mezzogiorno ». L'ultima domanda del giornalista dice: « allora, onorevole, attualizziamo il quesito: non ritiene che vi possano essere collusioni con la mafia proprio all'interno degli apparati e forse anche in quelle stesse istituzioni alle quali il comitato di coordinamento fa riferimento per la lotta alla mafia? » La risposta: « non conosco fenomeni di collusione, esistono invece problemi di inefficienza ». (*Interruzioni del senatore Mitrotti*). Questo ha detto il segretario regionale della Democrazia cristiana. Allora qui bisogna parlar chiaro, perchè si possono fare tutte le leggi che si vuole, ma non bisogna poi sottovalutare questi comportamenti.

Ho detto al Ministro dell'interno determinate cose e ho spiegato le ragioni per cui noi non chiediamo formalmente le sue dimissioni. Ma lei, onorevole Ministro, ha un dovere, quello di dire al Parlamento chi gli ha chiesto di non dare i poteri di coordinamento. L'onorevole Sanza, che è qui presente, ha fatto una dichiarazione in questo senso. Il Presidente della regione siciliana si è ricordato che esiste l'articolo 31 dello statuto, di cui nessuno da 30 anni sapeva più niente, per rivendicare i poteri di coordinamento. Se ne è ricordato ora, ma guarda la memoria del Presidente della regione! Bene, il Ministro degli interni deve riferire, perchè questo serve alle indagini, parliamoci chiaro, questo significa aiutare o meno la magistratura; perchè, se si dice che vi sono stati uomini politici e forze che si sono mossi per far fare all'onorevole Sanza quella dichiarazione e per far sollevare quella polemica tra il prefetto e il Ministro degli interni, allora i magistrati cominciano a capire dove è il problema.

Noi prendiamo atto delle decisioni un po' confuse, ancora non chiare — lo vedremo — rispetto ai poteri che ora sono stati dati e ciò conferma che potevano essere conferiti prima, anche se con decreto-legge. Vedremo quali sono questi poteri e soprattutto qual è la motivazione per cui ancora non si riesce a fare quell'atto politico, che era stato chiesto, di una separazione di poteri tra il prefetto di Palermo e chi deve essere preposto a questa lotta per evitare confusione e per evitare che, ancora una volta, ci possano essere contestazioni rispetto ad una chiarezza dei poteri.

Ecco perchè in questo contesto politico non posso dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I S A N Ò . Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, avevo avanzato ieri due richieste e ad esse mi sembra non sia stata data risposta. La prima concerneva un fatto tecnico, di cronaca, cioè che cosa si pensava a Palermo sulle modalità dell'agguato al generale Dalla Chiesa e prevedevo che una qualche ipotesi fosse stata fatta. Non c'è stata risposta e quindi vale ancora l'ipotesi, purtroppo molto negativa, che l'uscita del gene-

rale Dalla Chiesa dalla prefettura, l'altra sera, a quell'ora, sia stata tempestivamente segnalata.

SPADOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri.* Senatore Pisanò, su un punto lei ha ragione. Il punto di riferimento, secondo le valutazioni della polizia, è dato dalla frequenza con cui la signora Dalla Chiesa soleva, di recente, andare al palazzo della prefettura. Non l'ho detto perchè non mi è sembrato elegante.

PISANÒ. È anche l'ipotesi che mi è stata fatta, ieri sera a Palermo, da alcuni ufficiali dei carabinieri, comunque non accertata; ed in ogni caso siamo sempre di fronte ad un fatto di estrema gravità perchè la vettura della signora non può essere stata seguita quella sera soltanto. Evidentemente da giorni e giorni, i mafiosi, i *killers*, tenevano sotto controllo sia la vettura della signora Dalla Chiesa, sia altre vetture della prefettura. Un'operazione di quel genere non scatta su una segnalazione telefonica. Mi rendo, però, certamente conto, che non è possibile, nell'arco di 24 ore, avere delle risposte. Vedremo quindi successivamente.

L'altra domanda concerne che cosa aveva chiesto il generale Dalla Chiesa e cosa non gli è stato dato. Lei infatti ha detto ora, signor Presidente, che il generale Dalla Chiesa aveva richiesto gli strumenti fiscali per poter combattere la mafia e che questi gli erano stati concessi, ma gli strumenti fiscali erano stati concessi al generale già da qualche giorno e Dalla Chiesa lo sapeva, ma le sue lamentele sono continuate fino a poche ore prima dell'assassinio. Il che significa che il generale Dalla Chiesa aveva chiesto qualcosa di molto più importante: aveva chiesto quello che voi adesso date al prefetto De Francesco.

SPADOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri.* No, senatore Pisanò; il Ministro poi risponderà alla Camera, dando ulteriori particolari. Io ho parlato a lungo; le posso, però, dire che era completamente diversa la questione: il generale Dalla Chiesa aveva chiesto, e negli ultimi giorni ottenuto, tutto in materia di coordinamento presso le altre prefetture. La richiesta del generale Dalla Chiesa riguardava solo il fatto che ci fossero dei terminali nelle prefetture dei capoluoghi di regione collegate alla lotta antimafia; questo era il coordinamento che, dopo alcune difficoltà amministrative, gli era stato dato; comunque il Ministro riferirà. Io la interrompo solo...

PISANÒ. Per carità, la ringrazio delle precisazioni che prima non avevo avuto e quindi mi erano rimaste le curiosità, che comunque permangono. Infatti, il generale Dalla Chiesa negli ultimi giorni della sua vita ha fatto delle polemiche piuttosto pesanti e Dalla Chiesa non era uomo dalle polemiche molto facili. Io, che mi onoravo di conoscerlo da trent'anni e mi onoravo della sua stima, so quanto fosse difficile riuscire ad ottenere da lui delle dichiarazioni polemiche nelle interviste che gli chiedevo quando ero giornalista. Quindi, se s'era sfogato in quella maniera vuol dire che sentiva che gli mancava il terreno sotto i piedi per poter condurre fino in fondo la sua azione.

Passiamo adesso un momento alle proposte del Governo per combattere la mafia. Io apprezzo la sua buona fede, onorevole Presidente, lei ha elencato i provvedimenti che saranno presi; ma a questo punto mi domando se questi provvedimenti potranno avere successo. Essi potranno essere applicati solo nel caso che alle loro spalle esistano delle strutture statali o regionali tali da assicurarne l'efficacia.

Colgo una perla piccolissima, me ne scusi il signor Presidente del Consiglio, quando sento dire che anche la guardia ai cantieri sarà affidata a delle persone di documentata integrità. A me è venuto da ridere: nei cantieri sono entrati i morti, come sono sempre entrati e come continueranno ad entrare! Voglio dire, chi controlla i controllori, chi controlla l'organizzazione che deve controllare determinate cose?

Il problema che io pongo è però ancora più ampio. Noi siamo, infatti, nel settembre 1982, qui riuniti perchè sono successi dei fatti di una gravità paurosa e sentiamo proporre quello che era già stato proposto, nero su bianco, signor Presidente, nelle relazioni del-

l'antimafia del 1976. Perchè allora, dal 1976 ad oggi, i Governi che si sono succeduti non hanno fatto assolutamente niente in ordine a queste proposte? Vi leggerò, brevissimamente, dato il tempo che ho a disposizione, quelli che erano stati elencati come provvedimenti, non nella relazione antimafia del Movimento sociale italiano ma in quella firmata dalla Democrazia cristiana, dal Partito socialista, dal Partito repubblicano, signor Presidente, e dagli altri partiti della maggioranza.

C'era, per esempio, tutto quello che riguardava le misure di carattere patrimoniale. In questa prospettiva, fatte tutte le premesse, diceva la relazione di maggioranza — insisto sul fatto che la relazione fosse di maggioranza —: *a*) tutte le volte che si promuove l'azione penale per reati di origine mafiosa o che si proponga l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di attività mafiosa, deve essere anche disposta una indagine, a mezzo della Guardia di finanza, sull'indiziato e sui suoi familiari; *b*) all'esito dell'inchiesta, l'autorità giudiziaria dovrebbe procedere per i reati fiscali eventualmente accertati a carico del presunto o dei suoi familiari, indipendentemente dalla condizione sancita dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo cui per i reati previsti dalla legge sui tributi diretti, l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento delle imposte della relativa sovraimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi vigenti; *c*) per gli stessi casi prima accennati, dovrebbe essere prevista la facoltà del giudice di imporre ai soggetti indiziati di mafia una cauzione di buona condotta modellata sulla misura di sicurezza regolata dal codice penale. La cauzione dovrebbe essere senz'altro confiscata nell'ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, mentre andrebbe restituita, in caso di buona condotta, al termine del periodo di applicazione della misura; *d*) sempre nella stessa ipotesi, il giudice dovrebbe essere autorizzato a disporre il sequestro conservativo dei beni dell'imputato... Potrei andare avanti e leggervi tutto. Questo è firmato dalla Democrazia cristiana e dai partiti di Governo ed eravamo nella primavera del 1976; ora siamo nel 1982 e sentiamo riproporre la stessa musica, anche più dilatata, più farraginosa, dopo che la società italiana ha pagato con tanti morti ammazzati la mancata applicazione di questi suggerimenti della Commissione antimafia: « Le misure accennate dovrebbero essere disposte ed applicate tenendo conto delle necessità personali e familiari, tutte le volte in cui l'accertamento compiuto dalla Guardia di finanza denunci un contrasto insanabile, eccetera eccetera ». C'è anche dell'altro (parlo sempre della relazione di maggioranza): si richiedeva l'avvicendamento dei pubblici impiegati.

Signor Presidente, quelle che sto leggendo sono le proposte di legge avanzate dalla maggioranza alla Commissione antimafia nel 1976: comunque, lei può tranquillamente andarle a leggere alle pagine 322, 323, 324 e 325 della relazione di maggioranza alla Commissione antimafia. Lei arriva, non per sua cattiva volontà ma perchè sta ereditando una maledizione che non ha creato lei, proponendo nel 1982, in una maniera ancora più confusa e sotto l'urto di avvenimenti drammatici, delle iniziative e dei suggerimenti che, se applicati immediatamente, avrebbero avuto il loro successo. Le pongo allora una domanda: perchè dal 1976 ad oggi questi documenti non sono mai stati portati all'attenzione del Parlamento e posti in discussione? Quali volontà politiche li hanno bloccati? Ecco dov'è la mafia. Mafia e potere politico sono la stessa cosa in questo paese.

Occorre però prendere altre iniziative: ad esempio, uno dei provvedimenti di cui lei non ha parlato è quello di concentrare nelle mani di pochi tribunali e di pochi uffici di istruzione tutto il fenomeno della mafia perchè esso, come anche il fenomeno del terrorismo e quello della camorra, per essere combattuto, deve essere concentrato nelle mani di pochissime persone che abbiano sempre sott'occhio il quadro complessivo della situazione (nomi, schedari, atti istruttori e tutto il resto). Non si può più andare avanti con la divisione tra i vari tribunali dei processi: alla Commissione antimafia c'eravamo accorti del fatto che alcuni tribunali ignoravano completamente fatti inerenti alle stesse persone o alle stesse situazioni verificate-

si in un'altra giurisdizione. Siete arrivati al commissario unico che deve avere poteri, non dico eccessivi o straordinari, ma comunque tali da consentirgli di avere il controllo su tutta la regione.

Un altro particolare che devo sottolineare è questo: mi risulta, anche se non sono un esperto in materia, che la regione siciliana ha dei poteri in materia di ordine pubblico. Credo che una delle cose essenziali da fare sia quella di togliere immediatamente a questa regione ogni potestà in fatto di ordine pubblico. Ho letto sui giornali che ancora pochi giorni fa la Regione aveva negato al generale Dalla Chiesa alcune sue determinate richieste. Come è pensabile che una regione inquinata al 99 per cento dal fenomeno mafioso possa disporre sull'ordine pubblico? Lasciatele, al massimo, la facoltà delle multe per sosta vietata; non credo si possa concederle di più. Questo è uno dei provvedimenti da prendere, come anche quello di concentrare nelle mani di pochi magistrati tutta la lotta contro la mafia, così come contro la camorra e così come si è fatto ad un certo momento anche per il terrorismo quando il povero generale Dalla Chiesa aveva in mano quel nucleo di polizia giudiziaria del Piemonte che ottenne i successi che sappiamo.

Sono desolato nel dire queste cose, ma non riesco a vedere come questi provvedimenti che il Governo vuole prendere possano incidere sul fenomeno mafioso. Nella relazione antimafia allora si dissero tante altre cose: « La criminalità organizzata di tipo mafioso è un fenomeno che dilaga e impone la sua volontà solo ed in quanto trova complicità e protezione negli organi dello Stato; complicità e protezione che ripaga trasformandosi, quando le venga richiesto, in braccio secolare di questo o quel Gruppo politico ». Ciò che si vede e intravvede attraverso le vicende collegate a Luciano Liggio ne offre clamorosa conferma. Perchè, se poi cominciamo a parlare di mafia — e sarebbe bene che si parlasse seriamente di mafia e di organizzazione mafiosa — allora sì che potremmo scoprire le origini di tutti questi fenomeni, dall'esecuzione o dall'uccisione — chiamatela come volete — del bandito Giuliano fino ad arrivare a questi ultimi giorni. C'è tutto un legame, tutta una logica.

Ad ogni modo, signor Presidente, non starò a leggere tutte le conclusioni della Commissione antimafia: se le legga. Ogni relazione ha alcune pagine di conclusioni. Queste sono dieci pagine in tutto e può darsi che lei trovi dei suggerimenti per la situazione del Governo.

Un ultimo argomento. Noi ieri avevamo chiesto a gran voce le dimissioni del ministro Rognoni. Ribadiamo questa richiesta e non perchè si voglia puntare su di lei, onorevole Rognoni, come unico capro espiatorio di questa situazione. Sarebbe ingiusto; ma riteniamo che quanto è successo a Palermo l'altra sera, comporti delle responsabilità da parte del Ministero degli interni. Qualcosa c'è stato e non è stato chiarito bene neanche questa sera: ci ha detto che darà ulteriori spiegazioni. Noi ripetiamo e ribadiamo la richiesta di queste dimissioni. Ho ancora nelle orecchie e negli occhi la scena di ieri sera a Palermo, cosa è successo nella basilica, cosa è successo fuori. Qualche giornale, signor Presidente, ha scritto che lei avrebbe dichiarato che si è trattato di gruppetti di fascisti o di extraparlamentari; anche il cardinale Pappalardo è un extraparlamentare con quello che ha detto?

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Non è affatto vero quello che i giornali hanno detto; il cardinale Pappalardo mi ha stretto due volte la mano, all'inizio e alla fine. Quindi, vede quante cose false vengono divulgate.

P I S A N Ò . Signor Presidente, io dico una cosa: lei ha vissuto quei momenti come li abbiamo vissuti tutti noi che c'eravamo; è stata un'esplosione popolare. Gli extraparlamentari, almeno quelli di sinistra, erano una ventina. Dopo voi ve ne siete andati via, ma io e il senatore Franco siamo rimasti in piazza e abbiamo continuato a girare.

F O R M I C A , *ministro delle finanze.* C'erano anche dei mafiosi in mezzo.

P I S A N Ò . Lasci perdere! I mafiosi non scendono in piazza in questa maniera. C'è una situazione che non si è manifestata solamente ieri sera in piazza a Palermo: basta leggere i giornali di questa mattina di tutte le tendenze. Ora io dico: ognuno ha la sua sensibilità, ognuno deve trarre le conclusioni politiche dei suoi atteggiamenti.

P O Z Z O . Onorevole Formica, farebbe bene a dirci i nomi. Lei sta affermando una cosa molto grave: ha individuato delle persone nella cattedrale. E allora dica i nomi: è importantissimo.

F O R M I C A , *ministro delle finanze.* In Italia si dice sempre così: dica i nomi!

P O Z Z O . Sì, dica i nomi, perchè lei ha fatto un'affermazione estremamente grave.

F O R M I C A , *ministro delle finanze.* Sì, di mia sorella!

P O Z Z O . Se li ha individuati, e li ha individuati in chiesa, farà bene a dire chi erano.

F O R M I C A , *ministro delle finanze.* Mia sorella!

P I S A N Ò . Comunque concludo dicendo: a ognuno la sua responsabilità, e ad ognuno le sue conclusioni politiche che derivano da questa sua responsabilità. Ripetiamo che se oggi il Ministro dell'interno si fosse presentato dimissionario, avrebbe reso un buon servizio anche al secondo governo Spadolini.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, devo dichiarare insieme la mia profonda insoddisfazione e la mia preoccupazione per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Insoddisfazione innanzi tutto per due motivi: un motivo di analisi politica, di dichiarazioni politiche sul grave avvenimento accaduto. Come si fa, signor Presidente del Consiglio, ad unificare in un calderone unico e indistinto la mafia di Palermo con i cosiddetti poteri occulti, senza tenere conto di ciò che nell'ultimo anno e mezzo è avvenuto, quando abbiamo parlato di P2 dicendo che la P2 è un cancro comparso improvvisamente e penetrato nel tessuto di questo paese, davvero non conosciuto, davvero occulto come se non avesse attraversato gabinetti di presidenti del consiglio, ministeri chiave, enti di stato, uffici di giustizia, come se non avesse attraversato orizzontalmente lo spettro del potere italiano; come si fa a parlare in questi termini della mafia? Senza tener conto che quando si è trattato di colpire la P2, ma di colpire ciò che dietro la P2 c'era stato in termini di collegamenti, in termini non di inquinamento generico ma di intreccio profondo, visibile, evidente tra forze politiche e centri occulti di potere, tra Ministri e centri occulti di potere, tra pubblici funzionari e addirittura i vertici dello Stato e quei centri occulti di potere, si sono isolati alcuni rami dei servizi di sicurezza e delle forze armate e una spugna assolutoria è stata passata sulle responsabilità politiche che avevano consentito la crescita e l'esistenza del fenomeno P2.

È questa la mia preoccupazione: se parliamo negli stessi termini generici, aveva ragione il senatore Malagodi, che pure frequenta queste Aule parlamentari da 30 anni. Malagodi sosteneva che non si può continuare a parlare di collusioni tra la mafia e il potere politico, tra la mafia e la amministrazione pubblica, tra la mafia e le forze politiche perchè sono cose gravissime. Se queste cose si verificano, noi dobbiamo denunciarle.

Le legislature precedenti hanno svolto inchieste parlamentari sul fenomeno mafioso di lunga durata; il Presidente del Consiglio, perciò, non può parlare della mafia

in questi termini ignorando che la mafia non è un'entità astratta, ma è un'entità reale come la P 2, cioè non è fuori dal sistema ma è occultamente dentro il sistema di potere, anzi è lo stesso sistema di potere in Sicilia e altrove, o almeno ne è una parte consistente.

Di quale mafia stiamo parlando? Della mafia di Calogero Vizzini, della mafia dai molti tentacoli che ha un'unica testa. O non dobbiamo forse cominciare a pensare che all'interno di quest'unico fenomeno ci siano molti tentacoli ma non necessariamente una sola testa, ma anzi più teste, tante quanti sono i centri e gli interessi di potere di questo Stato frammentato e spezzato che non riesce ad assicurarsi la sovranità nel paese?

Il secondo motivo di insoddisfazione consiste nel fatto che sento riecheggiare, come ogni volta che ci si trova di fronte ad un nuovo elemento di grave emergenza, la tentazione di risolvere i problemi che abbiamo davanti non con la volontà e la determinazione politica e il coraggio, con la verità, con l'uso degli strumenti che esistono se si vogliono esercitare dei poteri, se li si vuol far valere, con le leggi che esistono e che possono essere attuate e rispettate se si vuole colpire l'illegalità, ma ancora una volta con l'illusione delle leggi speciali.

Avevo accolto con speranza la nomina di Dalla Chiesa a prefetto di Palermo per la sua professionalità. Ma se c'era qualcuno che pensava di inviare a Palermo non il professionista Dalla Chiesa, il carabiniere Dalla Chiesa, il prefetto, l'uomo di Stato, l'uomo dell'amministrazione, ma il comandante della piazza di Palermo, il torinese inviato a Palermo secondo la migliore tradizione sabauda, ebbene nessuno si faccia illusioni che per questa strada si possa battere la mafia. Su questa strada andremo invece incontro ai rafforzamenti del fenomeno mafioso.

Se volessi sognare un'alternativa democratica già realizzata, come sarebbe stato possibile in qualsiasi altro paese, dopo la vittoria divorzista del 1975 avrei pensato ad un Governo alternativo che non facesse tornare dalla Commissione antimafia Terranova a Palermo per poi essere ucciso nell'esercizio del suo mestiere di giudice. Avrei pensato ad un Governo alternativo che mandasse il siciliano Terranova, l'antimafioso Terranova, il giudice Terranova a fare il prefetto di Palermo. Guai se cadiamo nell'illusione che i poteri straordinari, i comandanti delle piazze inviati da Torino sulla piazza di Palermo, il provvedimento indiscriminato contro tutta la popolazione di Palermo ci aiutino a risolvere il problema mafioso. Sarà un'altra illusione, un'altra sconfitta che preparerà altre sconfitte dello Stato.

Ho sentito qui il discorso del senatore Valiani. Egli è stato sei anni in mezzo alla P2 e non se ne è accorto. Sono due le cose: o se ne è accorto o non se ne è accorto, comunque non ha il diritto di venire a pontificare sui provvedimenti che ci sono da prendere. Stiamo scherzando, signori? Il fermo di polizia per combattere la mafia? Ma dove vivete? Ricordatevi il processo di via Lazio, un'intera famiglia sterminata che non si costituisce parte civile; uno degli imputati assolto; prima che egli potesse uscire dall'Ucciardone, a 27 anni, muore di infarto sotto una doccia e la famiglia non si costituisce parte civile.

Se vogliamo discutere di mafia, dobbiamo discutere di queste cose, di questa realtà e dobbiamo discutere della mafia che non è un fenomeno letterario o fuori di noi. È presente nell'amministrazione regionale, nel partito di maggioranza relativa e in altri partiti.

Qui Macaluso ha ricordato Di Cristina. C'erano state delle polemiche sui rapporti fra Gunnella e Di Cristina: egli doveva optare tra l'elezione a Palermo e l'elezione a Roma (primo dei non eletti a Roma era De Cataldo, primo dei non eletti a Palermo era Gunnella). Scelse Roma perchè era sospetto di amicizie radicali. Come recentemente tra il sospetto di amicizie radicali

e i sospetti di amicizie P2 avete preferito le doppie tessere P2 e PSI, così allora nel 1976 il siciliano Ugo La Malfa sceglieva il sospetto di amicizie mafiose. È un comportamento, è un modo di guardare alla realtà siciliana che rende di fatto complice questo regime, di ciò che è cresciuto in Sicilia e che dalla Sicilia si è esteso in Italia, perchè, una volta tollerate queste cose in Sicilia, riprende poi il fenomeno della 'ndrangheta in Calabria.

Allora i problemi sono altri. Il primo riguarda la volontà e la determinazione politica. Se non si decideranno e se non si isoleranno — in questo ha ragione Macaluso — all'interno dei partiti, all'interno dell'amministrazione i comportamenti mafiosi, se non si avrà il coraggio di espellere i mafiosi, sarà difficile poi poter risolvere il problema confinando alcuni capi *clan* o presunti tali in qualche paese. Finora quei provvedimenti eccezionali sono serviti soltanto a facilitare la diffusione della mafia nel resto del paese.

Un'altra preoccupazione ancora, signor Presidente del Consiglio e poi termino. Si è detto che gli organici della Pubblica sicurezza, della finanza e dei carabinieri sono a posto. Non lo so, ma se è così bisogna rafforzarli, perchè so con sicurezza che come in tutta Italia anche in Sicilia una struttura che è stata determinante per garantire l'ordine pubblico e un certo tipo di rapporto con la popolazione, e cioè la rete capillare delle stazioni periferiche dei carabinieri, è dissestata e sconvolta proprio in quei paesi che sono ormai, per essere situati nell'entroterra, punti di osservazione e di forza della mafia. Esistono stazioni dei carabinieri affidate ad un maresciallo dei carabinieri e a due carabinieri. Qualche anno fa abbiamo letto sui giornali che con la fiamma ossidrica alcuni mafiosi aprirono delle porte blindate e trovarono gli unici due carabinieri della stazione di servizio che dormivano e li ammazzarono insieme.

Allora, se non riprendiamo e rivediamo queste cose e se non ricreiamo la struttura capillare disciolta in nome di altre scelte che si sono rivelate sbagliate e che hanno creato doppioni nell'arma dei carabinieri, priveremo lo Stato di autorità.

Lo stesso discorso vale anche per la polizia. Certo, abbiamo bisogno di nuclei unificati, di coordinamenti e di reti operative unificate; abbiamo bisogno di personale specializzato e culturalmente all'altezza del fenomeno che deve combattere, ma abbiamo anche bisogno di posti di osservazione ramificati; e allora occorre rafforzare i commissariati di polizia e realizzare il decentramento territoriale.

L'altro enorme problema di cui il Presidente del Consiglio non ha parlato è quello degli organici della magistratura in Sicilia e delle strutture della giustizia nell'isola. Anche qui l'illusione di risolvere il problema scavalcando il princìpio del giudice naturale e attraverso i giudici speciali — chiamateli come volete — è un'illusione perniciosa. La verità è che avete lasciato deperire le strutture giudiziarie in tutt'Italia, soprattutto dove era invece più necessario difenderle, renderle agguerrite e rafforzarne le procedure. E avete lasciato i giudici soli con queste strutture che deperivano, senza intervenire.

Allora il vero problema è l'adeguamento delle strutture della giustizia; non è sufficiente il tribunale antimafia (cosa della quale diffido), ma è necessario che l'informatica sia messa a disposizione dei giudici; che possano usufruire della banca dei dati, dello scambio di informazioni fra una istruttoria e l'altra; che i risultati acquisiti dall'indagine di un giudice possano essere utilizzati anche da un altro giudice che compie un'indagine parallela o anche una indagine diversa, ma che si incrocia con la prima.

M I T R O T T I . Bisogna imporre la lettura dei verbali delle udienze.

Presidenza del vice presidente MORLINO

S P A D A C C I A . Non credo alle cose miracolistiche. Certo, esiste il settore degli appalti, esiste il problema dell'illecito arricchimento: problema siciliano, ma anche problema italiano. Ma perchè tutto questo? Non facciamo cose discriminanti; rivediamo la legislazione sugli illeciti arricchimenti e dotiamoci degli strumenti, legittimi e seri, per colpirli e per indagare su di essi, anche con leggi speciali.

Ho sentito dire, e lo esamineremo quando vi arriveremo, che si prevede una nuova figura di reato: quella dell'associazione mafiosa. Voglio ribadire la mia preoccupazione per questo pullulare di figure criminose. Il fascismo non ha avuto bisogno, per combattere la mafia, del reato di associazione mafiosa: gli bastava quello della scorreria in armi o quello dell'associazione per delinquere. Perchè dovremmo pensare di averne bisogno noi? Non ci credo e riesamineremo la questione.

C'è poi il problema degli appalti. È un problema difficile, ma è innanzitutto un problema di volontà e di determinazione politica. Può esserci nello Stato e nell'amministrazione una volontà e una determinazione politica che non vedo emergere; la vedo sorgere solo nelle parole di qualcuno, ma nel complesso vedo solo reticenza.

E allora la tentazione, fra tanta reticenza e fra tanti equivoci che si creano per accettare o non toccare le complicità reali di ogni giorno, dell'illusione dei comunicati, dei *blitz;* forse è la tentazione nella quale è caduto lo stesso generale Dalla Chiesa. Vorrei che su certe cose si parlasse di meno e si facesse di più; che si evocasse di meno il segreto bancario e si usassero di più i poteri che esistono: esistono per i Ministri, per la giustizia, per l'amministrazione e certamente per l'autorità per indagare sugli illeciti arricchimenti. Meno comunicati, meno interviste e più risultati concreti, perchè il problema dei mafiosi, quelli dell'unica mafia delle grandi famiglie che si alleano nell'uccisione di Dalla Chiesa — ipotesi nella quale non credo — o quelli delle tante mafie, che si intrecciano orizzontalmente con il marcio sistema di potere di questo regime, una delle quali ha deciso, e non sappiamo quale, la morte di Dalla Chiesa, quale che sia l'ipotesi, non è un problema di grida manzoniane, ma è quello di assicurare alla Repubblica, al popolo italiano ed anche al popolo siciliano non un regime di occupazione, ma delle concrete vittorie nella legalità della Repubblica che valgano a riportare serenità tra i cittadini, fiducia nella Repubblica e soprattutto fiducia nella legalità e nella giustizia.

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente del Senato, onorevole Presidente del Consiglio, nell'intervento di ieri avevo rinviato ad oggi le conclusioni in merito agli interrogativi posti con la mia interpellanza. Non nascondo che avevo intimamente sperato che dalla replica del Presidente del Consiglio potessero oggi sortire elementi chiarificatori di quei dubbi che — ebbi modo di chiarirlo ieri — non riflettevano posizioni personali o di parte politica, ma si sforzavano di interpretare la cosiddetta opinione pubblica. Addirittura diedi lettura, e voglio ricordarlo, di una lettera indirizzata da un lettore a un quotidiano, il « Giornale d'Italia », e mi peritai di dar voce in quest'Aula al cittadino Giovanni Lombardo, di Reggio Calabria, chiedendo a nome di costui e a nome di mio figlio quindicenne che si trovava nel palazzo, quegli elementi chiarificatori doverosi per chi veste panni di responsabilità governativa.

Devo oggi dichiararmi, in premessa, oltre che insoddisfatto, disgustato, per la monotonia e la ritualità di una risposta che nulla ha aggiunto agli scarsissimi meriti di questa seconda edizione di governo laico, ma che anzi è servita ancor più a caratterizzarla come strenuamente collocata in quel filone di comportamenti che già per la passata edizione abbiamo avuto modo di censurare con vigore in quest'Aula.

Anche quest'oggi, ritenendo di dover spogliare il mio intervento di una colorazione politica specifica di parte e ritenendo di dover dar voce al malcontento dell'opinione pubblica, voglio riportare in quest'Aula una testimonianza. Anche quest'oggi, onorevole Presidente del Consiglio, voglio dar voce ad un cittadino assente dall'Aula di Palazzo Madama; in contrappunto alla sua replica insoddisfacente leggerò una testimonianza che un cittadino ha sottoscritto pochi giorni dopo la nomina di Dalla Chiesa a prefetto di Palermo. Testimonianza valida perchè in quel commento a caldo si ravvisano temi tuttora attuali ed è possibile cogliere l'aspetto negativo della decisione governativa che ha portato ad esiti esiziali il generale Dalla Chiesa, la sua giovane sposa e l'autista. C'è da rimanere allibiti — scriveva questo cittadino il 9 aprile scorso — se non indignati dalla insipienza, oppure dalla perfidia con cui viene giubilato questo eroico e integerrimo servitore dello Stato. Ultimo di una lunga serie di ministri degli interni pavidi ed incapaci, Rognoni ha così messo in condizioni di non nuocere colui che avrebbe invece dovuto essere nominato capo della polizia per fronteggiare la immane valanga di criminalità politica e comune la cui esplosione devesi ad una democrazia forte con i deboli e debole verso i forti la quale dovrebbe essere incriminata per apologia del fascismo. Gli uomini come Dalla Chiesa — continuava questo cittadino — non sono mai stati congeniali nè alla Democrazia cristiana, nè al Partito socialista, nè al Partito comunista; se egli ha potuto rintuzzare il mostro detto terrorismo lo si deve al sostegno plebescitario dell'opinione pubblica e non ai governi tentennanti, nè ai poltici pusillanimi i quali, auspice lo onorevole Mancini, avrebbero preferito accantonarlo da molto tempo. Ed ecco che, dopo avere per 20 anni demolito e nullificato l'istituto prefettizio colpevole di essere serio, incorrotto ed efficiente, si è avuta una lunga serie di nomine a prefetto di funzionari di polizia ed alti ufficiali dell'Arma troppo efficienti ed energici per i gusti della classe politica al potere. Si è giocato di astuzia sul precedente storico del prefetto Mori il quale, in un regime che aveva abolito ogni garanzia, poteva agire senza dar conto a nessuno del proporio operato se non a Mussolini in persona. Che cosa mai potrebbe fare contro la mafia il generale Dalla Chiesa come prefetto di Palermo, ora che i prefetti sono diventati figure decorative, essendo stati spogliati di tutti i loro poteri? Potrà al massimo litigare con il questore di Palermo, se per caso volesse sottrarre a quest'ultimo la responsabilità e la iniziativa che per legge gli spettano nell'operare contro la criminalità (è già accaduto a Torino e a Genova), mentre la mafia, potenziata dal solenne fiasco della Commissione antimafia e dall'istituto regionale — costosissima centrale di sottogoverno e di favoritismi — continuerà a prosperare. La firma, onorevole Presidente del Consiglio, è di Giovanni Ravalli, già prefetto di Palermo, già prefetto di Roma.

Ho ritenuto di dare eco in quest'Aula ad una voce che, ritengo, gli onorevoli colleghi considereranno più autorevole della mia. È possibile, attraverso le denunce anticipate del dottor Ravalli, leggere i mali insiti nelle strutture dello Stato per i quali, di certo, non possono intravvedersi, come rimedio, i tentativi che verranno fatti e che sono stati anticipati nell'intervento del Presidente del Consiglio.

Esiste un problema di strutture che non è stato nemmeno sfiorato — strutture che ormai denunciano un deperimento organico — mentre il rosario delle scoperte si allunga giorno dopo giorno: abbiamo scoperto che la sanità non funziona, abbiamo scoperto che gli uffici pubblici non funzionano e che c'è assenteismo, scopriamo ora che la difesa dell'incolumità pubblica non funziona, ed il rosario potrebbe allungarsi.

C'è stato un richiamo agli appalti pubblici che forse meriterebbe, onorevole Presidente del Consiglio, un dibattito a sè stante; è un meccanismo, quello dell'appalto pubblico, di chiaro finanziamento clientelare.

Io potrei fare dei nomi — e me ne assumo la responsabilità in quest'Aula — e potrei denunciare, come denuncio, alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'interno situazioni di subappalto su Roma illegittime per miliardi. Denuncio in quest'Aula l'impresa De Lieto di Roma e quanti sovraintendono per conto dello Stato a commesse di miliardi che questa impresa riesce ad ottenere. Si dimostri buona volontà, onorevoli colleghi della maggioranza, onorevole Presidente del Consiglio, quanto meno tenendo conto di queste denunce sottoscritte.

Ripeto, il semplice capitolo dell'appalto di opere pubbliche meriterebbe una discussione a sè e richiamerebbe altri particolari che ci sono familiari; forse il senatore Pisanò sugli appalti della Calabria potrebbe intrattenere gli onorevoli colleghi per parecchio tempo, scomodando anche il nome dell'onorevole Mancini che il dottor Ravalli nella sua denuncia pure ha richiamato. Mi pare però che questi temi debordino dall'alveo della discussione specifica dell'interpellanza proposta.

Problema quindi di strutture, ma, dirò meglio, problema prioritario di interpreti. È sfuggita all'analisi e ai suggerimenti del signor Presidente del Consiglio la radiografia di quanti sono chiamati ad essere interpreti della legislazione in questa Italia sconquassata. Non vi è dettato legislativo o costituzionale che, da sè solo, possa porre rimedio a guasti tanto profondi; anzi, è ipotizzabile che, pur persistendo carenze legislative, laddove si abbia la fortuna di beneficiare dell'apporto disinteressato e onesto di interpreti adeguati, lì la giustizia possa ottenersi e l'efficienza della macchina dello Stato possa realizzarsi.

Un'altra realtà però è stata anche aggirata nell'analisi dell'onorevole Presidente del Consiglio; una realtà che avrebbe conseguenzialmente portato all'identificazione di pesanti responsabilità.

Si parla di mafia, ma non si parla degli elementi scatenanti la mafia. Si parla di speculazioni, ma non si parla di quanto ha creato le possibilità di speculare. Certo che è facile denunciare gli abusi di chi oggi in determinate zone, specie della Sicilia, vende l'acqua a 400 lire al litro, ma certo non si chiamano sul banco degli imputati quegli amministratori della cosa pubblica che hanno tenuto i livelli dello sviluppo dei comuni amministrati al di sotto dello sviluppo del terzo mondo. E non che questo arresto della civiltà in casa nostra abbia significato economia per lo Stato; i soldi si sono sempre spesi, si continuano a spendere, solo che si disperdono in rivoli di utilizzazione *extra* e di cento non vengono finalizzati all'impiego pubblico.

È recente la denuncia del ministro Formica, peraltro ripresa dalla relazione del Presidente del Consiglio. Si scopre ora che circa 880 miliardi di contributi e finanziamenti sono stati erogati a ditte ed imprese che risultano censite tra quelle mafiose. Questa è una scoperta tardiva, come pure è tardivo il ripensamento di taluni rimedi che risultano agli atti parlamentari fin dal 1976.

Allora, onorevole Presidente del Consiglio, di chi è la responsabilità se le indagini patrimoniali che erano state suggerite nel 1976 dalla Commissione antimafia a quest'oggi risultano ancora nel limbo dei propositi? Di chi è la responsabilità se non di quelle forze politiche che hanno avuto la possibilità di sgoverno, non di governo, di questa Italia?

Ma, nonostante il richiamo implicito, peraltro sottolineato nella illustrazione della mia interpellanza, alle responsabilità, non vi è stato alcun accenno ad essa. È intuibile il perchè. Un Presidente del Consiglio reincaricato, che già ha dovuto tribolare per riequilibrare certe formule politiche di Governo, di certo non poteva deliberatamente compromettere questi riguadagnati equilibri andando a rispolverare responsabilità pregresse di quanti si sono imbarcati sul carrozzone-*bis* del Governo laico.

Tanto meno si potevano ricordare queste responsabilità al ministro Formica che, di fronte all'invito del collega Pozzo a denun-

ciare i nomi dei mafiosi che aveva dichiarato di aver identificati, si è permesso di dire in Aula: « Mia sorella ». Io devo correggere la dichiarazione del Ministro (quest'oggi è il secondo nome che faccio in quest'Aula): forse meglio avrebbe fatto il ministro Formica a dire « mio fratello » e non « mia sorella », perchè risulta in forma documentata — e posso fornirgli le targhe — che in occasione di manifestazioni del Partito socialista a Bari il fratello, responsabile delle Ferrovie Sud-Est, ha mandato mezzi pubblici a disposizione di quanti volevano affluire all'incontro socialista presso il teatro Petruzzelli di Bari.

Venga a rispondere il ministro Formica citando più il fratello che la sorella e forse si potranno capire come i sistemi mafiosi non sono solo quelli che proditoriamente portano al massacro ed all'eccidio a tradimento di cittadini disarmati (*Proteste dalla sinistra*). Si potrà anche capire come mafia politica è anche estendere a dismisura la gestione *pro domo sua* dei mezzi di potere che si hanno per le mani. È questa una triste realtà di certo ereditata dall'esperienza laica di Governo.

Per quanto riguarda il tempo a mia disposizione, sto regolandomi, signor Presidente, sui tempi impiegati dagli altri: abbiamo iniziato alle 17,30 e si sono avuti quattro interventi, cinque con il mio; quindi, se la matematica non è un'opinione, la media è di mezz'ora per ogni intervento (*Proteste*).

P R E S I D E N T E . Non hanno parlato mezz'ora: hanno parlato con una certa tolleranza rispetto ai tempi normali. Il suo è un calcolo sbagliato.

M I T R O T T I . Signor Presidente, riconosco che lei non potrà mai trovare in questi banchi dei calcolatori: li troverà altrove.

P R E S I D E N T E . È l'orologio l'unico modo per calcolare esattamente i tempi ed esiste da quando è nato il Senato.

M I T R O T T I . Presidente Morlino, ritengo che certe incomprensioni (e lo testimoniano gli atti parlamentari), almeno per quanto mi riguarda, ormai sono sistematiche in quest'Aula e ritengo che questo precedente chiarisca le posizioni.

P R E S I D E N T E . Si attenga, per cortesia, ai tempi che tutti abbiamo convenuto di rispettare.

M I T R O T T I . Scopro che le denunce di certa mafia clientelare socialista hanno anche coperture in richieste di accorciamento dei tempi d'intervento. Il rispetto dei tempi lo si scopre solo quando si fanno dei nomi.

C I P E L L I N I . È una questione di reciproco rispetto: adegua le tue esigenze alle nostre. Riguardo alla mafia parla per te che ce l'hai in casa.

M I T R O T T I . L'interruzione viene effettuata per dire che non era esatto che c'erano macchine pubbliche a disposizione del Partito socialista? Posso fornire le targhe.

S P A N O . Fai la denuncia, se hai le prove, e nel frattempo vai in carrozzella.

M I T R O T T I . Mi sembra che questa sia una denuncia sufficiente. Comunque la faremo anche al magistrato se questo può soddisfare le vostre attese.

Credo di poter concludere...

N O C I . Era meglio non avessi iniziato.

M I T R O T T I . Non sono riuscito a capirla, onorevole collega; il linguaggio è diverso: aspetto che lei si renda intelligibile a chi l'ascolta.

P R E S I D E N T E . Lei non ha bisogno di replicare all'interruzione precedente; l'oratore non ha diritto all'interruzione.

M I T R O T T I . Offriamo anche questa possibilità a chi intende interrompere.

La realtà che si appalesa da queste denunce e dalle tante altre che possono essere esternate in questa Aula — e che in tante occasioni hanno formato e formano cura ed impegno dei magistrati — delinea un quadro degradato della situazione politica e delle strutture dello Stato dal quale è difficile attendersi un rimedio dei mali che hanno portato all'eccidio di Palermo; un quadro per il quale la mia parte politica ha formulato proposte organiche di rimedio. Non sto qui a richiamarle; sto qui a ricordare che responsabilità di tutti noi non è quella di essere interpreti di interessi di parte, ma è quella di concorrere a che, al di sopra dell'interesse di parte, prevalga lo interesse della collettività.

Mi auguro che questo senso di responsabilità possa essere riscoperto in un'Aula che gli ultimi battibecchi hanno dimostrato molto distante da questo spirito.

M A L A G O D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A L A G O D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto dire che sono molto lieto che l'iniziativa presa ieri dal Senato, dal suo Presidente e dai suoi componenti di dibattere immediatamente il problema abbia prodotto effetti immediati nell'azione governativa.

Ero sicuro che l'azione del Senato avrebbe rafforzato la volontà e la possibilità di azione del Governo: così è stato e quindi, ripeto, ne sono molto lieto. Ho qualche domanda da porre al Presidente del Consiglio. Egli ci ha parlato di un alto commissario per la mafia, ma mafia vuol dire in questo caso anche camorra, anche 'ndrangheta, o vuol dire soltanto mafia? C'è una limitazione alla mafia o c'è il problema nel suo complesso, così come del resto il Presidente del Consiglio ci ha detto nel suo discorso?

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Il coordinamento riguarda tutte le prefetture della Sicilia; però il potere del commissario investe anche tutto ciò che riguarda la mafia nel continente e fuori del continente.

M A L A G O D I . Ma non anche le altre associazioni?

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* In questa fase no, a meno che il Parlamento non allarghi il testo del decreto.

M A L A G O D I . Debbo esprimere una riserva su quello.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Siccome il Parlamento deve intervenire è inutile esprimerla ora. Il Gruppo liberale la esprimerà in sede di conversione del decreto.

M A L A G O D I . Signor Presidente debbo tuttavia esprimere fin d'ora una riserva su questa limitazione...

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Non ho avuto il piacere di avere il ministro liberale in Consiglio dei ministri.

M A L A G O D I . Questo, mi scusi, non diminuisce in nulla il mio diritto di esprimere una riserva su questo punto, riserva che poi cercheremo di formalizzare nei modi più opportuni.

C'è anche un problema più largo, cioè quello dei rapporti tra i poteri di questo alto commissario e i poteri incaricati della lotta contro il terrorismo. Capisco che di coordinamento in coordinamento si finisce con l'arrivare ad una persona sola, che è la persona del Presidente del Consiglio: questo è giusto; però anche ai livelli amministrativi bisogna curare che il coordinamento sia efficace.

Inoltre credo di aver colto nella esposizione del Presidente del Consiglio il concetto che questo alto commissario è « anche » prefetto di Palermo. Vorrei credere che quell'« anche » significa che lo è temporaneamente.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Senatore Malagodi, gli sono state assegnate anche le funzioni di prefetto di Palermo.

M A L A G O D I . Cioè non è prefetto, quindi si nominerà un prefetto di Palermo.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* A questo il Governo si riserva di provvedere: ora gli abbiamo assegnato le funzioni, quindi non c'è nomina di prefetto.

M A L A G O D I . Anche qui evidentemente mi riservo nelle debite maniere di chiedere al momento opportuno se questo prefetto di Palermo sia stato nominato o no, perchè è chiaro che chi da Roma deve fare il coordinamento difficilmente esercita con efficacia anche le funzioni di prefetto di Palermo.

Ci sono poi altri due problemi molto vasti sui quali mi limito a dire una parola. C'è il problema della droga, cui il Presidente ha accennato, che oggi è probabilmente il problema centrale per quel che riguarda la mafia, in quanto gli utili che produce sono colossali. C'è quindi un problema di comportamento interno legislativo e amministrativo ed anche di rapporti internazionali.

C'è poi un aspetto che mi permetterei di chiamare militare. Ho letto su un giornale di questa mattina la dichiarazione di un personaggio politico eminente della maggioranza, il quale dice che tra Napoli e Salerno ci sarebbero 7 mila uomini armati della camorra; ci sarebbe, cioè, l'equivalente di due brigate, l'equivalente di una divisione. È vero o non è vero questo? Se fosse vero indicherebbe la necessità che il coordinamento sia esteso anche alla camorra, cui mi sono riferito prima, e comunque richiederebbe misure molto gravi e importanti.

Ci sono poi dei suggerimenti addizionali fatti dal senatore Martinazzoli cui il Presidente ha accennato positivamente e che anch'io da parte mia considero positivi.

Vengo al punto forse più importante, quello del concetto di mafioso « politico ». Ci sono state qui delle affermazioni del senatore Macaluso e del senatore Spadaccia, ripetute oggi, ma al di là di questo ci sono state affermazioni molto serie da parte del Presidente del Consiglio, il quale ha parlato di infiltrazioni, di contaminazioni a livello amministrativo e a livello politico. Se questo è vero, se esistono su questo elementi di valutazione sufficientemente seri, credo che sia necessario che il Governo che esprime l'anima della nazione, come si usava dire una volta, ci dica chiaramente di che cosa si tratta.

Mi sembra che possa essere necessario considerare se non si debba prevedere un rinforzo, forse un raddoppio delle pene previste dalla legislazione in atto e dalla legislazione che il Presidente auspica venga ben presto approvata, quando i responsabili siano personaggi politici o personaggi dell'alta amministrazione. Altro è la responsabilità di un comune cittadino, altro è la responsabilità penale di chi si assume di guidare la cosa pubblica, sia pure non ai livelli supremi, tanto peggio se ai livelli supremi.

Quindi raccomando questo aspetto del problema in modo particolare all'attenzione del Senato e all'attenzione del Governo e del Presidente del Consiglio.

Questo mi porta a dire una parola circa la posizione del Ministro dell'interno, verso il quale non abbiamo nessuna particolare riserva da muovere. Consideriamo che la sua responsabilità è riassunta nella responsabilità del Governo e quindi in quella del Presidente del Consiglio. Però la voce pubblica dice che nel Consiglio dei ministri di questa mattina il ministro Rognoni ha presentato le sue dimissioni e che in seguito ad un'ampia discussione queste dimissioni sono state respinte. Questo non è un fatto personale di nessuno; questo è un fatto politico di considerevole importanza, sul quale ci sembra che in quest'Aula, nell'Aula della Camera o in Commissione alla Camera sarebbe utile che il Governo desse chiare e precise informazioni.

D E G I U S E P P E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana ha ascoltato con grande attenzione le dichiarazioni del presidente Spadolini. Innanzitutto desidera dare atto al presidente Fanfani di avere fatto ieri una proposta molto utile, quella di avviare con le nostre osservazioni e con i nostri suggerimenti la prima fase delle interrogazioni per rinviare poi, al momento in cui il Consiglio dei ministri avesse adottato i provvedimenti, un ulteriore incontro nel corso del quale le forze politiche potessero esprimere il loro giudizio sui provvedimenti governativi.

Dirò subito che il Gruppo della Democrazia cristiana, avendo ascoltato le proposte che il presidente Spadolini ci ha letto, anche se si riserva di esaminarle in sede di Commissione e di Aula per apportare tutti quei miglioramenti che noi e le altre forze politiche potremo proporre, è pienamente soddisfatto, delle iniziative che sono state annunziate.

La costituzione di un Alto commissario per la lotta, mi permetterei di dire, non soltanto contro la mafia, ma anche contro tutti i fenomeni delinquenziali al di là di ogni tipo di denominazione, è positiva. Non vi è soltanto la mafia, vi è la camorra e d'altra parte vi è una legge che vuole la equiparazione della mafia con la camorra; quindi, mi sembra che la mia proposta di allargare l'intervento ai vari fenomeni rientri esattamente nelle aspirazioni comuni perchè qui, al di là dei nominalismi, va combattuto il gravissimo fenomeno della prevaricazione, il gravissimo fenomeno degli interessi che distruggono la legge colpendo le istituzioni e uccidendo molte volte gli uomini.

Siamo pienamente d'accordo con le proposte fatte dal Governo e vorrei dire con grande realismo che non è escluso che nel corso del tempo si possa verificare che le proposte avanzate dal Governo o quelle che le forze politiche avanzeranno si dimostrino, malgrado l'impegno e la volontà di tutti, insufficienti rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere.

Da questo momento, con pacatezza ma con fermezza, annunzio la disponibilità totale della Democrazia cristiana a sostenere i provvedimenti amministrativi che il Governo in sua autonomia intenderà emanare; a sostenere qui (credo di poterlo dire anche per la Camera dei deputati) qualunque legge che nel corso del tempo il Parlamento, nella sua autonomia, dovesse ritenere necessaria per colpire il fenomeno mafioso, il fenomeno camorrista. Credo infatti che su questo argomento la Repubblica, che non è nostra, ma di tutti, giochi innanzi ai cittadini la sua grande battaglia di credibilità.

Mi consenta il senatore Macaluso di dirgli che questa dichiarazione, che non avrebbe alcuna importanza se la facessi io, ma ha una certa importanza perchè la fa il Capogruppo della Democrazia cristiana, vale molto di più della ricerca per scoprire se in un certo giorno una certa sperduta sezione della Democrazia cristiana espose la bandiera brunata in una certa occasione. I fatti politici sono qui. Allo stesso modo vale molto di più questa dichiarazione rispetto al gioco di *ping-pong* che si potrebbe fare su tante vicende, un gioco al quale non mi presto per quella osservazione che ieri il collega Martinazzoli con tanta dignità ha fatto, quando, parlando dei vostri e nostri morti, ci avvertì che essi avevano un significato e hanno un valore nella storia della nostra Repubblica a condizione che i nostri e i vostri morti rappresentino questa volontà di riscatto dinanzi ad un fenomeno secolare, divenuto oggi ancora più grave e ancora più drammatico. Se dovessimo perderci nelle interpretazioni, non so dove andremmo a finire. Mi scoraggio quando un illustre giornalista, come il senatore Macaluso, leggendo l'intervista pubblicata da Rosario Nicoletti sulla « Gazzetta del Mezzogiorno », di una Sicilia che deve reagire unita, perde il senso della globale risposta che Nicoletti dà esaltando le istituzioni al punto da parlare « del patto di solidarietà democratica per la difesa delle istituzioni e per la lotta alla criminalità fra tutte le for-

ze politiche e sociali » (ci siete anche voi nelle istituzioni, in questo Stato), ed affermando di non conoscere fenomeni di collusione con le istituzioni. Lo fa perchè si deve essere coerenti con i valori di quel patto attraverso il quale le istituzioni cercano responsabilmente di compiere in Sicilia, per intero, il loro dovere.

Esprimo al ministro Rognoni una parola di apprezzamento e, se mi consente, di affetto. Ad un uomo come il ministro Rognoni, impegnato nella lotta alle Brigate rosse e ai fenomeni della camorra, della mafia e della violenza, in questo paese divenuto crocevia di traffici, che dalla droga a tutto il resto cercano di farne la terra ove in libertà il delitto può essere commesso, desidero dire una parola di ringraziamento. Non so quello che è accaduto al Consiglio dei ministri, nè mi interessa, perchè può darsi che Rognoni abbia detto ai suoi colleghi qualcosa che, più che nella sua mente, è nel suo cuore; però, credo che sia dovere di Rognoni continuare un'opera i cui risultati ci sono, anche se Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie sono morti.

Il presidente Spadolini ci ha detto, onorevoli colleghi, che il delitto di via Fani rese consapevoli anche i dubbiosi sulla barbarie dei terroristi. Allora, da via Fani, da Aldo Moro trucidato, iniziò un movimento di ripresa che ha visto, progressivamente, aumentare la fiducia del popolo nei confronti delle istituzioni. La coincidenza ha voluto che ieri si ripetesse qui la stessa drammatica sceneggiatura del lontano 16 marzo 1978, quando un Governo attendeva la fiducia e quando il rapimento dell'onorevole Moro e la strage della sua scorta davano già le dimensioni del dramma che iniziava.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* DE GIUSEPPE). Dobbiamo essere grati per questa ragione al presidente Fanfani, per aver ieri, nel rispetto della Costituzione e del Regolamento, condotto il dibattito in modo tale che, innanzitutto, la Repubblica avesse il suo Governo e poi, doverosamente, noi potessimo, come abbiamo fatto, come stiamo facendo e come siamo disposti a fare sempre, confrontarci e discutere su questi problemi.

L'uccisione del generale Dalla Chiesa deve impegnare lo Stato e i cittadini a debellare il fenomeno della mafia e della camorra. Forse sarà più difficile debellare mafia e camorra rispetto alle possibilità di vincere il terrorismo. Però insisto: è necessaria l'unità degli sforzi tra Stato e cittadini, in una lotta tanto difficile a proposito della quale il presidente Spadolini ci avvertiva che l'Alto commissario avrà anche competenze per studiare e indagare i fenomeni che, sul piano interzionale, intrecciano la deliquenza dei mafiosi e di camorristi.

Non chiedo questo per una solidarietà che nessuno sollecita ma chi lancia accuse non provate si renda conto, dinanzi ai morti, che scoraggia i cittadini, facendo pensar loro che la mafia è invincibile, se addirittura ha toccato i vertici dello Stato e delle istituzioni. Questa battaglia, lo sappiamo tutti, si vince anche attraverso la fiducia dei cittadini nello Stato perchè senza la loro collaborazione, malgrado la professionalità dei suoi funzionari, lo Stato diventa impotente. Diversamente, onorevoli colleghi, dalla parte dello Stato ci saranno solo gli eroi, che sono pochi e non bastano per questa difficilissima opera se non c'è tutto il popolo. Sono convinto, e concludo, signor Presidente, che non dobbiamo scoraggiarci, anche se la battaglio è difficile. Ieri in molti abbiamo pensato che Dalla Chiesa è stato ucciso perchè dalla manovalanza del crimine si cominciava a colpire i traffici e gli interessi dei mandanti. Se questa ipotesi fosse esatta, l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chie-

sa non sarbbe un atto di forza della mafia, ma un atto di nervosismo.

Dobbiamo riprendere — lo ha detto ieri il presidente Spadolini e mi sia consentito ripeterlo oggi — il cammino dove lo ha lasciato Dalla Chiesa: è l'unico modo per onorarlo. Questo farà il Governo e questo, onorevole Presidente del Senato e onorevoli colleghi, intende fare con ferma determinazione politica la Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . L'interrogativo fondamentale, signor Presidente e onorevoli colleghi, che ieri mi ero permesso di rivolgere al Presidente del Consiglio è rimasto praticamente senza risposta. Non è servito a far maturare una risposta positiva al presidente Spadolini nemmeno il drammatico viaggio che egli ha compiuto a Palermo, drammatico per più di un aspetto, non solo per l'occasione luttuosa che lo sollecitava, ma anche per il tipo di accoglienze che alcuni uomini di Governo hanno ricevuto nel capoluogo della Sicilia.

L'interrogativo fondamentale che ponevo era se il Governo si fosse deciso a cambiare radicalmente la sua politica nei confronti del complesso dei problemi che l'assassinio di Dalla Chiesa ha evocato davanti a noi e a mettere in moto una politica, tra Roma e Palermo, capace di recidere i legami che uniscono la mafia al potere. Quando dico potere parlo del potere del Governo, dei partiti che costituiscono questa maggioranza, del potere nelle sue istanze locali siciliane, del potere nei rami dell'amministrazione a tutti i livelli. È molto probabile che nel porre quell'interrogativo non mi facessi nemmeno molte illusioni e che in realtà quell'interrogativo fosse già di per sè destinato a restare senza una precisa risposta, per evitare la quale il senatore Spadolini, insieme, mi pare di capire, a quei colleghi della maggioranza che finora hanno parlato, ha sostanzialmente preferito rifugiarsi in quel settore, in quell area di riflessioni, di decisioni, di analisi, di provvedimenti che ieri mi sono permesso di definire importante, ma secondaria rispetto all'indirizzo politico fondamentale.

Per quanto riguarda questo insieme di proposte e di problemi, debbo dire che prendiamo atto delle decisioni che il Governo ha preso e ci riserviamo di osservare un po' più da vicino tale questione dell'alto commissario, onorevole Spadolini, perchè la risposta interlocutoria che lei ha dato poco fa al senatore Malagodi desta, almeno in me, qualche perplessità. Per quanto riguarda questo commissario, che ha le funzioni di prefetto di Palermo, andrebbe forse un po' meglio chiarito il rapporto tra commissario e prefetto di Palermo, le funzioni e il titolo di prefetto. Non vorrei che si finisse con l'indebolire l'intera struttura a cui avete cominciato a dare l'avvio.

Per quanto concerne il resto dei provvedimenti legislativi essi passano, fortunatamente, per le Aule del Parlamento ed avremo modo di discuterne serenamente, seriamente, ma anche con la fermezza che di solito ci contraddistingue in queste discussioni, e tenendo fermi alcuni dei princìpi che consideriamo non facilmente rinunciabili.

L'interrogativo fondamentale dunque resta. Ci si può figurare, in questi termini, una maggioranza all'interno della quale il fenomeno mafioso, e non solo esso, ha evidenti punti di riferimento. Non ho potuto non apprezzare, nel suo vero significato politico, il silenzio e il gelo con il quale il Gruppo democristiano, ha accolto le accuse, volte in forma civile e corretta, ma tagliente e pesante, dal collega Macaluso poco fa. In riferimento a Ciancimino, nessuna risposta; in riferimento al segretario regionale della Democrazia cristiana, una risposta quanto mai contraddittoria ed evasiva data dal collega De Giuseppe. Ma come? Se il Presidente del Consiglio viene qui a dire che il fenomeno mafioso riguarda le sue connessioni con gli appalti pubblici, chi è il titolare dell'appalto pubblico in Sicilia? Io direi che il 90 per cento di questi appalti pubblici in Sicilia passano per mani democristiane. Problemi bancari: chi detiene il potere banca-

rio, chi dirige le grandi banche siciliane se non gli uomini della maggioranza governativa, all'interno della quale, evidentemente, i colleghi democristiani hanno un peso determinante? L'amministrazione a tutti i livelli: ci sarà pure qualche comune, lo so bene, diretto dalla sinistra in Sicilia, ma chi detiene il potere amministrativo nella sua stragrande maggioranza in Sicilia? Il collega De Giuseppe dice che tutto questo non fa parte delle istituzioni e che la dichiarazione del segretario generale della Democrazia cristiana si riferiva a presunte istituzioni astratte da questa realtà. Non si sa bene che cosa sarebbero allora la « Presidenza dell'assemblea regionale », la « Presidenza della giunta regionale », in astratto, non nel concreto degli uomini che occupano quei posti e dei rapporti che, a quel che ci dice il Presidente del Consiglio, sono possibili tra questi vertici, queste strutture dell'amministrazione statale e autonomistica, nella Sicilia di questi giorni.

Direi allora che la questione può porsi in termini ancora diversi, e io vorrei farlo, ancora una volta, in termini politici. Ed è su questo che mi permetterò di concludere il mio intervento che vuole restare, signor Presidente, nei limiti dei 10 minuti che lei ci ha assegnato non senza aver fatto però — altrimenti rischio di saltare un argomento che pure ha il suo interesse — una qualche considerazione sulle responsabilità del Ministro dell'interno e vorrei che l'onorevole Rognoni potesse per un momento ascoltarmi visto che mi rivolgo a lui personalmente.

Credo che molti di voi colleghi sappiano quali sono i rapporti personali che corrono tra me e l'onorevole Rognoni. Rognoni sa, del resto, meglio di chiunque altro (ne sono sicuro, anche se non ho parlato con lui) che esistono delle responsabilità obiettive — non delle responsabilità personali ma obiettive in politica esistono —. Questa è forse la ragione per la quale egli, a quel che sappiamo, ha presentato le sue dimissioni al Consiglio dei Ministri.

Io non sono tra coloro che chiedono le dimissioni di Rognoni; è molto probabile che Rognoni sceglierà lui, tra qualche settimana, tra qualche tempo, quando lo crederà opportuno, la strada migliore per far fronte a quelle che ho chiamato le responsabilità obiettive. Le sue dimissioni oggi potrebbero assumere addirittura il carattere di un diversivo; una testa offerta all'opposizione o ad alcuni personaggi che magari a Palermo facevano gran confusione, che magari lo avevano messo anche, credo, in notevole difficoltà e che però non sottovaluterei, come lei ha fatto onorevole Presidente del Consiglio in una delle dichiarazioni riportate, non so se fedelmente, dai giornali. No, quelle manifestazioni sono il segno di uno stato d'animo che va in profondità, che tocca le radici della società siciliana ... (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri*). Alcuni giornali autorevoli, il « Corriere della Sera » per primo, riportano delle dichiarazioni di tono diverso.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Ma riportano anche mie dichiarazioni sul Senato, che ho già smentito e che sono quasi tutte false.

A N D E R L I N I . Ebbene, prendo atto che quello che hanno scritto i giornali non è vero e che lei è consapevole che quelle manifestazioni avevano un loro peso ed erano il segno di un disagio profondo che tocca le radici della società siciliana e che del resto trova un'eco anche in quello che qui si è detto dai banchi della sinistra e direi anche da alcuni banchi della stessa maggioranza.

Le dimissioni potrebbero essere dunque un diversivo, ma non possiamo nasconderci che il problema è più generale. Io mi illudo, forse per il rapporto personale che ho con l'onorevole Rognoni, che qualcuno possa aver fermato la mano del Ministro a non fare, per esempio, qualche tempo fa, quello che oggi il Consiglio dei ministri ha fatto, cioè un certo trasferimento dei poteri dal Ministero dell'interno al prefetto di Palermo, atto a provocare in qualche modo quello stato d'animo che Dalla Chiesa ha avuto modo di rivelare nelle ultime settimane della sua vita.

Onorevoli colleghi, io spero ancora che questo episodio sia servito a far sì che il

Governo si renda conto che non è con le sue sole forze che può affrontare e risolvere problemi di questa natura; non è con le sue sole forze che si possono affrontare questioni come quelle sollevate dal drammatico assassinio del generale Dalla Chiesa. C'è un'impotenza di fatto dei partiti della maggioranza e del più grosso partito della maggioranza a scendere sul terreno di una lotta aperta, leale, senza infingimenti, senza ostacoli, senza remore, senza freni, in direzione della mafia, della criminalità organizzata e di quello che sta dietro tutto questo.

Mi faceva notare, pochi minuti fa — e con questo voglio arrivare alla conclusione politica — un collega della Democrazia cristiana che, malgrado tutto, però in Sicilia la Democrazia cristiana ha più del 40 per cento dei voti. Credo che sia difficile fare un computo di quanti di quei voti, di quanto di quel 40 per cento sia dovuto al convogliamento *pro* Democrazia cristiana che la mafia effettua nell'elettorato dell'isola. Certo, le clientele mafiose e non mafiose hanno in Sicilia un ruolo forse maggiore che in qualsiasi altra regione del nostro paese, ma, ammesso che fosse vero questo, ammesso che tutto il 40 e più per cento di cui la Democrazia cristiana ha la rappresentanza in Sicilia derivasse dall'autentica volontà dell'elettorato, c'è da porsi allora il problema di come sciogliere il rapporto tra potere e mafia, se è vero che la Democrazia cristiana è il potere e se è vero che la mafia sta, in parte, dentro di essa, magari proprio perchè questo partito è al potere. È questo un problema da porsi e non ce lo dobbiamo porre soltanto noi: se lo dovrebbero porre gli stessi democristiani. È un problema della democrazia in Italia.

Una delle soluzioni, quella che io ritengo più seria, più politicamente impegnativa, è l'alternativa: bisogna trovare la maniera per far sì che la Democrazia cristiana non sia più il potere; bisogna fare in modo che le forze della criminalità organizzata si trovino, quando hanno cercato di agguantare il potere per una certa strada, sprovviste del potere, mettendo così anche alla prova chi va di nuovo a gestire il potere sulle sue capacità di resistere alla criminalità organizzata. Può sembrare — e forse lo è — un ragionamento semplicistico: ma badate che non ve ne sono molti altri di ragionamenti da fare se si vuole veramente liberare l'Italia dalla presa drammatica in cui tengono i gangli vitali della nostra struttura politica ed amministrativa le forze della delinquenza organizzata e se vogliamo trarre fino in fondo una lezione positiva dall'assassinio del generale Dalla Chiesa. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

C O N T I P E R S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I . Onorevole Presidente, abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e i provvedimenti adottati che ci ha comunicato ci trovano consenzienti. Altri, i più, immagino dovranno ancora essere adottati anche in sede di intese tra il Governo ed il Parlamento, per le quali si è data delega al ministro Radi.

Ancora non mi sono sufficientemente chiari i motivi amministrativi che hanno ritardato la delega di alcuni poteri al prefetto di Palermo. Una interruzione fatta dal Presidente del Consiglio mentre parlava il senatore Pisanò ha in parte spiegato questi motivi. Certo che grande è la gravità e la drammaticità del momento ed anche per questo affermiamo, ancora una volta, con forza e decisione, che il Governo deve essere più forte e più determinato.

Certo, onorevole Presidente, noi siamo d'accordo che, quando qui perverrà la legge attualmente all'esame alla Camera, la legge antimafia, essa dovrà essere immediatamente discussa ed approvata.

La decisione presa dal Consiglio dei ministri questa mattina per la nomina del prefetto di Palermo e di un Alto commissario per la lotta contro la mafia — con poteri eccezionali — ci trova soddisfatti. Le regole e la forza del potere democristiano devono prevalere con l'adozione di ogni utile provvedimento, anche strarodinario.

C I P E L L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, dopo le sue dichiarazioni il presidente Fanfani ha usato la formula rituale di apertura del dibattito, dicendo che gli interroganti avrebbero potuto dichiarare la loro soddisfazione o la loro insoddisfazione. Ecco, signor Presidente, io proprio non mi sento di dichiararmi soddisfatto, perchè a me pare che la questione che stiamo trattando è talmente grande, coinvolge responsabilità di noi tutti, non soltanto dell'Esecutivo o della maggioranza o delle opposizioni, ma di noi tutti in quanto cittadini italiani che hanno responsabilità politiche, per cui il dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto significherebbe comportare, anche nei confronti della mia persona, un giudizio che non mi sento di poter dare.

Ieri nel nostro intervento (ella, onorevole Presidente del Consiglio, è stata costretta a lasciare il banco del Governo per andare a Palermo) chiedemmo con forza che venissero prese subito delle decisioni operative. Oggi è stata annunciata la decisione operativa della nomina di un Alto commissario per la Sicilia, che è contemporaneamente prefetto di Palermo. Decisione tempestiva, ma tempestiva dopo la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Mi chiedo, ove una siffatta decisione fosse stata presa quattro mesi fa, tre mesi fa, due mesi fa, se il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa avrebbe fatto la fine che ha fatto ed insieme a lui la giovane consorte. Lo chiedo a me stesso e rimane questo dubbio, così come rimane il dubbio su queste decisioni. La Camera finalmente si decide ad approvare nel giro di due o tre giorni la legge antimafia: bene, complimenti ai colleghi deputati, ma non vorrei che queste cose si facessero soltanto sull'onda emozionale di un momento e tutto poi ritornasse e ricadesse in quel tipo di *routine*, di ordinaria amministrazione a cui ieri abbiamo fatto cenno.

Che la situazione in Sicilia sia una situazione esplosiva lo dimostra anche quello che lei, ieri, onorevole Presidente del Consiglio, lei, onorevole Ministro dell'interno, e gli onorevoli Ministri che erano presenti a Palermo hanno potuto constatare. Mi è stato detto — e l'ho letto anche sui giornali — che ci sono state grida, proteste, contestazioni, nei confronti del Governo, ma che non si udivano grida contro la mafia, contro quel potere occulto (fino ad un certo punto) che ha assassinato, ultimi in ordine di tempo, il prefetto di Palermo e sua moglie.

Questo significa che il cancro è molto più esteso di quanto non appaia e che quindi le decisioni ed i provvedimenti che il Governo ed il Parlamento debbono prendere debbono essere decisioni e provvedimenti radicali che arrivino nel cuore del problema. Sono state accennate alcune cose che il Governo intende fare: tutte queste cose e queste decisioni ci trovano d'accordo. Ci trovano d'accordo nella sostanza del provvedimento con la riserva, che abbiamo e che esprimiamo in questo momento, perchè altre volte altrettante decisioni sono state prese ma non sempre hanno poi avuto un seguito operativo.

Confermiamo la nostra partecipazione, confermiamo il nostro impegno, diciamo al Governo che ogniqualvolta prenderà iniziative o proporrà iniziative volte ad affrontare seriamente questo bubbone, questo problema, ed a smascherare questi assassini, saremo al fianco del Governo e faremo la nostra parte come parlamentari. Soprattutto faremo la nostra parte come cittadini di questo paese, che ha bisogno di gente che lavori ed ha bisogno (questo l'ho detto anche ieri) dei Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha voluto stabilire anche questo rapporto: dare la possibilità ai cittadini della Sicilia di parlare a voce alta e di non rispondere — come ho letto questa mattina su un giornale in un'intervista ad alcuni giovani che stavano seduti davanti a un bar ai quali si chiedeva: « Cosa ne pensate della mafia » — « Ci occupiamo soltanto di sport ». Il giovane che ha risposto sembrava essere il più in gamba di tutti; gli altri non hanno parlato. Dobbiamo fare in modo che quando un giornalista, un magistrato, un carabiniere o un poliziotto interrogano un testimone, uno che probabilmente ha visto perchè abita sul posto dove è stato consumato il delitto e l'eccidio, que-

sti non risponda che non ha visto niente, che non sa niente, che si occupa soltanto di sport.

Per arrivare a questa collaborazione tra il cittadino e lo Stato, tra il cittadino e le istituzioni, dobbiamo dare prima di tutto credibilità alle istituzioni, dobbiamo dare quella credibilità noi stessi con il nostro comportamento, perchè soltanto in questo modo sradicheremo la mafia.

La mafia ha armi potenti, non ha soltanto la mitraglietta sovietica, ha anche le mazzette di centinaia e centinaia di milioni, ha anche la droga che in un certo settore serve anche come pagamento di prestazioni mafiose. Tutte queste cose le dobbiamo combattere e sono convinto che, se alle decisioni operative faremo seguito con degli atti operativi, questo fenomeno riusciremo un poco alla volta a ricondurlo nelle fogne da dove è venuto fuori molti e molti anni addietro, restituendo così alla Sicilia ed al nostro paese la dignità che meritano e che spetta loro. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Tutte le decisioni del Consiglio dei ministri sono state prese all'unanimità, senza alcuna riserva del Partito socialista. Questo dal suo discorso non è chiaro.

P A S T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T I . Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la ragione per cui mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta del Governo alla mia interpellanza non è solo per il fatto che il Governo non ha risposto alle mie domande. Sono ormai abituato al fatto che il suo Governo non risponda alle mie domande ed ho la sgradevole sensazione, onorevole Presidente del Consiglio, che la preoccupino molto di più l'ammasso dei voti che non le idee. Dato che io dispongo di un solo voto, è naturale che lei non tenga conto delle mie domande. Se così fosse, mi consenta di ricordarle che colui che domandava quante divisioni aveva il Papa per valutare quale era la forza dell'oppositore è stato condannato dalla storia.

La mia insoddisfazione, anzi la mia preoccupazione, non deriva da questo. Siamo di fronte a dei fatti troppo seri per farne delle questioni personali. Leggo sul giornale di oggi, il « Corriere della Sera »: « Bologna: una talpa ha fotocopiato gli atti di inchiesta sulla strage che sarebbero in mano all'avvocato Federico Federici, massone ritenuto vicino a Licio Gelli ».

Lei crede, onorevole Presidente del Consiglio, che questo sia un fatto del tutto indipendente da quel consorzio criminale che sotto vari nomi sta compromettendo il nostro paese, o non pensa invece che sia piuttosto un fatto di carattere locale che si riferisce allo stesso consorzio criminale?

Se così fosse — e credo che sia così — ci troveremmo di fronte — e mi rivolgo in particolare al Ministro dell'interno — ad una organizzazione criminale che non solo ha un vertice che è in grado di ordinare e fare compiere delle esecuzioni dei capi con freddo cinismo, ma anche ad una organizzazione periferica capace di fare una azione direi in qualche modo di manovalanza che serve comunque a rafforzare questa organizzazione generale. Cioè, in altre parole, se avessi ragione, e ne chiederei il parere al Ministro degli interni, ci troveremmo di fronte a due governi: uno nominale, è il suo, onorevole Presidente del Consiglio, e uno effettivo, quello criminale che conduce realmente la vita del nostro paese.

Non voglio certo sottolineare, perchè è troppo evidente, il pericolo grave della nostra democrazia: o noi riusciamo veramente a mettere un termine a questo potere reale e niente affatto occulto o la nostra democrazia corre dei rischi gravissimi.

Che cosa ci ha raccontato questa sera, lei onorevole Presidente del Consiglio? Un elenco che ritengo un po' troppo trionfalistico dei successi ottenuti e per i quali non riterrei di condividere l'entusiasmo; un elenco di accuse molto generiche e di proposte procedurali e legislative. Sono cose troppo

serie per poterne dare una risposta o un commento a caldo. Vorrei esprimere *en passant* un parere: mi sembra che lei abbia una grande fiducia nelle indagini patrimoniali. Ebbene, onorevole Presidente del Consiglio, con la facilità con la quale si esportano centinaia di milioni di dollari fuori del nostro paese mi consenta di avere alcuni dubbi sull'efficacia di queste indagini patrimoniali. Con questo non voglio certamente dire che non sia opportuno e necessario provvedere a delle leggi, a delle disposizioni che rendano più facile scoprire e perseguire i responsabili di queste organizzazioni criminali: ben vengano, non v'è dubbio. Vorrei fare solo una osservazione di carattere generale. L'omicidio e la strage mi sembra che siano sempre stati reati gravi contemplati nella nostra legislazione; allora perchè ci sono degli omicidi e delle stragi di cui non si sono mai trovati i responsabili? Cosa è successo? Vi era una carenza grossolana della legge, e allora vi si doveva porre rimedio prima, oppure si è trattato di una volontà più o meno occulta che ha impedito di arrivare a trovare i responsabili e i colpevoli? Questo è il punto centrale di tutto il nostro discorso: dobbiamo riuscire tutti assieme a sormontare e a vincere questa volontà contraria che si annida nei partiti politici, che si annida in tanti rami (non voglio specificarli perchè potrebbe essere non opportuno) della nostra organizzazione. Ben vengano le leggi migliori, ben vengano le procedure migliori, ma se non c'è la nostra volontà comune, chiara ed effettiva per combattere contro questo fenomeno, è tutta la vita nazionale che è in pericolo.

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Finestra ha aggiunto la propria firma all'interpellanza n. 2-00524 del senatore Marchio.

P O Z Z O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z O . Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, avrei rinunciato volentieri alla replica offrendo al Presidente del mio Gruppo che parlerà dopo di me di cumulare il tempo a mia disposizione, ma insisto nel parlare per ragioni di dignità personale oltre che politica e per coerenza, avendo ieri trattato, in maniera credo piuttosto decisa, taluni problemi e numerosi inquietanti interrogativi che sono rimasti senza risposta nella replica del presidente Spadolini. Uno di questi è costituito dalle dimissioni del Ministro dell'interno. Mi sarebbe sembrato privo di coerenza, vista la presenza del Ministro dell'interno alla seduta di oggi, lasciare senza una replica, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, l'intervento che ieri avevo fatto, d'accordo con i colleghi di tutto il Gruppo politico.

Era uno dei punti sui quali avevamo particolarmente insistito e torneremo ad insistere, tant'è vero che il Ministro dell'interno, a quanto abbiamo saputo, le dimissioni le ha presentate e credo che lo abbia fatto in coerenza, a sua volta, con i motivi di inquietante e angosciante requisitoria che tutta la stampa italiana senza esclusione aveva svolto ampiamente circa le responsabilità del Ministro, al di là delle sue personali capacità e della sua persona, nei confronti della quale non abbiamo nessun motivo di infierire in modo particolare.

Il senatore Malagodi ha già fatto un preciso rilievo: non sono affari di famiglia le questioni che accadono all'interno del Consiglio dei ministri. Se il Ministro dell'interno ha posto responsabilmente il problema delle sue dimissioni e se su questo problema si è ampiamente dibattuto, non credo sia fuori luogo che il Senato chieda cosa è accaduto e quali sono stati i motivi per i quali il Governo ha respinto queste dimissioni. Qui ci ritroviamo daccapo nella ricerca delle responsabilità politiche su quanto è accaduto l'altra notte a Palermo.

A parte questo problema, che verrà risollevato in maniera formale, politica, morale e civile, voglio anche dire al Ministro dell'interno che non era certo invidiabile la sua posizione ieri a Palermo ed era comprensibile il suo tormento, non tanto nella cattedrale quanto nella camera mortuaria. Sono, però, particolari sui quali non vogliamo in-

sistere; non era motivo di soddisfazione per un cittadino di questo paese e per un parlamentare di questa Repubblica vedere esplodere il dileggio della classe politica e dirigente a quella maniera, e vedere come la reazione del dolore dei familiari si scaricasse sulle autorità di questo Stato, perchè abbiamo il senso dello Stato ben al di là dei problemi di stima e di disistima personale. Ma non ci piace neppure, quando chiediamo ad un Ministro della Repubblica, come abbiamo chiesto al ministro Formica, che cosa intendesse con il dire che erano presenti alla cerimonia funebre dei mafiosi fra i dimostranti contro il Governo, sentirci rispondere con ironia. È un modo di concepire il potere che respingiamo, così come respingiamo il modo approssimativo delle risposte del Governo.

Non è nemmeno il caso di dire se siamo « soddisfatti o meno »; di fronte alla replica del Presidente del Consiglio, non abbiamo capito bene dove comincino e dove finiscano i nuovi poteri attribuiti a questa sorta di Alto commissario, che però non è proprio una autorità con poteri speciali e che sarebbe il nuovo prefetto di Palermo; se abbiamo capito bene sarebbero stati conferiti al nuovo prefetto quei poteri che il generale Dalla Chiesa aveva invano richiesto e sollecitato.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Le funzioni.

P O Z Z O . Però, in una precisazione data dal Presidente del Consiglio al senatore Pisanò, sembra che tutto quello che chiedeva il generale Dalla Chiesa fossero dei terminali nelle prefetture; sono d'accordo con il senatore Pisanò nel pensare che non sia credibile che tutta la ragione della polemica tra il generale Dalla Chiesa e il Ministro dell'interno consistesse in questa che, intendiamoci, non è una questione banale.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Il ministro Rognoni porterà alla Camera i dati. Non c'è stata alcuna polemica. (*Commenti del senatore Pistolese*).

P O Z Z O . Non c'è stata polemica? Allora sarebbe tutta un'invenzione di stampa, e sarebbero false tutte le interviste rilasciate da Dalla Chiesa! Signor Presidente del Consiglio, siamo agli antipodi evidentemente: nè lei può convincere noi, nè noi possiamo convincere lei, ma consenta che l'opposizione giochi il suo ruolo senza che questo significhi essere fuori da alcun « patto » o arco costituzionale, perchè siamo qui a pieno titolo, e credo che facciamo il nostro dovere quando avanziamo delle perplessità e dei dubbi angosciosi che riguardano l'assassinio di un prefetto della Repubblica, di un uomo come il generale Dalla Chiesa. Voi negate che ci siano state delle polemiche, io nego che abbia valore una simile smentita, una volta morto uno degli interlocutori della polemica. Non è di buon gusto da parte vostra citare il grande interlocutore di questa eventuale polemica come se niente gli fosse accaduto! Non c'è più e dunque nessuno può chiamare a testimonianza le sue volontà: quelle vere però le conosciamo tutti! Ci limitiamo a constatare i fatti politici. Oggi si dice — e lo ha detto il Presidente del Consiglio, a meno che non abbiamo capito male anche questo — che sono stati finalmente conferiti quei poteri che il generale Dalla Chiesa aveva chiesto, con o senza polemica; questo è un dato di fatto che ci dà ragione.

In terzo luogo, e mi avvio molto rapidamente alla conclusione, devo chiarire che non c'è nessuna intenzione di fare sarcasmo in una occasione così triste. Siamo profondamente avviliti per questo dibattito molto teso, che tocca dei problemi di fondo della società italiana, nel quale si è fatto un affresco di una società non edificante, in cui abbiamo appreso che ci sono uomini politici, siciliani o non siciliani, che vanno ai funerali dei mafiosi, così come abbiamo appreso per testimonianza del ministro Formica, che ci sono dei mafiosi, pubblicamente riconosciuti da un Ministro della Repubblica, che vanno e protestano a modo loro ai funerali di un prefetto della Repubblica, assassinato dalla mano della mafia. Liquidiamo così due punti dei nostri interrogativi.

Avevamo chiesto le dimissioni del Ministro dell'interno; questo problema è stato portato in maniera pesante nel Consiglio dei ministri di oggi; credo che successivamente apprenderemo le modalità di questa polemica interna e, mi si consentirà di dire, grave, che esige chiarimenti molto seri.

Sul terzo punto, sul quale ieri, come sempre in questi casi, si sono avanzate le ampie riserve da parte di altre parti politiche (mi riferisco alla nostra richiesta di applicazione dello stato di emergenza interno nelle zone colpite dalla criminalità organizzata, e nella fattispecie in Sicilia), credo che la firma di Pietro Nuvolone significhi qualcosa per chi voglia trattare problemi di questo genere. Vorrei precisare che l'articolo di Pietro Nuvolone di stamane sulla guerra dichiarata allo Stato, non era di ieri, è stato pubblicato, a dibattito avviato in Senato, in questi termini (cito testualmente e molto brevemente): « A noi sembra che senza violare la Costituzione e il complesso dell'ordinamento giuridico, occorra prendere atto che ormai ci si trova di fronte ad uno stato di guerra dichiarata. Chi uccide generali, ufficiali, agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, attacca le forze armate e quindi ha dichiarato guerra allo Stato. Allora bisogna domandarsi se non sarebbe il caso, per lo meno in alcune parti del territorio nazionale, di dichiarare lo stato di pericolo pubblico, o addirittura lo stato di guerra previsti dagli articoli 214 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che non sono stati mai inficiati di illegittimità dalla Corte costituzionale e che trovano, del resto, addentellati negli articoli 78 e 87 della Costituzione che contemplano la possibilità di dichiarare lo stato di guerra, attribuendone la competenza alle Camere ».

Saltando una parte altrettanto essenziale arrivo ad una conclusione che costituisce una proposta alternativa di Pietro Nuvolone, il quale ricorda che non si dovrebbe dimenticare il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione che dispone: « Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ».

Poteri eccezionali? Pena di morte soltanto *tout court?* Siamo degli uomini fuori del tempo, fuori della società, fuori degli ordinamenti, fuori dell'arco, fuori del patto? Non credo, perchè certe nostre sollecitazioni alternative trovano conferma in giudizi altamente qualificati e su questo consenso al massimo livello giuridico io chiudo il mio intervento affermando che non credo che, da questa parte, siano state dette, nè ieri nè mai, cose peregrine a proposito di fatti così gravi, così allarmanti, così preoccupanti quali sono quelli della tenuta dello stato civile nel nostro paese. Quando allora chiediamo le sue dimissioni, signor Ministro, non le chiediamo per una questione di rivincita personale o politica o per andare incontro allo stato emozionale di una frangia di cittadini che comprensibilmente giudicano secondo gli impulsi provocati da un gravissimo momento della vita nazionale. Le chiediamo perchè la riteniamo pessimo esecutore della legge ordinaria dello Stato, soprattutto nella lotta contro la mafia, la corruzione e contro il terrorismo e le forme di malavita organizzata. Questo è il senso implicito della nostra insoddisfazione per le risposte date dal Governo alla nostra interpellanza.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Illustre Presidente, signor Presidente del Consiglio, dopo le repliche dei colleghi del MSI-DN, che mi hanno preceduto ritengo di aver poco da aggiungere a quanto essi hanno sostenuto, relativamente alle sue odierne dichiarazioni ed alle decisioni del Consiglio dei ministri. Le critiche espresse dal Gruppo trovano la loro giustificazione per l'inadeguatezza dei provvedimenti adottati dal Governo a seguito del barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie; un assassinio che, purtroppo, ha privato la nazione di un alto ufficiale dei carabinieri di gran classe, al quale va la riconoscenza del popo-

lo italiano per i servizi resi nella lotta contro il terrorismo rosso e nero, in vari anni di grande dedizione.

La insoddisfazione di parte notevole di questa Assemblea, onorevole Presidente del Consiglio, a seguito delle deludenti sue odierne dichiaraizoni, interpreta lo stato d'animo commosso ed invocante severa giustizia della popolazione, che è giustamente in stato di rivolta morale per quanto accaduto.

Ella, onorevole Presidente del Consiglio, ha sostenuto che al generale non erano state negate adeguate competenze per assolvere il suo mandato, dimenticando — ma noi abbiamo buona memoria — che Dalla Chiesa, fin dall'assunzione dell'incarico, aveva sollecitato più ampi poteri, tali da garantire organici risultati. Evidentemente il generale si riferiva ai poteri di cui si avvalse il prefetto e alto commissario Mori, ma avendo questi operato con poteri di vasta portata, concessigli dal governo fascista, è stata esclusa la convenienza di una simile concessione che sarebbe apparsa in contrasto con un regime cosiddetto democratico!

Se è così — e tale appare che sia — onorevole Presidente, non si può venire qui a dire che le richieste del generale Dalla Chiesa hanno trovato più ampio campo di azione, essendogli stato affidato anche il compito di perseguire la mafia, attraverso gli accertamenti in banca, per gli arricchimenti nei subappalti delle opere pubbliche e nei traffici della droga, dei suoi esponenti, anche se di ciò il generale prese atto con soddisfazione. Ben altri erano, dunque, i più vasti poteri richiesti e promessigli all'inizio del suo mandato, come risulta dall'intervista concessa dal giornalista Bocca.

In conseguenza di tali precedenti, onorevole Presidente del Consiglio, non credo che i provvedimenti da lei annunciati dell'avvenuta nomina del prefetto De Francesco anche ad alto commissario con funzione di coordinamento sia in Sicilia che in altre zone del territorio nazionale diano garanzie di maggiori possibilità operative per stroncare la piaga della mafia.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Coordina la Sicilia.

C R O L L A L A N Z A . Anche se soltanto in Sicilia, è pacifico che siamo sempre nel campo limitato e non sempre agevole del coordinamento, il che è cosa diversa dall'ampiezza dei poteri esecutivi!

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Infatti lo facciamo per legge, perchè abbiamo studiato tutta la notte ed abbiamo visto che in passato i decreti furono amministrativi.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, il coordinamento presuppone sempre tempi adeguati e circostanze favorevoli, non è mezzo sufficiente, quindi, da solo, per risolvere il grave problema della mafia; considerato anche che la Regione, avvalendosi dell'articolo 31 del suo statuto, che dovrebbe essere abolito, si rifiutò, in una recente circostanza, di aderire ad una richiesta di delega presentatale dal generale Dalla Chiesa. I pieni poteri, specialmente in caso di favorevoli circostanze e di soluzioni immediate, sono mezzi ben diversi da quelli del coordinamento. È questione dunque di intendersi.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Ci rimettiamo al Parlamento. Cosa dobbiamo fare di più?

C R O L L A L A N Z A . Se insisto su tale problema è perchè ho l'impressione che in lei, onorevole Presidente, vi sia la volontà di raggiungere mezzi concreti nella soluzione di un annoso problema, che si aggrava sempre più, che si vada — se necessario — oltre anche con leggi speciali che la Costituzione della Repubblica non impedisce di adottare.

All'infuori della nomina del prefetto De Francesco, non conosciamo ancora quali altri provvedimenti siano stati o saranno adottati, ma teniamo a sottolineare che molto opportuni sarebbero quelli previsti dalla legge di pubblica sicurezza, in caso di emergenza e di relativa competenza dei Tribunali militari in questa o quella zona del territorio nazionale.

Si continua a ripetere che, di recente, sono state concesse ulteriori competenze al generale Dalla Chiesa, consentendogli di accertare, per colpirli, numerosi esponenti della mafia, arricchitisi illegittimamente, dimenticando che si tratta di una legge approvata di recente dal Parlamento, riguardante il segreto bancario ed applicabile in determinate circostanze ai grossi evasori su tutto il territorio nazionale.

Allo stato delle inadeguate competenze concesse al generale e delle prerogative che la Regione si è attribuita nel settore dell'ordine pubblico, c'è da chiedersi, onorevole Presidente del Consiglio, se non sia stato un grosso errore il compito affidato al generale Dalla Chiesa in Sicilia e se non sarebbe stato quanto mai opportuno invece, stante la sua capacità, affidargli un alto e vasto compito di attività operativa al Ministero dell'interno aprendogli così la possibilità, sul piano nazionale e non più in un ristretto campo di azione, insidiato per giunta da sospette resistenze del potere politico locale, di svolgere un'attività adeguata alla gravità del fenomeno mafioso, sviluppatosi come una piovra, con i suoi tentacoli, in misura tale da invischiare anche settori della vita politica economica, anche fuori dai confini della Sicilia consentendogli di coordinare in una organica azione anche la lotta alla camorra napoletana e a quella calabrese. Il compito, invece, di coordinare l'attività di repressione anche della camorra lo si voleva affidare al generale, ma dalla Sicilia!

Allo stato delle cose, onorevole Presidente del Consiglio, le domando se i compiti che ella ci ha sommariamente accennati, affidati al prefetto De Francesco, siano di portata ben diversa da quelli che furono attribuiti al Dalla Chiesa e tali da consentire quei risultati che il Consiglio dei ministri evidentemente si attende, e soprattutto valgano a rassicurare la nazione, che li attende con giustificata impazienza.

Avviandomi alla conclusione, onorevole Presidente del Consiglio, ricordo che il Gruppo del MSI-DN dopo il drammatico assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane consorte, chiese in quest'Aula le dimissioni del ministro Rognoni: le diamo atto che egli ha avuto la sensibilità di dimettersi, così come fece, in altra dolorosa circostanza, il suo predecessore, il ministro Cossiga. È comprensibile anche come il Consiglio dei ministri, così come avviene per prassi, abbia ritenuto di declinarle, confermandogli la fiducia. Ritengo, però, che probabilmente la sensibilità del ministro Rognoni, nonostante tale circostanza, le rinnoverà. Il Gruppo del MSI-DN auspica che ciò avvenga, non perché, ripeto, pensa di concentrare unicamente su di lui la responsabilità indiretta dell'epilogo drammatico della missione affidata al generale Dalla Chiesa, che è a nostro avviso di tutto il Governo, nel suo collegiale potere decisionale; ma perchè in tal caso è lui che il Governo rappresenta e che comunque avrebbe dovuto provvedere — nonostante il coraggio e la spregiudicatezza ad affrontare i rischi da parte del generale — scorte adeguate e mezzi vari di vigilanza per assicurargli l'incolumità, tanto più che spesso era accompagnato dalla moglie. La permanenza in carica del ministro Rognoni, onorevole Presidente del Consiglio, sarebbe pesantemente giudicata dall'opinione pubblica che è in uno stato di *choc* profondo, in attesa di provvedimenti adeguati da parte del Governo.

Poichè tali provvedimenti, almeno quelli adottati finora, come ho già detto, sono considerati deludenti — e la nazione continua a vivere purtroppo in condizione di angoscia quotidiana sia per il terrorismo dei brigatisti rossi o neri, che per quello della mafia e dei cammoristi napoletani e calabresi, per cui giornalmente c'è il morto di turno — il gruppo del MSI-DN dichiara la propria insoddisfazione per le comunicazioni del Governo. (*Applausi dall'estrema destra*).

F I N E S T R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N E S T R A . Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, ella ha affermato con fermezza — gliene diamo atto — che lo Stato raccoglierà la sfida del terro-

rismo comune e politico. Ebbene, le misure che ella ha elencato sono a nostro parere insufficienti per la lotta contro la delinquenza politica e la delinquenza comune. Il fenomeno è ormai troppo vasto ed è un vero e proprio tumore ed il tumore non si cura con l'aspirina. Tra i provvedimenti immediati, c'è la nomina ad Alto commissario del dottor De Francesco. Se non erro, il dottor De Francesco era questore di Roma all'epoca del rapimento Moro. Non riuscì a scoprire via Gradoli; figuriamoci se riuscirà a trovare i responsabili dell'uccisione del generale Dalla Chiesa.

L'uccisione del generale Dalla Chiesa ha messo in evidenza delle responsabilità politiche e delle responsabilità tecniche. Mi spiace che non sia presente il Ministro dell'interno perchè lunedì scorso, nella riunione a Commissioni riunite, esattamente le Commissioni interno e difesa, facemmo un'analisi profonda del fenomeno terroristico ed esprimemmo in quella occasione la possibilità, anzi la certezza, che vi fosse un fronte comune tra delinquenza politica e delinquenza comune.

Le responsabilità tecniche sono queste: non si può pensare che il prefetto Dalla Chiesa sia andato allo sbaraglio senza una scorta diretta o indiretta. Qualcosa non ha funzionato nel servizio di sicurezza personale.

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Decideva sempre tutto da solo; bisognerebbe fare una legge per imporre determinate misure di sicurezza.

F I N E S T R A . Il fatto che decideva tutto lui mi fa pensare che lo stato maggiore che cura la strategia dell'antiterrorismo . . .

S P A D O L I N I , *presidente del Consiglio dei ministri.* Lo sa che girava per Palermo in autobus?

F I N E S T R A . Evidentemente anche se il generale cambiava continuamente macchina o andava in autobus la sorveglianza ci doveva essere, perchè altrimenti non si penetra nella logica della guerriglia urbana, sia politica che di delinquenza comune.

Sul fronte della delinquenza politica, i guerriglieri urbani si sono serviti della tolleranza di un certo mondo politico e della mancanza di una ferma volontà politica di repressione; sul fronte della delinquenza comune, i terroristi comuni della mafia e della camorra si sono serviti di personaggi politici a tutti i livelli che il potere politico non ha avuto la volontà di perseguire.

Terrorismo politico e terrorismo comune fanno un largo uso spettacolare della violenza gettando il discredito sullo Stato. I due terrorismi hanno caratteristiche comuni nell'aggressione allo Stato ed è questo che si deve verificare, perchè abbiamo avuto l'impressione che si cerchi di organizzare una lotta alla delinquenza comune dimenticando che esiste una delinquenza politica che è pericolosa quanto quella comune. Questo sarebbe un grosso errore di impostazione nel combattere il fenomeno.

Per i terroristi politici il fine è quello di scatenare la reazione che favorisce il clima di guerra civile. Per i terroristi comuni della mafia e della camorra i fini possono essere così individuati, ed è molto importante un esame analitico dei fini della delinquenza comune: riaffermare il principio che la camorra e la mafia non si toccano, salvaguardare il primato della propria autorità su quella dello Stato, consolidare il principio di farsi giustizia da sè, dimostrare di essere più forti dello Stato, condizionare l'apparato dello Stato per patteggiare, sottomettere ai propri voleri la popolazione con la violenza ed il terrore, stroncare sul nascere ogni possibilità di difesa per reazione dello Stato. L'assassinio del generale Dalla Chiesa è stato appunto organizzato per stroncare sul nascere ogni possibilità di difesa dello Stato.

Qui nascerebbe un discorso sulle responsabilità politiche, che in effetti sono molte. Un giudizio morale sul sistema legittima l'aggressività del terrorismo politico; vediamo l'episodio Calvi e l'episodio del Banco Ambrosiano. La remissività e la complicità dello Stato hanno favorito il diffondersi della

camorra e della mafia: vedi episodio Cirillo.

È innegabile che l'uccisione del generale Dalla Chiesa e della consorte ha suscitato una violenta reazione in tutte le forze politiche e nell'opinione pubblica. Da tutti i settori sono state sollecitate misure più idonee di difesa. Il nostro Gruppo, il nostro partito più volte ha detto che la società ha il diritto di difendersi dai criminali. Le nostre proposte sono state sempre respinte e il Governo ha sempre sostenuto che lo Stato e le sue istituzioni sono più forti dei terroristi, ma fino a questo punto questa è solo una ipotesi dei governanti.

Lo Stato — si è più volte ripetuto — deve resistere alla tentazione di divenire terrorista. Sarà bene ricordare che nei confronti della criminalità politica e comune qualsiasi valutazione moralistica non è di alcuna efficacia in quanto esiste soltanto la sua morale e la sua coscienza, quella dei criminali.

Dopo una serie di crimini collettivi, culminati con l'uccisione del generale Dalla Chiesa, più pressante è emersa l'opportunità di potenziare l'apparato di difesa dello Stato. L'esperienza dovrebbe farci uscire dal generico e dall'impotenza, impostando la lotta su linee più idonee a combattere la guerriglia urbana e la criminalità comune: combattere su due fronti è cosa inopportuna e grave errore, lo ripeto ancora una volta. Lo schieramento terroristico è ormai ben delineato in un unico fronte: abbattere il potere, come sostengono i brigatisti, ha lo stesso significato di corromperlo, di renderlo complice, di servirsi del potere umiliandolo. Il fronte unico impone la risposta di una lotta senza quartiere dinanzi all'azione di gruppi pervicaci, criminali e feroci.

Misure di emergenza, dettate dallo stato di necessità, devono essere prese senza perdere più tempo; la necessità impone nuovi provvedimenti: è indispensabile prevenire e reprimere i crimini per salvare vite umane e dare soddisfazione all'opinione pubblica; sono necessari pertanto provvedimenti di eccezionale rigore.

Concludo con un invito che rivolgo ai componenti del Governo e al Presidente del Consiglio: è necessario avere coraggio, prendere esempio dal generale Dalla Chiesa per liberarsi dal complesso di Nerone, per impedire che l'Italia si consumi nell'incendio delle sue istituzioni. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interpellanze è esaurito.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V)., *segretario*:

D'AMELIO, CAROLLO, SALERNO, ROSSI, MANCINO, MURMURA, MANENTE COMUNALE, COLELLA, BORZI, ORLANDO, FALLUCCHI, LAPENTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in data 8 agosto 1982, ha deliberato anche alcune nomine bancarie;

rilevato che il Sottosegretario per il tesoro, senatore Venanzetti, in risposta in Aula, in data 11 maggio 1982, a varie interrogazioni ed interpellanze sulla vicenda Banca nazionale delle comunicazioni e società SOGIT, editrice della nota agenzia quotidiana di stampa « Politica bancaria », ebbe a dichiarare, tra l'altro, che si sarebbe addivenuti alla nomina del nuovo presidente della Banca nazionale delle comunicazioni, facendo ricorso, in tempi brevi, alla procedura ordinaria o a quella di urgenza;

constatato l'impegno del nuovo Governo di procedere alle nomine dei vari enti, banche comprese,

gli interpellanti chiedono di conoscere per quali ragioni, alla data odierna, non si sia ancora proceduto alla nomina del nuovo pre-

Documentazione fotografica

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ

SCHEDA RIEPILOGATIVA
RELATIVA AL DEPUTATO
Pio LA TORRE

DATI PERSONALI PROFESSIONALI E POLITICI

Luogo e data di nascita PALERMO
24. 12. 1927

Stato civile CONIUGATO Residenza ROMA

Indirizzo VIA PANISPERNA 72 Tel. 4756764

Recapito in Roma // // Tel. //

Altri recapiti eventuali Tel.

Titoli di studio DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE

Professione FUNZIONARIO del PCI

Lingue straniere conosciute FRANCESE

Nome e cognome del coniuge GIUSEPPINA ZACCO

Luogo e data di nascita PALERMO 25. 10. 1927

Titoli di studio SCUOLA MEDIA SUP.

Professione CASALINGA

Figli:

Nome, luogo e data di nascita

FILIPPO nato a Palermo il 9. 11. 950

FRANCO " " " " 25. 6. 956

Scheda anagrafica della VII legislatura dell'onorevole Pio La Torre
(Archivio storico della Camera dei deputati).

Cariche ricoperte in enti territoriali locali:

Consigliere Comunale di Palermo dal 1952 al 1960

DEPUTATO dell'Assemblea dal ..... al .....

Regionale Siciliana dal 1968 al 1971

Cariche ricoperte in enti pubblici locali:

..... dal ..... al .....

..... dal ..... al .....

..... dal ..... al .....

Cariche ricoperte in enti pubblici nazionali:

..... dal ..... al .....

..... dal ..... al .....

..... dal ..... al .....

Associazioni sindacali di appartenenza e relativi incarichi:

CGIL - Dirigente regionale in Sicilia

fino al 1963

Altre associazioni di appartenenza e relativi incarichi:

PCI - MEMBRO del Comitato Centrale

NOTE

FIRMA DEL DEPUTATO

Pio La Torre

IX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ

Onorevole ROGNONI Virginio
Gruppo DC
Collegio Milano-Pavia

Luogo e data di nascita CORSICO (MI) 5 agosto 1924
Stato civile Coniugato
Residenza anagrafica PAVIA Cap. 27100
Via Ca' delle Terre Tel. pref. 0382 / 302361 / 25739
Domicilio in Roma Piazzale Belle Arti n° 8
Tel. pref. / 3606684
Recapito per Gazz. Uff. Viale Libertà 20 - PAVIA
Altri recapiti eventuali
Tel. pref. /

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza
Professione Avvocato - Ordinario Istituz. Diritto Processuale - PAVIA

Nome e cognome del coniuge GIAN CARLA LANDRISCINA
Luogo e data di nascita Milano - 2 aprile 1936

Figli:
Nome, luogo e data di nascita Cristina: 8. 1. 1963
Vincenzo: 10. 12. 1964
Maria Stella: 24. 12. 1968
Massimo: Brescia (BS) 15. 4. 1969

FIRMA DEL DEPUTATO

Roma, 20 luglio 1983

Scheda anagrafica della IX legislatura dell'onorevole Virginio Rognoni
(Archivio storico della Camera dei deputati).

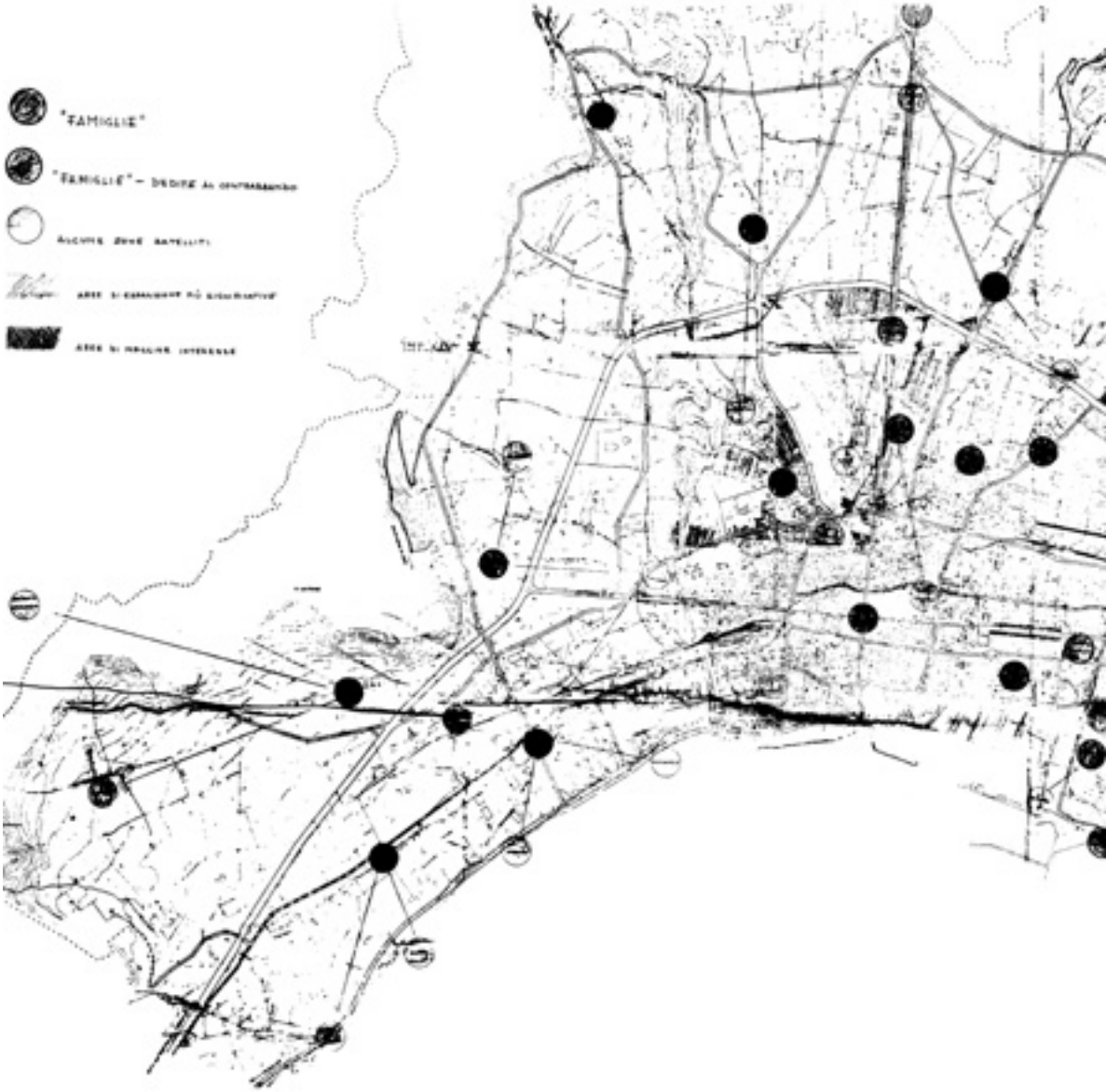
"FAMIGLIE"
"FAMIGLIE" – DESIRE AL CONTRADDITTORIO

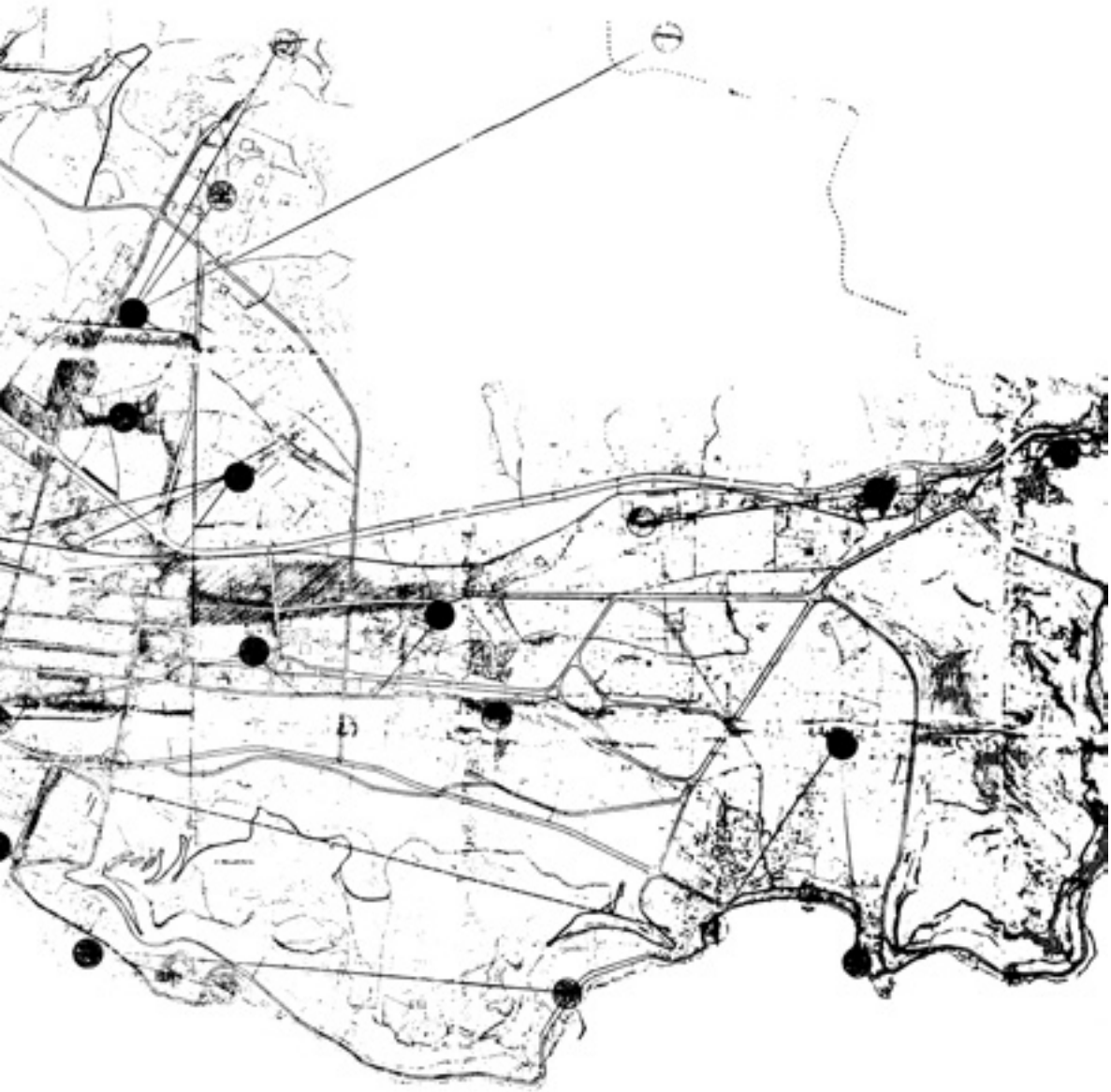

Mappa della città di Palermo con l'indicazione delle zone di insediamento delle singole famiglie mafiose depositata dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa in occasione della sua audizione presso la Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 4 novembre 1970 (Archivio storico della Camera dei deputati).

Elaborazione grafica e stampa
a cura del CRD
della Camera dei deputati
ottobre 2022